· BIBLIOTECA ·
· LVCCHESI · PALLI ·

BIBLIOTECA LUCCHESI - PALLI
III. SALA
A
IX
7 (4

Gr. Sala Sc. II

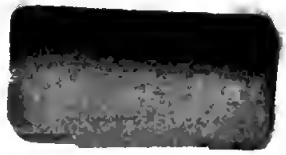

24955

Digitized by Google

Digitized by Google

DELLA

GIURISPRUDENZA

MARITTIMA-COMMERCIALE

ANTICA E MODERNA,

Digitized by Google

DELLA

GIURISPRUDENZA

MARITTIMA-COMMERCIALE

ANTICA E MODERNA.

TRATTATO

DELL' AVVOCATO LUIGI PIANTANIDA
MILANESE.

» Fu troppo audace, è vero, = Chi primo il mar solcò,
» E incogniti tentò = Lidi remoti;
» Ma senza quel Nocchiero, = Si temerario allor,
» Quanti tesori ancor = Sariano ignoti? »
TEMIS. in MET.

» .....*Placuitque profundo*
» *Fortunam tentare mari.* »
LUCAN.

TOMO QUARTO.

MILANO
Dalla Stamperia e Fonderia di GIUSEPPE E PAOLO FRATELLI VELADINI
in Contrada Santa Radegonda N. 964.

1808.

La presente edizione è posta sotto la salvaguardia della legge 19 *fiorile anno IX (E. F.), essendosi adempito a quanto in essa si prescrive .*

AL DIVO AVGUSTO NOME

DI NAPOLEONE IL GRANDE

CUI TUTTE LE VIRTU' FAN GIRO

E L' EUROPA, L' ASIA, L' AFFRICA, L' AMERICA

DANNO TRIBUTO, E PLAUSO

L' AVVOCATO LUIGI PIANTANIDA

MILANESE

LA SUA FAMIGLIA, ED I SUOI STUDJ

INAUGURA CONSACRA.

Jam Fides, et Pax et Honos, Pudorque
Priscus, et neglecta redire Virtus
Audet; adparetque beata pleno
Copia cornu.
Hon. Car. Sæc.

BIBLIOTECA NAZIONALE
NAPOLI
LUCCA

Digitized by Google

TITOLO I.

Dei Porti, e Lidi, e delle Rade, e Coste marittime.

1. Il *porto* è un piccolo recinto di acque, comodo, e proprio per imbarcarsi, ed isbarcare, situato in qualche costa, o spiaggia di mare, e di lago, o collocato all' imboccatura di qualche fiume, capace di ricevere, e contenere molte navi; ove se ne stanno al sicuro dei venti, ed al coperto degli assalti di flotte nemiche.

2. Gli antichi Romani davano ad un dipresso la stessa definizione del porto; e solevano però ordinariamente fortificare i loro porti, onde le merci ivi ricoverate non potessero venire, massime di nottetempo, prese dai nemici, e dai corsari, che osavano ad avvicinarsi fino al porto sul Tebro presso a Roma. *Portus appellatus est conclusus locus, quo importantur merces, et inde exportantur: eaque nihilominus statio est conclusa, atque munita: inde angiportum dictum est.* Ulpianus *in l.* 59. *ff. de V. S.*

3. Volendo definire il porto più da oratore, che da geografo, e giureconsulto, come ha fatto sotto questo articolo l' autore del *Dictionnaire du Citoyen*, si può con lui dire, essere una chiusa arginosa, opposta al furor delle onde; un segnale del dominio che si estende nel vicino mare, aperto a tutte le genti, e fatto per riunire gli uomini, ed i loro effetti, servire a tutte le nazioni, ed appartenere a nessuna; è uno dei termini, onde misurasi la distanza dei continenti; è un punto da cui si disperdono, ed ove si radunano i tesori della natura, e dell' industria de' varj paesi; il fondaco di quell' opulenza, che dal commercio si spande nelle città, e provincie più rimote; un centro comune di corrispondenza, e di società, ove i fondi di diversi regni si cambiano, si comunicano, si moltiplicano, escono dalle loro sorgenti sotto una forma, e sotto un' al-

tra vi rientrano, tutte rendono tributarie le parti della terra, e in uno versano le ricchezze di più mondi.

4. Di porti avvene di due qualità, naturale l'una ed artificiale l'altra. I porti *naturali* sono quelli, che la provvidenza sembra aver colla mano della natura creati in quei tali siti comodi, ed opportuni per facilitare in mare la comunicazione, ed il commercio dei popoli colle altre nazioni.

Est sinus Æmoniæ curvos falcatus in arcus:
Brachia procurrunt: ubi si foret altior unda,
Portus erat . . . . . .

Ovid. *Metam.*

Nos freta sideribus notis distantia mensos
Sors tulit in Geticos, Sarmaticosque sinus.

Ovid. *Tris. L. I. El. V.*

Est in secessu lungo locus insula portum,
Efficit objectu laterum, quibus omnis ab alto
Frangitur, inque sinus scindit se se unda reductos.
Hinc atque hinc vastæ rupes, geminique minantur
In cœlum scopuli:

Virgil. *Æn. L. I. v.* 163.

Gli *artificiali* vengono dai popoli, e dai principi fatti comuni nei loro Stati sui luoghi più opportuni per aumentare il loro commercio, od attirare quello delle altre nazioni, facilitare la navigazione, e la difesa del territorio, e mettere in sicuro le proprie flotte dagli urti del mare.

Portus ab Eoo fluctu curvatur in arcum
Objectæ salsa spumant aspergine cautes;
Ipse latet; gemino demittunt brachia muro
Turriti scopuli. Ovid. *Metam.*

5. I porti naturali sono ordinariamente formati da un seno, o scavamento di terra in qualche cala, od ansa, od in qualche piccolo golfo di mare, di cui l'entrata ed il passo sieno stretti, e facili a difendersi, e che sieno al coperto dei venti per la situazione, e circonferenza un poco più alta delle vicine terre. A somiglianza di questi i porti artificiali sono formati dai moli, dalle gettate, o scogliere,

che si gettano nel fondo del mare, ed imitano in qualche modo quanto la natura ha fatto a favore, e beneficio dei primi; e queste opere e fortificazioni servono a coprirli dagli attacchi esteriori. L'artificio dei porti era conosciuto dai Romani, i quali, anche da cittadini privati, solevano farli fino nelle private loro terre al pari di quelli destinati al servizio della repubblica.

Contracta pisces æquora sentiunt
Jactis in altum molibus.

HORAT. *Lib. III. ode I.*

6. I porti più celebri dell'antichità furono quelli di Asiongaber, di Tiro, e di Rodi, dei quali se n'è parlato nella prefazione, e nel titolo VIII. *del Getto Tom. III.*

7. L'Inghilterra che sembra minacciare del suo giogo tutte le piazze d'Europa è oltremodo scarsa di porti. La Francia ha l'avvantaggio sopra tutti gli altri paesi, e Stati marittimi nel numero, e nell'eccellenza de' suoi porti. Quei di Genova, Tolone, e Marsiglia sul Mediterraneo; di Bajona, della Rocella, Rocca-forte, Porto-Luigi, e Brest nell'Oceano; di S.t Malo, Cherbourg, Havre-Calais, e Dunkerque sulla Manica distinguono specialmente la marina francese. Quello di Brest è il più bel porto naturale del mondo, siccome quello di Dunkerque era ultimamente il più forte degli artificiali: ma questo fu rovinato nel terrapieno scomposto, ed empiuto di materie nel fondo, in esecuzione del famoso trattato di Utrecht.

8. A nostri giorni il porto più rispettabile dell'Europa è quello di Amsterdam ove si fa il più gran commercio del mondo, e dove entra, e sorte la più gran copia de' vascelli. Esso è fatto a mezza-luna, e può contenere circa quattro mille bastimenti grandi, e piccoli. I piccoli sfilano lungo le spiagge; ed i grandi entro nello steccato di grossi travi, che sostengono, e riparano l'impeto delle onde, ed assicurano i vascelli dai danni, che si possono fare gli uni agli altri in tempo delle burrasche. Questi steccati sono aperti in varj luoghi per lasciare passare i bastimenti, che vanno e vengono nella città. Siffatte aperture, chiamate *Booms*, servono come di porte alla città da canto del mare, si chiudono tutte le notti, e sono sorvegliate dai commissarj dell'ammiragliato. Le otto chiuse

che sostengono le acque del Tey, le mandano al porto, ed a tutti i canali della città, e questi facilitano il trasporto delle merci per il carico, e lo scarico delle navi. Per tale uso vi sono da circa 400 batelli diversamente chiamati, e di varia portata, quali sono descritti dal *Savary* nel suo *Diction. univ.*

9. Vi sono dei porti che si appellano *sbarrati* o *di sbarra*, o che hanno un riparo; e sono quelli nei quali non si può entrare, se non in occasione di flusso, o di marèa, come avviene nel porto di Goa presso al Gange in Asia.

10. Evvi un' altra specie di porti; e sono quelli che trovandosi collocati dentro il corpo di una città, come in Rodi, Amsterdam, nella Rocella, in Bajona, e S. Gio. di Luz, e simili, chiamansi porti *chiusi*. Sono questi comodissimi per il commercio; solo che esigono un' esatta polizia tanto per ritenerli vuoti di ogni materia atta a far fondo, quanto per impedirvi il colo delle illuvie capaci d' infettar le acque, e l' aria del paese.

11. I porti sono veramente buoni, quando a parte della comoda loro situazione, e costruzione hanno eziandio molti *passi* o *passaggi*, per i quali possano i vascelli entrare, e sortire coll' uso di tutti i venti, riuscendo un grande inconveniente quello di un porto, da cui non si possa sortire che con certi venti. Siffatti luoghi non possono mai essere un buon porto per i vascelli di guerra, che deggiono sempre essere messi fuori, appena che il loro armamento è ultimato: poichè, s' essi vi rimangono ad aspettare il buon vento, l' inimico ha tempo di esserne informato delle loro forze, e del loro destino; mentre spesso i venti soffiano 15. o 20. giorni dalla stessa banda.

12. Avventurosi sono perciò quei porti che chiamansi *sotto vento*; poichè i navigatori tenendo il lungo della costa, ed avvicinandosi al porto si trovano sempre nell' imboccatura al vento del porto. Allora il *passo* del porto, ossia il canale, in cui i vascelli navigano per entrare, ed uscire, è sempre buono.

13. I Francesi hanno un' altra specie di porto, da essi chiamato *port à l'abri* o *abrié*, ed è un porto chiuso, ed al coperto dei venti per le terre che lo circondano. All' opposto il porto *aperto* non è chiuso che da un canto, nel quale non vi si sta al coperto

dei venti che soffiano dalla parte dell' entrata; in cui il mare entra col vento, che lo rende ordinariamente assai alto e procelloso.

14. Qualunque sia la forma del porto può essere buono, se ha una piaggia sicura, se è guardato da tutti i venti, se il mare non può mai esservi troppo basso, nè venirvi troppo alto, e se i vascelli possono avvicinarsi bene alla terra, e mettersi a portata di un facile scarico. L' architettura dei porti dee al pari di ogni altra opera dell' ingegno umano essere secondo le regole della proporzione, e della convenienza, e della euritmia.

15. Nulla vi è di più importante della polizia dei porti: epperciò tutte le nazioni colte vi hanno provveduto con leggi, e regolamenti particolari di polizia; affinchè colla precauzione, e colla vigilanza fossero i porti sempre conservati nella loro nettezza, e profondità. Non è quindi solo dal buon ordine vietato di gettare nei porti, e recinti di mare alcuna immondezza; ma sono eziandio incaricati i commissarj di polizia civica, ed i veglianti dei cantieri, sestieri, e circondarj marittimi di non permettere, che si collochino presso delle spiagge, e di altri siti vicini ai porti, dei mucchi di concime, od altra lordura, la quale possa poi segretamente, o di notte venire gettata nel recinto. La famosa ordinanza di Luigi XIV. del 1. agosto 1681. prescrive sotto pene rigorose, che i porti, e recinti marittimi, od altri luoghi in cui danno fondo le navi, e si mettono in sicuro, sieno mantenuti in tutta la loro profondità, e pulitezza, e chiusi di notte per quanto è possibile da catene, e sorvegliati da guardie, e commessi militari, e di polizia.

16. La polizia dei porti esige anco, che al bordo delle navi in porto si trovino sempre dei marinai per facilitare il passaggio dei vascelli ch' entrano, e sortono, largare le gomene, ben situare le ancore, e fare tutte le manovre necessarie per il buon governo dei medesimi.

17. Se le navi esistenti nel porto hanno ancora il loro equipaggio, i capitani sono in obbligo di lasciarvi dei marinai in numero sufficiente; affinchè a seconda delle circostanze vi facciano le convenienti manovre. Che se l' equipaggio fosse già congedato, ogni capitano dee mantenervi una guardia a spese dei proprietarj, la-

quale sia un vecchio e sperimentato marinaro, acciocchè possa vegliare alla conservazione degli attrezzi, ed utensigli, ed altri effetti nautici, e sappia fare ad un tempo le occorrenti manovre sulle navi a lui confidate.

18. La rifazione dei danni, o delle multe, che fossero succedute per avere negligentate queste pratiche di polizia nei porti, e nelle rade, sarebbe tutta a carico dei proprietarj delle navi nel caso, che l'equipaggio fosse congedato, e non avesse adempito l'obbligo, che loro corre di mettere un custode ai bastimenti nel momento che avviene il congedo dei marinari. Ma ogni aggravio sarebbe dei capitani, se avendo sotto i lor ordini l'equipaggio, avessero trascurato di lasciarne una porzione a bordo per farvi le necessarie manovre, e fosse così personale il loro fallo: ameno che vi avessero pel ben essere del porto lasciato a bordo dei bastimenti loro un bastevole numero di marinari, e questi si fossero di soppiatto assentati dal loro posto, od avessero strapazzato il loro dovere. In questo caso il capitano, sebbene in certo modo risponsabile della loro colpa, avrebbe il suo regresso contro i medesimi, ed essendo questi insolvibili, dovrebbero venire indennizzati dai proprietarj, ai quali incumbe di vegliare con tutti i mezzi al buon governo dei loro bastimenti ancorati nel porto.

19. Siccome poi chi ben lega il suo vascello più facilmente lo custodisce: così debbono i marinai legarlo agli anelli e piuoli, esistenti a questo effetto in tutti i porti: ameno che vogliansi tener le navi ancorate nel porto, nel qual caso sono obbligati di attaccarvi delle grippie, dei gavitelli, od altri segnali nell'acqua per averne riguardo nel caso di vicino passaggio, o stazionamento di altre navi. In alcuni porti si usano anche dei pezzi di sughero, o di legno di pioppo, o dei barili vuoti, i quali galeggiando sulle onde annunciano, che colà vi sono gettate le ancore.

20. Queste regole attingono la loro giustizia nell'equità universale, in virtù della quale nessuno può lasciare delle insidie, degli agguati capaci a nuocere altrui. Se mai in un bosco, entro il quale io deggio passare, un altro vi avrà collocati dei lacci, ch' io non posso prevedere, ove io li rompa non solo non sono tenuto d' alcun dan-

no, ma se mi fo male ho ragione ad essere indennizzato da colui, che per uccellare collocò dei reti insidiosi, Lo stesso dicasi delle reti pescareccie, come già ebbe ad avvertire Ulpiano ne' suoi libri sulle leggi romane, se mai gettate in modo, e luogo a non essere vedute vengono infrante, non solo non vengono pagate al proprietario, ma il pescatore che le gettò dee rifondere il danno dato ad una nave passaggera colla sua incuria, e col suo fallo di non collocarle in guisa da essere vedute, ed innocue. *L.* 29. *in princ. et* §§. 2. *et* 3., *L.* 49. §. 1. *ff. ad L. aquil.*

21. In materia di danno dato altrui col fatto nostro si ritiene, che basta la leggerissima colpa, e la sola tolleranza, od ommissione per esserne risponsabile. *In lege Aquilia et levissima culpa venit. L.* 44. *Scientiam hic pro patientia accipimus, ut qui prohibere potuit teneatur si non fecerit. L.* 45. *ff. eod., L.* 13. *in fin. proem. ff. de liber. causa, L.* 3. *ff. de noxal. act.*

22. Questa diligenza sì necessaria nei porti rende pure vietato di esporli all'incendio col ritenere sulle navi ancorate della polvere da fuoco. Quegli che ne avessero nei loro bastimenti sono tenuti di farla tosto portare a terra dacchè sono arrivati, senza che possano riporla nel loro vascello, prima che questo sia uscito dal porto. Egli è per ciò che nelle città marittime fuori dell'abitato, e sulla riva del mare vi è ordinariamente costrutto un magazzeno disposto a tale effetto per collocarvi tal polvere, pria che la nave entri nel porto, e dopo che n'è uscita. Un'altra precauzione meno importante a dir vero, ma egualmente compresa nella polizia dei porti è quella di non permettere, che sulle spiagge, e terrapieni situati presso ai porti per agevolare il carico, e scarico dei vascelli vi sia lecito di lasciarvi più di tre giorni le merci, le ancore, i cannoni, le gomene, ed altri attrezzi navali. Questi luoghi deggiono esser liberi, e sgombri da ogni imbarazzo, e li contravventori ne pagano la multa cogli effetti ivi lasciati, e colle proprie sostanze, allorchè il commissario dei porti a loro spese le fa trasportare altrove.

23. Poichè il porto è un asilo agli stanchi navigatori, così come alle travagliate navi, è giusto, e necessario, che non da esso discosti sieno i luoghi destinati per fare ai vascelli le occorrenti ripara-

zioni sia colle accette, sia col fuoco. Dee però questo collocarsi in una distanza da non potere nuocere, o minacciare le navi ricoverate. I più accreditati regolamenti delle piazze marittime prescrivono, che tali fuochi sieno accesi alla distanza di 100. piedi almeno dal sito in cui trovansi gli altri bastimenti, e di 20. da quello del marciapiede, o terrapieno. Più cauto è il metodo di quei popoli, i quali non permettono l'accensione di somiglianti fuochi senza la presenza di un vegliante del porto.

24. Se i bastimenti trovansi in quei porti, nei quali, come sull'Oceano, l'Adriatico, e simili il flusso, o riflusso del mare si opera regolarmente due volte il giorno, deggiono essere forniti continuamente di due botti d'acqua sulla loro tolda, durante il tempo che si mette a caldo il pagliuolo. Nei mari poi, che, come il Mediterraneo, non si ritirano mai per difetto di riflusso, e nei quali perciò i porti non mancano mai d'acqua, basterà che le navi abbiano a bordo degli stacci, o delle pelli vuote per prendere acqua ad ogni bisogno. Il *flusso*, e *riflusso* è un dei moti della marèa per cui l'acqua del mare s'ingrossa, e gonfia s'alza, ed avvanza sul lido, e dopo si avvalla, si abbassa, e si ritira. Vi è però una specie di quiete, o cessazione di circa mezz'ora tra il flusso, ed il riflusso, durante il quale l'acqua è alla sua maggiore altezza, e chiamasi *acqua alta*.

25. Il flusso così chiamato dal suo venire al lido con maggiore affluenza si fa per il moto dell'acqua, dall'equatore verso i poli; che nel suo progresso urtando nelle coste, che gli si affacciano, ed incontrando opposizione, e resistenza in esse, si gonfia: e dove può trovare passaggio, come in secche, fiumi, e simili si solleva, e corre dentro la terra. » Questo moto segue in qualche parte il corso della luna: in quanto che perde, o viene più tardi ogni giorno, circa tre quarti d'ora, o più precisamente 48. minuti. Di tanto appunto il moto della luna è più lento di quello del sole. Egli è altissimo, e grandissimo nei plenilunj, e particolarmente in quelli degli equinozj. In alcune parti, come al monte S. Michele ei sollevasi 80. o 90. piedi; benchè nell'aperto mare non si alzi più di un piede o due: ed in alcuni luoghi, come vicino alla Morèa non

ve n' è di sorte. S'egli s'incontra negli alvei, od imboccature di acque corre, come nelle foci di alcuni fiumi, fino a 120 miglia. Sul Tamigi il flusso del mare arriva sino ad 8. miglia, cioè vicino a Kingston in Surry; ed ognun vede allora quanto sia pericolosa la navigazione di un fiume in quei tempi di sì grave crisi. Scrive il Chambers *Dict. Univ.* art. *flusso*, che al di sopra del ponte di Londra l'acqua scorre 4. ore, e rifluisce 8., e sotto il ponte scorre 5. ore, e rifluisce sette ».

Qualis ubi alterno procurrens gurgite Pontus,
Nunc ruit ad terram; scopulosque superjacit undam
Spumeus, extremamque sinu perfundit arenam:
Nunc rapidus retro atque æstu revoluta resorbens
Saxa, fugit, litusque vado labente relinquit. Virg. *Æn. L. XI. v.* 624.

26. Non è meno essenziale alla navigazione, che in ogni porto vi sieno dei siti destinati per i vascelli da caricare, ed altri per quelli che deggiono fare lo scarico: gli uni non deggiono imbarazzare gli altri. La stessa distribuzione di luoghi non dee mancare per avere campo in alcuni di rompere, e spezzare i vecchi ed inservibili legni, ed in altri di fabbricarne dei nuovi. Le città, che hanno i loro arsenali, non abbisognano di tali distinti siti per le accennate opere nautiche.

27. E perchè l'avarizia non consigli, e lasci luogo ai proprietarj di tenere in acqua dei bastimenti fuori di stato di navigare, sono obbligati di romperli, e di levarne immediatamente gli avvanzi. Altrimenti sul rapporto dei vigilanti dei porti, ed altri commessi marittimi si procede alla visita, e si destinano le navi ad essere distrutte; il tutto a carico di essi proprietarj, oltre una multa corrispondente alle circostanze, che questi pagano, ed è applicabile alla riparazione dei terrapieni, delle dighe, gettate, ed altre opere contribuenti al buon uso dei porti. La distruzione si eseguisce subito per ordine dell'intendente di marina; ma la multa non si paga che dietro una sentenza emanata in contradditorio giudizio delle parti interessate. Non si ommette però di ascoltarle eziandio per il caso di adempiere l'infrangimento dei bastimenti dichiarati inservibili.

28. Presso ai porti vi suol essere il cantiere, ossia quello spazio

scavato nel lido, in cui si fabbricano le navi, o si rimpalmano; epperò nessun privato può farne dei nuovi, scavando delle fosse nei porti per travagliare al raddobbo delle sue navi. Chi ne avesse fatto per pura necessità di ripararvi un vascello, è obbligato riempirle 24. ore dopo che il suo bastimento è tratto fuori dal cantiere. In caso di contravvenzione sarebbe tenuto alla rifusione di ogni danno, ed interesse, che ne potesse risultare, oltre di una multa proporzionata alla gravità del fallo.

29. Travagliandosi non solo intorno ai cantieri, ed arsenali, ma ben anche alla riparazione dei muri, dei moli, delle dighe, e gettate dei canali, e dei porti, ed altri recinti d'acqua, i capo-maestri, ed i singoli muratori, se non lavorano da essi soli, sono tenuti rigorosamente, sotto pena di una multa, a sgombrare detti luoghi, e trasportar via i materiali, i rottami rimasti, e rimetterli nella prima loro nettezza, e libertà appena finiti i loro travagli, a fine d'interrompere il meno che sia possibile la giornaliera navigazione. Contravvenendo eglino a questa regola di polizia edile, nè avendo con che pagare nè le spese dello sgombro fatto seguite per loro conto, nè quelle della multa si pongono per qualche giorno in luogo di arresto.

30. I funesti danni, che spesse volte derivarono dal fuoco, hanno messo un giusto allarme sul pericoloso uso del medesimo: epperò non solo durante la notte, ma ben anche di giorno non è più lecito nei porti ben regolati di far fuoco a bordo dei vascelli ancorati; ed è ben anche vietato di fumare, accendere candele, o destare altrimenti il fuoco sulle spiagge vicine ai vascelli. Nel caso di pressante necessità, che renda indispensabile di accendere fuoco in una nave situata in porto, è d'uopo di averne ottenuto il permesso dall' intendente, o commissario di marina, il quale dee starvi presente, ed avere cura che sia estinto il fuoco prima di ritirarsi dal vascello in cui fu acceso.

31. L'ebrietà tanto nella gente marinaresca, quanto negli altri uomini espone sovente alla colpa; e le gozzoviglie nei caffè, nelle locande, ed altre botteghe di liquori, e tabacco ne somministrano frequenti occasioni. Ove quindi simili botteghe sieno situate sulle spiagge, o presso ai porti la polizia edile essere dee vigilante, perchè

sieno chiuse alla sera, e riaperte alla mattina; e sotto rigide cautele appena permettere, che alquanto tardi stiano aperte di notte in caso che il proprietario sia conosciuto uomo probo, e prudente.

32. La polizia edile nelle città marittime vuol essere trattata con più di attività, vigilanza, e riguardo, che in quelle di terra ferma. I Romani di questo solo ramo di polizia interna sul fabbricato, sui bagni, aquedotti, strade, punti, e porti, e sulle opere pubbliche e private della città ne avaano fatta una rispettabile magistratura. In alcuni paesi si è negletta questa istituzione, e nacque l'abuso. In Roma gli edili erano spesso membri del senato, od altri cospicui cittadini per virtù, e sapere: colà ben rado gli uomini probi, e virtuosi sostengono cosl importante ufficio. Allora la sobrietà, la vigilanza, la continenza degli edili precedeva come augusta fiaccola il pubblico esempio, e l'esercizio delle civiche più rigide virtù: adesso l'infingardaggine, la gozzoviglia, la lussurie è spesso domestica compagna di molti ufficiali. Fra i Romani la venerazione, ed il pubblico rispetto erano il contrassegno della dignità edile; colà il vitupero, il pubblico fremito è il segnale dell' avvilimento di cotanto dicastero. Cosl male è confidata in siffatte mani la pubblica forza, l'autorità del principe. Spesso l'una, e l'altra viene colà dai moderni edili impiegata per servire alle passioni dei loro favoriti, e delle loro creature. Invano allora il principe protegge il buon costume.

33. Se si destava un incendio in Roma, l'edile di notte, o di giorno fosse, tosto usciva alla testa delle sue coorti, incoraggiva i timidi, sollevava i miseri che lo soffrivano, ed il suo zelo, e la sua presenza ispira al popolo una civica gara ad estinguerlo. Adesso arde la casa del privato, e vi ardono vittima delle fiamme i teneri figli, i deboli malati, e i mal fermi vecchi; e il neghittoso edile dorme nel lezzo, e forse fra le coltri della corruzione. Il pubblico grido annunzia che le fiamme divorano gli archivj, e gli edificj del principe, e l'edile dal seno della mollezza si alza appena per dare ordini snervati, e deboli da eseguirsi da ancor più deboli commessi. Gli abusi degli altri paesi sieno di conforto a noi che ne andiamo esenti. Restino a noi d'esempio le virtù, non i difetti altrui.

34. Nel popolo di Quirino gli edili, oltre l'ispezione dei pesi, e

delle misure, fissavano i prezzi dei viveri, ed avevano cura che il popolo in ciò non fosse sopraffatto. La notizia, l'inquisizione, e l'emenda degli stravizzi, del libertinaggio, e dei disordini delle cose pubbliche, e private parimenti loro apparteneva. Eglino avevano a rivedere le commedie, le pitture, le statue, ed ogni altra pubblica rappresentazione, onde il costume fosse serbato illeso da scandalo, e contaminazione; e toccava ad essi d'intrattenere il popolo con giuochi solenni, e dignitosi, e con decenti spettacoli a loro proprie spese. Se son gli edili iniqui non rare volte per una parola mal riferita si bersaglia l'onest'uomo, e si turbano le famiglie: si perseguitano e si esigliano le savie donne che ci sono ritrose, e scortesi, e si annidano, e proteggono quelle che facili, e carezzevoli riescono ammansabili alla nostra voluttà.

35. I due edili della plebe in Roma detti anche *plebei*, o *minori* furono creati nell'anno stesso che i tribuni, i quali vedendosi oppressi dalla moltiplicità degli affari, dimandarono al senato dei ministri, ai quali potessero rimettere, ed appoggiare le faccende di polizia, ossia del pubblico buon ordine; ed ebbero degli edili, che si eleggevano ogni anno nella stessa adunanza per i tribuni. Ma avendo gli edili plebei ricusato in una segnalata occasione d'intertenere il popolo con giuochi, e spettacoli, dichiarandosi incapaci di sostenerne le spese, i patrizj si offersero di supplirvi; e nel 388. di Roma furono dal seno di questi creati due nuovi edili, detti *maggiori*, o *curruli*, per il diritto che avevano di sedere su di una sedia *currule* arricchita di avorio, qualor davano udienza. Gli edili plebei sedevano semplicemente sopra banchi di puro legno.

36. Perdutasi anche in Roma la prima semplicità, si moltiplicarono gli affari pubblici, e bisognò adocchiare il costume che si andava corrompendo nei vizj, e nelle frodi. Per sollevare questi quattro primi edili Cesare ne creò una nuova specie, destinandoli alla cura delle vittovaglie, e dell'annona, e della sorveglianza dei campi, detti perciò *Ædiles Cereales*, *Alimentarii*, *Castrorum*.

37. Nella moderna Roma vi è un magistrato che tiene il suo tribunale al Campidoglio; e questa carica gli è conferita dal papa. Non di rado due gentiluomini romani della prima nobiltà sono rivestiti

di quest'ufficio. Si chiamano *maestri di strada*, successi agli antichi *Edili*. Essi sono incaricati della riparazione delle strade, dei ponti, dei condotti e degli edificj pontificj della città, e della campagna. Hanno una specie di giurisdizione per tali oggetti, e giudicano in prima istanza le differenze che nascono su questi affari. Essi hanno eziandio l'incarico di far mantenere le fontane, gli acquedotti, ed i canali dello Stato pontificio. Questa carica dà loro il reddito annuo di cento scudi; sono rimovibili dal pontefice, ma non li rimove mai senza grave causa.

38. A' dì nostri i governatori dei paesi, i prefetti, e le municipalità sono le autorità incaricate di simiglianti civici provvedimenti di polizia. Il buon ordine morale delle città è puramente quel ramo politico, che è rimasto nelle mani degli ufficj detti di polizia.

39. Evvi anche la polizia di sanità, un tempo riunita all'autorità edilizia, ma oggidì dessa è devoluta al magistrato di sanità composto di medici, naturalisti, ed altri valenti uomini meglio atti a sollevare dai pericoli l'umanità languente.

40. La polizia urbana, o topica risguardante gli edificj, e locali pubblici è fra gli attributi delle prefetture, ed è quella appunto che più da vicino interessa la conservazione, e nettezza dei porti marittimi. Difatti il nome di polizia derivando dal greco nome πολις, *città*, altro non ci addita che le cose che riguardano il mantenimento della pubblica sicurezza, dell'ordine, della tranquillità, e del buon costume dei popoli, e del buon uso delle città; in una parola comprende il civico governo. Se riguarda il solo materiale, dicesi *economia politica*.

41. La polizia, ossia il buon governo dei porti dee adunque far vietare tutto ciò che si oppone al placido, e libero uso dei locali che ad essi inservono, e far promovere per ogni verso la sicurezza, la proprietà, e la salubrità loro. Ancor più rigoroso quello esser dee contro i furti, che a danno delle navi, e delle merci si possono commettere nei porti. Egli è per questo che coll'ordinanza di Luigi XIV. agli art. XVI. e XVII. di questo Titolo si è prescritto, che chi avesse rubbato delle corde, dei ferramenti, utensili, od attrezzi navali di legni esistenti in un porto, oltre la rifazione del danno si sarebbe punito con un bollo nelle spalle di un ferro arroventato a forma di

un' ancora, e col bando perpetuo dal luogo del commesso delitto, e colla morte ancora, se mai il furto di tali attrezzi avesse tratto seco la perdita della nave, o la morte di un uomo. Locennius *de jure marit. L.* 1. *c.* 7. *n.* 12. E perchè non abbiano questi furfanti a trovare spaccio di tali effetti involati la stessa ordinanza fa divieto a qualunque marinajo, e barcajolo di farne acquisto sotto pene afflittive oltre la perdita delle cose comperate. Se però si trattasse di sole mercanzie, potendosi queste avere in proprietà dei navigatori, ove sieno rubbate, e vendute, i soli venditori saranno castigabili, quando altri indicj non abbiano negli acquirenti dovuto generare facile sospetto sulla illegittimità della provenienza.

42. E siccome l' interesse, ed il bisogno consigliano la frode, e questa sa illudere la legge; così per prevenire il furto delle gomene, e dei cordaggi, che si potrebbe commettere disfacendo le vecchie funi, si pratica di vietare a chicchessia di vendere stoppe, e fili di vecchie corde da vascello senza ordine dei capitani, e padroni di nave: i quali pure potranno soltanto porre in vendita quelle provenienti dai cordaggi dei loro bastimenti.

43. Qualunque tributo, o tassa, che vi sia a pagare su di un porto, si dee notificare al pubblico che vi capita mediante la continua affissione dell' editto, o proclama che lo ingiunge. Non essendovi questo affisso, ed istando i portinari per la percezione dei tributi, esser possono soggetti ad un processo di concussione. Questo delitto è inseparabile da qualunque eccesso di tributo, che coloro si facciano lecito di estorquere dai passaggeri, e navigatori.

44. La stessa affissione dee restare per gli altri tributi, che vi fossero a pagare, prevalendosi di quello spazio di terreno sodo, che vi è sul rivaggio di un porto di mare, o fiume, destinato per il carico, o discarico delle mercanzie. I Francesi danno a questo spazio il nome di *quay*, e di *quaiage* al tributo che vi si paga. Savary *Dict. univ. q. t.*

45. Questi tributi deggiono specialmente essere impiegati nella conservazione dei muri, delle catene, degli anelli, dei terrapieni, e di altre parti, ed opere dei porti per il bene della navigazione, e del commercio: e non essendovene a sufficienza nella cassa munici-

pale per le occorrenti riparazioni, vi si dee supplire coi denari della cassa dello Stato.

46. Non mi fermerò io qui a favellare dell'obbligo che hanno quei particolari, che gioiscono di tali diritti, di fare a loro spese siffatte riparazioni. Imperocchè, secondo il sistema di una savia pubblica amministrazione, nessuno dei diritti di contribuzione per uno Stato dee mai essere ceduto, e posto nelle mani di un privato, come ho già dimostrato nel Tit. VI. *dei Contrabbandi* Tom. III., ed ancor meno tali diritti deggiono essere alienati, o ceduti in privata proprietà, come nel barbaro sistema feudale, e dispotico. Se però vi fosse un appaltatore della percezione di tali diritti per conto proprio, non vi è dubbio alcuno, ch'egli colla sua cauzione sarebbe tenuto a rifare le occorrenti riparazioni, negligentate per avarizia, o per incuria, o per ignoranza.

47. La nettezza tanto necessaria ai porti impone agli ingegneri architetti di guardarsene dal lasciare, che vi sbocchino colla loro illuvie gli acquedotti, le fogne, le chiaviche della città. E quando già vi esistessero, esser dee somma cura delle autorità municipali di farle sempre mantenere guarnite di forti, e spesse griglie di ferro, non solo alla loro imboccatura verso le case, e le strade della città, ma benanche al punto in cui si scaricano nel porto: altrimenti tutte le immondezze della città verrebbero a gettarsi nel porto, e ad empirlo di materie insalubri, ed impedienti una sana, e libera navigazione.

48. È questa una ispezione, che in molti paesi è appoggiata ai commissarj della polizia urbana, ed in altri è affidata ai consoli di mare. Secondo il sistema di questo regno questa cura politica sarebbe dei prefetti, e delle municipalità locali. Nei governi, nei quali esiste un'ammiraglità, questa ispezione di polizia locale è tutta degli ufficiali ammiragliali: ma la debbono esercire di concerto colle civili autorità del luogo, in cui essi hanno la loro residenza.

49. Questi commissarj, od ufficiali oltre della sorveglianza occorrente di giorno, e notte sul porto, e sulle navi ivi stazionate, affinchè tutto sia in sicurezza, e buon ordine, deggiono visitare almeno una volta il mese, e tutte le volte che vi sia tempesta, i passaggi ordinarj dei vascelli, per riconoscere, se i fondi non siansi in

alcun modo cangiati, e fare su di ciò il motivato loro rapporto alla prefettura, od all' ammiraglità.

5o. In caso pressante, e di necessaria celerità eglino possono far tagliare le gomene dei vascelli, nei quali si trovassero a bordo il capitano, od altri dell' equipaggio, che si rifiutassero di allargare. Basterà di averli avvertiti che tali gomene così strette, e legate imbarazzano le operazioni, affinchè le allarghino, perchè sul loro rifiuto, qualunque ufficiale di marina incaricato della polizia dei porti le faccia immediatamente troncare.

51. In alcuni porti di difficile passaggio abbisognano dei *piloti locatieri*, detti anche *Locmans*, quasi uomini del luogo, o lavoratori di mano. L' imperatore Costanzo li chiama *levamentarj*, cioè sollievatori. *Levamen interpretatur eum, qui in lintre, seu scapha navi onerariæ majori adjuncta inservierit.* Scor. *Voc. jur. LL.* 1. *e* 6. *C. Theod. de navicul.* Jac. Got. *in comment. L.* 4. *ff. ad L. Rh. L. ul. ff. de inst. leg. L.* 44. *de evict.* Gli imp. Arcadio, ed Onorio sembrano aver chiamati *comodi* questi uomini, che ajutano ad agevolare nel porto l' entrata, e l' uscita delle navi. *L.* 5. *C. de navic.* I Francesi li chiamano *Lamaneurs*, ed il loro travaglio dicesi *Lamanage*, secondo l' opiuione di Valin, *quasi manuum labor.* Le loro operazioni sono di condurre, far passare, rimorchiare i vascelli, che vanno e vengono nei porti di mare, e nei fiumi navigabili, tenendoli lontani dai passi, e luoghi pericolosi da loro meglio conosciuti. Ogni vascello però dee anche avere a bordo i suoi marinari per facilitarne l' entrata, e l' uscita delle navi nel loro passaggio in porto. Nei siti mancanti di questi piloti, deggiono i capitani di nave prevalersi dei pescatori. Appena poi che i piloti sono giunti a bordo, dee il capitano informarli quant' acqua tiri quel vascello da guidare: una inesatta, infedele notificazione lo sottoporrebbe ad ogni danno ch' indi ne potesse derivare.

52. Incontrandosi più vascelli ad un tempo, i quali vogliano gettare l' ancora, o legarsi colle gomene, i primi ad ottenere posto nel porto sono quelli, il di cui capitano fece prima degli altri il suo rapporto. Sono per altro tutti obbligati ritirarsi dal terrapieno, e prendere un po' di largo dopo che hanno fatto lo scarico. Nessuno

può scaricare pria di aver fatto il suo rapporto, fuori del caso di un pericolo eminente.

53. Se il vascello capita in un porto accidentalmente per farvi rilascio, o stallia, il capitano, o piloto, che lo comanda, è in dovere di notificare all'ufficio di marina la causa del suo rilascio, e presentarvi il suo congedo, senza però essere in obbligo di prenderne un altro per ritornare in mare. Il congedo, o la patente è necessaria allora che si esce dal porto per intraprendere una navigazione: ed allora questo ricapito contiene il nome del capitano, e della nave, il porto, il carico, il luogo della partenza, e quello del destino.

54. La nettezza dei porti, da me più sopra tanto raccomandata, fa pure rigoroso divieto ai capitani, ed ai piloti di nave di gettare nell'acqua la zavorra, ossia quel materiale di pietre, e sabbia con cui si carica il fondo del vascello per tenerlo in equilibrio. Una multa dee fissarsi per penale di chi getta delle zavorre nei porti, canali, recinti, e nelle rade: e confiscar deesi il bastimento di chi è recidivo. Se vogliono stivare le loro navi non facciano, che durante il giorno, il travaglio, ed il trasporto dei materiali occorrenti: e si astengano di collocarlo fuori dei siti destinati.

55. Oltre il fin quì detto si vede come la parola *porto* esprima la *portata*, ossia il carico di un vascello. Questo *porto*, ossia questa capacità di un vascello si calcola ordinariamente a tonellate, ciascuna delle quali contiene un peso d'acqua di due mila libbre di sedici once, cosrispondenti a 3m. libbre comuni di one. 12., ovvero a 10. sacchi di grano di misura toscana. Non per tanto quando dicesi che un vascello ha la portata, il *porto*, o carico di mille tonellate, non s'intende già ch'esso porti tante botti piene d'acqua; ma che l'acqua marina contenibile nello spazio, che la capacità del vascello occupa nel mare, pesa 1000. tonellate: locchè, nel precitato ragguaglio, significa ch'esso porta un carico di due milioni di peso.

56. Nella storia della marina europea sono celebri i *cinque-porti* della Gran-Brettagna. Sono essi cinque ricetti di mare, che trovansi sulla costa orientale d'Inghilterra verso la Francia; così chiamati per eminenza a causa della importante loro situazione, e come quelli che ivi sempre meritarono uno speciale riguardo dei re per preser-

vare quell'isola dalla invasione. Sono per ciò essi regolati da una speciale politica, e governati con distinzione da un custode, che ha il titolo di *Lord-Warden of the cinque-ports*. Per i grandi privilegi stati accordati a questa particolare giurisdizione il custode, o guardiano fu rivestito dell'autorità dell'ammiraglio, per mandare fuori ordini, e decreti in suo nome. Scrive Cadmeno, che Guglielmo il *conquistatore* fu quegli, che nel finire del secolo XI. destinò per il primo un guardiano dei cinque-porti: ma il re Gio. gli ornò, e munì di privilegi; a condizione che provvedessero 80. vascelli a loro spese, ed il carico per 40. giorni, ogni volta che il re ne avesse uopo nelle guerre. La necessità in cui egli era allora di avere una flotta per ricuperare la Normandia gli diè consiglio di compensare con degli onori, e dei privilegi l'obbligo di fornirgli un'armata navale. I cinque-porti sono Hastings, Romney, Hythe, Dover, e Sandwich. Thorn ci lasciò scritto, che Hastings doveva allestire 21. vascelli con 21. uomini di equipaggio per ciaschedun legno. A questo porto appartengono Scaford, Pevensey, Hadney, Winchelsea, Rye, Hamine, Wakesbourn, Crencth, e Forthclipe. Romney equipaggiava 5. vascelli, e ciascuno con 24. uomini, e vi appartengono Bromhal, Lyde, Oswarstone, Dangemares, Romenhal. Hythe somministrava 5. vascelli, e cadauno di 21. uomini; vi appartiene Westmeath. Dover forniva lo stesso numero di Hastings. Quel porto ha di sua pertinenza Folkston, Feversham, e Marge. Finalmente l'eguale numero dei vascelli d'Hythe era provveduto dal porto di Sandwich; e vi appartengono Fordiwic, Reculver, Serre, e Deal.

57. Evvi eziandio la denominazione di *porto libero*, o *franco*, la quale nel commercio significa un porto aperto, e libero per i mercanti di tutte le nazioni, ove possono caricare, e scaricare i loro vascelli, senza pagar dazj, o gabelle. Tali sono i porti di Genova, e Livorno. Durante il tempo, in cui la casa d'Austria in forza dei trattati di Utrecht, e di Rastadt era in possesso della maggior parte degli Stati d'Italia che appartenevano alla Spagna, ha dati motivi di stabilire un porto franco in alcune città, come Trieste, ed altre da lui tenute sull'Adriatico. Marsiglia fu dichiarata porto franco con un editto di Luigi XIV. del 5. marzo 1664. registrato nel parlamento di Provenza nei 9. e 12. aprile di quell'anno. Vedi il Tit. V.

58. Nel *porto franco* i mercanti che vi hanno scaricate le loro mercanzie, se non ve le possono vendere hanno la facoltà di ritirarle, senza pagare alcun dazio di entrata od uscita. In Genova in cui i mercanti godono di questa franchigia, assai vicino del porto vi è un bastimento molto grande, e vasto, che si chiama *porto franco* a motivo della libertà, che vi godono le merci, per le quali vi sono dei magazzeni grandi, e comodi per collocarvele in deposito. I forastieri che vanno a fare il loro traffico nel porto di Genova, vi recano le loro merci, e le scaricano senza pagare alcun diritto per il semplice deposito. Se ne trovano lo smercio, pagano una tassa a proporzione della vendita: ma non ne spacciando, possono ritirarle dai magazzeni, ed imbarcarle per andarsene altrove senza pagare dazio di sorte alcuna.

59. La città di Ancona sull' Adriatico fu eretta in porto franco da Clemente XII. nel 1732. Questo papa era fiorentino d'origine, e dotato di molto talento, e genio per le belle arti, e per il commercio. Nulla più della libertà del traffico può contribuire ad attirare quello delle altre nazioni, ed a farvelo fiorire.

60. Porto franco, o libero dinota pure un porto di totale esenzione, e franchigia, che un certo ordine di mercanti gode, per le merci portate in uno Stato, o per quelle del prodotto del paese esportate. Tal era il privilegio che gl' Inglesi godettero per diversi anni dopo la loro scoperta del porto d'Arcangelo, città moscovita situata sul mar bianco; e che fu loro tolto a cagione del regicidio commesso nel 1648. Chambers *Dict. univ. q. t.* Il Czar, od il granduca che regnava allora accordò loro questa franchigia, ed immunità generale per attirare il commercio ne' suoi Stati.

61. Il porto franco di Marsiglia non fece che rendere più grande il celebre commercio di quella città. Molto prima che l'impero dei Franchi fosse stabilito nelle Gallie, e che la Provenza fosse divenuta una delle sue provincie, i vascelli di questa città famosa portavano il loro traffico presso le nazioni più rimote dell' uno, e l'altro mare. Le ricchezze che la bontà del suo porto, il numero delle sue navi, il coraggio, e la bravura de' piloti, e marinari suoi, e la saggezza del suo governo vi avevano tirate, l'avevano resa così

potente, che la gran Roma, già padrona di una gran parte del mondo si era fatto onore di ascriverla fra una delle prime città alleate.

62. Nel secolo XV. Marsiglia col restante della Provenza fu riunita alla corona di Francia; e tosto i re per sostenere la riputazione del commercio di una piazza sì importante pensarono a dichiarare quel porto franco da ogni tributo. Ma questi privilegi di franchigia, e distinzione ebbero col tempo la sorte della maggior parte degli altri utili stabilimenti, e cedettero al fato. Nel 1669. epoca sì memorabile alla Francia per il commercio, e le manifatture di quel paese, Marsiglia si trovava aggravata di enormi dazj di entrata, ed uscita non meno degli altri porti più negletti del regno. Fu allora che il gran Luigi prese nelle sue mani il governo dello Stato, e fattasi una delle principali occupazioni quella di far fiorire il commercio, non solo ristabilì il porto franco di Marsiglia, ma vi aggiunse nuove agevolezze, e nuovi privilegi, onde poi vi crebbero tanto le nazionali, e peregrine mercature, che il rigore dei doganieri aveva fatte passare nelle estere regioni.

63. La generosità di quel principe magnanimo giunse a tanto favore verso il commercio, che non solo i negozianti nazionali, ed esteri potevano coi loro vascelli, e colle loro merci abordare, soggiornare per qualunque cagione e partirsene senza pagare alcun dazio; ma ben anche, se vi morivano, potevano i loro figli, ed eredi senz'altro aggravio succedere liberamente nell'eredità, come fossero stati veri, e naturali Francesi. Agli occhi di quell' inclito monarca tutti i negozianti erano cosmopoliti, ed ogni paese era patria per loro. In caso di rottura, o dichiarazione di guerra fra la Francia, e gli Stati cui erano soggetti, venivan' eglino dichiarati esenti da ogni ragione di rappresaglia; e volendo ritornare al loro paese, od esigendo le circostanze che vi ritornassero veniva loro accordato il termine di mesi 3. per trasportare in tutta libertà i loro beni, ed effetti fuori del regno.

64. E perchè all'amore di farvi il loro commercio, unissero gli esteri quello di stabilirvi e colà portare di permanenza la sede delle loro industrie, e delle loro fortune, si dichiarò con un sapientissimo proclama, che ogni forastiero che vi avesse preso partito, sposando

una figlia marsigliese, occupandovi una casa nei recinti urbani, o nei sobborghi, abitandola per tre anni, e fuori di essa per anni 5., o chi senz'acquistare nè casa, nè beni vi avesse stabilito il suo domicilio, od il suo commercio per anni 12. consecutivi fosse riputato nazionale, e partecipe di tutti i diritti, e privilegi accordati, ed annessi all'incolato.

65. Il bene dello Stato che tanto dipende dalla libertà dei porti alle volte si ritorce contro di questa, e ci addita il bisogno di *chiuderli* come si è detto sotto il Tit. I. dell' *Embargo* Tom. III. Si chiudono allora i porti per impedire l'uscita ai vascelli che vi sono, o l'entrata a quelli che vengono dal di fuori. Ora i porti non si chiudono che per l'uscita, ed ora soltanto per l'entrata; ciò dipende dalle ragioni di commercio, e molto più da quelle di politica. Il bisogno, la situazione, e le circostanze dello Stato determinano il modo, e la durata della chiusura dei porti.

66. La stessa misura politica può essere presa sui *porti* che servono per attraversare i grandi fiumi, e le fiumane, gli stretti, ed i canali d'acqua. Sono essi fatti di navi stabilmente conteste, ed unite, ovvero con l'intavolatura mobile di due, o più barche, raccomandate ad un cordone, che attraversa il tragitto, e le conduce dall'una all'altra sponda. I porti sul Po, sul Ticino, e sugli altri fiumi d'Italia sono di questo genere: se ne incontrano però eziandio nelle altre parti dell'Europa, e del mondo intiero.

67. *Porto di carico*, e *discarico* è quel luogo in cui colle barche si va a prendere la mercanzia da collocare nel bastimento, o dove i mercanti deggiono riporre le loro merci per essere vendute. In tali luoghi a nessuno è permesso di andare coi batelli a mettere, o levare delle mercanzie senza le pateuti dell'ufficio di marina. Nella confusione, sempre figlia della moltiplicità degli affari, e delle persone che vi accudiscono, potrebbe taluno presentarsi a nome di un altro con delle navi di trasporto, e rubare le cose altrui sotto pretesto di condurle al loro destino.

68. Dicesi *tenere il porto*, quando un vascello rimane ancorato in un porto per farvi il carico, o lo scarico tutto il tempo ad esso per tale oggetto necessario, e permesso dagli ordini e regolamenti

di polizia locale. I Latini lo usavano sempre per esprimere il luogo occupato da una nave. *Quæ gurgitis hujus Ima tenes.* Virg. *Geor. L. IV. v.* 321. *Postquam altum tenuere rates.* Virg. *Æn. L. III. v.* 193.

69. *Porto-reale* finalmente è un luogo presso di Parigi celebre assai nella repubblica letteraria verso la fine del secolo XII. Filippo Augusto, essendosi smarrito, e slontanato dalla sua compagnia, mentre si trovava alla caccia vicino a Chevreluse, verso Ponente di Parigi, trovò una cappelletta, dove si ricoverò, aspettando se alcuni del suo seguito venissero per ritrovarlo. Così avvenne; ed in memoria di questo avvenimento diede a quel luogo il nome di *porto del re*, o *porto reale*, e risolvette di ergervi un monastero in rendimento di grazie a Dio per l'ottenuta liberazione.

70. Se nei porti i bastimenti non hanno facile l'entrata, si fermano nelle rade. La *rada* è un francesismo marinaresco, che significa uno spazio di mare ad alcuna distanza dalla spiaggia, che trovasi al coperto di certi venti, e dove si può ancorare.

71. La *rada* chiamasi perciò luogo d'ancoraggio a qualche distanza della costa del mare, al coperto dei venti, ed ove i vascelli trovano fondo, ed ove ordinariamente gettano l'ancora per aspettare l'opportunità del vento, o della marèa per entrare nel porto, o per fare vela. Dicesi che la rada è buona ove il fondo è netto, e sgombro dagli scogli, o che la *tenuta* è buona quando vi si rimane ben riparato da un tal vento. I grandi bastimenti sogliono mettersi nella rada quando non ritrovano porti di bastevole profondità, o che vi si trovano ancor troppo lontani.

72. Gli stessi riguardi che si hanno per i porti deggionsi avere eziandio per le rade, in quanto sieno riferibili al buono, e libero uso delle medesime; le quali poi altro non sono, che tanti spazj di mare, fuori del porto, entro la terra, ove i vascelli possono restare all'ancora per allestirsi, finire il carico, ed aspettarne i venti favorevoli per veleggiare. È sempre migliore un porto che abbia una buona rada, per ivi ricevere i vascelli, che arrivano al di fuori.

73. Avvi la rada *chiusa*, o *serrata*, la quale è al coperto da tutti i venti del mare, e non se ne vede l'entrata. La rada *esterna* è situata in piena costa, e non è guardata che dai venti di terra: in essa non possono stare ancorati molti vascelli a conveniente distanza.

74. I porti essere deggiono frequenti: l'esistenza di un sol porto favorirebbe il monopolio, l'accaparramento, e ruinerebbe il commercio. Le merci cumulate in un sol porto non sono che poste in un deposito, in un magazzeno per gli speculatori, e per coloro che hanno borse gigantesche con un proporzionato ardimento. Quali sono infatti, soleva dire il negoziante Dupré, deputato di Carcassona all'assemblea nazionale di Francia, i consumatori delle mercanzie, i più interessati nella proprietà del commercio, se non i fabbricanti delle singole città, i mercatanti delle borgate, e tutti quegli che trafficano nell'interno? Ma tutti questi varj consumatori, o trafficanti non comprano che a misura che ne hanno le commissioni, e lo smercio, ed al momento della consumazione. E come mai eglino potrebbero da tutti i punti del regno andare a provvedersi ad un sol porto, divorare colle grandi spese, e coi rischj tutti i benefizj, che ne possono sperare, e far pericolare le loro fortune ogni volta che far volessero delle commissioni, o rinovarne, e compirne i loro sortimenti?

75. Per evitare questi rischj i mercanti nazionali sarebbero forzati di fare le loro proviste a caro prezzo presso i potenti speculatori, e gli avidi accaparratori, i quali acquistando, e rilevando in massa degli intieri carichi di merce ad un sol porto la vendono cara ai committenti, e questi ancor più cara al popolo che se la provvede. I facoltosi volendosi poi mettere alle vendite minute, e potendo vendere meno care le stesse mercanzie, che un altro non potrebbe dare senza perdita all'eguale prezzo, rovinano la classe degli altri trafficanti, senza che il pubblico ne risenti un reale vantaggio. Da questo male ne nasce la riproduzione di quella fatale aristocrazia di ricchi negozianti, i quali, attirando a se stessi tutti gli avvantaggi del commercio, non lasciano, dirò così all'industria generale degli altri mercadanti del regno meno opulenti, che delle misere spiche sparse nel campo già dai più ricchi spogliato, e voto. Il popolo più allora non compra che da seconda e terza mano ad un sempre più alto prezzo, e la caduta del commercio interno ci obbliga a ricorrere a vicini esteri Stati, od alle vie di contrabbando per rimediare con minor danno alle nostre necessità.

76. Questi grandi inconvenienti non regnano presso quelle nazioni,

nelle quali molti, e ben tenuti porti offrono differenti emporj, e depositi di merci ad ogni sorta di negoziante. La varietà dei paesi eccita la concorrenza dei negozianti: e la moltiplicità di questi, e di quelli mantiene vivo il commercio, e soffoca il monopolio, e l'accaparramento sì abborrito dal popolo, e sì funesto alla negoziazione.

77. Quando più numerosi sono i porti, più aperto è l'adito, e il ricovero alle estere navi, che dalle Indie, e dalle altre parti più rimote del mondo vengono coi preziosi loro carichi ad arricchire le nostre contrade, e ad acquistare col baratto, o col danaro le nostre manifatture. Alla vista di una squadra, o nave nemica, al destarsi di una tempesta, al mormorar di un turbine, all'aspetto d'ogni disastro si ama tosto di avere vicino il porto per evitare il sinistro, o ripararlo s'esso è avvenuto. Anche gli armatori, poichè vi sono, ritrovano per analoghe ragioni nella moltiplicità dei porti il vantaggio loro, e la loro salvezza.

78. Non mi si opponga che la manutenzione di molti porti sia di pubblico aggravio: giacchè ogni aggravio non è mai al pubblico veramente pesante, ed ingrato che colà, ove nessun utile egli ne risente dal sopportarlo. Cessa ogni idea di aggravio ove la sorgente diviene di sommo bene, e d'importanti guadagni. Quando le cose pubbliche sono in buon ordine non è più difficile il guardare due porti di un solo. E se anche vi abbisognasse un poco più di cura, e fastidio, lasceremmo perciò che si ruinino molte provincie per favorire esclusivamente una sola città, che soffrano tutti i trafficanti del regno perchè guadagnino quelli di una sola piazza, di un sol porto, e favorire così un branchio d'uomini monopolisti?

79. Se un regno non ha che un sol porto tanto i nazionali, quanto gli esteri per venire in luogo sicuro, dopo un lungo traverso, invece di entrare nel seno ristoratore dei porti, sono costretti ad esporsi a tutti i rischj d'un' altra navigazione: e mentre sarebbero già tranquilli e sicuri, sono nuovamente esposti, sebbene stanchi, a prendere nuove misure, che spesso sono deboli, o nulla valgono contro i sinistri dell'intemperie della stagione, del furore dei flotti, o del fuoco del cielo, che vi restano ancora a sopportare pria di giungere nel porto.

80. Il sistema commerciale dee nell'Europa cangiare come il sistema politico; ed è nel diritto naturale che cercare dobbiamo la base di tutte le nostre istituzioni. La libertà dei porti è collegata colla libertà civica: e questa libertà è il più sodo fondamento di un governo grande, e permanente. Tutto ciò che limita, ristringe, ed impaccia gli atti della navigazione, e del commercio genera ostacolo alla grandezza, e felicità nazionale. Vi vuole un bene assolutamente più grande per fare il sagrificio della comune politica libertà. Così un bastimento dee astenersi dal porto pria d'aver fatta la quarantena per non rischiare d'avere la peste nel seno degli abitanti, e le merci estere debbono essere ritenute nei porti dalle pratiche di finanza per non esportare tutto il nostro danaro, e distruggere nel paese il genio per le arti, e per l'agricoltura, primo nerbo della possanza nazionale. Fuori di simili casi la libertà del commercio dee pareggiare quella del vento, che gonfia le vele alla nave di un coraggioso navigatore: basta esporsi alle onde per approfittare dei venti.

81. I negozianti onesti, e di buona fede non mi sapranno malgrado di avere spezzati i legami del monopolio dei porti marittimi, già da soverchio tempo stati sommessi a dei regolamenti barbari, e distruttori di ogni prosperità commerciale. Più d'una volta per il maneggio di una comune si è soddisfatto dal governo, ingannato e deluso, all'avidità, e agli interessi di alcuni privati, che calpestano il pubblico bene quando l'invocano; e furono ridotti i poveri trafficanti a divorarsi gli uni, e gli altri.

82. L'unica maniera per ruinare il commercio dei nemici è quella di aprire i nostri porti a tutte le navi, di fabbricare nei nostri cantieri vascelli di ogni specie, e di allettare gli esteri a mantenere coi liberi nostri porti un continuato commercio. In tempo di guerra sieno liberi nei nostri porti i bastimenti neutri, e con imparzialità sieno accolti quelli delle potenze belligeranti. L'esclusione dei vascelli neutri ha sempre prodotto la fame, la carestia, e la ruina dei popoli che l'hanno adottata. La chiusura dei porti mette il commercio in preda del bisogno, fomenta le rappresaglie, e distrugge i rapporti sociali, primi sostegni dello Stato. La storia, e la ragione ci additano, che, quando i porti furono aperti in guerra, ed in pace, l'abbon-

danza, e la felicità nazionale comparve colla moltiplicità delle vele che vi svolazzavano sul mare.

83. Sieno ben difesi i porti, ma restino aperti al mondo intiero: si battano i nemici, e si accolgano ospitalmente i neutrali. Si fuggano le guerre per non tenere lontano l'oro colle armi di ferro. Si cominci dalla libertà dei porti, e poi verranno l'industria, il commercio, le ricchezze, e la prosperità nazionale.

84. Il voto della natura è che si trattino da fratelli tutti i commercianti del mondo, che i porti sieno asili, e luoghi di comune ospitalità, che i legami sociali si raddoppiino colla libertà dell'entrata, e dell'uscita, coi trattati di commercio, e con delle regole di finanza saggie, e provide.

85. Una filosofica legislazione punirà da una mano le frodi del monopolio, e del contrabbando, e coll'altra metterà a pezzi la proibizione omicida di aprire i porti ai vascelli esteri e neutrali. Il contrabbando non è che uno sforzo dell'uomo per sottrarsi ai danni di angariato commercio: il contrabbando somiglia alla storpiatura di quel misero fanciullo, che si contorce e guasta le forme per uscire, e sollevarsi dai nodi, e dalle fasce che lo angustiano.

86. Un porto aperto è il seno dei mari, il deposito delle Indie, ed il ricettacolo dei prodotti dei due mondi. L'Inghilterra, che tanto conosce le marittime risorse, ha sempre veduta di occhio invidioso l'apertura, e la libertà degli altrui porti. Se i Francesi nei loro stabilimenti d'America avessero ancora più abbandonati i regolamenti, e le difese di mare, l'Inghilterra avrebbe posti facilmente i suoi ferri all'Oceano indiano. Quelle isole, se non verran fornite di munizioni navali, e provvisioni nautiche, cadranno in preda dell'ardire britannico. I porti degli stabilimenti francesi al di là del Capo di buona-speranza hanno bisogno di essere sempre aperti ai vascelli degli Stati-uniti. Gli stessi principj, gli stessi bisogni vogliono dappertutto la stessa legge. L'isola di Francia che è la chiave del mare delle Indie, e del tropico del Sud non potrebbe sott'altre leggi tirare a se i ricchi scrigni degl'Indiani, ed i tesori di Bengal, e dell'Indostan.

87. Le leggi proibitive dei porti deggiono piegare alle viste del

pubblico bene. Le circostanze possono dettare delle leggi barbare alla libertà del commercio: ma esse non sono che passaggere, e far deggiono presto luogo alle massime generali di una generosa comunicazione cogli altri popoli trafficanti nei nostri porti. Che se queste leggi sono antiche, e passate in costume, sarà cura di un principe saggio ed accorto di farle sparire non già con troppo subitanei cambiamenti, ma con modificazioni lente, e maestose, le quali sole cambiano il codice dei popoli, senza che questi quasi se ne avvedano del cambiamento avvenuto nell' ordine politico, e civile dello Stato.

88. I finanzieri battono forte, perchè ogni vascello abbia fisso il suo ritorno al luogo da cui partì, o che gli fu destinato alla partenza. Ma i giureconsulti, i filosofi non trovano difficoltà che una nave possa fare ritorno in qualunque siasi porto; purchè ivi si osservino i regolamenti di mare, e di finanza. Qual tirannia infatti non è quella di assoggettare un armatore a fare i suoi ritorni nei porti determinati da una legge? Lasciate fare alla libertà, al genio navigatore: e riportatevi all' interesse, e giudizio dei negozianti. D' altronde in tempo di guerra o di burrasca, come si possono determinare, e scegliere a volontà i porti, e luoghi di rilascio, ed approdamento? Libero essere dee il ritorno: non vi è che il patto dei privati, od una legge necessaria, e speciale che possa determinare il porto del ritorno.

89. I porti se da un canto servir deggiono alle viste di un florido commercio, dall' altro non hanno di mancare allo scopo importante della pubblica difesa. La guerra che può ardere colle vicine potenze, la neutralità che può cessare colle altre nazioni, consigliano ad ogni principe la necessità di prendere delle misure vigorose, e capaci di rispingere una ingiusta aggressione, e di far rispettare gli interessi marittimi dello Stato.

90. Per riuscire ad ogni incontro in questo provvido intento ogni porto di paese marittimo dee tenere armati, e pronti almeno tre vascelli di guerra, e 10. fregate, oltre qualche vascello di linea di varia portata, sicchè alcuni di 100. cannoni, altri di 80., e di 74. Anche le fregate essere deggiono di vario porto, di 40. cannoni del calibro di 24., ed alcune di 36. portanti palle del calibro di 18. Nè vi dee

mancare un sufficiente numero di corvette, galere a bomba, ed altri legni da guerra.

91. Deggiono quindi negli arsenali presso di ogni porto esistere i materiali occorrenti, ed i fondi necessarj per la costruzione, e per la riparazione dei vascelli, delle fregate, ed altre navi da mantenersi in istato di andare sul mare ad ogni occorrenza dello Stato.

92. Somiglianti misure vogliono essere prese per assicurare l'armamento delle coste sia colle occorrenti batterie, sia colle bisognevoli truppe di difesa, ed osservazione; impiegando a questo effetto sufficienti battaglioni di ufficiali e cannonieri marini.

93. Le fonderie nazionali non cesseranno mai di travagliare all'approvigionamento de' porti e delle coste per quelle opere di strumenti bellici, ed altri oggetti di munizione di guerra, che possono abbisognare allo Stato per la continua loro difesa, e mettere le frontiere marittime in uno stato rispettabile, e sicuro.

94. In ciascheduno porto vi dee rimaner pure una scuola di allievi marini, in cui entrino i giovani nell'età di 16. a 20. anni, e si addestrino nella nautica, e nella pratica dei militari esercizj che a quella conducono. I comandanti dei porti sono specialmente incaricati di promovere questo istituto, e di assistere gli istruttori, e gli allievi della loro presenza, e coi loro consigli, onde facciano dei progressi nella teoria, e nella pratica navale. Il corso di marina del matematico Bezout, massime nei primi due volumi essere dee studiato in ogni porto per imbeversi di giuste massime nell'arte di percorrere con sicurezza il regno di Nettuno, e d'impiegare su di lui con successo l'artiglieria marina. E siccome lo studio, ed il talento in quest'arte non è tutto; così senza escluderc il merito dell'uno, e dell'altro, deggionsi nei porti dagli allievi esigere dei saggi di esperienza, la quale è tanto necessaria sul mare, che non può mai abbastanza essere rimpiazzata da una teoria sempre insufficiente, quando non è appoggiata dalla pratica, che fa l'uomo prudente, e cauto.

95. Alla virtù degli allievi dee unirsi uno spirito civico, onde al loro zelo, alla loro fedeltà sia affidata un giorno la condotta dei vascelli dello Stato. Questa parte essenziale della forza nazionale sarà per essi un sacro deposito, che sapranno difendere col proprio san-

gue. Quando il militare ha la fidanza del cittadino, più sicura in lui riesce la bravura, ed intrepidità del soldato. Il coraggio però e l'ardimento, che deggiono animare i marini, se non sono le sole, almeno sono le prime qualità che li distinguono. Bisogna ch' essi rinnovino i tempi di Jean-Bart, o di Duguay-Troui, di Barbarossa, e di altri celebri marini, i quali certamente non erano i più grandi geometri, e matematici, ma che avevano quell' anima focosa, e quel rapido colpo d' occhio, che è il vero talento dell' uomo di mare, che solo comanda la vittoria. Un bravo capitano dee mettere a profitto l' impetuosità della sua gente, l' entusiasmo della libertà, e l' orrore della schiavitù per trionfare degli attacchi, e dei nemici. Qualche volta sdegnando per ispirito di riflessione, e di calcolo di far difficili, e saputе evoluzioni per brillare con una inutile teoria, giudica il capitano più utile, e più conveniente di battersi all' abbordaggio, e sbalordire così i nemici colla novità di una prodigiosa intrepidezza. Ecco di che i porti esser deggiono teatri, e scuole ai giovani allievi. Per ridurli capaci di sviluppare un sì gran valore è d' uopo interessarli colla speranza dell' onore, e coll' apparato dell' esempio, sempre potente, ed attivo sulle anime libere.

96. Per incoraggire i giovani marini alla navigazione è generalmente ricevuto negli ammiragliati, che il servizio fatto in attività nei porti, o sulle coste dello Stato è contato per metà, come se avessero navigato, onde aspirare alle promozioni nel corpo della marina. Ogni fedele servigio reso allo Stato esser dee premiato.

97. In ogni porto vi dee rimanere un sufficiente numero di patenti, o lettere di corso, già sottoscritte dall' ammiraglio, o dal ministro della marina, e col suggello dello Stato, perchè dal comandante di marina ivi sieno rilasciate a quegli armatori, che giustificano di avere adempite le prescrizioni del governo per armare in corso.

98. Ogni avvenimento giornaliero dei porti essere dee con speciale, e periodico rapporto ogni giorno notificato al ministro, all' ammiraglio, ed al principe, appena che vi sia cosa di rimarco. Qualunque cosa relativa ai porti esser dee di cognizione del sovrano, e da lui ordinata, e venir dee eseguita colla più grande prontezza, e colla più cieca sommissione. I porti sono una forza reale

dello Stato, mentre le altre forze non sono che relative. Da una misura presa, o trscurata in un porto può dipendere la salvezza, o la ruina pubblica. Ogni ordine che li riguardi vuol essere eseguito nei porti, e negli arsenali senza la menoma opposizione, salva la risponsabilità dell' ammiraglio, o del ministro, che lo emana, o trattiene. Entrambi ne fanno immediato rapporto al principe.

99. La diligenza che avere si dee per la polizia dei porti, non vuol essere inferiore per le coste marittime. Una piccola offesa alle coste altrui può trarre lo Stato in guerre pericolose, ed ardue. I Romani, scrive Cicerone, per dei semplici pescatori, e barcajoli fecero la guerra più grande ai Greci, e vollero estinto Atene che di tutta la Grecia n' era il luminare.

109. I disordini sulle coste dei mari sono di un genere che meritano tutta l' attenzione del governo. Il menomo insulto, od abuso commesso su di una costa marittima può trarre seco delle violenze pregiudizievoli ai diritti politici di tutti gli imperi. Mille esempj ci dimostrano questa verità tanto negli andati, che nei vicini tempi.

101. Tranquilli, ma franchi pescatori possono introdursi, ed entrare per vendere il loro pesce nei porti amici, e neutri col loro governo: alcuni marinai del porto colgono il destro, e coll' arte, o colla forza s' impadroniscono delle reti dei pescatori. Questi fanno il loro riclamo all' ammiraglità, od agli ufficj di marina del luogo, i quali spaventati dalle minacce, o dal semplice mormorìo del popolo reso animoso per qualche particolare risentimento, non hanno sul campo la franchezza di rendere loro giustizia. Credono i pescatori oltraggiati, che nell' abuso dei cittadini vi concorra la tolleranza del governo, e si credono autorizzati a ricorrere alle rappresaglie. Sortono con questo disegno dal porto, e gettati gli occhi su di alcune barche di pescatori che loro vengono incontro, via loro strappano le reti, le sole ricchezze di quelle povere famiglie. Trattano in seguito i principi sul modo di riparare questi mali; ma intanto la povera gente che n' è spogliata va gemendo invano sulla sua sciagura.

102. Altri avvenimenti possono interessare ancor di più la cosa pubblica coll' inchiudere una manifesta infrazione dei trattati fatti colle reggenze, e nazioni marittime, e menare una decisa rottura con tali potenze. Ogni atto di giustizia, se non è celere, è già difettoso.

103. Non è gran tempo che tal inconveniente avvenne colla reggenza di Algeri per la poco vigile polizia dei porti, e delle coste del Mediterraneo. Un bastimento algerino ha fatto presa di un legno napolitano; all'avvicinarsi del porto di Tolone il bastimento napolitano è stato ripreso da un equipaggio misto di gente napolitana, e francese. Condotto al lazzaretto di Tolone, e messo in quarantena, il corsaro ha riclamato il suo vascello; e visto che a lui si rifiutava di renderlo, fece rapida vela verso Algeri per mettere il Bey nei suoi interessi. Quella reggenza si picca di fedeltà alle sue promesse: ma con eguale franchezza è pronta a prendere le armi quando si manchi a quelle a lei fatte. Diede quindi tosto ordine ai suoi corsari di correre sui vascelli mercantili dello Stato cui apparteneva il legno offensore. Per evitare le conseguenze di un' aperta rottura il governo francese ordinò immediatamente la restituzione della tartana, ingiunse all' ammiragliato di adempire rigorosamente i suoi doveri, e ne diede sollecita parte al Bey di queste zelanti sue misure.

104. Allo stesso rischio fu esposta la marina mercantile francese, allorchè un bastimento algerino, si trovò ancorato a Aigues-mortes, e che il popolo volle attaccarlo; ma per buona sorte egli era senz' armi: furono gettate alcune pietre, ma soli due Barbareschi furono feriti. Siamo inesorabili contro i ministri indolenti su tal punto.

105. L' assemblea nazionale allora, instrutta dei delitti commessi sulle coste del Mediterraneo soggette al dominio, prese attive misure per punire gli autori, fautori, ed aderenti di tali colpe, contrarie al jus delle genti, ed alla fede dei trattati, ed accelerò la riparazione dovuta alle potenze di Algeri, e Napoli.

106. E siccome per far rispettare i regolamenti politici di marina in questa materia non sono sufficienti i tribunali di giustizia, comunque ad ogni invito debbano loro dare mano forte i corpi amministrativi politici, e militari, per ajutare, e proteggere con tutti i mezzi efficaci i loro decreti; mentre il tempo materiale assolutamente necessario perchè un tribunale si unisca, occupi, esamini, e provegga, diviene definitivamente lungo per l'oggetto da ripararsi: così i militari comandanti di terra, e di mare, sia nei porti, sia nelle coste esser deggiono autorizzati ad impiegare sull' istante la

forza armata per impedire, e reprimere siffatte violazioni di territorio, ed ogni insulto, od aggressione contro i vascelli forastieri ancorati sotto la protezione dei porti, o portanti bandiera nazionale, o neutra. Siamo giusti cogli altri per meritar da loro giustizia.

107. Il provvedimento però dei comandanti non consisterà che in una cautela provvisionale, dovendo essi tosto farne rapporto al governo, ed al regio procuratore, affinchè col mezzo dei tribunali marittimi venga amministrata quella giustizia che può essere del caso, e delle circostanze. La forz' armata è essenzialmente obbediente.

108. Qualunque nave, o barca nazionale, od estera si trovi ancorata, o di passaggio nei porti, nelle rade, o presso le coste del mare non potrà da nessuno essere offesa, maltrattata, e molto meno spogliata di alcuno de' suoi effetti. Potrà essere visitata, ma dalle persone a ciò destinate, ed a seconda dei marittimi regolamenti. Ogni violazione di questo precetto dee punirsi colle leggi della concussione, dell' abuso di forza pubblica, o per somigliante titolo di frode, o violenza.

109. Dal suo canto ogni nave forestiera, che vuole ancorarsi, o passare presso le coste, dee lasciare esposta la bandiera del proprio paese, onde sia riconosciuta, e si sappia l' oggetto del passaggio, o della dimora. Per abbassarla vi occorre il permesso del governo.

110. Questa disciplina conduce pur anche allo scopo di allontanare quelle navi forastiere, che per il loro carico, o per se stesse sono tali da non poter entrare nel porto, o di potervi aver l'accesso in pagando le stabilite gabelle. È giusto ed antichissimo costume quello di vegliare perchè nessuno s'introduca nel nostro paese, senza essere riconosciuto, e sottoposto a certe pratiche, e prescrizioni. Il pio figliuolo d'Anchise ben sapea di non aver diritto di entrare dai lidi nel paese del re Latino senz' esserne pria stato da lui invitato, ed accolto; ed è perciò che ne attese l' invito, e vi entrò.

Sive errore viæ, sive tempestatibus acti,
Qualia multa mari nautæ patiuntur in alto
Fluminis intrasti ripas, portuque sedetis;
Ne fugite hospitium.

Virg. *Æn. L. VII. v.* 199.

111. La custodia delle proprie coste, e spiagge sempre consigliò alle colte nazioni, ed ai governi saggi, e virtuosi di vegliare, perchè gli altri popoli non venissero a portarvi la loro corruzione fisica, e morale, o preda non vi facessero della loro furberla, ed avidità i beni delle nazioni, ai di cui lidi tentassero di approdare. Locenn. *L. 1. cap. IV. §. 8. Legibus cavendum est, ait Aristoteles, politic. L. VII. c. 6., quibuscum communicare cives oporteat, et cum quibus non oporteat: et Bodin. de repub. L. 1. cap. 6. e 7. Singularibus pactis populorum, ac principum conventis commerciorum jura contineri, et peregrinum finibus arcere, atque etiam fines prætervectum ejicere licet, non modo si bellum indictum sit, verum etiam ipso pacis tempore, ne vel civium mores peregrinorum consuetudine corrumpantur. Id. L. IV. c. V., e L. VI. c. II. ubi de aditu ad Mollucas.*

112. Non ogni nave forastiera debb' essere allontanata dai nostri porti. Se un nuovo genere di commercio essa introduce; se in cambio delle nostre produzioni di suolo, di opificio essa ci porta delle altre derrate, od altri lavori; se infine colle persone, o colle cose, ch' essa ci offre, la nazionale industria, o la pubblica istruzione può acquistare lustro, o vantaggio, anzi che no, dobbiamo essere facili, e solleciti ad accogliere l' estere navi nei nostri porti, e sui nostri lidi. Dobbiamo allora gloriarci di essere come i Latini formati all' ospitalità, alla giustizia non già per il bisogno, o per il rigore del jus, ma per indole, e per volontà.

. . . . . neve ignorate Latinos
Saturni gentem, haud vinclo, nec legibus æquam,
Sponte sua, veterisque Dei se more tenentem.

Virg. ivi.

113. Se poi la nave vuol entrare nel porto, nella piaggia, o rada, od altro luogo, in cui sienvi altre navi, dee cautamente ormeggiare, cioè adoperare le gomene, ancore, cavi, ed ogni altro ormeggio e stromento atto ad assicurarla, sicchè essa giunga, e stia fissa al suo sito in guisa da non recare alle altre nocumento alcuno.

114. Che se la nave non vi entrasse, o vi ormeggiasse nel porto con difficoltà, ogni marinaro, cui si dia l' ordine del suo padrone,

o nocchiero, è tenuto di ajutare a rimorchiarla, onde giunga tale nave al suo sito, purchè questa non sia nemica. In questi casi si dee procedere con vicendevole ajuto, affinchè le navi trovino nel porto facile accesso, ed asilo: e la polizia dei porti, e delle rade suole prescrivere ogni cautela, acciocchè si allontani ogni danno, e sinistro che alle navi recar si potesse nell'entrare ch'esse vi fanno per la loro stazione.

115. La polizia legale marittima dee anche usare ogni cautela, perchè tanto in porto, che sul mare le navi, ed i loro comandanti non rechino danno altrui, e così con un'azione privata non vengano a far torto ad una nazione in modo da involvere il proprio Stato in una dissensione con altre nazioni, o potenze.

116. Non è perciò lecito ad alcuna nave mercantile, od armata in guerra di uscire dal porto, senz'aver prese da prima le patenti di dispaccio. Inoltre all'atto di uscire dal porto i capitani, o comandanti delle navi armate in corso prestano il giuramento, e la sicurtà di non far danno veruno ai sudditi degli altri principi amici, alleati, o neutri. Debbono quindi i direttori della nave consegnare all'ufficio di marina il nome, cognome, patria, e domicilio di tutti gli uomini dell'equipaggio, per renderne conto, ritornati dalla loro spedizione. *Ordonn. de Charles VI. an* 1400. *art.* 2. 3. *Ordonn.* 1543. *art.* 48. *Edit. de Char. IX.* 1562. *art.* 47. *Ordonn.* 1544. *art.* 22.

117. Questo rito era conosciuto anche dai Romani, i quali negli anni di Roma 317., 394., 400., e 420. fecero con varie leggi ingiungere ai loro piloti di fare il loro viaggio, e ritorno della marittima spedizione senza recar danno ad alcuno, onde non riportarne essi medesimi; ed impegnare così il popolo romano, per il fatto particolare di piloti e barcajoli, in una guerra di nazione, quale fu quella sostenuta contro di Corinto, e Mitridate. *LL.* 3. 4. 5. *Cod. de naviculer. L. unica C. De littor., et itiner. custod.*

118. Sono anche obbligate di partire le navi al primo buon vento per non arrischiare di far un dannoso ritardo, o d'intraprendere un viaggio in tempo burrascoso, od almeno incerto, e pericoloso. Solevano quindi i prefetti marittimi, ed i presidenti delle isole del

romano impero vegliare, perchè non venisse dai navigatori negletto il buon tempo, sotto pretesto che il mar non fosse per anco in bonaccia. Difatti nella spedizione di Oriente, essendosi scoperto, che il ceto dei piloti sotto pretesto di aver poche navi in porto su quelle coste orientali e di allestire la flotta, cercava nascondersi nei seni delle vicine isole, e lasciar così passare l'opportunità della navigazione, il prefetto li fece castigare, é tosto pensò a far raccogliere dei marinari nelle flotte di Alessandria, e del mar Carpazio, sicchè a Roma non mancasse il trasporto delle abbisognevoli vittovaglie. *L. cum navarchorum.* 6. *C. de navic.*

119. Visto dagli imperatori, che tali misure non bastavano per ridurre docili i piloti ad uscir dal porto alla prima opportunità di navigare, nel seguente anno 410. di Roma fecero pubblicare leggi più rigorose contro i morosi navigatori; e se alcuni giudici, od ufficiali destinati specialmente a questa sorveglianza permettevano sotto simile pretesto alle navi già cariche, e pronte alla partenza, od accordavano di trattenersi in porto, o nella spiaggia, eglino cogli altri impiegati municipali di quel paese erano tenuti a rifarne colle proprie loro sostanze i danni derivati da tale induggio. E se i barcajoli, e piloti ne avevano colpa a titolo di frode, o di altro doloso ripiego da essi usato, venivano anche condannati alla deportazione. *Judices, qui in partibus diœceseos suæ onusta navigia, cum prosperior flatus invitat sub prætextu hyemis immorari permiserint: una cum municipibus, et corporatis ejusdem loci fortunarum propriarum feriantur dispendiis. Naucleri præterea pœnam deportationis excipiant, si aliquid fraudis eos admississe fuerit revelatum. L. ult. C. eodem.*

120. Vero per altro è, che nei tempi più antichi quando l'arte della navigazione era per anco imperfetta, si guardavano le navi dal porsi in mare pendente l'inverno, computato dal primo di ottobre a quello di aprile, ed intanto il mare diceasi chiuso.

Hæc eadem suadebat hyems, quæ clauserat æquor.

Lucan. *L.* 9.

121. Ora che l'arte di navigare è ridotta a sommo grado di perfezione, e di facilità quasi sempre si può far vela; ma la polizia dei mari che guida, se non la stagione, almeno la morale, metta delle leggi

ai navigatori, e li distingua dai corsari. Le patenti, o i dispacci che si rilasciano dall'ammiragliato mirano appunto a far conoscere nei luoghi ove le navi approdano, o vi fanno vela, s'esse tengono a bordo dei pirati, o dei probi negozianti, e spedizionieri. Conciossiachè è segno, e prova di pirateria il trovare un legno, che capiti per rinfrescare le provvigioni, o per far acqua, o sia di passaggio in mare, sfornito di tali lettere patenti. Deggiono perciò gli ufficiali comandanti le navi, e porti, e le coste vegliare, perchè sieno visitati e presi quei legni che di tali patenti non sono muniti.

122. La custodia dei porti è così importante allo Stato, che tutti quelli, che vi travagliano, si considerano addetti alla marina, e come tali sono esenti dal militare servizio. I fornitori delle pubbliche derrate, lorchè sono in attività di spedizione, e di servizio dello Stato godono della stessa immunità. Quei che in Roma erano addetti alla marina furono esenti dalla coscrizione anche nei tempi più critici della repubblica. Annibale marciava trionfatore sopra la capitale del mondo, ed i Romani esentuarono dall' imperioso loro arruolamento le genti di marina: *habebant sacrosanctam mentionem, ne cogerentur dare milites.* Liv. *L. VII. Decad.* 3.

123. Sotto gli imperadori godevano la stessa esenzione quelli, che conducevano sulle navi le vittovaglie a Roma, ed a Costantinopoli. Callistrato scrive, che si avevano per essi questi riguardi non tanto per ricompensarli dai pericoli, che incontravano nella navigazione, quanto per incoraggirli coi premj a riunir nei porti copiose derrate, ed ispedirle poi per il servizio della repubblica. *Negotiatores qui annonam urbis adjuvant, item naviculariі, qui annonæ urbis serviunt, immunitatem a muneribus publicis consequuntur, quamquam in ejusmodi actu sunt: nam remuneranda pericula eorum, quin etiam et hortanda præmiis, merito placuit.* *L.* 5. §. 3. *ff. de immunit.*

124. Di tale esenzione non godono quei mercanti, che non espongono già le loro fortune per collocar derrate in porto, e sul mare a pubblico servizio: ma vilmente trafficano nei porti per accaparrare, o vendere con provato loro lucro le merci che vi capitano sui vascelli che approdano, o negli emporj, che vi si formano. *Qui*

neque navigabant, neque maximam patrimonii partem in re nautica, et mercibus habebant, auferatur hujusmodi hominum immunitas. D. L. §. 6. in fine. Questa gente abusa della comodità dei porti col sordido loro traffico, *mercatura sordida, et cauponaria.* Aaist. *de repub. L. 1. c. 9.*, e meritano anzi di essere sorvegliati, come dagli edili in Roma; affinchè non facciano un illecito uso dell' arte mercatoria a danno dei cittadini, che sono poi obbligati di acquistare le merci dalle avide ed avare loro mani. *Nam id genus hominum ad lucrum potius vel turpiter faciendum pronius est. L. 44. §. 1. in fine ff.* DE ÆDIL. EDICTO.

125. Nel resto le obbligazioni, e le regole relative ai porti sono egualmente applicabili alle rade, alle baje, ed ai golfi. L' asilo, od il ricovero, che in questi luoghi può godere una nave presso il principe, a cui spetta la sovranità del territorio, cui sono aderenti, non è meno inviolabile di quello di un porto. In faccia della legge marittima sono due atti egualmente contrarj alla sicurezza ed alla garanzìa della propria giurisdizione; ed un attentato commesso su di una nave ivi stazionata sia in un luogo, sia in un altro, debb' essere riguardata come una manifesta infrazione del jus delle genti.

126. Si considerano come esistenti nei porti, rade, o nelle baje anche quei legni che si trovano ancorati sotto il tiro del cannone del vicino territorio. E siccome in somiglianti luoghi sogliono i vascelli collocarsi, come in luoghi sicuri, per le vicine coste, che col rompere le onde, e la corrente, li mettono al coperto dell' impeto dei venti; così perchè essi godano di questo beneficio è indispensabile di riguardarle colà sotto la protezione delle coste, e fortezze vicine, e per conseguenza sotto quella del sovrano loro, il quale non può, nè dee permettere, che i legni ricoverati sotto la sua giurisdizione sieno molestati, o soperchiati da chichessia. D' altronde la prudenza vuole che ogni sovrano geloso dell' onor suo, e della quiete de' suoi popoli, allontani più ch' è possibile dalle sue coste, e frontiere tutto ciò che direttamente, o indirettamente può condurre alle vie di fatto, e quindi alla guerra. Egli è perciò, scrive il lodato Hubner, che ogni principe mantiene i cannoni, e le batterie sui confini del suo dominio. *Il est assez constant, que (le domaine*

du maître des côtes sur la mer) il va au moins aussi loin que la portée de son artillerie; dont il peut toujours se servir, pour avertir efficacement ceux qui s'oublient, qu'ils en violent les droits. Lib. 1. c. VIII. §. X. in fine.

127. Nei differenti trattati delle potenze marittime si è quasi mai perduto di vista l' oggetto importante della vicendevole sicurezza delle navi, che si trovino ancorate presso delle estere piazze, e nei luoghi dalla natura, o dall' arte destinati a porre in sicuro dai venti, e dalle onde i bastimenti. Se il porto è per eccellenza il luogo più atto per ricoverare i legni marittimi dagli insulti delle tempeste, e delle meteori; le rade, e le coste suppliscono in certo qual modo ai porti, e l' eguale avvantaggio che ne risulta dal loro uso fa sì che per esse si abbiano gli stessi riguardi.

128. Fra i molti trattati citerò quello del 6. febbrajo 1778. seguito per patto di amicizia, e di commercio fra il re di Francia, e le Provincie-unite di America, in cui all' art. XIX. si prescrive appunto un tal riguardo per i legni rifugiati nei porti, o nelle rade. Allorchè i sudditi, ed abitanti di una delle due parti, ivi sta scritto, coi loro vascelli, sieno pubblici, e di guerra, o sieno privati, e mercantili, sono sforzati da una burrasca, dall' inseguimento dei corsari, o dei nemici, o da qualsivoglia altra urgente necessità, di cercare rifugio, ed asilo col ritirarsi, ed entrare in qualche porto, riva, baja, o rada di una delle due parti, ivi debbono essere ricevuti, e trattati con umanità, e cortesìa, e godere di tutta l' amicizia, protezione, ed assistenza. È quindi loro permesso di provvedersi di ogni rifresco, e ristoro di viveri, ed ogni altra cosa necessaria per la loro sussistenza, per riparare i loro legni, ed attrezzi navali, e per continuare il loro viaggio, il tutto per un prezzo discreto, e ragionevole. Questi vascelli non si possono ritenere in alcuna maniera, nè loro si può impedire l' uscita dai porti, e dalle rade; ma rimane loro facoltativo di ritirarsi, e partire quando, e come loro piace, senza alcun ostacolo, od impedimento. V. il Tit. V. di questo Tomo.

129. All' opposto il porto non debb' essere ricettacolo di corsari, perchè ci vengano a spacciare le misere spoglie dei legni da loro predati. È quindi rigorosamente vietato ad ogni straniero corsaro di

avvicinarsi ad un porto, ad una rada per armarvi il suo vascello, ed equipaggiarlo, o per vendervi le prese ch' egli abbia fatte, per farvi il suo scarico in alcuna maniera, od anche per provvedersi dei viveri, ed altri oggetti che a lui fossero necessarj. Vadano costoro nei porti dello Stato di cui ne tengono la commissione. Sono eglino appena tollerati quando s'impiegano come nostri commessi in odio, e danno dei nemici: e sono abborriti affatto, allorchè prestando ad altri i crudi loro servigi, solo ci lasciano la barbara idea inseparabile dell' infame mestiere del pirata. L' opinione della legge frena, ma non toglie l' opinione dell' umanità.

130. La Francia per la custodia dei porti avea degli ufficiali specialmente incaricati, e delle milizie per la guardia delle coste. Col decreto 13. dicembre 1778. Luigi XVI. sostituì delle altre guardie col nome di *cannonieri guarda-coste*. Quando queste milizie erano in attività di servigio nei forti, o nelle batterie, prendevano il loro posto dopo il rango delle truppe di linea, qualunque fosse l' epoca della instituzione di queste.

131. L' assemblea nazionale nel 9. agosto 1791. fece un regolamento sulla polizia della navigazione, e dei porti di commercio, e decretò, che nelle città marittime, ov' erano i tribunali di commercio, vi fossero dei capitani, e tenenti di porto per vegliare sulla libertà, e sicurezza dei porti, e delle rade di commercio, e della loro navigazione. Dovevano pure vegliare sulla polizia dei luoghi inservienti ai porti, sull' instivamento ed allestimento dei vascelli, sul trasporto dei cadaveri, sulla pesca, e sul servizio dei piloti, ed in genere sull' osservanza dei politici regolamenti marittimi del luogo della loro giurisdizione.

132. Nelle città marittime ove non eravi il tribunale di commercio, vi si nominava un solo luogotenente di porto. Nei porti obliqui, un vecchio esperimentato navigatore era incaricato di vegliare allo stivamento dei vascelli, perchè non si gettasse mai alcuna zavorra in mare. Egli faceva la visita dei vascelli; e la loro misura veniva precisata dai certificati degli stazatori. Questi ufficiali erano nominati dal consiglio comunale di ogni piazza in cui erano stabiliti: ma il navigatore era a scelta dei giudici del tribunale; e gli staza-

tori venivanvi scelti per concorso ad un esame sul metodo di misurare i bastimenti.

133. I capitani, e tenenti del porto erano nominati per sei anni: gli ufficiali destinati alle visite per un anno, tutti colla facoltà di essere rieletti: gli stazatori erano a vita. Tutti prestavano il giuramento in mano del maire della comune: soli però i primi corrispondevano col ministro della marina.

134. Col trattato di pace, ed alleanza del 16. marzo 1795. tra la repubblica francese, e quella delle Provincie-unite si convenne, che le due nazioni francese, e batava si prevalessero egualmente del porto, e del catino di Flessinga per la costruzione, riparazione, ed equipaggiamento de' loro vascelli: con che però ciascheduna nazione vi tenesse separatamente i suoi arsenali, e magazzeni, i suoi cantieri, ed operaj.

135. A quest' effetto l'Olanda cedette alla Francia il bastimento, che in quel porto serviva di magazzeno alla compagnia delle Indie occidentali, e tanto terreno quanto le ne abbisognava per istabilirvi dei cantieri, e degli arsenali, prevalendosi intanto dei cantieri in allora esistenti.

136. Le spese delle riparazioni necessarie al porto, al catino, ed ai luoghi inservienti erano a carico delle due nazioni; ma le opere si ordinavano, e dirigevano dal magistrato olandese. La Francia non avea diritto che di vederne le prove della effettiva loro esecuzione per essere tenuta alla metà del loro costo.

137. Nessuna delle due nazioni aveva il diritto di mettere in quel porto nè un vascello ammiragliale, nè un bastimento di guardia. Disputandosi qualche diritto fra i due governi, la disputa si dovea finire colla scelta di cinque arbitri, cioè due per parte, ed il quinto tratto a sorte fra due neutri, ad uno ad uno proposti dalle due nazioni.

138. Sotto il consolato la Francia col loro decreto 7. fiorile an. 8. 27. aprile 1800. organizzarono la marina in modo, che il servigio dei porti, e degli arsenali fosse sotto la direzione di un prefetto marittimo, che dipendeva immediatamente dal ministro della marina.

139. Questo prefetto era incaricato della sicurezza dei porti, e della protezione delle coste, della ispezione delle rade, e dei bastimenti che vi si trovavano ancorati, e della direzione generale de' travagli occorrenti alle costruzioni navali, ai porti, ed alle opere destinate al migliore loro uso.

140. Nei movimenti, e nelle opere dei porti di Brest, Lorient, Rochefort, e Tolone essere vi dovea un capo, avente sotto i suoi ordini dei luogotenenti, e degli alfieri di vascello per l'esecuzione dei travagli. Ciascuno di questi prendeva il suo rango a seconda del suo grado, e della sua anzianità di servigio.

141. I capi dei movimenti ora sono incaricati di stivare, assicurare i vascelli posti all'acqua, di guardarli, e conservarli nel porto: del loro alberamento, ed allestimento: della loro entrata, e sortita dal porto: dell'alloggio, e tonneggio delle navi nel farle tirare in luogo comodo, e sicuro: di tutte le manovre dei porti, e della conservazione degli attrezzi navali: di dar carena ai navigli, e metterli alla banda: dei travagli degli adobbi: del nettamento del catino, e del collocamento dei gavitelli: di dar soccorso alle navi armate, o disarmate, ed a tutti coloro che si vedono in rischio: della sorveglianza dei piloti costeggiatori, e delle macchine per gl'incendj, e per gli altri usi dei porti: dei segnali, delle lanterne, dei fari, e delle vedette, e della sorveglianza su questi differenti servigi.

142. Questo capo dei movimenti destina gli operai, marini, o giornalieri capaci di eseguire quelle tali opere; ed a misura ch'eglino ne sono meritevoli per zelo, e per abilità, si propongono da lui al prefetto gli avvanzamenti di grado, e di soldo.

143. Il capo dei movimenti di un porto esser dee un esperimentato ufficiale del genio, in cui allo studio delle matematiche, e nautiche scienze si uniscano saviczza, probità, ed esperienza. Spesse volte dee far uso di cognizioni matematico-legali, ad un giusto criterio dee dirigere i suoi pensieri, e le sue deliberazioni: altre volte una cauta, e vigile politica dee guidare le sue azioni. Il porto in cui vengono le navi di tutti gli abitatori del mondo apre un vasto campo allo sviluppo delle civiche intellettuali virtù, sia nella robusta difesa del proprio paese, sia nel dare agli esteri una gloriosa idea del nostro governo, e degli interni nostri marittimi regolamenti. Nei casi gravi, e dubbj debb'egli adoperare in consiglio il prefetto, ed anche il ministro della marina, quando non vi sia l'urgenza di provvedere, e deliberare sull'istante.

TITOLO II.

Del dominio sul mare, ossia dei diritti marittimi.

1. Siccome in terra, così in mare a chi vuole far viaggio, e commercio sono imposti dei carichi, o sieno tributi, che soglionsi pagare alla potenza, sotto la di cui giurisdizione si fa stabile o passeggera dimora. Nei porti, nei lidi, nelle rade, sulle coste, e negli stretti e fino nei fiumi navigabili vi sono certi dazj, diritti, o gabelle da pagarsi: le quali cose appunto sono un compenso a ciò, che il principe del luogo fa per la difesa, e sicurezza dei passeggeri; e nel linguaggio finanziere chiamansi *regalìe*.

2. Le *avarìe*, le *angarìe*, i *passaggi*, *l'ancoraggio*, *l'embargo*, *l'arresto di principe*, ed altri sono i diritti, cui ora il capitano, ora l'equipaggio ed ora le navi vanno soggette. In ordine alle prime se n'è già fatto discorso nel *secondo Tomo* sotto al *Tit. IX. delle Avarìe* ai §§. 105. al 121., e ne occorrerà di parlarne in appresso: e rispetto agli ultimi se n'è fatto ragionamento nel *Tit. I.* del *Volume III.*

3. È consentaneo al diritto di sovranità di ciascun governo nel suo paese, ch'egli ogni misura adoperi; affinchè nessun estero si arroghi la ragione di comandarvi, o di esercitarvi alcun atto padronale. Queste misure non si possono per altro prendere che nello spazio soggetto al suo impero: e questo spazio solo formar può il territorio, e luogo soggetto alla sua giurisdizione.

4. Questa giurisdizione sul mare non può ravvisarsi sussistente che considerandola come accessoria al territorio dal mare bagnato. Ogni possesso territoriale verso il mare ha naturalmente delle isole, delle coste, dei porti, delle rive, e così del mare a questi luoghi adjacenti. Se si combinasse, che varj popoli possedessero delle terre

sulle rive di uno stretto, di un golfo, l'impero marittimo di ciascheduu popolo si dovrebbe allora estendere fino alla metà del fluido elemento a proporzione della lunghezza, e dimensione delle terre che vi facessero faccia.

5. Se queste terre fossero fra di loro rimotissime, sicchè nel mare intermedio vi fosse un punto in cui non si vedesse più che acqua, e cielo, e si verificasse perciò la situazione dell'*alto mare*, il dominio loro marittimo non dovrebbe più essere regolato, che coi principj del dominio marittimo annesso al possesso dei porti, delle piazze forti, e di altri luoghi suscettibili d'essere occupati, ed interessanti da vicino la pubblica sicurezza.

6. Anche tutto il recinto acqueo di un piccolo stretto, e seno, o di una angusta baja potrebbe a somiglianza di quello che forma il catino di un porto essere occupabile, e soggetto al dominio territoriale. Ma questo però non si direbbe di una baja, e di uno stretto di un vasto spazio, come quella di Hudson, e quello di Megellano nell'America, sui quali vasti luoghi non si può certamente spiegare alcuna idea di giurisdizione, ed ancor meno di proprietà.

7. Rimase perciò senz'esempio, e senza seguaci l'opinione animosa del famoso Seldeno, che le isole, ed altre stazioni collocate dall'altro canto del mare dagl'Inglesi detto *Anglico*, verso il Sud, e l'Est del preteso marittimo loro impero, e fino situate oltre-mare e verso il territorio francese, fossero di spettanza della brittana giurisdizione. *Et tametsi postmodum tum hæc insula, tum aliæ aliquot circumvicinæ, idque a multis ab hinc sæculis, littora gallicana quæ proximant, varias ob causas, sequuta sunt; attamen integrum interea mansit Angliæ regibus ut ante, maris dominium.* Mare clausum. *L. II. C. XIX. et XX.*

8. Contro questa tirannica pretesa non solo alzarono la voce gli Olandesi quando l'infelice Carlo I. nel 1636. loro volea disputare la pesca delle aringhe nel mar brittanico: ma ogni scrittore di sani, e giusti principj disputò sempre agli Inglesi ogni impero marittimo fuori delle piccole loro baje, dei chiusi, e stretti loro golfi, e delle loro rive. Lo stesso Davide Hume nella celebre sua storia filosofica della Gran-Brettagna disconvenne dalle opinioni stravaganti, e biz-

zarre del suo compatriota, e confessò che le pretese delle nazioni non sono sempre accompagnate dal diritto. » Il faut avouer que les lois » des nations ne garantissent pas une prétension plus étendue ». *History of Great Britain. Vol.* 1. *pag.* 213.

9. Riducendo l'impero marittimo al solo tratto di mare, che bagna il paese, variano ancora su questo punto i giureconsulti. Imperocchè al tempo del vecchio Baldo si pretendeva che il mare territoriale si estendesse fino a 60. miglia dalla riva. *Rubr. ad ff. de rer. divis., et ad L.* 3. *C. de naut. fœn.* Il Bodin, che fu poi seguìto dal Targa al cap. 1. n. 3. nelle sue *Ponderazioni marittime*, addottò la stessa opinione. *Jure quodammodo Principum omnium mari accolarum communi receptum est, ut sexaginta milliaribus a littore Princeps legem ad litus accedentibus dicere possit, atque id judicatum esse in causa ducis Allobrogorum. De Represaliis cap. ult. De Repub. Lib. I. C. X.*

10. Il professore Locennio nel suo trattato *De Jure marit. lib.* 1. *c.* 4. §. 6. fissa l'estensione del mare territoriale fino a due giornate di cammino partendo dalla riva; ma il sommo Grozio stabilisce siffatta giurisdizione in tutto il luogo e contorno, in cui si tiene l'armata navale, ed in tutto lo spazio cui può giungere la difesa della terra ferma, vale a dire fino dove si può giungere coll'artiglieria: *ratione territorii, quatenus ex terra cogi possunt qui in proxima maris parte versantur, neo minus quam si in ipsa terra reperirentur. De Jure B. et P. L. II. C.* 3. §. 13. *in fine.*

11. Altri autori come il Solorzano *de Jure Indiar. L.* 2. *c.* 6. *n.* 22., *lib.* 3. *c.* 3. *n.* 35., il D'Abreu *de las Presas C.* 5. *n.* 2., il Casareggi *de com. disc.* 136. *n.* 1., *e* 134. *n.* 12., con molti pubblicisti da me citati nel primo Tomo sotto il tit. VIII. della *Giurisdizione marittima* pensarono, che un tale dominio possa ritenersi esteso fino alla distanza di 100. miglia dalle rive; ed a questa loro giurisprudenza si conformarono anche i principi nei loro trattati, siccome leggesi in un diploma di don Giacomo re d'Arragona, fatto in favore della città di Cagliari in Sardegna, datato in Barcellona nel 23. agosto 1327., e citato dal bravo giure-consulto, e mio pregiatissimo amico, presidente Azuni nel suo bel trattato, *Droit maritime de l'Europe*. Tom. I. pag. 244.

12. Ne' più moderni tempi l'Hubner, ed il famoso commentatore dell'ordinanza di Luigi XIV. lib. 5. tit. 5. abbracciarono l'opinione groziana, che la giurisdizione sul mare si estenda fino dove la nave si trova alla portata del cannone posto sul lido presso di cui si naviga. » Au reste, quelque difficile qu'il soit de déterminer au juste, jusqu'où » s'étende sur la mer le domaine du maitre des côtes: il est assez » constant, qu'il va au moins aussi loin que la portée de son artil- » lerie; dont il peut toujours se servir, pour avertir efficacement » ceux qui s'oublient, qu'ils en violent les droits. *De la Saisie des batim. neut. T. I. Ch. VIII. §. X. in fine.*

13. Coll'avere il Valin ammessa questa saggia opinione deesi giustamente dire, ch'egli si è poi ritirato dalla bizzarra sua teoria, che l'estensione del mare soggetto al dominio del proprietario della vicina terra si avesse a misurare da quel punto, in cui le acque salse cessano di aprire il seno fino al loro fondo, o come dicono i Francesi sino *à la sonde*: poichè si vede, che il *senza-fondo* è più vicino o rimoto dalle rive in ragione diretta del maggiore, e minore scarpamento delle marine sponde; così che, se le coste sono sommamente scarpate, e tronche, si trova il senza-fondo ad una piccolissima distanza della terra.

14. E' però soltanto da storico, che il Valin quasi abbracciando una terza opinione, rimarca come i termini precisi della sovranità marittima sieno dalle nazioni considerati esistere a due leghe dalle coste, e che al di là di questa distanza la navigazione essere debba a chichessia libera, e sciolta da ogni obbligo di soffrire visite, o pagare carichi, o tributi al dominante nelle vicine terre.

15. Meno bizzarra, ed immaginosa si presenta l'altra teoria del Binkershoek, il quale nella sua dissertazione *de dominio maris*, si avvisò, che la sovranità sul mare aggiacente eguagliasse in linea paralella internata nel mare la larghezza dello spazio, in cui fronteggiano le terre del vicino dominante. Ma bisogna dire, che questo dominio marittimo, con siffatta quadriforme, paralello-spuria proporzione misurato, non sembrasse nemmeno al suo giudizio ben sicuro, ragionevole, e giusto; dacchè vi sottomette poi indistintamente tanta parte di mare, quanta dalle batterie delle navi può essere guar-

data, e difesa, come appunto la più sensata misura, che si può accordare alla marittima giurisdizione. *Existimem itaque eo usque possessionem maris proximi videri porrigendam, quo usque continenti potest haberi subditum; eo quippe modo, quamvis non perpetuo navigetur, recte tamen defenditur, et servatur possessio jure quæsita . . . . Quare omnino videtur rectius eo potestatem extendi, quousque tormenta exploduntur: eatenus quippe cum imperare, tum possidere videtur. Cap. 2. §. III. et V.* Si considera allora la tratta marina come una continuazione di territorio, che appunto deriva la sua etimologia dal confine della terra, entro il quale si può allontanare chi ci viene a recare turbamento. *Territorium ab eo dictum quidam ajunt, quod magistratus ejus loci intra eos fines terrendi, idest summovendi jus habet. L. 239. §. 8. ff. de V. S.* Invero i sempre giusti Olandesi fecero nel 1671. un' ordinanza ai comandanti delle loro navi di fare il saluto, passando sotto il tiro del cannone di una piazza marittima straniera, ben veggendo, che fino a tale punto giungeva legalmente, e fisicamente il loro dominio.

16. Il Sarpi nella sua terza scrittura *del Dominio del mare Adriatico*, vinto dall' idea, che questo golfo spettasse al governo veneto, si esprime colla massima oscurità, e con una così incerta teoria, che da se sola sarebbe sempre inetta a determinare su questo punto quale fosse la giurisprudenza più sicura da seguire. Questa marittima sovranità, od estensione, scriv' egli » ella è tanto grande, quanto si può adoperare in suo uso senza ingiuria dei vicini; perchè » una grande città sul mare, la quale abbondi di siti terrestri, dove cavi il suo vitto, avrà pochi, che vogliano fare il mestiere di » pescatore, e si valerà di poco mare. Al contrario una piccola » città con poca comodità in terra, attenderà a cavar vitto dal mare, e si valerà di gran parte di esso; e non altrimenti hanno » voluto intendere i giureconsulti dei cento miglia ponendo un nùmero determinato per un incerto: cioè le città sono padrone di » tanta parte di mare, di quanta hanno bisogno di valersi senza ingiuria d'altri, se ben fossero cento miglia. » Non è quindi che come storico, che ho riferita questa opinione di Fr. Paolo Sarpi nel §. 5. del Tit. VIII. del I. Tomo di quest' opera: al §. 6., e molto più ai

§§. 10. 11. e seguenti ho dimostrato, che la libertà dei mari non ammette in questi tale soggezione giurisdizionale al dominio delle vicine terre. Al di là del tiro del cannone dal porto, o dalle coste non vi è più assoluta sovranità sui mari. Se tutti gli uomini agissero di buona fede essa cessarebbe appena fuori del porto, e delle coste: ma poichè chi la serbasse senza cautela sarebbe esposto al danno, all' ingiustizia, colla misura della forza si è stabilita quella della giurisdizione marittima, e quella non può passare il punto in cui cessa il colpo del cannone, il quale fra tutte le armi è quello che porta più lontano l' azione della forza.

17. Questa è anche l' opinione chiaramente sostenuta dai più recenti, ed accreditati pubblicisti; giacchè da nazione a nazione, tutto ciò che si può dire di più ragionevole è, che in generale il dominio di ciascheduna di esse sul mare vicino non possa andar più in dentro del punto, che può essere necessario alla propria sicurezza per garantirsi dagli esteri attacchi, e che può essere fatto rispettare, e difeso colle proprie forze. Diffatti se da un canto nessuno può appropriarsi una cosa comune, come il mare, che in quanto se ne possa di esso avere legittimo bisogno per la propria conservazione, dall' altro riesce una pretesa vana, e ridicola l' attribuirsi un diritto assurdo senz' essere nel caso di poterlo sostenere. Bisogna dunque limitarsi a considerar per soggetto al suo dominio quel solo tratto di mare, che bagna le nostre terre, e che colla nostra artiglieria siamo in grado di dominare; per la ragione appunto che un sì moderato spazio è riguardato come una parte, un accessorio della sovranità territoriale. » Aujourd'hui tout l'espace de mer, qui est à » la portée du canon le long les côtes, est regardé comme faisant » partie du territoire; et pour cette raison, un vaisseau pris sous le » canon d'une forteresse neutre n'est pas de bonne prise. » Vattel *Droit des gens L. 1. c. XXIII. §. 289. in fine.*

» Tanto s' avvanza in mar questo dominio,
» Quant' esser può d' antemurale, e guardia,
» Fin dove può la terra in mar vibrandosi
» Correr di cavo bronzo acceso fulmine.

Anonimo *del diritto della natura Lib. V.*

18. Il chiarissimo Azuni nel già lodato suo libro del *diritto marittimo*, senza fermarsi ad esaminare, se la potenza sovrana del vicino territorio abbia o no torri, o batterie rivolte all' alto mare, trova ragionevole di determinare fissamente, e dappertutto, che la giurisdizione sul mare territoriale giunga fino ad una lega, o tre miglia circa di distanza, siccome il più lontano punto, cui può portare la forza di un cannone, o di una bomba. A sostegno di questa teoria egli cita gli esempj di quelle potenze, che negli ultimi anni del secolo passato adottarono questa distanza, come Pietro Leopoldo gran-duca di Toscana nel suo regolamento del 1. agosto 1778. art. 1., la repubblica di Genova nel suo manifesto 1. luglio 1779. art. 1., quella di Venezia nel suo editto del 9. settembre dello stesso anno art. 9., e Catterina imperatrice delle Russie nel suo regolamento sui corsari del 13. dicembre 1787. art. 2. Continua egli poi a dimostrare che, secondo la massima delle nazioni colte, nei luoghi in cui le curvi-linee terrestri formano dei seni, delle baje, e dei golfi, si debba supporvi una linea tirata da un punto all' altro della terra ferma, o delle isole prominenti fuori dei promontorj delle baje, in guisa che la tratta di mare inchiusa nella linea debbasi considerare mar territoriale, quand' anche il di-mezzo si trovasse in qualche sito più internato di una lega dalle rive.

19. Se però non si trattasse di leggi daziarie, e di tributi come in questo titolo, ma dell' asilo, che l' umanità e la ragion delle genti accordano ai vascelli neutri contro gli assalti, e le ostilità dei corsari commessi dai belligeranti, questo autore inclina con tutta la giustezza delle sue idee, e la bontà del suo cuore a portare siffatta distanza a maggiore, anzi a doppia estensione di mare dal lido estero, presso cui navigassero le neutrali galee. Anche quì egli cita l' esempio di moderazione, ed equità dell' art. 16. del trattato conchiuso nel 1740. fra la Porta, ed il re di Napoli, in cui si convenne che i bastimenti loro, che si fossero trovati in altura di mare da poter vedere le coste, molestare non si potessero per qualsivoglia ragione. » Puis» sent les nations de l'Europe, così conchiude il secondo articolo » del Capo II. del Libro I., les plus puissantes, et les plus éclai» rées, adopter un jour, pour le bien de l'humanité, une si belle » maxime en temps de guerre! »

20. Non vi è dubbio che sarebbe a desiderare, che tutte le nazioni andassero una volta d'accordo nel determinarsi ad un sol voto su questo punto, come su d'ogni altro relativo alla marittima ragione delle genti. Gli arbitrj, le vessazioni, le angustie, le prepotenze cesserebbero per dar luogo a costanti, e certi principj di equità, e giustizia; e nessun atto, scrive Cicerone, sarebbe più accetto all'umanità così, come all'Essere Supremo. *Nihil est enim principi Deo, qui omnem hunc mundum regit, quod quidem in terris fiat, acceptius, quam concilia, cœtusque hominum jure sociali, quæ civitates appellantur.* Somn. Scipion.

21. Intanto giusto, ragionevole, e più conforme al jus primitivo della natura è, che la giurisdizione sul mare si estenda fino dove colla forza terrestre, e quindi col possesso di lei seguace, si può occupare. Non è la nave che passa, e lascia fuggire il lido, che può possedere: il suo possesso dispare col vento ch'essa fende, e col solco che nell'onde essa imprime. Il lido che si allontana ci avverte che ogni possesso è presso di colà rimasto.

Provehimur portu, terræque urbesque recedant.

Virg. Æn. L. III. v. 72.

22. Puerile quindi e priva di giudizio è l'obbiezione di qualche imperito, che supposte dieci crociere di vascelli poste ad eguale distanza dal lido, la proprietà sul mare giungerà fino al tiro del cannone dell'ultima crociera. Imperocchè in questo caso non è per ragione di mare territoriale che il diritto dell'occupante viene a dominare sul pelago: ma per ragione di possesso, e di forza, l'uso dei quali mezzi è lo stesso anche in alto mare, quando ogni idea del lido è già perduta.

23. Egualmente figlio dell'imperizia, e dell'assurdo è l'altro objetto, che supposto un littorale di cento miglia, se una parte di esso non è difeso dalle batterie, il nemico che invaderà quell'inerme parte, possa rispondere di non aver violato l'altrui territorio, per non avervi scoperto il segnale armato dell'altrui proprietà: conciossiachè la causa del diritto, e non il modo di difenderlo forma la base di quello delle genti; e se la tratta del tiro del cannone tanto nel senso difensivo, quanto nell'offensivo è la lontananza necessaria per

conservare ad un popolo la di lui sicurezza, è certo in jus, che oltre di un tal punto non può l'estera forza avvicinarsi alle di lui rive, sieno queste, o no munite di batterie atte a rispingere la forza colla forza. Il bisogno di questo estremo mezzo è il certo contrassegno, che il diritto è violato: ed in questo supposto saremmo già fuori della questione. Un popolo pacifico, contento di vivere neutrale cogli altri, e tutto a se stesso, alla sua nazionale industria, se non guarnisse di artiglieria nè le sue coste, nè i suoi porti, nè le sue piazze, non sarebbe mai egli esposto all'altrui invasione per questo solo, che l'invasore nell'approdarvi a forz'aperta non vi avesse scoperto il segnale dell'altrui proprietà. Il gius convenzionale adunque di ritenere siffatta lontananza come il limite al mar territoriale non è quì altro che l'espressione di quello della natura, che autorizza per identità di causa un pastore a cotanto tenere lontano un estero dalla sua capanna, quanto costui può nuocere alla di lui sicurezza, e conservazione. Ora si vede nel tiro del cannone quel mezzo comune di difesa, che in altri tempi si sarebbe ritrovato nel tiro della freccia. Dove la moderna artiglieria non fosse per anco usata, il tiro di un' arma antica, qualunque essa fosse sarebbe stato il termine necessario alla propria difesa, e dentro di questo termine si è dalle nazioni stabilito appunto, che nessun estero possa entrarvi a forza aperta senza violare i riguardi dovuti alla sicurezza del popolo ivi situato.

24. Il jus convenzionale pertanto delle genti non si discosta dal gius primitivo, che in quanto la licenza di chi è più forte, o più fortunato, lo fa sordo alla giustizia. Ma in questo caso anche il pastore più robusto, e più destro violerà le prime leggi della natura col farsi giuoco di que' principj ch' egli stesso invocarebbe, se fosse l' oppresso anzichè l' oppressore. Allora siamo di nuovo fuori del saggio sentiero del filosofo, e del giureconsulto, che una stretta mano si prestano per guidare gli uomini, e le nazioni a fare ciò, che denno per la giustizia, e per la comune felicità.

25. E poichè nelle attuali mutazioni politiche evvi anche nel continente quella delle misure, la quale, dopo la luminosa spedizione dei francesi geometri fatta per decreto della convenzione nazionale

di Parigi con una linea da Calais a Barcellona, si può dire la direttrice di tutte quante le misure vi sieno mai state al mondo, sembra ch'essa debbasi adottare eziandio in fatto di marittime distanze. Il *metro* pertanto è la base, l'unità principale delle nuove misure: e questo metro altro non è, che la dieci-millesima parte dell'arco del meridiano compreso tra il polo, e l'equatore. La sua lunghezza corrisponde in misura vecchia di Parigi a 3. piedi, 11. linee, ed una frazione. Secondo questo calcolo la lega marina, che è di 20. al grado, o di 2851. tese equivale in kilometri 4444. Il *kilometro* comprende la lunghezza di mille metri, ossieno circa 513. tese. Il kilometro è proprio per esprimere le piccole distanze, e risponde ad un dipresso ad un quarto di lega. L'esattezza di queste misure ci dee spingere a seguirne il loro calcolo, fissando così la distanza dal lido a quattro kilometri, e 444. millimetri; e questa è l'opinione de' più moderni giureconsulti. » Mais comme en pareille matiere » tout doit être rigoreusement déterminé, en déterminant l'espace » par milles, c'est offrir autant des calculs à faire qu'il y a d'états » différens, qui pour la plus part, n'ont même pas de régulateur » certain. Dans ce cas, les nations devraint déterminer, par un » consentement mutuel, l'immunité de leur côtes d'après un proto- » type invariable; et celui qui serait le plus exact, est sans doute » le quart du meridien adopté par les Français. » Boucher, *professeur du droit commercial, et maritime à l'academie de legislation à Paris. Institutions du droit maritime chap. 34. à la fin.*

26. Stabilita così l'estensione del dominio sul mare territoriale fino alla distanza di una lega, ossia di 4. kilometri, e 444. millimetri dalle rive, o dalle coste, siccome quella distanza cui può giungere la più attiva, e più forte artiglieria, veggiamo adesso quali sieno i carichi marittimi, cui va soggetta ogni nave che faccia vela, passaggio, o stazione nei luoghi, e spazj compresi nella preaccennata estensione di mare. È a tal effetto, che questa estensione chiamasi *mare territoriale*, non già come mare preso da se solo, il quale è libero a tutti, e sottoporre l'uso di esso non si può ad alcuna sorta di tributo, ma come un accessorio adjacente, attiguo, e spettante alle terre che circonda, ed alle rive, delle quali il mare confluente è, per dir così, una immediata loro sequenza, e continuazione.

Jussit et ambitæ circumdare littora terræ:

Ovid. *Metam.*

Qua latam Nereus cærulus ambit humum.

Ovid.

27. Primamente deesi ritenere che nessun carico, tributo, od aggravio pubblico può essere imposto che dal principe legislatore, e sovrano. Le imposte sono parte degli attributi maestatici della sovranità; e quando il potere legislativo non è conferito al monarca, al capo della nazione, queste non possono essere prescritte, che per una legge del corpo nazionale fornito di un tal potere. Qualunque ministro, od autorità costituita senza l'ordine del sovrano non ha diritto d'ingiungere, accrescere, diminuire, od alterare in veruna guisa il menomo carico. *Vectigalia sine imperatorum præcepto, neque præsidi, neque curatori, neque curiæ constituere, nec præcedentia reformare, et hos vel addere, vel diminuere licet. L.* 10. *ff. de pub. et vectig.* Nemmeno le città, i municipj, appartenenti ad uno Stato possono da loro stabilire il menomo pubblico carico, od aggravio. *Vectigalia nova nec decreto civitatum institui possunt. L.* 2. *et L.* 3. *C. vect. nova inst. non posse.*

28. Se una comune, una città, un distretto, un dipartimento, lo Stato intiero ha bisogno di far rispettivamente delle spese pubbliche, e d'imporre perciò dei carichi sempre dee col mezzo del prefetto, o ministro destinato far passare le preci al sovrano per ottenerne il permesso, e l'ordine. Sul rapporto del ministero, o del consiglio di Stato il principe delibererà se al bene della patria convenga la divisata imposta, e se questa non sia per avventura in urto cogli impegni, o coi riguardi ch'egli ha cogli esteri dominj. *Non quidem temere permittenda est novorum vectigalium exactio, sed si adeo tenuis est patria tua, ut extraordinario auxilio juvari debeat, allega præsidi provinciæ, quæ in libellum contulisti: qui re diligenter inspecta, utilitatem communem intuitus, scribet nobis, quæ compererit: et an habenda sit ratio vestri, et quatenus, existimabimus.* Impp. Severus, et Antoninus *L.* 1. *C. eodem.*

29. Nessuno quindi può presentarsi ad esigere un carico da un passaggero, da un navigante, da un piloto, se non è in grado di

presentare la legge in forza della quale egli pretende fare l'esazione. Chi si rifiuta di manifestar la legge, che lo autorizza ad esigere i carichi, o le regalie, è un aggressore, un pirata, e non un legittimo esattore.

30. Uno di questi carichi, o dazj si suole pagare nei porti, o nelle rade, e dicesi *portolano*, *ancoraggio*, e si paga in compenso della comodità di far acqua, ed ancorarsi liberamente, ed in riguardo delle spese, che si fanno per il mantenimento del porto, e per la sicurezza delle navi, che vi concorrono. Sono quindi obbligate a soddisfare a questo carico anche quelle navi, che per defraudarne il pagamento danno fondo in tempo d'estate fuori del porto e fuori della linea del mar territoriale sino ad una lega e mezza, e da colà mandano il loro dispaccio a terra, vi contrattano, o caricano, e poi si partono. Targa *cap.* 73. §. 1. *Ponderazioni marittime*, Azuni *Mss. delle cose marittime art. IV.*

31. Suole a questo scopo preporsi ad ogni porto un capitano, od ispettore di marina, il quale all'arrivo di ogni nave s'informa di che nazione essa sia, d'onde venga, e di che sia carica. Questa custodia delle rive marittime era già in uso presso dei Romani, i quali cominciando a risentire il bene, e l'importanza della navigazione si misero a proteggere le navi che al commercio legittimo erano destinate. *Saluberrima sanctione censemus, ne merces illicitæ ad nationes barbaras deferantur: et quæcumque naves ex quolibet portu seu littore demittuntur, nullam concussionem vel damna sustineant: ita tamen ut earum naucleri deponant, in quam provinciam ituri sunt: uti hoc manifestato, nulla contra eos postea indignatio, seu concussio quoque modo procedat. L. unica C. de littorum custodia. L. 1. et 2. C. quæ res exportari non deb. L. 3. C. de navicul.* Questo carico detto *portorio*, o *portolano* si esigeva anticamente anche dai Rodj sopra le altre nazioni, e fino sui Romani, i quali sentivano tutto il rossore di vedersi presi quei tratti di mari, ch'essi riputavano di loro proprietà, ed ivi a loro imposti quei tributi ch'eglino avevano dagli altri esatti. *Rhodii olim* portorium *de insulis exegere etiam de Pharo apud Alexandriam, teste Ammiano lib. XXI. de Venetis qui in Gallia Cæsar. = in*

» *magno impetu maris atque aperto, paucis portibus interjectis quos* » *tenent ipsi, omnes fere qui eodem uti consueverunt, habent vecti-* » *gales* ». Florus *de Romanis.* » *Pudebat nobilem populum ablato* » *mari, raptis insulis, dare tributa quæ jubere consueverat* ». Plinius *VI. C. XXII. Annot.* Grot. *Lib. II. C. 3. §. XIV.*

32. Anche prima delle leggi romane, quando Enea al termine de'suoi lunghi, e procellosi viaggi giunse alla imboccatura del Tebro, fu egli interrogato da Pallante figlio di Evandro ivi dall'Arcadia rifugiato, da dove venisse = dove andasse = di che nazione fosse, e cosa egli mai vi recasse? Udito poi il chiaro nome di Enea, che presentarsi, e parlar volea al signor del luogo, lo fece uscir dalla nave, e lo condusse al proprio padre per rendere conto del suo arrivo.

Egredere, o quicumque es, ait, coramque parentem
Alloquere, ac nostris succede penatibus hospes.

Virg. *Æneid. VIII. v.* 122.

33. Visitata che sia la nave debb'egualmente uscire il capitano, il piloto per presentare all'ufficio della marina i suoi passaporti, i suoi attestati, e l'inventario delle merci, per riconoscere la nave, l'equipaggio, ed il carico, e se le carte tutte sieno in buona, e legale forma.

34. Ad un tempo si sta eziandio in attenzione per esigere senza violenza, senza eccesso, e con cautela i carichi, i diritti incumbenti a quella nave. Ogni eccesso di esecuzione si dee punire colla restituzione del mal tolto, e della sospensione dell'impiego: ma se l'eccesso è accompagnato dall'abuso della forza, il colpevole esattore debb'essere castigato come un concussionario. *Quod illicite publice privatimque exactum est, cum altero tanto passis injuriam exsolvitur: per vim vero extortum cum pœna tripli restituitur, amplius extra ordinem plectuntur: alterum enim utilitas privatorum, alterum vigor publicæ disciplinæ postulat. L.* 9. §. 5. *ff. de publ. et vectig. LL.* 3. 4. *C. vect. nova.* Si osserva se il capitano della nave nel tempo stabilito dalla legge, o dall'uso fa una fedele denuncia, e notificazione del proprio carico per esigerne i tributi secondo le tariffe, e gli usi del paese. *In omnibus vectigalibus fere consuetudo*

spectari solet. L. 4. §. 2. *ff. eodem.* Se però l'ufficiale di marittima finanza ommettesse l'esazione di un diritto portato dalle leggi, o dall'uso sostenuto dal tempo, dall'autorità del principe, o dalla tacita osservanza dei popoli, un altro impiegato può sottentrare a farne l'esazione: giacchè non è in nome proprio, ma del principe che l'ufficiale fa la percezione di questi carichi. *Quod si præstari consuetum indiligentia publicani omiserat, alius exercere non prohibetur: d. l.* 9. §. 6. *in fine.*

35. Il carico dell'*ancoraggio* il quale si paga per avere la libertà di ancorarsi in un porto, in una rada, all'imboccatura di qualche fiume, od in quel sito, che conviene al vascello consisteva ordinariamente in ragione di 3. soldi per ogni tonellata piena, e di un soldo, e mezzo per ogni tonellata vuota. Questo tributo soleva entrare massime in Francia, nei diritti annessi all'eminente carica di ammiraglio. Valin *à l'art. XI. de l'Amiral. ordon.* 1801. Questo diritto non entra nelle avarie, e gli assicuratori non sono tenuti di risponderne. » Il signifie le lieu où l'on jette l'ancre pour arrêter » un navire. On le dit aussi en particulier, du droit que les capitai- » nes, et maître des vaisseaux marchands payent en plusieurs en- » droits au roi, ou à l'amiral, pour avoir permission d'entrer dans » les ports, et havres des côtes du royaume, le droit n'entre point » dans les avaries; et les assureurs n'en sont point tenus. Savary *Dict. de com. art. Ancorage.*

36. In alcuni paesi o per propria legge, o per antica costumanza al principe compete un diritto di prelazione per la compera a giusto prezzo delle merci condotte in quei porti, come vecchiamente si praticava nella Norvegia, *de jure Nordveg. C. IX. de jure merc.* Poi nella Svezia, *in jure Sved. C. I. de jure neut. C. XXXIII. de jure merc.*, e sotto Gustavo I. s'introdusse anche nella Sassonia. Dovevano in forza di questa legge i capitani esteri lasciar vedere ai commessi del re le loro merci, affinchè ritenesse per acquisto quelle ch'egli avesse scelte. *Naves ac merces invectas, ac evehendas primum regis ministri inspiciendas præbere, ac si quid regi ex mercibus emere libeat, jus ipsi concedere cogit.* Chytræus *in Chron. Saxon. part.* 2.

37. Si è detto che questi tributi si pagano dalle navi anche di solo passaggio, allorchè entrano nei porti, o nelle rade di mero transito; e ciò in correspettivo, e ricompensa della sicurezza ch' esse godono navigando per quel mare, e per il peso, e dispendio che ha il signore di questo, nel mantenere libero, e sgombro il vicino mare, e la navigazione dall'infestazione del pirati, e di agevolarla, e proteggerla anche in tempo di notte coi fuochi, e colle lanterne, che opportunamente additano ai naviganti i porti, ed i luoghi accessibili. Di questa natura fu il tributo *eritreo*, così detto, ed imposto dai Romani sul mar-rosso per le spese dell' esercito marittimo ivi mantenuto contro le incursioni dei corsari; quello che si esigeva nel mare di Costantinopoli, ora chiamato mar Marmora, esatto anche dagli Ateniesi quando occuparono Crisopoli, e l'Ellesponto ora stretto di Gallipoli, o dei Dardanelli. *Plin. lib. XIX. 4. Strabone lib. XVII. Quare nec contra jus naturæ aut gentium facit, qui recepto in se onere tuendæ navigationis juvandœque per ignes nocturnos, et brevium signa vectigal œquum imposuerit navigantibus. De Jure B. et P. l. 2. c. 3. §. XIV.*

38. Di quest'uso di tenere accesi nei porti, e sulle coste marittime dei fuochi di notte, e di far denso fumo di giorno se ne trovano esempj nell'Esodo *C. 18. ver. 21. et Cap. ult.* ed in Isaia *c. 4. ver. 5.*, in cui il profeta loda il Signore come autore di questo, e di ogni altro bene. Questo costume continuò nella meno rimota antichità, e fu praticato dagli Arabi, e dai popoli dell'Asia in tempo della guerra di Alessandro il grande. *Apulejus de mundo. Q. Curt. l. V.*, e fu pur in uso presso dei Romani, *T. Liv. l. 2. et 8. Dec. 3. Com. Cæs. l. 2. et 3. Veget. de re milit. l. 3. c. V.*

39. Questi sono ajuti che si danno alle navi in occasione di burrasca coll'uso del fuoco nelle tenebre, e col fumo di giorno chiaro in tempo di guerra per annunciare a chi si trova nelle rade, o sulle coste, che si avvicinano legni nemici, onde si corre alle armi, alle difese; e giovano tali segni anco alle navi amiche, acciocchè non cadano incaute in mano dei pirati. Questo costume è presso che generale su tutta la costa del Mediterraneo. *Histoire de Malthe part. 1. Azuni Art. IV. memorie maritt.*

40. Per quanto ci ha lasciato scritto Aimonio Monaco, *de gest. Franc. L. 2. C. VI.*, si sa che col favore di questi segni Belisario, quell'infelice generale delle armate di Giustiniano, disfece in Affrica i Vandali. Altri generali si sono anticamente prevalsi di questi segnali per raccogliere le loro navi ad un sol punto, ed evitare i luoghi pericolosi, e l'incontro dei nemici, o dei corsari. Viaggiando a mezza notte i Greci dall' isola di Tenedo verso Troja non ebbero per il chiarore della luna più bisogno delle lanterne, che vi tenevano accese nel porto, e sul lido non meno che alla poppa della regia nave di Agamennone.

Et jam argiva phalanx instructis navibus ibat
A Tenedo, tacitæ per amica silentia lunæ
Littora nota petens: flammas cum regia puppis
Extulerat.

Virg. *Æn. L. 2. v. 254.*

41. Che poi i primi padri del mondo avessero già queste tali di carichi, lo veggiamo in Salomone, che gli esigette per il passaggio dei cavalli, e delle stoffe per l'istmo Siriaco. *Reg. X. 28. XII. 14.*, e che gli antichi avessero delle navi armate per far fronte alle rapine dei corsari, lo attesta lo stesso Grozio nelle annotazioni al citato passo. *Omnibus annis navigatur sagittariorum cohortibus impositis. Etenim piratæ maxime infestant.* Plin. *VI. C. XXI. de mari quo in Indiam navigatur*: e così i Germani, ed altri popoli solevano esigere somiglianti tributi. *Tacit. hyst. IV. Pereg. de jure fisci L. I. c. 1. n. 22. Firm. trac. de gabellis. Camden hyst. Angl.*

42. Dubitava da principio il citato autore del diritto della guerra, e della pace, se fosse lecito nel jus delle genti l'imporre dei carichi alle navi le quali non sono che di transito: ma fatto riflesso che questi carichi tendono a ricompensare la sicurezza, e custodia, che con tale pagamento ottengono le merci sulle navi condotte, più non dubitò che imporre, ed esigere si potessero dai principi sui bastimenti che navigano sul tratto del loro mare territoriale. *Sed si aut ad præstandam securitatem mercibus, aut inter cætera etiam ob hoc onera sustinentur, ad ea compensanda vectigal aliquod imponi mercibus potest, dum modus causæ non excedatur. Lib. 2. C. 2.*

§. XIV. Vectigalia marittima sunt æquissima, quoniam ad tuitionem maris, et veram in eo securitatem præstandam constituta reperiuntur, quæ sane ingentem sumptuum molem exigit, quorum sublevamen, quia porrigant illi, qui securitate fruuntur, quis negare ausit. Bald. *Tit. de rer. divis. colum. 2. Lib. 3. Col. fin. C. de naut. fœn.*

43. La proporzione di questi carichi vuol essere sempre commisurata alla natura delle merci, al bisogno del paese, ed alle di lui relazioni cogli esteri Stati, agli impegni, ed ai trattati con questi avvenuti, ed a tutte le circostanze politico-civili del governo che ne ordina l'esazione, e dei popoli che deggiono sopportarli. Se non si avesse di mira la moderazione, ed il riguardo dovuto alle merci, ed alle genti, cui esse appartengono, i tributi addiverrebbero ingiusti, ed insopportabili, e potrebbero essere cause di rottura colle altre potenze, che soffrire non volessero la nostra ingiustizia. *Certe quæcumque onera ad illas merces nullum habeat respectum, ea mercibus istis imponi nulla æquitas patitur. De Jure B. et P. d. l. c. 2. §. XIV.*

44. Ma pur troppo non si osservano sempre religiosamente i trattati, l'antico costume non si venera, il vicendevole riguardo non si pratica; e mentre anche senza l'impegno delle convenzioni dovrebbero i principi conservarsi illesi i mutui riguardi sociali per non alterare fra di essi la buona armonia i più animosi, e potenti infrangono ogni patto, ogni legge, ogni costume, e colla forza fanno esigere dalle navi mercantili, che passano presso le loro coste, i più esorbitanti tributi. I principi si rinfacciano spesso questi falli, ma non si correggono. *Sed frequens est ut æquus modus non servetur, cujus rei Phylarchos Arabum incusat. Difficile est enim, ut inter validos et feroces definiatur modus mercatori non gravis.* Strabo *Lib. XXVI.*

45. In mezzo alle gelosie politiche, che mantenevano l'emulazione la più diffidente fra Roma, e Cartagine, non perdettero di vista questi due popoli le vantaggiose conseguenze, che ridondar sogliono dalla fedele osservanza dei trattati favorevoli alla libertà del commercio, e della navigazione. *Hoc etiam inter se pacti sunt Romani, et*

Cartaginenses, ut qui ad mercaturam venerint si vectigal nullum penderent, præterquam ad præconis, vel scribæ mercedem. Polib. *Hyst. L.* 3. *C. XXII.* Di queste commerciali alleanze ne leggiamo varj commenti, ed esempj tanto in Eineccio nel suo trattato *Opusc. variar.*, quanto in Mascovio nella sua disscrtazione. *De fœdere commerc.*

46. Quali si vogliano i carichi imposti, per quanto è del loro soddisfacimento, non è dell'estero navigatore il disputare se sieno, o no entro i termini della moderazione: egli dee soddisfarli ogni-volta che sono dalla sovranità del luogo ordinati. Ora per saper l'importo dei tributi da compiersi, chi guida le navi per mare, o per fiumi navigabili dee far la consegna del proprio carico ne' luoghi destinati dalla legge, o dall'uso, e nel termine di ore 24., dacchè il legno giunse, e dette fondo nel porto, o nella spiaggia ove sono le dogane, come si è già rilevato nel tit. I. *del Consolato Vol. I.*

47. Eccettuatene le feste di precetto, e le giornate delle quarantene quotidianamente si pratica tale consegna, la quale debb'essere di tutte le cose componenti il caricamento, e del peso, e numero, e misura loro, colla dichiarazione se sieno destinate per quel luogo, o soltanto di transito. Debb'essa eziandio indicare le merci per le quali non si paga dazio.

48. Se queste indicazioni non vengono esattamente fatte, le cose non notificate cadono in commesso, siccome quelle delle quali frodare se ne voleva il dazio. *Ob non factam professionem, et sic dilatam vectigalium solutionem atque omnino ob quamvis fraudationem, res quales fuerint in commissum cadunt. Auctor Contr. marit. C.* 72. Sarebbero esenti dalla multa il nocchiero, e dal tributo il carico se vi fossero delle mercanzie introdotte occultamente nella nave, e giammai denunziate allo scrivano; giacchè in questo caso la ommissione sarebbe innocente.

49. A miglior titolo sarebbe tutto il bastimento esentuato da un penale o nuovo tributo, se avendolo già pagato per uscire dal porto, e far vela col carico di una data merce, in tempo che la di lei esportazione non era da colà vietata, costretto dal vento a ripigliar fondo nel luogo vicino a quello da cui partì, riassumesse poi, e continuasse

il suo viaggio in tempo ch'era sopraggiunto il divieto di farne il trasporto. Imperocchè dal primo momento che la nave salpò dal lido essa era in sicuro, e per un fatto delle stagioni non ha potuto diventar colpevole un carico innocente. Alfeno Varo nel citare una legge di Cesare che vietava di esportar le pietre di cote dall'isola di Creta dopo gli Idi di marzo, nel caso di una nave ch' era pria partita, ma ricoverata poi in quell' isola per cagione del vento, rispose nel suo consulto a favor di questa nave: *tamen eum, qui ante Idus Martias profectus ex portu esset, et relatus tempestate in insulam deductus esset, si inde exisset, non videri contra legem fecisse: præterea, quod jam initio evectæ cotes viderentur, cum et ex portu navis profecta est. L.* 15. *ff. de Publ. et Vectig.*

50. Egualmente non paga un nuovo carico quella nave, che approda dove non era destinata spinta dalle burrasche, dall'impeto dei venti, dalla caccia dei pirati, dal bisogno di acqua, e di viveri, per errore non supino del piloto, e per altra causa superiore, semprechè il capitano così denunzj, e dica il vero sostenuto da verosimili circostanze. *Si propter necessitatem adversæ tempestatis expositum onus fuerit, non debere hoc commisso vindicari, divi fratres rescripserunt. L.* 16. §. 8. *ff. eodem.*

51. Non cessarebbe per altro in questi casi nel capitano l'obbligo di pagare almeno il diritto dell' ancoraggio; massime quando non l'imperiosa necessità, ma l'errore, e molto più l'imperizia fosse causa dell' inopportuno, e sviato approdamento. *Locenn. de jure marit. L. I. c.* 8. §. *VIII. Tract. pac. Sued., et Danim. ar.* 12. I Romani su questo punto aveano per legge, che nel caso in cui il piloto approdato anche per giusta direzione, per errore salpasse dal lido senza pagare tributo di sorte alcuno, fosse non soggetto alla confisca delle sue merci, ma solo pagasse il doppio del tributo, che gli toccava. *Divi quoque fratres rescripserunt: cum quidem non per fraudem, sed per errorem in causa commissi incidisset: ut duplo vectigali contenti publicani (mercem) restituant: d. l.* 16. §. 10. Per assolvere il capitano da questo carico è d'uopo, che assolutamente si tratti di qualche nuova imposizione non ancora nota, e divulgata: giacchè siffatti diritti essendo per l' ordinario portati dagli editti universalmen-

te noti, egli non può scusarsi mai che non li sappia. *Jul. Clar. de re naut. L. XII. Surd. decis.* 198. *n.* 16. *Azuni d. l. pag.* 60. Nel dubbio trattandosi di una non recente imposizione si presumerebbe la violazione della legge, e con essa il contrabbando. *Licet quis se ignorasse dicat, nihilominus eum in pœnam vectigalis incidere, divus Adrianus constituit. D. L. §.* 5.

52. Vanno in questi casi esenti i capitani almeno in parte anche dal diritto dell' ancoraggio, quando questo è assai grave, ed imposto singolarmente per il commercio; se la nave così capitata nel porto, non fa sbarco di mercanzie, nè ve ne prenda, o contratti per esportarne, o fare delle commissioni. Sono eglino anche esenti da carico, se la nuova denominazione delle merci in quel paese fosse affatto sconosciuta in quello da cui partirono, e fecero il carico, sicchè innocentemente notificassero una merce per l'altra. Allora l'equità non vorrebbe ch' eglino fossero tenuti per una ommissione loro non imputabile; tanto più che dall' inventario, e dalle carte della nave si potrebbe anche comprendere quale fosse la denominazione da essi conosciuta, od usata delle caricate mercatanzie. *Divus quoque Pius rescripsit: cum quidam . . . . in sola professione errasset: ignoscendum esse ei: d. l. §.* 9.

53. Nessuna indulgenza poi deesi accordare a quei capitani, e piloti, che non fanno fedelmente le loro consegne, commettono simulazioni, e frodi, celando le merci daziabili, od introducendo clandestinamente merci, o cose vietate, od estraendone altre dalla nave per non pagarne il diritto, o facendo vela verso il nemico. Il capitano di siffatta nave avrebbe contro di se la presunzione di esserne consapevole; ed a meno di provare squisitamente la propria innocenza egli sarebbe condannato alla confisca del suo caricamento, e del suo legno. La nave cade allora in commesso insieme di quelle merci che si vollero sottrarre al pagamento dei legittimi tributi. *L. 2. C. quæ res export. non deb. Dominus navis si illicite aliquid in nave, vel ipse, vel rectores imposuerint, navis quoque fisco vindicatur. Quod si absente domino id a magistro vel gubernatore, aut proreta, nautaque aliquo id factum sit: ipsi quidem capite puniuntur commissis mercibus, navis autem domino resti-*

tuitur. L. 11. §. 2. *ff. de Publ.* Questa limitazione della romana legge di Paolo non è più ricevuta nella moderna giurisprudenza: giacchè il proprietario della nave è risponsabile del fatto del suo capitano, e questi lo è di quello della gente del suo equipaggio, come si è orservato già in più luoghi di quest' Opera, e particolarmente nel Tit. XII. del Vol. 2., parlando *dell' Azione esercitoria*.

54. In una materia di tanto rigore la nave debb' essere confiscata, ed il padrone risarcito dal danno che con tale perdita, per effetto del commesso contrabbando a lui si arrecò; oltre il rimborso dei pagati diritti, i quali incumbono ai capitani se riguardano i loro vascelli, ed ai mercatanti se si pagano per le merci. *L.* 60. §. 8. *vehiculum ff. Locati.*

55. Le pene del contrabbando percuotono non solamente chi ha frodato i pubblici carichi nell' introduzione, e vendita delle merci vietate, o non daziate, ma eziandio coloro che le acquistarono. *L. quia numquam C. quæ res vendi non pos.* Se il processo di contrabbando è già incoato in vita del reo, e molto più se è data la sentenza, anco l' eredità è affetta dall' obbligo di pagarne l' emenda. *LL.* 8. 11. §. 3. *et* 14. *ff. de pub. et vectig. Sixtin. de Regal.* 2. 6. *n.* 71.

56. Quanto io penso, che con fedeltà, ed esattezza debbonsi riscuotere i tributi del principe, altrettanto io veggo con ribrezzo i finanzieri esacerbare l' esecuzione della legge, e mal rispondere così allo scopo per cui sono impiegati nella percezione delle pubbliche imposte. Fanno essi spesse volte verificare il detto del poeta: che mai s' intese = villan pietoso, od esattor cortese. Eglino stessi hanno bisogno di essere frenati dai regolamenti di una severa polizia. In ogni età, e presso di ogni nazione essi furono sempre di carattere duro, molesto, ed avaro. In Roma vi abbisognavano degli editti speciali per tenere a dovere la lega dei pubblici esattori delle civiche imposte. *Quantæ audaciæ, quantæ temeritatis sint publicanorum factiones, nemo est, qui nesciat: idcirco prætor ad compescendam eorum audaciam hoc edictum proposuit. L.* 12. *ff. eod.*

57. Debbono quindi costoro astenersi dal visitare, e molto più dal sottoporre al carico quella nave, che si riceve nel porto, e vi si

ammette liberamente al commercio in forza di passaporti di una potenza amica, od alla quale siasi dato un salvocondotto. Essa nemmeno per sospetto di cose vietate ivi trasportate, e poste può essere visitata, o molestata. Questo caso avvenne nel porto d'Alicante, e così fu deciso con approvazione del re dal supremo consiglio di Aragona. *Fulv. Const. ad L. un. C. de class. lib.* 11. *n.* 126. *Cresp. de Valdaur. observ.* 15. *n.* 243. *Eoque minus quœlibet navis, postquam libere in aliquo portu recepta, ac admissa fuit ad commercium, vel salvo conductu reddita fuerit secura, non potest sub aliquo prætextu, vel ob suspicionem rerum prohibitarum ab ea delatarum, ab ipsomet principe illius portus, vel per illius officiales visitari, et recognosci, et molestari facere, sed illœsa servanda est.* Casar. *de com. V. II. Disc. CLXXIV.* §. 18.

58. Al di là del punto giurisdizionale sul vicino mare ogni nave debb' essere esente da ogni tributo, e visita, comunque il principe del vicino territorio non abbia parte nelle carte, colle quali essa può navigare. Non era perciò molto alla ragione delle genti conforme il così detto diritto di città-franca, che i duchi di Savoja, e di Monaco solevano far esigere su qualunque bastimento, che passava dinanzi i loro porti alla distanza di otto miglia.

59. Più giusto è il tributo che si paga nel passaggio del Sund a motivo delle grandi spese, che le potenze del Nord sono costrette di fare per mantenervi la pubblica sicurezza. La Danimarca anche colla moderna sua legislazione ha imposto un somigliante diritto di passaggio a tutte le navi, che facendo il passo d'Elseneur, o Elsingoer entrano nel mare Baltico, e sortono dallo stretto del Sund, tra la Zelanda, e la Scania. Il carico si paga in ragione della portata del bastimento, e della quantità delle mercanzie. I Danesi un tempo padroni della Scania, e con essa delle due opposte rive, dopo aver perduta questa provincia, seppero mantenersi nel possesso di un passaggio, che loro produce un ramo ben ragguardevole di finanza.

60. Il Sund, questo famoso stretto tra l'isola di Zelanda, che fa parte della Danimarca, e la terra ferma di Schonen, appartenente alla Svezia, ha sulla costa danese la città d'Elseneur colla fortezza di Cronemburg, presso della quale vi è un' eccellente rada, e dalla

banda svedese la piazza d'Helsinburg con un castello diroccato. È appunto in mezzo a queste due città che passano, e ripassano i vascelli, che trafficano nel Baltico, cui un tale stretto ne apre l'entrata. E sebbene il grande, ed il piccolo Belt sieno altri passaggi al Baltico; pure nessuno di essi è frequentato, a motivo che il piccolo manca dell'opportuna profondità, ed il grande è pieno di scogli e di pericoli per i vascelli che vi navigano. Il Sund invece è sommamente profondo, ad onta che non abbia più di un mezzo miglio di lunghezza presso a Cronemburg, sì che vi si distinguono chiaramente gli oggetti da una riva all'altra.

61. Le spese per i Danesi in questo passaggio consistono perciò nei grandi, continui, e frequenti fanali, di cui ne guarniscono tutti i luoghi della costa, i quali essere possono pericolosi, e negli estesi fuochi, che vi si accendono per servire di guida ai vascelli nelle notti oscure, e burrascose; ed in tutte quelle altre precauzioni, che secondo le regole della nautica possono contribuire a rendere quel passaggio sicuro, e tranquillo.

62. L'origine di questo marittimo tributo è in parte derivante dalle convenzioni seguite tra i primi navigatori, che passarono lo stretto, ed i principi danesi, che si assunsero di stabilire nel Categut delle lanterne, dei fuochi, od altri segnali per servire di lume e guida ai vascelli, che vi navigassero, sottoponendo ciascuno di questi a pagare un certo diritto in compenso della garanzia che loro si accordava da ogni marittimo accidente. In seguito i diritti del passaggio si estesero sulle navi, e sulle mercanzie, che vi erano a bordo; ed il tempo, e la necessità di questo passaggio di tanta importanza per il commercio legittimarono, e resero non gravi eziandio siffatte nuove imposte. Le convenzioni delle potenze misero poscia il suggello di ratifica a tutto quanto si era solo per vicendevole uso, e tolleranza fatto da pria.

63. Hugon van-Groot, o Ugone Grozio, nato a Delf in Olanda nel 10. aprile 1583., venuto per la prima volta in Francia col famoso Olden-Barneveld, ambasciadore degli Stati-generali nel 1598., per la di cui amicizia ebbe in patria orribili persecuzioni, all'età d'anni 24. fu avvocato generale, e nel 1613. pensionario di Rot-

terdam, e di lei deputato agli Stati d'Olanda, e di West-Frisia, d'anni 63., morì nel 28. agosto 1645. Questo illustre autore sarebbe perito, anzichè permettere sulle acque dell'Oceano dei carichi lesivi alla libera navigazione. Nel 1609. pubblicò il suo *mare liberum*, in cui, con dei principj originali, e cavati dalla natura dell'umano cuore, combattè le pretese, che avevano gli Spagnuoli, ed i Portoghesi, di solcar essi soli i mari della Guinéa, e delle Indie orientali, o d'imporre dei carichi a quelle navi, che vi si trovassero in atto di navigazione. Trasportato dall'amore della sua patria giunse a non trovar più angolo di mare, in cui una nave olandese andar potesse soggetta ad alcun tributo, o carico marittimo. Egli si era dimenticato degli altri più imparziali sentimenti da lui manifestati nella sua opera *de jure B. et P. L. 2. c. 3. §. XIV.*

64. Meno grandi di Van-Grood, ma di lui più sinceri, ed imparziali noi ci asterremo dal censurare i principi, che pongono sui mari loro circonfluenti degli equi tributi. Persuase le potenze di questa convenienza Enrico VI. re d'Inghilterra, nel 1450. fece con Cristiano, re di Danimarca un trattato, confermato poi dai successori Enrico VII. ed il re Giovanni nel 1490., nel quale queste due nazioni si accordarono reciprocamente una perfetta libertà di commercio per terra, e per mare nei rispettivi loro Stati, pagandone i soliti diritti. Si erano da questi eccettuati quelli dell'arrenamento, e del naufragio, come due miserabili avvanzi dell'antica barbarie, come si è già fatto rimarcare sotto i Titoli I., e II. del Tomo II.

65. In forza di tali convenzioni, quelli che volevano entrare nel Baltico, erano obbligati di pagare i tributi del Sund, ed a passare sempre per questo stretto, e giammai in mezzo ai due Belts, toltone il caso di un tempo burrascoso, che rendesse imprudente il passaggio dello stretto. In questo caso si pagava un carico eguale alla dogana di Nyborg: ma per evitare la confisca del vascello era d'uopo di giustificare la verità della tempesta, ond'era ingrossato il mare dello stretto, con una giurata dichiarazione del capitano, e di due marinai, che si trovassero con lui all'atto del passaggio.

66. Hanno sempre gli Inglesi sentito di quanto vantaggio al loro commercio fosse il passaggio del Sund, ed è perciò che non si ti-

fiutarono mai al pagamento di quei tributi, che loro potevano assicurare il passo importante di quello stretto. Fecero quindi coi Danesi un terzo trattato nel 1670., col favore del quale si misero a portata di passare il Sund con quella facilità, che sola poteva distinguere gli amici più uniti alla Danimarca.

67. Uno stretto quindi tanto protetto dai Danesi per il sicuro commercio degli altri Europei non poteva senza violazione del jus delle genti essere a forza ostiilmente passato quando da Orazio Nelson all'entrar del secolo, e quando da lord Gambier nel 3. settembre 1807. entrati nel Baltico con animo deliberato di tutto predare agli innocenti Danesi; e molto meno con quest'ultima spedizione, in cui si è dagli Inglesi potuto invadere, e spogliare il porto, e la città di Copenaghen. I più grandi oratori del parlamento di Londra in faccia al trono del loro re altamente condannarono questa condotta ingrata, e corsara dei loro concittadini. *Parlam. imp. Cam. dei pari. Seduta del 21. gennajo* 1808. *Gior. Ital. n.* 40. *e seguenti del* 1808.

68. Lo stretto dei Dardanelli, e quello del Sund, siccome appunto per la loro strettezza, e per il dominio delle territoriali potenze che lo signoreggiano, danno a queste un diritto di esigere i tributi sulle navi che vi passano, e godono del favore delle vicine, e ben munite rive; così hanno sempre eccitato l'odio degli Europei contro coloro, che senza una manifesta cagione di guerra, a forza, o per inganno li passarono, ed invasero per assalire le piazze di Bisanzio, e di Codania.

69. I frequenti trattati colla Danimarca di tutte le potenze marittime ben ci additano, quanto fossero compresi dell'importanza di un tal passo, e del bisogno di sottomettersi nei carichi ai diritti di quella nazione. Col 1533. nell'interregno della regina governante dei Paesi-bassi l'Olanda riconobbe in un trattato i diritti della Danimarca per il passaggio del Sund. Nella pace di Spira conchiusa nel 1543. fra l'imperatore Carlo V., e Cristiano III. questo re limitò i suoi diritti per tale passaggio, rispetto agli Olandesi, Fiamminghi, ed altri abitatori dei Paesi-bassi al pagamento di una sola *Rose-noble* per ogni vascello. Questa *Rose-noble* è una moneta d'oro, che si fabbrica in Olanda, ed ha il corso di 11. fiorini. Una simile moneta

trovasi in Danimarca del valore di 24. marchi danesi. La moneta che anticamente in Inghilterra chiamavasi *noble à la rose* era d'oro del peso di 6. dinari: cominciò a battersi nel 1334. sotto Odoardo III., e valeva circa una lira sterlina, un luigi d'oro, o sieno 11. fiorini.

70. Questi carichi marittimi per il passo del Sund furono nel 1645. regolati con un metodo ancora più certo in un trattato, seguìto a Cristianopoli, piccola città della Svezia, in allora spettante alla Danimarca, fra questa potenza, e gli Stati-Generali delle Potenze-Unite. La tariffa che vi andava unita per i diritti da pagarsi sulle navi, e sulle mercanzie che passavano il Sund per entrare nel Baltico, o per uscirne, servì poi ne' tempi a noi più vicini di base alle stipulazioni conchiuse nel 1770. fra l'Inghilterra, e la Francia. Fu quella tariffa cotanto ricevuta dalle potenze, che ormai è la sola praticata nelle dogane di quello stretto per i vascelli, e per le merci di tutte le nazioni.

71. Riguardo alla Francia il primo trattato colla Danimarca sui diritti del Sund avvenne nel 1663., e fu poi rinnovato nel 1742., e da quest'epoca i Francesi furono sempre considerati come una delle nazioni più favorite nel passaggio di questo famoso stretto. Questo favore però, riflette l'amico, e giudizioso Azuni, non è mai tale da destare l'altrui invidia; dacchè consiste nel pagare per ogni mercatanzia non compresa nella tariffa l'uno per cento, mentre gli altri ne pagano l'uno, ed un quarto. D'altronde un tal favore è comune agli Inglesi, Olandesi, Svedesi, Spagnuoli, ai Portoghesi, Russi, Napolitani, ed alla città di Amburgo sull'Elba. » Ce titre » de nation favorisée est d'un si mince avantage pour celle qu'en » est decorée, qu'il n'excite pas la jalousie de celles qui ne sont » pas de ce nombre. *Droit marit. ch.* 3. *art.* 2. §. 9.

72. Questi diritti marittimi acquistarono per i principi, che li percepiscono, maggiore importanza coll'andare dei tempi, nei quali tutti i confinanti col mare, misero a frutto le loro coste, e rade, a misura che si andava ingagliardendo il bisogno della navigazione, e del commercio. In questi ultimi anni del passato secolo vieppiù si fece il grande calcolo sui luoghi opportuni per collocarvi le dogane

marittime. E siccome la navigazione va avanti di pari passo col progresso delle scienze matematiche, e tutte le parti delle matematiche hanno fra di loro un intimo legame, e si prestano mutui soccorsi; così lo spirito delle umane cognizioni fissò le sue cure anco sulla nautica, e da questa si portò alle conseguenze che utili ridondare dovevano alle finanze. La percezione di molti diritti proporzionali alla qualità e quantità delle navi, e delle merci fu d' indi lo scopo in certa parte degli studj matematici, ed uno degli acquisti importanti di cui si arricchirono gli Stati colla promozione delle arti, e delle scienze.

73. All' epoca del 1789., disse il celebre astronomo Delambre, tutte le nazioni sembravano a gara animate dal desiderio di perfezionare la descrizione dei loro Stati, e dei mari, che bagnano le loro coste. Il gusto, che avevano fatto nascere i felici, e luminosi viaggi dei Bougainville, e dei Cook non fu diminuito dalle spedizioni disastrose, ma non affatto inutili dei Peyrouse, e d'Entrecastaux.

74. Anche gli Inglesi hanno approfittato dei vantaggi della loro posizione; e mentre la loro società affricana penetrava in contrade intieramente sconosciute; mentre il loro Hornman riceveva l' accoglienza più distinta del vincitor d' Egitto; mentre Mungopark affrontava i più grandi pericoli per aprire nuove strade al commercio del suo paese; mentre Flinders si esponeva ai rischj ancor più terribili per visitare la terra di Diemen, e le coste della Nuova-Olanda, i loro vascelli percorrevano il mare e l' Arcipelago delle Indie, i loro ambasciadori riconoscevano il Thibet, il regno di Java, e penetravano nella China, e Vancouves descriveva le coste, ch' egli era incaricato di esplorare con una diligenza, ed una esattezza degne di servir di modello a tutti coloro che adempiere dovessero simili missioni. »

75. I Francesi altronde sì gloriosamente occupati nelle civiche guerre, e nelle riforme politiche dell' inquieto loro paese, non avevano perciò abbandonate le geografiche, e nautiche ricerche. La legge 7. messidoro anno 3. emanata per la formazione di una commissione delle longitudini è il più sicuro monumento della loro sollecitudine per questo interessantissimo ramo delle scienze.

76. La convenzione nazionale sul rapporto dei comitati di marina, delle finanze, e della pubblica istruzione decretò la formazione di un tale instituto, *un bureau de longitude*. Gli diede per attribuzione l'osservatorio nazionale di Parigi, e quello della cessata scuola militare, i locali, e gli stromenti tutti d'astronomia nazionale, e lo incaricò di redigere la ricognizione dei tempi *la connaissance des temps*, onde averne la notizia molti anni prima dei tempi avvenire, e di perfezionare le tavole astronomiche, ed i metodi delle longitudini.

77. Componevano questo istituto due geometri, *Lagrange*, e *Laplace*, quattro astronomi, *Lalande*, *Cassini*, *Mechain*, e *Delambre*, due antichi navigatori, *Borda*, e *Bougainville*, un geografo, *Buache*, ed un artista, *Caroches* per gli stromenti astronomici. » Qu'il est grand ce petit homme! » diceva Federico II. di Lalande.

78. In mezzo queste luminose instituzioni, ed imprese delle due rivali nazioni, mentre gli Inglesi giunsero a più d'ogni altro navigatore conoscere la punta meridionale dell'Affrica, i Francesi trovarono in Egitto ampia materia per descrizioni non meno interessanti. Il capitano Marchand aveva fatto intorno al Mondo un viaggio felice, e modesto, che per essere apprezzato quanto vale aspettava la penna di un distinto navigatore. Il saggio Fleurieu ha saputo aggiungervi un nuovo pregio col dare ai marinai tutte le istruzioni che rendere possono i loro viaggi meno pericolosi, e più utili, preparandoli a ricevere il beneficio delle nuove misure, e proponendo una divisione più metodica dei mari, divisione già adottata in Ispagna da un dotto, il quale però credeva di aver a lagnarsi del modo con cui Fleurieu aveva parlato de' di lui compatrioti. Ma se gli Spagnuoli hanno infatti meritato un giorno alcuni rimproveri, perchè conservavano per essi soli le loro scoperte, egli è giusto pure di dire, che al presente hanno adottato un sistema del tutto opposto. Difatti il deposito idrografico di Madrid, simile a quello di Francia, ha francamente pubblicato delle carte, e delle opere che gli fanno il più grande onore. »

79. A miglioramento, e dicasi pure, a perfezionamento del marittimo commercio l'esperto Buache ha preparato pei navigatori tutti

gli schiarimenti, che diriger possono il loro cammino; egli ha raccolto nel deposito della marina tutte le cognizioni che potevano loro essere utili; egli ha discusso tutto ciò che una vasta erudizione gli ha fatto scoprire d'essenziale ne' geografi antichi, da cui egli crede che l'interno dell'Affrica, e la stessa Nuova Olanda fossero state passabilmente conosciute. »

80. Munito di queste istruzioni, il capitano Baudin andò a riconoscere le coste della Nuova Olanda in una spedizione commendevole soprattutto pei servigi ch'essa ha renduti alla storia naturale.

81. Finalmente un'impresa, che racchiude tutti i generi di merito, è quella del generoso Humboldt, il quale ha fatto a sue spese un viaggio, che avrebbe onorato un governo. Ei solo col suo amico Bonplund si è innoltrato nei deserti dell'America, ne ha riportato 6m. piante colle loro descrizioni, e le posizioni di più di 200. punti determinati astronomicamente: egli è salito alla cima del Chimboraco, di cui ha misurata l'altezza; egli ha creato la geografia delle piante, assegnato il limite alla vegetazione, e delle nevi eterne, osservato i fenomeni della calamita, e dei pesci elettrici, e riportato ai dilettanti di antichità preziose cognizioni sopra i Messicani, sopra la loro lingua, la loro storia, ed i loro monumenti. »

82. La venerazione per questo squarcio filosofico del chiarissimo Delambre mi ha vietato di chiuderlo coi primi periodi. La catena delle idee mi parea disgustosamente mutilata, se non l'avessi seguita fino dove mi conduceva la dotta di lui orazione, che mi ha fatto digredire per riportarne dei tratti, che all'oggetto mio avevano relazione.

83. I grandi lumi acquistati sul metodo di prosperare la navigazione ha ad un tempo moltiplicati i mezzi per renderla felice, e sicura; e quelle potenze, che dai loro porti, dalle loro rade, dalle loro coste o baje, dai loro lidi e golfi, con segnali, con edificj, con opere di ogni sorta contribuiscono a tale felicità, e sicurezza hanno ben diritto di mettere dei carichi sulle navi, che da colà passando ne approfittano, e godono.

84. Ma, perchè non sempre le potenze, che signoreggiano i mari territoriali, possono coi prodotti delle loro finanze, e delle nazionali

loro forze essere provveduti delle navi, e delle braccia, che loro abbisognano per il trasporto delle loro derrate, o per qualche altra marittima spedizione, la ragione delle genti loro riserba in questi estremi il diritto di prevalersene di quelle che si trovano nei loro porti, e presso le loro rive.

85. Questo diritto d' imporre l' obbligo di prestarsi, e servire nei bisogni di una potenza alle navi stazionate nella di lei giurisdizione, sotto di una certa mercede, chiamasi *angaria*, e porta seco il peso in esse navi e nei loro equipaggi di servire nelle spedizioni temporarie per il trasporto di soldati, di armi, o di altre munizioni sì di guerra, che di pace.

86. Per l'etimologia, e definizione di questo nome oltre quanto ho già osservato nel luogo delle *avarie*, citato al principio di questo titolo, si può ritenere con Erodoto lib. 8., che il nome di *angaria* derivi la sua origine dall' antico idioma dei Persiani. Passò poi questo nome agli Ebrei, ed ai Greci dopo che i Persiani si resero padroni dell' Oriente. *Grot. com. in cap. V. S. Math.* Presso i Greci il nome *aggareia*, detto anche *seleia* significava l'atto di servire suo malgrado. Quel nome era composto dalle parole *anos*, che significa asino, ed *agros*, che significa campo, appunto perchè l' angaria si praticava nell' atto di sforzare un asino, una bestia a portare nei campi quanto era necessario per la loro coltura, o per il servigio del padrone.

87. In altro modo Suida interpreta questa voce, derivandola dalla parola *aggaroi*, che significa nuncio, messaggero, come persone che, volessero, o non volessero, dovessero andare nel luogo, cui erano spedite. Narra questo scrittore che un tal nome si dava ai corrieri dei re di Persia; e che poi fu dato ai servi, ed ai giumenti che portavano delle cariche. Da là si vuole quindi inferire lo stabilimento delle nostre *poste*, come tante stazioni, o posizioni di uomini, ed animali collocate in certi luoghi, e sempre veglianti nel procinto di partire. *Angari vero, teste Suida, erant nuncii regii apud Persas: quod nomen postea latius usurpari cœpit pro quibusvis, qui servorum, aut jumentorum onera bajularent.* Cel. *L.* 18. *c.* 8. *Nostrates* POSTAS, *quasi positas, collocàtasque certis in locis,*

et semper in procintu excubantes appellant. Gell. *L.* 19. *c. ult. Calep. angaria*.

88. Dalla voce greca *aggareia* ne dovette venire il verbo latino *angere*, che significa appunto la vessazione che si dà a quello, che si fa andare, correre, o fare qualsivoglia altra azione suo malgrado. Si è quindi tal nome usato propriamente per il corso degli animali, e degli uomini, e poi in senso metaforico per quello delle navi; come lo dimostrano in molti passi le leggi romane. L'imperatore Anastasio scrivendo ad Eufemio, suo magistrato qualifica per angarie il trasporto navale delle armi dell'impero. *Quotiens sane in translatione armorum angariæ necessariæ fuerint, sublimitas tua jubeat... ut naves, vel angariæ confestim de publico præbeantur. L. 7. C. de fabricens.*

89. Le angarie chiamansi pubbliche, e comuni appunto, perchè ciascuno del popolo, e della comunione civica è soggetto a dovervisi prestare. La carica, il grado, ed ogni altra personale distinzione non può esimere dalla prestazione delle angarie. Sono esse tanti carichi simili a quelli delle finanze, che percuotono le merci, e gli effetti di qualunque cittadino ragguardevole dello Stato. *Cum omnes in commune, si necessitas exegerit, conveniat utilitatibus publicis obedire, et subvectionem sine dignitatis privilegio celebrare*. L. 1. et L. 2. *C. de navib. non excus. Ita ut nullius dignitas*, scrissero gli imperatori di Roma al prefetto della città, *aut privilegium ab hoc officio vindicetur. L. un. C. de nautis tyberinis. Neminem ab angariis vel perangariis, vel plaustris, vel quolibet munere excusari præcipimus. L.* 11. *C. de S. E. L.* 2. *C. de quib. mun. L.* 21. *C. de cursu pub. L. ult* §. 24. *ff. de mun.*

90. Ulpiano egualmente ben ci dimostra colla verità di questa definizione la massima tuttora ricevuta nel moderno jus marittimo, che nessuna persona, per privilegiata che sia, può esentuarsi dal peso delle angarie. Ai veterani soldati di Roma, tanto benemeriti della loro patria si accordavano le più gloriose immunità, fuor di quelle delle angarie: le loro navi vi erano soggette al pari di quelle degli altri cittadini. *Sed et naves eorum angariari posse, Ælio Firmo, et Antonino Claro veteranis rescriptum est. L.* 4. §. 1. *ff. de Veteranis*.

91. L' azione passiva, che induce l' angaria, somiglia ad una specie di servitù. Vi sono dei monumenti, nei quali si è usato il verbo *servire* per esprimere la prestazione dell' angaria. Di questo carattere è una iscrizione antica citata dal Gruter, p. 642. n. 2.

Sub . L. Aruntio . Stella
Navis . Harenaria . Quæ
Servit. In . Æmilianis
Redemptore
Lelio . Mucio . Felice.

92. Non è peraltro vero in senso legale che l' angaria sia un atto servile: giacchè i vascelli esteri, che in caso di necessità, o di pubblico vantaggio del principe, nel di cui mare territoriale si trovano, si prestano ai di lui bisogni, non vi sono obbligati che momentaneamente, e cessa il loro servizio col cessare della pubblica urgenza. Nè il breve tempo del loro uso può distruggere, o rovinare la libertà del commercio, e della navigazione, tanto più che le navi a tal uso destinate vengono indennizzate del tempo perduto in quell' estraneo lavoro. *Angariarum onus etiam exteros afficit, cum hac lege tamen ut sui laboris, et officii digna capiant præmia, et emolumenta.* Locenn. *de jure marit. L. 1. c. 5. §. 3. Stypman ad jus marit. par. V. c. 1. n. 23. Sixtin. de regal. L. 2. c. XXIII. n. 22.*

93. Gli stessi Inglesi che dimenticarono le giuste, e concettose parole di Elisabetta loro regina all' ambasciatore Mendozza sulla libertà dei mari, per arrogarsi un esclusivo dominio sulle navi estere che vi capitano nei loro viaggi, non si rifiutano all' obbligo di dare alle navi angariate una congrua mercede tanto in riguardo alla portata del vascello, quanto al numero dell' equipaggio. I precetti più ingegnosi, che giusti di Gio. Seldeno, conservati come un Alcorano marittimo negli archivj di Londra, non si allontanano in ciò dallo spirito della comune giurisprudenza. *Quod vero de sistendis navibus (ut regi inserviant), eisque in officia regis maritima conscribendis adductum est, id semper intelliges oportet ita ad justitiæ normam factum ut, pro ratione tum doliorum quibus æstimabantur, tum pro nautarum numero ita conductorum congrua merces esset præstanda.* Mare clausum *L. 2. c. XX. in fine.*

94. A questo carico sono soggette le navi di estere potenze, lorchè si trovano in altrui dizione, quand' anche in forza delle carte, ch' elleno avessero a bordo, dimostrassero, di essere già impegnate nella promessa di trasportare altrove, dentro di un tempo fisso le merci del loro carico. Loro non resterebbe altro diritto fuor di quello di chiederne la riparazione del danno, cui andassero soggette col mancare a siffatto impegno.

95. Sarebbero non pertanto in diritto queste navi, così adoperate, di riportare un autentico atto, da cui risultasse, che per ordine di quel governo vi si dovettero per un dato tempo fermare, e prestare il loro servizio. L' indennità, ch' esse hanno ragione di chiedere, non le mette abbastanza al coperto della risponsabilità assunta coll' impegno di fare quella data spedizione entro di un termine prescritto, quando vi hanno mancato per l' obbligo dell' angaria. Questa massima è anche conforme alle marittime discipline, che ingiungono al capitano di riportare sempre le giustificazioni ufficiali dei motivi, e delle cause, che diedero luogo a dei ritardi, o ad altri eventi non ordinarj alla navigazione.

96. Le angarie sono pertanto un legittimo carico da cui nessuno può scusarsi, e molto meno è lecito ad alcuno di evaderle col sottrarsene colla propria nave. Ove perciò un capitano di vascello forasticro si trova in circostanze di prestarsi ad un' angaria, e per sottrarsi a quest' obbligo cerca di andarsene, o di ritardare con malizia, astuzia, e raggiri il trasporto al luogo del destino, od in qualsivoglia maniera di far nascere degli impedimenti, o delle difficoltà, che pregiudicano al buon esito della spedizione, viene castigato colla confisca della nave, e con la multa, o pena che può essersi meritata da lui, e dal suo equipaggio colla commessa infedeltà.

97. Ben più grave sarebbe la colpa del capitano, se non già si sottraesse con malizia all' obbligo dell' angaria, ma invece di far vela per il luogo del suo destino, approdasse in altro lido col suo vascello, ed ivi vendesse il carico delle provvigioni, ed attrezzi di guerra a lui affidati. Questo delitto può essere punito colle pene più gravi, ed anche coll' ultimo supplicio tanto nel capitano che lo commette, quanto in coloro che scientemente vi cooperano, comperando per cagione di lucro effetti da lui in tal modo involati, e venduti.

98. Quando i Romani spedivano le loro vettovaglie agli eserciti, o vi mandavano le armi, perchè fossero in un dato luogo trasportate per uso della repubblica, se il nocchiero deviava dal viaggio a lui prescritto, e fuggiva in qualche porto a vendere gli effetti del governo a lui affidati veniva punito colla morte insieme di coloro, che ne avevano da lui fatto consapevole acquisto; e si consideravano per nulli, e non avvenuti i contratti terzi così fatti con pubblica frode. *Quia nonnunquam in diversis littoribus distrahi publici canonis frumenta dicuntur, vendentes, et ementes sciant capitali pœna se esse subdendos, et in publicam fraudem commercia contracta damnari.* L. 3. C. Quæ res ven. non possunt. *Qui fiscales species suscepit deportandas si recta navigatione contempta, littora devia sectatus, eas avertendo distraxerit, capitali pœna plectetur.* L. 7. C. de navicul.

99. Parvero questi castighi soverchiamente duri agli imperatori Onorio, e Teodosio, probabilmente per la difficoltà, rispetto ai compratori, di provare ch' eglino con vera scienza, e malizia avessero acquistate le pubbliche derrate, con animo di esporre alla fame le armate della repubblica, che combattevano per la difesa, e gloria della patria in lontane regioni. Per rendere quindi meno acerba questa pena in tempi, che più non allignava nel popolo romano quella civica libertà per cui si erano fatte le prime leggi di Roma, e che andava crescendo la distinzione nelle classi dei cittadini, si moderò la pena di morte in quella della proscrizione, e della confisca rispetto alle persone nobili, ed oneste, e si riservò l' estremo supplicio solo ai plebei, ed a coloro ch' erano già di macchiata riputazione. *Ne frumentum, quod devotissimo exercituì mittitur in prædam, lucrumque vertatur, hac sanctione decernimus; ut quicumque hoc fuerint forte mercati, honestiores quidem stylum proscriptionis, et omnium bonorum ammissionem incurrant: inferiores autem, vilioresque personæ capitali suplicio subjaceant.* L. 4. C. quæ res ven. non poss.

100. Se nella spedizione ordinata per angaria accade, che qualche vascello angariato naufraghi, o cada in potere dei nemici, o corsari, la potenza, da cui fu comandato, va esente dall' obbligo di

ripararne il danno, per ciò, che questi accidenti di mare sono casi meramente fortuiti, dipendenti dal fatto altrui, come sul testo della L. 23. ff. de R. I. la pensano tutti i giureconsulti. La ragione di questa teoria è, che, ritenendosi volontaria nel vascello angariato la locazione dell' opera sua alla potenza, che lo condusse sotto una data mercede per titolo d' indennizzazione, e di correspettivo al trasporto ingiunto da essa potenza, questa soddisfece all' obbligo suo col pagamento della debita mercede. Dice quindi Ulpiano che sebbene vi sia il caso, in cui alcuno risponda per il fatto altrui, come per quello dei proprj inservienti; pure non vi è mai quello, che si risponda per il fato. *Inde: si quid naufragio, aut per vim piratarum perierit, non esse iniquum exceptionem ei dari. L. 3. §. 1. in fine, ff. nautæ caup.*

101. Se pertanto un comandante di quella potenza avesse a mal talento dato ai vascelli una linea di viaggio pericolosa, ed esposta, ed avvenuto per ciò fosse loro un sinistro, il principe potrebbe punire il perfido suo ufficiale; ma sarebbe col suo tesoro obbligato a rifondere il danno delle navi perdute. *Arg. d. L. vers. at hoc edicto omnimodo qui recepit tenetur, etiàmsi sine culpa ejus res periit, vel damnum datum est.* Poichè si ritiene che agisca da se stesso chi agisce col mezzo altrui. *Nisi princeps ipse, vel per suos damnum intulerit, quia proprium factum intervenit.* Sixtinus *de Regaliis lib. 2. c. 13. et 23.*

102. Per un eguale riflesso se il capitano della nave angariata venisse a perdere il carico a lui affidato per una forza maggiore, o per qualche impensato avvenimento, non potrebbe considerarsi risponsabile di tali perdite. *Locenn. de jure marit. c. VII. §. XI.* Se non che maggiore sarebbe quì la ragione del capitano di essere esente da ogni risponsabilità per tali eventi, a motivo che oltre di trattarsi di un accidente, per cui nessuno è tenuto, vi concorre l' equità, che non permette di aggravare di più forti vincoli colui, che già si trova caricato di un peso esorbitante, e straordinario, qual è quello delle angarie.

103. Da questo principio di equità un altro ne discende a favore del vascello angariato; affinchè una volta ch' esso si è prestato a fare

un viaggio, un trasporto per un principe, o popolo straniero, essere non possa più costretto ad intraprenderne un secondo.

104. Più quindi da teologo, e moralista, che da filosofo, e legale il cristiano Van-Groot disse, che l'uomo dabbene angariato a far un viaggio dee farne due, se questi a lui non riescono di sommo danno, e che nelle cose altrui giovevoli, ed a noi poco incomode non è lodevole, e virtuoso l'invocare tosto il proprio diritto. *Quod ergo de moralibus dici solet, hic quoque locum habet, non consistere hæc in puncto, sed habere suam quandam latitudinem. Sic in eo quod deinceps sequitur, qui angariabit te ad milliare unum, abi cum eo duo: non dixit Dominus de centum milliaribus, quod iter hominem a suis negotiis longius abduceret, sed de uno, et si ita usu veniat de duobus; quæ deambulatio quasi pro nihilo dueitur. Sensus ergo est, in his quæ nobis non multum sunt incommodatura, non urgendum nobis esse jus nostrum, sed cedendum plus etiam quam alter postulet, ut et patientia, et benignitas nostra omnibus innotescat.* De jure B. et P. *Lib. I. C. II. §. VIII. in med.*

105. L'Apostolo delle genti dal suo canto scrisse su di questo argomento con filosofia pari alla sua morale; giacchè nell'eccitare quei di Corinto a recare soccorsi ai Gerosolimitani loro dimostra che non già per servire all'altrui fasto si dee soffrire l'angustia; ma per giovare gli altri con quanto ci è di sovrabbondante recar si dee ajuto a chi langue nell'inopia. *Non ut aliis sit laxamentum, vobis res angustæ, sed ut æquabiliter vestra copia succurrat illorum inopiæ.* Paul. *II. Cor. VIII.* 13.

106. Coll'avere considerato il popolo angariante in istato di penuria tale da essere pericolante nella propria sicurezza, e le navi ne' di lui porti stazionate, come poste fuori di questo estremo bisogno rispetto alla nazione, cui appartengono, si è da noi appunto seguito quel principio di equità, che rende le cose comuni nel caso estremo di assoluta necessità, ed obbliga con diritto imperfetto colui che ne ha ad accordarne ad altri per soccorso dell'umanità.

107. Ma poichè nel senso civile imperfetto è quel diritto, che non nasce da una volontaria stipulazione, o da un assoluto principio di

natura, vi abbisognò del consenso dei popoli per così perfezionarlo, che deciso, e positivo entrasse nel codice delle nazioni. L'angaria accompagnata dalle circostanze atte a renderla urgente, addiviene un giusto tributo, che il popolo bisognoso può ad altri imporre per mettere riparo alle sue calamità. Se questa cessa, manca con lei ad un istante il motivo dell'angaria, e la ragione di usare di questo diritto imperfetto, e puramente sussidiario.

108. Ancor più debole, e meno perfetto è il diritto di angariare per una causa non necessaria, ma soltanto di speculazione, o voluttà. Qualunque danno allora succeda alle navi angariate sono a carico dell'angariante, comunque sieno i danni procedenti dal destino, e non dal fatto umano. L'abuso che la potenza allora fa di una ragione riservata ai soli estremi casi di necessità debb' essere compensato col maggiore carico di sottostare ai fortuiti eventi.

109. Bisogna perciò distinguere l'angaria ordinata per cagione di guerra da quella ingiunta per il trasporto delle mercanzie a motivo di una scoperta di un qualche luogo, o della conquista di qualche isola, spiaggia, od altra parte del globo. Nel primo caso abbiamo già osservato essere il caso della vera angaria, in cui gli eventi di mare sono a solo danno delle navi angariate: nel secondo la cosa non è così. Imperocchè si ritiene costantemente in diritto marittimo, che le navi angariate per titolo estraneo alla guerra, od altra necessaria militare spedizione, se vengono a naufragare, o ad essere prese dai nemici, o dai corsari, debbono essere pagate al loro proprietario da quella potenza che ordinò il loro viaggio.

110. Quando tace l'assoluta necessità delle cose altrui, queste spettano senza riserva al proprio padrone, e se altri non ostante vuole prevalersene, non è giusto che il proprietario soffra un danno derivante da una spedizione, che non ha altro oggetto fuori della utilità di colui che la ebbe ad ordinare con forzata prestazione delle navi a lui forastiere. *Sixtin. de regal. L. 2. c. 8. Locen. de jure marit. L. I. c. XV. §. 9.*

111. Vicino all'angaria è il diritto che hanno i principi di ritenere, od arrestare un vascello anche amico ancorato ne' loro porti, o nelle loro spiagge per causa di pubblica necessità, tranne quella

della guerra. Questo arresto si pratica col fare ai vascelli trattenuti un pagamento che gli indennizzi di tutto ciò, che avrebbero potuto essi guadagnare nell' ordinario corso dei loro viaggi, e delle loro spedizioni.

112. Questo tributo di mare, sebbene sia del tutto diverso dalla preda, in cui non si paga già l' uso, o la proprietà della cosa altrui, ma se ne spoglia a viva forza il legittimo padrone per non più fargliene la restituzione, nè il pagamento; pure dovette sempre ai pubblicisti sembrare sì duro all' equità, ed al commercio sì odioso, e barbaro, che alcuni scrittori colle loro opere, ed alcune potenze coi loro trattati lo proscrissero dalla marittima giurisprudenza. *Gallian. Lib. 1. art. ult. Mably Droit public de l' Europe pag. 301.*

113. Apparve infatti per la prima volta nel 1753. il trattato del re delle due Sicilie coll' Olanda, in cui all' articolo 18. venne stipulato, che i vascelli, gli equipaggi, e le merci ivi caricate non si sarebbero potuto più arrestare, nè ritenere in forza di verun ordine generale, o particolare, nè per qualsivoglia motivo, od occasione si fosse, e nemmeno sotto pretesto di farli contribuire alla conservazione, e difesa dello Stato.

114. Questa generosa, e filantropica convenzione parve ai popoli, ed alle potenze cotanto saggia e giusta, che, al dire del versatissimo Azuni, essa in poco tempo divenne generale, ed universalmente inserita in tutti i trattati conchiusi dai principi d' Europa.

115. Ma poichè non sempre spirano nei gabinetti dei principi le aure vitali all' umanità, e le vicende dei tempi, e delle leggi cambiano insieme dei bisogni delle potenze, e delle massime di Stato, di questa barbara ragione di arrestare le navi altrui forza mi fu di parlarne se non da filosofo, da pratico giureconsulto almeno. Ne ho quindi fatto un ragionamento espresso al principio del terzo Tomo sotto al Tit. I. *Dell' arresto delle navi per fatto di Principe.*

116. Finalmente altro tributo del mare sono la *Pesca*, la *Contumacia*, o la *Stazione dei Lazzaretti*, come oggetti di diverso fine tendenti a trarre da quel vasto, e terribile elemento ogni maggior bene, e ad evitarne i maggiori mali possibili. Ma siffatti oggetti essere vogliono considerati sotto ampie relazioni di giurisprudenza, di polizia, e di sanità, e perciò di essi occorrerà farne uno specifico distinto titolo.

TITOLO III.

Delle Bandiere.

1. La bandiera, o stendardo che si voglia chiamare, altro non è che uno strato di stoffa di seta o lana o tela portante uno, o più colori, o certi segni, od arme atte ad indicare il paese, il popolo, il principe cui la nave, ed il padrone di essa appartiene; e per distinguere se sia arredato per la guerra, o pel traffico; e notificare altresì la qualità della persona che comanda la nave, od il vascello.

2. L'uso delle bandiere è antichissimo, e ne veggiamo memoria uei primi tempi della Storia sacra. *Singuli per turmas, signa, atque vexilla castrabuntur. Num. II.* 2.: quando il Signore disse a Mosè, e ad Aronne di far riunire tutte le tribù del popolo ebreo d'intorno al tabernacolo. Ma ben si vede, che in que' remoti tempi non serviva che a tener uniti i combattenti fra di loro, ed a farli distinguere dai loro nemici. Non fu che dopo l'uso frequente delle navi, che questo segnale fu portato sul mare, e nella navigazione.

3. Questo nome di bandiera vuolsi derivato dalla italiana parola *banda*, che significa in un senso esteso, e generale, un certo legaccio piccolo, e stretto, con cui si attacca, e sostiene una cosa. Resa essa più grande, abbisognò di essere raccomandata con un legame.

4. La bandiera viene ordinariamente collocata sulla poppa, che è la parte inferiore della nave, e sull'antenna, che chiamasi *Bompresso*, ed è situata al dinanzi della nave, alla prora, ma in una estensione alquanto più ristretta; ed anche si suole porre sull' albero *maestro*, ma lo stendardo ivi è sommamente piccolo, e congiunto a due lunghe code imitanti quelle di una cometa. I bastoni della bandiera sono posti sulla cima del papafico, ond'essa s'agiti al vento, e possa sventolare.

5. Questo pezzo di stamina, o tela, che le varie nazioni sogliono

fare, ed inalberare con diversi colori, e differenti fogge, individuanti il popolo di cui è la nave, si porta issata ordinariamente sopra un' asta drizzata sulla cartella di poppa.

6. Vario è il nome delle bandiere, come vario è il loro uso: e chiamasi perciò *fiamma*, o *banderuola* quella spezie di bandiera molto lunga, che dalla sua asta sospesa in croce all' albero di maestra va, come si è detto, a finire sempre assottigliandosi in una punta divisa in due, e serve per indicare, che il vascello è armato in guerra, e talvolta ancora per far segnali marinareschi.

7. Dicesi *cornetta* quella bandiera quadra, che ha il doppio di più di ghindante nell' asta, di quello che abbia la fiamma, ma quasi due terzi meno di pendente, e termina in una punta acuta, divisa in due. La cornetta è il distintivo del capo-squadra, o del supremo comandante della squadra. Secondo poi il luogo, il posto, dov' è issata, indica il grado di chi comanda il vascello, sia ammiraglio, contr' ammiraglio, o capo-squadra. Alberti *Diz. univ.* Dicesi *ghindare*, od *issare* l' atto, col quale viene alzata un' antenna, una vela, una bandiera.

8. La foggia delle bandière aguzze, o triangolari, che adesso vedesi costumata, per quanto ci assicura Roderico Toletano, viene dai Maomettani, Arabi, o Saraceni, che per i primi le portarono fino d' allora che s' impadronirono delle Spagne. Prima di una tal epoca tutte le bandiere erano quadrate, sì in mare, che in terra, stese a traverso di un pezzo di legno, come gli stendardi delle chiese, e che soglionsi dai Cristiani portare nelle loro processioni religiose: perlochè furono in latino chiamate *vexilla*, cioè *velilla*, o piccolo velo, *a veli diminutione*, come nota Isidoro. Chamber. *Diz. un.*

9. I soli pirati di Algeri, e delle coste di Barberia portano sulle loro navi una bandiera esagona. Ella è rossa, ed ha di sopra una testa di Moro, coperta col suo turbante, sovente ornato di perle, e piume. E sebbene un tal costume sia espressamente contrario alla loro legge dell' Alcorano, che proibisce l' uso di qualunque immagine, o rappresentazione di un uomo, per l' opinione del loro profeta che quegli che ne formano saranno obbligati nel giorno del giudizio di trovarvi le anime corrispondenti sotto pena di essere dan-

nati; pure vi si è fatta eccezione solamente per il ritratto di Hall, genero di Maometto, del di cui partito sono tutti gli Affricani, il quale ordinò che la sua effigie dovesse andar dipinta sulle loro bandiere, credendosi tanto formidabile ai Cristiani, che la sola vista della sua immagine farebbe senza dubbio riportar su di loro compiuta vittoria. *Leunclavio*.

10. Quando si ottiene una vittoria navale, e che si conducono in trionfo le navi prese, si costuma di attaccare le bandiere alle scale, od alla galleria nella parte posteriore della nave, e far che abbassino la loro punta verso l'acqua, e strascinare i vascelli per la poppa. Così, al riferire di Plinio, fecero i Romani colle navi cartaginesi nelle vittorie della loro guerra punica.

11. Se un vascello con viste amiche, o neutrali arriva ad un porto, suole attaccar fuori la bandiera *bianca*; lo che dinota che il vascello arrivato a quella costa, non vi è condotto che per traffico innocente, od altra lecita spedizione. Può anche durante la zuffa nelle navi da guerra indicare, che una di esse, od una squadra cerchi quartiere, ed armistizio. All'opposto la bandiera *rossa* è sempre il segnale della disfida, o della battaglia.

12. Dicesi bandiera *in derno*, quando una bandiera legata stretta insieme in tutta l'intestatura, o ghindante, s'issa al pomo dell'asta, e si lascia così sventolare. È questo un segnale per chiamare a bordo la lancia appartenente al bastimento, od anche per chiedere il piloto od altro servizio navale.

13. Evvi anche una bandiera così detta *di partenza*, la quale si suole porre in qualche sito alto della nave, e vi si pone in modo, e per segno di dovere tosto partire. Tre giorni, od almeno 24. ore pria della partenza debbe un tal segnale star esposto sulla sommità del bastimento, onde chi vuol fare delle commissioni, od i passaggeri possano prendere le loro misure.

14. Far bandiera *di ricatto*, significa ricattarsi, ricuperarsi. Costumano perciò i corsari, che hanno preso un legno, da loro riputato in grado da essere ricattato, d'inalberarvi una bandiera bianca, colla quale danno cenno alle vicine terre, se mai lo vogliano ricattare: al che, volendolo, si corrisponde con alzare la bandiera dello stesso

colore per avvicinarsi a fare il ricatto; e per questo dicesi mettere bandiera di ricatto.

15. Le bandiere servono eziandio per distinguere i gradi degli ufficiali di mare: epperò l'ammiraglio, o comandante principale porta la sua bandiera sopra la cima dell'albero maestro: il vice-ammiraglio la porta sull'albero dinanzi, ed il contro-ammiraglio colloca la sua sopra la cima dell'albero della mezzana. I comandanti degli squadroni portano la loro bandiera sull'albero di mezzana quando comandano una flotta; e sull'albero maestro quando comandano un sol corpo. In questi casi la bandiera essere dovrebbe fessa due terzi della sua altezza.

16. Soglionsi perciò chiamare *ufficiali di bandiera* quegli, che comandano varj squadroni di una flotta; e questi sono ordinariamente gli ammiragli, vice-ammiragli, e contro-ammiragli, presso dei quali risede il supremo comando delle armate di mare.

17. Per identica ragione di grado, e distinzione dicesi *nave di bandiera* quella, che è comandata da un dignitario, generale, od ufficiale di bandiera, avente cioè pel suo grado diritto di portare la bandiera, a distinzione dei vascelli subalterni posti sotto l'altrui comando, e non autorizzati a portare la bandiera.

18. Un altr'uso importante delle bandiere è quello di *abbassarle*, e calarle giù, o tirarle dentro in segno di rispetto, e sommissione, quando un vascello, o corpo debole, ed inferiore ne incontra un altro più forte, e superiore. *Lipsius lib.* 1. *Elect. c.* 23. Da quest'uso antico di abbassare lo stendardo nell'incontrare navi reali, e salutarle, alcuni scrittori ne hanno indotto un argomento dell'impero del mare: ma desso è piuttosto un riguardo, un saluto di convenzione ridotto in legge dalla lunga consuetudine. Imperocchè il saluto che i comandanti si fanno tra loro in qualunque luogo essi s'incontrino, è anzi la prova della libertà dei mari, in cui non per il dominio del luogo, ma per il riguardo alla dignità del comando delle navi si fa il saluto.

19. Per quanto scrive Gio. Seldeno l'esempio più rimoto di questa marittima costumanza si ricava dalla storia di Gio. re d'Inghilterra, detto *senza-terra*, il quale nell'anno 1200. ordinò, che si fossero

trattati come nemici coloro, che incontrando le reali sue navi, avessero loro negato il saluto. Pare peraltro che quel monarca parlar volesse soltanto dei suoi sudditi, che negato avessero il saluto delle bandiere alle navi reali: giacchè loro minaccia la confisca delle navi, e dei beni, ed il carcere alle persone come ribelli: e non è certo reo di ribellione chi non è dal giuramento di obbedienza astretto ad obbedire al non suo sovrano. *Personas autem, quæ in navibus hujusmodi fuerint repertæ, carcere pro arbitratu, puniendas esse ob rebellionem.* Ma il citato antigonista di Ugo Grozio da questo editto per i proprj sudditi ne deduce un ordine a tutto il mondo, quasicchè ogni popolo fosse suddito sul mare vicino al re della Gran-Brettagna. *Perduellio habita est, si navis qualiscumque, velorum demissione, imperium Angli suo in mari non agnovisset. Mare clausum. Lib.* 2. c. *XXVI. in fine.*

20. Nè si può dubitare, che Seldeno parlasse anche degli esteri; giacchè stabilisce questo diritto per le regie navi inglesi appunto in fondamento della giurisdizione, che egli accorda sui mari a quella nazione. *Solemnis velorum demissio, qua uti solet quælibet navis cujuscumque gentis exteræ, si prope classem regiam, navemque aliquam ejusdem classis in mari hoc prætervehatur* = ivi = *Cap. XXVI. in princ.*

21. Senza quindi seguire in ciò l'opinione del citato autore, e di molti geografi, che diedero ai differenti mari il nome delle vicine terre, dai quali fatti non può agli abitanti di queste nascere alcun dominio di privativa, io considero libero ogni mare in quella parte che non costeggia il continente. Da questa libertà ne risulta, che trovandosi delle navi in alto mare, di qualunque nazione esse sieno, quella di minor grado dee per la prima fare il saluto a quella più forte e superiore: e se trovansi due regie navi, quelle delle piccole nazioni abbiano per le prime a fare il saluto, seguendo così quel rango, che i loro ambasciadori occupano alle grandi corti d'Europa, cui vengono inviati. Evvi anarchìa, se non vi è gerarchìa.

22. Per individuare poi, e distinguere massime di notte fra le navi reali da bandiere quelle, che sono alle altre superiori, fa d'uopo osservare, che quella dell' ammiraglio suol portare un fanale a tre

lanterne, ognuna delle quali ha tre lumi: il vice-ammiraglio ne porta due, ed una solamente ne hanno gli altri vascelli.

23. Dagli antichi monumenti di Virgilio, *Æn.* 2., e di altri autori vedesi un tal uso praticato cziandio dai Romani. Tito Livio nella descrizione che ci fa della marittima spedizione di P. Scipione dalla Sicilia nell'Affrica, nella quale, dirò così, era egli l'ammiraglio, vice-ammiraglio C. Lelio, e contro-ammiraglio il questore M. Porcio Catone, la nave del primo comandante avea tre lumi accesi, e gli altri ne avevano soltanto due. *Lumina in navibus singula rostratæ; bina onerariæ haberent: in prætoria nave insigne nocturnum trium luminum fore. Hist. Rom. Lib. XXIX. c. XVII.* §. 25.

24. E siccome questo costume fu introdotto da poi fra tutti i vascelli armati in guerra sieno, o non sieno di principe, come pur ogni ragione voleva; così chi fu salutato, quantunque sia più forte, dee rispondere collo stesso riguardo, altrimenti fra i due vascelli si fa l'esperimento delle loro forze. *Gratian. discept.* 224. *n.* 44.

25. Si attacca tanto valore alla ragione di questo saluto, che mercè un ordine di Filippo II. re di Spagna del 1565., i capitani deggiono assolutamente piuttosto perire, che abbassare la bandiera reale, quando una volta l'hanno appesa fuori. Di questo onore si occupavano nei loro trattati del 1645. art. 5. 14. e 15. anche i re di Svezia, e Danimarca, ma non con tanta fierezza.

26. Il rito di questo saluto si compie precisamente coll'abbassare la seconda vela dell'albero grande, e fare lo sparo del cannone sotto vento, ossia nella parte della nave, opposta a quella, ove soffia il vento, e senza palla; sia che s'incontri sul mare una nave, od una squadra armata, sia che si passi in faccia ad una fortezza, o piazza marittima. Cleirac *les us et cotumes de la mer. Jurisd. de la marine* §. 22. Epperò se qualche nave corsara s'incontra, e passa in vicinanza di una reale, dee prendere il sotto-vento, abbassar l'insegna, e la vela di mezzo per salutare con lo sparo del cannone, presentandosi da canto in linea obliqua. Anche i Turchi osservano questo rito, lorchè s'incontrano fra di loro. De Villamont *Voyages sur mer L. 3. ch.* 10.

27. Quantunque il prendere il sottovento non sia, come pretende

Alessandro degli Alessandri *L. 4. c. 2. De usu in navalib. pugn.*, un atto di sudditanza, o soggezione, opinione combattuta già colle allegate ragioni a favor della libertà dei mari: non pertanto esso è il più grande contrassegno di rispetto, che dar si possa in mare; laonde non suole farsi, che dai bastimenti dei particolari all' incontro di una nave reale, o di un vascello armato in guerra. I cavalieri della religione di Malta hanno fatto tanto conto di questo ceremoniale, che lo distinsero come un precetto di jus marittimo nelle solenni loro ordinanze. *Tit. delle galere art.* 47. ec.

28. Queste medesime ordinanze prescrivono, che, arrivando le proprie galere in porti, o spiagge di città, le quali per castello, forte, cittadella, od altrimenti abbiansi a considerare come piazze di guerra, nelle quali sia reciproco l' uso del saluto, la capitana spari quattro colpi di cannone. Se però vi fosse un principe sovrano, od un vice-re, il saluto si fa da tutte le galée anche con quattro colpi; e se queste sono salutate da qualche vascello, risponde la capitana con un sol colpo.

29. Se le navi reali, senz' alcuna prevenzione, si trovano già avere inalberato lo stendardo del loro sovrano, non lo abbassano mai per qualunque saluto essi abbiano a fare, od a corrispondere. È in questo senso, che deesi intendere la citata ordinanza di Filippo II. al Titolo, *dell' equipaggio, ed armamento della nave*.

30. Gli ordinarj saluti, che fanno i vascelli, e le galée passando in faccia di qualche piazza, o forte di mare consistono nello sparare il cannone senza palla a colpi dispari se sono navi olandesi, prussiane, o di altre nazioni settentrionali, ed in numero pari quelle di altre potenze meridionali d'Europa, ove fa legge un tal costume.

31. A ben discernere le nazioni è di mestieri conoscere la forma, ed il colore delle rispettive bandiere, le quali ben di rado sogliono venire cangiate per non ingenerare confusioni nella navigazione, e nel commercio. La sola rivoluzione ha potuto dopo molti secoli produrre siffatti cangiamenti. La bandiera p. es. della nazione francese ch' era turchina con una croce bianca, e colle arme di Francia, dopo il decreto 2. piovoso an. 2. della convenzione nazionale, soppresso lo stendardo introdotto in quei tempi dall' assemblea nazio-

nale già sostituito invece di quello del re, si stabilì che la bandiera nazionale fosse formata da tre colori nazionali disposti in tre fasce eguali, collocate verticalmente in modo che il bleu fosse vicino all' asta dello stendardo, il bianco nel mezzo, ed il rosso al fine, ondeggiante nell' aria, e ciò in proporzione anche per le bandiere degli alberi di poppa, e di bompresso. Per le fiamme si adottarono gli eguali colori, e coll'eguale loro porzione, solo che si prescrisse, che avessero un quinto di color bleu, un quinto di bianco, e tre quinti di rosso sventolante alle code.

32. Vi sono le bandiere solite a portarsi dalle navi mercantili per designare la nazione cui esse appartengono: ma siccome queste potevano variarsi ad arbitrio del capitano in pregiudizio, e frode degli interessi dei principi, e delle nazioni, coll' uso delle di cui bandiere egli ottiene, e gode protezione del suo bastimento; così è universalmente prescritto, che nessun capitano possa portar bandiera atta a proteggerlo, che in forza di lettere patenti, che gliela accordino. In esse viene sempre indicata la bandiera di cui dee usare.

33. Per ottenere siffatte lettere è d' uopo almeno che i due terzi dell' equipaggio sieno nazionali, e sudditi del principe, che le concede, e che si adempiano le prescrizioni portate dai rispettivi regolamenti di marina, delle quali se n' è fatta menzione sotto ai Titoli 6. del *Capitano* Vol. I., e 7. degl' *Armatori* Vol. II.

34. Il favore, e la protezione, che le genti sogliono accordare alle bandiere è così esteso, ed il loro rispetto così sacro nella navigazione, ben anche in mezzo all' ardore della guerra, che *la bandiera copre il carico*, cosicchè la bandiera neutrale copre perfettamente le navi, e le merci, che non sono di assoluto contrabbando di guerra. Di questo punto si è fatto lungo ragionamento nei Titoli 2. delle *Prese*, 6. del *Contrabbando*, e 10. della *Neutralità* Vol. III.

35. La bandiera non copre il carico, quando questo è di contrabbando di guerra; a motivo che la nave allora non è più neutra, ma nemica, dacchè direttamente coadjuva ad una parte belligerante, e nè il luogo, nè gli effetti ivi esistenti goder possono della protezione della bandiera. Non il luogo; perchè cessando di essere neutro, cessa di essere un asilo inviolabile delle parti belligeranti: non gli

effetti, perchè essendo essi fuori della sfera della neutralità non hanno più titolo per essere rispettati da quel belligerante, contro di cui erano ostilmente diretti.

36. Questa teoria di jus marittimo ha sempre dato luogo a delle dispute, e delle contestazioni tanto fra i giureconsulti colle dotte loro penne, quanto fra le potenze colle possenti loro arme. La guerra degli autori finisce ordinariamente con quella dei principi.

37. La Gran-Brettagna in tutte le sue guerre ha sempre spiegate delle esorbitanti pretese sulle navi neutrali sotto pretesto che vi fossero caricate delle merci, qualunque esse fossero, per conto della Francia, o di altri suoi nemici, arrogandosi un incompetente diritto di gabella, o a dir meglio di pirateria sopra chi non era a lei nè suddito, nè inimico. Non contenta quella potenza d'intorbidare ai neutri navigatori una libera navigazione, quando i bastimenti sono carichi di effetti di contrabbando di guerra, quantunque fossero questi di loro nazionale prodotto, e fino destinati per altri porti neutri, giunse ella fino a disputarne la proprietà; e sotto pretesto che fossero caricati per conto dell'inimico, se gli strascinava ne' suoi porti, e dichiaravali di buona preda. Così lo Stato favoriva il lucro degli armatori, che non avevano a loro giustificazione, che la massima del loro governo, la violenza della loro professione, la protezione dell'ingiustizia, il favore dei potenti, e l'asserzione dei frivoli, iniqui pretesti che tenevano luogo di ragioni.

38. Bisogna dire, che questa grande nazione determinata per cause giuste in origine a promovere, ed estendere i vantaggi del marittimo commercio, e della navigazione, abbia portato il suo genio di lucrare al di là dei confini del giusto, e dell'onesto, e siasi ridotta ad impiegare mezzi illegittimi, e misure violenti, e dure per compiere l'avaro, ed ambizioso suo disegno. Gli Inglesi si avvisano niente meno che di struggere colla forza le opinioni, e le ragioni delle genti, per istabilire le loro sulle rovine altrui.

39. Quest'odioso sistema, atto ad eccitare il risentimento di quella potenza, che vede insultata la sua bandiera non può ch'essere abborrito dai piccoli Stati, che opprime, e dagli Stati potenti, e commercianti per eccellenza, che oltraggia. La bandiera è l'insegna più importante

delle nazioni: essa rappresenta dappertutto la grandezza, e la indipendenza dello Stato, che la inalberò; e lo sfreggio dello stendardo è direttamente fatto alla potenza cui appartiene.

40. Nella guerra, che desolò l'Europa dopo la morte di Carlo VI. si viddero più di cento bastimenti neutri ad un sol colpo arrestati nei porti dell'Inghilterra. Si accusavano ora di essere carichi di bellico contrabbando; ora di spionaggio ai nemici; ora di essere gravi di merci spettanti ai negozianti francesi, e spagnuoli. Quest' ultimo pretesto era il più frequente per dichiarare buone le prede; e se pur qualche volta al grido universale delle potenze erano gli Inglesi costretti a rilasciarne alcuna, lo facevano senza il menomo rimborso dei danni, e delle spese sofferte nel ritardo della navigazione, e nella perdita dei carichi, che figurato avevano ingiustamente di corpo di delitto. Così essi amarono sempre di fare un illimitato commercio con mezzi violenti, e a spese del mondo intero.

41. Questa massima posta in uso dagli Inglesi mentre ci addimostra, che alla foggia dei Romani, vogliono trattare da barbari tutti quelli, che non sono figli d' Albione, finisce a dichiarare barbari essi stessi. La ragione di trarre profitto dal commercio è permessa fino tanto che il popolo che ne fa uso, rispetta quella degli altri. Se non ha riguardi perciò al diritto altrui, il legittimo commercio degenera in usurpazione, l'esercizio della ragione di guerra in pirateria, ed in tirannide assoluta la protezione ch' egli accorda ai suoi armatori. La sua bandiera distingue solo i nemici del buon ordine sociale, e di tutta l'umanità. Eppur la nazion' è grande e virtuosa.

42. Per mettere argine a tant' abuso della ragione delle genti i principi del continente pensarono a far tra di loro, e colla stessa Inghilterra dei trattati solenni, atti a richiamarli alle leggi d' equità, ed a frenare l'avidità dei corsari, facendo loro addottare il rispetto dovuto alle bandiere delle potenze neutrali. Ma il fatto non corrispose alla saggezza di tante misure; non vollero gli Inglesi astenersi da questa reproba innovazione del jus marittimo, e tornarono coi loro armatori a conculcare il diritto delle genti, ed il riguardo dovuto alle bandiere dei bastimenti neutri.

43. Sentivano quei franchi isolani lo scandalo della loro condotta,

e per togliere col diritto la barbarie del fatto pubblicarono delle strane, inudite giurisdicenze, in cui osarono confondere la legge coll' arbitrio, gli usi cogli abusi; e si fecero lecito di profanare il nome di jus delle genti, e della natura col farne l' applicazione alle più patenti ingiustizie dei loro eccessi. È questo un obesiano sistema, che irrita il filosofo, e fa fremere l' uomo dabbene. Soleva dire Tomaso Hobbes, ch' era permesso di prevalersi di cattivi mezzi per procurarsi del bene. » Se mi gettassero in un pozzo, aggiunse » quest' empio, ed il demonio mi presentasse il suo piè caprigno » per sortirne, io l' accetterei sul momento.

44. Eppure tanta fu l' influenza della Gran-Brettagna sui principi europei, che con uno spettacolo bizzaro, e poco onorevole per nazioni di carattere giusto e fermo, si viddero degli Stati neutri forzati a far leghe, e convenzioni, e fino ad equipaggiare delle squadre per difendere i neutrali loro diritti, già sacri, e solenni per il voto universale della ragione, e della umanità; quasichè nati gli uomini a vivere fra loro in guerra, avessero bisogno di battersi, e travagliare dei patti per rimanere in pace.

45. Mentre quindi io difendo la teoria giusta, e conforme all' universal diritto delle genti, e come tale da se stesso obbligatorio, che *la bandiera copre la mercanzia, ed il carico del vascello neutro*, non propongo già, che la sola neutralità della bandiera debba esentuare dalla preda un bastimento, carico in tutto, od in parte di cose di bellico contrabbando in tempo di guerra. In tal caso questo navilio sarebbe confiscabile ne' tempi, luoghi, e modi, e sotto le condizioni indicate al titolo II. delle *Prede* Vol. III. Ma se la nave è veramente neutra, fornita delle sue patenti, non si trova sotto la giurisdizione locale di una potenza belligerante, e le merci caricate non sono di vietata qualità per ragione di guerra, ella debb' essere al coperto di ogni arresto, e preda; e la bandiera dee allora coprire il carico delle merci, ad onta, che queste appartengano ai nemici, o sieno caricate per loro conto. » D'ou il s'ensuit *que le pa-* » *villon neutre couvre parfaitement la marchandise non-contreban-* » *de de guerre*, dans tous les lieux qui ne rélevent pas incontesta- » blement de la souveraineté des puissances belligerantes, en vertu

» de laquelle ces puissances pourroient être en droit de faire des » perquisitions sur la proprieté des effets qui s'y trouvent. HUBNER » *de la saisie T. 1. sec. 2. ch. II. §. VI.*

46. Se infatti, come si è già osservato sotto al *Titolo X. della Neutralità Vol. III.*, il jus delle genti riduce i doveri dei neutrali ad una totale inazione rispetto alla guerra degli altri, ed alle di loro relative operazioni, non che ad una perfetta imparzialità nella loro condotta verso i belligeranti; non v'è dubbio, che anche questi dal loro canto sono obbligati a rispettare la bandiera dei neutrali, ed a lasciare, che questi, sotto i loro stendardi, godano liberamente dei diritti attaccati alla neutralità, ed alla pace in cui sono rimasti, senza intorbidare loro il commercio, e la navigazione. È quindi inviolabile dai guerreggianti la libertà che hanno i neutri di esercitare la loro industria, e di navigare, e commerciare innocentemente, ed egualmente sì per l'una, che per l'altra delle parti belligeranti; e ciò sul medesimo piede di quando tutti erano fra di loro in pace.

47. Ora nessuno dubita, che fra le molte spezie di commercio si trovi appunto colla compra, e vendita, e col cambio eziandio la commissione, ossia quel traffico, in cui un committente dà l'ordine, od il mandato ad un commissionario suo corrispondente per acquistare, o smerciare per suo conto, o fare per lui qualunque altra operazione di commercio, nel quale riescer dee affatto indifferente per i belligeranti che i neutrali lo facciano per altri a loro eguali, o per una delle parti tuttora in guerra, purch' esso non contenga merci di bellico contrabbando. Anche siffatte *commissioni* adunque, che tanto risvegliano la gelosia dei belligeranti, essere deggiono protette, e coperte dallo stendardo dei neutrali. » Or cela étant, » le commerce avec les belligérans étant en général libre aux neu- » tres, et celui qui se fait *par commission* en faisant partie; il s'ensuit » que les navires libres doivent rendre libres les effets chargés sur » iceux, et non prohibés en temps de guerre. HUBNER ivi *Ch. II. §. II.*

48. Questo commercio *per commissioni* è sicuramente il più importante per le nazioni: giacchè le produzioni delle più rimote contrade vengono a rendersi comuni in quei paesi che le cercarebbono invano nel loro suolo. Ora quindi i neutrali sono essi medesimi

che ci mandano mercanzie di tale natura, ed ora ce le procurano, acquistandole dagli altri popoli neutri, od anche dal nostro nemico, o dai loro alleati, mediante una provigione, che noi in questo caso loro accordiamo, come ai mediatori, o commissionarj incaricati di questa mercantile operazione. » Commerce *par commission*, dice » il Savary *Dict. univ. art. commission*, c'est celui qui se fait pour » le compte d'autrui, et pour lequel le négotiant, ou banquier, qui » l'exerce, ne fournit, que ses peines, et se soins, pour lesquels il » reçoit un certain droit modique, évalué à tant pour cent, ou des » prix de marchandises, ou des sommes qui lui sont rémises par » son correspondant, ou qu'il reçoit pour les lui remettre. =

49. L'anzidetta operazione di commercio non solo è lecita presso i neutrali, sebben' essa riesca a favore di una parte belligerante, ma viene anche garantita dalla bandiera neutra: a motivo, che gli effetti allora, sebbene dei nemici, si trovano in un luogo neutro, com'è il bastimento neutrale, e perciò in luogo di sicurezza, ed asilo. Laonde quand'anche siffatto navilio fosse manifestamente carico per conto dei nemici, non avrebbero gli altri, al cospetto della bandiera neutra, il menomo diritto d'inquietarlo; » puisqu'il revient au même, con- » tinua il citato scrittor danese, d'enlever des effets d'un navire » neutre, ou de les enlever sur un territoire neutre §. III. . . . . » Ainsi le pavillon neutre doit exempter de toute saisie le cargai- » son, quand il ne sert qu'à voiturer des marchandises libres, et, » pour m'exprimer ainsi, innocentes; et quand ceux qui ne se mê- » lent en rien de la guerre, et de ses operations, naviguent inno- » cemment, soit pour eux mêmes, soit pour d'autres, et même » pour les parties belligerantes = ivi §. IV.

50. Non può quindi non riputarsi un atto ingiusto, e di aperta violazione del jus delle genti, e di tutte le leggi dell'equità quello di sprezzare le bandiere neutrali, ed arrestare in alto mare, condurre in porto nemico le navi, che le hanno inalberate, massime nel ritorno ai loro paesi, tenervele in sequestro, e non rilasciarle, che dopo avervi confiscate le merci caricate, sotto pretesto ch'esse per produzione, o per travaglio appartengono agli Stati belligeranti.

51. Dall'istante che la bandiera è neutra, e che il carico non è

di bellico contrabbando, e che la nave nemmeno di passaggio trovasi in giurisdizione di potenza in guerra, questa non può più arrogarsi il diritto di esigere dall' equipaggio neutro la prova, che le mercatanzie esisteuti a bordo sono di proprietà di sudditi neutri, e che non sono date, nè ricevute per commissione di negozianti di uno Stato belligerante, e che per conto di questi non v'intervenne nè assicuranza, nè altra operazione di marittimo commercio.

52. Se i neutri invece di coprire colla bandiera le merci caricate nelle loro navi, avessero a temere dai belligeranti, che si mancasse ad ogni istante ai riguardi dovuti alle bandiere neutrali, ed a movere disputa sulla proprietà degli innocenti loro carichi, invece di godere il frutto della placida loro neutralità, con un quieto, e sicuro esercizio della commerciale loro industria, sarebbero astretti ad astenersi dalla navigazione per non vedersi ruinati, ed oppressi. La pirateria terrebbe luogo della ragione di guerra, la forza quello della giustizia, ed i miseri neutri rimarrebbero perpetuamente chiusi nei loro porti per non incontrare dei pirati, e degli oppressori, che gli spogliassero d' ogni loro fortuna.

53. I decreti della natura, dell' umanità, e della giustizia sono sempre eguali per gli uomini, usino eglino in terra, od in mare dei sociali loro diritti. Se un popolo neutro del continente coltiva i suoi campi, e le sue vigne; sotto pretesto che i frutti de' di lui sudori essere possano venduti ad uno Stato guerreggiante, l' altro di lui nemico non avrebbe per questo ragione alcuna di opporsi all' agricoltura, ed al commercio neutrale. Questi oggetti non sono di bellico contrabbando; e la guerra non sarebbe un giusto titolo per arrestarne i loro trasporti, quando essi continuano nello stesso piede, in cui avvenivano in tempo di pace.

54. E siccome l'agricoltura non è di tutti i popoli, di cui le terre infeconde, e fredde non sono atte a ricevere alcuna specie di coltivazione: così ripugnerebbe all' umanità, che popolose contrade sfornite dei bisognevoli prodotti avessero a restar chiusi nei loro aridi confini per morirvi di fame senza risorsa. Perchè una nazione in guerra vi trovi il suo conto ad infrangere le leggi della sociabilità, o perchè degli altri sia più forte, non è per questo autorizzata

ad inceppare l' altrui commercio, ed industria, e ad arrestare il corso di una innocente navigazione. Che seguirebbe dell' Olanda, e della stessa Inghilterra, se al difetto delle proprie naturali produzioni, e dei loro fondi, coi quali far non si potrebbe che un commercio sommamente limitato, non si permettesse di porre riparo col commercio d'economia, e col traffico delle industriali loro manifatture? Che sarebbero gli stessi belligeranti senza il commercio, e la navigazione dei popoli neutri, di cui tanto sovente hanno quegli bisogno di trarne imparziale lecito soccorso?

55. Questa inevitabile posizione di cose fa sì, che i neutrali possano far bene indistintamente ai belligeranti, e godere dell' avvantaggio di far con essi il loro commercio; altrimenti ne verrebbe l'iniqua conseguenza, che i primi sarebbero costretti a rendere servigio ai secondi, e che per questo servigio ne riporterebbero i neutri danno, e castigo. Somigliarebbero questi a quella cicogna che si dovette ritener fortunata per non aver perduta la testa nella gola dell' ingrato lupo, ch' ella salvò da morte coll' avergli tratto dalla gola un osso, che ridotto lo aveva agli estremi.

56. Sarebbe questa una politica empia, e frodolente che troverebbe dappertutto pretesti per insultare l'altrui bandiera, vessare il commercio neutrale, e corseggiare ladroneggiando colla ragione di guerra. Si accordarebbe in diritto ai neutri il libero esercizio della loro industria, e loro si vietarebbe in fatto di esercitarlo per l'imparziale servigio di quelli che ne hanno bisogno.

57. In mezzo all' evidenza di questi principj, alla incontestabilità di queste ragioni riesce un vero paradosso politico lo spettacolo della nazione inglese, la quale mentre ha servito di modello alle altre in gran parte delle civili sue istituzioni, su questo punto di jus marittimo abbia in ogni tempo, e senza veruna riserva dato col fatto in un piano di barbarie, e di oppressione, a danno, e ruina dell' umanità. » Cette observation se trouve confirmée par l'expe-
» rience (dice il citato Hubner parlando sulla condotta della Gran-
» Brettagna in tutte le guerre da lei fatte, massime colla Francia).
» Je me souviens d'avoir compté moi même, en 1757., seulement
» dans cinq ou six ports sur la côte meridional et occidental de

» l'Angleterre, plus de cent-vingt bâtimens neutres qu'y furent pour » la plus part emmenés et détenus sur le simple soupçon, ou plutôt » sous le seul prétexte, d'être chargés pour le compte des François; » sans qu'il fût seulement question d'aucune contrebande de guerre. » *Vol. I. pag.* 206. §. *IV. Ch. II.*

58. In questa guerra gli Inglesi tennero la stessa marcia, sì che la Francia, e la Spagna dovettero fare dei forti editti per tenere mano forte contro la fiera ragione di Stato che fece alla Gran-Brettagna dettare una legislazione ingiusta e crudele anche ai popoli con lei neutrali ed alleate. Ecco il testo dei citati reali decreti. » Napoleone per la grazia di Dio, e per le Costituzioni, Imperatore de' Francesi, Re d'Italia, e Protettore della Confederazione » del Reno =

» Viste le disposizioni decretate dal governo britannico in data del » dì 14. novembre p. p., che assoggettano i bastimenti delle potenze neutre, amiche, ed anche alleate dell' Inghilterra, non solo » alla visita degli incrociatori inglesi, ma ben anche ad una stazione obbligata in Inghilterra, e ad una imposizione arbitraria di » un tanto per cento sul loro carico, la quale debb' essere stabilita » dalla legislatura inglese;

» Considerando che con quest' atto il governo inglese ha denazionalizzato i bastimenti di tutte le nazioni dell' Europa; che non » è in potere di alcun governo di transigere sulla sua indipendenza » e su i suoi diritti, essendo tutti i sovrani d'Europa solidamente » garanti della sovranità, e della indipendenza della loro bandiera; » che se per una inescusabile debolezza, la quale sarebbe una macchia incancellabile agli occhi della posterità, si lasciasse passare » in principio e conservare dall' uso una simile tirannia, gli Inglesi » ne dedurrebbero un titolo per istabilirla in diritto, come hanno » profittato della tolleranza dei governi per istabilire l' infame principio, *che la bandiera non copre la mercanzia*, e per dare al » loro diritto di blocco una estensione arbitraria ed attentatoria alla » sovranità di tutti gli Stati,

» Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue: Art. 1. Ogni » bastimento, di qualunque natura esso sia, il quale avrà sofferto

» la visita di un vascello inglese, o si sarà sottoposto ad un viaggio » in Inghilterra, od avrà pagato un' imposta qualunque al governo » inglese, è perciò solo dichiarato denazionalizzato, ha perduto la » garanzia della sua bandiera, ed è divenuto proprietà inglese.

» 2. I suddetti bastimenti in tal modo denazionalizzati dalle misu- » re arbitrarie del governo inglese, sono dichiarati di buona, e le- » gittima preda, tanto nel caso ch' entrino nei nostri porti, od in » quelli de' nostri alleati, quanto in quello che cadano in potere » dei nostri vascelli da guerra o de' nostri corsari.

» 3. Le isole britanniche sono dichiarate in istato di blocco tan- » to in mare, che in terra. Ogni bastimento, di qualunque nazione » esso sia, qualunque sia il suo carico sortito dai porti d' Inghilter- » ra, o dalle colonie inglesi, o dai paesi occupati dalle truppe in- » glesi, o che vada in Inghilterra, o nelle colonie inglesi, o nei » paesi occupati dalle truppe inglesi, è di buona preda come con- » travventore al presente decreto. Esso sarà catturato dai nostri va- » scelli di guerra, o dai nostri corsari, e sarà aggiudicato a chi lo » avrà predato.

» 4. Queste misure, le quali non sono che una giusta reciprocità » pel sistema barbaro adottato dal governo inglese, che assimila la » sua legislazione a quella d' Algeri, cesseranno d' avere il loro ef- » fetto per tutte quelle nazioni che riuscissero ad obbligare il go- » verno inglese a rispettare la loro bandiera. Esse continueranno » ad essere in vigore per tutto il tempo in cui questo governo non » ritornerà ai principj del diritto di guerra, che regolano i rapporti » delle nazioni civilizzate in istato di guerra. Le disposizioni del » presente decreto saranno abrogate, e nulle di fatto, tosto che il » governo inglese sarà ritornato ai principj delle genti, che sono » egualmente quelli della giustizia, e dell' onore.

» 5. Tutti i ministri sono incaricati dell' esecuzione del presente » decreto, che sarà stampato, ed inserito nel bollettino delle leggi.

» Dato dal nostro palazzo reale di Milano, il dì 17. dicemb. 1807.

» NAPOLEONE.

» Per l' Imperatore, e Re
» *Il Ministro Segretario di Stato*
» A. Aldini.

59. La Corte di Spagna, alla di cui notizia erano pervenute le riferite disposizioni di Napoleone il *grande*, non lasciò passar tempo senza conformarvi le sue in faccia all' Inghilterra, ed all'Europa intiera. Nel 3. gennajo 1808. S. M. C. fece il seguente decreto:

» L' abbominevole attentato commesso dalle navi di guerra inglesi » nell' anno 1801., per ordine espresso di quel governo, contro le » quattro fregate della flotta reale, le quali, navigando sicure in » piena pace, sono state ingiustamente sorprese, attaccate e forzate » ad arrendersi, mi ha determinato a rompere ogni relazione col » gabinetto britannico, ed a considerarmi come in istato di guerra » contro una potenza che ha sì iniquamente violato il diritto delle » genti e dell' umanità; ma sì atroce aggressione mi dava sufficienti » ragioni per rompere tutti i vincoli che univano una nazione all' » altra, quand' anche non avessi considerato ciò ch' io doveva a me » stesso, all' onore, ed alla gloria della mia corona, e de' miei amati » vassalli. Due anni di guerra sono trascorsi senza che la Gran- » Brettagna abbia moderato il suo orgoglio, nè rinunciato all' in- » giusto dominio ch' ella esercita sui mari. Ma in vece confonden- » do ad un tempo stesso i suoi amici, i suoi nemici ed i neutri, » ella ha manifestato l' intenzione formale di trattarli tutti colla » stessa tirannìa.

» Dietro queste considerazioni, io mi determinai, nel febbrajo » dell' anno scorso, conformandomi alle savie disposizioni adottate » dall' intimo mio alleato l'imperatore de' Francesi, e re d'Italia, a » dichiarare, come ha dichiarato, le isole britanniche in istato di » blocco, onde vedere se questo mezzo ridurrebbe il gabinetto bri- » tannico ad abdicare la sua ingiusta supremazìa sui mari, ed a » fare una pace solida, e durevole. Ben lungi da ciò, non solo il » governo inglese ha rifiutato le proposizioni che gli sono state fatte » per parte del mio intimo alleato l' imperatore de' Francesi, e re » d' Italia, sia direttamente, sia colla mediazione di diverse potenze » amiche dell' Inghilterra, ma avendo ancora commessa la più enor- » me delle atrocità e delle piraterie col suo scandaloso attacco della » città, e del porto di Copenaghen, egli ha gettata la maschera, e » niuno più non può dubitare che la sua insaziabile ambizione non

» aspiri al commercio, ed alla navigazione esclusiva di tutti i mari. » Niente meglio lo prova quanto le risoluzioni che questo governo » ha adottato co' suoi ordini del 14. dello scorso novembre, ne' » quali non solo dichiara in istato di blocco tutte le coste di Fran- » cia, di Spagna, e de' loro alleati, e tutte quelle occupate dalle » armate dell' una o dell' altra potenza; ma assoggetta altresì le navi » delle potenze neutrali, amiche od anche alleate dell' Inghilterra a » subire le visite degli incrociatori inglesi, a prender forzatamente » terra in un porto della Gran-Brettagna, e ad obbligarli a pagare, » sui loro carichi, un diritto, che verrà determinato dalla legislatu- » ra inglese. Autorizzato da un giusto diritto di rappresaglia a pren- » dere i mezzi che mi sembrassero convenienti per impedire l'abu- » so che il gabinetto britannico fa delle sue forze a riguardo delle » bandiere neutrali, ed a vedere se si può obbligarlo a rinunziare » ad una sì ingiusta tirannìa, ho risoluto di adottare, e voglio che » si adottino in tutti i miei Stati le stesse disposizioni, che sono » state prese dal mio intimo alleato imperatore de' Francesi, e re » d' Italia.

60. Non ha quindi fatto il re di Spagna che riprodurre ne' suoi Stati letteralmente il tenore del precitato decreto 19. dicembre 1807. di Napoleone il *grande*, incaricandone egualmente tutti i suoi ministri della più esatta rigorosa osservazione. Nel seguente titolo *del Blocco* citaremo i decreti dell' Inghilterra, che diedero luogo a queste severe misure di due potenze continentali.

61. È a dir vero uno spettacolo bizzaro insieme e sconsolante per l'umanità, e che fa vero dolore alle nazioni civilizzate, il vedere i loro capi venire alle prese nei loro editti su di un punto, che la natura e l'equità dovrebbero avere sì bene rischiarito a non lasciar- vi dubbio alcuno sull' applicazione di esso, e gareggiare, dirò così, a chi fa maggior male agli uomini, ed ai popoli, sia collo spaven- tare, ed inceppare l'innocente, e libero loro commercio, sia col forzarli ad impiegare modi violenti, e peggiori di quei della guerra per difendere la chimerica loro neutralità, e l'onore di una ban- diera, che fornisce ad essere sempre serva, o vincitrice, o vinta. Ma se tutta la colpa sta nella provocazione, l' Inghilterra non potrà

scusarsi agli occhi della posterità di avere la prima provocato alle onte le potenze belligeranti senza risparmiarla alle neutrali, e fino alle sue amiche, ed alleate, e di avere così gettato il fatale pomo dell' universale discordia tanto sul regno di Nettuno, che di Cibele, e fra le più tranquille, e rimote regioni.

62. Questi estremi passi, cui sono ridotti i principi per vendicare l'oltraggio delle superbe nemiche potenze, che li sfidano a tenzone, ed a rappresaglie coi barbari loro proclami, e colle inumane loro pratiche ridondano poi ad ultimo danno dei poveri commercianti. Imperocchè tolgono affatto al commercio i mezzi della navigazione, e del trasporto delle derrate che lo alimentano. Come infatti una nave mercantile per forte che sia potrà difendersi da un vascello di guerra, che la voglia visitare? Se anche quaranta navi mercantili armate navigassero in conserva, mai non potrebbero difendersi da un vascello armato in guerra: conciossiacchè l'artiglieria più forte che può seco portare un bastimento mercantile armato, è di qualche pezzo da 18. al più, ed i vascelli guerrieri sono forniti fino da cento, e più cannoni di 20., e di 48., e di più gran calibro, i quali portano ad una distanza senza misura maggiore di quella del pezzo del legno mercantile. Pria quindi che queste navi di commercio possano far uso difensivo della loro artiglieria sono già offese, e distrutte, o brucciate dai cannoni, e dalle bombe di lunga portata dei vascelli di guerra.

63. Se quindi, fuor da qualche piccolo legno corsaro, da nessun altro bastimento armato può difendersi la nave mercantile, affatto impossibile riesce, ch'essa sia da tanto di resistere ad un nemico forte, e minaccioso, che la voglia visitare. E se la visita porta seco in chi la sofferse tanta ignominia, e tanta pena, e ad iscusarla non vale l'innocenza della nave mercantile, e la di lei impossibilità di resistere alla forza superiore, che le intima la morte, o la visita, addiviene affatto fuor di credenza, e di possibilità che i negozianti vogliano avventurare le loro fortune su di un bastimento che non può calcolare la sua salvezza, che su di un miracolo, quello di fare tutto il suo viaggio senza incontrare un corsaro, un vascello in guerra, che gli presenti la terribile, e fatale alternativa di perdere

la vita col belligerante se resiste, o le fortune col neutro, e fino col proprio governo, se si arrende ad essere visitato.

64. Ma poichè agli estremi mali si deggiono gli estremi rimedj, forz'è pria deplorare la causa di tanti guai, e sopportarne con tolleranza, e rassegnazione le luttuose conseguenze di quell'empia ragione di guerra, che domina il codice delle potenze belligeranti, quando la forza tien luogo di raziocinio, l'esito quello del giudicato, e la ragione del più forte addiviene la migliore.

65. Da questo reo principio dei belligeranti un altro non meno assurdo ne nasce nei neutrali, i quali per difendere l'onor della bandiera sono costretti comparire in iscena sul teatro del mondo, e con uno strano spettacolo unirsi insieme ad altri a far trattati solenni, e formali, ond'equipaggiare squadre numerose, e fulminanti batterie per sostenere gli incontestabili diritti della neutralità, ed altri meno potenti, ma egualmente gelosi della libertà della loro bandiera, ed allarmati dalla presuntuosa fierezza dei belligeranti, ricorrere ai loro amici, ed alleati per assicurarsi con particolari convenzioni il placido godimento di prerogative, che loro già, come ad ogni altro popolo del globo, furono dal mai prescrittibile jus di natura, e dalle inalterabili leggi della ragione, e dell'umanità aggiudicate nel modo il più preciso, e solenne. Così tanto è l'allontanamento dalla virtù, e dalla ragione, che sono costretti i miseri mortali di contornarsi dai legami delle convenzioni, e di far uso della forza per ridursi a quel punto da cui non fu mai loro lecito il dipartirsene. Adoperano così tanti, e sì difficili mezzi per far adottare un piano di sociabilità, che trascurare non poterono senza infrangere i più sacri vincoli della natura, ed i primi assoluti doveri delle civili istituzioni.

66. In mezzo a questo dibattimento di forza, e d'ingiustizia, in cui vengono alle mani le nazioni, che si arrogano d'essere le più civilizzate, per contestare alla bandiera neutra il diritto di coprire la mercanzia, ci tocca di vedere le nazioni, che chiamansi barbare, con una generosità umiliante il nostro orgoglio, rispettare come sagro lo stendardo neutrale anche rispetto a quelle merci, e cose che possono venir riputate di contrabbando di guerra.

67. I Turchi, e gli abitatori di Barbaria sulle coste d'Africa, i così detti corsari barbareschi, mentre montati all'antica, non se ne fanno un delitto di attaccare a forza aperta, e far sue le navi dei loro nemici, caricandone fino di catene i miseri equipaggi, che loro capitano nelle unghie, lasciano tranquilli i bastimenti distinti dalle bandiere de' loro amici, o neutrali, quand' anche fossero carichi di merci nemiche. Presso i Musulmani, ed i Barbareschi la bandiera copre il carico con tanto di franchiggia, e libertà, che i legni neutri in ogni tempo, e con tutta sicurezza possono portare in tutti i porti dell' ottomano impero mercanzie di suolo, o manifattura nemica, sebbene caricate in porto, e per conto dei loro nemici, i quali ordinariamente sono i principi, e governi cristiani.

68. Nei soli critici momenti di guerra ardente i Maomettani vegliano perchè la polizza non porti il nome di un mercante di nazione nemica: ma anche questa vigilanza è debole, ed è la precauzione inutile nelle scale del Levante, e fino a Costantinopoli. Prima del 1788., tranne i bastimenti veramente conosciuti per Napolitani, Spagnuoli, e Portoghesi, ogni altra nave era rispettata; e la bandiera francese, svedese, danese, inglese, ed olandese vi coprivano perfettamente il carico a segno, che quei nemici della cristianità non si occupavano nemmeno di visitare le polizze, e le tratte per iscoprire la qualità delle merci caricate, e la proprietà, e direzione loro. » Les violences, que la finesse injuste fait éclore dans le reste de » l'Europe à ce sujet, y sont inconnues = Hubner *Vol. I. pag.* 224.

69. Vero egli è, che i Turchi per la loro marina, e per la loro navigazione, non potendo venire a capo dei vasti disegni, che occuparono un giorno Atene, Cartagine, e Roma per dominare i mari, sono anche lontani dall'idearne, ed impiegarne i mezzi grandi e violenti per riuscirvi. Ma intanto è fuori d'ogni dubbio, che, qualunque sia il marittimo loro potere, ed il loro commercio, seguono essi in ciò unicamente le leggi naturali della ragione, e dell' equità, ed adempiono col fatto i decreti del jus universale delle genti.

70. La poca utilità della marina guerriera del Gran-Sultano, e de' suoi vassalli, in confronto a quella delle più grandi marittime potenze d'Europa, non rese alla sua legislazione necessario d'introdurre

la pura logica distinzione fra l'utile, e l'onesto. È giusto che sia rispettato lo stendardo neutrale; e questa giustizia fa sì che più non si occupi di esaminare se sia più utile, che la bandiera copra il carico.

71. La base del costume ottomano è dunque la giustizia, e la ragion comune: e sì fatto costume reso obbligatorio per i Turchi, che lo indussero in loro e lo esercitano negli altri, esser dee obbligatorio e rispettabile al pari di ogni altra costumanza dalle nostre potenze adottata con quel vasto impero dell'Oriente, e cogli altri popoli del Continente.

72. Se l'orgoglio e la prepotenza del più forte tentò introdurre un costume reprobo, e barbaro di non rispettare le neutre bandiere, anzi che indurre negli altri obbligo di osservanza, eccitar dee lo spirito, e le forze di ciascuna potenza per toglierlo, e sbarbicarlo da tutti i punti del nettunio regno. È così vero che la pretensione di dominare i mari si sostiene fino soltanto che dura la forza, che, risorta la marina francese sotto Luigi XIV., questo gran re volendo rintuzzare la fierezza inglese, nel trattato di Breda non soffrì che la Manica venisse chiamata nè canale d'Inghilterra, nè mare britannico. Eppure era colà recente il trattato colle Provincie-Unite d'Olanda del 1674. nel quale all'art. 4. la Gran-Brettagna, determinando i limiti, nell'estensione dei quali ella esigeva dagli Olandesi il *saluto della bandiera*, da canto del N=O. le fissò dal capo Finistero in Gallizia, e da parte del N=E. dal centro del paese di Staten, ossia dal promontorio di Stat in Norvegia. Dumont *Corps Diplomat. t. 7. part. 1. pag.* 253. Da quell'epoca i Francesi furono così gelosi della loro bandiera che ogni severità usarono per farla rispettare. Difatti narra il diligente Griffet, che nel 2 giugno 1688. il vice-ammiraglio spagnuolo Papachin essendosi rifiutato di abbassare la bandiera all'incontro di una squadra francese, vi fu costretto colle armi, e colla forza, dopo un sanguinoso combattimento, per cui il famoso Tourville lo ridusse a capitolare. » Il demanda après » ce qu'on lui vouloit. Tourville, qui commandait les vaisseaux » français, lui répondit = Pas autre chose que le salut = A quoi, » répliqua l'Espagnol: Falloit-il pour cela répandre tant de sang? » *Journ. histor. du régne de Louis XIV.*

73. La libertà dei mari dipende dall' inviolabilità delle bandiere: se questa viene protetta, la pace fa risentire al commercio tutto il suo favore, e la guerra non fa sopportare ai popoli tutti i suoi danni. Quando la bandiera difende la nave, questa conserva il carico; e le mercanzie, che lo compongono vanno franche, e sicure al loro destino, come se il turbine di guerra non agitasse le nazioni al par dei fiotti del mare.

74. *La bandiera copra il carico*: ecco il decreto universale di tutti i popoli liberi, ed inciviliti: ecco l' unico generale stipulato di tutti i governi giusti, e liberali: ecco il voto comune, e solo di tutte le genti, che hanno il genio, ed il bisogno del commercio, e della navigazione. *La bandiera copra il carico*, e le navi non saranno ad ogni istante ingiustamente arrestate dagli avidi corsari; e tante inique prede non verranno a spogliare delle loro fortune i legittimi innocenti proprietarj, a ruinare innumerabili famiglie benemerite invano dello Stato, e della umanità, a spopolare le industriose, e commercianti piazze marittime, ed a rendere inospiti, e deserti i mari, che boscheggiare dovrebbero di ricche navi, e copiosi vascelli, in mezzo ben anche ai funesti ardori di una guerra ostinata, e presso che universale.

75. Sebbene quindi non sia facile opera di una sola potenza il distruggere affatto il barbaro sistema degli armatori, siccome abbiamo veduto ad ogni buon governo convenire nel fine del *Tit. VII. del Tomo III.*; pure un tale uso può essere più agevolmente ridotto nei confini del giusto, e dell' onesto, compatibilmente coll' esercizio dell' arte corsara. La difesa, e protezione della bandiera è il mezzo più sicuro per ottenere, che gli armatori facciano il minor male possibile alla navigazione, ed al commercio.

76. Napoleone tu, a giusta ragione chiamato il *Primo*, il *Grande*, che dal più brillante soglio dell' Universo muovi a tuo sapere i popoli, e i re, e che la via apristi alle neutre navi, onde sotto la loro bandiera solcassero tranquille, e sicure l' ondoso elemento: tu col senno, e col valore difendi il gran decreto, in cui la ragion sostieni, e l' umanità proteggi. tu dicesti, o gran prence, che *la bandiera copre la mercanzia*: e questo sagro dogma di jus delle genti detto esser dee, e rispettato ovunque.

77. Cessi una volta di dominare le teste dei regnanti l'errore della politica moderna, la quale riduce tutta la sua grandezza al calcolo dei mezzi per indebolire i suoi nemici, e tutti quelli che vi stanno d'intorno. Nessuna nazione può occuparsi dell'altrui ruina senza preparare la propria. È molto migliore consiglio il distinguersi nell'emulazione delle forze, e del valore, che opprimere gli emuli per fare un passo troppo rapido alla prosperità, alla gloria. Questa è passaggera, e spesso ci riconduce all'avvilimento, alla servitù, cui abbiamo ridotto gli altri. Sparta amò meglio di lasciar rivale Atene, che renderla schiava; e Roma ebbe a pentirsi di aver distrutta Cartagine. Chi distrugge l'altrui marina indebolisce la sua. Chi oltraggia l'altrui bandiera la sua espone ad un vicino insulto.

78. Nè il mare, nè la terra dee arrogarsi di fare altrui la legge. All'Oceano coi lidi deggiono terminare i suoi dominj, per far luogo a quelli del Continente. Ciascun popolo sull'elemento, che gli è proprio dee coltivare, e raccogliere ciò che la natura, e l'industria gli presentano. Una vicendevole comunicazione dei rispettivi prodotti del mare, e della terra forma allora delle nazioni un solo impero; e dalle differenti produzioni, e colture ne nasce un equilibrio di forze, e di beni, i quali tutti contribuiscono all'utilità generale, ed in certo qual modo cospirano a quella pace perpetua, che con brillanti, ed ingegnose idee immaginò l'abate di S. Pietro.

79. Ogni nazione scorrere potrebbe i mari colle proprie navi senz'essere costretta di trovarsi come viaggiatrice in estero Stato, in altrui provincia sottoposta alle visite, alle gabelle di una potenza doganiera su tutto l'Oceano. L'Inghilterra coll'esercitare questo rigido, ingiusto impero ha stabilito sui mari una specie di monarchìa universale, che toglie ad ogni Stato la natìa libertà di navigare, per sottomettere così tutti i popoli alla vastità del suo commercio, allo sviluppo della sua industria, all'acquisto delle sue manifatture, ed alla forza della sua marina.

80. Io non disputo alla Gran-Brettagna l'eccellenza, e la estensione de' suoi mezzi per distinguersi fra le più grandi potenze d'Europa: ma essa al par d'ogni altra nazione ha i suoi obblighi così come i suoi diritti. E se gli altri popoli conoscessero bene i loro

diritti su questo punto di tanta importanza per la nazionale felicità unirebbero tutte le loro forze, impiegherebbero tutte le risorse del loro clima, e procurerebbero quelle dei loro vicini per acquistare, e mantenersi quell' indipendenza nazionale, in cui nacquero tutti gli uomini del mondo. Questo sistema di pubblico bene avrebbe per base la giustizia stessa, la quale non è in fondo che il prospetto dell' interesse universale. » C'est cette espece de monarchie univer- » selle, que l'Europe doit ôter à l'Angleterre, en rédonnant à cha- » que état maritime la liberté, la puissance qu'il a droit d'avoir » sur l'élément qui l'environne; c'est un sisteme de bien public, » fondé sur l'équité naturelle: ici, la justice est l'expression de l'in- » térêt général. Raynal *Hist. Philos. L.* 29. §. *III.*

81. A questo fine deggiono tutti i capi delle nazioni europee unirsi di principj, come in ciò lo sono d'interesse, formarsi in consiglio, e lega, e dirò così in tribunale, la di cui autorità sarebbe consentita da tutti i principi, e mantenuta dall' universalità dei popoli, contro quello che vi mancasse, o fosse ribelle. La sapienza, e la giustizia regnarebbero allora sulla terra, e la forza non sarebbe che il braccio poderoso per farle rispettare. Violata la bandiera d'una nazione, tutte sarebbero offese, ed interessate a vindicarne l'oltraggio.

82. Questa misura di generale sicurezza è tanto più legittima e necessaria, in quanto che l'Inghilterra, dopo il famoso atto della navigazione di Cronwel, e dopo i progressi nella marina fatti da Giacomo II., che fu grand' ammiraglio pria d'esser re, si crede ormai in istato di equilibrar sola colle sue forze navali tutta la marina dell' universo. Questa potenza in mare è ciò ch'era Roma in terra; e la nazione inglese riguarda la sua marina come il baluardo della sua sicurezza, e la sorgente delle sue ricchezze sì nella pace, che nella guerra. Esperto nella nautica, e nella manovra delle sue navi l'Inglese leva e comanda più presto, e più volentieri una flotta, che un battaglione. Gran parte vi ha natura, ma più l'ingegno.

83. Quel popolo attivo, vigilante, e libero seppe trarre tanti avvantaggi dalla marina, che fra le prede ch'egli fa, ed il commercio che vi esercita, osa dire francamente, che tutti gli altri popoli non travagliano che per lui, non pensano che a lui solo. La

marina, come un nuovo genere di potenza, diede per dir così tutto l'universo all'Europa; e questa se la pretendono di dominare gli Inglesi. Principi del continente! E fin a quando le vostre bandiere non goderanno sulle navi quella sicurezza, e quel rispetto che si hanno sulle torri delle vostre fortezze? Se negletti i vostri diritti, e i veri vostri interessi agite da soli, scissi dall'invidia, e dall'ambizione, chi resisterà solo alle calidonie antenne nel gran cimento di vendicar la libertà dei mari, e delle bandiere? » Les nations, » scrive il citato autore, si habituellement divisées par leurs intérêts, et leurs jalousies, se concerteront-elles pour réprimer tant » d'audace; et si une seule l'entreprend séparement, sortirat-elle » avec succès de cette terrible lutte? =

84. Ma ben altro che sola divisione vi regna nelle potenze d'Europa. Si ostinano queste nei malaugurati loro impegni, e per imprendere, e sostenere delle guerre, che la ragione dissuade, e l'umanità abborre, non fanno lo scisma soltanto dalle politiche massime del continente; ma vanno a cercare soccorsi alle nazioni oltremarine per nuocere ai loro vicini, e danno sul mare, e nei loro porti asilo, e protezione ai corsari ed ai nemici, che vengono a circuire le nostre coste per predare le nostre fortune, e dissipare il nostro commercio. Danno così opera i folli coabitanti d'Europa, perchè s'insultino le nostre bandiere; e si avvezzano, in così improvvido sistema, i nemici del continente ad avere in generale dispregio i più sacri diritti delle nazioni continentali.

85. Avvezzati coloro a più non usare doveri nè riguardi per le bandiere dei nostri vascelli, giungono a più non conoscerli. Negano agli altri ogni diritto; e quegli stessi, che in odio delle genti diedero mano, e favore a tanto sovvertimento dei sociali diritti, vengono con una ingratitudine, seguace dell'ingiustizia che la produsse, egualmente abbandonati, vilipesi, e traditi, quando più non si ha bisogno dei meschini, e perfidi loro ajuti.

TITOLO IV.

Del Blocco.

1. Il *blocco* propriamente detto significa una specie di assedio, che si fa ad una piazza per volerla prendere sia colla fame, sia colla privazione di tutte le altre cose atte all' umana conservazione, o comodità. Dicesi quindi bloccata una città, quando tutti gli aditi, o passaggi vengono occupati e serrati in guisa, che non vi possono più essere trasportati nè soccorsi nè viveri.

2. Nell' etimologìa di questo nome il Chambers si divide in varj partiti, ora derivandolo coi Tedeschi dal vocabolo *blochus*, o *blokhause*, che in lingua germanica significa balluardo, ossia casa di legno: ora dal gallico idioma antico *blocal*, significante *baricata*; ed ora facendolo discendere fino dai Latini, dalla voce *buculare*, vale a dire chiudere, otturare un passaggio. Peraltro queste voci originarie sono così barbare che le cercaremmo invano negli autori, e nelle opere di buona, e corretta lezione.

3. Secondo il Ducange la parola *bloc* è antica dei Belgici, ora Brabantesi, colla quale essi chiamavano un mucchio di terra, o pietre alquanto elevato, e che sembrava un sepolcro: *idque imblocare dicebant nostrates Belgæ, quibus* BLOC, *est tumulus quidam altior.* GLOSSAR. *art. bloc. imblocatus*. Narra questo autore sull' autorità di Lamberto Ardense, e di altri vecchj cronicisti, che nei primi tempi della Chiesa non solo era vietato di dare sepoltura ai corpi degli scomunicati nei cemeterj benedetti, e consacrati, ma neanche di sotterrarli in qualsivoglia altro luogo; sicchè bisognava lasciarli insepolti nelle piazze, e nelle campagne. Siccome però il fetore insalubre dei cadaveri, ed il tetro loro spettacolo faceva inorridire l'umanità; così si faceva un ammasso di pietre gettate, ed ammucchiate

senza ordine intorno a quel luogo in cui giacevano le membra insepolte di quei miserabili, e quel luogo diventava come isolato da ogni altro; ed ognuno ben si guardava dall' avvicinarsi. Pare quindi non senza ragione, e verosimiglianza, che da questo atto d' isolare tali recinti mortuarj, e chiudere le vie ad ogni accesso ai medesimi, che gli antichi Fiamminghi chiamavano *bloc*, sia derivato il nome di blocco, il quale appunto esprime l' idea di chiudere ogni mezzo che renda accessibile il luogo *bloccato*. » Blocco, scrive l' Alberti » nel suo Dizionario universale a questa voce, in latino, *circum-* » *sessio*, bloccatura; assedio posto alla larga, per impedire ogni » accesso ad una città, o fortezza, che si vuole espugnare. =

4. Altri eruditi, ma non so se con eguale credenza, ci vogliono persuadere, che la parola *blocco* derivi dal francese *boucher*, che per corruzione antica o moderna avesse potuto dirsi *bloker*. Vero è peraltro che la parola *boucher* significa *turare*, *chiudere*, *serrare*, *stoppare*, *chiudere il passaggio*, *il varco*: ed il citato Alberti dà a tali voci lo stesso valore. » Boucher; fermer une ouverture; bou- » cher le passage, boucher les chemins, boucher les avenües, pour » dire empêcher qu'on y puisse passer. »

5. In termine di marina il *blocco* è quell'atto, col quale ordinariamente si circonda un porto, coll' occuparne tutte le sortite, o entrate, guardandole, e custodendole diligentemente con dei vascelli da guerra; affinchè nessuna nave, nessun uomo possa nè uscire nè entrare senz' essere preso, o veduto. Così dicesi, che un tal porto è bloccato, lorchè tutti i passaggi dalla parte del mare sono chiusi. » *Bloquer* un port, » c'est en occuper toutes les sorties, ou entrées, en les gardant » rigoreusement avec des vaisseaux de guerre, de maniere qu'on ne » puisse ni sortir, ni entrer sans être pris. » Bourdé *Manuel des Marins*.

6. Il blocco non è un assedio regolare, in quanto che non vi sono nè attacchi nè trincee; e come in terra i blocchi si formano dalla cavalleria, così in mare si fanno colle navi armate di osservazione, che si presentano da lontano al porto, e luogo bloccato senza presentarvi nè il fuoco, nè le armi onde prenderlo colla forza.

7. Da qui è che la parola *blocco*, o *bloccata*, è qualche volta

usata, parlando del principio di un assedio, quando si mandano delle truppe di terra, o di mare per occuparne i passi principali, dove gli assediatori destinano di fissare i loro quartieri, o le loro stazioni.

8. Se il blocco è più *stretto*, chiamasi *Stretta*, appunto perchè si riduce ad un *assedio*, che nell' arte militare significa l' accamparsi, o fermarsi di un esercito, di una flotta intorno a piazze forti, per prenderle, o per via di fame, facendo linee di circonvallazione, acciocchè non vi entri alcun soccorso dal di fuori, od anche per viva forza scavando trincere, facendo linee, approcci, ed altre opere onde attaccarle formalmente, e se occorre prenderle di assalto. Chiamasi anche *obsidione* dalla parola *obsidio*, pur anche perchè l' assediante armata sede per dir così da vicino e contro l' assediata fortezza.

Cincta premebantur trucibus capitolia Gallis:
Fecerat obsidio jam diuturna famem. Ovid. *Fast. VI.*

9. Che il blocco stretto, o sia l' assedio sogliasi praticare tanto alle piazze terrestri, che marittime ce lo additano le storie, le quali fra i più rinomati dell' antichità ci annoverano gli assedj di Troja, di Tiro; di Alessandria, e di Numanzio, e fra i moderni quelli di Ostenda, di Candia, di Grave. Nelle ultime guerre gli assedj marittimi non sono stati nè di lunghezza, nè d' importanza rimarchevole, se pur quello di Danzica fatto dai Francesi ed Italiani contro i Prussiani non vuolsi considerare cagione di gloria per chi lo fece, e lo finì colla presa di quella forte piazza. La presa di Copenaghen fu meglio l' effetto della sorpresa inglese, che della debolezza danese. Non parlerò io qui degli assedj terrestri di Genova, Mantova, di Ulma, e di altre piazze forti dell' Italia, e della Germania, i quali peraltro costarono in questi ultimi anni lunghi patimenti agli assedianti, ed assediati, siccome quelli che sono estranei alle leggi marittime del blocco.

10. Quali stratagemma, quali ostilità sieno vietate nei blocchi, e negli assedj, come di avvelenare le acque, e le armi, ed il fare altre inumanità di simil sorte, furono già rimarcate nel *Tom. III. al Tit. VIII. della Guerra*.

11. La ragione di bloccare un porto, una città proviene dal jus di guerra, onde vietare che i nostri nemici escano con delle flotte,

od introducano delle merci, e delle derrate sufficienti a sostenere l'impegno contrario da essi assunto colla dichiarazioue della guerra.

12. E siccome il blocco è un atto ostile, col quale si priva un popolo della libertà della navigazione, e del commercio; così non si può fare contro le nazioni neutrali, e meno contro di quelle che fossero amiche, senza commettere un atto d'ingiustizia, e di perfidia.

13. Il blocco consistendo in un atto di cautela, con cui per allontanare le armi del nemico si fa riparo alle di lui forze, chiudendolo per dir così nel proprio steccato, non può essere esteso contro i recinti non armati ostilmente, nè diretti a nuocere colla forza ad una delle potenze belligeranti. Esenti perciò da ogni blocco essere deggiono le città, ed i porti di commercio non fortificati, non meno che le rade, e le imboccature dei fiumi, che di ogni armatura sieno vacue, e prive. Il diritto delle genti, e la consuetudine di tutti i popoli civilizzati non permette di applicare il diritto di blocco, che alle sole piazze forti.

14. Se non che minore anzi nessuna ragione di blocco deesi arrogare dai belligeranti contro quelle piazze, che non sono forti al di dentro, nè circondate al di fuori da veruna nave nemica. Imperocchè due sono gli estremi che costituiscono il blocco: uno cioè la unione di forze belliche dentro la piazza, od anche la sola fortificazione murale di essa, e l'altro è l'esistenza al di fuori di una forza nemica; ciò che siegue allora quando è la piazza forte investita per modo, che non si possa tentare di avvicinarsele senza imminente pericolo. Mancando l'uno, o l'altro di questi due estremi costituenti il blocco, e peggio se vi mancano entrambi nè vi è ragione di bloccare, nè vi è blocco in fatto: giacchè nessuno può dichiarare bloccate, ossia circondate quelle piazze che forti non sono, nè abitate dai nemici, o davanti alle quali non evvi neppure un solo bastimento di guerra.

15. Violando la ragione delle genti per difetto del primo estremo si viene ad infierire ingiustamente contra il commercio, e l'umanità. Conciossiacchè riposando gli innocenti negozianti sulla pubblica fede, ed all'ombra dell'universale costume dei popoli ben anco i meno inciviliti, pensino sortire sicuri dal porto colle loro navi mercantili,

e vengano predati all' improvviso dai legni nemici del loro principe al pari degli armatori, e dei vascelli di guerra.

16. Da questo primo passo all' oppressione, all' ingiustizia si giunge a riguardar per nemico ogni individuo appartenente allo Stato nemico, ed in conseguenza a far prigionieri di guerra non solo gli equipaggi dei vascelli armati in guerra, ma eziandio quelli delle navi mercantili, ed i negozianti tutti, e i semplici cittadini, che viaggiano tranquillamente per affari del loro commercio, e per i privati loro interessi. Si fa così la guerra a chi non ci è nemico, nè offensore.

17. Ben si comprende, che questa barbara ragione di blocco, dettata dall' avarizia, e prepotenza degli animosi belligeranti, mira ad estendere illimitatamente sulle navi, e mercanzie dei negozianti, e sulle innocenti proprietà dei privati quel diritto di conquista, che ben di rado è giusto, e che solo può essere applicato alle cose appartenenti allo Stato nemico. Ma il patrimonio dei privati non è quello dello Stato; e la preda del conquistatore non può cadere, che sulle cose appartenenti allo Stato, che le sue forze oppone alla marcia, ed alla pretensione di lui, che rappresenta il proprio Stato belligerante, ed avversario.

18. Ingiusta figlia dell' istess' orgoglio è la dichiarazione *in istato di blocco* di que' luoghi lontani, e dispersi in guisa, che tutte le forze riunite dell' arrogante potenza, che la fece, non sarebbero bastanti ad investirli. Si osa quindi cotanto lungi scagliare la pretesa del blocco, che fatti esecutori i venti più che gli nomini dell' immaginoso editto di blocco, viene questo intimato, e indetto a coste intiere di esteri Stati, ed a tutto un regno, a tutto un impero.

19. Senza di una flotta, o squadra che occupi le imboccature di un porto, o di una piazza forte non evvi blocco: e senza la materiale stazione delle navi armate in guerra e collocate per impedirne l' accesso al porto non evvi occupazione. Questa consiste in una materiale posizione di vascelli armati di contro, o d' intorno l' entrata di una piazza forte, in modo che attualmente occupino essi lo spazio di mare loro occorrente per la rispettiva navale stazione. Fuori di questa non avvi nè occupazione di mare, nè blocco che da essa viene essenzialmente e materialmente costituito; e la dichiarazione di

blocco si risolve in una stolta, e presuntuosa bizzarìa della immaginazione di colui che lo intimò, e prescrisse, senza spedirvi forze navali ad eseguirlo. *Hœc est, quæ dicitur occupatio, voce accomodatissima ad eas res, quæ ante in medio positæ fuerant: quo Seneca tragicus alludit.*

- - - - in medio est scelus
Positum occupanti.

SENEC. *in Tyest.*

Equestria omnium equitum romanorum sunt: in illis tamen locus meus fit proprius, quem occupavi. Seneca de Benef. L. 7. c. 12.... occupatio in immobilibus est instructio, aut limitatio: unde Hermogenianus addit L. 5. ff. de just. et jure, ædificia collocata. GROT. *Mare liberum C. V.*

20. Ogni diritto, ogni proprietà nacque dall' occupazione: ed il diritto del blocco, quello cioè di predare le navi che vi capitano, od escono, non può per egual modo consistere, che nella occupazione del mare che circonda il luogo bloccato. Se infatti si desse il caso che una piazza non fosse soggetta all' occupazione del mare che le sta d' intorno, essa anderebbe esente anche dal blocco: a meno che questo si facesse con un circolo dal forte sommamente esteso, e dilatato. La stazione dei vascelli è una specie di temporaria edificazione che si fa sul mare a somiglianza di quella che gli antichi facevano sul lido §. 5. *Int. de rer. divid. L.* 5. §. 1. *L.* 10. *ff. eod. L.* 14. *et* 50. *ff. de acq. rer. dom.* Il blocco non può durare, che fino tanto che sussiste questa occupazione del mare: se desso è libero, il blocco più non esiste, e sgombre da ogni timore navigare possono le navi da commercio in quei contorni. *Sed non diutius quam durat occupatio: quia reluctari mare possessioni videtur. MARE LIBERUM d. l.*

21. Oltre di questo fatto materiale dell' occupazione vi è d' uopo, come abbiamo detto, che vi concorra il diritto nell' occupante. Consiste questo jus nella difesa, che ogni belligerante può sul mare procacciare a se stesso coll' opporre robusto argine a coloro, che suoi nemici essendo, o ricoverandoli in una piazza forte, possono colle sortite bellicose sostenere il loro assunto contro di lui. Se la piazza

non è forte, nè è l'asilo militare dei nemici le cose tornano nello stato primiero della ragione delle genti, la quale vieta ad ogni popolo, e potenza d'investire le altrui città, ed occupare le acque adjacenti ai porti esteri per impedirne il libero uso del mare. Le leggi civili sono allora conformi a quelle dei pubblicisti per proteggere la libertà dei mari da ogni attentato che la tolga, o la diminuisca. *Sed id non concedendum, si deterior maris usus eo modo futurus sit. Et Ulpianus eum qui molem in mare jacit, ita tuendum dicit, si nemo damnum sentiat. L. 2. §. 2. ff. ne quid in loco pub. Nam si cui hœc res nocitura sit, interdictum utique, ne quid in loco publico fiat, competiturum. Ut et Labeo L. 1. §. 17. de flum., si quid tale in mare struatur, interdictum vult competere, ne quid in mari, quo portus, statio, iterque navigiis deterius sit, fiat.* MARE LIBERUM *Cap. V. pag. mihi* 460.

22. I grandi, per quanto ha scritto S. Ambrogio, portano spesso la malcontenta sempre, ed irrequieta loro possanza a dividersi gli elementi. *Dividunt elementa sibi potentes.* AMB. *L. 5. Hex. c. 10.*: ma questa stolta divisione, che dalla giustizia non è sostenuta, non può essere citata in esempio; se pur lo scandalo, che ne deriva alle genti civilizzate, non renda necessario di tutta di essa mostrarne l'iniquità, ed impiegare così i grandi e virtuosi principi per reprimerla.

23. Nè il diritto civile formato per le ragioni dei privati in materia di proprietà dee considerarsi affatto straniero al jus delle genti: poichè la ragione è sempre la stessa fra privato, e privato, come fra popolo, e popolo. Dice Grozio a questo proposito che le nazioni sono i privati del genere umano. *Verum est loqui jurisconsultum de prœdiis privatis, et lege privata; sed in territorio, et lege populorum eadem hic est ratio, quia populi, respectu totius generis humani, privatorum locum obtinent.* MARE LIBERUM *cap. V. in medio.* I privati costituiscono le famiglie di uno Stato, e gli Stati sono le famiglie del mondo. Ciò che appartiene ad un popolo è di privato jus di quel popolo, e di tutti i cittadini che lo compongono: violare siffatto jus è lo stesso che portare un attentato offensivo al diritto di quei singoli privati, che in questa parte rappresentano lo Stato.

24. Se non che più grave, e più barbaro d' assai è l' attentare alle private fortune, ed alla personale libertà dei cittadini dello Stato per essersi mossa la guerra contro il principe cui sono eglino soggetti. I sudditi essenzialmente obbedienti al loro sovrano, cui lice disporre delle pubbliche fortune per il sostegno dei bellicosi suoi impegni, non possono venire dai nemici involti nelle misure di forza che s' impiegano contro le sostanze dello Stato, e le persone che, militando sotto i vessilli del principe, ne sostengono direttamente il di lui impegno. L' innocente commercio, e la semplice navigazione di privati negozianti non debb' essere oggetto di preda ai marini soldati, ed agli avidi corsari che blocchino una piazza, o ne infestino le coste.

25. D' altronde questo mostruoso abuso del diritto di blocco non potrebbe avere altro scopo, che d' impedire la comunicazione fra i popoli, e d' innalzare il commercio, e l' industria del nemico che lo adotta sulla rovina del commercio continentale, e sull' abbattimento dell' industria degli altri popoli d' Europa. Una potenza che così guerreggi viene a dar la scure fino alle radici del diritto delle genti universalmente adottato da tutti i popoli civilizzati.

26. E siccome in tale sommossa del comune diritto delle nazioni, quella che fra loro non si erge a difendere il proprio, ed all' altrui arroganza si assoggetta, accusa la propria viltà, e seconda l' insano pretendente; così Napoleone il *grande*, avvertito da tali orrori che desolavano l' Europa, dal suo campo imperiale di Berlino nel 21. novembre 1806. riconobbe, che l' avarizia degl' Inglesi era lo scopo evidente della lor guerra, e che chiunque nel continente faceva commercio di mercanzie inglesi favoriva per tal modo i loro disegni, e complice si rendeva dei loro attentati alla ragione delle genti. Rimarcò agli occhi del mondo, che tale condotta dell' Inghilterra del tutto propria, e degna dei primi tempi della barbarie, aveva giovato a questa potenza col danaro di tutte le altre; e che perciò era di naturale diritto l' opporre al nemico le armi stesse ch' egli adoperava, e combatterlo nella stessa guisa ch' egli combatteva, massime allor quando abjurando ogni idea di giustizia, ed ogni sentimento liberale, più non lasciava trasparire nelle sue azioni, alcun sentore di equità che pur è il risultato della civilizzazione fra gli uomini.

27. Parve a Napoleone I. che altro riparo non vi fosse al disordine marittimo, fuor di ritorcere all' Inghilterra gli usi da lei consagrati nella sua marittima legislazione; e si risolse per questo a decretare che le isole britanniche erano dichiarate in istato di blocco, e che ogni commercio, e corrispondenza con quelle veniva proibita. Ne diè parte di questa misura alla Spagna, all'Olanda, ed a tutte le potenze a lui alleate, i di cui sudditi fossero, come i suoi, stati vittime dell' ingiustizia, e barbarie di siffatta nemica legislazione; e ne incaricò tutti i suoi ministri, ed ufficiali della più rigorosa esecuzione.

28. Proclamò poi quel risoluto monarca, che le disposizioni del suo decreto si sarebbero costantemente considerate qual principio fondamentale dell' impero, sino a tanto che avesse l' Inghilterra riconosciuto che uno e lo stesso è il diritto della guerra in terra, e in mare; che questo non può estendersi nè alle proprietà private, qualunque sieno, nè alle persone degli individui estranei alla professione delle armi; e che la ragione di blocco debb' essere limitata, e ristretta alle sole piazze forti, realmente investite da forze sufficienti ond' essere guardate, e chiuse.

29. Nessun bastimento quindi proveniente da quell' epoca direttamente dall' Inghilterra, o dalle colonie inglesi, o che vi fosse stato dopo la pubblicazione di esso decreto potè più entrare nei porti soggetti al dominio di S. M. senz' essere dichiarato di buona presa.

30. Bisogna dire che il governo britannico non convenisse pella verità dei fatti, e dei principj a lui imputati nel citato decreto di S. M. il re d' Italia, giacchè verso il 16. novembre 1807. apparve un proclama del re Giorgio, in cui, per rappresaglia delle misure prese dalla Francia contro l' Inghilterra, ordinò che tutti i porti e città della Francia, e de' di lei alleati, quelli dei paesi nemici dell' Inghilterra, come tutti i porti e città de' paesi, che senz' essere in guerra colla Gran-Brettagna, aveano esclusa la bandiera inglese, non che tutte le colonie nemiche, fossero dichiarate in istato di blocco.

31. Verso il 19. dello stesso novembre il medesimo re inglese ha tenuto un consiglio privato, in cui ha firmato l' ordine per la spedizione delle patenti di rappresaglia contro tutti i vascelli apparte-

nenti alla Toscana, Ragusi, Napoli, Sette-Isole, ed a tutti i porti del Mediterraneo, e dell' Adriatico, che trovavansi sotto il dominio della Francia, o dei di lei alleati.

32. Pare infatti in certo modo che l' Inghilterra rimanesse sbalordite dalle rigide misure prese da Napoleone col citato suo decreto; daechè nel 29. dello stesso mese di novembre 1807. una deputazione del commercio inglese, penetrata dalla sua critica situazione si recò all' ammiragliato di Londra ad oggetto di conferire coi membri di questa corte sopra i mezzi più opportuni per rimediare agli incouvenienti che risultavano dal blocco dei tre regni.

33. La forma del governo misto della Gran Brettagna gli toglie quella speditezza, che rapida si riscontra negli altri governi di monarchia assoluta. Tale non è quella di Francia: ma la rapidità della mente di Napoleone è come un torrente, che tutto con se strascina, e immoto lascia lo stupido aratore. Vi decorse quasi un anno prima che l' Inghilterra prendesse delle nuove misure contro il decreto della Francia. Il bisogno di far unire le due camere, di sentire il parlamento, di avere il rapporto dei ministri, ed il sentimento del consiglio di Stato, e di far precedere alle deliberazioni tutte quelle solennità, che sono prescritte dalle leggi fondamentali del regno non poteva per avventura rendere più sollecito il proclama del re. Nè forse a quella marittima potenza, già abituata ad usare mezzi forti, e violenti potè sembrare urgentissimo il provvedimento reso in quel regno necessario dal decreto di Napoleone.

34. Fu così tarda la provvidenza che il re Giorgio pensò, o potè dare a questo affare, che parecchi bastimenti americani furono arrestati al momento dei loro ingressi nei porti d' Olanda, appunto perchè dai vascelli inglesi erano stati prevenuti solo nella fine del novembre 1807. dell' ultimo proclama inglese, che dichiarò l' Europa intiera in istato di blocco, ed ingiunse ai detti bastimenti di recarsi in uno dei porti d' Inghilterra. Dissero i giornalisti, che i capitani americani ricevettero quest' avvertimento col massimo dispetto; e che se una fregata inglese non gli avesse scortati, eglino avrebbero preferito di ritornare in America, anzichè dirigersi verso le coste britanniche.

35. Mentre in questo mezzo il parlamento inglese andava alterando, o distruggendo il famoso atto di navigazione, considerato come una delle basi dell' inglese costituzione, e fatto da Cromwel alla morte di Carlo I., in accordando ai neutrali l'importazione sui loro bastimenti delle derrate un dì soggette ad enormi dazj, e parificando i loro tributi a quelli dei sudditi britannici, venne sotto le riferite epoche ad adottare un nuovo sistema di blocco, che abbracciò tutti i porti da Lisbona fino a Costantinopoli, e Memel.

36. In forza di questo nuovo, ed ardito sistema nessun vascello non poteva entrare nei porti dell' Europa, nè uscire, ancorch' egli andasse in Inghilterra, o ne fosse proveniente, ovvero che fosse destinato per la Svezia, la Sicilia, Malta, e Gibilterra, se non a condizione, che i neutrali, commerciando coi porti spagnuoli, e francesi, dovessero scaricare nei proprj paesi le mercanzie; che non potessero direttamente recarsi nei porti nemici all' Inghilterra; e che prima di recarvisi fossero in obbligo i neutrali di venire ad ancorarsi in uno dei porti della Gran-Brettagna per ivi deporre i loro carichi, e pagare il diritto fissato dal parlamento. Allora coll' adempimento di queste prescrizioni sarebbe stato ai medesimi permesso di ripartire pei porti nemici colle loro mercatanzie.

37. Tutti poi i bastimenti, che fossero già stati caricati effettivamente nei paesi neutrali, ottenevano il favore di poter recarsi semplicemente nei porti d' Inghilterra, ove si scriveva a tergo delle loro carte, che vi erano comparsi, e che loro era permesso di continuare il cammino per la loro destinazione.

38. I diritti, che in questa occasione vennero stabiliti sopra i caffè, zuccari, tabacchi, ed altri generi forastieri, che capitati fossero ne' porti inglesi, furono abbastanza considerabili, perchè gli inglesi fossero preferentemente assicurati dello spaccio delle loro derrate, e delle loro merci.

39. La somma, illimitata estensione data dagli Inglesi al loro blocco in odio di tutte le piazze dei mari di Europa venne accompagnata dalle disposizioni decretate dal governo britannico in data del dì 14. novembre 1807., colle quali assoggettò ne' surriferiti modi i bastimenti delle potenze neutre, amiche, ed anche alleate dell' Inghil-

terra, non solo alla visita degli incrocciatori inglesi, ma ben anche ad una stazione obbligata nei porti di quell' isola, e ad una imposizione arbitraria di un tanto per cento sul loro carico, quale fu ivi stabilita dalla legislatura del parlamento.

40. Queste disposizioni parvero agli occhi di Napoleone il *grande* ingiuste, ed attentatorie alla sovranità di tutti gli Stati, e perciò egli fece il suo decreto 17. dicembre 1807. già superiormente riferito nel titolo antecedente *delle Bandiere* al §. 58., in cui fra le altre forti disposizioni dichiarò le isole britanniche in istato di blocco sì in terra, che in mare, e di buona preda ogni bastimento sortito dai porti inglesi, o dalle armate inglesi occupati, od a tali luoghi diretto, qualunque ne fosse il carico.

41. Questa misura suppone per un quasi diritto di rappresaglia in istato di blocco civile tutti i luoghi occupati dagli Inglesi: e siccome sono di buona preda tutte le navi, che si avviano ad un luogo bloccato, o da esso sortono; così sotto questa censura si ritennero tutte le navi che si accostassero a siti dipendenti dalla dominazione, o dalle forze dell' Inghilterra, ovvero che da somiglianti luoghi se ne facessero ritorno.

42. Quando vi esista la ragione di rappresaglia, siccome abbiamo veduto sotto a tale titolo V. nel Tomo III., non vi è più bisogno di ricorrere alla causa primaria che la produsse per esaminare se sia giusta, od ingiusta. Imperocchè quando il nemico viene alle vie di fatto, fors' egli anche condotto da una giusta difesa dei suoi diritti, l'altra nazione che viene da lui attaccata, può usare delle stesse armi colle quali si vede assalita, ed offesa. L'ascendere alle cause originarie per decidere chi abbia avuto il primo torto fra le potenze belligeranti, può essere l'occupazione del filosofo politico, e pubblicista, ed anche al più può formare l'oggetto di una diplomatica discussione: giammai può essere causa di misura nella forza, quando si è ridotto a questo estremo rimedio.

TITOLO V.

Dei Porti franchi.

1. Se la guerra fa per tema, o per orgoglio chiudere i porti anche ai popoli neutrali, ed amici, la pace gli apre indistintamente a qualunque nazione, i di cui uomini tratti da una innocente cagione di riposo, o di commercio vi capitino colle proprie navi. E se il bloceo rende pericoloso, e fatale il solo avvicinamento alle terre che al mare confinano, la franchiggia dei porti apre liberamente l'accesso al loro seno eziandio agli esteri, che vi possono commerciare senz'aleun riserbo, od obbligo di sottostare al menomo tributo.

2. La sicurezza, ossia franchiggia dei porti, e delle baje esser dovrebbe generale ed accolta da tutte le nazioni, quando la nave, o la flotta che vi entra, o vi si presenta, lontana da ogni vista insidiosa, e nemica vi viene a cercare soltanto ricovero, asilo, e scambio di mercanzie. Non è già per commettervi frodi, o rapine, disse il grande Ilioneo a Didone, che noi Trojani siamo giunti al vostro porto: ma sbattuti dalle tempeste, e cacciati dai venti, quì siamo venuti a cercare asilo e ristoro.

Troes te miseri, ventis maria omnia vecti,
Oramus: prohibe infandos a navibus ignes,
Parce pio generi, et propius res aspice nostras.
Non nos aut ferro Libycos populare Penates
Venimus, aut raptas ad litora vertere prædas.

Æneid. Lib. I. v. 528.

3. Quel popolo che negasse allora ricovero, e franchiggia alle navi giunte, ed ancorate nel proprio porto, ben dimostrarebbe di essere ingiusto, e barbaro; poichè le cose tutte nello stato di necessità addivengono per tutti sociali, e comuni; ed il negare queste in tale stato è un mancare ad un assoluto dovere di natura, e principio di giustizia. *Si qua pios respectant numina, si quid usquam*

justitiæ est, *cit. lib. v.* 607.: disse perciò Enea alla vedova di Sicheo, perchè non lo scacciasse colla di lui flotta dal suo porto d'Africa presso della nuova Cartagine.

4. L'ospitalità che il *porto-franco* accorda alle navi che vi entrano, non solo le pone nello stato di farvi tranquillamente le loro provviste, ed il loro commercio: ma ben anche le esentua dal peso di quei tributi, che la giustizia permette d'imporre agli esteri, quando capitano a fare il loro traffico nei porti, e nelle rade di un altro popolo. È il *porto-franco* un luogo aperto a tutte le genti, perchè con generosità accolte vi si trovino libere in ogni esercizio commerciale, quale far lo potrebbero se tutt'anco si ritrovassero nelle patrie loro contrade, o sotto la dominazione dello stesso loro governo.

5. Chiamasi quindi *porto-franco* quel porto di mare, in cui è libero a chiunque di che nazione egli sia l'introdurre, o l'estrarre ogni sorta di mercanzie senza verun pagamento di diritto, di dogana od altro carico marittimo.

6. La franchiggia che si accorda ad un porto suole anco venire accordata ad una baja, o rada che atta sia a custodire, e rinserrarvi le navi ancorate. Sebbene quindi talvolta siasi dato alla *baja* il nome di *golfo*; pure questo non può mai essere suscettibile di essere paragonato ai luoghi che chiamansi porti, o baje. Questo nome, oltre di essere troppo generico, ed applicabile a tutti i seni di mare, più o meno ristretti, i quali per diversificarli si denominano ora baje, ed ora rade, viene propriamente riserbato a quei vasti seni, i quali sono mari piuttosso che recinti marittimi. Tal è il golfo di Venezia, che per la sua vastità dicesi anco mare Adriatico, e che dentro di se rinchiude molti altri golfi particolari, come quelli d'Istria, di Manfredonia, di Narenta ed altri collocati in quelle marittime contrade.

7. Bisogna peraltro rimarcare che la baja in altro non è differente dal golfo propriamente detto, se non per essere quella molto più ristretta nel suo ingresso di quello che lo sia al di dentro; e che la rada si distingue dal porto in ciò che le navi quantunque vi trovino un buono, e sicuro ancoraggio, non vi sono però con tanta

sicurezza come in questo. Basta non pertanto, che vi sia un luogo di marittimo recinto, ed atto a contenere in sicuro le navi ancorate perchè possa venire ammesso a godere del favore della franchiggia, ed essere considerato porto franco per gli effetti civili, che ne ridondano agli esteri viaggiatori, e trafficanti.

8. Molti sono i porti franchi stabiliti nell' Europa, tendenti tutti, per mezzo delle varie immunità, e franchiggie ad essi concesse, a promuovere, e facilitare l' affluenza dei commercianti, la copia della importazione, ed esportazione delle merci, e manifatture, e ben anche l' incremento della popolazione.

9. A questa classe appartengono i porti di Venezia, di Ancona, di Civitavecchia, di Livorno, di Genova, e di Marsiglia, i privilegi dei quali non sono eguali, ma tutti tendono a procurare un più ampio, e copioso commercio negli esteri allettati dalla facilità di farvene un libero esercizio.

10. In alcuni paesi, come altre volte in Nizza per l' editto 12. marzo 1740. di Carlo Emanuele di Savoja, si concede un ampio salvo-condotto a tutti i capitani, patroni, marinari, e passaggeri di qualsivoglia paese, stato, e condizione, sicchè tutti indistintamente gioire ne possano per qualunque causa di debito, delitto, contratto o commesso sotto esteri dominj. Non erano compresi però in questa generosa concessione i gravi pubblici delitti di lesa maestà, di falsa moneta, assassinio con grassazione sulle strade, omicidio dei capitani patroni, ed altri ufficiali dei bastimenti commesso dai naviganti, depredazione delle robbe dei Cristiani, furto di cose state al reo confiscate, e quegli altri misfatti che si fossero commessi sotto la bandiera sarda. *Azuni Dizion. q. t. §. IV.*

11. Per un privilegio del porto franco si concede pure la protezione del governo a tutti gli stranieri senza limitazione, i quali vi si portano a stabilire i loro negozj, o la sede delle loro fortune per ergervi, o promuovervi delle fabbriche, o manifatture, od esercitarvi qualsivoglia ramo di commercio, od industria di ogni sorte. Tutti questi forestieri vengono per tal modo ad essere naturalizzati in quella regione in cui si trasferiscono, vi sono trattati come nativi del paese, e vi godono un sicuro asilo, ed un tranquillo e

propizio soggiorno tanto rispetto alle loro persone e famiglie, quanto per i loro effetti, le loro merci, e per ogni loro acquisto. Sono anche dichiarati immuni per qualunque ricerca di estero Stato a motivo di delitti non eccettuati ivi commessi: nè andare possono soggetti a quelle rappresaglie che potessero aver luogo contro i sudditi dello Stato da cui uscirono per venirsi a stabilire sotto quello, che venne poi ad essere di lui nemico.

12. Questi favori sono benanche accordati ai forestieri che si trasferiscono in estero Stato soltanto per abitarvi: conciossiacchè lo scopo di aumentare la popolazione, e di allettarvi gli esteri a colà trasferire i loro beni, i loro talenti, ed i loro rapporti sia sempre stato riconosciuto per importante ad un popolo civilizzato, e ad un governo amante della prosperità nazionale. Somiglianti all' isola di Delfo tali piazze marittime offrono ai naviganti una placida e sicura stazione, ed un nuovo domicilio, una nuova patria.

Huc feror: hæc fessos toto placidissima portu
Accipit: - - - - - - - - - - - - - - -
Jungimus hospitio dextras, et tecta subimus.
Da propriam, Thymbræe, domum, da mœnia fessis
Et genus, et mansuram urbem.

Æn. Lib. III. v. 78.

13. L' impegno di Carlo Emanuele per aumentare il fiore del nazionale suo commercio, e la popolazione de' suoi Stati condusse la di lui legislazione su questo punto all' estremo punto di cortesìa, e liberalità verso gli esteri, che si fossero trasferiti ad abitare in quelle contrade. Ordiuò quell' illustre principe, che i Cattolici s' intendessero naturalizzati senza nemmeno avere bisogno di ottenere per ciò le patenti del sovrano; e fossero egliuo ammessi agevolmente a tutti gli onori, ed ufficj civili senza però potervi essere obbligati. In generale poi tutti gli stranieri ivi andati a domiciliarsi, di qualunque religione essi fossero, venivano sempre dichiarati esenti dal peso delle guardie, dalle leve di soldati nazionali, dagli alloggi militari, e dalle altre gravezze personali non solo per essi, ma eziandio per i loro discendenti fino alla quarta generazione inclusivamente.

14. Per una conseguenza della stessa generosità governativa si pensò di abolire a favore dei medesimi forestieri la vecchia legge dell' *albinaggio*, e si è tolta così l'ostativa ai non nazionali di succedere in quello Stato. Da quell'epoca ognuno potè disporre dei proprj beni a favore di chiunque anche straniero; e morendo senza disporre delle cose sue per testamento, succedere gli potevano i prossimiori di sangue, benchè soggetti ad altro governo.

15. Un somigliante provvedimento avvenne pure col decreto 19. febbrajo 1806. di Napoleone I., il quale dichiarò, che i sudditi dell' impero francese sono esenti nel regno d' Italia del diritto di albinaggio, come pure di ogni altro diritto di eguale natura qualunque ne sia la denominazione: e che per reciprocità i sudditi di questo regno godano della medesima esenzione in tutto quell' impero. Possono conseguentemente i sudditi di uno dei due Stati raccogliere liberamente le successioni verificate a loro vantaggio nell' altro. Le disposizioni poi di questo articolo furono dichiarate comuni agli Stati di Parma, Piacenza, e Guastalla, come ora lo sono alla Toscana.

16. Questa reciprocanza essere dovrebbe comune, ed universale in ogni Stato di nazione civilizzata. Imperocchè per lo Stato è sempre lo stesso vantaggio che un estero vi si porti a consumare le sue derrate, ivi le venda a medioere prezzo, e ne venda i fondi agli abitatori indigeni per esportarne il valore. Tutt' al più si può mettere un diritto sul danaro che si esporta: ma è un calcolo pericoloso, e fortuito quello di determinare se nella ragione del reciproco si guadagni, o si perda cogli Stati altrui. Imperocchè con uno Stato grande possono essere molti i casi, che i nostri concittadini vi succedano, e con uno Stato piccolo pochi esser possono quelli che vengano a raccogliere eredità sul nostro paese; ed allora sarebbe nell' uno, e nell' altro caso dannoso il risultato per il nostro Stato, che negasse agli altri la reciprocanza.

17. Nemmeno in tempo di guerra si dovrebbe negare agli esteri questa franchiggia, e libertà di succedere nel nostro Stato. La polizia può coi suoi regolamenti provvedere con modi degni d'un governo grande, e giusto alla di lui sicurezza: ma i tribunali civili possono intanto essere aperti a chiunque si presenta per usare del civile diritto universale.

18. Il solo segnale atto ad interrompere, e troncare questa reciprocità sarebbe quello, che l' altro Stato negasse l' esercizio di questo diritto ad uno dei nostri concittadini in parità di caso chiamato colà a succedere per testamento, o per intestata comune successione. Quest' atto si avrebbe a considerare per ostile, e per una ragione di rappresaglia si verrebbe nel diritto di negare agli altri sudditi somigliante facoltà. Ma fino tanto che non appare di questa opposizione da canto degli altri principi, noi non dobbiamo cercare un trattato di reciprocanza per accordare la sociale franchiggia dei diritti civili a quegli esteri, che si recano nei nostri Stati, ed ivi assoggettandosi alle nostre leggi, e serbando strettamente gli obblighi della ospitalità, e della sudditanza, raccolgono quelle successioni, che possono essere loro devolute: il trattato vi è già nel jus sociale.

19. Non fu che il barbaro sistema dei finanzieri l' autore di tante leggi, di tanti divieti, che si oppongono al libero commercio delle forastiere nazioni cogli Stati, ai paesi dei quali si avviano i mercatanti per esercitarvelo. Più un commercio è inceppato, meno vi guadagna lo Stato, e le misere estorsioni delle finanze non raggiungono mai il certo, il copioso guadagno delle operazioni commerciali fatte da popolo e popolo con quella libertà, fede, e sicurezza, che si anima, e domina ne' porti franchi, e presso tutte le piazze mercantili, in cui il traffico, e l' industria occupano le prime cure de governo, e della nazione, e vi si esercitano in modi generosi, e liberali con tutti gli uomini del mondo.

20. Non è per altro ai sovrani, ma sibbene ai loro ministri che il popolo dee le tante discipline daziarie che opprimono il commercio, e ruinano le private fortune dei bravi negozianti. Troppo lontani i primi dal potere tutto vedere, tutto esaminare, tutto conoscere, e definire sono costretti di abbandonarsi per il dettaglio all' opinione dei secondi: e costoro nell' impegno di tenersi legato il principe per l' apparato di un vistoso ammasso delle pubbliche entrate, e di farsi temere dal popolo come arbitri della volontà del principe, immaginano poi quelle infinite esacerbanti massime di finanza, nelle quali non v' è pietà per lo sventurato, nè giustizia per l' innocente.

21. Non vi è infatti cosa, che sia meno degna di un governo

savio, nè più contraria alla prosperità del sovrano, e della nazione, scrive il dottissimo Schmid d' Avenstein, che la smania pedantesca di dominare col rigore. La falsa idea del ben pubblico serve pei ministri di pretesto a tanta infinità di ordini, e di proibizioni; come se il commercio ed ogni altro bene della società potesse sussistere senza il libero uso dei sociali diritti. Questa moltitudine di leggi, e di decreti somigliano a quell' ammasso di scolastiche istituzioni, le quali non potendosi ridurre a pochi generali principj, colle loro ripetizioni inutili e spesso contradittorie accrescono la confusione, e si oppongono direttamente allo scopo per cui si vogliono emettere, quello di ritrovare la verità. Ma d' assai più pernicioso è un tal vizio nell'amministrazione civile, i di cui ordini moltiplicati irritano, ed imbarazzano chi dee eseguirli, e sempre col ritardo, e col danno di quel fine medesimo, al quale dovrebbero cospirare.

22. Siffatti interni regolamenti possono paragonarsi a quelle tante medicine che l' ignoranza, o l' impostura ordina al povero ammalato, e che a poco a poco lo distruggono, e traggono a morte. Spesso lascia soffrire meno un colpo micidiale che ci uccide, che tanti lenti rimedj del male peggiori: come spesso grava meno un ordine schiettamente dispotico, che tanti sotterfuggi, che dicono apertamente lo stesso. Allora il cittadino si trova ad un tempo oppresso, e schernito; e lo scherno all' ordinario rincresce assai più dell' oppressione. *Principj della Legis. univ. vol. I. pag.* 200.

23. La franchiggia politica di uno Stato lo rende più caro, e stimato agli esteri, i quali vie più s'invogliano di venirvi a stabilire le loro famiglie per così partecipare al massimo bene della società, quello di comunicare con altri, e diffondere tra loro il prodotto della propria attività industriale; e di disporne poi a favore delle persone amate, od a loro vicine per vincolo di sangue, e di affinità.

24. Rimane quindi offeso lo spirito di proprietà in quei paesi, ove il sovrano si reputa l' unico erede dei forastieri morti senza posterità nel recinto de' suoi Stati, nei quali non hanno essi la facoltà di tramandare i proprj beni a coloro, i cui doveri di natura, o di società gli astringerebbero lasciare il frutto dei loro travaglj.

25. Abbiamo però veduto i savj principi abolire per sempre leggi

cotanto ingiuste, nate da barbare antiche costumanze, che dovevano finire colla rovina delle società, indebolendo lo spirito di commercio, e di proprietà, e distruggendo in conseguenza ogni emulazione, ed industria. In mezzo però a queste soppressioni di leggi così nemiche della civile libertà i ministri coi loro regolamenti ne lasciano sussistere tuttavia l'influenza di modo, che abborrite dal diritto si conservano col fatto certe consuetudini, o massime perniciose, le quali hanno ancora la loro sorgente ne' barbari costumi dei più rimoti secoli. Un bravo ministro è l'appoggio del principe, e del popolo.

26. Ogni cosa fuori della legge era permessa in Roma ai supremi magistrati quando si trattava della salute del popolo; anzi stava scritto nelle antiche tavole, che questa salvezza addiveniva la suprema legge del popolo romano ne' tempi critici, e pericolosi alla pubblica sicurezza. *Salus populi suprema lex esto.* Anco i ministri per far, com' essi dicono, danaro al principe, trovano fuori della legge il precetto della pubblica salvezza; e mentre il sovrano vive nella certa fede che rispettate le sue leggi tutto sia regolato per la nazionale prosperità, il commercio si opprime, languono le arti, giace l'industria, e si distrugge l'agricoltura, col mettere a sacco quei mezzi che nelle mani dei cittadini sono i soli, che contribuir possono all' incremento delle pubbliche, e private fortune.

27. Il diritto di albinaggio, che i nostri principi seppero per loro gloria, e comune felicità sopprimere, era appunto un preteso diritto del sovrano, derivato dai costumi dei secoli crudele, in cui ogni forastiero riputato nemico della nazione, era anticipatamente con questa qualità destinato ad essere rubato, e forzato a pagarne il riscatto da quella podestà medesima, la quale avrebbe dovuto proteggerlo. Questo assurdo diritto dei principi diveniva feroce nelle mani dei ministri, che lo esasperavano per mostrare zelo al sovrano, ed ingerire timore ai sudditi. Vegliate, o principi, sulla scelta de' magistrati.

28. I forastieri così spogliati di quella franchiggia che sperar dovevano dalle nazioni presso cui amavano di rifuggiarsi, temeano solo di soffrire il danno di questa iniqua consuetudine, nè potevano affatto essere lusingati di abitare in un paese, ove si trattavano da nemici, senza potere giammai usare dei diritti loro appartenenti come citta-

dini della società universale. Coloro poi che in tal paese avessero fatta qualche fortuna colla loro industria, o col loro commercio, si affrettavano con tutto lo studio a trasportare i loro beni in luogo, ove potessero liberamente disporne.

29. Da queste considerazioni, figlie della sperienza e della ragione chiaramente traluce, che un sovrano, il quale faccia uso del diritto di albinaggio, impedisce l'accrescimento del numero de' suoi sudditi, e diminuisce egualmente l'industria, e la massa delle ricchezze de' proprj Stati, e viene in certo qual modo a relegarsi da se solo dalla comunicazione degli altri popoli del mondo.

30. L'avversione di alcuni sovrani alla permissione delle franchiggie muove dalla stessa sorgente, che produce la proibizione di spatriare, di disfarsi del suo patrimonio, di lasciare uscire da un paese i proprj beni, ed è fondata sul vano pregiudizio, che la società ricavar potea profitto dalla ricchezza de' suoi membri, e che non debba ad altri che non lo sono permettere di trarne vantaggio colla loro industria dalle ricchezze, e dalle forze della società.

31. Questo medesimo pregiudizio indusse alcuni governi a non lasciare uscire dallo Stato le prede putative senza farne pria ritenere una parte, e di non permettere l'uscita di una proprietà dal recinto, che gli è toccato in sorte, senz'averla saccheggiata. Siffatta specie di fiscale ingiusta imposizione, secondo i termini dell'arte gottica dei dritti, menzionati dal prelodato autore, chiamavasi *tratta foranea*, appunto perchè gravitava sui forastieri, che avessero avuto dei beni a raccogliere nei paesi altrui. Questi abusi che debbon essere nati nel tempo dell'anarchìa si assomigliano molto al diritto di forzare al riscatto i passeggieri, che si arrogavano, ed esercitavano col medesimo spirito i possessori di una rocca, o di una torre fortificata.

» Sempre all'entrar aperta, all'uscir chiusa. Tasso. *VII.* 46.

32. La libertà imprescrittibile, che ha luogo di portar seco ove più gli piace l'esercizio de' suoi talenti, e del suo traffico, e di disporre della sua proprietà, viene di molto degradata, se debb'essere comperata col sagrificio di parte del suo sudore, o col cedere una porzione della stessa proprietà: perdita, o cessione, che non è vantaggiosa ad alcuno, e che produce un vantaggio illusorio allo Stato,

ed immaginario al fisco medesimo, al pari d'ogni altra imposizione indiretta, e desolatrice del nazionale incremento.

33. Questo spirito finanziere nel fisco, e nel demanio, tendente a trarre profitto di tutte le azioni dei sudditi è affatto contrario al proprio interesse, ed alla prosperità dello Stato. In altri tempi poteva cadere in pensiero che questo sistema fallace, e barbaro nascesse dall'ignoranza: ma a'nostri dì esso proviene da colpa di que'magistrati che per il privato loro impegno dimenticano d'essere posti fra il popolo, ed il trono per equilibrarne le forze: qualunque poi sia la maniera ond'esso nasce, è sempre un principio di distruzione.

34. La troppa premura di confiscare fa sì che il sovrano sia riguardato da' suoi sudditi, non come un padre attento a correggerne i loro difetti, ma come un despota, che si fa un patrimonio dei loro falli. Si fa gran conto sull'errore dei sudditi, e si ama, che caggiano per apprendere i loro beni, e confiscarli. La legge allora non previene le colpe, ma serve ad istigarle. Il premio che nella pena è serbato al delatore introduce nel seno della civica libertà l'infame razza degli spioni, e rende odiosa l'autorità che li protegge. Si distrugge l'unione, e la confidenza fra i cittadini: il legame sociale è più infranto dalle insidie che dalla mano della tirannide, e la nazione perde il suo carattere, e cade nel disprezzo.

35. Finalmente, così chiude il suo primo Tomo, l'autore *dei Principj della Legislazione universale*, tutte le imposizioni sopra un'azione, sono necessariamente lesive della proprietà; poichè secondo l'ordine della natura le imposizioni debbono fondarsi sulla sorgente delle ricchezze. Riescono poi esse contrarie alla libertà, perchè privano l'uomo del godimento della sua proprietà, limitando le disposizioni ch'ei voglia farne. Laonde tutti i diritti sui contratti, sulle donazioni, e sui testamenti, o che si paghino semplicemente, o si sopportino nella carta bollata, o nei registri, sono sempre contrarj all'interesse del sovrano, e del popolo. Queste sono imposizioni indirette, poste non rado senza necessità, anzi a rovescio, ed esatte ordinariamente in una maniera assai più pregiudiziale della medesima imposta. Nei soli tempi di penuria, e di bisogno dello Stato si può come ad estremo rimedio, ma per poco tempo fare ricorso a queste ultime, ingrate, spiacevoli misure.

Digitized by Google

36. La franchiggia, che si accorda agli esteri, fa sì ch' essi vengono nel nostro Stato, prendano affetto, ed emulazione a stabilirsi di domicilio nelle nostre contrade, ed ivi facciano sorgere, e moltiplicare le manifatture, dalle quali nuovo pregio acquistano le produzioni del nostro suolo.

37. Le produzioni della natura, perchè riescano atte a poter farne uso, ed addivengano durevoli, debbono essere preparate, e subire certi cangiamenti nella loro forma, i quali non si possono ottenere che col soccorso delle arti, e dell' industria. Così le materie prime, modificate dall' arte, acquistano un nuovo valore alle ricchezze naturali: e questo nuovo valore aggiunto a tali materie dalla manifattura, non è altro che la rappresentazione dei valori di tutte le ricchezze, adoperate, e consunte dal manifattore. S' egli quindi non produce da se medesimo le ricchezze, concorre però ad assicurarle, e ad innalzarne il valore, e perpetuarne la durata. Quest' opera, questo pregio, e questa durata delle ricchezze naturali accrescono a dismisura l' opulenza della nazione.

38. Ora, se gli esteri sono nel caso di manifatturare le naturali e greggie nostre produzioni, perchè non saremo noi solleciti, ed ansiosi di accoglierli, ed offrir loro domicilio, e patria per conseguire tanti avvantaggi dalla loro abilità, e dalla loro industria? Perchè alla loro opera non verrà accordato ogni genere di agevolezza, e di franchiggia? Perchè leggi benefiche, ed ospitali non apriranno agli esteri le porte delle nostre città, l' accesso alle nostre abitazioni?

39. Se poi viensi a considerare il prodotto dell' agricoltura, è più facile il comprendere che, per mediocre ch' essa sia in un suolo di comune fertilità, i prodotti sono sempre più copiosi di quello che ne abbisogna ai coltivatori, ed abitatori di esso. Fa quindi mestieri trovare chi ne compri, se non si vuole che il soprappiù rimanga senza valore a danno dell' intera società. E siccome i vicini non ne hanno sempre bisogno di questo nostro soprappiù, e malagevole e pericoloso, e fors' anche impossibile riesce per le guerre, o per altre cause l' inviarlo in rimoti paesi; così vantaggioso addiviene l' aumentare nel seno della propria nazione il numero dei consumatori, i quali convertano in ricchezze le nostre derrate.

40. La copia degli uomini nazionali, ed esteri occupati nel commercio, e nelle arti, coll' avvicinarsi a noi per consumarvi le nazionali derrate fa sì, che si evitino le spese, ed i rischj dei trasporti, e se ne aumenti di esse il prezzo, consumandole sul luogo, e scambiandole nel proprio sostentamento col prezzo delle loro opere, e del loro traffico.

41. Vi si acquistano poi anche le materie greggie per operarle, e gli stromenti per eseguirne il lavoro, e tutte le nuove materie, le nuove persone che vi occorrono per l'esecuzione dell' opera sono tante sorgenti di sociale vantaggio, che risentono quegli Stati in cui ogni allettamento si adopera per invitare gli esteri a portarvi colla loro presenza l' esercizio di nuove arti, e di nuove mercature. I nuovi lumi che dagli esteri acquistano i nazionali fanno sì, che questi aggiungano alle loro opere un grado di più alla via che li conduce alla perfezione. I mestieri più vili si elevano ad un grado di eminenza, e spesso dipendono dalle verità insegnate nelle scienze più sublimi. Le opere più splendide scendono ad un prezzo più perfetto: queste si moltiplicano, e fanno luogo a nuove, e più scelte scoperte; e così con una catena di beneficj, e di lumi sociali le umane cognizioni si avviano alla perfezione, e gli Stati alla sovranità della floridezza, e prosperità nazionale.

42. L'ammissione degli esteri negozianti a stabilirsi nelle nostre piazze aumenta il commercio delle nostre produzioni, e diminuisce il negozio, il traffico degli agenti intermedj, coll' opera dei quali siamo obbligati di procurarne lo smercio. Ora più vi ha di utilità nazionale quanto più vi si fa del commercio, e meno del traffico; e questo diminuisce, e quello aumenta in ragione dei maggiori, e più pronti mezzi diretti, che abbiamo di commutare con altri le nostre derrate, e mercanzie. Imperocchè non si può meglio favorire il commercio, che col concorrere alla diminuzione delle spese di esso, per accrescere il comodo della società in generale, e rendere fertile la sorgente delle nazionali ricchezze. All'opposto si favorisce il negozio, ed il traffico coll'annuire all'aumento di queste spese a danno dell'agricoltura, delle arti, e del bene di tutta la nazione per solamente moltiplicare il segreto guadagno di alcuni pochi agenti particolari, che lo esercitano con persone a noi sconosciute.

43. Quest'ammissione genera un altro vantaggio allo Stato, ed è che non siamo obbligati a cercar dagli esteri maggiore quantità di manifatture, nè di dare ai forastieri le nostre. Il comperarne troppo delle altrui ci obbliga a dare loro denaro, o derrate che circolarebbero nel paese; ed il venderne di soverchio è una perdita sul valore delle patrie produzioni. Conciossiachè il valore di un' opera industriale non è altro che la somma dei valori delle materie prime, unite al valore delle produzioni consumate dal manifattore nel tempo del suo lavoro. Ma s'egli vende la sua opera a buon mercato, o se il soprappiù del rimborso delle sue consumazioni (lo che fa il suo profitto) è troppo forte, ne risulta essersi da lui pagate le sue consumazioni meno del prezzo proporzionato delle produzioni d'ogni specie, usato nel mercato generale delle nazioni. Ora questa perdita sul prezzo un' altra ne produce sul prodotto delle rendite dello Stato, e dei proprietarj. Dunque l'utile dei manifatturieri si cava dalla nazione, in cui sono stabiliti, e non dai forastieri, che comperano le loro opere.

44. Ma perchè si ricavi un tal utile dall' arte, fa di mestieri che lo Stato accolga nella civica sua famiglia tutti quei probi forastieri, che ivi amino di esercitarla, e di portarvi così l'elemento immancabile delle manifatture, e del commercio. La franchiggia cui aspirano gli esteri non è che il garante delle loro intenzioni, del nuovo profitto, e della comune felicità; senz' uomini manca l'arte, ed il consumo.

45. L' uomo non è già un' ostrica destinata a vegetare sotto quelle spoglie, e sovra quello scoglio in cui è nata. Egli ha un diritto imprescrittibile della sua proprietà personale, che appunto consiste nello scegliere il soggiorno, che più convenga al suo gusto, ed ai suoi interessi. Ma la scelta suppone un motivo: questo non può essere che la speranza di essere più fortunato nella preferita società: nè l' attaccamento approvato dalla ragione, e diciamo pure dal dovere, per il paese a noi natìo, o l'amore per quelli che con noi viddero la luce nell' eguale terra, ci allontana dalle altre società: nè c' ispira avversione pel rimanente degli uomini, che non appartengono alla nostra nazione. Allora questo amor di patria non sarebbe più formato dalla cognizione evidente dei vantaggi ch' ella ci procura, e dei rapporti sociali che ci menano alla felicità; ma peccarebbe

contro l'umanità, rendendoci nemici di tutti quei, che si trovano fuori degli angusti confini del nostro nido naturale. Abbandonandoci ad un tale pregiudizio, diveniamo duri, ed ingiusti; si turba per ogni riguardo la pubblica felicità, e si altera lo scopo delle civili società, ed il vero carattere delle nazioni.

46. Tutto ciò, che tende a separare gli uomini, mette un ostacolo alla loro felicità. Tutte le società particolari sono membri della società universale; e non possono mai essere perfettamente felici, se le une si relegano dalle altre: poichè la vicina nazione farà lo stesso, e così di mano in mano si formeranno le nazioni come in tante anella staccate dalla catena del genere umano, le quali pur esser deggiono unite per procurarsi a vicenda un' eguale felicità. Senza questa reciprocanza di unione diffusa sopra tutta la specie, ciaschedun popolo, quantunque in istato florido, mancherà necessariamente di mille comodità, e mille vantaggi, che avrebbe rilevato dagli altri popoli, o più ben situati, o più ben istruiti, o più ben governati, se con loro avesse aperta, e mantenuta una sociale comunicazione.

47. Questa comunicazione toglierebbe, od almeno diminuirebbe d'assai quella diseguaglianza fra le nazioni, la quale per ragione di clima, d'inclinazione, o di attitudine turba necessariamente la pace, e la tranquillità delle altre, ed addiventa così un forte ostacolo al ben essere dell'umanità. Difatti più le società sono staccate, e più un tale popolo, che si vede colto, sarà tentato di abusare del suo potere, dei suoi lumi per opprimere i popoli deboli, ed ignoranti; un tal altro barbaro e guerriero sarà spinto dall'inquietezza, e dall'avidità che accompagnano sempre la forza degli uomini, e la barbarie dei costumi, ad assalire come sue prede le nazioni meno forti, e più felici: ognuno farà uso delle sue forze a danno altrui, e di se stesso.

48. Da ciò ben si vede quanto le nazioni, che si credono illuminate mal conoscano i loro veri interessi, allorquando con una legislazione finanziera, e politica escludono affatto i sociali rapporti colle estere regioni. Sebbene il castigo di queste infrazioni delle leggi dell'umanità non si manifesti subito in una maniera sensibile; pure i suoi effetti non sono meno sensibili all'esperta sagacità di coloro, che veggono i germi di una prossima decadenza nella loro apparente

prosperità. La nazione, che pecca in questa maniera contro l'ordine sociale, sarà la prima a soffrirne; e per consenso farà soffrire i suoi vicini, e deplorerà di aver perduti quei vantaggi che si procurano collo stretto legame, che ci presentano tutti i rami della nostra specie.

49. L'importanza di queste massime, e la elegante, e saggia maniera, colla quale furono esposte dall'eloquente pubblicista d'Avenstein, non permettono ch'io ne varj la lezione dell'esimio suo trattato. Conviene dunque rimovere tutte le avversioni nazionali, che violar possono il sociale legame, e togliere tutti gli ostacoli, opposti imprudentemente alla libera comunicazione dei popoli, e che impediscono lo sviluppo di un vincolo così necessario.

50. » Più che gli uomini avranno le stesse arti, gli stessi gusti, e costumi, più ancora saranno portati ad amarsi, ed a collegarsi reciprocamente. Una nazione separata dalle altre, acquista nel carattere troppa durezza, ed originalità, che la farà odiare dai suoi vicini; e si priva di tutti i godimenti piacevoli, che avrebbe potuto trovare comunicando colle altre nazioni. Ella è nel caso di un solitario, che oltre di perdere i piaceri, acquista certe singolarità odiose al rimanente degli uomini. »

51. » Per questo le nazioni isolate non sono giammai state felici, qualunque fosse l'apparenza della loro prosperità. Gli Egiziani concentrati nella loro valle, non poterono profittare delle scienze, e delle arti degli stranieri: perlocchè senza il soccorso che potcano fornire ad essi i popoli vicini, caddero sotto il dispotismo della milizia, e del sacerdozio; ed essendo imprigionati dalle leggi nella loro patria, e prevenuti contro i viaggiatori, la servitù, e l'uniformità della loro vita fecero prendere al loro carattere una tinta trista, e malinconica, direttamente contraria alla felicità. »

52. » Si vanta la potenza, e lo Stato florido del Giappone, dopo che quest'impero ha proibito ogni comunicazione col rimanente del mondo. Noi conosciamo troppo poco l'interno di questo paese per poter giudicare con precisione del grado della di lui felicità; gli indizj però che abbiamo del suo governo dispotico, della sua amministrazione dura, e cavillosa, della superstizione che l'opprime, e

dei costumi atroci del popolo, ci obbligano a riguardare i suoi abitatori, come una truppa di miserabili schiavi. »

53. Sebbene però l'entrata a questo grande impero dell'Asia sia interdetta a qualunque forastiere; pure gli Olandesi possono ivi esercitare il loro traffico con tanta estensione, che la compagnia ne ritrae molto rame, e canfora, qualche centinajo di casse di porcellana, ogni sorte di vasi, ed opere invernicciate, di agate, e perle rozze, di carte dipinte, de' frutti confettati, ed altre così fatte cose. Questo commercio, il quale ogni giorno va in quelle parti sempre ampliandosi è certamente il segnale di una più sociale comunicazione con quelle meno fertili che industriose contrade. I magistrati altronde colà stabiliti in ogni città coll'incumbenza di tenere un esatto registro de' viaggiatori, e la descrizione che molti di questi hanno fatto degli usi più interni, e delle pratiche più domestiche de' Giapponesi, ben ci additano che affatto chiuse non sono le porte di Jedo, e di Bongo ai forastieri.

54. Noi sappiamo, che i Portoghesi, essendo stati i primi a scoprire il Giappone, ne hanno fatto per quasi 100. anni tutto il commercio, e ne hanno ritratto ragguardevoli vantaggi. Anche la Spagna ne partecipò, quando questi due regni meridionali dell'Europa furono soggetti allo stesso principe. In seguito comparvero gli Inglesi, i quali parimenti fecero per qualche tempo il commercio con quegli Isolani delle Indie Orientali: ma in virtù di un trattato seguìto in maggio del 1641. tra l'imperatore del Giappone, e l'Olanda, questa ad esclusione di tutte le altre nazioni europee, ottenne di essere sola a fare il commercio giapponese. Non essendo un tal commercio limitato, gli Olandesi vi spedivano molte navi, ma in progresso di tempo fu stabilita la somma da non doversi oltrepassare nel fare il commercio medesimo, la quale somma ascende presso a poco a cinque milioni. Da quel tempo in poi l'Olanda non manda più di due navi l'anno, che danno fondo all'isola di Dezima, presso a Nangasaki, città la più celebre della provincia di questo nome, avente un bel porto, e notabile per il suo commercio. Essa da tale isola è divisa soltanto da una fossa poco profonda, coperta da un ponte.

55. L'isola di Dezima è piccolissima, e la compagnia olandese ne paga l'affitto alla città di Titsen, o Nangasaki, che vi mantiene tutte le fabbriche della compagnia in uno stato da poterla comodamente alloggiare. L'essere nell'isola è quasi lo stesso che dimorare in città, e vi sono i forastieri trattati con quella gelosìa che viene ispirata dalla natura di quel rozzo governo. Difatti gli Olandesi allorquando vi arrivano sono obbligati a consegnare i loro cannoni, le armi, le vele, come mallevadori della loro buona condotta, e tutto ad essi viene restituito, quando dopo aver caricate le loro navi di giapponesi mercatanzie, sono prossimi a rimbarcarsi.

56. Per quanto i Giapponesi lasciano colà penetrare gli Europei che vi capitano, non permettono a quegli di andare più oltre dell'isola di Dezima, nè di comunicare con alcun' altra parte dell' impero; a motivo che questo popolo, ammaestrato dalle turbolenze, che vi hanno eccitate gli stranieri, teme molto di compromettere la sua propria tranquillità.

57. Pare quindi che i Giapponesi non avessero nelle prime loro costituzioni fondamentali dell' impero sistema veruno per escludere i forastieri, ma abbiano col tempo indotto questo politico sistema per evitarne le dannose conseguenze, che loro sono ridondate dall'avvicinamento delle forastiere nazioni. Ad ogni modo hanno anch'essi aperto una specie di porto franco da pria coi Portoghesi, e coi Britani, ed ora cogli Olandesi, e questo li mette a portata di comunicare, e commerciare cogli altri popoli d'Europa.

58. Qualunque però fosse l'attuale condotta dei Giapponesi, non potrebbe mai servire di lume, nè di norma al pubblicista giureconsulto, e filosofo, nè al legislatore di popoli colti, e giunti all'apice della civilizzazione, sia per la causa che indusse quel popolo a tanta gelosìa, sia per l'influenza che il suo esempio può meritare nei costumi, e nelle leggi dei popoli d'Europa.

59. Sono invero piene le storie delle crudeltà usate dai conquistatori europei contro i miseri Indiani, ed il quadro, che ce ne fa il celebre Raynal, basta per colmarci di orrore. Invece di trarre buon uso dalle scoperte delle nuove terre, di dolcemente regolare, ed istruire i popoli lontani conquistati dagli Europei, o li trattarono

come bruti, o li posero sotto un barbaro giogo; e li resero ancora più stupidi, tentando di governarli con una verga di ferro, a fine di tenerli nella schiavitù, od abbandonando questi infelici al fatale dispotismo di un commercio sordido, rapace, e distruttivo.

60. D' altronde le nazioni colte, ed illuminate non debbono cercare le teorie, e gli esempj di buon governo nei popoli idioti, e poco meno che selvaggi delle Indie. Elleno andarebbero a cercare la luce nelle tenebre per essere rischiariti nell' oscuro sentiero della politica legislazione. I Giapponesi sono industriosi, ma vivono con una lingua imperfetta, e senza cognizione della tipografia; ed ognuno sa quanto questa scoperta abbia dato di rapidità, e di diffusione al progresso, ed alla propagazione delle arti, e delle scienze.

61. Più gli uomini si dividono in separate società, meno si abilitano a godere dell' unione la prima base dell' umana prosperità. Più sono fra di loro isolati, e meno sono portati ad amarsi, a soccorrersi, ed a secondare il comune interesse dell' umanità, quello di promovere come tante famiglie del mondo l' universale felicità. In questa disunione nascono le guerre; il carattere nazionale si altera; un popolo dotto, ed industrioso diviene soldato; lo spirito militare fa scudo alle lettere, alle scienze, alla morale; i lumi dell' ingegno si estinguono, o perdono di pregio, od almeno vi penetrano con difficoltà; la giustizia è iuerme, inattiva, silenziosa in mezzo allo strepito delle armi; la libertà vacilla in mezzo all' insolenza; la coltura e l' industria languiscono sullo stesso fertile terreno; i costumi perdono la civiltà per attingere, e conservare una rozzezza intrattabile, e per conseguenza più colà non trovasi la comune felicità. Gli abitatori delle piccole repubbliche della Grecia, sempre fra di loro alle prese, possono per avventura essere celebrate dalla gloria, e dall' ammirazione per l' eroiche loro gesta, ma non invidiate per la loro felicità. Conchiudasi adunque, che tutte le operazioni del governo, che turbano l' unione, e rendono difficile la comunicazione fra i popoli, alterano l' ordine sociale, e diminuiscono il ben essere delle società. Il quadro politico degli Stati non è mai troppo ritoccato.

62. Ai principj di una saggia politica si accoppiano quelli della umanità, che per ogni verso c' invita a stendere la mano a chiunque

viene a chiedere da noi soccorso, ed aprire le porte a chi si presenta con giusti fini alla nostra patria.

63. La guerra può chiudere i porti dei nemici: ma se ragion di guerra non conduce le nazioni, ogni rifiuto è barbaro, ed inumano. Se vengono delle navi per ristorarsi dalle patite burrasche, o per condurci le innocenti loro merci, noi dobbiamo loro nei nostri porti accordare ricovero, ed asilo. Se voi, dicevano i Trojani ai Cartaginesi, ci scacciate da barbari, e sprezzate la nostra gente, e le nostre forze, temete che Dio non ne punisca il fallo.

Quod genus hoc hominum? quæve hunc tam barbara morem
Permittit patria? hospitio prohibemur arenæ.
Bella cient, primaque vetant consistere terra.
Si genus humanum, et mortalia temnitis arma;
At sperate Deos memores fandi, atque nefandi.
Quassatam ventis liceat subducere classem
Et sylvis aptare trabes, et stringere remos.

Æn. *Lib. I. v.* 543.

64. Quali cerimonie, quali pratiche, e quali formalità debbano adempire le navi, che si affacciano, e giungono ad un porto loro non nazionale, per essere riconosciute, ed accolte, furono già riferite nel primo Tomo ai titoli I. *del Consolato*, e V. *del Capitano*. Prima di entrare in casa altrui ogni regola di urbanità vuole, che se ne domandi il permesso, e si picchj alla porta per avvertirne il padrone, e chiederglielo. Cimone condottiere delle coorti spartane fu giustamente ripreso dai Corinti, perchè si fosse fattó lecito di acquartierarsi nelle loro campagne pria di fare la sua inchiesta alla città. Plutarco nella di lui vita scrive, ch' egli si giustificasse di averne avuto il mal esempio da loro, e che perciò egli vi si comportasse in tal guisa più per ragione di rappresaglia, che per titolo di giustizia. *At vos, inquit, Cleonœorum, et Megarensium fores non pulsastis, sed perfregistis, censentes omnia patere debere plus valentibus*. Non giustifica però la propria la colpa altrui.

65. La protezione del commercio aprir dee una facile comunicazione agli altri popoli; ma questi per godere dei favori del porto franco debbono venire nelle nostre piazze con animo di permanervi.

Una passaggiera dimora, un interinale soggiorno più da viaggiatore, che da forestiere, che si voglia stabilire, non è mai un titolo per ottenere il godimento dei vantaggi, e delle franchiggie del porto franco. Può nondimeno il principe in certi casi a riflesso di certe merci, o di certe produzioni dell' industria, o dell' arte accordare anco delle più estese franchiggie ai forestieri con minori obblighi in loro, e condizioni.

66. Sogliono eziandio alcuni paesi, vogliosi di agevolare nelle loro piazze il concorso degli esteri negozianti, portare tant' oltre la franchiggia personale fino a decretare, che non si possa intentare alcuna azione contro un capitano di nave, il quale siasi rifugiato sotto la protezione di un porto franco, per danaro a lui dato a cambio marittimo. Questo favore però non si può dire contrario alla protezione della fede commerciale: mentre in questo soggetto non concorrono le qualità, costituenti un vero pubblico negoziante, onde possa in lui ravvisarsi un fallito doloso. Egli è soltanto un semplice debitore moroso; e la frode da lui usata in tale incontro, qualunque sia, non percuote il favore del commercio, od interessa la pubblica fede, ma riguarda soltanto l' interesse de' particolari suoi creditori. Quando però non vi fosse solo un semplice ritardo al pagamento, di cui però il capitano ne giustificasse di averne in seguito i mezzi per adempirlo, ma un tale suo debito fosse accompagnato dalla frode, dal dolo, e peggio se dal delitto, come baratteria, e simile, egli affatto sarebbe indegno di godere della menoma franchiggia.

67. Una somigliante ampiezza di favore fa sì, che chiunque abbia goduto una volta del beneficio del porto franco, possa ritornare a godere dello stesso privilegio, e delle stesse franchiggie, quantunque col giro degli anni se ne vada altrove a stabilirsi, ed ivi fallisca. Per una specie di postliminio se ritorna al primo porto col mercantile, od industriale suo stabilimento, egli torna ne' primi suoi diritti al favore del porto franco.

68. Se si venisse a procedere per un fallimento anche doloso di un negoziante posto sotto l' asilo del porto franco, gli effetti, e le merci ivi da lui possedute si dovrebbero rilasciare a favore del pro-

prietario di esse colà stabilito, anzichè degli esteri creditori, che facessero valere l'azione d'ipoteca rispetto a loro, ed il trapasso del dominio, trattandosi di cosa mobile, nel debitore in riguardo a quelle. Il privilegio del luogo la vincerebbe sul diritto della cosa, la quale in ogni altro caso andare dovrebbe in contributo, e per preferenza a favore di quelli creditori, che fossero provveduti di un' anteriore obbligazione, od ipoteca.

69. Queste massime di ragione, le quali furono autorizzate dall' opinione di molti giureconsulti, dalle decisioni dei tribunali, e dagli editti dei legislatori, vengono citate in tale senso dal presidente Azuni, che l'editto del porto franco non abbia a concernere i sudditi del principe, che lo institul, per riguardo ai debiti, che avessero contratti fuori dei di lui Stati. Riferisce quest' autore un' analoga sentenza delli 14. luglio 1780. uscita sopra rapporto del giudice Mattone di Benevello nella causa agitata in Nizza dai fratelli Borca di Bergamo contro Gio. Battista Loro Nizzardo.

70. Si è pure colà per gli editti di Carlo Emanuele di Savoja giudicato, che non potendosi dire doloso il fallimento di chi avesse impetrato l'asilo, ed il favore del porto franco, debba l'oberato gioire di tutti i vantaggi, e delle franchiggie del medesimo, in modo che si abbiano a restituire gli effetti, qualora gli fossero questi sequestrati. Pare peraltro, che ciò debbasi intendere coll' obbligo nel decotto di pagare i suoi debiti nel tempo avvenire di mano in mano che venga egli in istato di soddisfarli.

71. Ancora più grande è l'azione del favore del porto franco, in forza del quale per un privilegio si opera una finzione di jus, che procede retrotraendo il favore stesso anche al tempo anteriore al conseguimento di esso. Dicesi quindi, che si ritiene attivo il godimento dei narrati privilegi, e franchiggie del porto franco per le cose, e ragioni eziandio, delle quali siasi nell' impetrante trasferto il dominio, o l'esercizio, pria d'impetrare sì distinto favore. Questo punto fu così deciso dal magistrato del consolato di Nizza a relazione del giudice Raynaldi con sentenza 16. maggio 1771. nella causa dei negozianti Lauro di Napoli, e Castelli di Milano contro il patron Biaggio Caffiero Napoletano.

72. Non meno importante è l'altra benefica istituzione, in virtù della quale chi ha implorato l'asilo del porto franco non può più essere condannato al pagamento di quella somma, per cui l'ebbe a domandare: salvochè avesse per la medesima contratti nuovi obblighi, e con essi nuovi debiti col medesimo suo creditore. Ristabilite però che sieno le sue fortune, questo debitore non potrebbe sotto la scorta di tal favore sottrarsi al suo dovere. Pagare egli dovrebbe ogni suo debito a somiglianza di quello sventurato, che tratto dagli infortunj a cedere ogni suo bene ai proprj creditori, non rimane sciolto dall'obbligo di soddisfarli ov'egli sorga a miglior fortuna, e possa farlo senza correr rischio di una nuova ricaduta.

73. Guidata dallo stesso principio esser dee l'altra indulgenza del porto franco, che approdando taluno colla sua nave a questo porto, non possa venire molestato, e condannato per il pagamento dei debiti contratti fuori di quello Stato, in cui ottenne di essere ammesso al godimento di cotali segnalati beneficj. I tribunali, ed ufficiali del luogo non si potrebbero nemmeno prestare, attesa la specialità di questa franchiggia, all'esecuzione di un giudicato, che spedito venisse contro siffatto debitore da un estero amico governo, con cui il nostro fosse in amica, e stretta relazione politica, e civile.

74. Quando i principi, oltre le piazze marittime, vogliono rendere florido, e ricco per commercio eziandio lo Stato, accordano le stesse franchiggie a tutti quelli, che vogliono stabilirsi nella capitale, ed abitarvi per farvi il loro traffico, e le loro mercature, le quali abbiano relazione al porto franco, ed alle scale dei luoghi marittimi dello Stato. La capitale allora come il centro di un corpo politico diffonde dappertutto l'influsso benefico della negoziazione, dell'industria, e della prosperità nazionale. Pochi cittadini hanno diretta causa di recarsi ad un porto di mare: ma quasi tutti ne hanno di frequentemente visitare la centrale città del regno, o dell'impero. Tutti così approfittano del centrale commercio; questo addiviene facile, e comune; e più vi è causa d'importazione, e d'esportazione, più si sviluppano l'agricoltura, le arti, il commercio, e le scienze stesse, che nel pubblico incremento della popolazione, e delle dovizie acquistano sempre maggiore alimento, e splendore.

75. Per un riguardo a queste importanti franchiggie sono pur anco esenti da ogni confisca, e rappresaglia, per qualunque causa anche di assoluta guerra, e da ogni tassa di albinaggio, le mercanzie, i danari, e le altre cose appartenenti non solo ai forastieri stabiliti in un tal porto, ma eziandio a quegli stranieri, che sebbene non ancora comparsi nelle città, e piazze franche per abitarvi, o negoziarvi, abbiano essi tuttavia mandate, o dirette quelle cose alle mani di altri esteri ivi domiciliati, o le abbiano confidate ai nazionali per il loro servizio, traffico, od uso di qualsivoglia genere, o natura.

76. Quantunque per nessun tratto di tempo, anche immemorabile acquistare, nemmeno per via di prescrizione, si possa la libertà, ossia l'esenzione, o franchiggia dai pubblici carichi destinati alla difesa dello Stato; pure coll'ammissione al beneficio del porto franco si può ottenere anche tale franchiggia, quando non vi sia letterale limitazione in contrario nell'editto, o decreto, che l'accorda. È questo una specie di patto invitatorio, che il principe fa con tutti i popoli, e tutte le persone, che vengono a stabilirsi nel dì lui paese, e le condizioni ivi apposte addivengono per lui in faccia degli esteri perfettamente obbligatorie.

77. Plutarco parlando *del mare*, e della erezione delle piazze marittime ritrova in questo elemento il principale nodo delle vicendevoli umane corrispondenze, la perfezione della società, ed il suplemento a quanto colla sola loro patria gli uomini bramerebbero in vano d'avere per procacciarsi una meno incomoda esistenza, ed un legame di amistà, che più ne rende aggradevoli i sociali rapporti. *Vitam nostram, feram alioquin, et commerciorum exortem, hoc elementum sociavit atque perfecit, supplens quod deerat ope mutua, et permutatione rerum societatem, amicitiamque concilians.*

78. Iddio non ha già colla natura concesse a tutte le parti del mondo le produzioni tutte, che questo può fare; ma come tanti distinti doni egli coll'alta sua sapienza, e per i giusti suoi fini le ha distribuite in diverse regioni. Così vicine agli aromi, ed alle ispide frutta delle Indie non sorgono le comuni, e docili spiche dell'Italia. Volle il Creatore che gli uomini, e le nazioni avessero bisogno dell'al-

trui scambio, e soccorso per eccitarle così ad unirsi in società, ed a formare per dire così una sola famiglia. La sola vigile mercatura non vi suppliva da se a questo importante scopo, se la ingegnosa ardita navigazione non vi veniva in ajuto. Ciò ch'era nato per uu sol popolo addivenne per lei comune a tutti. Più gli uomini fra di loro si veggono, si trattano, e conversano, più si moltiplicano, e si stringono i legami dell' ospitalità, della parentela, dell' amicizia. Quanto più grande è il numero, e l'attività di questi rapporti, meno facile, e meno ardente è il fomite delle dissensioni e delle guerre. Chi abita una sola, ed angusta parte della terra è allora come se l'intiero globo abitasse, o possedesse. Tolto questo commercio, si rompe ogni vincolo del genere umano. Chi mai, dice S. Gio. Grisostomo, spiegherà degnamente i benefici effetti di questa sociale contrattazione? *Quomodo autem satis digne quis explicet facilitatem ad mutua commercia nobis datam? Nonne enim itineris longitudo impedimentum aliorum ad alios commeatibus adferret, breviorem viam, mare scilicet, ubique terrarum disposuerit Deus, ut mundum tamquam unam domum communiter inhabitantes, crebro nos invicem viseremus, et apud se nata quisque alteri communicans vicissim, commoda acciperet res apud illum abundantes, et sic exiguam tenens terræ partem, ita tanquam si teneret universam, frueretur ejus quæ ubivis sunt bonis.* Chrys. *ad Stelechium.*

79. I filosofi più grandi sostenitori della libertà commerciale sono i medesimi teologi più famosi del cristianesimo. S. Ambrogio nella sua opera *della creazione* scrive, che il mare è l'ospizio dei fiumi, il porto, l'emporio delle comuni vittovaglie, ed il commercio, l' elaboratorio dei beni più interessanti la vita temporale. S. Basilio, e Teodoreto chiamano il *mare* come il foro del mondo, le isole marittime stazioni delle pubbliche derrate, ed i porti tanti punti di unione alle diverse genti, ed alle varie produzioni della terra. Il bisogno dovette produrre il commercio, questo la navigazione, e ad essa diedero i porti sicurezza, ed estensione. Ciò che la terra, e l'ingegno far non poterono da loro, lo fecero colle sociali corrispondenze della navigazione.

Et cuique terræ quæ suum ingenium negat,
Supplere ratium pelagiis discursibus. Eurip. *in Thes.*

80. In questo ultimo secolo tutte le nazioni, e potenze marittime si occuparono nei loro trattati di amicizia e di pace, di navigazione e di commercio di aprirsi vicendevolmente dei porti franchi nei porti rispettivamente esteri; e di assicurare per tal modo un asilo alle navi da guerra, ed un sicuro ricovero alle mercantili. In alcuno di questi trattati si sono apertamente convenuti dei privilegi, e favori di porto franco, ed in altri si è soltanto accordato in caso di rifugio in uno dei porti d'essere ivi trattati ospitalmente senz'essere esposti al bisogno di pagare alcun tributo, od al pericolo di andare soggetti ad alcuna visita, o sequestrazione tanto per titolo di embargo, quanto per ragione di finanza e per qualsivoglia altra causa. Qualunque però fosse il riguardo che le potenze accordavano ai vascelli, che capitavano nei loro porti, sempre esso era dettato dal sentimento grande, e liberale di accogliere, e favorire gli esteri, che colle loro navi fossero approdati ai loro porti.

81. L'istituzione dei porti franchi fu adunque l'atto di perfezionamento delle altre marittime istituzioni, le quali tendono a rendere più ampio il commercio, più sicura la navigazione, e più tranquilla la sorte dei mercatanti. I porti che di tale franchiggia gioiscono debbono essere notificati al mondo intiero: affinchè ognuno sappia dove possa vedersi accolto con bontà ospitaliera, e sperare migliore successo ai sudori del suo travaglio, e del suo traffico, e dove il commercio soprattutto goda di una vera, e proficua protezione.

82. Prima che Venezia, e parte dell'Adriatico fosse unita al regno d'Italia, S. M. in allora primo console della repubblica francese, e presidente dell'italiana con suo decreto 21. feb. 1803. accordò a Verona sul fiume Adige una specie di porto franco. In forza di questo decreto le merci, ed i generi provenienti immediatamente dall'estero in quella città, come quelli, che ne sono per lo stesso modo esportati, si dichiararono esenti da dazio.

83. Col successivo regolamento 28. aprile 1804 si dissero pure esenti dal dazio di transito le mercanzie provenienti dal mare per i canali interni dello Stato senza toccar terra nel loro transito, quando fossero stati depositati nella dogana per essere egualmente ricondotti all'estero. Si era per altro permesso lo scarico delle merci sulla

rada del Chievo nei soli casi urgenti, da riconoscersi dalla finanza, e purchè prima dello scarico fossero denunciate alla ricettoria della linea del Chievo, e che accompagnate da licenza vincolata a ritorno si dirigessero per retta strada alla dogana. Ma questo regolamento addivenne inutile, e cessò dacchè succedette l'unione di quelle vicine terre venete al regno d'Italia. Difatti S. A. I. il principe vice-re, *Eugenio Napoleone*, considerando appunto, che coll'aggregazione al regno dei paesi veneti cessò il fine, per cui fu accordata tale franchiggia alla città di Verona, dichiarò cessato il porto franco in essa istituito. Se altre piazze marittime, o fluviali, come avvenne poi, vi fossero state degne di questa liberale concessione, ommesso non avrebbe questo umanissimo, ed ingegnoso giovine principe di promuoverne l'istituzione, e l'accordo.

84. E siccome fra le altre piazze del regno quella di Venezia è recentemente per tale causa risorta al favore di un porto franco ad essa concesso dall'immortale nostro sovrano; così ogni dovere mi astringe a quì trasportare le saggie, e liberali disposizioni del reale decreto 25. aprile 1808., cui debbono i Veneti tutta la loro riconoscenza, avendo così ottenuto un deposito franco di ogni merce forestiera.

85. Si è perciò da S. M. decretato, che vi sia in Venezia un deposito franco di estere mercanzie proibite, o non proibite, eccettuate le provenienti dalle fabbriche, o dal commercio d'Inghilterra, che ne furono formalmente escluse, convien dire per motivo della guerra attualmente ardente contro di quell'armigera potenza.

86. Il deposito franco è stabilito nell'isola di S. Giorgio maggiore; i magazzini destinati a ricevere le mercanzie depositate, sono isolati da tutti gli altri edificj, e messi sotto la sorveglianza immediata dell'amministrazione delle dogane.

87. I bastimenti carichi di mercanzie destinate per il deposito debbono approdare ad un punto dell'isola, che ivi si è determinato, affinchè non nascano confusioni. Parimenti ad un sol punto dee farsi l'imbarco di quelle mercanzie, che vengono riesportate per mare.

88. I capitani, o patroni dei bastimenti sono tenuti, entro 24. ore dopo il loro arrivo, a rimettere all'ufficio delle dogane, stabilito

in quell' isola, il manifesto del loro carico con indicazione dei marchi, numeri delle casse, balle, dei barili, rotoli, e di tutti gli altri oggetti che lo compongono.

89. Entro tre giorni dopo l' arrivo dei bastimenti, i proprietarj, e consegnatarj far deggiono all' ufficio delle dogane la dichiarazione delle mercanzie, colla specificazione dei marchi, del numero, e del contenuto dei recipienti, formanti il carico, indicandone la qualità, e la specie.

90. Immediatamente dopo lo sbarco, che non si può effettuare, se non al punto determinato in presenza dei sopraintendenti delle dogane, le mercanzie sono verificate, pesate, e descritte su due registri, uno dei quali è tenuto da un ricevitore delle dichiarazioni, e l' altro da un sopraintendente ai depositi.

91. Praticate che sieno siffatte verificazioni, e registrazioni, le mercanzie vengono trasportate nel deposito sotto la sorveglianza dei sopraintendenti alle dogane. Queste cautele sono necessarie per escludere le frodi, ed i maneggi che vi possono intervenire a danno della finanza.

92. Allorchè le mercanzie sono estratte dal deposito, la dichiarazione che dee precedere vuol essere fatta alla dogana, dove sono immediatamente condotte, e verificate. Le merci arrivate per mare, e che vengono riesportate per la medesima strada, non pagano alcun diritto; e quelle che sono spedite per terra, o per fiumi all' estero, pagano i diritti di transito, quali sono regolati dalle tariffe dello Stato.

93. Qualora poi venga dichiarato che le mercanzie depositate sono destinate per la consumazione del regno d' Italia, pagar deggiono i diritti di entrata all' ufficio della dogana dell' isola di S. Giorgio maggiore.

94. Deesi però qui avvertire, che le mercanzie che approdano al porto franco, o ne sortono per essere spedite all' estero, non possono toccare Venezia. La loro destinazione esclude, che possano venir poste in vendita nel luogo in cui sono ammesse le altre mercatanzie introdotte per l' uso interno dello Stato.

95. Quelle merci che vengono spedite dal deposito all' estero di

transito per terra, o pei fiumi debbono uscire per le strade, e presentarsi alle dogane dal governo indicate: e quelle, e queste sono le seguenti, cioè. Le mercanzie destinate per la Germania debbono presentarsi alla dogana della Ponteba, ovvero all'ultimo porto di finanza della frontiera verso il Tirolo; quelle destinate per la Svizzera alle dogane di Chiasso, o di Chiavena, quelle per il regno d'Etruria, ossia per i paesi della Toscana, alla ricettoria di Scarica-lasino, ed in fine quelle che sono destinate allo Stato Pontificio, alla dogana della Cattolica. Tali mercanzie, perchè abbiano un sicuro passaggio, debbono essere marcate con i piombi, accompagnate con bollette di transito della dogana dell' isola di S. Giorgio maggiore, e verificate al loro sortire dal regno d'Italia in ciascuna delle sovra menzionate dogane.

96. Con eguale cautela quelle mercanzie, che fossero spedite dalla Germania, dalla Svizzera, dalla Toscana, od Etruria, e dagli Stati del Papa al deposito di Venezia, di transito per il regno d' Italia, non potrebbero entrare che per le strade, e dogane sopra indicate per la loro uscita di questo regno; nelle quali sarebbero poi verificate, e spedite sotto le formalità del piombo, e della bolletta di transito, e vi sarebbero soggette al diritto di registro.

97. Per quanto è delle merci che sortono dal deposito di Venezia per essere spedite a quello di Genova, esse debbono passare per il deposito di Alessandria. Ivi sono tali mercanzie verificate dai sopraintendenti alle dogane francesi unitamente a quelli delle dogane italiane, che a quest' effetto si tovano colà stabiliti. E così quelle che sortono dal deposito di Genova per essere trasportate a quello di Venezia debbono essere condotte per la stessa via di Alessandria, dove, fatta che ne sia la verificazione dai sopraintendenti alle dogane francesi, ed italiane, vengono spedite al loro destino; ma non vanno esenti dai diritti di transito.

98. Se le verificazioni negli accennati modi prescritte facessero conoscere, che vi fosse eccesso, o difetto nelle quantità specificate sulle bollette di transito, o che vi fosse sostituzione di una merce ad un' altra, quelli che avessero sottoscritte le carte di transito essere dovrebbero condannati al pagamento del quadruplo diritto di entrata

per gli oggetti non proibiti, e al pagamento del triplo valore per gli articoli vietati.

99. Le mercanzie introdotte nel deposito di Venezia possono restarvi per due anni. Al termine di ogni semestre i sopraintendenti al deposito si recano ai diversi magazzini, e si fanno presentare le merci di ciascun proprietario, o consegnatario. Se vi è difetto ciascuno di questi è obbligato di pagare il doppio dei diritti per le mercanzie permesse, ed il doppio del valore di quelle proibite.

100. I proprietarj o consegnatarj delle merci depositate, convinti nelle vie regolari di avere col favore del deposito, o del transito, effettuate delle sottrazioni, sostituzioni, o versamenti nell'interno, possono indipendentemente dalle pene portate dalle leggi, essere privati con decreto speciale del governo del diritto di depositare, e transitare. In egual modo incorrerebbero come complici nelle stesse pene quei negozianti, che prestassero il loro nome per sottrarre agli effetti di questa disposizione coloro, che fossero colpiti dalla succennata penale inflizione.

101. Da ultimo le mercanzie depositate nel porto franco di Venezia a misura che sortono dal deposito, sono registrate a scarico su di un libro particolare, in cui si debbono indicare i luoghi per i quali sono destinate, i numeri delle carte di transito, o carte di pagamento dei diritti, e finalmente il numero dei registri, sui quali le merci furono portate a debito del deposito all'epoca del loro ingresso.

102. Di conformità alle precedenti disposizioni S. M. con suo editto 25. luglio 1806. ha pure decretato che l'isola della Giudecca pei grani, e gli altri siti, e locali che ivi sono destinati pei sali, per gli olj, e per il pesce salato, abbiano ad essere considerati, e trattati come dipendenze del porto franco di Venezia.

103. In conseguenza di questo liberale trattamento le merci esistenti nel porto franco non vanno soggette a sequestro, pignoramento, apprensione, sia a titolo di cauzione, sia di dato in paga, salvo, ed in conseguenza di obbligazioni contratte nel circondario del porto franco, o per titolo giustificato di assoluta proprietà nel postulante.

104. Con altro decreto del medesimo giorno lo stesso nostro so-

vrano ha ordinato, che la così detta *avaria ordinaria*, che abusivamente sull' Adriatico si esigeva dai capitani dei bastimenti sulle merci provenienti dal Levante fosse proibita. Laonde tutte le spese, che hanno potuto servire di titolo alla percezione di siffatta avaria, si dovettero ritenere comprese nel noleggio del bastimento.

105. Si è parimenti con questo decreto abolita la tassa, fino allora conosciuta sotto il nome di *pilotaggio d' Istria*, e con essa il preteso privilegio dei piloti d' Istria d' introdurre esclusivamente i bastimenti nel porto di Venezia.

106. Non ancor paghe le benefiche cure di S. M. rivolte verso di quella celebre capitale dell' Adria, che sembra sedere regina del vasto mare, che la circonda, e bagna, pensò il sovrano a determinare in modi ancora più speciali i privilegi, che volea accordare al porto franco di quella città, destinata ad essere in tempo di pace il teatro commerciale di tutte le nazioni, l' emporio delle derrate, e merci dei due mondi, ed il nido fomentatore delle arti, e delle scienze.

107. In mezzo ai varj provvedimenti, voluti da S. M. a favore di Venezia, durante il breve suo soggiorno in quella città, occupa un distinto luogo il reale decreto 7. dicembre 1807. in cui al titolo IX. viene ordinato, che il porto franco di Venezia accordato dal sovrano decreto 25. aprile 1806. resta definitivamente stabilito nell' isola di S. Giorgio, la quale fu assegnata tutta intiera a questo uso.

108. Da quell' epoca fortunata qualunque bastimento può entrare, e sortire senz' obbligo di scarico, vendendo, o non vendendo il carico, qualora sia dichiarato pel porto franco. I proprietarj del manifesto di sanità debbono dichiarare le mercanzie destinate pel porto franco coll' indicazione dei rispettivi colli. Questo manifesto, vidimato dal magistrato di sanità, basta per entrare nel porto franco.

109. A migliore comodo dei negozianti il porto franco dee contenere dei magazzeni per essere loro appigionati. Le mercanzie ivi deposte possono circolare da magazzino in magazzino, mediante semplice annotazione sul registro de' trasporti. Vi sono inoltre dei magazzini generali per quei negozianti, che non hanno magazzeni particolari. Questi non potrebbero godere dell' utilità del magaz-

zinaggio senza pagarne quei tributi di mese in mese, che fossero stabiliti dai marittimi regolamenti.

110. Le merci, ch' entrano nel porto franco, godono della esenzione di ogni, e qualunque dazio, non solo retrocedendo da mare a mare, ma altresì passando all' estero in transito pel regno. Godono pure dell' eguale esenzione di ogni dazio quelle mercanzie, che dall' estero passano in transito al porto franco di Venezia.

111. Il trasporto delle merci di questa città alla terra-ferma per acqua rimane libero a chicchessia; ognuno però dee sottomettersi agli opportuni regolamenti fatti per la polizia della navigazione, e per comodo, e sicurezza del commercio.

112. La spedizione delle mercanzie del porto franco all' estero in transito pel regno d' Italia, o viceversa, può aver luogo per qualunque degli ufficj daziarj di confine: basta che nel resto sieno osservate le forme, e cautele, che sono prescritte nei menzionati regolamenti. Questi vengono eziandio fatti specialmente per l' organizzazione interna del porto franco, colla saggia vista di conciliare la massima libertà del commercio colle cautele necessarie per l' indennità delle dogane del regno.

113. Poichè, dopo avere già fatto il Tit. I. di questo IV. Tomo, uscì il precitato decreto di S. M., io farò qui menzione di alcuni provvedimenti, che riguardano il porto, e littorale di Venezia, la direzione dei di cui lavori è affidata ad un ingegnere in capo nominato dal re, con un sufficiente numero d' ingegneri a lui subalterni. La sopraveglianza, e l' amministrazione economica di questi lavori è devoluta alla municipalità di Venezia, da cui l' ingegnere in capo dee ricevere i fondi occorrenti, coll' obbligo di renderne conto.

114. Siffatte spese si debbono eseguire dalla municipalità coi fondi da destinarsi dal re, ed entro le misure prescritte nel budjet, tanto pei lavori ordinarj, che per gli straordinarj. Nei lavori ordinarj si considerano le riparazioni del porto, l' escavazione, e ripulimento dei canali grandi, e la manutenzione, e continuazione delle scogliere, e dei muri al littorale di Palestrina, e Chioggia, conosciuti sotto il nome di *opere reali de' murazzi*. In questo travaglio ha S. M. erogata una somma annuale non minore di lir. 100m.

115. Piacque altresì a S. M. di portare nel budjet delle spese straordinarie una somma annuale non minore di lir. 600m. per la sortita dall' arsenale, mediante un' apertura da farsi nel fondo dell' arsenale *novissimo grande*; per l' escavazione di un canale di comunicazione da quest' apertura fino al passo di Malamocco, della profondità di piedi 25. di Francia; per le opere d' arte, necessarie a rendere il passo di Malamocco capace all' ingresso, e sortita dei vascelli di 74.; e per lo scavamento interno vicino al detto passo di Malamocco per la stazione dei menzionati vascelli di 74.

116. Due ingegneri esperti nei lavori marittimi, i quali abbiano travagliato nei porti dell' impero francese, furono dal ministro della marina di Francia posti alla disposizione del ministro della marina d' Italia, ed incaricati della esecuzione di queste opere straordinarie; onde sieno eseguite con quella solidità, e magnificenza, che rispondi al sublime loro stabilimento, ed agli alti fini del principe immortale, che gli ordinò.

117. In caso di urgenza, il podestà di Venezia, sentito il parere del consiglio dei savj, è autorizzato colà ad ordinare lavori di riparo, entro però i limiti delle somme accordate dal budjet per le spese impreviste. Esaurito questo fondo, dovrà la municipalità ricorrere al governo, perchè le venga aperto un nuovo credito sopra l' entrata della città.

118. Ora poi, che S. M., e S. A. I. con reali decreti 2. aprile, e 30. giugno 1808. per gli urgenti, estremi motivi ivi esposti ha quegli irrevocabilmente, ed in perpetuo riunite al regno d' Italia le provincie di Urbino, Ancona, Macerata, e Camerino, che per donazione di Carlo Magno avevano aumentato lo stato pontificio, e questi conservati i diritti di porto franco ad Ancona, e Sinigaglia, vedremo a risorgere all' antico loro lustro questi due porti, che abbiamo già veduto meritare le cure dei romani pontefici. Mai sono sovverchie le cure dei principi per dare agevolezza, forza, e lustro al commercio, dalla di cui floridezza dipende la gloria del sovrano, e la prosperità della nazione.

119. Dopo le sapienti leggi del mio principe, che nume esser dovendo del mio cuore lo è de' miei scritti, deggio pure riferire

quelle, che agli altri Stati furono proclamate a protezione dei porti franchi, le quali onorano sempre il governo che le dettò. La civica libertà è sempre compagna della commerciale franchiggia: e sono entrambe la gloria del sovrano che le difende, ed ama.

120. Questo spirito di franchiggia si era già mantenuto tra la Francia, e le Provincie-unite d'America dopo il trattato di commercio del 6. febbrajo 1778. in cui si era convenuto, che le navi esistenti nei porti o presso le rade, e coste delle due potenze non potessero mai essere visitate, e meno arrestate per qualunque titolo. E per vieppiù favorire, e facilitare il commercio che i sudditi degli Stati-uniti avessero voluto fare coi Francesi all'art. XXX. si accordarono loro molti porti franchi in Europa, nei quali potessero condurre, e smerciare le loro derrate americane, e si mantennero per essi anco liberamente aperti i porti franchi che si trovavano nelle isole francesi del Nuovo-mondo.

121. Nel trattato di pace del 1778. fra il gran-duca di Toscana, e l'impero di Marocco si era pure convenuto, che ogni bastimento delle due potenze fosse nei loro porti sicuro insieme dell'equipaggio, e delle mercanzie. Bisogna confessare che il genio del commercio fu il primo germe di coltura che si sviluppò nello spirito umano. I popoli, che passano per i più incolti, e barbari, fecero nella navigazione, e nel commercio progressi non meno rapidi delle nazioni più colte, e civilizzate. Spesso sono rimasti indietro nelle arti quelle genti, che ci hanno precorso nella nautica scienza, e nei marittimi regolamenti, se non iscritti, almeno da loro costantemente praticati. Il coraggio, e la fede sono i primi elementi della mercatura.

122. Somiglianti patti, ed anco più estesi passarono pure nel 1. luglio 1784. nell'atto di commercio, e navigazione seguìto fra la Francia, e la Svezia, massime parlando del porto di Gothembourg; nel 10. settembre detto anno col trattato di pace fra il re di Spagna, e la reggenza di Tripoli, ove all'art. XII. si dice che ogni nave da guerra, corsaro, o bastimento sarebbe ammesso in qualunque porto d'ambi li dominj, e di quanto in essi si trovasse, si avesse a somministrare

tutto il necessario, pagandolo al prezzo regolare, e discreto; nel 10. settembre 1785. nel trattato di amicizia, e di commercio fra la Prussia, e gli Stati-uniti d'America all'art. XVIII., ed in quello di commercio, e navigazione dello stesso anno fra l'imperatore de' Romani, e la Russia all' art. VIII.; nel 21. maggio 1786. fra il re di Francia, e l'in allora duca di Würtemberg; nel 14. giugno detto anno nel trattato di pace, ed amicizia fra il re di Spagna ed il Dey, e la reggenza di Algeri, ed in quello del 26. settembre dello stesso anno fra la Francia, e l'Inghilterra.

123. Nei trattati di navigazione, e commercio delli 6., ed 11. gennajo 1787. tra la Russia, ed il re di Napoli, e tra la Francia e la Russia, e del 9. dicembre detto anno fra questo impero, ed il Portogallo, ed indi colla Svezia si sono accordati gli stessi riguardi, e l'eguale protezione per quelle navi delle due potenze, che rifugiate si fossero nei rispettivi porti in caso di tempesta, per salvarsi dai corsari, o nemici, o per qualche altro avvenimento.

124. Col trattato di amicizia, di commercio, e navigazione del 1. dello stesso anno fra gli Stati-uniti d'America, ed il Marocco si sono stipulati i medesimi riguardi per le navi delle due potenze, che fossero capitate nei porti dell'altra nazione. Agli art. X. XI., e XII. si è specialmente dichiarato, che se un vascello dell'una, o dell'altra parte si trova alle prese con un nemico alla portata del cannone dei porti, o forti di ciascheduna di esse, il vascello che si trova in quest'azione, debb'essere difeso, e protetto fino che sia in sicurezza. E se qualche nave americana si arrena sulla costa di Wadnoon, o sulle vicine, debba proteggersi, ed assistersi l'equipaggio fino che sia in istato di ritornare al suo paese, facendo sì che nessuna nave nemica possa inseguirlo pria di ore 24. della sua partenza dal porto in cui si ebbe a rifugiare. Intanto poi che il vascello fa rilascio nel porto, non gli si può inferire la menoma molestia, quand' anche vi si trovassero degli schiavi forestieri a bordo.

125. In tempi a noi più vicini non abbiamo forse un porto franco più celebre di quello di Marsiglia, cui ben compete un tal nome in termine di commercio di mare per essere stato colà assolutamente libero ad ogni mercante di qualsivoglia nazione, di scaricarvi le sue

mercanzie, e di ritirarvele quando non avessero potuto venderle, senza pagare alcun diritto di entrata, nè di uscita. I porti franchi di Genova, Ancona, Venezia, Sinigaglia, ed altri sull' Adriatico già più in alto riferiti, non hanno tutti i privilegi di quello marsigliese, di cui ne faremo l'elogio.

126. Abbiamo peraltro già veduto chiamarsi porto franco anche la franchiggia totale, e l'esenzione che hanno i mercanti, di tutti i diritti, sia per le merci, ch' essi conducono nei porti degli esteri Stati, sia per le derrate straniere ch'essi vogliono da colà portare. Tale fu il privilegio di cui godettero gli Inglesi per molti anni dopo ch'ebbero scoperto il porto dell' Arcangelo, città di Moscovia all'imboccatura della Dwina situata sul mar Bianco. Il Czar, o il gran duca, che vi regnava allora, stimò conveniente di lor accordare questa franchiggia generale per attirare ne' suoi Stati un florido commercio. In seguito per la sua avidità la nazione inglese perdette in quelle parti del nord un sì grande avvantaggio.

127. Questo porto dell' Arcangelo stette per lunga serie di secoli sconosciuto alle nazioni europee, allorchè gli Inglesi lo scoprirono nel 1553., mentre cercavano dalla parte del nord un passaggio per penetrare e giungere nei regni della China, e del Cathay, ed alle Indie Orientali. Essi vi fecero colà quasi soli tutto il commercio, fino al cadere del secolo XVI. smerciandovi una immensa quantità dei loro panni d'ogni qualità.

128. Quando si tentò questa perigliosa, ma ben riuscita spedizione, il cavaliere Ugo Willoughby era il comandante della squadra dei tre vascelli indirizzati alla scoperta di questo passo; ma trovandosi nel primo egli ebbe la disgrazia di essere trattenuto dai ghiacci sul fiume d'Arsime nella Lapponia; e nella primavera dell'anno 1554. fu trovato morto di freddo egli, e tutto il suo equipaggio. Non si sa cosa ne sia avvenuto del secondo vascello: il terzo però comandato da Ricardo Chanceller fu più felice, e giunse prosperamente ad Arcangelo, da dove quel coraggioso ufficiale se ne andò per terra fino a Mosca. Ivi egli fu assai bene accolto dal regnante Gio. Basilowitz, cui presentò delle lettere di Odoardo VI. Queste lettere erano una specie di circolari indirizzate a tutti i re, principi, capi,

e governatori degli Stati, e paesi per dove gli Inglesi sarebbero passati: erano scritte in inglese, greco, e latino, e datate dell' anno 1555., nè si sa perchè si commettesse questo anacronismo di due anni. Odoardo esortava con tali lettere tutti i governi a ben ricevere i di lui sudditi, ed a stabilire un commercio fra la di lui, e la loro nazione. Il Czar tocco dalla celebrità del nome britanno, e dalla gloria di mettersi in relazione coi popoli più colti dell' Europa, si mostrò ben disposto ad entrare in commercio colla nazione inglese; ed al re Odoardo fece una risposta in russo, ed olandese, datandola dell' anno 7060. Il capitano Chanceller compì la luminosa sua spedizione, ed al suo ritorno in patria trovò che Maria era succeduta al fratello Odoardo morto nel 6. luglio 1553., e le presentò il foglio dell' imperatore delle Russie. Fu quella regnante paga di questa spedizione, e diè tosto mano, perchè con lettere patenti sottoscritte da Filippo, e da Maria, fosse colà stabilita *la Compagnia del Nord*, o dei mercanti *avventurieri*.

129. Questo fatto era divenuto notorio in Europa, e le altre nazioni ne vollero essere a parte, almeno nel successo, se non nell' intrapresa. Gli Olandesi, il commercio dei quali cresceva ogni giorno, dacchè si erano questi, per la crudeltà del duca d'Alba eretti in repubblica, verso il principio del secolo XVII. cominciarono a dividere cogli Inglesi quello dell' Arcangelo. In seguito, approfittando dell' occasione dei disordini avvenuti nella Gran-Brettagna, gli esclusero affatto dopo la morte di Carlo il *martire*; e fino tanto che durò l' usurpazione del *protettore* gli Inglesi non poterono giammai por piede in quel porto moscovito.

130. Dopo il ristabilimento di Carlo II. vi furono nuovamente ricevuti: ma i Moscoviti s' erano già disgustati dei panni d'Inghilterra, poichè quelli d'Olanda, cui si erano accostumati, costavano assai meno. Epperò, sebbene l'Inghilterra continuasse a mandarvi dei vascelli carichi di pannine, e che queste trovassero tuttavia dello smercio; pure a quel punto il principale commercio dell' Arcangelo era di già quasi tutto nelle mani degli Olandesi, e particolarmente dei negozianti di Amsterdam, i quali colla loro discretezza, e sobrietà avevano meglio incontrato il gusto dei Moscoviti.

131. In mezzo a questo però gli Inglesi ristabilirono colla Russia un florido commercio coi trattati seguiti nel 1735., e molto più ne' successivi tempi: ed ebbero, al dire di Savary, una specie di compenso nell' avere sostituito il commercio del Baltico a quello del mar Bianco, attesa la preferenza che gli Svedesi, i Danesi, ed i Polacchi diedero alle pannine inglesi su di quelle dell' Olanda, che non istimavano gran fatto. Nè poteva non riuscire una nazione, la di cui legge fondamentale del regno è, che il commercio è il nido dei marinai, che questi sono l' anima della marina, che da questa nasce la sicurezza del commercio, e che questi due elementi riuniti insieme formano la ricchezza, la forza, e la gloria della Gran-Brettagna. » Si les Anglais n'ont pas la douceur et la politesse qu'on » demande d'eux, ce qu'on ne sçauroit cependant leur réfuser, ils » sont d'ailleurs estimables par leurs manieres franches, et sans fa- » çon, et plus encor par leur probité, et leur sincerité; en un » mot il y a du plaisir de négocier avec eux. » *Dict. univ. art. VI. Com. d'Angl. pag.* 338.

132. I Francesi dal loro canto se non avevano dei porti franchi negli esteri Stati ne possedevano uno assai utile in quello di Marsiglia, città mai sempre celebre per l' antico e vasto suo commercio. Molto prima che i Galli vi stabilissero l' impero de' Franchi, i vascelli di questo famoso porto, carichi di merci, e di uomini avevano veleggiato sino alle nazioni più lontane dei mari allora conosciuti. Il porto era buono, le navi numerose, i piloti coraggiosi, abili e svelti i marinaj, intraprendenti i negozianti, e saggio il governo: e con questi avvantaggi, e con questi mezzi gloriosi, e potenti il commercio marsigliese acquistò nell' Europa una celebrità senza pari.

133. Luigi XIV., che abbiamo già veduto, al §. 62. Tit. I. di questo Tomo, tanto interessato per fare in quel porto rifiorire la negoziazione, tolse tutti gli impacci ch' erano nati al brio commerciale, dacchè la piazza di Marsiglia era stata tanto sopraccaricata di tributi, e dazj: e nel ristabilirvi la primiera franchiggia, la rese più attiva coll' aumento di privilegi, ed avvantaggj straordinarj, sicchè ogni commercio, ch' era passato agl' esteri, ritornasse in quel porto. L' editto di questo porto franco uscì nel 5. marzo 1669., e

nei giorni 9., e 12. del successivo aprile furono poi le lettere patenti d'esecuzione registrate al parlamento di Provenza in Aix, ed in latino *Aquæ Sextiæ*, che n' era la città capitale. Ebbe questo nome da Sestio Calvino proconsole, che vi piantò una fortezza, e vi stabilì dei bagni di acque calde, che vi aveva trovate.

134. Il traffico del porto di Marsiglia, ove si solevano trattenere le galee del re, è il centro di quello che la Francia fa dalla parte di Levante. E sebbene il porto di Tolone sia d'alcuni scrittori considerato per il più bello, e famoso di quell'impero, avendo il suo arsenale fabbricato molto addentro il mare, ove si scaricano i vascelli alle porte degli stessi magazzini; pure Marsiglia a riguardo della sua franchiggia è sommamente popolata, quantunque non è gran tempo che sia stata molestata dal contagio : e la metà de' suoi edificj, che si chiamano città nuova, la rendono tale, che colla bellezza delle sue fabbriche farebbe onore ai più ragguardevoli quartieri di Parigi.

135. Col citato editto il porto, ed il circondario della città di Marsiglia furono primieramente dichiarati franchi, e liberi a tutti i mercanti, e negozianti, e per tutte le mercanzie di qualsivoglia qualità, e natura. Tutti i forastieri di qualunque nazione, e condizione potevano quindi abordarvi, ed entrarvi coi loro vascelli, bastimenti, e merci; ivi fare il carico, e lo scarico, e la loro dimora, ponendo in depositi, o magazzini i loro effetti, e sortirne per mare liberamente ad ogni loro arbitrio senza essere tenuti di pagare alcun diritto di entrata, od uscita nè sulle persone, nè sulle navi, nè sulle merci che andavano, e venivano per mare. Si limitò, e quasi affatto si tolse il titolo, e numero de' contrabbandi; ogni tributo venne soppresso, e tutto spirava per la commerciale navigazione franchiggia, e libertà.

136. In secondo luogo, tutte le merci, che si trasportavano per mare dalla città di Marsiglia fuori del regno, erano egualmente dichiarate esenti da tutti i diritti, senza che i bastimenti e vascelli che uscivano dal porto fossero tenuti di rendere ragione agli ufficj fiscali, e doganieri che vi erano stabiliti. Godevano della stessa immunità le mercanzie ivi entrate, o poste a terra per violenza di tem-

po, per tema dei corsari, per fatalità di naufragio, od altro sinistro, e per ripararvi i legni. In questi casi però di solo rifugio se ne doveva dare avviso agli ufficiali del porto per farne in loro presenza, e dentro il termine perentorio di due mesi il carico su di altri vascelli.

137. In terzo luogo, ad ogni estero negoziante si accordava un soggiorno illimitato, e cotanto favorito, che oltre di andare esenti da ogni dritto per le loro navi, e derrate, erano immuni da ogni peso di albinaggio in guisa, che morivano sicuri che le loro sostanze passavano libere ai loro figli come se fossero veri, e naturali cittadini dello Stato francese. In caso di rottura, o dichiarazione di guerra colle potenze di cui erano sudditi que' negozianti, si consideravano nondimeno esenti da ogni rappresaglia; ed erano loro accordati 3. mesi per trasportare liberamente i proprj effetti nel luogo in cui essi avessero creduto meglio convenire ai loro interessi.

138. Infine si accordò a siffatti negozianti un facile mezzo e breve tempo per acquistare la cittadinanza, ed essere portato sul ruolo degli altri Francesi abitanti in Marsiglia. Non vi erano che le cariche municipali, le quali non si potevano conferire agli oriondi marsigliesi, od a chi per lunga serie d' anni vi avesse avuto la famiglia, e stabile sede delle sue fortune.

138. Il porto franco è vieppiù necessario negli Stati che fanno un commercio d' economia, la quale siegue ognora la frugalità, e l' amor delle ricchezze. Ciò che si perde nei tributi è compensato dall' industria che arricchisce lo Stato. Montesquieu non vorrebbe dei porti franchi nelle monarchie, dove non gli sembrano essere che di sollievo al lusso, privandone lo Stato dell' unico bene, che da questo deriva, quello delle finanze. *L.* 21. *C. X.* Confessa però che nei porti sebbene vi siano meno uomini, che donne, vi sono più figli che altrove, per la facilità della sussistenza, massime di pesce, le di cui parti oleose sono più proprie alla generazione, *L.* 33. *C. XIII.*, dicasi anche per il commercio coi forastieri.

TITOLO VI.

Dei Lazzaretti.

1. Il facile, e liberale accoglimento con cui abbiamo eccitati i principi, e le nazioni ad aprire i loro porti agli esteri, che vi capitano per recarvi il commercio, esercitarvi le arti, e l'industria, ed istabilirvi la sede delle loro fortune, debb'essere circospetta, e cauta da canto dei mali, che il forastiere vi puote portar seco da sospette, o contagiose regioni. Un solo vascello lasciato incautamente appressare al porto di Genova, e di Marsiglia diffuse colla peste l'universale desolazione, e la morte in quelle due popolose città, come vedremo in appresso; ed intere contrade furono divorate dal contagio esterminatore della umanità.

2. A riparo di sì terribile flagello si è nella polizia dei mari stabilito, che pervenendo una nave da luoghi sospetti, od essendo questa stata visitata da persone di tal morbo sospette, come i Barbareschi, Turchi, ed altri Levantini, ed Affricani, ottenere non possa la libera pratica senza prima aver fatta la contumacia, ossia la quarantena nei lazzaretti a ciò destinati.

3. Sotto il nome di *lazzaretto* pertanto s'intende il luogo, dove si pongono gli uomini, e le robbe sospette di peste, per fare ivi loro fare la quarantena, o come si dice volgarmente farvi la contumacia. D'ordinario egli è un grande edifizio in distanza dal porto, e dalla città, e presso al mare situato, i cui appartamenti sono distaccati gli uni dagli altri, ed isolati i cortili, dove le genti vi stanno per tale spazio di tempo, e dove si scaricano le navi; e la loro ciurma si riceve, e trattiene per 40. giorni più o meno, secondo il tempo, ed il luogo d'onde sono partiti, o furono visitati.

4. Tal nome ebbe origine da S. Lazzaro prescelto per protettore di tali infermi, siccome quegli che fu risuscitato da N. S. Gesu' Cristo, quando già doveva essere per ragione naturale, fetente il

lui corpo. La prodigiosa conservazione di questo dalla putrefazione, e dal contatto degli altri corpi già corrotti nel sepolcro, ha dovuto destare l'idea del patrocinio di questo Santo per ottenere la preservazione di quelli, che non essendo ammorbati, nè corrotti, non riportino l'altrui contagio, od essendolo, ottenere in qualche modo ne possano la guarigione.

5. Al tempo delle crociate, massime allorchè nella spedizione dei Cristiani alla conquista di Terra-santa si accamparono sulle isole e nelle strade del Levante, e sulle rive d'Affrica più grande fu il bisogno dei lazzaretti. Molti principi vi perirono per il contagio oltre un'innumerabile quantità di ufficiali, e soldati. S. Luigi IX. vi perdette la vita in quelle inospiti, e barbare contrade.

6. Per recare qualche sorta di sollievo all'umanità languente venivano istituiti degli ospedali volanti militari; e quelli che avevano il coraggio di accogliere, ed assistere i loro fratelli d'armi, od i pellegrini, che vi capitavano per lo stesso spirito di religione venivano decorati del titolo di cavalieri di S. Lazzaro. Infatti l'ordine militare di S. Lazzaro fu istituito in Gerusalemme dai Cristiani di Occidente, quando diventarono padroni di Terra-santa. L'ufficio di questi cavalieri era di ricevere i soldati, ed i pellegrini sotto la loro cura, nei recinti specialmente destinati per la loro unione, farli curare con ogni carità, guardarli sulle strade pubbliche, e difenderli dagl'insulti dei Maomettani, ed altri nemici.

7. In seguito a quest'ordine si diede dai pontefici nel 1119. una maggiore consistenza, ed il papa Alessandro IV. lo confermò con una bolla del 1255., e diede a quelli che n'erano decorati la regola di S. Agostino; affinchè un istituto di tanta pietà fosse anche insignito da un religioso metodo di esemplare disciplina. Perdettero però allora questi cavalieri molto della militar loro condizione per assumere quella di regolari. I cavalieri di quest'ordine avendo poi dovuto abbandonare Terra-santa, parte di essi si ritirarono nella Francia ed ivi si stabilirono sotto Filippo III., che loro accordò il villaggio di Boignì vicino ad Orleans. Innocenzo VIII. soppresse l'ordine di S. Lazzaro in Italia, o piuttosto l'unì a quello di Malta. Leone X. lo ristabilì in Italia sul principio del secolo XVI., e nel 1572. Grego-

rio XIII. l'unì in Savoja a quello di S. Maurizio, poc'anzi allora istituito dal duca Emanuele Filiberto. In Francia poi quest'ordine fu unito a quello della Madonna del Monte Carmelo nel 1608., ed in forza di prerogative, e privilegi concessi da Luigi XIV. i cavalieri di S. Lazzaro potevano maritarsi, e non ostante avere delle pensioni sopra i benefizj.

8. Non bisogna confondere questi *cavalieri* coi *padri* di S. Lazzaro, chiamati anco *lazzariti*, i quali erano certi chierici regolari di una congregazione istituita in Francia nel secolo XVII. da M. Vincent, e presero la loro denominazione da una casa anticamente destinata all'uso di lazzaretto in un sobborgo di Parigi. Essi vi avevano un seminario, chiamato, *des bons enfans*. I loro voti erano semplici, e data l'occasione ne potevano essere dispensati.

9. La cura dei lazzaretti è l'oggetto il più importante della polizia marittima. I beni, che nati dalla navigazione, e dal commercio ci allettano a conversare coi popoli forastieri, ci costarebbero troppo fatale prezzo se vi avessero a menare dietro la più terribile delle sventure quella di spargere il contagio nelle nostre popolazioni. Ogni cura, e sollecitudine nell'allontanare cotanta ruina non è mai soverchia: e le indagini del governo non sono mai nè gravose, nè lunghe, quando mirano ad un fine così salutare a tutto il genere umano.

10. *Quarantena* pertanto, nel senso di polizia dei mari, significa il termine di quaranta giorni, che i vascelli vegnenti da luoghi sospetti di contagio, sono obbligati di aspettare in certi luoghi loro assegnati per isventolarsi prima che entrino nel porto. In questo spazio si svolgono, conservano, e ritengono nel lazzaretto le cose indiziate di pestilenza, e vi stanno più o meno di giorni 40. a seconda che il magistrato di sanità pensa che vi occorra per purgare il sospetto d'infezione.

11. *Far la quarantina* in termine marinaresco vale adunque lo stesso, che *far la contumacia*, o *stare in contumacia*, e dicesi per lo stesso motivo delle persone, e delle mercanzie, le quali per alcun determinato tempo si tengono all'aria, all'aperta in luogo separato per sospetto di peste, di cui esser possono state infettate, durante il corso del loro viaggio.

12. Pare che gli Italiani, cui gl'altri popoli del mondo sono debitori delle più utili scoperte, e dei migliori prodigj delle arti, e delle scienze, sieno stati i primi ad introdurre i lazzaretti. Veggiamo infatti, che i famosi illustratori dell'accademia francese, in mezzo all' indole loro nazionale, di serbar sempre al proprio paese l'onore dei più importanti stabilimenti, ammettono che in Italia, od almeno dagli Italiani si facessero i primi lazzaretti. Le vicine città di Francia come Tolone, e Marsiglia ne seguirono l'esempio. Intendesi perciò essere un lazzaretto quel luogo destinato nelle città, e principalmente nei porti del mare Mediterraneo per ivi fare la quarantena quelli, che vengono da luoghi infetti, o sospetti di peste. La stessa cosa leggesi nel *Savary* nel suo *dizionario nazionale di commercio* sotto a questo articolo. » On nomme ainsi à Livourne, et en plu- » sieurs endroits d'Italie, et d'ailleurs, les lieux destinés pour faire » faire quarantaine aux personnes, et aux marchandises qui arrivent » des pays suspects de contagion. »

13. Nel lazzaretto di Livorno vi sono dei capitani, aventi sotto di loro diversi commessi, i quali tengono registro di tutte le mercanzie, che vi entrano, della loro qualità, e quantità, del nome del bastimento, sul quale arrivano, del capitano che lo comanda, e del luogo d'onde provengono. I diritti del lazzaretto si pagano ad un sotto-provveditore della dogana, secondo il conto ch'egli ne dà ai proprietarj delle mercanzie, che hanno fatta la quarantena. Questi diritti vanno circa all'uno per cento del valore approssimativo delle merci depositate, e custodite nel lazzaretto.

14. Il provveditore della dogana in Livorno ha la sopraintendenza generale degli oggetti di dogana ivi occorrenti, e dei diritti di entrata, ed uscita di questa città d'Italia, cotanto celebre per il copioso suo commercio. Egli occupa il primo rango dopo il governatore, od il prefetto; ed ha un sotto-provveditore che fa le di lui funzioni, in sua assenza. I suoi commessi ricevono tutte le dichiarazioni delle merci, ch'entrano, e sortono per mare in quel porto, od anche vi giungono dal littorale, e dalle strade di terra.

15. Le mercanzie, che hanno *pratica*, cioè quelle che non vengono da luogo sospetto di contagio, entrano subito nella città, e

quelle che vengono in luoghi sospetti sono scaricate nel lazzaretto situato fuori della città sotto gli ordini del cancelliere della dogana. Cessato che sia il sospetto, cioè dopo la quarantena, anche queste merci hanno pratica, e sono ammesse nei magazzeni, e nelle botteghe dei negozianti di Livorno.

16. Dopo che queste mercanzie vi sono state il tempo portato dai regolamenti, e dagli ordini locali, il cancellfere ne fa il rilascio ai proprietarj in vista di un biglietto del doganiere, che loro si rilascia di conformità alla dichiarazione, che hanno fatto sul registro della dogana. Se fossero due mesi, senza che sieno pagati i corrispondenti diritti, i quali sovente non sorpassano lo scudo per balla, si paga il quarto di più.

17. Ai facchini, che hanno con una specie di privativa il diritto di portare dal porto alle case dei negozianti, ed ai magazzeni le merci che arrivano in porto, si pagano 20. soldi per ogni dieci pesi, se le portano ad un luogo vicino della marina, e due lire se è lontano. Essi sono anche i pesatori pubblici, ed hanno soldi venti per ogni mila libbre di peso: e questo si fa nell' ufficio della dogana se si tratta di mercanzie fine, ed alla casa dei negozianti se sono grossolane, e voluminose.

18. I diritti di ancoraggio in Livorno sono di lire 21. di Francia, ed ora d' Italia per ogni vascello di 200. tonellate, ch' entri nel porto; quelli del capitano del porto, e degli altri subalterni ufficiali, sono di lire 15.: il diritto di capella è di lire due, e per le patenti di dogana quattro lire di Francia. Il diritto del consolato insieme di altri tributi marittimi hanno delle tariffe speciali per le differenti nazioni. E siccome in tempo di pace si sono veduti in quel porto più di 300. vascelli all' anno, otto o novecento barche, ed un gran numero di feluche; così di tutta l' importanza riesce al magistrato finanziere, e sanitario di Livorno il vegliare sulle dogane non meno che sulle cautele atte a garantirsi da ogni sospetto di peste, o contagio.

19. La *peste* dalla comune dei medici, e degli storici viene descritta come un male esotico, e non mai prodotto, o propagato nel nostro paese, ma sempre portatovi da di fuori, e particolarmente dalla Turchia, dal Levante, dalle coste dell' Asia minore, dall' Egitto,

e dal Cairo, in cui non solo è famigliare, ma pare che vi abbia la originaria sua sede. Lucrezio coll' opinione di Ippocrate *L. III. de morbis popul.* fa venir dall' Egitto la peste, che desolò Atene.

Hæc ratio quondam morborum, et mortifer æstus
Finibus Cecropiis funestos reddidit agros,
Vastavitque vias, exhausit civibus urbem.
Nam penitus veniens Ægipti e finibus ortus,
Aera permensus multum, camposque natantes,
Incubuit tandem populo Pandionis: omnes
Inde catervatim morbo, mortique dabantur.

De rer. nat. L. VI. 1136.

20. » La sperienza ha fatto vedere troppo spesso, scrive il Muratori nel suo *Trattato del governo politico della peste, e delle maniere di guardarsene. L.* 1. *c.* 1., che la peste non nasce da per se stessa in tanti paesi, ma o vi ripullula dai panni che ritengono il veleno, o vi entra portatavi da altri paesi; e questo è frequente, col mezzo di persone, o di merci, o d'altre robe infette, e senza che alle volte si penetri il come ».

21. In Egitto la pestilenza si osserva ogni anno, e tante volte vi si estingue colla innondazione del Nilo. I corpicelli che impregnano l' aria dell' Egitto al gonfiarsi di questo immenso fiume mettono, al dir di Boyle *Tom. II. de natur. effluv.*, una pronta remora non solo al contagio, ma eziandio alla malignità della peste, ajutata dal calor della state, che ivi è eccessivo. Un certo vento contribuisce anco alla cessione di questo morbo. Nelle adjacenze deserte di quel paese, e della Libia interiore, in cui pajono dalla natura sequestrati tutti gli animali velenosi, si può dire che vi sia rinchiusa la peste, come in sua patria, senza che possa offendere alcuno, che non si avvicini. Vi abbisogna che un viandante s' accosti a quel territorio, vi dorma, o soggiorni all' aperta, o qualche animal domestico entri nel pestifero confine, perchè questo malore venga portato alle nostre contrade.

22. Suole quindi viaggiare la peste dai paesi turchi all' Ungheria, nell' Austria, o nella Polonia, in Germania, e poi in Italia, quando a questa non sia portata per mare col mezzo di qualche nave colà

approdata, o che navigando sia stata visitata da gente d' Affrica, o da colà proveniente. Così pure dice Plinio L. 7. 50. su l'opinione di Tucidide L. 2. *Incepit primum ab Æthiopia, quæ est super Ægyptum, Libiamque descendit, et in regis regionem plurimam in Atheniensium porro urbem de repente incidit.*

23. L' Hoffmann nel raccontare lo stesso passaggio della pestilenza ci avverte, che per tale cagione si sono stabiliti i lazzaretti; affinchè prima che i navigatori si intromettessero nei porti di Europa a conversar cogli abitanti, avessero ivi fatta la loro quarantena, tempo entro del quale o sarebbero essi morti se infetti, o guariti. *Accedit vero, inquit Alpinus, pestis in Ægyptum ex Barbaria, et quidem sœva, et Libia mitior: ex hisce regionibus recipiunt pestem non modo Ægyptus, sed et turcicum imperium, Græcia, et Italia, quæ olim hac lue gravissimè, plerumque vexabatur. Quem in finem prudenter hodierno tempore lege cautum est, ut qui ex illis regionibus ad Italiæ vias adpelluntur, circa hujus regni limites per quadraginta dies subsistere, et commorari teneantur. Disert. VII.*

24. Senza parlare di quella, che ai giorni di David desolò la Palestina, e poi Atene ne' citati tempi, ed in Roma nel 569. *ab U. C. Liv. dec. 4. L. 10. c. 9.* famose sono le pesti di Genova, la quale nel 1383. per una nave levantina infetta fu sì tribolata che perdeva 900. persone la settimana: nel 1438. soffrì pure gran peste per averla un soldato venuto dall'Affrica appicciata ad una schiava, colla quale egli aveva amorosa domestichezza, e dalla quale si difuse con tanta violenza nei cittadini, che la città rimase quasi vuota di abitatori: nel 1449., e nel 1528. ebbe quella misera popolazione a tollerare un simile flagello per cause somiglianti a quelle delle antecedenti pestilenze. *Lazzaretti di Genova del 1657. in prefaz.* La peste di Palermo fu nel 1575. colà portata da una galeotta proveniente dall' Affrica: e così fu trasferita nel 1576. da Venezia fino a Milano: dagli esteri lo fu in Olanda nel 1599.: nel 1654. in Sardegna, e da là l' anno seguente a Napoli, a Roma, e poi a Marsiglia nel principio del secolo XVIII. per cui venne afflitta tutta la Provenza.

25. L' origine, e la cagione della peste fu sempre un celebre ar-

gomento di controversia fra i medici. Il Boyle l'attribuisce principalmente agli effluvj od alle esalazioni sbuccate nell'atmosfera dai minerali venefici; e che questi entrino in molti dei tanti orifizj delle glandulette della pelle, o per altri pori di essa. Pensa quindi che allo spirar di certi venti, e all' ingrossar del Nilo questi corpuscoli vengano scacciati dall' atmosfera, e tosto cessi quel morbo letale. *Pestis quæ enormiter hic sævit ad primam fluminis intumescentiam subito cessat, adeout, cum quingenti moriantur Cairi pridie (quod rarum plane non est, sani quippe cum infectis miscentur, cum mortem credant fatalem, ægrotosque effugere irreligionem arbitrantur) ne unus quidem moriatur postridie.* Oper. *Tom. II. de nat. deter. effluv. pag.* 33.

26. Altri, e più numerosi autori sostengono, che sieno cagione della peste gli infetti, come le *uredini*, o *golpi*, che portati a sciami ad altre parti per la forza dei venti, introduconsi nei polmoni, e nella respirazione, si mischino col sangue, e coi sughi, ed attacchino, e corrodano le viscere. Se quindi la costituzione del tempo, o dell' aria loro è contraria muojono, o spariscono; come avviene di altre meteori nocive ad altri insetti, e particolarmente ai vermi di seta per costituzioni occultissime all' umano intelletto. Supposto però che gli insetti, o vermi pestiferi fossero nativi di un paese arido, e secco, l'opposta costituzione sarebbe nocevole alla loro vita, e perirebbero sul campo. Da quì è che per distruggerli il rimedio consiste nella quarantina, e nello spurgo delle robe, e delle case, e nei profumi, ed ungimenti tanto sperimentati, perchè valevoli a soffocare, e distruggere quella supposta generazione d' insetti.

27. Siccome poi variano le costituzioni degli uomini, e degli animali: così alle volte è avvenuto che tali corpicelli, od insetti abbiano attaccato una classe di uomini, o di animali, una nazione, e non un' altra. Dionigi d'Alicarnasso fa menzione di una peste che non colpì che le donzelle; e quella che infierì nel tempo di Gentilis appena uccise alcuna donna, e pochi altri uomini, ch'erano robusti, e rigogliosi. Botero parla di un' altra pestilenza, che assalì i soli giovani. Fernelio ci dà la descrizione di una peste, che nel 1514. non attaccò che i gatti. Cardano fa parola di una peste in Basilea, da cui gli

Svizzeri erano infettati, e non i Tedeschi, nè gli Italiani, nè i Francesi. Gio. Utenhov osserva che in Copenaghen una fiera pestilenza, mentre faceva strage dei Danesi, la perdonava ai Tedeschi, Olandesi, ed Inglesi, che con tutta libertà, e senza pericolo frequentavano le stanze degl' infetti. Il Redi ed il Vallisnieri scrivono in fatti che ogni insetto ha i cibi suoi proprj, e soggiorna nel proprio elemento, fuori dei quali egli muore, e si consuma. Corti pag. 29. lettera *intorno agl' effluvj cagioni della peste*. Fino tanto perciò che questi insetti non sono distrutti da un' avversa costituzione del tempo, o del cielo, colle lor punture portano lesione alle umane membra, e v'introducono, secondo che sono più, o meno nocivi, la natura velenosa delle loro punture.

28. Il citato Federico Hoffmann distingue saggiamente dalla peste le febbri pestilenziali. *Disert. medic. t. 3. dis. 3. in proem.* e tale divisione è pure addottata dal celebre Lancisi, comuque da pria fosse stato di parere contrario ai vermicelli produttori della vera peste, *atque in hoc potissimum discrimen genuinæ pestis a pestilenti, et castrensi febre positum esse censemus, quod ipsius pestis seminium sint virulentissimi vermes, quo de longinquis etiam regionibus transvecti absque ulla deinde universali causa, atque insonte penitus aere illius loci, in quem recens desœvire incipiunt, per corpus porosum, et villosum in corpus simile moventur; ut denique ad genus illud animalium perveniant, cujus necis, et sanguine potissimum gaudent, et nutriuntur. Pestilentes vero epidemicæ febres oriantur a principio communi, scilicet vel ab aere, vel a cibo etc.* De nox. palud. effluv. *l. 1. p. 1. c. 19. n. 2.*

29. Il medico Sydenham scrive, che la peste comunemente si manifesta con un certo freddo, o brividio, e raccapriccio simile all'accesso di una febbre intermittente; poscia sopravviene una nausea con vomiti veementi, ed intensi dolori circa la regione del cuore, come fosse stretto in un torchio; ed una febbre ardente che seguita a divorar l'infermo fino alla morte, o fino che l'eruzione di qualche bubone, parotide, od altro tumore nell'anguinaja, nelle ascelle, o dietro le orecchie, lo sollevi, e scarichi le materie del morbo.

30. Alle volte si è attaccato senza febbre, e vi compajono delle

macchie pavonazze tutte ad un tratto, che sono segnali della morte imminente, ed altre volte fa la sua prima comparsa coi tremori senz'altro sintomo violento. Ad ogni modo la gravezza, ed il dolore di testa, stomaco e schiena, la cardialgia, l'intermissione del sonno l'ansietà, l'alterazione nella guardatura, la difficoltà di respiro, il singhiozzo, le sincopi, i delirj, e pizzicori convulsivi, la diarrèa, gli occhi affossati, od accesi, la lingua nera, e secca, sete gagliarda, fiato puzzolente, carbunculi, macchie livide, e colorate di verde, o pavonazzo, polso piccolo, molle, e raro, oppure frequente, ineguale, concentrato, i tremori, i sudori, e le apprensioni di morire sono i fatali pronostici di questa infermità. Il citato autore inglese, ed i tre medici francesi, Chicoyneau, Verny, e Soullier spediti da Mompellieri a curare i lazzaretti di Marsiglia nel 1721. ci danno della peste una pressochè eguale descrizione.

31. Gioverà inoltre a maggiore cautela, dice il Muratori nel suo *Governo Politico della Peste l. 1. c. VI. pag.* 57., oltre ai contrassegnati da buboni, carboni, e petecchie, creder tutti morti di peste coloro, che nello spazio di soli sette giorni fossero mancati di vita; e pare che di questa opinione fosse pur anco Tucidide. Lucrezio però nella terribile descrizione ch' egli fa della peste, stima che gli appestati possano continuare in vita fino all'ottavo, e nono giorno della loro infermità, e dà il contagio per la sola causa della pestilenza.

Nec nimio rigida post strati morte jacebant:
Octavoque fere candenti lumine solis
Aut etiam nona reddebant lampade vitam.

Lib. VI. v. 1194.

32. Qualunque sia il sistema sulla cagione della peste, fia sempre rigettata l'opinione, che dessa nasca eziandio per preparazioni umane di unguenti, o polveri pestilenziali. Mi desta meraviglia, che il celebre Falloppio, medico modonese, tanto rinomato per la scoperta dei tubi della generazione nelle donne, sia caduto in questa fatucchierìa. Il fatto memorando degli autori di tali preparazioni venefiche avvenuto in Milano nel 1630. sebbene abbia fatto spirare sotto le ruote, e sulle bracia ardenti coloro, che confessarono siffatto crime;

pure i buoni critici, i savj Milanesi, e lo stesso Cardinal Federico Borromeo, Arcivescovo allora di Milano, e personaggio distinto per la sua santità non meno che per la sua filosofia, mentre parlò con fondamento di quella peste, durante la quale egli fece azioni insigni di pietà, ben mostrò di non essere persuaso di un tal portento, che faceva in quei giorni impallidire gli abitanti di questa buona città.

33. Ora ogni ufficiale incaricato della polizia dei porti, e dei littorali, ogni capitano di nave, e chiunque altro addetto alla navigazione, ed all'uso dei porti, e delle coste marittime dee con tutta la vigilanza attendere ad esaminare le persone, o robbe, che vi capitassero sotto gli occhi, attaccate, o distinte da uno degli indicati segnali per impedire tosto la comunicazione col porto, e col resto degli abitanti. Un gatto solo uscito all'improvviso da un bastimento è stato sufficiente per appestare un' isola intiera, e far perdere una numerosa popolazione, entro cui si era nascosto sì fatale ospite.

34. Vero si è che i magistrati, ed ufficiali di sanità hanno il primo obbligo, e la speciale cura di sorvegliare sopra questi avvenimenti: ma altrettanto è vero, e costante che non si pecca mai di troppa veglianza, e cognizione in queste dilicate, e pericolose materie. Ogni cittadino dee istruirsene per raggiungere collo studio, e colla esperienza se non l'assoluta vera cagione di questo morbo, almeno quei segnali, che sono più comuni, più vivi all'occhio umano, e che più si avvicinano alla realtà della cosa. Nelle scienze umane il giureconsulto compie il dover suo, se si avvisa di penetrare eziandio collo studio nella ricerca di quelle verità, che alle diverse facoltà si riferiscono, ma che vengono in soccorso della giurisprudenza, ch'egli imprende a maneggiare. *Nostra quidem causa facilior est, qui verum invenire sine ulla contentione volumus, idque summa cura, studioque conquirimus. Et si enim omnis cognitio multis est obstructa difficultatibus, eaque est in ipsis rebus obscuritas, et in judiciis nostris infirmitas, ut non sine causa, et doctissimi, et antiquissimi invenire se posse quod cuperent, diffisi sint: tamen nec illi defecerunt, neque nos studium requirendi defatigati relinquemus, neque nostræ disputationes quidquam aliud agunt, nisi, ut utramque partem dicendo, et audiendo eliciant, et tanquam*

exprimant aliquid, quod aut verum sit, aut ad id quam proxime accedat. Accad. *quæst. L. IV.*

35. Poichè dunque, usando le parole del Muratori, la peste non nasce come i funghi, nè ha le ali da volare lontano, se a lei non le prestano gli uomini, ogni studio debbe impiegarsi per distinguere, e riconoscere quelle persone, e quelle cose, che atte sarebbero colla loro infezione a portarla nelle nostre spiagge, e nelle nostre abitazioni. *Pestes patrum memoria, et quæ nostra tempestate vigent, non ex aere originem duxerunt, sed per fomitem deportatæ, contagione communicatæ sunt.* De peste *L.* 3. *c.* 13. *pag.* 126. *Constans sane est medicorum celeberrimorum sententia non evehi posse spontaneam humorum putredinem, vel ex causis domesticis acquisitam malignitatem ad ultimum, et supremum pestilentiæ gradum, sed omnem ex Oriente per merces, vel per personas esse inductam nobis Europæ.* J. J. Scheuchzer *in notis ad disert. de peste provinciali.*

36. Il citato dottore Bartolomeo Corti nella sua lettera si unisce col suo sistema all' opinione di molti fisici del suo tempo, che i cadaveri degli infetti non sieno contagiosi; perchè esalando colla vita gli spiriti, od insetti avvelenati, od avvelenanti, può rimanere esausto il cadavere da ogni veleno introdotto: a meno che quei minuti animali introdotti nelle parti interne del corpo vi si conservassero vivi ancora dopo la morte dell' appestato. Questa bizarra teoria tiene il suo appoggio nella già riferita massima dei vermicelli velenosi, che si attaccano all' umano corpo, lo penetrano, e lo traggono a morte.

37. Dal suo canto il ricordato medico Chicoyneau cancelliere dell' università di Mompellier, spedito a Marsiglia nel 1720. ci lasciò scritto di avere veduto perire di tal morbo quasi 50m. persone; e che dalle sue osservazioni risultava che questo male non si comunica già per contatto; ma ben piuttosto per via di miasmi, o corpiccioli, e diciamo adesso insetti, od animaluzzi, i quali scappano fuori dalle persone, o mercanzie infette, o dalle viscere della terra, o da qualche sorgente superiore, e che si spargono per l'aria, o mischiati cogli alimenti producono i loro funesti effetti sopra i corpi, e spiriti mal disposti. In tale maniera la ripienezza, le crudità, e le passioni

d'animo, e sopra tutto il terrore, la tristezza, e l'agitazione degli spiriti danno a questi corpiccioli forza di operare con mortale malignità. In mezzo a ciò è sempre cautela necessaria il ben guardarsi dal toccare, od avvicinare un corpo umano, un panno, od altro infetto di peste: mentre ignorasi, che fino ad una data distanza non possano gli spiriti pestilenziali diffondersi da quel corpo, o panno: giacchè, sebben anche il contatto del corpo infetto vada qualche volta esente dalla infezione, pure non si può conchiudere, che toccandolo non si abbia a toccare uno di quegli esseri malefici, che al corpo essere possono attaccati. Questa teoria di potere liberamente, e senza precauzione praticare cogli infetti, e maneggiar robe appestate senza timore che ne abbia a venir male, è una opinione, dice il Muratori, che dal buon popolo, e molto più dai saggi, e dai magistrati debb' essere cacciata via colle pertiche, anche senza esaminarla, non essendo saviezza il farne senza necessità la sperienza con pericolo della propria vita. D' altronde il contatto è sempre lo stesso in qualunque sistema, sia direttamente col corpo ammalato, sia indirettamente coi corpi, o cogli effluvj pestilenziali del corpo appestato, che si portino al corpo sano.

Quippe etenim nullo cessabant corpore apisci
Ex aliis alios avidi contagia morbi.

Lucr. *L. VI. v.* 1235.

38. Quantunque sia la causa primaria di questo morbo ferale, gli effetti sono sì micidiali all' umanità, che la polizia dello Stato non sarà giammai eccessiva per allontanarne fino il sospetto. Perciocchè, riflette il Muratori sulla peste di Marsiglia, quando non sia evidente il sistema, che possa formare taluno intorno la pestilenza, il che non avverrà giammai, ragionevole cosa è, che erriamo piuttosto col volgo in ben custodirci anche più di quel che conviene, anzi che seguitare le opinioni filosofiche con pericolo di non difenderci abbastanza: se pur evvi filosofia nel trascurar la sua salute.

39. Il sequestro delle persone, e cose ammalate fu sempre il mezzo più sicuro per fermare il micidial malore, ed impedirne la propagazione. Vedesi infatti anche nella peste degli animali, come l'epizoozia, che col sequestrare subito le beste infette, e gli stessi pa-

droni, con far loro dì, e notte la guardia, non solo si trattiene sì il male, che non s'innoltri, ma giungesi ancora ad estinguerlo in alcune stalle nel cuor del paese dov'era passato sul principio, e minacciava farvi strage.

40. Senza lo zelo dei principi e dei magistrati d'Italia il morbo desolatore della Provenza avrebbe nel passato secolo colle vie del contatto valicate le Alpi, e ridotte in solitudine anche le nostre città, e spopolate le nostre campagne. Ad ottenere sì felice effetto deggionsi mettere in opera quelle diligenze, e quei rigori, che allontanino ogni sorta di contatto colla gente sospetta di pestilenza. L'uso delle sbarre, e delle guardie ai confini dello Stato; i lazzaretti nei lidi marittimi sono i mezzi sempre usati con prospero successo.

41. In eguale modo non si dee lasciare aperto il passo a merci straniere, massime non necessarie, procedenti da paese sospetto, affinchè le dogane, e gabelle non ne patiscano danno. La vita degli uomini è il primo bene dei mortali: e per non perdere poco si viene a perder tutto, se il fine dell'interesse sordido sempre, e pericoloso spesso viene a gettare la desolazione nel popolo, e nel principe. Si viene allora colla indolenza a mirare quella lagrimevole scena, che fa al solo pensiere tanta pena; e pure non par temuta abbastanza da chi potrebbe, e dovrebbe far molto per tenerla lontana, e forse nol fa. »

42. Nè bisogna in procurando questi preservativi, od allontanativi del male lasciarsi impaurire dal rischio di restarvi offeso; giacchè se il solo terrore, anche fuori di ogni idea di peste, cagiona gravissimi sconcerti nella sanità delle persone, desso è più terribile se alla sospicione di tanto morbo è accoppiato: l'abbandonarsi a questa, ed altre somiglianti passioni può dare il tracollo ad ogni speranza di riaversi. Il coraggio all'opposto serve a rinvigorire gli sforzi, che fa la natura per isfuggire il male, od iscaricarsi del nemico interno. Nei mali avviene come nelle guerre, e negli altri cimenti umani, che chi ha più cuore, e meno paura, d'ordinario non è vinto, e vince gli altri, e così sorte sugli altri più felice dal pericoloso conflitto.

43. Senza questo coraggio, e senza dirò così un certo quale gene-

roso sprezzo del male non vi sarebbero mai medici, ed altri ufficiali di sanità, che osassero avvicinare i lazzareti, e gli ospedali, imprendere la cura degli appestati, con loro conversare, maneggiare quasi le cose ammorbate, ed uscirne illesi. La Divina Providenza è allora unita al coraggio, ed alla salutare precauzione dell'uso: e se di tali effetti la filosofia non sa indicarne chiaramente le cause, accontentiamoci della esperienza, che coll'esempio dei nostri simili ci conferma, e ci inanima a marciare con franco passo in così rischioso cammino.

44. Qualunque lettera, o carta venga da paese, o persona indiziata di pestilenza non debb'essere letta se pria non è del tutto affumicata, e passata nello spirito di zolfo: e se ne deggiono tagliare i di lei pieghi, affinchè più sicuro, e compìto vi penetri il profumo. Nè ci tratteremo a disputare se, a cagione della sua superficie consistente, e liscia, possa o no la carta contrarre, e ritenere l'infezione. Se nelle lettere, o nei libri vi fossero delle parti chiuse, e di non facile penetrazione del profumo, deggionsi ben aprire: ma questo geloso ufficio debb'essere affidato a persone di specchiata probità, e giurata fede, onde non si tema, che rivelino i fatti altrui. Narrano l'Elmonzio ed il Diemerbrock, che capitata a certuno una lettera scritta da città appestata, appena apertala, cominciò questi a sentirsi nelle dita un dolore come di punture d'aghi, e appresso a tremare con tutto il corpo; del che egli morì fra pochi giorni. Sia che l'infezione di costui si attribuisca all'aver egli assorbito dalle nari, o dalla bocca gli spiriti pestilenziali chiusi nella carta, col tirare del fiato, secondo l'opinione muratoriana, sia che i vermicelli, o corpuscoli velenosi racchiusi nel foglio assalissero il corpo di quell'infelice, cui era diretto, secondo il parere del P. Kircher, del Vallisnieri, e di altri famosi fisici, il fatto è sempre che micidiale può riuscire il solo maneggiare cose sospette di pestilenza.

45. Il preservativo pertanto di chiudere il naso, e la bocca, e di ritenervi vicino della spugna, o dei lini inzuppati di buon aceto, ed altre sostanze antiputride, e ripellenti ogni miasma, è sempre lodevole, e da costantemente praticarsi per impedire il facile veicolo del miasma da canto degli organi del fiato, e della respirazione.

Noi veggiamo infatti, che chi maneggia corpi odorosi, o sta loro vicino, e massimamente se qualche ragion di calore, o percossa mette in moto gli spiriti odorosi di quel corpo, da cui nasce, e si propaga la fragranza, che le sue membra, e le sue vesti, e quant' altre cose gli sono d'intorno portano via seco quantità di quelle odorifere particelle, che sono atte a recarne l'odore eziandio ad altri corpi a quelli avvicinati. Così i panni, ed altri effetti degli infetti, e dei luoghi da loro abitati possono portare con loro i venefici spiriti emananti dal corpo loro, ed esportati via dall'aria, o dal fiato verso i sani, e comunicare a questi l'infezione, e la morte.

46. Alcuni medici più figli della paura, che della riflessione, hanno temuto, che fino le mosche, ed altri insetti possano apportare agli uomini da qualche luogo infetto il congedo per l'altro mondo; e che per anni, ed anni si conservassero gli spiriti pestilenziali nei panni, nelle funi, e fino nelle tele di ragno. Ma ognuno vede, che questi spauracchi fanno mal a proposito battere forte il cuore ai leggitori: dacchè se anche un insetto comune potesse venire appestato, egli tosto cadrebbe estinto, come si osserva appunto nelle mosche che caggiono morte appena si accostano ad un corpo avvelenato; ed altronde i corpiccioli venefici, conservati nei panni rinchiusi potrebbero tutt'al più col perire avere lasciate le orme del loro veleno nel luogo, in cui cessarono d'esistere col tempo distruttore di ogni cosa. Ogni sospetto però di queste luride, e funeste reliquie dee bastare, perchè ogni cosa ad esse appartenente si disperda, e si distrugga colla massima esattezza.

47. Qualunque sia perciò il commercio, che avere possiamo colle altre nazioni, dobbiamo astenersene anche nelle mercanzie più importanti, quando vi è timore che sieno appestate. L'esempio di molte città sagrificate al contagio per la loro indolenza, od anche per l'avarizia, e colpa di un solo cittadino ci debbe spaventare sulla nostra sorte in somiglianti avvenimenti. Narrasi che all'occasione della peste, che desolò i paesi veneti sul finire del secolo XVII. l'interruzione del commercio fra Venezia e Padova aveva ridotto questa città in secco di molte merci necessarie al pubblico uso, ed in particolare dei cordovani da scarpe. Un mercatante ne potè far venire;

e parte di essi fu introdotta nel luogo della contumacia, per farne lo spurgo, ed il restante venne furtivamente tratto di notte su per le mura. Questa porzione infettò prima i facchini, e poi ogni sorta di persone.

48. Dee stare nel luogo della contumacia, e nei lazzaretti chiunque non presenta fedi di sanità, munite di tutte le più notorie, e più solenni forme. Ogni frode e falsità su questo articolo debb'essere punita colle pene più rigorose senza distinzione di sesso, o di condizione. Imperocchè chiunque vuol offendere la vita nostra, e la sicurezza del nostro popolo, quantunque a reo disegno non covi direttamente in seno sì barbara voglia, pure si presume nostro nimico; e si dee con ogni forza, e rigore tenerlo lontano, e metterlo in istato di non poterci nuocere, atterrendolo eziandio, e fermandolo col ferro delle leggi, e delle pene le più severe.

49. Nei gravi pericoli le fedi non bastano per ammettere un forastiero od anche un nazionale viaggiatore senz' assoggettarlo alle cautele della contumacia, se non si sa di certo, ch' egli sia dianzi stato per molto tempo in luogo sano, e fuori d'ogni sospetto. Le carte, ed i registri del capitano della nave servire possono di prova dei luoghi per i quali si è passato nel corso di quella navigazione.

50. Parimenti malgrado le fedi non si ammetterebbero od accettarebbero da un saggio governo le mercanzie, che provenissero da luoghi sospetti senza di averle pria spurgate nella quarantena dei lazzaretti; quand' anche si trattasse di vettovaglie, od altri generi di prima necessità. È assai più provvido consiglio il perdere il commercio dei lontani, e vicini popoli, il penuriar di molte mercanzie anco importanti per gli agi della vita, che l' esporsi ai funesti danni del contagio divoratore dell' umanità. Debbono quindi gli ufficiali di polizia marittima non lasciarsi avvicinare quelli, che hanno a fare la contumacia, per essere provenienti da luoghi sospetti, se non in quanto possano vederli, ed udirli, fino che sia riconosciuta la fede legittima della sanità. Nel ricevere queste fedi gli ufficiali deggiono avere in mano una canna, od altro simile stromento, della lunghezza di 5. braccia almeno, ed in capo ad essa pigliarle; e prima che le tocchino farle passare sopra il fuoco quanto basti per purgarle.

Venendo seco lettere, non le ricevano, nè lascino passare, senza prima ben abbronzarle, e verificare se sieno espresse nelle fedi, od altrimenti consti, che nulla più si abbia a temere nè per il luogo da cui vengono, nè per ciò ch' esse contengono.

51. Ogni moneta, che si sporga per acquistarsi il proprio vitto, o per qualche altro pagamento necessario alle persone stazionate nei lazzaretti, dee riceversi da lontano con una pertica almeno di 5. braccia, e fra dei cancelli di ferro in guisa che l' appestato, od il sospetto di questo male avvicinare non si possa alle genti sane; mentre il solo contatto è quello che diffonde sì mortale influsso. Non mancano però dei medici, come il Diemerbrok, il Mercuriale, ed altri, i quali sostengono plausibilmente, che i metalli non ricevano, nè serbino il contagio, a motivo che la superficie metallica per se stessa, a cagione della sua densità, e freddezza, non par capace di ritenere gli spiriti velenosi della peste. Tuttavia ad ogni maggiore cautela non si dee tralasciare di purgare le cose di metallo mettendole nell' acqua bollente, o nell' aceto; giacchè vi può essere attaccata qualche rugine, feccia, od untume, od altra materia terrea, ed impura, colla quale si porti il veicolo, il conduttore degli spiriti pestilenziali. Nè dobbiamo seguire l' esempio dell' Ingrascia, medico napoletano, che senza riguardo, e con franchezza paesana riceveva allegramente le monete dalle mani degli appestati, e calde calde se le metteva in tasca. Consigliava costui gli altri del suo paese a far lo stesso, e nessuno perciò ebbe a riportarne infezione, o danno.

52. Nella gente che occorre per la cura ed il servigio dei lazzaretti non bisogna assolutamente ammettervi fanciulli fino all' età di 15. anni almeno (altri dicono sino ai dieci, ma par troppo poco) siccome quelli, che più inavvertentemente conversano con tutti, e sono più facili per il tenero loro temperamento ad infettarsi, e ad infettare. In egual modo non vi debbono entrare le donne, anch' esse per la dilicata loro complessione sottoposte ad una facile infezione.

53. Gli uomini destinati a servire i lazzaretti tanto per la cura degli ammalati, o sospetti, quanto per la sepoltura di quelli che vi fossero morti, non debbono avere facoltà di uscire dal locale per conversare coi sani. Deggiono essi avere delle case assegnate per

la loro abitazione in sito meno geloso; ed essere vestiti di un abito uniforme, acciocchè ognuno li conosca, e si tenga da loro lontano. L'abito adottato per tali uffizj è ordinariamente un camiciotto di tela incerata bianca, o di pelle sottile, il quale debb' essere sempre mantenuto con nettezza a spese del governo. Questa sopravveste è di tela incerata, o pure di marocchino, o di altro cuojo sottile, che sarebbe ancor meglio, od anche di lustrino, o di altra manifattura soglia di seta, perchè alle vesti di lana troppo facilmente si attaccano gli spiriti morbosi; ed appicciare non si possono che difficilmente alle incerate, ed ai marocchini, e non si possono ritenere lungo tempo nella seta spiegata. Avvertasi però, che le vesti di seta non sieno fatte con ricciature, o pieghe, od altre sopracuciture di qualsivoglia sorte: ma sibbene sieno liscie, povere, e piuttosto corte. Quando vi fosse mancanza di seta si usi almeno lino, o canape, e giammai lana: è questa il serbatojo delle immondezze.

54. Con queste sete, o lini si possono ottenere delle incerate, od almeno delle intonacature che loro somiglino. Si fa bollire a fuoco moderato per quattro, o cinque ore olio di noce, o di semenza di lino, e quando non s'abbia altro, d'uliva, mettendovi dentro per ogni libbra d'olio un'oncia di litargirio, e una dramma di mastice, e dimenandolo di quando in quando con una spatola. Raffreddato che sia l'olio, si dà col pennello una mano di essa al pezzo di seta, che si vuol incerare, facendolo stare ben tirato in telajo, e mettendolo poi al sole per due, o tre giorni, occorrendo, tanto che sia bene asciugato. Quindi se gli dà un'altra mano di esso olio, e si torna a far asciugare; e con tal mezzo si ha del lustrino, o *taffetas* incerato, pieghevole, e maneggiabile. Con questo metodo si puonno incerare anche le sottili tele di lino. Per le grosse tele si mescola coll'olio terra d'ambra ben sottilizzata, e passata per setaccio di quel colore che si vuole: ma per queste si usa di mettere più litargirio nell'olio, cioè fino a tre once per ogni libbra d'olio, chiudendolo in una pezza, la quale si fa stare immersa, e sospesa nel detto olio, quando bolle.

55. Avendo motivo di parlare, ed avvicinarsi agli appestati, o sospetti, conviene adoperare profumi, e spugne inzuppate in liquori,

e spiriti gagliardi, e tenersi in qualche distanza da loro per quanto è possibile nella causa per cui si dee con loro trattare.

56. I sospetti, che muojono nel lazzaretto, essere debbono sepolti in un angolo del lido verso il mare, meno frequentato, anzi non accessibile, e ben esposto all' aria di tramontana, in fosse profonde, e con gran terra addosso, coprendoli in prima di calce viva, onde presto li consumi, e con vigilanza, ed ordini severi, perchè non si mova più quel terreno, fatto cimiterio degli appestati. I cadaveri debbono essere sepolti ignudi, all' effetto di brucciare inesorabilmente tutti i loro panni, ed effetti, ch'esser possono ricettacoli del pestilenziale miasma. Deesi peraltro investigare la condotta dei sepoltori, che per l'avidità di rubacchiare le suppellettili dei miseri infermi non li trasportino alla fossa semivivi, e confusi coi morti. Quanti esempj da varj scrittori! Alessandro Benedetto racconta di una nobile matrona passata al sepolcro prima di morire: altri scrive che una giovine trattata egualmente fu ritrovata nel sepolcro, da cui aveva invano gridato, colle mani che strappavasi i capelli di disperazione. La morte in queste sventurate non fu già sopore come nella famosa Giulia Capelli per aspettare l' adorato suo Romèo Montecchi. Licostene, Ildeno, Crafizio, Diemerbrok, ed altri riferiscono simili casi avvenuti nelle pesti de' loro tempi. Ai giorni di S. Carlo, nella peste del 1576. accadde in Milano, che dal lazzaretto fu portato al cemitero di S. Gregorio un uomo non anche morto, confuso cogli altri appestati. Stette egli tutta la notte in una massa di cadaveri. Passando la mattina per quelle bande il sacerdote che portava il viatico agli appestati, il pover uomo per gran desiderio di quel divino cibo si alzò in ginocchioni tutto pieno d' allegrezza, ed ansietà, e con quella voce, che potè, siccome spirante, chiese la santa comunione. Avendogliela volentieri data il sacerdote, ed avendola egli ricevuta con somma venerazione, e tenerezza, da lì a poco in quel luogo tutto consolato se ne morì. *Governo politico L. 1. c. XI. p.* 129.

57. In ordine ai medici dei lazzaretti possono parlare agli infetti col farli venire alle griglie, agli steccati, alle aperture per sentire il loro stato, e prescrivere ai medesimi gli opportuni rimedj. Che

se pur è necessario di accostarsi, e toccare loro il polso, non vi debbono mettere i loro diti senza di averli prima bagnati nell' aceto, che chi pratica i lazzaretti dee sempre portare seco, e senza tenere la faccia rivolta indietro, guardandosi di non ricevere il fiato dell' infermo. Deggiono anche stare attenti ad osservare, che non vi spiri il vento dalla parte del malato verso il sano; usando a tale uopo anche un ventaglio, od altro riparo, con cui rispingere l'aria verso la persona infetta.

58. Per lo stesso principio nessuno debb' entrare nelle camere dei lazzaretti, ove trovinsi gl' infetti, se prima le finestre, e tutte le altre aperture non sieno state spalancate per buono spazio di tempo; e rinnovata, e rettificata l' aria di esse stanze non sia colla ventilazione, e coi profumi. Oltre a ciò sogliono quelli, che sono chiamati a curare gli appestati turarsi quanto possono il naso, e la bocca; e tutti poi si difendono il respiro con delle spugne inzuppate di aceto; ed altri si coprono quasi tutto il volto con un panno bianco inzuppato del medesimo liquore.

59. Nè ci dee rendere animosi l' esempio di alcuni esseri fortunati, che a motivo della loro particolare disposizione, o complessione, dotata di un' occulta attitudine per resistere al contagio, e non essere lesi dagli spiriti pestilenziali; od anche per il loro *coraggio* combinato con tale attitudine naturale, e con certe precauzioni, si sono veduti giovani, e vecchi dell' uno, e dell' altro sesso, e di ogni condizione, e stato di salute conversare cogli appestati, e maneggiare le robbe loro senza essere attaccati dal male. Ad ogni modo più grande certamente è il periglio di essere assaliti, e sagrificati da sì reo malore se l'*apprensione* ed il *timore* vengono ad imprimersi nello spirito. L' orror della morte siegue tosto la paura del male, e questa terribile affezione dell' anima fa succedere nell' uomo una crisi funesta alla sua salute. Il coraggio ajuta la natura a fare con migliore forza, e successo le animali sue funzioni, e così ad espellere con maggiore energia gli spiriti velenosi sia che questi osino introdursi per le vie della traspirazione, com' è generale opinione, sia che secondo altri tentino di fare il loro passaggio dalla parte della cute. In questa seconda ipotesi più allora non si teme che la torma

degli spiriti venefici possa cacciarsi dentro per la via dei pori, e sia tale da vincere l'opposta interna forza, che tende ad espellere, massimamente dopo la famosa teoria dell'accuratissimo Malpighi, che nel suo Trattato dell' *Organo del Tatto* osservò, formarsi della cuticola nei vasi escretorj del sudore una certa pellicella convessa, che a guisa di valvola sembra impedire l'ingresso ai fluidi esterni.

60. Le persone per il loro impiego, e stato addette ai lazzaretti si prevalgono sempre a preferenza dell'*aceto*, che è veramente il primo degli odori preservativi dal contagio, purchè sia fatto da vino buono: ma pur anco assaissimo dee stimarsi la *canfora* usandola per odore, o nei medicamenti. Non così è del *muschio*, e del *zibetto*, od altre sostanze di simile qualità, le quali troppo calide, e sottili dilatano l'olfato, offendono il capo, insultano ed indeboliscono anzi che nò il sistema sensorio, e nervoso. Dell'*ambra grigia* non saprei bene decidere, giacchè mentre appartiene agli odori acuti e dilatanti, la veggo da molti usata come giovevole in tempo e luogo di peste. All'incontro riescono di un mirabile ajuto le altre sostanze vegetali, o minerali, che ci offrono degli odori restringenti freddi, e confortativi.

61. Le sole erbe hanno molto vigore, e gli effluvj che da loro escono formano un' atmosfera, o circonferenza odorosa intorno al corpo, presso cui esistono, atta colla sua diffusione a far repulsa degli esseri a tal' odore contrarj. A questa schiera appartengono la *ruta*, la *melissa*, la *maggiorana*, la *menta*, la *salvia*, l'*assinzio*, l'*origano*, il *rosmarino*, il *fior d'arancio*, di *cedro*, la *ninfea*, il *basilico*, il *timo*, l'*appio*, l'*aneto*, le *foglie d'alloro*, il *cipresso*, gli *aranci*, i *limoni*, i *cotogni*, e simili.

62. Essendovi delle case vicine ai lazzaretti è cauto costume quello di chiudere le finestre poco prima del tramontar del sole, e non aprirle, che dopo la levata. Quando il sole è in attività le terrestri esalazioni hanno minor attività per innalzarsi a corromperne l'atmosfera. Nelle stanze però non deesi ommettere di fare dei profumi sia col bruciare legni odorosi come il *ginepro*, il *pino*, il *lauro*, il *cipresso*, l'*abete*, il *mirto*, il *rosmarino*, il *frassino*; sia col fare delle bolliture di aceto con infusione di *canfora*, di *garofoli*, di

scorza di cedri, di *aranci*, e simili; sia col mettere al fuoco delle sostanze di *zolfo*, di *pece*, di *mirra*, d' *incenso*, e *storace*, le quali benchè talvolta dieno spiacevole odore, sono non pertanto sane, e preservanti dal contagio. Narra Omero che il sagace Ulisse chiedesse fuoco, e zolfo, da lui chiamati medicine dei mali, per purgare le stanze della casa. *Odis. l.* 22. Quindi è che la *polvere d'archibuggio* brucciata coi debiti riguardi, e con degli spari anche d'artiglieria è un profumo di somma energia, ed utilità per le abitazioni vicine ai lazzaretti.

63. Sopra ogni altra cosa deggiono essere i lazzaretti sgombri da ogni immondezza, e cosa fetente. Debb'essere rigorosamente proibito il gettarvene alcuna, e soprattutto gli escrementi, e le orine dei sospetti. Lo stesso severo divieto dee impedire, che si tengano nei lazzaretti uccelli, od altre bestie domestiche di sorte alcuna, e peggio che vi siano masse di cose atte a far concime. Una somma nettezza, ed una scrupolosa polizia dee conservare ai lazzaretti l'aria purgata, il suolo, e l'abitato del tutto sgombro da cose sudicce, e puzzolenti, ed ogni cosa in istato di assoluta proprietà. I soli gatti si possono tenere nel caso che i lazzaretti abbondassero di sorci: ma si dovrebbe scrupolosamente vegliare, perchè non partissero dal luogo, nè si portassero sulle navi, che si avvicinassero colle persone al lazzaretto sia per mettervele, sia per levarvele. Imperocchè sebbene la peste di una specie d'animali non soglia ferire quelli delle altre specie; pure possono gli animali, massime lanuti e pelosi portar seco gli spiriti pestilenziali e comunicarli agli uomini in quella guisa, che un villano, quantunque non possa essere tocco dalla epizoozia, può però portare ai buoi del suo vicino, ed alle stalle altrui il male che tragge a morte i suoi animali bovini, ed infettò la sua stalla.

64. In ordine alle merci, che si possono trovare nei bastimenti destinati alla contumacia, farà d'uopo farle *sciorinare*, che è quanto dire, sballarle, scioglierle, e spiegate esporle all' aria ben aperte, e distese, affinchè possano dappertutto sentire l'azione del sole, e dell'aria; battendole poi di quando in quando con delle verghe, affinchè abbiano ad essere spogliate da ogni qualità nociva. Deesi però avvertire, che tale *sciorinamento* non farebbe il suo effetto se

il tempo fosse umido, e scirocale: la poca elasticità dell'aria in tale congiuntura non la rende vigorosa sui corpi ch' ella agita, e tolto non sarebbe ogni pericolo nemmeno dopo i 20. giorni di tale pratica. Se le mercanzie non sono suscettibili di essere lavate con liquori potenti, ed antipestilenziali, basterà allora di sottoporle almeno ad una esatta profumazione pria di lasciarle partire per il porto. Quali sieno i metodi da praticarsi per tali cure verso le merci, si possono leggere nel citato *governo politico* del Muratori l. 1. c. IX., e nel *Trattato politico della Peste* del P. Maurizio da Tolone Cappuccino, stampato in Genova nel 1661.

65. Per le mercanzie, e robe non assolutamente infette, ma soltanto sospette molti pensano, che non occorra di farle tutte minutamente sciorinare, e profumare ed espurgare, ma che basti adempiere tali pratiche nel bastimento, e nelle casse aperte, o nei recipienti in cui sono contenute, coprendole con qualche tela, onde non ricevano in loro la parte più grossa, e terrea del fumo. A mio credere per quanto è possibile, si dee ben anche colle merci soltanto sospette usare ogni diligenza, onde l'espurgazione, e la sciorinatura sia compita. In un affare di tanta importanza non si pecca mai di troppa cautela per evitare le conseguenze più fatali all' umanità.

66. Deesi pure lavare il bastimento ed ogni suo attrezzo con forte lisciva, od aceto, e rimettere una mano di pece ov' è possibile, calafatarlo di nuovo ove occorra, brucciando la vecchia stoppa, e non lasciare parte di esso, che non sia ripurgato in modo da levare ogni sospetto d'infezione. Lavare pure si denno in lisciva le vele e tutti i pannolini della nave come in un vero bucato: e sottoporre alle medesime pratiche le funi, gomene, ed altre cose inservienti alla nave, e pulire tutte le stoviglie, ed altri stromenti, od utensili di metallo. Colla prigionia, coi ferri, ed anche coll' ultimo supplicio si punirebbe quel capitano, o comandante di vascello, che ommettendo sì fatte precauzioni, finita la contumacia venisse con merci, od altre cose ammorbate a portare la peste nel porto, o nella città cui è diretto, o dove fa passaggio nella sua navigazione.

67. In questi casi gli espurgatori sogliono pria di entrare nei luoghi, e fra le cose da purgare, prendere qualche antidoto, o cibo

nutritivo per non andarvi mai digiuni. Hanno la loro sopravveste, ed i guanti di tela incerata, e fanno portare dinanzi dei vasi di fuoco che rendano fumo olezzante. Entrati fanno aprire le finestre, gli usci, od altre aperture, e spesso si fanno accompagnare dalle torchie a vento, o con soffioni preparati con polvere di archibugio, salnitro, canfora, carbone di salce, ed un poco di acquavite. Nell' azione adoperano per il loro uffizio mannbri, legni lunghi, graffi di ferro, mollette, forchette, ed altri ordigni per maneggiare le robbe sospette.

68. L'espurgazione col mezzo del fumo, e delle liscive vuol essere altresì praticato coi vasi di vetro coperti di paglia, o vimini, con tutti gli abiti della gente d'equipaggio, e dei passaggeri. Le piume, i peli, e le pelli di ogni animale, quando non sieno conciate di fresco, ed umide, sono più che le altre cose soggette a ricevere, e comunicare l'infezione; e perciò si debbono ben purgare e con profumi, e con lunghi sciorinamenti. Gli animali si debbono tutti nudi per quanto è possibile far passare, o gettare più volte nell' acqua; ed i loro arnesi vogliono essere profumati, scuciti, e lavati con potente liscivo. I piccoli animali, come uccelli, polli, e simili si deggiono spiumare più che riesce fattibile colla loro conservazione, brucciarne le penne, e lavarli con acqua, ed aceto.

69. Più facile, e meno pericolosa è l'espurgazione delle uova, delle erbe, frutta, e carni fresche senza pelle, bastando per questi commestibili, che si levino dal panicre in cui sono, si collochino in altre ceste, si lascino all' aria, e s' immergano nell' acqua fresca pria di usarne. L'olio può prendersi colle nude pelli senz' altra diligenza; purchè non vi si lascino corde oltre a quella che lega la bocca della pelle, la quale non è capace d'infezione. Il pane, vino, zucchero, i limoni, cedri, ed aranci, il miele, i salumi, e formaggi, gli aromati, le cere, droghe, ed altre robbe di medicina, ed altro uso si riccvono liberamente, cambiandone però gli invogli, le corde, i sacchi, le carte, le casse, i vasi, i bàrili, e tutti i recipienti in cui vengono tali robe prestate. Lo stesso dicasi delle farine, dei grani, e dei legumi: ma nel prenderli fuori dai loro recipienti, o debbonsi questi lasciare indietro, o sottomettcrli cautamente alla profumazione, ed al liscivo.

70. I lazzaretti, come abbiamo detto, amano di essere situati, e discretamente lontani, di circa una lega almeno dal porto, e dalla città in sito di aria buona, e cogli appartamenti divisi in modo, che una stanza non comunichi coll' altra, acciocchè sia diviso chi abita, e ricevano i locali abitati l' aria piuttosto dalla tramontana, che dal mezzogiorno. Si ha perciò cura di tener chiuse le finestre, allorchè spirano dalle parti meridionali venti caldi, e scirocali, sempre mal sani.

71. Il recinto dei lazzaretti non debb' essere assai alto per non impedire la libera ventilazione dell' aria: ma debb' essere molto ben munito, e guadato perchè si tolga ai sani ogni mezzo di accostarsi, e commerciarvi, ed ai sospetti di fuggire. Bastano due sole porte, ben custodite dalle guardie, e da cancelli di ferro, l'una per l' ingresso degli infermi, e per il trasporto dei loro effetti, e l'altra perchè passino gli ufficiali, le vittovaglie, ed ogni altra cosa non sospetta, ed inserviente ai lazzaretti. Il cimitero rimane collocato nella parte più rimota dell' isola verso il mare, e nella posizione più settentrionale. Uno de' più grandi uomini del suo secolo, citato da Zimmermann, peraltro pare che si rida del delirio dei medici, i quali nelle loro opere determinano scolasticamente gli effetti del vento di mezzodì, e di quello di tramontana. *Von der Erfahrung Tom.* 2. Ma il celebre G. Pietro Frank nel suo *Sistema completo di polizia medica Vol. VII. Sez.* 3. *art.* 1. ammette volentieri, che tutti i popoli s' accordarono generalmente in tutti i tempi a dichiarare più salubri i paesi riparati dai venti di mezzodì, e di ponente, ed esposti a quelli di levante, e tramontana.

72. » I venti, che vengono dal mezzodì, scrive l' illustre medico, sono ordinariamente umidi e caldi: essi spirano ad un' altezza minore degli altri, e non possono perciò siccome questi, dissipare le esalazioni ammassate nell' atmosfera. Il loro corso si stende sulle secche arene dell' Asia, e della Libia, e sopra tutto il mare Mediterraneo, quì si scaricano di grande copia di effluvj non del tutto esenti da sospetto, ed apportandoceli snervano la nostra fibra distruggendone l' elasticità, e favoriscono la putrefazione. I venti di ponente hanno il loro corso sopra il mare Atlantico, sono perciò tem-

pestosi, e recano seco grande umidità, piogge, e nevi. Quelli che spirano da levante, sono comunemente asciuti, e si mantengono tali sì nel cuore del verno che ne' più grandi calori dell' estate; quelli che vengono dalla terra sono più forti di quelli, che vengono dal mare. I venti di tramontana spirano a maggiore altezza di tutti gli altri, e conservano certa equabilità e costanza, benchè per essere molto discosti dal sole sieno più freddi, e più asciuti. Essi vengono da paesi coperti di ghiacci, e di nevi, e dove gli uomini sono più robusti, e più sani. *Plin. L. 2. c. 70. Cels. L. XI. c. 1. Adolfin. de salub. Silesiæ* §. 9. Impediscono la putrefazione purificando l' atmosfera, e rinfrescando il suolo; fortificano la fibra, e rianimano il sistema nervoso debilitato da un' aria troppo umida. Ippocrate aveva già conosciuta l' importanza di questi venti, mancando i quali, brevissima vita avrebbero i poveri abitanti di contrade uliginose. *De morb. suc. et lib. de aere, aquis, et locis.* »

73. Niebuhr nella *descrizione dell' Arabia* dice esservi un vento avvelenato, detto Smun, o Sam, il quale da terra soffia più che altrove nel deserto tra Basra, Bagdad, Haleb, e la Mecca. Si crede comunemente, che venga dal gran deserto, e da ponente. Il vento più caldo chiamasi Rahira, e viene dal deserto di Libia al sud-ouest. Il mortifero Smun si riconosce a certo odore zolfigno, ed all' aria alquanto rossiccia. Quando spira questo vento micidiale gli Arabi sensibili, ed avezzi ad un' aria purissima si sdrajano bocconi sul suolo, e gli animali per istinto abbassano il capo. Chi, massime nelle caravane, osasse star in piedi, morrebbe come soffocato. Nel gran caldo vi spira un vento ancor più ardente, che toglie ogni respiro agli abitanti, e due ore dopo fa venir sangue dalle narici, e dalle orecchie: si muore presto, e sebbene il cadavere conservi un certo grado di calore, presto illividisce, e va in pezzi, se alcuno lo move.

74. I venti di tramontana sono adunque i più propri per i lazzaretti a motivo che sono tanto salubri, che possono rendere abitabili fino le stesse contrade palustri. Le paludi, che nella Dalmazia nascono per lo straripamento del catino, non nuocono agli abitanti, perchè il fresco vento di tramontana depura l' atmosfera, e li preserva dai pericoli delle cattive esalazioni. Questo benefico influsso della

tramontana non si perde da quei lazzaretti, che si trovano esposti a quest' aria. Gli Illirii, ed i Greci consultarono una volta Ippocrate per sapere, come, potessero preservarsi da una epidemia, che infieriva ne' loro contorni. Quel gran medico non seppe dar consiglio ai primi: ma avvertì i secondi di otturare diligentemente una certa gola, la quale si trovava tra i monti, che li dividevano dal paese infetto; e ciò affinchè un vento, che in alcune stagioni spirava da quelle contrade, non apportasse loro i semi della malattia. Questa precauzione dicesi avere bastato alla sicurezza della Grecia.

75. Anche le stanze delle persone sane, ed inservienti debbono esscre tra loro separate, e molto più isolate, e segregate da quelle degli infetti. Il tempio essere dee aperto da tutti i lati in figura esagona, o rotonda, situato nel mezzo, ed elevato, onde ciascuno anche degli infetti possa in qualche modo assistere alle funzioni religiose, ed esercitare il proprio culto. Quello di Milano presenta sì belle forme.

76. Quando nel bastimento destinato alla contumacia, ed al lazzaretto vi fossero dei bambini, invece di procurare delle nutrici, vi si conducano delle capre, o si porti il latte di questi animali, che a parte di quanto dicono i poeti di aver allattato Giove, presso i Gentili il Dio degli immortali, abbastanza ci è detto dalla storia aver essi nudrito molti figliuoli bambini in caso di necessità. Alla nudrice poi è d'uopo immediatamente levare il fanciullo, e farle succhiare il seno di qualche cagnolino, o con qualche stromento artificiale. Questi animali pacifici si tengono rinchiusi come gli altri sospetti, ed al primo indizio ch' essi sieno presi dalla infezione tosto si ammazzano, si sepelliscono in profonde fosse con calce viva, e se ne sostituiscono dei sani.

77. Lodevole costume è pur quello di dividere il lazzaretto in due crociere, o stazioni di camere; ponendo nella prima le persone veramente affette, e nella seconda coloro che soltanto appajono sospetti di morbo pestilenziale. Sarebbe crudeltà, ed ingiustizia il mescolarli assieme onde fossero i semplici sospetti esposti al pericolo di divenire veramente infetti nel coabitar in certo qual modo cogli altri appestati. Questo rischio addiviene però sommamente tenue colla indicata precauzione di fare, che ogni persona, faciente la con-

tumacia, stia nel lazzaretto in una stanza sola, ed affatto dalle altre disgiunta, e segregata. In mezzo a ciò, sebbene alcuni medici propongano 20. giorni per la contumacia dei sospetti, e 40. per quella degli infetti; pure io persisto nella massima generale, che debba durare 40. giorni la contumacia degli uni, e degli altri; e che anzi se uno è veramente appestato dopo la quarantena della infermità, debba far quella della convalescenza, cominciando in questa da capo la contumacia dei sospetti.

78. Qualunque sia la contumacia da cui sortano coloro, che l'ebbero a fare per cautela antipestilenziale, deggiono sempre soffrire l'espurgazione del loro corpo, e dei loro abiti, ed effetti, che si fossero conservati a proprio uso. Intanto che il profumo, o la lisciva purga le loro robe, i guariti, od i convalescenti si trattengano nudi in una stanza per un quarto d'ora, e si facciano intorno al corpo tutto una buona, e replicata lavanda di aceto; e poi passino in mezzo ai profumi, ond'essere affatto purificati, e sgombri da ogni neo, od orma pestilenziale.

79. Il cardinale Gastaldi nel suo *Trattato della Peste*, che avvenne in Roma nel 1656. ci dà una descrizione così minuta, e saggia di tutte le cautele tanto architettoniche, quanto fisiche, e morali sulla formazione, e conservazione dei lazzaretti, che poco lascia egli desiderare alla prudenza, e vigilanza dei magistrati di sanità su questo argomento importante dell'umana salute.

80. Presso che eguali salutevoli istruzioni, e notizie sui lazzaretti ci vengono presentate dal P. Antero Maria da S. Bonaventura, agostiniano scalzo, nella descrizione ch'egli ci fa dei *lazzaretti di Genova*, in cui dà eziandio le regole di ben governare un popolo flagellato dalla peste. Pensa questo buon religioso, che del vasto lazzaretto della *Foce* fosse più a proposito l'altro lazzaretto, fondato nel convento di S. Maria *della Consolazione*, situato sopra un alto colle, nè molto distante dalla città, nè a sovverchio vicino all'abitato, esposto ai venti aquilonari, abbellito di orti, e giardini a diporto dei convalescenti, ed irrigato da gran copia d'acque per la diluzione delle illuvie. Il lazzaretto marittimo è colà situato in una lingua di terra che si stende nel mare verso ponente a canto della lanterna: esso

è accompagnato da un edificio in cui si collocano le mercatanzie, ed è nel recinto dei contorni della città. La punta di questa specie d'istmo volge le spalle al borgo di S. Pier d'Arena.

81. All'opposto il lazzaretto di Marsiglia è situato nell'isola di Pomegue in faccia quasi al porto, distante una lega e mezza, ed in luogo molto opportuno per la ventilazione, e proprietà del luogo. Quando i sospetti sono presso alla fine della loro quarantena vengono condotti negli ultimi giorni all'abitazione loro assegnata nel forte di S. Nicolao, il quale è situato all'entrata del porto: ma ivi sono trattati come non anco sani, e colle ordinarie cautele dei cancelli, e degli altri metodi praticati nel lazzaretto cui furono condotti a fare la contumacia.

82. All'oggetto di bene stabilire le *quarantene* vi si conserva dagli ufficiali di marina, e di sanità, e polizia marittima un libro, sul quale si descrive il giorno in cui una nave fu posta in contumacia a fare la quarantena, onde per tal guisa sapere la giornata in cui essa cominciò a decorrere. Questa *quarantena* non pertanto può essere di pochi, e di molti giorni a misura del maggiore, o minore pericolo o sospetto, che vi si scopre, e della maggiore, o minore lontananza da cui si teme procedere l'infezione sospettata. L'intiero spazio di giorni 40. si suole richiedere negli urgenti sospetti di peste; e questo era il metodo adottato anticamente eziandio dai prudenti magistrati di Venezia.

83. Molti scrittori in mezzo a ciò sostengono apertamente, che verso la metà del secolo XVII. si era già cominciata la pratica di ritenere bastevoli 20. giorni di *quarantena*, e 24. ore per purgare le robe qualunque infettissime, come leggesi nelle opere storico-politiche del riferito P. Maurizio da Tolone, e di Lodovico Settala, e Paolo Zacchia nelle sue *questioni medico-legali* l. 9. tit. 5. Dicono essi, che qualunque sospetto di pestilenza non tarda mai più di giorni 15. a risentirne i sintomi, ed a manifestarli apertamente con gravi, e sensibili accidenti. Colui perciò, che nell'entrare in quarantena si è ben lavato nell'aceto, ha mutate le vesti, profumate le robbe sue, e si trattenne fino al giorno ventesimo senz'aver manifestato o sentito ombra, od apparenza di male, dee ritenersi sicuro

da ogni infezione, e può essere congedato. Conciossiachè siasi più volte dagli osservatori riconosciuto, non esservi infetto, che prima di giorni 15. evidentemente non si conosca, od abbia passato quel termine con salute, e poi si sia scoperto appestato. Aggiungono altresì che la mutazione dell'aria, principalmente da luogo infetto in altro sano, qual debb'essere quella dei lazzaretti, è cagione che la malignità del morbo si dia più presto a conoscere, che se si fosse fermato nel primo.

84. Confessano nondimeno questi autori, che se si trascurassero nei lazzaretti le debite cautele, il morbo contagioso potrebbe avvampare ben anche dopo i 40. giorni, e mettere così l'infermo, che fu sano per tanti dì, nello stato di essere assalito dalla peste, e costretto a cominciare una nuova quarantena. Stimo perciò prudente la transazione dei Marsigliesi, i quali negli ultimi giorni della contumacia non accordano che di passare in un altro rinserro per il termine della quarantena, senza però congedare alcuno pria che questa sia compitamente finita.

85. Le persone sospette di tal malore sono in libertà di mangiare quanto loro piace, e perciò debbono essere facili, e pronti i mezzi per procurarsi la sussistenza, tanto più se sono esse danarose, o fornite di occorrenti mezzi per avere danaro. La debolezza, e l'afflizione sono due potenti conduttori della infermità, e massime della pestilenza; non potendo servir di regola l'esempio di alcuni, che sani, e robusti ne furono furiosamente attaccati. Si narra che i cittadini di Monza rinserrati per la peste del 1576., non sapendo come vivere, e soffrendo una fame violenta, per disperazione si gettarono sul vicino paese, e lo saccheggiarono senza riguardo.

86. Per una conseguenza di tale principio il governo dee con severe discipline far sì che non si vendano ai quarantenarj i comestibili, ed altri oggetti loro necessarj a prezzo esorbitante; che nessuno ne monopoli la vendita; e che non si faccia frode nella qualità dei viveri. L'ufficiale del magistrato politico-sanitario dee attentamente vegliare, perchè non s'introducano nei lazzaretti cose nocive alla salute, come vino guasto, o svanito, inacidito, frutta acerbe, o fracide, uve, o cedri immaturi, o tocchi, funghi od altri vegetabili

pericolosi, ed indigesti, uova non fresche, latte quagliato, pesce preso con pasta od esca, cattivo, o fracido, od anche già marinato, e fritto. Il sugo d'agresta, puro d'altre materie, è utile in sì tristi tempi per condirne le vivande, entrando esso fra gli acidi, che possono, e debbono adoperarsi nelle cucine, e ripostcrie dei lazzaretti. Le carni non si debbono ammettere, che fresche, e non rimaste sul ghiaccio: il pane, e le farine, ed i legumi puri, e netti da ogni mischianza eterogenea, e non guasti, o corrotti dalle meteori, o dagl'insetti: le droghe, i medicinali non tarlati, non muffi, non fermentati, o guasti, e non mascherati d'altri esotici inutili ingredienti.

87. Le leggi civili deggiono pure nei lazzaretti sciogliere il freno ai rigori delle loro formole. Il testamento sarà valido benchè solo sottoscritto dall'infermo alla presenza di due testimonj ed anche di un solo e d'un ufficiale del luogo, od anche sottoscritto da un terzo testimonio in luogo dell'infermo, bastando che l'ufficiale apponga la causa per cui il testante non ha potuto scrivere il proprio nome. Le donne vi possono pure servire di testimonio ad un testamento, e farvi dei contratti senza l'intervento dei mariti, o parenti. Insomma in quella circostanza basterà per il giudice, che appaja in modo sicuro della volontà delle parti perchè questa sia eseguita, come fosse rivestita di tutte le più solenni formalità civili.

88. Prima di dare la libera pratica ai forastieri quarantenanti il menzionato P. Antero Maria da S. Bonaventura è della costante opinione, che si debbano assolutamente brucciare i loro panni, se mai dal contagio fossero stati infetti o sospetti. Imperocchè questo autore non avendo alcuna fede nei profumi, sia per l'intrinseca loro attività, sia per l'esattezza con cui essere possono praticati in tutti assolutamente gli angoli, e punti di essi panni, non giudica che convenga esporsi a pericoli per salvare robbe vili con profumi, massime dacchè nelle pestilenze soglionsi dare alle fiamme ricchissime suppellettili per evitarne il contagio. *L.* 3. *cap.* 31. Siccome però l'uomo ama ordinariamente più il suo bene privato, che il pubblico; così tale abbrucciamento non deesi fare, che nei casi estremi, ed all'improvviso, onde l'amor delle cose sue non induca i padroni a nasconderle, sebbene sospette, o tocche dal contagio, per evitarne il danno.

89. Perchè gli uomini facciano il loro dovere deggiono essere scossi, ed animati dal timore del male, e dalla speranza di un bene. Se questi due moventi dell' umano spirito non ispiegano tutto il loro dominio sul cuore umano, nessuno adempie il dover suo. La virtù stessa non basta da se per ricompensa delle nobili azioni: la gloria di far bene da se non commove, se il premio, o la speme di conseguire un bene sensibile non ci determina, e spinge.

Nec facile invenies multis in millibus unum,
Virtutem pretium qui putet esse sui.
Ipse decor recti, facti si præmia desint,
Non movet, et gratis pœnitet esse probum.

Ovid. *Ex Ponto L. 2. Ep. 3.*

90. Per non ridurre i quarantenanti a celare, o fare sparire le loro robe si possono costringere a darle in buccato bollente onde loro sieno conservate illese da ogni sospetto, e ad esporre diligentemente all' aria quelle, che non abbisognano di bollire nel liscivo. Il fuoco che agita l'acqua bollente è attivissimo a purgare i panni da ogni sozzura, ed infezione, e per tal guisa non temono gli abitatori del lazzaretto di essere spogliati dei loro effetti quando vengono ammessi alla libera pratica.

91. L' ufficio medico-politico non dee mai permettere, che questi ospiti delle marittime infermerie abusino della speranza della salute, sul finire della quarantena, per uscire dalle loro stanze, come sogliono presumere di fare, e per conversare con altre persone, massime di diverso sesso. Dopo alquanti giorni che sono rimasti illesi dal contagio, o che ne appajono guariti, pensano di essere immortali, e si permettono ogni pratica.

92. Debbono i quarantenanti osservare religiosamente il loro ritiro; e se agli ultimi giorni della contumacia si scorgon schiettamente sani, e fuori di ogni sospetto, basta per loro sollievo di essere trasportati in un locale più comodo, e più vicino alla città, od al porto. Prima cura esser dee l'allontanare ogni sospetto di male.

93. Se all' opposto viene il male ad aggravarsi nel lazzaretto, od a svilupparsi nel luogo di meno guardato rinserro, deesi con ogni zelo, e sollecitudine trasportare l'ammalato nel recinto degli infer-

mi, onde non esporre gli altri al contagio. Laddove il male si aggravi, e venga il paziente a morte, la sepoltura essere dee segreta per non ispaventare gli altri, e con quelle cautele, che abbiamo già più sopra consigliate.

94. Il terrore, e lo spavento agitano con tanta violenza il nostro spirito; eppure siamo noi sebbene moribondi così attaccati alle cose terrene, che ci occupiamo, ed angustiamo delle cose umane, e di quaggiù, come se non avessimo a cessare di vivere per un' intiera eternità, ma soltanto avessimo a fare un breve passaggio ad altro mondano soggiorno. Narra il preindicato Agostiniano scalzo nella sua descrizione *dei lazzaretti di Genova*, che alcuni uomini appestati, distinti per molta filosofia, e religione, essendo vicini a morte si recavano a grande fastidio il vedere, che gli inservienti, e sepoltori loro giravano d' intorno come cani, e lupi arrabbiati per vederli a chiudere gli occhi, e spogliarli poi fino dell' ultima camicia. Una savia, e divota donzella egualmente vittima del contagio, e vicina a spirare, dopo aver fatti placidamente gli estremi ufficj di religione, si mostrò alquanto inquieta, ed agitata da malcontento, ed afflizione. Quel buon Agostiniano che l' aveva assistita fu nello stupore a vedere in questa giovane tanta inquietudine dopo i segni della più ferma sua rassegnazione, e costanza nel patire; e nel passare ch'egli faceva dinanzi il di lei letto, le dimandò la causa di quest' alterazione del di lei spirito. Rispose la sfigurata, e moribonda giovane, che sarebbe morta contenta, se fosse stata almeno sicura di essere sepolta decentemente; e che la inorridiva il pensare, che coloro l' avrebbero spogliata, e gettata turpemente nella massa dei cadaveri. Per tranquillizzare in qualche modo colei, che rassegnata perdeva in un punto le giovani, ed avvenenti sue forme, le disse di raccomandare alla sua inserviente di dare delle di lei robe a quel becchino che l' aveva a seppellire, onde fosse via portata, e sepolta colla maggiore decenza. Si racconsolò la infelice, e con questa riflessione meno trista spirò. Dio buono! siamo congedati da questo mondo; dichiariamo il di lui abbandono; sappiamo di fare il tremendo passo all' eternità; anzi lo stiamo facendo per non più essere in umano rapporto, e pensiamo ancora alle meschine nostre cose, e ci

triboliamo di quello che in terra ha da essere dopo di noi. Tanto è l'attaccamento alle terrene cose, e a quel fantasma umano, che mai ci lascia persuadere del finale nostro distacco!

95. La storia, e la cognizione dei mali contagiosi, e de' pericoli che rendono all'umanità cotanto necessario l'uso dei lazzaretti per chi navigando sul mare si espone ad incontrarli, debbono certamente interessare i poveri negozianti, ed i loro commessi viaggiatori, i quali spesso, dopo aver perdute tutte le loro fortune per un marittimo sinistro, rischiano di perdere anco la vita sotto al morbo micidiale che li percuote. La scuola di questi perigli è di tutta l'importanza per chiunque affidar debba le sue merci, le sue sostanze, e la propria vita all'infedel sentiero dei marittimi campi. E siccome il commercio e la navigazione degli Europei, e massime degli Italiani, vadano essi benanche nelle Indie, ed al nuovo Mondo, sempre vengono a toccare le scale del Levante, ove più che altrove si affronta il pericolo di morte per il contagio di que' barbari navigatori delle infette coste; così di sommo bene ai nostri negozianti riuscir può la conoscenza dei segni, e degli apparati, con cui il morbo pestilenziale fuor esce colà a far oltraggio all'umana salute, e dei rimedj, e delle cautele, con cui si giunge ad evitarne o diminuirne lo scempio.

96. Ommettere quindi non posso di quì descrivere la ferale pestilenza, cui vanno sì di spesso soggetti i miseri paesi della Turchia, e segnatamente l'Egitto, la Palestina, e la Siria, ora detta Soria. Debbo però quì rendere omaggio di riconoscenza all'insigne religioso F. Eugenio Cerina, monsignor vescovo di Sergiopoli, terra degli infedeli, nella Palestina, il quale fu colà per tanti anni nelle missioni dei Minori Osservanti, cui appartiene. Questo apostolo del cristianesimo, istruttissimo nella storia, e lingua orientale, che Napoleone *il Grande* suol chiamare col nome di *Vescovo Arabo*, e che ora rende tanti servigi alla chiesa milanese, mi fece l'onorevole amicizia di comunicarmi la descrizione del marittimo contagio, qual egli la vidde, la praticò nelle sirie contrade, e restonne avventurosamente illeso.

97. Sappiamo adunque da questo degno testimonio oculare, che prima di spiegarsi la peste nei paesi del Levante succedono con rapidi

accidenti delle morti improvvise, le quali peranco non palesano manifestamente il contagio: ed a misura che questi colpi si fanno frequenti, ne tirano quei popoli una certa conseguenza, che in quell' anno, e da vicino vi sarà la peste. A questo lugubre preludio ognuno di quei nazionali si mette in guardia per esplorarne più da vicino la verità del fatto, e per indi garantirsi colle opportune precauzioni. Nell' uso delle cautele ben si distingue l' attenzione con cui le praticano i Cristiani, e segnatamente i nostri Cattolici tanto europei, che orientali.

98. Dopo questi miseri accidenti si avvanza la peste; ed al primo manifestarsi accade ordinariamente che i primi ad essere attaccati sono i Turchi della plebe, e gli Ebrei come i più sudici sì nel vivere, che nel vestire. È allora che i Cristiani si guardano con più di attenzione, e cominciano a disporsi per il rinserro, facendolo ognuno nelle proprie famiglie, od anche unendosi più famiglie, scevre da ogni sospetto d' infezione, per avere qualche buona compagnia di parenti, od amici. Questo rinserro, perchè dispendioso, nol fanno che i ricchi, o quegli almeno, che hanno qualche risorsa onde potersi mantenere senza il giornaliero travaglio nel traffico, o nelle arti.

99. Spiegato che sia il morbo, si moltiplicano a dismisura le stragi della morte; e per averne un' idea di quanti ne mojano di peste al giorno nella città, si desume da ciò, che trattandosi di Turchi, ogni decina di morti, uno ne portano alla gran moschèa; sicchè con questo calcolo si ha un facile conto di quanti alla giornata rimangano vittima del morbo contagioso. In mezzo a tanti lutti i Turchi non usano veruna precauzione per difendersi dalla peste. Ammettono essi il fato, ossia il destino, cui non resiste alcuna umana cautela. I Turchi somigliano in ciò ai Gentili che non facevano mai alcun olocausto per l'implacabile destino; ad ogni altra loro divinità facevano voti, e sagrificj per renderli propizj.

» Se si adorano in terra, è perchè sono
» Placabili gli Dei. D' ogni altro è il Fato
» Nume il più grande: e, sol perchè non muta
» Un decreto giammai, non trovi esempio

» Di chi voglia innalzargli un' ara, un tempio.

Timante a Demof. in Metas. *At. II. Sc. 2.*

100. Non così fanno gli Arabi delle campagne turche, che abitano come orde sotto le tende: temono di molto la peste; ed al primo sentirne la infausta notizia fuggono nei deserti, e nei paesi lontani per non esserne infetti. Questo è a dir vero il principale rimedio per andarne salvi; ed è più facile per loro, che agili, e spediti presto hanno la marittima, e presto la montana abitazione.

101. La peste, generalmente parlando, non nasce in Egitto, nè tanpoco nella Soria: ma viene colà portata dalle caravane, che vengono in Aleppo dalla Persia, e dall' Arabia, oppure dalle mercanzie, che arrivano da Costantinopoli, e dalle coste di Barberia, e qualche volta dalla Soria. Alle volte pel contrario la peste passa dalle terre di Egitto nella Palestina o Giudèa, e nella Siria col transito delle stesse merci, che vi si spediscono,

102. Queste *caravane*, consistono nell' Oriente in una truppa, o compagnia di viaggiatori, mercanti, o pellegrini, che per loro maggiore sicurezza marciano di conserva, ed in un corpo, per i deserti, e per altri luoghi pericolosi, infestati dagli Arabi, e dai ladri, i quali sogliono colà vivere di rapina. Questa parola viene dall' arabico *Caraiwen*, o *Cairvan*; e questa dal persiano *Kervan*, o *Carvan*, nei quali idiomi significa uomo che viaggia per i suoi negozj, *negotiator*. Vi è un capo, od *Agà*, il quale comanda ogni caravana, ed ha sotto di se certo numero di Giannizzeri, od altri soldati sufficienti per la sua difesa. Le caravane accampano ogni notte vicino ai pozzi, ai vascelli, od altri recipienti, e condotti d'acqua noti alle guide; ed osservano una disciplina regolare come nella guerra. Per lo più gli Orientali usano cammelli per la vettura, ed il trasporto dei loro effetti, e di loro stessi; a cagione che sono tolleranti di molta fatica, mangiano poco, e passano tre o quattro giorni senza bere. Il Gran-Signore dà un quarto delle rendite d' Egitto per supplire alle spese della caravana, che va ogni anno alla Mecca per visitare il sepolcro di Maometto: i divoti sono da 40. sino a 60. mila, accompagnati dai soldati per difendersi dai ladronecci degli Arabi, e seguitati da otto, o nove mila cammelli, carichi di tutte

le provvisioni necessarie per così lungo viaggio a traverso dei deserti. Una giornata di *caravana di cavalli* eguaglia due giornate di quella di cammelli; e con tali *giornate* indicano le loro distanze. Le caravane *di terra* vanno tutti gli anni da Aleppo, dal Cairo, e da altri luoghi nella Persia, a Medina, alla Mecca, a Tebe, e ad altre regioni; e quelle *di mare*, stabilite nello stesso piede, e per lo stesso fine si fanno *coi vascelli* da Costantinopoli in Alessandria. Da queste *marittime caravane* nacque la denominazione che si dà ai viaggi, ed alle campagne di mare dei cavalieri di Malta contro i Turchi, ed i Corsari; nelle quali spedizioni hanno spesso colta, e presa la caravana alessandrina, e costantinopolitana. Con tali imprese giungono i più valorosi cavalieri a conseguire le commende, ed altre dignità dell' Ordine. Lungo il cammino le caravane incontrano dei grandi alberghi, od edificj pubblici destinati al loro alloggio, e ricevimento, e chiamansi *caravansere*, e secondo Chardin, *Caravanseras* dalla detta voce *Carvan*, e *Serai*, che vuol dire *casa grande*, dei quali ve n'è un gran numero per tutto l' Oriente eretti colle carità dei privati, e per la magnificenza dei principi dei diversi paesi; e sono aperti alle genti di tutte le religioni, e terre, senza che venga loro fatta la menoma interrogazione, e senza esigere alcun danaro. Questi edificj sono per lo più vasti, e quadrati con una corte spaziosa nel mezzo, cinta d' intorno d'arcate, e corritoj, guarniti di rialto, o sponda, alta alcuni piedi, dove i passaggeri riposano, e fanno alla meglio il loro alloggio, legando ed attaccando a piè di essa sponda le loro bagaglie, e gli animali che le portano. Sulla porta vi sono delle piccole stanze, che il *caravanseraschiere* affitta a caro prezzo a chi vuole prevalersene. Diferiscono quegli ospizj dalle osterie in ciò, che ivi nulla si trova nè per gli uomini, nè per il bestiame, dovendo ciascuno portar seco tutte le sue provvisioni, e cose necessarie alla propria conservazione. Sebbene pur sieno principalmente fabbricati in luoghi secchi, sterili, e deserti; pure vi è sempre il suo pozzo, e l'acqua vi si conduce ben anche da luoghi distanti, e con gravissimo dispendio. Poche città dell' Oriente sono prive di questi comodi; e sontuosi fra gli altri sono quelli di Bisanzio, d' Ispaan, e d' Agra capitali della Turchia, della

Persia, e del Gran Mogol. Quei di Schiras, e di Casbin nella Persia, si dice, che sieno costati 60. mila piastre l'uno ne' tempi in cui l'argento valeva il quadruplo d'adesso. Sonovi anche dei *Caravanserai* in parecchie città dell' Asia, che come in Ispaan servono per botteghe, magazzeni, ed anche per logge, ridotti, e borse di mercanti, ai quali per le merci ivi depositate n'è risponsabile il *caravanaseraskier* in considerazione di un certo tributo, che gli pagano. Nella Turchia niuno fuor della madre, e sorella del gran-signore, e dei visiri, e bassà, che furono in 3. battaglie contro i Cristiani, ha la permissione di fabbricare dei *Caravanseras*.

103. In conseguenza di queste numerose, e disaggiate caravane il Cairo, ossia l' Egitto, e segnatamente Alessandria sono i luoghi più soggetti alla peste a motivo appunto delle mercanzie, che vengono da Costantinopoli, dove tutto l' anno vi è qualche lievito di questo morbo, ed anche dalla Barbaria; dai quali luoghi oltre le merci vengono colle caravane migliaja di persone detti *Haggì*, cioè pellegrini, o visitanti, che ogni anno si uniscono alla gran-caravana del Cairo a Medina nell' Arabia per visitare la Mecca.

» Parte d' Arabia al Trace pur s' inchina.
» E là vedi la Mecca, Adon, Medina,
» Ove il sedotto pellegrin le spoglie
» Del gran Macone adora, e i voti scoglie.

104. Suol anco, rarissime volte, accadere, che la peste s'introduca nell' Egitto colle merci, che giungono dal mar-rosso, l'Eritrèo, dall' Arabia, ed anche dalla Media. Questa peste chiamasi in arabo *Nilié*, cioè proveniente dalle parti del Nilo; ed è la più rara, ma più fatale all' Egitto, perchè nasce col crescere l' innondazione di quell' immenso fiume. Per lo contrario le altre pesti si scemano, e finiscono al primo gonfiamento del fiume Nilo, che accade verso la metà di giugno nel solstizio d' estate, ossia dal Cancro.

Nilus in æstate crescit, camposque redundat
Unicus in terris Ægipti totius amnis.
Is rigat Ægiptum medium per sœpe calorem.

LUCRET. *VI. vers.* 713.

105. Trattandosi di un clima di questo assai più caldo, le stagio-

ni colà avvanzano, e la peste si lascia vedere in febbrajo, marzo, ed aprile, e fa strage fino a tutto il *Camsin*, ciò che gli Arabi chiamano lo spazio dei 50. da Pasqua fino alla Pentecoste dei Cristiani; tempo per gli Orientali, il più terribile per i pericoli delle malattie, e massime della peste, cui vanno esposti. Finiti questi giorni al 17. di giugno, giorno per loro della *nocta*, cioè della ruggiada, tempo in cui comincia a crescere il Nilo, la peste si va scemando a segno, che più non la si teme per il 24. giorno di S. Gio. Battista. In questo lieto dì tutti gli abitanti rinserrati per precauzione, aprono i loro rinserri, e cominciano a girare per le contrade, e vanno a salutare i loro parenti, ed amici, congratulandosi seco loro per la passata burrasca della peste.

106. È mirabile nell' Egitto, che d'allora in poi dispare affatto la forza del contagio, e più non si attacca la peste in guisa, che gli infetti, cui sono peranco aperti i bubboni, trattano liberamente coi sani senza timore di ammorbarli. Ma nella Soria la peste è più ostinata, e continua nel mortifero suo vigore fino al primo di agosto, giorno di S. Elia.

107. Il contagio degli Arabi chiamasi *Tavon*, o *Chobbe*, cioè male del bubbone, appunto perchè si manifesta con qualche bubbone alle parotidi, sotto le ascelle, ed alle parti inguinarie, ed anche alle cosce, come dicesi di S. Rocco, che fu preso dalla peste di Montpellier sua patria. Alcune volte questi bubboni vengono a suppurazione, e l'ammalato guarisce; ed altre suppurano essi, e l'infermo ciò non ostante muore. Altre fiate questi bubboni si smarriscono; e con questa eguale crisi quegli guarisce, e questi muore a misura dei maggiori gradi del mal contagioso, che li produce. Ad ogni modo più generale è che si abbia la guarigione quando il bubbone si risolve suppurando; e non rado l'infermo vi soccombe per la propria intemperanza, o negligenza nel vitto, o nelle estrinseche cautele. Se poi invece dei bubboni appajono le petecchie a colorire di fosco il corpo, più si dee temer la morte, che sperar salute, ad onta che alcuni giungano a salvamento.

108. Dopo i primi accessi di febbre ardente, di vomito, ed eccessivo dolore di capo, od altri pestilenziali pronostici, l'infermo

ha tuttavia dei quieti intervalli, nei quali discorre con giudizio, e pare sano: ma poi ai nuovi parossismi del suo male perde i sentimenti, ed in poco tempo sen muore. Alcuni spirano in 40. ore, altri resistono in vita per 3., e fino a 5. giorni a proporzione della veemenza del male, che gli assale.

109. Varia la peste nella scelta dei corpi, ch' ella attacca, ora prendendo di mira i deboli, ed ora benanche i più robusti, e li riduce a morte nel periodo di 40. ore. La corruzione del sangue è così sollecita, che si forma tosto la micidiale cancrena, e si soccombe. Pochi sono quelli che se la scampano fra gli Orientali, siccome quelli che riducono la semplice loro cura ad una cavata di sangue, a qualche purgante sul principio della malattia, od anche nulla prendono di medicinale; e nutrendosi a seconda dei loro appetiti, lasciano che operi la natura, e faccia il male l'intiero suo corso.

110. Se dopo tanti guai l'infetto di peste viene a guarire, tuttavia rimane in pericolo della vita fino che non sono passati i 40. giorni, e dopo questo termine per più mesi ancora il paziente rimane così stordito, che pare si abbia perso il senno. Narra infatti il buon vescovo di avere veduti in Laodicea di Siria tre marinari francesi infetti di peste, che, avendo ben tenuti aperti i loro bubboni, sembravano al termine della malattia, allorchè nel giorno 39.mo con istupore di tutti, se ne andarono all'altro mondo; e che una donna loro sopravvissuta, e guarita dallo stesso contagio, ne fu l'altro anno attaccata, e se ne morì. Da questi fatti si ha giusto motivo di negare credenza al famoso dottor Galli, ch' ebbe la folle animosità d' innestarsi la peste a Bisanzio per più non esservi esposto, come s'ella fosse il vajolo, che più non torna nel corpo in cui si stette. Coll' esperienza si è veduto in Turchia che molte persone dopo aver subìta la peste per due o tre volte finirono i loro dì sotto il di lei flagello. Anzi è costantemente osservato sì nell' Egitto, che altrove, che dove, suppongasi in quest' anno, la peste ha fatta grande strage, d'ordinario vi sarà peste eziandio nell' anno venturo nell' indicato tempo di primavera, sì perchè dopo questo morbo, alcuni di quelli che l' hanno sofferto nella propria casa, non avendola bene purgata, possono ritenerlo occulto in qualche luogo della famiglia, od

in qualche vestito, o cencio dell' abitazione; sì perchè qualcuno più convalescente che sano se lo porta seco, e torna a ripullulare; ma in questo secondo anno è sempre più mite dell' antecedente. Laonde è di mestieri colla maniera più scrupolosa purgar le case infette di peste onde evitare la conservazione di sì fatali reliquie.

111. Più sicuro mezzo è dunque per evitare un tanto male imitare gli Arabi, che si difendono colla fuga dal luogo ammorbato, od i cauti cittadini del Cairo, che si rinserrano nella propria, od altrui abitazione. Per prima operazione del rinserro si uccidono tutti gli animali domestici; come gatti, cani, uccelli, poichè coi loro peli, e colle loro piume, attesa la loro famigliarità, recar potrebbero il nemico in casa: od anche si chiudono tutti quei luoghi dai quali entrar potrebbero animali forastieri, e si snidano fino le passere, e le rondini dai domestici loro nidi.

112. Con tali preparativi passano gli Orientali a chiudere le proprie abitazioni con forti barriere di legno, nè più si conversa con altre persone fuori del rinserro. Se vi occorre necessità, si parla loro in distanza di quattro, o cinque passi almeno. Anche i domestici rinserrati non ricevono a mano le provvisioni, che vengono da fuori, ma si pongono in gran vaso, o secchione di acqua fresca, entro la quale mediante una pala di legno viene tuffata ogni cosa di vittovaglia, come verdura, carne, e polli. Non evvi che il pane, che vada esente dal prendere la peste, se non quando si riceve caldo.

113. Spetta pure alle leggi del rinserro la cautela di aprire le lettere con molle di ferro ben pulite al fuoco, e di metterle aperte al fumo per qualche ora in una cassa sopra di una graticcia, cui è sottoposto del fuoco affumicante di zolfo, incenso, od altro bitume arabico; e si suole anco immergere le lettere nell' aceto. Nell' uno, o nell' altro metodo si deggiono far dei tagli nel foglio onde possa bene penetrare il fumo, od il liquore. L' eguale cautela deesi praticare con tutti i lanaggi, e fili atti a far vestiti non che i carnumi, e gli unti delle moncte od altri utensili suscettibili tutti di peste. Gli Arabi chiamano *Rihe* il tuffo, ossia l'aria pestilenziale che dissemina la peste, e con una bizzaria inconcepibile attacca quest' uomo, e questa donna, e non quello, o quella. Anzi colà si osserva che

tante volte uno ha ne' suoi panni la peste, e non s' infetta, e se la prende un altro che vi tocca la mano, od il vestito. In altri incontri succede che quella persona vista camminare sana per la città, cader si vede a terra colpita dalla peste, come se lo strale della morte fosse allora vibrato. Questi colpi improvvisi avvengono perciò, che il paziente tenga celato nelle vesti il mortale miasma, o sia questo nei cenci, o sugli oggetti avvicinati, o calpestati nel passare da qualche luogo infetto.

114. Osservasi ben anche, che i Levantini tanto Turchi, quanto Ebrei, e Cristiani specialmente i poveri dormano sempre vestiti, e si ammalano, e muojono vestiti. Questo tristo effetto della miserabilità li riduce a nuotare nel putrido, ed i loro corpi così contaminati, non meno che i loro cenci sono tanti veicoli di peste. Altro veicolo della pestilenza si giudica essere colà la fitta convivenza di molti poveri assieme in luogo angusto, e sudicio, onde si ammorba l'aria, che respirano, si guastano il sangue, e portano ad altri il loro contagio. Tutti però gli Orientali ne attribuiscono come Lucrezio la causa di questo morbo ferale all'unione di certe particelle mortifere, unite dall'accidente, e portate dall'aria infettata a guastare l'ambiente, e tenerlo corrotto finchè altri esseri all'umanità salutevoli ne caccino il male, e lo sbandiscano. Pare però che i fisici non sieno d'accordo sull'esistenza di questi atomi buoni, e cattivi all'umano genere.

. . . . . *Primum multarum semina rerum*
Esse supra docui, quæ sint vitalia nobis:
Et contra quæ sint morbo, mortiquæ necesse est
Multa volare; ea cum casu sunt forte coorta,
Et perturbarunt cœlum, fit morbidus aer.
Atque ea vis omnis morborum, pestilitasque.

De rer. nat. L. VI. 1091.

115. Varie sono le qualità di quelle pesti; e se sono blande assai pochi ne muojono; e più ne muojono s' è il morbo di carattere mediocre; ma se sviluppa tutta la sua fierezza, di ogni cento infetti è un prodigio se 10. la scampano. Quando è così ribelle il contagio, spopola le città, i villaggi, e le campagne con tanta furia, che quasi

nessuno può andarne esente. Nelle pesti che desolarono l'Egitto superiore nel 1801., e l'inferiore nel 1802. furono que' meschini paesi spogliati d'uomini d'ogni sorta, sì che nei mesi di marzo, ed aprile, epoca del taglio delle messi in quelle parti, restavano le biade nei campi, per non esservi rimasta persona a farne il taglio, e la raccolta.

116. Per garantirsi da questo attacco pestilenziale conviene avere il corpo netto dagli umori superflui, ed eterogenei, e lo stomaco atto a fare buone digestioni. Conviene pure usare di cibi sani, e nutritivi; come di verdura per tener pronte le funzioni del corpo, mangiar poca carne, e far uso di vivande un poco agresti; bevere discretamente vino, ed acquavite sgreggia di buon anisetto; aspergersi di aceto, ed altri liquori volatili; far moto nella propria abitazione; divertirsi lo spirito, e non mai lasciarsi sorprendere dalla malinconìa, nè spaventarsi per qualunque evento; fumare colla pipa; bevere moderato caffè; e fare dei profumi nei luoghi di dimora per rarefare l'aria, ed impedire l'accesso delle esalazioni pestifere, e nocive.

117. Anche dopo finito questo rinserro è nella Turchia fra le pulite genti solito costume di allontanare il pericolo della peste colla mondezza dei corpi, e degli abiti, e delle case, di far serenare almeno due volte l'anno tutte le robbe, e vesti massime di lana, e le pellicce; mutare spesse volte i vestimenti, massime i più vicini al corpo, far dei profumi nelle case, e sopra tutto mettere nei porti di mare rigorose contumacie tanto alle persone, quanto alle mercanzie, che vengono dall'estero, e diminuire o crescere anche il tempo delle contumacie a seconda del minore, o maggiore pericolo, che si scorge dalle notizie, e dal rapporto alla sanità od infezione dei paesi dai quali provengono. Con tali precauzioni giuste, e necessarie si può mantenere la salute dei popoli in ogni angolo della terra, e ben anche nei paesi sospetti di questa orribile malattia.

118. Arrivando perciò un bastimento in qualche porto si osserva in primo luogo con debito riguardo la patente del capitano, per vedere da qual porto sia partito, e per dove sia venuto, e se tale patente sia pulita, e scevra da ogni sospetto di peste. Si esamina pure se ha toccato altro porto, o paese durante il suo viaggio. Si

fanno di poi venire sulla scialuppa del capitano coi marinari tutti i passaggeri, e tutti si vedono, e riconoscono di vista, e per nome; acciò si scorga se alcuno di loro manchi, e perchè manchi, e se ciascuno sia in buona salute. Se poi hanno qualche ammalato a bordo, s'interroga dagli ufficiali di sanità sulla qualità del male, e del tempo, che lo ha indosso. Al menomo sospetto, che vi sia infezione di peste, si traducono gli infetti, od indiziati di male al lazzaretto con tutte le precauzioni possibili. E se per disgrazia anche il bastimento fosse infetto di peste, in allora si levano tutte le persone dalla nave per riporle nel lazzaretto: e, fuori di quanto è giudicato assolutamente non suscettibile di tal morbo, si brucia il bastimento, ed anche il suo carico, qualora non vi fosse altro mezzo di poter salvare le mercanzie, e la nave.

119. Se il sospetto di peste non è a questo estremo, dopo alcuni giorni dell'arrivo nel porto di un bastimento, e della traduzione dei passaggeri, ed altra gente di bordo nel lazzaretto, si scaricano tutte le merci suscettibili del contagio, e si pongono nel luogo della contumacia: si aprono le casse, le balle, gli invoglj di cotone, seta, lana, ed altri generi, e tutto si mette alla serena sotto i portici del lazzaretto. Si fanno dei profumi, si aprono per mezzo le balle, si sparpagliano le merci, onde prendano aria per 40 giorni, ed anche 50., o più o meno secondo il bisogno. Si ordina poi a due, o tre facchini della contumacia, di mettere le nude loro braccia nell'interno delle merci per ismoverle, e visitarle se vi è altro indizio di peste; e se vi è, sono questi miserabili i primi a darne il segno colla malattia della loro persona. Egli è perciò, che i facchini del lazzaretto rimangono quasi tutto l'anno in contumacia, e sono per tale riflesso molto bene pagati. Ai passaggeri poi si fanno varj profumi durante la contumacia, cioè nei primi giorni della quarantena, alla metà, e due giorni prima di sortire dalla contumacia.

120. Questo metodo è universale, e tanto si vede praticato nelle parti del Levante, quanto nei porti d'Italia, e di Francia, come quelli di Marsiglia, e Tolone.

TITOLO VII.

Dei Convogli, e delle Conserve.

1. Le idee di lutto, e di terrore, che ci hanno dovuto empire l'animo nel titolo precedente, ci lasciano l'impressione di una giusta tema di essere ad ogni passo fatti vittima della causa ferale, che le produce. Le visite dei Barbareschi sono ordinariamente le cause del contagio, che se ne riporta dalle ammorbate loro pratiche. Sono costoro tante arpie marine che spaventano col loro ceffo, e guastano col loro tatto quanto ha la sventura di venire con essi a contatto. Queste, e quegli sono egualmente stimolati dall'avidità, dalla ferocia, e dalla inumana sete di rapire, e guastare la roba, e la vita altrui. Si avventano colla stessa veemenza, e tendono alla strage con eguale inumanità.

Tristius haud illis monstrum, nec sævior ulla
Pestis et ira Deum stygiis se se extulit undis.
. . . . . uncæque manus, et pallida semper
Ora fame . . . . contactuque omnia fœdant
Immundo: tum vox tetrum dira inter odorem.

VIRG. *Æn. III. v.* 214.

2. Per rintuzzare l'audacia di costoro, ed allontanarli dai nostri vascelli è d'uopo, che le navi mercantili, le quali più delle altre formano l'oggetto della loro rapina, e sono le meno difese, sieno scortate da varj legni armati, e capaci di opporre ai crudi Barbareschi una ferma resistenza. Si sono perciò introdotti i convogli, li quali altro non sono che la riunione di molte navi, che viaggiano in conserva, con che le une sieno dalle altre scortate e difese.

3. Il *convoglio* in termine di mare dicesi anche *scorta*, e significa con proprietà di vocabolo, uno, o più vascelli da guerra, ai quali è raccomandato il condurre una flotta di bastimenti mercantili, e che loro servono come di guardia, e difesa dagli insulti, ed at-

tacchi dei nemici dello Stato, e dei pirati. In tempo di guerra i vascelli mercantili di rado escono dal porto senza una scorta di navi di guerra: il pericolo dei pirati è sempre più gagliardo in tempo di guerra, in cui essi usando molte bandiere si prevalgono di quelle, che più si conformano alle loro visite, ed ai loro interessi.

4. Nell'Inghilterra chiamansi *Wafters*, o *Waftores* i conduttori dei vascelli in mare per guardarli colle loro artiglierie dall'avvicinamento dei corsari, e nemici. Il re Edoardo IV. costituì un triumvirato di ufficiali marittimi con facoltà di accordare tali scorte navali. Nelle patenti reali sono essi chiamati *custodes*, *conductores*, e *Waftores*. Erano questi ufficiali destinati eziandio all'impiego di guardare i pescatori nazionali principalmente sulle coste di Norfolk, e Suffolck, perchè vittime non fossero della nemica forza.

5. Dicesi anche *convojo*, significando infatti questo vocabolo nell'italiana favella il convoglio, l'accompagnatura che segue le navi per maggiore sicurezza; lo che nelle spedizioni marittime, massime mercantili, si dice di una compagnia di navi commerciali scortate da navi di guerra per difenderle dai corsali. Ma se la scorta è di altre navi mercantili pare che a miglior senno si possa ella chiamare *conserva*, che appunto esprime l'idea di una compagnia di vascelli, ossia di un numero di navilj di più padroni, che navigano insieme a conservazione l'uno dell'altro. Tal'è la definizione etimologica, che leggesi nel dizionario enciclopedico dell'Alberti. Sebbene quindi sienvi dotti scrittori, che fanno per assoluto sinonimo *convoglio*, e *conserva*, ed altri di eguale dottrina, che più sono invogliati di usar questo, che quel nome per ambe le scorte, ed unioni di navi da guerra, o mercantili a quelle che vanno per ragione di traffico navigando: pure io considero che sia più retta l'idea del convoglio nel caso, che la scorta si faccia con navi da guerra, e che meglio dicasi conserva quando non vi sono unite a comune difesa, che legni mercantili.

6. Della mia opinione vedesi anche il Savary nel suo Dizionario di commercio nei rispettivi articoli a questi due nomi di convoglio, e conserva. Convoi. *Terme de commerce de mer, qui se dit de vaisseaux de guerre, qui conduisent, ou qui escortent les flottes mar-*

chandes. Conserve, *qui se dit des plusieurs navires marchands, qui s'unissent, et se joignent, pour faire même route, ou aller de compagnie, à fin de s'escorter, s'entre-aider, et se défendre les uns, et les autres en cas de besoin. Ainsi l'on dit: il est sorti de St. Málo pour les îles de l'Amerique, tant des bâtimens marchands, qui vont de conserve, pour signifier, qu'ils font route ensemble. Dans le même sens, on dit aussi: aller de flote, ou aller d'escorte réciproque.* Il presidente Azuni nel suo *Dizionario della giurisprudenza mercantile* chiama *andare in convoglio* quando le navi mercantili si pongono sotto la scorta di altri maggiori navilj armati in guerra, di propria od altra nazione amica; ed allorchè quelle si accompagnano con altre navi ben munite, ed indirizzate per lo stesso viaggio, usa l'espressione di *andare sotto convoglio*: ciò che io reputo essere qui lo stesso che andare in conserva. *Conserva, e convoglio di navi.* §. VII.

7. L'accademia francese nel suo dizionario universale, uscito sotto le cure dell'eruditissimo d'Alembert, non usa che per senso improprio, e tollerato il vocabolo di convoglio per esprimere l'unione di sole navi mercantili; nel senso proprio, ed assoluto non dà il nome di convoglio, che alla scorta che di queste si fa con legni armati in guerra. Non usa poi mai questo illustre autore del nome di conserva, che per la compagnia di sole navi mercantili. *Convoi, se dit en termes de marine, d'un, ou de plusieurs vaisseaux de guerre, qui escortent des vaisseaux marchands. = On a donné un vaisseau à telle flotte pour lui servir de convoi. = Il se dit aussi d'une flotte marchande avec son escorte. = Le convoi de Smirne. Le convoi d'Alexandrie.* Conserve *est aussi un terme de marine, qui se dit d'un vaisseau, qui fait route avec un autre pour le secourir, ou pour en être secouru dans l'occasion. = Ce vaisseau ayant perdu sa conserve. = On dit, que deux vaisseaux vont de conserve pour dire, qu'ils vont de compagnie, qu'ils font route ensemble.*

8. Conserva in ampio senso si suole anche dire di quelle coalizzazioni, che i principi alle volte fanno, per mettere in mare tante navi di armatori per ciascheduno, i quali come armati a comuni

spese fanno le prede a comune vantaggio. Allora il riparto del profitto si fa in ragione geometrica del numero delle navi, e degli equipaggi, e della forza delle munizioni da guerra ivi impiegate per rendere più attivo l' armamento. La storia dei passati secoli riferisce molti esempj di popoli fra loro uniti in tali conserve, e di principi, come specialmente quelli del Nord, i quali ne usavano per dominare i mari, od anche come altre potenze meridionali, per tenere liberati i loro mari dalla infestazione dei pirati, e segnatamente dai Barbareschi, od anche per solo motivo di lucro. *Conserva, vulgo sic dicta, est societas navigationis ad quœstum tantum sine commutatione navium . . . . ejusdem generis sunt omnes aliœ societates, quœ fiunt in arte piratica etiam inter principes, quando faciunt ligas in terra, vel mari, et unusquisque ponit certum numerum navium, vel militum, et faciunt etiam conventiones super divisione rerum, quœ ex hostibus capiantur.* Casareg. *disc. XX. n.* 16.

9. Dalle premesse osservazioni ben ci risulta, che il nome di convoglio è più generico di quello di conserva; e che questo può essere compreso in quello, e non all' opposto. Col dire pertanto, che un numero di bastimenti naviga in convoglio, questo si può intendere tanto nel senso proprio, cioè scortati da navi da guerra, quanto nel senso traslato, cioè accompagnati da legni mercantili. Al contrario se viene detto che molte navi navigavano in conserva, solo può essere inteso di una compagnia di navilj mercantili. E sebbene alcune volte si vegga usata la voce di conserva per sinonima di quella di convoglio; pure a diligentemente esaminare il contesto della orazione sempre si vede, che l'immagine del convoglio si riferisce ad una scorta di navi armate, che servono di protezione alle mercantili, nel qual caso esse piuttosto navigano convogliate, che in conserva. » Conserve ou convoi, est encor un terme de mer, qui » signifie un ou plusieurs vaisseaux de guerre, qui sont chargés de » la conduite d'une flotte marchande, pour lui servir d'escorte, et » la garantir des insultes, que les ennemis de l'État, ou les pirates » lui pouvoient faire. *Voyez* Convoi.

10. Chiamansi quindi *lettere di convoglio* le patenti, o gli ordini

scritti dal comandante di una scorta, e da lui dati ai capitani, o patroni di navi mercantili per loro permettere di navigare, e mettersi sotto la protezione del suo convoglio. Allora il *convoglio* è *mercantile*; perchè tende al solo fine di proteggere il trasporto, e la condotta navale di effetti commerciali, ed ordinariamente per conto dei privati negozianti.

11. Dicesi *convoglio militare*, quando è diretto a portare delle munizioni ad un esercito stazionato in guerriera spedizione, o ad una piazza investita, od assediata; e si usa di questo mezzo per assicurare il trasporto militare dal pericolo, che possa venir assalito, e preso dai nemici. In questo caso il convoglio è più importante, e soglionsi impiegare più grandi forze per difenderlo.

12. In Olanda si dava il nome di convoglio agli ufficj dei collegi dell' ammiragliato, ove si distribuivano i passaporti, ed erano situati al palazzo del principe, *Princen-hof*, e nomavansi *ufficj di convoglio*. Diconsi *convoi-gelt* i diritti di entrata, ed uscita che si esigono da tali ufficj; e *convoi-loppers* sono quei fattori di commercio, incaricati di ritirare tutte le carte necessarie ai negozianti per l'entrata, ed uscita delle loro mercanzie.

13. A Bordeaux si usava il nome di convoglio, ossia di *Bureau de convoi*, per ispiegare l'ufficio generale delle regie ferme, in cui si pagavano i diritti di entrata, ed uscita delle merci, che giravano per mare, e che per conseguenza facevano un ramo delle finanze marittime. Coll'appoggio dei reggitori di quest'ufficio si otteneva dall' ammiragliato il permesso di poter fare convogliare dalle galere, od altre navi da guerra le navi mercantili durante il loro viaggio per garantirle dai pirati, e dai nemici.

14. Che se i bastimenti mercantili vogliono andare solo di conserva, senz'essere convogliati da legni da guerra, e così solo essi fanno tra di loro una specie di società, ch' eglino chiamano *atto di conserva*, si organizzano militarmente, ed in forza di un tal atto convengono eziandio della elezione di un ammiraglio, e fino di un viceammiraglio, e di un contrammiraglio, secondo che la loro flotta è numerosa, e considerevole. Gli armamenti allora sebbene fatti per oggetti mercantili hanno tutto l'apparato, e la forza di quelli da

guerra, ed hanno, propriamente parlando, più l'aria di un convoglio, che di una conserva, ad onta che sostanzialmente partecipino di tale bellica qualità, ma non l'abbiano infatti. Poichè non evvi nave da guerra, che non sia armata ed esercitata in nome, e per conto del principe, e della nazione, per cui solo può aver luogo la pubblica forza, ed una forza da guerra.

15. In virtù di un tale *atto* i negozianti navigatori, ed i loro capitani, o piloti promettono tutti di obbedire all'ammiraglio, e si obbligano reciprocamente a restare uniti durante il viaggio, ad aspettarsi a vicenda, quando è necessario, e a darsi ad ogni occorrenza degli avvisi coi segnali convenuti. Tocca all'ammiraglio a prescrivere la rotta; ed è nei suoi diritti quello di fare il segnale del consiglio, per unire in congresso gli ufficiali a bordo del suo vascello, e sentire i loro pareri sulle congiunture che loro si presentano, e di fare ciò, che in somiglianti casi ordinariamente si pratica nelle squadre dei vascelli da guerra.

16. I bastimenti mercantili, che non sono muniti di cannoni, nè di altra artiglieria, che vogliono essere ammessi a navigare con una flotta, che vada di conserva, debbono pagare una somma convenuta per avere la protezione degli altri, che ne hanno, ond'essere assistiti, e difesi in caso di necessità. Questa somma debb'essere pagata in proporzione dell'importanza dell'equipaggio, e del carico che si trova al loro bordo, e della lunghezza del viaggio che debbesi fare; e viene pagata per due terzi nel partire dal porto, e l'altro al momento che le navi giungono al loro destino, o fino al punto, cui convennero d'essere condotte in conserva.

17. L'Olanda, che più degli altri popoli fa del commercio un esercizio grande, e generoso, ha dei magnifici stabilimenti, nei quali si vede tutto il patriotismo, che anima quei bravi cittadini nati per serbare la fede più intemerata, ed osservare le civiche virtù con tutta la semplicità dei loro costumi. = *Restat adhuc mortalibus usquam intemerata fides*. Æn. II. 143. Gli Olandesi quando fanno le loro spedizioni per le Indie, e per altre remote regioni del globo, riuniti nelle marittime loro compagnie, non aspettano che il buon vento per far vela, e partirsene tutti come in una sola famiglia.

Alla prima sicurezza di navigare i marinai gridano partenza, e vanno tutti lieti alle commerciali loro spedizioni.

Inde, ubi prima fides pelago, placataque venti
Dant maria, et lenis crepitans vocat Auster in altum:
Deducunt socii naves, et littora complent.

VIRG. *Æn. III.* 69.

18. Tutti i vascelli delle Provincie-Unite, ora regno d'Olanda, che sono destinati per il Mediterraneo, sono obbligati di fare conserva, sia nell'andare, sia nel ritornare, e non possono partire soli, senza aspettar quelli, che imprendere vogliono il medesimo viaggio. Solo che ciò succede, quando sono i bastimenti riuniti in un certo numero, e che i naviganti, ai quali si vuole unirsi, fanno insieme una certa quantità di pezzi di cannoni: ciò che pertanto non s'intende, che di quelli, che caricano in dettaglio, e per quintale, facendo un ammasso di differenti mercanzie riunite da molti particolari per fare il carico del vascello. Quelli però che caricano soltanto per loro medesimi non sono obbligati al medesimo regolamento di dover sempre partire in compagnia degli altri.

19. Nessun vascello olandese può quindi caricare in dettaglio, o sia in massa per il Mediterraneo, se non è della portata almeno di 180. *laste*, misura olandese, o sieno 360. tonellate, e che non sia armato di 24. pezzi di cannone almeno, di altre armi a proporzione, e di 50. uomini di equipaggio. Il numero poi dei bastimenti, che debbono fare la conserva, non ha da essere minore di tre; e se trovansi dei vascelli forastieri nei porti dell'Olanda, i quali pure sieno diretti al Mediterraneo, sono in obbligo di unirsi ai vascelli olandesi.

20. Per gli stessi regolamenti batavi i vascelli, che vengono dal Levante non possono mettersi alla vela, che dopo avere aspettato un mese, o cinque settimane dal giorno che hanno finito di fare il carico; affine di aumentare il numero de' concorrenti navigatori, e ridurre così la conserva ad essere in un tempo e più numerosa, e più forte, e più riparata dai marittimi eventi. L'unione, ed il numero tengono luogo di forza.

21. Riguardo ai bastimenti, che vengono dall'Est del golfo di Ve-

nezia, sono tenuti di far rilascio, e ancorarsi a Zante, ove i vascelli, che vengono dal golfo, sono pure obbligati di toccare, che è quanto dire di ancorarsi, dar fondo per qualche giorno, o di approdarvi almeno. Dopo 15 giorni di soggiorno, essi possono partire; purchè sieno tre, o quattro, muniti insieme di 70. ad ottanta pezzi di piccoli cannoni. Da Zante questi vascelli di conserva debbono dar fondo a Livorno, al di cui porto deggiono abbordare tutti i vascelli, che vengono dall'Ouest, e dal golfo di Venezia, ove gli uni, e gli altri sono tenuti di restarvi 15. giorni ancora; affinchè la flotta di ritorno sia più numerosa, e per conseguenza più in grado di farsi difesa dai nemici, e dai corsali.

22. I capitani e patroni dei bastimenti olandesi sono obbligati di osservare tutti questi regolamenti sotto pena di pagare lir. 1000. di multa per ogni contravvenzione. Di più sono eglino tenuti stare bene uniti, senza che uno possa per qualsivoglia pretesto separarsi dalla flotta, senza il permesso dell'ammiraglio; e sono anco in obbligo di stare a quella altura di mare, in cui a seconda delle diverse direzioni possano tosto d'un momento all'altro alcuni d'essi cangiare viaggio. Quelli che avessero in qualche modo abbandonata la flotta, se giammai avessero essi bisogno di scorta, non potrebbero più essere accolti sotto la protezione delle navi da guerra dello Stato, le quali sogliono così servire di conserva ai bastimenti mercantili olandesi, che fanno il commercio del Mediterraneo, e particolarmente del Levante.

23. Quando nei convogli, o nelle conserve l'ammiraglio unisce il consiglio, si forma un congresso dei principali ufficiali dei bastimenti, per prendere le debite risoluzioni sulle circostanze in cui si trova la flotta, od una nave di questa rispetto al tempo, ed alla rotta della navigazione, od ai nemici e corsali che si veggono a comparire. Per quanto ha scritto il cittadino Bourdé, ufficiale di vascello della compagnia delle Indie, nel suo *Manuel des marins*, in generale questi consigli navali tenuti per sapere, se bisogna combattere, o no, prendono sempre il partito della negativa; perchè la maggior parte dei consiglieri pensano più di spesso alla conservazione del loro individuo, che al vantaggio, che ne può risultare dal

combattimento. E siccome la pluralità delle voci, e non l'amore del vero bene la vince; così si risolve sempre per la sicurezza personale piuttosto che per la gloria, ed il bene della nazione.

24. Quando le conserve sono ben numerose, hanno anche un *consiglio di costruzione*, composto dai primi officiali della marina, e da due ingegneri costruttori, i quali, oltre dell' architettura nautica, debbono essere ben intelligenti e fondati nella più profonda geometria, e nella più continuata esperienza; giacchè pochi cittadini si trovano in istato di pronunciare su di una materia così complicata, e che domanda uno studio assolutamente particolare, ed un possesso eguale della teorica, e della pratica. Questi *ingegneri costruttori* sono particolarmente, ed unicamente incaricati di dare i piani, e fare eseguire le costruzioni, od i raddobbi dei vascelli, che mancassero, o si guastassero lungo il cammino. L' abile costruttore debb' essere geometro, fisico, meccanico: poichè l'arte sua esige una perfetta cognizione delle curve, e delle loro proprietà, del peso specifico dei fluidi, della loro azione sulla superficie per la loro pressione, della loro resistenza, e di tutte le loro forze. Vi abbisogna la meccanica: perchè la nave è un composto di molte semplici macchine, e disposte in modo che risulti un tutto complicato, ma senza confusione, ciò che rende il vascello la più bella macchina dell'arte. Si mette la nave in moto per l' impulso dell'acqua, e del vento, trasporta i più grandi pesi all'estremità dei due mondi, e scorre spesso più di quattro leghe all' ora sotto all' immenso volume di due, a tremille, e fino a seimille, e cinquecento tonellate. E sebbene i porti mercantili abbiano i loro ordinarj costruttori, i quali senza occupare un rango distinto, sieno istruiti al pari degli altri; pure è sempre migliore consiglio, in un numeroso convoglio, l'avere a bordo somiglianti ufficiali per usarne prontamente ad ogni occorrenza della navigazione.

25. La conserva, o sia unione, o società di due, o più navi di presso che eguale portata, si verifica principalmente, quando tutte le navi sono destinate allo stesso viaggio. Ciò non ostante si può convenire, che tante navi viaggeranno in conserva fino ad un tal punto, e che da là in poi potranno esse divertire, e prendere ciascuna altra direzione.

26. Anche le navi degli armatori possono andare sul mare in conserva, e fare così una società per tutte le prede, che fare potessero in tempo di guerra, e durante le patenti corsare di cui fossero munite. Di queste, ed altre foggie di conserva, più o meno conformi al rispettivo carattere bellicoso, o pacifico delle potenze, se ne hanno i regolamenti nelle ordinanze di Filippo II. del 1565. al titolo *della compagnia*, o *conserva delle navi*, delle Provincie Unite d'Olanda del 1644. Locenn., *de jure marit. lib.* 2. Jul. Ferret., *de re navali lib.* 3. *n.* 87. Targa, *Ponderaz. marit. c.* 48. *n.* 9. *e* 10.

27. Qualunque sia il numero dei bastimenti, che navigano in conserva, per evitare ogni confusione nella direzione del viaggio, dee determinarsi che una nave sia come la direttrice delle altre, scegliendo quella, che sarà la più considerevole per il carico, l'armamento, ed il numero dell'equipaggio, ed in caso di parità, quella comandata dal capitano più anziano nell'età, e sopratutto nell'esercizio navale. In questa nave si terrà l'insegna all'albero maestro, come vi fosse un comandante di flotta, e si guarderà ad essa per ricevere gli ordini, e segni della partenza, della direzione, delle manovre, dei pericoli, e di ogni altro incidente che possa occorrere nell'intrapresa navigazione. Locenn. *de jure marit. l.* 2. *c.* 2. §. 6.

28. Quest'associazione di navigare in conserva fu sempre usata dai negozianti, e debb'essere regolata come tutti gli altri contratti di buona fede, che sono alle parti contraenti vicendevolmente obbligatorie. Il Consolato del mare, nella versione, ossia lezione fatta dall'avvocato Casareggi nel terzo tomo delle sue opere, vi provede espressamente al capo 283. sotto il titolo *Di Conserva*. » Accordatisi varj padroni di nave di andare in conserva, tutti i patti, che » fra loro furono stabiliti, debbono osservarli, purchè sieno ridotti » in iscritto per mano di scrivano giurato, od in polizza fatta con » volontà delle parti, che contenga però anno, giorno, ed ora, e » specifichi il luogo, dove sarà stata fatta, e nel fine sia segnata » coi sigilli delle parti; ed essendo in luogo dove non possono far » tutto questo, basterà che i patti suddetti sian fatti alla presenza » di testimonj, che ne possano all'occasione far fede. Così recedendo qualcheduna delle parti dall'accordato, dovrà restituire

» all'altra ogni danno, ed interesse, che proverà di avere perciò » sostenuto. Eccettuato, se mettesse in chiaro essere quel manca- » mento provvenuto da forzoso impedimento ». *Frequenter inter naves iniri solet ad resistendum incursui piratarum, vel hostium; aut deprædandum aliqua societas vulgo* CONSERVA, *quæ de jure contrahi recte potest, et tales domini navium dicuntur socii navigationis ad text. in l. nec quoque* 3. *ff. de exercit. act. Hujusmodi enim contractus legem accipit, prout cæteræ societates a pactis inter dominos in instrumento conservæ appositis per text. in l. si non fuerint* 29. *ff. pro socio.* CASAREG. *De Commercio: Disc. XX. in princ.*

29. Se le navi, che vanno in conserva, non hanno stipulato alcuna differenza sia rispetto al danaro da contribuire per godere di questo beneficio, sia riguardo al vantaggio che ne può risultare da siffatta unione, è certo in gius, ch'eguali fra di loro essere deggiono tanto gli utili, che le perdite: a meno che l'equità, prima direttrice dei contratti di buona fede, non consigliasse un altro riparto per evidenti ragioni, nascenti dalla somma diversità del carico, o dell'equipaggio in modo che si desse il caso, che un vascello avesse a sostenere più degli altri i pericoli del mare, e non avesse a riportarne più degli altri il beneficio de' suoi travagli. Senza una evidente ragione, eguale debb'essere il danno ed il lucro fra queste società, in cui al pari delle altre non si ammette mai una divisione diseguale, e conforme a quella, che un leone farebbe con un debole animale con cui andasse alla preda. Si può per altro convenire, che un socio vi ponga i suoi danari, e l'altro la sua industria: ma la proporzione del risultato sociale debb'essere sempre eguale in entrambi. La teoria di Ulpiano nel suo libro 20. a Sabino è tanto in ciò dogmatica, che vuol'esscre qui letteralmente riferita. *Si non fuerint partes societati adjectæ, æquas eas esse constat. Si vero placuerit, ut quis duas partes, vel tres habeat, alius unum, an valeat? Placet valeat: si modo aliquid plus contulit societati vel pecuniæ, vel operæ, vel cujuscunque alterius rei causa* §. 1. *Ita coiri societatem posse, ut nullius partem damni alter sentiat, lucrum vero commune sit, Cassius putat. Quod ita demum valebit, ut et Sabinus scribit;*

si tanti sit opera, quanti damnum est; plerumque enim tanta est industria socii, ut plus societati conferat, quam pecunia. Item, si solus naviget, si solus peregrinetur, pericula subeat solus. §. 2. *Aristo refert, Cassium respondisse, societatem talem coiri non posse, ut alter lucrum tantum, alter damnum sentiret: et hanc societatem* LEONINAM *solitum appellare. Et nos consentimus, talem societatem nullam esse, ut alter lucrum sentiret, alter vero nullum lucrum, sed damnum sentiret: iniquissimum enim genus societatis est, ex qua quis damnum, non etiam lucrum spectet.* L. 29. *ff. pro socio* §. 1. *Inst. eod. LL.* 6. *in fine*, 55. *ff. eod.* L. 1. *C. eod.*

30. In forza dell' atto di conserva debb' essere posta in comunione qualunque preda venisse di fare sui corsali, sia che ci attaccassero e ne fossero eglino predati, sia che le nostre navi fossero direttamente armate per correre sulle altrui nemiche; e ciò quand' anche qualche bastimento di conserva, per caso fortuito, non avesse potuto navigare cogli altri, e dar loro ajuto colle proprie forze: molto più se il caso, o l' infortunio di tale mancanza alla comune difesa provenisse per fatto della nave predatrice, o di quella che ne aveva la direzione. *Jus Hanseat. art. XVI.*, ord. di Filippo II. *Locen. de jure marit. L.* 2. *c.* 2., *et L.* 3. *c.* 7. Imperocchè quantunque colle massime generali di diritto si decida, che l' impossibilità di adempire una data cosa non giovi a chi vuol agire per ottenere lucro, ma solo basti per iscusare dalla pena, ed assolvere dal danno che n' è ridondato; pure in questo preciso caso entra la contraria disposizione della regola, che ritiene per adempiuta la condizione, quando dal canto nostro non siamo stati per adempirla. *L. Labeo scribit* 50. *L. Hæc venditio* 7. *in princ. ff. de contrah. empt. L. In excusatione* 85. §. *fin. ff. de V. O.* Questa è anco l' assoluta dottrina del Casareggi nel citato suo discorso XX. *Quo stante si una navis prædam aliquam fecerit, debet eam alteri de conserva communicare; et hoc procedit, licet ex casu fortuito ista navigare non potuerit cum navi prædatrice.*

31. Nè a questa dogmatica giurisprudenza può recarsi obbjetto da ciò che la preda altro non sia, che il compenso del comune pericolo,

sicchè al cessare di questo cessar debba il gius di comunione alle cose con tal rischio predate. Imperocchè ritenuto il principio, che ad ogni diritto corrisponde una obbligazione, e che questa si ritiene civilmente adempiuta ogni volta, che diligentemente si è fatto ogni cosa necessaria per adempirla, chiaro risulta, che ritenendosi questa per osservata, corrispondere vi dee il diritto, il quale appunto consiste nella partecipazione del frutto delle prede fatte dai socj nella conserva.

32. Più urgente non è l'altro obbjetto, desunto dall'esempio dei soldati, i quali, facendo delle private scorrerie, obbligati non sono di dividere il bottino cogli altri, sebbene compagni d'arme, e di azione. Conciossiacchè nè tra i soldati v'è alcuna società nelle improvvise loro diversioni sull'inimico; nè quando essi bottinano ad azione unita, od a campo aperto, ed a pieno esercito possono ad uno ad uno ritenere tutta la preda che ciascheduno si fa: ma questa viene distribuita dal generale, che ha il supremo comando delle armate, come si è già osservato nel tomo 3. al titolo VIII. *della Guerra*. Vi entra allora una tacita società, in cui per evitare ogni disordine la divisione si fa dal supremo comandante, nel di cui volere si ritiene che ogni soldato abbia acconsentito.

33. L'azione dunque per avere parte della preda, e dei vantaggi risultati dalla conserva, può essere diretta tanto contro i padroni negozianti, e preponenti della nave predatrice, quanto contro l'istitore, e ciascuno di essi in solido: giacchè per il fatto dell'istitore e l'uno, e l'altro sono egualmente tenuti verso i terzi, ed i creditori della nave, quantunque ciascheduno per rata partecipi della società navale, come si è dimostrato nel tomo 2. al tit. XII. *dell' Azione esercitoria*.

34. In eguale modo, se i vascelli di conserva fossero carichi in massa, o per collegio da varie merci di tanti distinti particolari, ciascuno di questi potrebbe agire, ed essere convenuto per il totale di quanto rispettivamente appartiene, salvo a ciascheduno il regresso verso degli altri socj per essere al caso conguagliato di quanto può essere di ragione. *Nec quicquam facere, quotam quisque portionem in nave habeat: eum qui præstiterit, societatis judicio a cæteris consecutum. L. 3.* DE EXERCIT. ACT.

35. Quest' azione solidale per il ricupero del proprio, o comune capitale, non che per i frutti che dalla conserva ne possono derivare è esercitabile non solo contro tutti i socj, o compadroni dei bastimenti nella nautica unione, ma eziandio contro gli altri compartecipi, e fatti socj dopo il formato contratto di società, coll' essere stati ammessi dai padroni delle navi già unite in conserva a partecipare rispettivamente per una eguale rata: a meno che fossero soltanto ricevuti con legge di non parteciparvi che per una fissa porzione, nel quale caso costoro essere non potrebbero molestati coll' azione in solido, ma solo per quella rata di cui ne avessero ad essere partecipi.

36. Per una concatenazione dei citati principj di marittima giurisprudenza, se una nave di conserva per la salvezza delle altre viene a naufragare, le altre tutte deggiono contribuirne, insieme del padrone del legno sommerso, a sopportarne il danno del naufragio. Nè so comprendere come il dottissimo Casareggi abbia potuto rimarcare contrarietà a questa massima nel §. 3. della l. 27. ff. ad L. A.: poichè ivi Ulpiano riferendo le opinioni di Proculo, e Labeone, intende parlare soltanto di navi fra di loro unite per nessuno rapporto sociale; sicchè ben giusto ivi era, che la nave spinta sulle gomene altrui, non potendo far altrimenti per salvarsi, andasse esente da ogni obbligo di riparazione di danno, quand' anche si fosse in tal modo liberata. La forza superiore dei venti che spinsero quel navilio suo malgrado, e la nessuna relazione di esso colla nave danneggiata sono il doppio titolo per cui far contro di esso non si poteva luogo alla legge Aquilia, come si è anche detto nel Tomo II. al titolo IX. DELLE AVARIE. *Item Labeo scribit, si cum vi ventorum navis impulsa esset in funes anchorarum alterius, et nautæ funes præcidissent, si nullo alio modo, nisi præcisio funibus explicare se potuit, nullam actionem dandam. L. 29. §. 2. ff. ad L. A. l. 3. §. 7. ff. de Incendio.*

37. Nel caso delle navi di conserva la società fra di essi contratta rende fra di loro comune qualunque fortuito danno, o vantaggio: l' allegare quindi, che il naufragio, o lo spezzamento di un navilio fu prodotto dal caso è lo stesso che menzionare uno di quegli oggetti

che si convengono a comune aggravio. Altrimenti non vi sarebbe quell'equità voluta dalle leggi della società, onde ogni danno fortuito sia compensato dai lucri che dalla stessa sorte possono derivare. Siccome poi anche la nave sommersa appartiene ad uno di quei socj, cui incumbe di godere, o sopportare il comune utile, o danno dalla loro unione prodotto; così anch' essa non può dispensarsi dal sopportare parte di quel disastro che è comune cogli altri che partecipano della di lei sorte. Deesi per tutto questo sottoporre al comune contributo quella nave stessa, che fu pregiudicata, o sommersa in quel modo eguale, che la casa abbrucciata, ed abbattuta (qui dice saviamente il Casareggi) contribuisce alla spesa della comune riedificazione insieme delle altre vicine abitazioni salvate coll'abbattimento necessario del di lei edificio. *Ad hanc tamen damni emendationem ipsamet navis damnificata, sive naufragata ex funium præcisione contribuere etiam debet; ut in simili de domo intermedia devastata ad liberandum alias ædes vicinas dicendum esset* = ivi = *num.* 14.

38. Non penso quindi che la precitata legge di Ulpiano potesse servire di ostacolo, o che l'altra di Gajo *qui ædes* 9. *ff. de incendio, ruina, nauf. etc.* servisse d'appoggio alla giusta opinione dell'illustre avvocato genovese, che il danno, arrecato dal naufragio di una nave di conserva, debba per contribuzione venire sopportato da tutti i navilj, che ne risentirono beneficio dalla predetta nave sommersa o danneggiata in qualsivoglia altro modo, ne' termini della sentenza di Callistrato nella legge 6. del testè citato titolo delle pandette. *Expugnatur navis, cum spoliatur, aut mergitur, aut dissolvitur, aut pretunditur, aut funes ejus præciduntur, aut vela conscinduntur, aut ancoræ involantur de mare.*

39. Nella liquidazione, distribuzione, e contribuzione di un tale danno si dee far presente ai periti lo stato in cui si trovava la nave quando naufragò, ed il grave pericolo di sommergersi cui per avventura stata sarebbe esposta, se fosse stata anche isolata dagli altri bastimenti coi quali essa navigava in conserva; e tutto ciò all' effetto di non rendere senza giusta ragione più grave il pregiudizio delle altre navi contribuenti. Conciossiacchè trattandosi di un

oggetto oneroso non si dee mai far opera, perchè il carico addivenga più grave contro di colui, che vi soggiace per adempiere i sociali impegni con altri contratti.

40. Questi vantaggi, che si hanno col navigare in conserva, inducono nei proprietarj di una nave la facoltà di costringere il capitano, o padrone di essa a viaggiare sotto tale scorta, ed in siffatta unione. Così dal suo canto il capitano, qualora riconosca essergli necessario un tal metodo di navigazione può prevalersene da se col consiglio degli ufficiali dei legni connaviganti; ed allora i proprietarj sono tenuti di adempierne le da lui assunte obbligazioni. Potrebbero questi opporvisi, ma debbono fare le loro notificazioni pria che il capitano siasi posto in conserva, e deggiono allegare delle giuste, ed autorevoli difficoltà. Ecco cosa dispone il consolato di mare su questo argomento ai capitoli *di conserva* 91., e *di dare capo ad altra nave* 92. secondo la lezione del Casareggi. » I mer-
» canti possono costringere il padron della nave ad andare di con-
» serva, cioè di compagnia con altro vascello, e quando il padrone
» ciò conoscesse spediente, può da se farlo, col consiglio di poppa,
» e sono obbligati i mercanti a concederglielo, quando non ne co-
» noscano danno, o a se stessi, o al vascello ». — Promesso ch' ab-
» bia il padrone, ed altro vascello di tenersi capo, cioè compagnia,
» è obbligato ad osservar la promessa. E se partendosi di conserva
» con quello lo lasciasse nel viaggio, sarà tenuto a rifargli tutto
» quel danno, che patirà fino all' arrivo in quel luogo, ove aveva
» promesso di andar di conserva; eccetto se l'avesse lasciato per
» qualche accidente forzoso, cioè per tempesta, forza di nemici, o
» pirati. Ma quando per fargli compagnia prendesse salario, o altro
» premio, deve oltre il fargli conserva, soccumbere a tutti que'
» danni per soldo, e lira, che quel vascello, e le sue merci in quel
» viaggio patissero, quando non abbia altrimenti convenuto; e in
» questo caso non solo non può cosa alcuna pretendere dai merca-
» tanti, che nella sua nave avessero caricato delle mercanzie, se
» senza loro consenso avrà accordato d'andare di conserva, ma è in
» obbligo a quelli di rifare quei danni, che per cagione di detto
» accordo patissero. »

41. Se le navi viaggiano in convoglio, vale a dire colla scorta di alcuni vascelli da guerra, si costuma di pagare un tanto per cento sul valore del carico della nave convogliata al comandante del convoglio per le spese dell' armamento, e per la manutenzione della occorrente artiglieria di cui tali vascelli debbono essere muniti. Nel rimanente la nave per tal guisa scortata non paga cosa alcuna, ma è tenuta di seguitare giorno e notte il vascello comandante, da cui ad un tal effetto dee tenersi un fanale acceso sulla gabbia in tempo oscuro. È parimenti questo in obbligo di assegnare alle navi scortate un termine congruo onde fermarsi nei porti, ed altri luoghi atti a dar fondo; perchè ivi si possano ancorare le navi convogliate per un tempo proporzionato ai loro affari. *Locen. de jure marit. L. 2. c. 2. n. 6. e 7. Targa ponder. marit. c. 48. n. 2. e 3.*

42. Quando poi le navi vanno in crociera, cioè navigano *sotto convoglio*, accompagnandosi, come si è detto, con altre navi ben munite, ed indirizzate per lo stesso viaggio non pagano cos' alcuna per titolo di contribuzione alla nave che figura la comandante; e soltanto a questa si dà un regalo in riconoscenza della maggiore abilità, e diligenza con cui ha diretta la spedizione, massime in mezzo alle difficili stagioni, ai luoghi pericolosi, ed ai cimenti, e rischj della navigazione. Vengono però in contribuzione tutte le spese fatte dal complesso delle navi mercantili per mettersi sotto convoglio, ed andare navigando in conserva; ed in tali spese si comprende tutto quel di più che si sarebbe dovuto spendere dai proprietarj negozianti se le navi non fossero andate in conserva, ma sciolte, e come ordinariamente sogliono esse navigare.

43. Egli è perciò, che tutto quanto si spende nel corso della navigazione per farsi convogliare appartiene alle avarie grosse, e cade perciò in contribuzione non già al solo carico degli assicurati, ma ben anche degli assicuratori in quel modo appunto che si fossero abbandonate le ancore per la comune salvezza in caso di burasca, o di evitare la caccia dei corsali.

44. L' avvocato Baldassare Emerigon cita la causa in cui, certo Pietro Bousquet, capitano del pinco S. Pietro, Gio. Sebastiano Sumet, capitano del vascello S. Gerolamo detto il Ciprioto, e Giuseppe Bon-

net, capitano della tartana Gesù-Maria e S. Anna, avendo approdato a Cipro nessuna di queste tre navi poteva proseguire il suo viaggio fino ad Acri, luogo del loro destino, per timore di due corsari inglesi che si trovavano ancorati in un porto della medesima isola, e di più furono i detti capitani avvertiti, che nelle spiagge d'Acri vi erano due altri corsari che v'incrociavano per dare la caccia a legni francesi. Una caravella del Gran-Signore promise di scortarli al prezzo di 890. piastre, del che ne riportarono un certificato dal console della loro nazione. Convogliati da questa scorta, eglino arrivarono ad Acri in 17. giorni, e presentarono al console di Seyde la domanda di rimborso in regola di gross'avaria. I consegnatarj pretendevano, che questa fosse un'avaria semplice, siccome procedente da spesa fatta al solo oggetto di accelerare il viaggio, e di risparmiare il dispendio di un più lungo soggiorno in Cipro. Ma con sentenza 18. ottobre 1758., il console ordinò, che il regalo fatto al comandante della caravella, e le spese della istanza, dovessero essere ripartite tanto sulle mercanzie, che sul bastimento, il quale giudicato venne riputato giusto, a motivo che la contestata spesa aveva avuto per oggetto la comune salvezza.

45. Tranne questi casi improvvisi, nei quali il capitano può far uso di una scorta per far convogliare il suo vascello onde uscire dai marittimi rischj coll' illeso suo carico, è sempre necessario d' inserire nella polizza di assicuranza, se il vascello *sarà accompagnato*, vale a dire s' esso partirà con un convoglio, o sotto scorta, com' è prescritto dall' ordinanza 1. agosto 1681. di Luigi XIV., altrimenti l'assicurazione potrebbe addivenire nulla, come vi osserva il famoso di lei commentatore. » Il comporte d'expliquer dans la police, si » le vaisseau est armé ou non, s'il part *seul*, *ou accompagné*. Une » fausse déclaration pourrait, suivant les circonstances, rendre l'as- » surance nulle, ou exposer à une augmentation de prime ».

46. Il lodato Emerigon presenta molti esempj per servire di regola in questi casi, nei quali gli assicuratori possono essere in contestazione per le spese delle scorte occorrenti per andare in convoglio. Le risoluzioni ch'egli dà, mi pajono tanto savie, e giuste, che io reputo prezzo dell'opera il riportarle qui sostanzialmente come si

trovano da lui compilate nel suo *Traité des assurances. Ch. 6. Sect. IV. §. 2.*

47. Tizio, al sortire dal porto d'Ancona, si è fatto per una data somma assicurare sul tale bastimento, perchè partisse con iscorta. Egli parte senza di questa, l'assicurazione cade, e la prima debb'essere restituita, sia che la promessa scorta sia stata rifiutata dal governo, per cui il contratto sarebbe svanito per difetto di condizione, sia che Cajo non abbia potuto approfittare dell'accordato convoglio, nel qual caso sarebbe accaduta una specie di rottura del viaggio assicurato, la quale essendo avvenuta prima di cominciare il rischio ha potuto benissimo annullare l'assicurazione. Ora gli assicuratori non potrebbero pretendere la prima, perchè la nave partì sola, e così mancò la condizione di essere convogliata, ed altronde col partire sola non fu giammai a loro rischio. Se intanto questo vascello, così partito da solo, fosse perito per una burrasca, gli assicuratori non ne risponderebbero del sinistro, perchè l'assicurazione fu annullata nel suo principio. D'altronde in tempo di guerra, un bastimento senza convoglio, s'espone a tutto per evitare la caccia del nemico, o dei corsali, e fa spesso quei sagrificj, che non avrebbe subito se fosse stato difeso dal convoglio. La tema di un rischio è spesso maggiore del male che ci sovrasta, e ne produce de' più gravi per evitarne dei minori. *Cum plus in metuendo mali sit, quam in ipso illo quod timetur.* Cic. *Torquato Epi. fam. L. VI. epist. IV.*

48. Suppongasi ora, che Marcello siasi fatto assicurare sulla sua nave una data somma per sortire da Venezia, e rendersi ad Ancona, ed ivi raggiungere il convoglio, e da là partire colla scorta per il Levante. Il vascello parte da Venezia, e da questo momento il rischio corre per conto degli assicuratori, sicchè non vi può più essere luogo allo storno, nè a pensare che l'assicurazione possa caducare, e divenire nulla, o come non segnata. Ma nel traghettare l'Adriatico da Venezia ad Ancona la nave soggiace ad una sì forte avaria, che giunta ad Ancona forz'è che si trattenga per esservi raddobbata, e gli riesce perciò impossibile di approfittare del convoglio. In questo fatto essendo stata una fortuna di mare, di cui ne sono risponsabili gli assicuratori, la ragione per cui il bastimento dovette raddobbar-

si, e per tale accidente perdere l'occasione del convoglio, io penso che il rimanente del viaggio, ch'esso è costretto di far solo, sia tutto a loro rischio. Imperocchè questa specie di cangiamento, o piuttosto di alterazione nel proposto viaggio non può venire considerato, che come una conseguenza del caso fortuito, il qual è sempre a carico degli assicuratori.

49. Che se questo bastimento, partito solo da Venezia per andare a raggiungere il convoglio ad Ancona, vi arriva felicemente, e parte da colà al suo destino senza profittare della scorta, sotto la quale gli era in facoltà di porsi, e della quale in forza del suo contratto non solo era in obbligo di prevalersi, ma ben anche di non allontanarsene durante il cammino, non vi è dubbio, che i futuri eventi non possono più essere a carico degli assicuratori. Conciossiacchè dall' istante che il capitano a suo capriccio volle cangiare, ed alterare la condizione del viaggio, dopochè gli assicuratori ne' termini della loro convenzione avevano colla partenza da Venezia cominciato a stare nel rischio marittimo, questi vengono ad essere liberati dall' obbligo di sottostare ai nuovi pericoli; nè sono più tenuti di restituire la prima da loro ricevuta in premio, e correspettivo della fatta assicurazione.

50. Sott' altro aspetto il lodato autore riferisce il caso del negoziante *Neveu*, il quale aveva fatto fare delle assicurazioni sul navilio *le Fils bien-aimé*, capitano Domenico Castiglione, destinato per le Isole francesi, e stipulato nella polizza, che l'assicurazione non fosse valida, che in quanto la nave partisse da Bordeaux sotto la scorta dei bastimenti del re. In fatti quel navilio si recò a raggiungere la scorta alla rada di Royan, situata all'imboccatura della Garona, e da colà fece vela per il suo destino: ma un colpo di vento lo separò dal convoglio, e durante l'isolato suo viaggio fu predato dagli Inglesi. Il proprietario di questo navilio citò gli assicuratori per ottenerne il rimborso; ed eglino fra le altre eccezioni facevano quella, che l'assicurazione era nulla, a motivo che il vascello non era rimasto sotto la scorta del convoglio a lui destinato. Ma siccome non si poteva disputare, che al salpar ch'esso fece dal porto di Bordeaux il rischio principiasse a correre per gli assicuratori, così questi con

sentenza 4. settembre 1781. dell' ammiragliato di Marsiglia furono condannati a pagarne la perdita.

51. Colla stessa giurisprudenza si decise nel caso di Massol, e compagni, i quali si fecero assicurare lir. 10500. sul corpo, e sulle facoltà (cioè sulla nave, e sugli attrezzi) della tartana l' *heureuse Marie*, detta il *Rossignol*, capitano Clair Bonnet, dall' uscita di Costantinopoli fino a Marsiglia; e si convenne nella polizza che l' assicurazione fosse nulla, se la nave fosse partita da Bisanzio senz' essere sotto la scorta dei vascelli del re, che gli facessero convoglio. La tartana partì sola da Costantinopoli; e giunta ai Dardanelli fece vela sotto la scorta della fregata del re *la Sultana*, per unirsi al convoglio che dovea ritrovarsi a Smirne. Poco lontana da quest' isola la tartana naufragò. A tale sinistro pretendevano gli assicuratori che l' assicurazione fosse nulla, perchè la nave senza scorta era partita da Costantinopoli contro la letterale disposizione del contratto; e gli assicurati rispondevano, che il mar di Marmora non essendo aperto ad alcun corsaro, si dovevano a questo riguardo considerare i due forti dei Dardanelli come il porto di Costantinopoli, in quel modo che si reputa porto di Marsiglia il porto dell' Estaque, che gli è di contro. L' eccezione prevalse, e la sentenza 21. Ottobre 1781. dell' ammiragliato marsigliese, confermata dalla decisione del giugno 1782. condannò gli assicuratori a pagarne la perdita. La legge del convoglio si era quì adempiuta, e la perdita seguìta per il naufragio fu affatto indipendente dagli effetti propizj sperati dall' uso della scorta: dacchè il solo naufragio n' era stata la cagione.

52. Con somigliante convenzione il capitano Stefano Vian si era fatto assicurare lir. 3000. sul corpo della polacca *la Fortunée*, da lui comandata, dalla sortita di Marsiglia fino in Siria, a patto ch' ella vi andasse con iscorta sotto convoglio, altrimenti l' assicurazione fosse nulla. Giunta la nave all' altura dell' isola Serigo, fu per un colpo di vento distaccata dal convoglio, sicchè dovett' ella continuare il suo viaggio senza scorta; e così sola fu predata, e condotta ad Alessandretta, ove il capitano fece il debito, e ben giustificato suo *rapporto*, o *consolato*. Citò egli poi gli assicuratori, perchè gliene pagassero la perdita: ma costoro impugnarono la fede del

consolato, e posero in contestazione, che il capitano non avesse potuto raggiungere il convoglio. Si fece gran dibattimento, ma con due conformi sentenze fu giudicato, che i periti, fattosi carico del consolato, determinassero in vista delle circostanze di fatto ivi descritte, e risultanti dalla petizione, se il capitano avesse potuto o no riunirsi al convoglio.

53. In questa causa tutte le presunzioni sono per il capitano; sì perchè il delitto non si presume mai, ed uno ve ne sarebbe nel violare le leggi del contratto per avventurare il proprio navilio; sì perchè non cade sotto i sensi, che un capitano, che ha fatto uno sborso per avere una scorta avesse a bramare poi di non approfittarne; sì perchè finalmente non è verisimile, che un capitano, che può ritornare sotto la scorta a fare un viaggio sicuro, e tranquillo, voglia rinunciare ad ogni ajuto per meglio esporsi ai tristi successi di una rischiosa navigazione: tanto più che non si prendono mai le scorte, che allora quando vi sono urgenti motivi per garantirsi sul mare con questo valido, ma costoso mezzo di difesa, e protezione.

54. Quando poi i periti avessero deciso, che quel bastimento poteva raggiungere il convoglio, e fosse perciò dai giudici quell' assicurazione dichiarata nulla rispetto agli assicurati, questa nullità non avrebbe potuto rifluire contro gli assicuratori, i quali avrebbero acquistata l'intiera prima; a motivo che il rischio marittimo, ch' essi cominciarono a correre dacchè la nave si mise in viaggio, non cessò in faccia a loro, che per una volontaria mutazione del viaggio qualificato commessa dal capitano, del di cui arbitrio essi non ne deggiono rispondere.

55. Più grande, e complicato fu l'altro caso di due polizze del 22. marzo 1782., colle quali i negozianti Peschier, e Bouillon fecero assicurare, per conto d'amico, lir. 164108. sulle facoltà, ossia sugli attrezzi della nave olandese, detta *de Jonge Jacob et Albertas*, capitano Cristoforo Tëunes, dalla sortita dall' isola di Surinam in America fino ad un porto di Francia, per ivi fare il suo intiero scarico, con permesso di approdare a quelle Isole francesi, e con patto che quella nave non partisse nè da Surinam, nè dalle Isole senza la scorta di un bastimento del re, a meno di rendere nulla l' assicurazione.

A più di queste due polizze il primo assicuratore si sottoscrisse colla clausola indefinita: *avec obligation d'escorte*, senz'altra specificazione, atta a precisare la qualità del convoglio, e del luogo in cui dovevano prevalersene.

56. In seguito con due altre polizze del 3. e 6. successivo aprile i suddetti negozianti fecero assicurare lir. 141200, sulle facoltà del navilio olandese *de Vrovve Marie et Elisabeth*, capitano Bartel Vos dall'istessa uscita di Surinam fino ad un porto di Francia, ove quel bastimento far doveva l'intiero suo scarico, con eguale permesso di toccare le isole francesi d'America, e sotto l'eguale condizione di essere nulla l'assicurazione se fosse partito dall'uno, o l'altro luogo senza convogliarsi sotto la scorta dei vascelli del re. Anche qui nella polizza 3. aprile il primo assicuratore si sottoscrisse colle vaghe indefinite espressioni: *avec la condition d'escorte, tant de Surinam, que des isles françoises*.

57. Siccome nelle prime due polizze si era usata la parola *du roi*, e nella seconda *de roi*, che nell'idioma francese potevano far nascere qualche equivoco nell'interpretazione della loro seguita convenzione; così gli assicurati per correggerne la espressione ne fecero parte agli assicuratori, i quali tutti, all'eccezione di un solo sottoscrissero con tenore letterale, che i bastimenti menzionati nelle citate polizze sarebbero partiti, e scortati nella loro navigazione da uno o più bastimenti di guerra francesi, ed olandesi, e delle due nazioni insieme.

58. Fra gli assicuratori, cui non piacque di sottoscrivere questa nuova formola di obbligazione, vi furono i fratelli Sales, i quali s'indirizzarono al tribunale dell'ammiragliato, e chiesero che in loro concorso fosse giudicato, che il rischio da loro assunto non avesse luogo, che nel caso in cui il navilio assicurato fosse partito con iscorta dei vascelli del re di Francia, o che fosse annullato, e sciolto il rischio di cui si erano incaricati. A sostegno del loro assunto dicevano, che per bastimenti *de roi* non avevano intesi, che quelli al servizio del re di Francia, non ne riconoscendo essi di altro re che del loro sovrano; e che l'omnissione del titolo di *cristianissimo* non toglieva questo puro senso alla sola espressione *de roi*, a mo-

tivo che il parlamento di Parigi con un suo decreto 27. 1699. aveva vietato agli ufficiali di Bar di dare siffatto titolo al loro re; per ragione che ciò sembrava indirettamente attribuire al duca di Lorena la sovranità nel paese di Barroi *Journal des audiences Tom. IV. pag.* 383.

59. Venendo più da vicino alla quistione allegavano in loro favore i medesimi assicuratori, che allora quando si fece, e sottoscrisse la disputata assicurazione, il vascello di guerra francese, comandato dal capitano de Kersin si trovava a Demerary, ed Essequilio, stabilimenti olandesi presso di Surinam; e perciò il patto doveva essere inteso con quelle idee, che si ebbero dalle parti all' epoca della stipulazione, e tale quale si vedeva stipulato, non essendovi alcun motivo per declinare dalla massima generale di diritto, che le convenzioni debbono adempirsi quali sono scritte; che perciò *bâtimens de roi* nella convenzione di sudditi francesi non volevano dir altro che i bastimenti del loro sovrano.

60. Dal loro canto gli assicurati si battevano in questa causa con armi non meno ingegnose, e con definizioni più liberali, e più giuste. Rispondevano che colle parole *bâtimens de roi* non si era dalle parti potuto intendere di più, che l'idea di bastimenti da guerra, giacchè sono questi sempre reali; tanto più che si trattava di due navi olandesi, le quali, partendo da una colonia olandese, dovevano naturalmente essere scortati dai vascelli di guerra di quella repubblica. Aggiungevano essi che all'epoca della sottoscrizione delle polizze non vi era stato alcun discorso del capitano de Kersin, il quale allora non era nemmeno in Surinam; e che perciò gli assicuratori colla nuova carta non fecero che spiegare, e dichiarare il vero senso delle già accettate polizze di assicurazione.

61. A queste difensive riflessioni si aggiungeva ben anco lo spirito della convenzione il quale tendeva direttamente, e principalmente a stabilire che i vascelli per loro sicurezza navigassero in convoglio; e l'intenzione evidente tanto degli assicuratori che degli assicurati ben appariva essere stata, che i vascelli navigassero sotto una scorta capace di garantirli dai nemici, e tenerli lontani dai corsari. L'espressione di *bastimento del re* stava colà solo dimostrativamente

per indicare una nave da guerra, di qualunque potenza essa fosse, e non tassativamente per i vascelli del re di Francia. Un sofisma gramaticale avrebbe allora qui vinto il senso genuino legale, e logico delle cose convenute. Questo sofisma era vieppiù cavilloso al cospetto della prima firma degli assicuratori, la quale servì di norma alle altre; e nella quale vi erano le indefinite espressioni *avec obligation d'escorte*, le quali nel reggere tutte le altre, bene spiegano il patto contenuto nella polizza, ed inoltre si verificavano con qualunque scorta avesse poi convogliati i detti bastimenti. » Si l'assu-» reur, en signant la police, met quelque modification ou deroga-» tion à certaines clauses imprimées ou écrites à la main, en doit » s'en tenir aux modifications de la signature. *Ansald. de mercat.* » *Disc.* 6. *n.* 18. *Casareg. de Com. Dis.* 10. *n.* 112. *Disc.* 98. *n.* » 13. *Disc.* 127. *n.* 33. C'est la souscription qui anime, et perfe-» ctionne le contract. Les rescrictions qu'elle renferme, prévalent à » toutes les clauses contraires, insérées dans le corps de l'acte. *De* » *Luca de judiciis. Disc.* 29. *n.* 22. Si celui qui signe le premier » la police, met quelque derogation aux clauses imprimées ou écrites » dans le corps de l'acte, tout ceux qui souscrivent après lui la » même police, sont censés ne l'avoir fait que rélativement à la » même modification. *Casareg. disc.* 1. *n.* 157. *Straccha de asse-» curat. gl.* 40. *n.* 2. *Valin ar.* 3. *h. pag.* 142. Emerigon *Des as-» surances ch.* 2. *Sect. IV.*

62. A difesa degli assicurati si verificava eziandio il fatto dei medesimi assicuratori, i quali nella loro dichiarazione posteriore alla polizza avevano distintamente fatto conoscere quale fosse il vero senso del controverso contratto. Nè perchè un solo vi avea negato il suo assenso, la dichiarazione era per questo meno valevole a determinare il senso della polizza: giacchè ivi non trattandosi che di manifestare genuinamente l'animo, e l'idea dei contraenti quando stipularono insieme, l'opinione della maggior parte è attendibile per assentare quale veramente sia stata l'intenzione di tutte le parti contraenti, e con esse anche di quella sola che volle far la renuente.

63. Finalmente per quanto è della espressione di bastimento de

re, si faceva osservare che questa frase non significava che bastimento da guerra, o reale, che anche i bastimenti di una repubblica sono veri bastimenti di re. Poichè il principe in qualunque Stato è sempre uno o fisicamente come nelle monarchie, o morale come nelle repubbliche; sicchè in ogni governo *re* è quello che *regge* e comanda la nazione di cui è capo. La materialità del nome non distrugge la sostanza della cosa: anzi spesso questa vince quella. Un dittatore, un decemviro di Roma ne' tempi della libertà fu sostanzialmente più re di quel popolo, che non lo fossero stati coloro che del regio nome ne andarono insigniti. Il governo *regge* il popolo, ed ogni governo è perciò il *re* della sua nazione. » Car le » souverain est ou un homme seul, ou une multitude d'hommes » réunis en un Consul, et ne forment qu'une volonté. Les Romains » etoient un peuple roi: *populus rex*. On ne peut disputer le même » titre aux États républicains. Dans la démocratie, la majesté est » l'attribut du peuple entier; dans l'aristocratie, elle est l'attribut » du college des grainds, et dans la monarchie, elle est l'attribut du » monarque. *Patet in democratia majestatem convenire populo* » *universo: in aristocratia collegio optimatum, in monarchia, et* » *regno, regi*. Wolf. *de J. N. et G.* §. 898. Montesquieu *Esprit* » *des lois. Liv.* 2. *ch.* 2. Grot. *L.* 1. *c.* 3. §. 7. Burlamaque, *prin-* » *cipe du droit politique part.* 1. *ch.* 5. *n.* 3. = ivi = *Des assu-* » *rances ch.* 6. *sect. IV.* §. 2.

64. Dal complesso di tutte queste riflessioni appare giusta, e bene appoggiata la ragione, e l'istanza degli assicurati. Gli avvocati Giguoux, ed Emerigon, eletti arbitri a definire siffatta controversia, decisero con tutta giustizia contro l'assicuratore renitente, e lo condannarono a stare nel rischio a tenore della polizza da lui sottoscritta, e della successiva dichiarazione accettata da tutti gli altri assicuratori. Imperocchè quantunque per regola generale non sia permesso di agire per un interesse futuro, e per un diritto non verificato, coll'intentare un' azione non anco nata, *l.* 35. *ff. de judic.* *l.* 36. *ff. de reb. cred. l.* 13. §. 1. *ff. de pign. et hypot.*, *Cujac. ad l.* 23. *ff. de jud.*, *et l.* 76. *ff. de V. O.*, pure queste regole non sono opponibili, allorquando vi è pericolo nella mora. È allora dal

gius permesso lo spiegare le sue azioni anticipatamente per evitare un male di cui si è minacciato. Si verifica il caso, come dicono i giuristi, di danno quasi dato, *de damno infecto*, per evitare il quale è lecito di agire tutta volta ch'esso si vegga imminente. La condizione di non agire prima del patito danno si verifica in certo modo anticipatamente per l'imminenza del rischio a soffrirlo. *Non potest priusquam agere ante implementum conditionis, etiam ad effectum, ut reus, conditione impleta, condemnetur. Quod intelligitur, nisi periculum sit in mora, si implementum conditionis expectetur.* Mantica *de tacitis, lib. IV. tit. 42. n. 3. tom. 2. p. 217.*

65. Non così propizia sarebbe stata la sorte per gli assicurati nell'assicurazione avvenuta nel paese, che servì di esilio all'infelice Annio Milone. L'iniquità del giudice, congiurato a favor del delitto per opprimere l'uomo dabbene, basta perchè nel tribunale si vegga la prevaricazione assoldata dalla calunnia, e dall'impostura regolare i processi, e guidare i maligni suoi colpi contro l'innocenza, e far dipendere la di lei sorte dall'assoluzione del colpevole. Si sottrae costui alla meritata pena, affinchè senza ritegno si getti contro il probo cittadino, ed abbinato il giudice con questo vilissimo delatore, solo dall'impuro suo labbro si raccolgono i menzogneri indizj, e senza nemmeno ricevere da lui nè giustificata, nè formale querela, si forma d'ufficio un processo inquisitorio, in cui si tradisce la legge, si delude il principe, ed il governo, e s'inganna il pubblico, e si sagrifica l'onest'uomo. Ogni azione umana ha sempre un doppio aspetto, e quello che riceve dal tristo lato è sempre il più creduto.

» . . . . . Ha l'innocenza
» Spesso di colpa il nome. Il volgo suole
» Giudicar dagli eventi; e sempre crede
» Colpevole colui, che resta oppresso.

Arasse a Siroe Atto 2. sc. VIII.

66. Quanto l'uomo è più malvaggio tanto maggior genio egli ha di ledere, e lacerare il nome altrui. Se questi biasma, un altro loda: ma i più, sono freddi alla lode, e lieti, e paghi al linguaggio della maldicenza, e del personale oltraggio. I tempi furono sempre gli stessi, e gli uomini ebbero ognora le stesse affezioni.

. . . . . *Laudatur ab his, culpatur ab illis.*

. . . . . .

Quanto perditior quisque est, tanto acrius urget.

HORAT. *Ser. II. T. 2.*

Quum genus hoc inter vitæ versemur, ubi acris
Invidia, atque vigent ubi crimina; probene sano
Ac non incauto, fictum astutumque vocamus.

Ser. III.

67. Nell'assicurazione di cui voglio quì trattare, si era fatta una polizza, nella quale si era convenuto che il vascello restasse assicurato dall'uscita di Marsiglia fino allo stretto di Gibilterra, a condizione di salpare dal porto sotto la scorta di un bastimento del re, altrimenti fosse nulla l'assicurazione. Una fregata carica di munizioni di guerra per Algeri si trovava all'Eustaque presso a quel porto nelle due punte nelle quali vi erano i due forti fatti abbattere al tempo della rivoluzione, quando il patriota Cartol prese quella città in nome del popolo francese. Il vascello così assicurato feee vela sotto gli auspicj di questa fregata, che le accordò protezione, e partì nel medesimo incontro. Se questo navilio veniva preso dall'inimico, gli assicuratori avevano tutto il diritto di rifiutare il pagamento della perdita. Conciossiacchè altra cosa sia l'essere sotto la scorta di un bastimento del re, ed altra è il navigare semplicemente sotto il favore, e gli auspicj di una fregata. La scorta è obbligata di difendere la nave cui fa convoglio, in caso che venga attaccata dai corsari, o nemici; ma se uon si veleggia che col favore di essere insieme ad una nave da guerra, questa nei pericoli non ha obbligo veruno di coprire quella colle sue forze, e colla sua artiglieria; potendo anche pensare a sè sola, e salvarsi da se senza cura dell'altra, ogni volta si presentassero dei pericoli od incontri marittimi per i quali facesse d'uopo mettersi alla difesa.

68. Perchè gli assicurati in questo caso potessero godere degli effetti della loro assicurazione, quantunque il loro bastimento fosse partito con una fregata, anzichè colla scorta di un vascello reale, era d'uopo, o che facessero sottoscrivere agli assicuratori una dichiarazione ampliatoria della clausola espressa nella polizza, ed esprimente

la natura della divisata scorta, o cancellassero sulla medesima scrittura la condizione di prendere la scorta di un vascello del re. Perchè si sà bene, che una fregata, da cui si adempia con diligenza, e fedeltà la sua missione, non può durante il viaggio, rallentare, o divergere il suo viaggio dalla marcia stabilita per conformarsi a quella di un bastimento mercantile, ed arrestarsi ogni volta che a questo abbisognasse di sottrarsi, o liberarsi col combattimento da un legno corsaro.

69. Leggesi nelle note del giureconsulto Pazery agli atti del parlamento di Provenza, che nell'epoca della guerra del 1755. essendosi noleggiato il vascello, *l' Arcangelo S. Michele*, ai commissionarj dell' armata, e fatta su di esso un' assicurazione senza spiegare la natura del nolo, ed il modo di cautela, sotto la quale si aveva a far vela, si riconobbe che questa foggia di assicurare di troppo aggravava il rischio. Diffatti i detti commissionarj, od appaltatori generali dei trasporti militari, trovandosi sottomessi agli ordini superiori, nell'esecuzione de'quali, per ritrovarsi in un luogo piuttosto, che in un altro, e con tale convoglio, anzi che con un altro, mancarono, ed il vascello naufragò sulla spiaggia, o rada di Nizza. Gli assicuratori convenuti dagli assicurati dinanzi il giudice per il pagamento della perdita, ne furono assolti con decreto definitivo del parlamento di Aix.

70. In materia di convoglio, o scorta colla quale si assicura un bastimento perchè abbia a partire si attiene sempre allo stretto diritto: giacchè l' assicuratore può avere fede in un capitano, e non in un altro, in una specie di vascello, e non nell'altro. E siccome nei contratti di buona fede questa debb'essere seguìta con tutta la estensione, e pienezza: così si debbe ognora decidere la controversia sotto quel punto di vista, cui mirarono le parti quando ebbero a stipulare le mercantili loro convenzioni.

71. L'atto di assicurazione è per se stesso gravoso agli assicuratori, i quali si mettono nel rischio della navigazione, vi stanno per tutto il tempo del viaggio, fino che la nave è giunta al suo destino. Non sarebbe quindi all'equità conforme, che un tale aggravio venisse accresciuto, e reso così più oneroso un contratto già peri-

coloso per se stesso, appunto perchè tutto dipende dai rischj del mare, che sono grandissimi, e facili, massime durante la guerra delle marittime potenze.

72. Se per tanto la polizza porta la clausola che la nave partirà sotto convoglio, l'assicurazione sarà cessata, ove la nave parta dal lido soltanto in conserva: così l'assicurazione addiverrà nulla se invece di salpare dal lido sotto il convenuto convoglio il vascello farà vela coll'appoggio soltanto di una fregata che può, e non può fargli la scorta durante l'intiero viaggio.

TITOLO VIII.

Delle Pesche.

1. La prima proprietà da Dio all'uomo accordata, dacchè l'ebbe a fare, alla creazione del mondo, fu quella sui pesci del mare, *et præsit piscibus maris*. Gen. 1. 26., quasi volendo colla sua divina provvidenza il Creatore decidere, fino dal primo istante dell'esistenza di questo elemento, ch'esso non sarebbe stato, che dell'umanità, dell'uomo in genere, e così di tutti gli uomini, e di tutte le nazioni che sarebbero indi successe. E per vieppiù generalizzare l'idea della comune proprietà del mare appena egli ebbe creata Eva, replicò gli stessi sensi con anco più enfatiche parole, parlando a tutte le future generazioni. *Crescite, et multiplicamini, et replete terram, et subjicite eam, et dominamini piscibus maris*. 28.

2. La stessa idea viene da Dio ripetuta dopo il diluvio ai figli di Noè loro additando comunemente la facoltà di pescare nel mare, e l'indistinzione del diritto di far uso di questa facoltà. *Omnes pisces maris manui vestræ traditi sunt*. Gen. *IX.* 2. A questi figli successero le tante generazioni, che popolarono il globo; e ciascun popolo ha il diritto, che aveva ogni figlio di Noè.

3. Dopo sì chiare spiegazioni della divina voce, a parte anche del principio di natura, che condurre doveva l'uomo a prevalersi dei pesci per il suo cibo, non v'è più a dubitare che il primo abitatore del mondo, e dopo di lui, i successori dell'infelice Adamo non approfittassero del divino consiglio, e coltivassero la pesca, siccome quella che più pronta presentava un sicuro, ed aggradevole nodrimento. Bisogna infatti che sì nel mare, che nei fiumi gli uomini facessero grande uso della pesca, dacchè leggiamo nell'Esodo che Mosè da parte di Dio fra le altre gravi calamità che predisse a Faraone re d'Egitto, gli minacciò che sarebbero morti tutti i pesci de' suoi fiumi. *Pisces quoque, qui sunt in fluvio morientur. VII.* 18.

4. Bisogna dire che gli Ebrei ne facessero grand' uso delle pescagioni, e che i pesci fossero per essi una delle più leziose vivande; dacchè, mentre erano nel deserto, si ricordavano con grande affanno dei pesci, che mangiare solevano nell' Egitto senza spesa alcuna, e si lamentavano perciò di Dio con Mosè loro condottiero. *Recordamur piscium, quos comedebamus in Ægypto gratis*. Numeri *XI.* 5.

5. Ai tempi di Davide, e del re Ezechia vedesi pure, che in Gerusalemme, ed in altre città dell' Asia minore la pescagione occupava tanto le cure degli uomini, e del governo di quelle nazioni, che vi esistevano delle frequenti piscine, nelle quali conservavano i pesci, levati vivi fuori del mare, o dai fiumi del loro paese: *et occurrerunt ei juxta piscinam Gabaon*. Regum *Lib. II. c. II.* 13. *Venerunt Jerusalem, et steterunt juxta aquæductum piscinæ superioris, quæ est in via agrifullonis. IV. c. XVIII.* 17.

6. Molto prima che al tempo di Cristo i pescatori, come Pietro, ed Andrea addivenuti suoi discepoli, gettassero le reti per pescare, noi vediamo che uno dei metodi più antichi per pescare era quello di adoperare l'amo, *sicut pisces capiuntur hamo*. Ecclesias. *IX.* 12., e scavare presso la riva dei mari delle fosse, nelle quali coll' entrare dell' acqua vi passavano i pesci, ed in tal guisa più facile riusciva la loro presa. *Omnes qui faciebant lacunas ad capiendos pisces*. Isaias *XIX.* 10.

7. Quando la pesca è considerata come nelle mani di ciascheduno uomo, che se la faccia per suo uso, dessa è sempre libera a chiunque: ma se molti uomini si unissero a farla, ed a per tal modo privar gli altri del mezzo di esercitarla, quest' atto risentirebbe una proibitiva per gli altri, e non sarebbe permesso. Ecco perchè le leggi parlano singolarmente, ed a ciascuno permettono la facoltà di pescare, siccome quella, che proviene dal diritto di natura, e delle genti: *Nemo igitur ad litus maris accedere prohibetur piscandi causa: Dum tamen villis, et ædificiis, et monumentis abstineatur: quia non sunt juris gentium, sicut et mare. Sed flumina plene omnia; et portus publica sunt. L. 4. ff. de divis. rer. Riparum usus publicus est jure gentium, sicut ipsius fluminis. Itaque retia siccare, et ex mare reducere cuilibet liberum est . . . L. 4. ff. eod. Omnia*

igitur animalia, quæ mari capiuntur, idest pisces, capientium fiunt. L. 1. ff. de ad. rer. dom.

8. Sebbene pertanto la pesca in diritto di natura sia comune a tutti gli uomini; pure dal momento che questi si unirono in civili società, ed elessero degli altri uomini al loro governo, essendosi assoggettati alla volontà di questi, non vi è disputa, che con una legge si possa impedire tanto ai nazionali che agli esteri un tal luogo, o genere di pesca. *Qui imperium habet in terras, et aquas, ejus lege impediri posse aliquos, ac feras, pisces, aves capere, et capiendo aquirere eis liceat: atque hac lege teneri etiam exteros.* Grot. *de jure B. et P. L. II. c. 2. §. V.*

9. La giustizia di questo principio nasce dall' altro teorema civile, che moralmente necessario riesce al governo dei popoli, che quelli che vogliono accostarsi alle altrui società, coll' entrare nel loro territorio, debbano conformarsi alle istituzioni di quel popolo, con cui amano di conversare. E sebbene in molte leggi romane si qualifichi la pesca come un atto libero nel mare per ragione di natura, e delle genti; pure ciò deesi intendere fino che le cose rimangono nel primitivo naturale loro stato; ma dacchè v'interviene una legge civile tacciono quelle di natura, o queste si deggiono a quella conformare. Conciossiacchè sebbene non possa la legge civile accordare ciò che dal gius di natura è vietato, nè proibire ciò che questo impera; pure a lei non è tolto di circoscriverne la naturale libertà fino ad un certo punto, e proibire in questo senso ciò, ch'era dalla natura permesso, e così porre delle regole a quel dominio, che naturalmente si sarebbe con pienezza acquistato. Vuolsi peraltro ben ritenere che l' umana legislazione può fare delle leggi oltre quelle della natura, ma giammai farne di quelle che sieno contro natura. *Quia jus Dei, ejusque præceptum violaretur.* Cocceı *ad Grot. d. l. pag.* 95.

10. I Romani adunque al pari degli altri popoli avevano delle leggi di natura ancora vigenti, e ne avevano di quelle che avevano modificate col diritto civile. Così nella Spagna in altri tempi qualunque del popolo faceva suoi i metalli, che scavato avesse nelle miniere. *Diod. Sic.* 5. 36. Eppure non si dubitava più che il popolo,

il senato, od il re a seconda delle forme governative, avessero la facoltà di mettere colle leggi un freno alla libertà della ragione naturale. In tal modo le grandi pesche del mare, e dei laghi da comuni che furono, addivennero proprie del popolo, e non de' singoli cittadini che lo compongono.

11. Le leggi civili in molti casi, non è già che tolgan il dominio acquistato per diritto naturale, ma per la sicurezza di un altro diritto, mettono degli impedimenti all' esercizio del primiero diritto. Così uno che può prendere, e far suo un volatile ben anche nel campo altrui, se viene impedito di entrarvi, viene privato dell' uso di tale diritto, non perchè il volatile non si farebbe di suo dominio colla presa, ma perchè non ha diritto di andare nel fondo altrui per prenderlo. *Plane qui in alienum fundum ingreditur, venandi, aucupandique gratia, potest a domino, si is providerit, jure prohiberi ne ingrediretur. L.* 3. §. 1. *ff. de adq. rer. dom.* Nell' eguale modo può essere che non si giunga al libero esercizio della pesca, perchè non sia permesso di entrare in quello stagno, o recinto di acque a farne la pescagione.

12. La legge civile adunque col vietare l'ingresso a pescare in un dato luogo, e tempo non fa già che quanto è acquistato per diritto naturale, non lo sia; ma sibbene può fare che tale acquisto non produca gli effetti civili; e che quantunque sussista il dominio acquistato colla ragione naturale, pure da esso non nasca l'azione civile, con cui ritenersi le cose per tal modo acquistate, o farsi dare quelle, che ci venissero tolte, o fatte lasciare sul sito in cui furono prese.

13. Senza di questo incaglio, frapposto dalla legge civile la pesca non può mai non essere un legittimo modo di acquistare il dominio di quanto tratto dal mare, o dai fiumi; giacchè i pesci si prendono col fatto, e si ritengono, e per tal modo si posseggono. Ed ogn'uno sa che ben acquistabile è il dominio di tuttociò, che si può possedere. *Dominiumque rerum ex naturali possessione cœpisse, Nerva filius ait: cujusque rei vestigium remanere de his, quæ terra, mari, cœloque capiuntur; nam hœc protinus eorum fiunt, qui prim. possessione eorum apprehenderint. L.* 1. §. 1. *ff. de adq. vel om. poss.*

14. Questo temperamento è stato indotto per il bene dei popoli uniti in civile società, onde fossero garantiti dai loro contigui, che venendo a pescare nei lidi, e seni di mare loro vicini, potevano togliere ai primi il mezzo sicuro di una continua esistenza. A misura perciò che le nazioni hanno veduto che molti liberi usi della naturale ragione non cospiravano all'alto fine della pubblica sociale felicità, posero a quelli leggi tali, che senza infrangere il gius positivo della natura, ne accomodassero l'uso ai bisogni dei tempi, e delle circostanze. Egli è perciò che i Romani, i primi, e più grandi legislatori del mondo si sono spesso allontanati nel loro diritto civile dallo stato primitivo di comunione, in cui altre antiche nazioni avevano lasciato le cose loro; ed altre volte gli stessi Romani ebbero a conservare quello stato mentre altre genti ne disposero altrimenti. Da questi principj debbe adunque ripetersi la legge civile, che vietò alle genti la pesca in certi luoghi, e tempi, siccome occorrerà di vedere in appresso; senza che con tale divieto siasi tolta la naturale ragione di pescare, e di far suo quanto si è pescato. *Imo lex civilis id efficere non potest ut dominium naturali ratione quæsitum non sit; sed id saltem efficere potest ut effectus civiles non habeat, v. g. actionem. Lex igitur civilis, dum prohibet ingredi fundum alienum venandi causa, non impedit acquisitionem dominii.* Coccei *ad Ug. Gr. Com. ad d. l.* 2. *c.* 2. §. *V. in fine.*

15. Per quante leggi però si facessero in Roma in limitazione dell'uso dei naturali diritti, non è per questo che nelle parti del mondo allora conosciute, fino all'impero di Giustiniano, si potesse per jus delle genti dai popoli occupare il mare, od il diritto di pescare. La pesca era in que' tempi assolutamente libera a tutti i popoli, a tutti gli uomini senza che alcuna idea di ragione proibitiva, o privativa vi fosse a quella unita. Errano perciò coloro, che limitano ai soli cittadini romani quella universale comunione del mare, che dal popolo di Quirino erasi addottata. Imperocchè tutti i giureconsulti, che del mare, e della pesca parlarono, si spiegarono in senso universale a tutti gli abitanti della terra, e non già restrittivamente ai soli cittadini del romano impero.

16. Questa generale comunione di usare del mare viene stabilita

da Marciano in sensi che non ammettono la menoma restrizione. *Et quidem naturali jure omnium communia sunt illa: aer, aqua profluens, et mare; et per hoc littora maris. L. 2. ff. de div. rer.* Lo disse egualmente Celso nella *l.* 3. §. 1. *ff. ne quid in loco pub. Littora, in qua P. R. imperium habet, Populi Romani esse arbitror. Maris communem usum omnibus hominibus; ut aeris.* In eguali sensi scrisse Ulpiano nella *l.* 13. *ff. de injur. in fine. Et quidem mare commune omnium est, et littora sicuti aer: et est sæpissime rescriptum, non posse quem piscari prohiberi,* e nella *l.* 13. *ff. com. præd. in princ. Mari, quod natura omnibus patet, servitus imponi privata lege non potest.* Non meno chiara e positiva è l'espressione di Nerazio, il quale ben vi osserva, che non già del popolo romano ma di ragione comune di tutti gli uomini è la ragione di usar del lido, e di pescare. *Nam littora publica non ita sunt, ut ea quæ in patrimonio sunt populi, sed ut ea, quæ primum a natura prodita sunt, et in nullius adhuc dominium pervenerunt. Nec dissimilis conditio eorum est, atque piscium, et ferarum: quæ simulatque adprehensæ sunt, sine dubio eas, in cujus potestatem pervenerunt, dominii fiunt. L. 14. in princ. ff. de A. R. D.*

17. Siccome però un mare può avere dei piccoli seni, o delle gole recinte da rive, le quali appartengono ad un popolo, così in quei siti, contenuti in una specie di serbatoi, o catini, può la pesca essere pubblica per tutti gli abitanti di tale popolo, ma riservata, e così privata per il corpo intiero di quella nazione. È in questo senso che si dee intendere la legge di Paolo 14. *ff. de injur.* nella quale accorda l'interdetto possessorio a chi possedesse un marittimo recinto, se mai da qualcuno fossegli turbato il diritto, e l'esercizio della pesca in quel luogo di non privata proprietà. *Sane si maris proprium jus ad aliquem pertineat, uti possidetis interdictum ei competit, si prohibeatur jus suum exercere.* Lo stesso di ciò accade nelle pesche, che si fanno nei fiumi, i quali sebbene sieno pubblici, pure se s'internano nei luoghi, o recinti dei privati, possono essere suscettibili di una privata pescagione. *Nam et flumen publicum est, ut scimus, et tamen jus piscandi in diversiculo fluminis occupari a privato potest.* Grot. *L. 2. c. 2. §. X.*

18. Supposto quindi che un popolo, od anche un privato avesse un lago, od altro cratere di acque situate sotto il dominio dell'uno, o dell'altro, il lago come contenuto sarebbe di ragione di chi è il padrone del continente, e colà lecito non sarebbe di pescare, come pure giudicarono i romani giureconsulti. *In lacu tamen, qui mei dominii est, utique piscari aliquem prohibere possum. L.* 13. *ff. de injur.* Ma non si potrebbe già vietare che uno venisse a pescare dinanzi il lido, cui confinano i nostri poderi, od anche i nostri recinti di acque, se coi moli si fosse giunto a tanto d'innoltrarsi nel lago, o nel mare. *Usurpatum tamen, et hoc est, tametsi nullo jure, ut quis prohiberi possit ante ædes meas, vel prætorium meum piscari: quare si quis prohibeatur, adhuc injuriarum agi potest, d. l.* A meno che per un patto speciale il venditore del podere stipulasse, che il compratore non avesse mai a pescare dinanzi de' vicini di lui fondi; nel qual caso la ragione di pescare sarebbe tolta dal patto di non usarne, *ne contra eum piscatio thynnaria exerceatur. L.* 13. *ff. com. præd.*

19. La teoria ci fornisce alcuni esempj tanto di varj stretti di mare, che ai popoli ed ai principi appartennero in privato dominio qual è quello del Bosforo Tracio, ora stretto di Gallipoli, o di Costantinopoli, che l'imperatore Leone fece come privata cosa rinchiudere d'alcuni recinti, ed il Bosforo Cimerio, o gole meotidi, ed ora stretto di Gaston o bocca di S. Gio.; quanto di recinti marittimi, quali furono quelli menzionati dai riferiti giureconsulti, e da Valerio Massimo, parlando di certo C. Sergio Orata, che si era immaginato d'introdurre un privato mare ne' suoi poderi. *Peculariâ sibi maria excogitavit æstuariis intercipiendo fluctus pisciumque diversos greges separatis molibus includendo. L. IX. c.* 1. Anche L. Lucullo, famoso cittadino romano per la immensità delle sue ricchezze, sontuosità dei suoi palazzi, e delle sue suppellettili, e vittovaglie, fece tagliare un monte, e coi rottami immensi di esso gettò delle moli nelle rive del mare presso a Napoli per fare entrare nei suoi fondi, come in un gran cratere, porzione del mare a lui vicino, e vi costrusse così delle piscine, che, al dire di Varone, e di Plutarco nella di lui vita, non la cedevano per la copia del pesce

ivi raccolto a quelli dominati da Nettuno istesso. Il gran Pompeo diceva che Lucullo era per tali magnificenze un altro Xerse. *Lucullus exciso monte juxta Neapolim, majore impendio suam villam ædificaverat, euripum, et maria admisit. Qua de causa magnus Pompejus Xersem cognatum eum appellabat.* Plin. *L. IX. c.* 54. Giunse quel ricco cittadino con tale edificio fino ad avere nel suo cortile il mare, ed il serbatojo dei pesci, e nel mare istesso le sale ad uso di cenacolo. *Cum ipse maris alveos et plenos piscibus euripos villis suis circumdaret, inque ipso mari cœnacula fabricaret.* Plutarcus.

20. Di queste ambiziose idee di far dei moli nel mare per dominarne una parte chi della sola riva non è contento ne fa menzione ora Sallustio deplorando il lusso dei suoi tempi: *a privatis compluribus subversos montes maria constructa*; ora Seneca lagnandosi che i privati avessero ciò ch'era del popolo, ed i villani la facessero da re. *Navigabilium piscinarum freta, singulorum nunc sunt: latiusque nunc villici quam reges imperant: maria submoventur projectis molibus. Controver. L. V. c. V.*; ora Q. Orazio nelle sue odi, allorchè riprova l'ambizione, e gli agi della vita de' suoi concittadini. *Marisque bajis obstrepentis urges = summovere littora, parum locuples continente ripa. L. 2. od. XVIII. Contracta pisces æquora sentiunt = jactis in altum molibus. L. 3. od. I.*

Claudit et indomitum moles mare, lentus ut intro
Negligat hibernas piscis abesse minas. Tib.

Ben si vedea che con questo lusso esorbitante più non vi era l'antica sobrietà romana, e che si andava sfasciando quella grande repubblica, e distruggendo il vasto di lei impero.

21. In tutti questi fatti peraltro si ravvisano degli stagni, e delle piscine. *Posteaquam perfodisset montes, et maritima flumina immisisset in piscinas, quæ reciprocæ fluerent, ipse Neptuno non cederet eo piscatu.* Varro *de re rust.* 3. 17.; le quali piscine, sebbene sieno fatte colle acque del mare, pure non si possono considerare legalmente come una vera porzione di mare, sicchè rispetto a questo rimane sempre in piena forza la massima, che la facoltà di pescare nel mare è libera a tutti i popoli, salvo il caso di un jus

convenzionale fra i medesimi introdotto con vicendevoli trattati. Dei pesci esistenti negli stagni, e nelle piscine non evvi certo dubbio, che ne spetti il privato dominio a coloro, che le posseggono, quantunque vaste, e copiose essere potessero. *Atqui pisces non minus stagno privato includuntur quam piscina . . . Quare nostro sœculo rectius contraria opinio prœvaluit ut et pisces stagnis inclusi, ut possideri, ita et in dominio esse intelligantur.* DE JURE BELLI ET PACIS *L. 2. c. VIII. §. 2.*

22. Siccome, preso com'è il mare, per una immensa aggregazione di acque, non può essere occupato da alcuno, così i romani giureconsulti, e con essi Giustiniano con molta filosofia, e proprietà di termine dissero, che era il mare, comune piuttosto per diritto naturale, che delle genti. *§. 1. Inst. rer. divis. L. 2. ff. eod.* E sebbene al §. 5. di dette istituzioni la proprietà del mare dicasi di *nessuno*; pure ciò vuol essere inteso per una conseguenza dello stesso principio, che la cosa non occupabile da alcuno, non è possibile che da veruno si possa possedere, ed avere in proprietà.

23. In forza di questa ragione naturale, se i pesci dell'acqua al par degli uccelli nell'aria non sono in podestà di alcuno, ma se l'aria, e l'acqua non si può occupare, e prendere, prendere ben si possono gli animali che scorrono in questi elementi, la pesca sicuramente non può essere impedita ad alcuno, e li pesci da chiunque presi sono di di lui proprietà. Se però la pesca succede in un luogo, in cui o per la suprema podestà del principe, o per li trattati colle altre nazioni è colà vietato di fare la pesca, o da colui che pescò contro questa legge, si sono bensì presi, e fatti suoi i pesci per ciò ch'essi non sono di proprietà di alcuno, e spettano all'occupante, ma è tenuto alla multa, ed alla restituzione dei medesimi per averli pescati contro il sovrano divieto. *Si quis igitur contra legem piscatur, pisces quidem capti, quia nullius sunt, cedere occupanti; sed injuriarum teneatur, quod invito imperante id egerit.* COCCEI AD GROT. *L. 2. c. 2. §. IX.*

24. Può eziandio succedere che vi sia unita l'azione di furto a tale vietata pesca, allorchè il principe colla sua legge non solo proibì di pescare in un dato luogo, ma ben anche dichiarò che tutto il

pesce esistente dentro dei prescritti confini, si dovesse raccogliere per conto pubblico, o fosse dato per altro titolo per appalto, o ad alcun cittadino investito dalla ragione d'ivi farne la pesca. L'ingiuria nascerebbe dalla violazione del sovrano precetto, ed il furto dal prendere in un sito una cosa pubblicamente dichiarata appartenere, od essere riservata ad un particolare cittadino. *Atque hœc ratio est, cur illi qui conduxere piscationes publicas, alios excludere possint, quia suo jure utuntur.* Com. Coccei *ad l. pag.* 153.

25. Bisogna peraltro quì osservare che i romani giureconsulti in mezzo alla filosofia delle loro dottrine, assai confusa ci tramandarono quella, che alla distinzione conduce delle cose *comuni*, *pubbliche*, e di *nessuno*, sia per ragione naturale, sia per quella delle genti; giacchè leggendo il testo loro a noi passato colle leggi giustinianee, veggiamo che le stesse cose ora le hanno chiamate *communes*, ora *publicas*, ed ora *nullius*, siccome pure anco abbiamo riscontrato nelle sovracitate leggi. Ad ogni modo per rischiarire questa dottrina è d'uopo considerare di *nessuno* le cose tutte, il di cui uso non può essere da alcuno nè occupato, nè impedito; *comuni* per *diritto di natura* quelle delle quali ognuno se ne può servire, ed usare senza che però possa occuparle, o possederle, e meno trarle in sua proprietà come il mare; e *comuni* per *diritto convenzionale delle genti* quelle cose, che per un patto di molte nazioni si sono fra di loro rese promiscue, come un tratto di mare, un golfo, od altro spazio marittimo, in cui varie nazioni si sono vicendevolmente convenute nella facoltà d'ivi fare in certi tempi, e modi le rispettive pescagioni. *Pubbliche* sono le altre cose che ad un popolo appartengono, come le rive, i porti, e ciascuno di quella nazione se ne può prevalere per il privato suo uso senza impedirne l'altrui; ed anche sono esse *pubbliche* per *jus delle genti*, a motivo che il mondo essendo, per dir così, una grande famiglia, è dall'ordine universo sociale permesso alle genti di commerciare tra di loro, e di visitarsi a vicenda nei rispettivi paesi, sottoponendosi ciascuna all'osservanza delle leggi del luogo in cui essa, o qualsivoglia di lei individuo si trova. In questo senso le cose *comuni* per jus di natura sono pubbliche per ragione delle genti. Conciossiacchè

queste cose comuni per loro natura venire non possono in proprietà degli uomini, e solo ciascuno di questi aver ne possa comune, e promiscuo l'uso con quelli delle altre nazioni; sicchè a tutte queste sia pubblico il servirsene senza che un tale uso loro possa venire impedito: dacchè non evvi su di tali cose alcun padrone che ragion abbia d'imporre siffatto divieto. *Denique ex natura, et essentia rerum communium sequitur eas esse publicas jure gentium: idest omnibus hominibus patere.* Cocceı *d. l. pag.* 149.

26. In questo mezzo di varietà nella dottrina dei giureconsulti antichi traluce sempre che nelle cose da loro dette pubbliche, non s'intesero già di farle comuni al solo popolo romano, ma pubbliche per jus delle genti, e come tali di un uso promiscuo a tutte le nazioni. Laonde sotto questo senso presso quei valentissimi giurisperiti addivennero sinonimi le voci di cose *comuni*, e *pubbliche per ragione delle genti*. Deesi perciò intendere sotto questo aspetto anche la sovracitata legge di Celso, il quale parlando dei lidi già occupati dalle nazioni li chiama *pubblici*, a differenza di Nerazio che non ebbe in mente nella sua legge che i lidi del mare non anco dagli uomini posti al servigio della loro navigazione. Imperocchè i soli lidi ridotti ad uso coi porti, ed altri edificj sono di patrimonio del popolo che li possiede: ma gli altri formati dalla sola natura non sono nel patrimonio di nazione alcuna. E se Celso che visse al tempo di Nerazio usò l'espressione che quegli lidi erano del popolo romano, non la può avere usata, che nel senso ivi da lui manifestato, del supremo *impero* di quel popolo, come su di case unite alle terre della repubblica, giammai in senso di proprietà assoluta, ed esclusiva dell'uso altrui.

27. In forza di questa supremazìa non è però tolta la facoltà agli uomini di pescare nel mare, nei laghi, e fiumi tutta volta che il principe del vicino territorio non abbia poste colle sue leggi delle discipline all'uso della pesca. Se quindi io mi trovo a pescare, fino che io non occupo già il mare, od il fiume, i quali non sono di occupazione capaci, ma occupo il mio posto alla riva, o nella nave, io non posso venire molestato da un altro che usar voglia dell'uguale facoltà. Conciossiacchè, tutti non potendo ad un sol tempo, ed in

tal luogo pescare promiscuamente, sia necessario far luogo alla prevenzione in guisa, che l'uno dopo l'altro abbiano a godere, ed usare della ragione di pescare. Quegli adunque, che sta usandone coll'atto, non esclude già gli altri, come non aventi diritto all'eguale uso, sibbene perchè non è possibile che due usino di una stessa cosa ad un sol atto. Cessando quest'uso attuale, un altro chiunque per jus delle genti può occupar quel posto per esercitar quell'uso; che come *abituale* stà presso di tutti, ma come *attuale* non è esercitabile che da un solo.

28. Nè questa abituale facoltà di far la pesca nel mare può essere soggetto a servitù, od a prescrizione; giacchè a tali vicende non può mai andar soggetto un atto meramente facoltativo esercitato sopra cose di comune indistinta proprietà per le stesse ragioni appunto addotte da Ulpiano e Massimo che, *mari quod natura omnibus patet, servitus imponi privata lege non potest. L. 13. C. commun. præd. Præscriptio longe possessionis ad obtinenda loca juris gentium publica concedi non solet. L. 45. ff. de usurp., et usucap.* La servitù cui in questa legge dicesi andare soggetto un tale diritto interviene allora, che la pesca si è praticata per tanti anni in un luogo appartato del fiume, od espressamente fabbricato da un porto proprietario. Tanto in questa legge, quanto in quella 5. *ff. de divers. præscript.*, il peritissimo Marciano non si contradice già, ma stabilisce due diverse posizioni di diritto, e sulla seconda, or ora riferita, decide che una pesca fatta con tali segni permanenti di privata proprietà non può essere prescritta; ed è che anzi dopo essersi pescato in quel luogo per molti anni, si può agli altri impedire di venirvi a fare lo stesso. *Si quisquam in fluminis publici diverticulo solus pluribus annis piscatus sit, alterum eodem jure uti prohibet.* Fuori di questo caso è di mestieri considerare il mare come un gran teatro, in cui tutti possono andare, e che fin tanto che uno rimane nel suo posto, l'altro non vi si può introdurre. Arc. *l. 2. §. 2. ff. de A. R. D. In illis tamen locus meus fit proprius, quem occupavi. Hoc si ea cessi, quamvis illi communi recesserim, tamen aliquid dedisse videor.* Seneca *de benef. l. VII. c. XII.* Cic. *de Finib. l. III.*

29. Questa ragione di pescare nelle acque marittime, o fluviali debbesi perciò intendere non già in proposito della proprietà, ma soltanto dell'uso, sicchè cessando questo cessa con lui nell'utente il diritto di prevalersene, e di vietarne agli altri l'esercizio. Questo uso può essere determinato dal patto, o dal permesso del principe, ed allora diviene permanente fino che dura la causa che lo permise come nella novella 57. dell' imperatore Leone o lo vietò come nel caso di Ulpiano alla citata *l.* 13. *ff. de com. præd.* L'imperatore Leone però nella citata sua novella 57. non ha per avventura bene compresa questa legge di Ulpiano; perchè il giureconsulto suppone una parte di mare dinanzi alle sue case da nessuno occupata, e tale perciò che ciascuno ne possa usare come di cosa comune, e quel principe si figura uno spazio di mare già posseduto, e che serve di vestibolo, od atrio all'altrui podere. In questo caso adunque, e non in quello può essere speciale, e privata la facoltà di pescare; sicchè se non la proprietà di quel mare, almeno l'uso di esso sia particolare, e riservato.

30. Nei casi, poi nei quali il mare in cui si pescasse fosse in porzione separato cogli edificj dal rimanente delle sue acque, esso cessa di esser mare, e diviene un' acqua privata, sebbene dal mare derivata: giacchè se si desse in natura che ad onta dell'edificio l'acqua rimanesse unita a quella del mare, questo non sarebbe per anco devastato, tutta la sua natura sarebbe così eguale, cader potrebbe in uso altrui, e mai in proprietà.

31. Se infatti il *dominio* è quella facoltà morale, e legittima in virtù della quale si può disporre di una tal cosa a proprio arbitrio, ed il *possesso* consiste nella facoltà naturale di tenere una cosa accompagnata dall'animo nostro, ossia dalla nostra intenzione di ritenerla per nostra propria, è certo in jus che, non potendosi disporre, nè ritenere con tale animo veruno spazio di mare, non si può avere sul mare un diritto di pescare privativo, ed esclusivo degli altri che volessero fare lo stesso. Quest'animo però da se non basta nemmeno per indurre il possesso se non è accompagnato dal reale fatto della detenzione; ciocchè non è praticabile sul mare, sibbene sui pesci. Ma dacchè io non posso occupare per la pesca esclusivamente quel

dato sito, io non posso nemmeno stabilire alcun diritto ch'escluda un altro dal pescare, e far suoi i pesci che prendere può nell'eguale sito, quando io sono partito.

32. Occupato dicesi in conseguenza quello stagno, o conservatojo di pesci, che ritrovasi nel recinto di un privato, come in una corte, in un giardino, o bosco, nel quale certo a nessuno è lecito di andare a pescare. Ma se trattasi di un lago, situato lungo le strade, esposto al pubblico, nel quale a tutti è lecito di navigare, foss'anche di ragione privata, vietata su di esso non sarebbe la pesca. Imperocchè i pesci non sono ivi collocati perchè stiano raccolti, e soli di nostra ragione privata, ma vi si trovano in tutta libertà, e vagano all'infinito come in qualunque altro lago; e come sogliono gli uccelli, ed altri animali vagare nei nostri boschi nei quali non si trovano raccolti a foggia di serraglio. Nel primo caso si tratta di una vera piscina, e nel secondo di un lago, o stagno qualunque. *Piscinæ enim, et vivaria sunt loca eo animo, eaque intentione munita, ut pisces in nostra potestate sint... Hinc est in stagnis; hæc enim loca non eo animo habentur: adeoque hi pisces occupati dici non possunt, cum in naturali libertate sint, ac infinitum regentur.* Cocceı *ad Hug. Grot. L. 2. c. VIII. §. 2. pag. 491. col. 1.*

33. Ancor meno si potrebbe inibire la pesca sui laghi di comune navigazione come il *Verbano*, ossia il lago maggiore, il *Benaco*, ossia quello di Garda, il *Lario*, ossia quello di Como, ed altri simili riferiti da Virgilio con quello di Lucrino presso a Pozzuolo, il quale al dire di Strabone *L.* 5. non era anticamente che una palude, ed un ricettacolo di acque ivi gettate dall'impeto delle burrasche del mar Tirreno, e fatto più meglio adattare da Agrippa, e fornito di un porto col nome di Giulio in memoria di Cesare verso l'anno 717. di Roma, come narra Svetonio nella vita di Augusto.

Anne lacus tantos? te, Lari maxime, teque
Fluctibus, et tremitu assurgens, Benace, marino?
An memorem portus, Lucrinoque addita claustra,
Atque indignatum magnis stridoribus æquor:
Julia qua ponto longe sonat unda refusa,
Tyrrenusque fretis immittitur æstus Avernis?

Georg. *II. ver.* 161.

34. Sebbene pertanto in siffatti laghi, per un decreto del principe vi fosse alla pesca qualche limitazione nel luogo, tempo, o modo di pescare; pure con questa non sarebbe tolto il diritto di pescare, ma solo sarebbe modificato sotto certe leggi, e discipline, ed entrarebbe allora la teoria di Ulpiano alla menzionata legge 13. *in fine ff. de injuriis*, siccome quello che riprovarebbe non già l'atto di pescare, ma sibbene l'ingiuria commessa alla violazione del sovrano precetto: giacchè allora quel lago rispetto alla volontà del principe, ed alle da lui prescitte discipline si avrebbe a riguardare come uu lago di privato di lui dominio.

35. Siccome poi il possesso di una cosa si può prendere non già colle sole mani propric; ma eziandio cogli stromenti a tale uopo necessarj; così riguardo alla pesca il possesso dei pesci tratti dall' acqua si ottiene coll' amo, colle reti, e cogli altri stromenti pescarecci; purchè questi sieno di ragione del pescatore, e da essi non sieno fuggiti. Imperocchè se uno getta le reti, e l'altro va a levarle per torre il pesce non addiviene già padrone del pesce, ma si fa reo di furto se lo porta seco con animo di ritenerselo, e se altro non fa che prendere dal lido le reti, che per avventura colà si trovassero a seccare, e via le porta sulle acque per gettarle, e pescare, non è allora colpevole di furto, se non vi appare intenzione di farle sue, e tenersele, ma il pesce ch' egli ha preso con tali stromenti non è certamente suo; anzi è tenuto alla rifazione del danno se nel gettar le reti queste siansi guastate.

36. Nonpertanto se colui che usa le reti altrui per pescare trovasi in certa qual buona fede, o sul presunto permesso del loro padrone, o sulla apparente intenzione di rendergliene conto, e fare a lui parte della pescagione, io penso che per temperamento di equità si possa dividere per metà tanto la preda, quanto il danno che avessero sensibilmente sopportate le reti. Questa metà della preda a favore del padrone delle reti si aumentarebbe fino a due terzi, se oltre le reti avesse colui usato eziandio per tale pesca della nave, o di altri utensigli di ragione del proprictario delle medesime.

37. Quando i pesci sortono da loro medesimi dalle reti non vi è più discorso nella loro proprietà, sebbene si trattasse di pesci capaci

di essere notoriamente distinti: a motivo che cessa il dominio del pesce predato, quando cessa la di lui custodia: *cum vero evaserit custodiam nostram, et in naturalem libertatem se receperit: nostrum esse desinit, et rursus occupantis fit. L. 3. in fine ff. de A. R. D.* Ma se taluno si fa lecito di procurarne, ed anche agevolarne l'uscita, costui è tenuto coll'azione *in fatto* a reintegrare l'interesse del pescatore, cui compete di giurare tutto quel pesce, che in vista delle circostanze si potea pigliare in quella congiuntura. *Sin autem (piscem) meum in suam naturalem laxitatem dimisisses, eo facto meus esse desiisset, et actionem mihi in factum dari oportere: veluti responsum est, cum quidam poculum alterius se nave ejecisset.. L. 55. ff. eod. L. 14. §. 2. ff. de præsc. verb.* E sebbene dicasi che un getto di reti non sia suscettibile di alcuna determinazione; pure quando dalle altre pescagioni se ne possa trarre argomento secondo le regole, e pratiche dell'arte pescatoria non è più disputabile che aver possa luogo il giuramento estimatorio nella quantità del sofferto danno per lo smarrimento dei pesci, che presumibilmente si potevano ritrovare nelle reti allargate. *Proinde si alius eximat, et feram dimittat, actio in factum contra dimittentem locum habet, ut præstet id, quod mea interest.* Cocceii *ivi pag.* 494.

38. Non so quindi comprendere come il *Seldeno* abbia potuto con una più bizarra, che giusta dottrina scrivere che nel diritto degli Ebrei, e delle altre genti, si potesse dalle altrui reti, fino che sono in mare assumere il pesce ivi raccolto, e che i pesci colti colle reti non sieno del pescatore padrone di questi se non quando trovansi già nella nave o sieno da lui salvati in una barca siccome quella che indica un luogo di custodia, e guardia dei medesimi. *Licet autem pisces capere ex alieno reti, dum in mari est. . . . Pisces qui in navem transilierint, navis domini fiunt: quoniam navis habetur pro custodia satis firma, atque occlusa, non pro ea, quæ mobilis, atque hinc inde transiens dicitur. Nam ab aquis est, quod moveatur, aut hinc inde transeat navis, non ex sua natura. L. VI. c. 4.* Se il luogo in cui trovasi il pesce fa sì che addiventi una proprietà del padrone di quel privato luogo, io

non veggo legale distinzione fra il rete, e la nave; giacchè entrambi questi luoghi, e strumenti pescarecci sono di altrui dominio, ed egualmente sono essi due luoghi di custodia per i pesci colà raccolti. Nè si può dire che le reti sieno più mobili della nave, se anzi non si dice che quelle sono più fisse: poichè i venti, e le onde rendono questa di una estrema mobilità, e quelle rimangono assai più fisse al loro luogo, per essere impiantate nell'acqua, ed assicurate in cento punti alla superficie delle onde. Deesi conchiudere perciò, che più da storico, che da pubblicista il sapiente *Puffendorf* citasse questa teoria così strana dell'indicato scrittore, mentr'egli adotta più giustamente la teoria di Nerazio nella sovra citata legge 14. *ff. de A. R. D. Sed constat ratio pronunciato Nervæ. Nam ferarum, et piscium proprietas ab adprehensione incipit. De jure nat. et gen. L. IV. c. 6. §. XI.*

39. Che se il Puffendorf ha seguita la opinione del romano giureconsulto anzichè quella di Grozio nel distinguere il vivajo dallo stagno, ammettendo in questo, e non in quello la facoltà comune di pescare (ed in ciò il suo parere è giusto per le ragioni anche da noi quì sopra riferite; dacchè non vale il groziano riflesso che i pesci nello stagno non sieno meno racchiusi di un vivajo, ed è altronde certo che in questo, e non in quello vi appare il segnale della occupazione): doveva pur anco quell' inclito scrittore apertamente rimproverare la decisione dell'ebreo giurista, quand'anche egli parlasse sulla fede del rabbino Maimonide. Egli è per ciò che l'*Almici* ne' suoi commenti a questo passo dice con soverchia moderazione. » In queste decisioni dei dottori ebrei si può credere, che del giu» sto, e dell'ingiusto ritrovasi ». *T. II. pag.* 335.

40. In mezzo a questa libera facoltà di pescare è sempre salvo al popolo di assegnare al principe per sostenere i pesi dello Stato, e la sua dignità lo speciale dominio di pescare in dati luoghi a lui riservati. In questo i popoli hanno sapientemente provveduto al sostegno del loro governo, assegnandogli quelle cose, che si possono dare senza danno di alcuno, per essere appunto come la pesca in potere di tutti, ed in dominio di nessuno. *Sapienter existimarunt populi ab illis rebus incipiendum quæ sine damno cujusquam tri-*

bui possunt, cujusmodi sunt res omnes quæ in dominium nullius pervenerunt. De jure B. et P. l. 2. c. VIII. §. V.

41. Quest'uso di assegnare dei beni, e diritti al proprio sovrano, come attaccati alla di lui corona, è antichissimo. Riferisce *Strabone l. XVII.*, che i popoli dell'Egitto solevano praticare siffatto assegno verso i loro re; e la cosa venne col tempo ad essere così unita al regio diritto, che ivi il procuratore del re, si vendicava liberamente le cose passate in dominio di nessun privato, come tutte fossero demaniali del principato. Questo regio procuratore era piuttosto un presidente del regio demanio, che un procuratore presso i tribunali di giustizia; anzi pare che queste due distinte cariche fossero ben distinte eziandio presso gli antichi governi. *Qui mittitur, regis ordinem gerit, sub eo justitiæ administrator, qui maximam in judicio potestatem habet. Item alius quidam, qui proprianum rationum assertor appellatur; is et perscrutatur, quæ dominio carent, et ad Cæsarem recidunt. De situ orbis* 17. A Strabone in questa materia dobbiamo tutta la fede; poichè fu egli stretto amico di Cornelio Gallo, governatore d'Egitto, e viaggiò in diversi paesi per osservare le situazioni dei luoghi, ed i costumi dei popoli; e fiorì in un'età molto avvanzata sotto Augusto, e Tiberio, essendo però morto poco prima di G. C., ai di cui tempi aveva vissuto.

42. Anche nella Grecia, ed in Roma, trattandosi sulla pesca di un semplice jus permissivo, solevansi avvocare al popolo siffatti diritti, quanto lo esigeva il pubblico bisogno; e con delle leggi si dichiaravano della repubblica quei tali laghi, o fiumi, rispetto alla ragione di pesca, onde farla seguire per conto del governo, e venderе ai cittadini il prodotto per far fronte alle strettezze del pubblico erario, massime in tempo di guerra, od altre civili, e politiche calamità.

43. Sul modello di questi esempj seguitavano i Romani ad assegnare ai loro imperadori molte cose, e molti diritti, e comodi pubblici, che non si trovavano peranco distribuiti nei singoli cittadini, nè da questi a verun titolo acquistati; ed in eguale modo i popoli della Germania, dell'Italia, e della intiera Europa si credettero di fare ai loro principi somiglianti assegni. E quantunque con questi

al sovrano non si desse, che il dominio civile; pure colla legge, o coll'atto che glielo conferiva, gli si attribuivano ad un sol tempo gli effetti tutti del dominio reale.

44. Ma se in quei tempi della italiana legislazione la sola filosofia guidava le sentenze dei giudici, e l'opinione dei giureconsulti, essa non aveva però fatti quei progressi nel marittimo diritto, che atti fossero a stabilire in questa giurisprudenza delle leggi certe e costanti. Egli è perciò, che sulla ragione della pesca non abbiamo che delle nozioni accidentali quà, e là sparse nelle opere dei romani giurisperiti. Sotto gli imperadori pare, che Leone il *filosofo* verso la metà dell'ottavo secolo fosse il primo, che sulle tracce degli antichi giuristi, e de' suoi antecessori entrasse più da vicino a fare delle prescrizioni nel diritto marittimo, e specialmente su quella parte di jus, che alla pescagione di quei tempi si riferiva.

45. Parve a questo imperatore, che non fosse all'equità conforme il permettere a coloro, i quali avevano dei caseggiati, o poderi fronteggianti il lido del mare, l'opporsi ad ogni altro cittadino, che dinanzi a tali fondi costeggianti le rive amasse di pescare. Pretendevano quegli ambiziosi, ed avari possessori, che dinanzi i loro occhi e le loro terre nessuno potesse pescare; e si avvisavano di agire d'ingiuria contro chiunque avesse colà fatto la sua pesca. Questa loro pretesa era assurda, ed ingiusta sì perchè o i padroni di quei fondi ignoravano, o non amavano l'arte di pescare, e vietarne non ne dovevano l'esercizio agli altri, o la esercitavano, ed arrogarsi non potevano di stare nell'ozio, e che egualmente vi stessero gli altri senza procurarsi quell'onesto guadagno, che con questo lecito mezzo si potevano procurare; sì perchè esercitandola costoro in altre spiagge marittime lusingare non si dovevano, che mentr'eglino andavano vagando sul mare per aumentare la loro pesca, questa non si avesse ragione di farla dinanzi i loro poderi. Fuori quindi della riva occupata dai possessori delle fronteggianti terre, colla costituzione LVI. si è tolto il dubbio, che altri nel mare far potesse liberamente la sua pesca in quel modo, che ognuno può passare, e far quanto gli occorre fuori del vestibolo, e dell'atrio delle case altrui.

46. Usavano gli antichi pescatori, massime quei di Bisanzio nel Bosforo Tracio a fare le loro pesche poco lontane dalle rive, mediante certi lunghi pali, che impiantavano nel fondo del mare, e sopra di essi vi estendevano le loro reti. Non osando essi, conviene dire, di portarsi colle loro reti nell' alto del mare, si collocavano tutti verso le rive; e quegli ch'erano possessori vi ponevano le reti appena fuori dell' ultimo vestibolo dei loro poderi, od edificj. Per togliere la confusione, e le liti, che nascere dovevano da questa sovverchia vicinanza di pescatori nella costituzione LVII. si ordinò, che fra il centro di una pesca all' altra vi fosse lo spazio di 365. passi, in modo però che da una rete all' altra almeno vi fosse di mezzo lo spazio vuoto di passi, o braccia 182. e mezzo: *ut videlicet centum octoginta duo, et semis ab unius partis finibus exporrigantur, residuum vero ad vicinum usque pertingat.* QUANTUM IN PISCAT. REM. PISCAT. INTER SE DISTARE DEB.

47. All' effetto poi di agevolare l' uso della pesca, e togliere le difficoltà, che la potevano intralciare, ordinò lo stesso imperatore Leone nell' altra costituzione CII., che quegli, le di cui fronti dei poderi verso il mare non fossero sufficientemente ampie per istabilirvi in que' privati recinti delle opere pescarecce colla necessaria estensione delle reti, potessero con un diritto coattivo costringere i vicini a far con essi comunione dei rispettivi loro siti destinati alla pescagione; sicchè ciascuno risentire potesse dalla comunione maggiore utilità di quella, che avrebbe potuto sperare dall' uso del solo suo angusto recinto.

48. Questa società coattiva dovea di leggieri far nascere la controversia, se quegli, che vi si era unito con un podere di fronte più vasta, dovesse dalla pesca riportarne una più forte porzione di quello, che non avesse posseduto che un piccolo terreno; come se quegli vi avesse contribuito con una linea di 100. passi, e questo di cinquanta. Ma quel principe legislatore decise, che senza riguardo a questa geometrica differenza si avesse il prodotto della pesca a dividere a parti eguali fra tutti con una proporzione numerica aritmetica delle persone componenti la divisata società. Imperocchè, a sensi di quell' imperatore nella costituzione CIII., nelle altre società com-

poste di tante quantità di danaro, od altra cosa in natura, il dominio della cosa conferita è certa; e quì di certo nulla vi è, potendo benissimo arrivare, che la maggiore quantità di pesce si trovi raccolta dinanzi il piccolo anzichè il vasto podere. Nè il pesce sta sempre in un luogo ad aspettare il pescatore: e se va girando nelle acque non vi è luogo per ampio che sia, il quale possa essere sicuro di avere del pesce più che un altro, tanto più che anche un sito vasto senza il vicino, quantunque piccolo, può affatto mancare nel suo disegno. Se la porzione più grande acquista la sua perfezione, od il suo scopo coll' unione della piccola, questa per quanto è da lei egualmente contribuisce al comune vantaggio. *Statuimus vero, ut si duarum maritimarum portionum, quarum altera major, altera vero minor sit, ad constituendas remoras piscatorias in communionem conjunctio fiat, utriusque portionis domini ex æquo inter se lucrum dividant.*

49. Finalmente per ovviare le liti che potevano generarsi dal non osservare la distanza prescritta fra un recinto pescareccio e l'altro nella successiva costituzione CIV. si è prescritto, che mettendosi in controversia lo spazio occupato da un recinto di pesca, e non essendovi luogo, cui questa potesse trasportarsi, si avesse senza pregiudizio delle ragioni delle parti a lasciarla nel sito litigioso fino al termine di quell' anno. Dopo l'anno se sotto gli occhi del vicino, che si lagnò, quell' edificio pescatorio, continuava, senza di lui protesta, od opposizione, a starvi per 10. anni, o per 20. anni se il vicino non era già presente, ma assente, si acquistava il possesso a stendere, e fissare colà le reti; e l'edificio non poteva più essere rimosso. Se la persona che veniva lesa da questa prescrizione era un corpo ecclesiastico, od il fisco vi abbisognavano 40. anni per compirla. In ogni caso però chiunque fosse il pregiudicato da tale prescrizione, se da un canto non poteva far dal suo podere rimovere il recinto pescareccio, dall' altro non poteva essere privato del vantaggio della pesca, e si considerava come un porzionario di essa nello stesso modo, con cui abbiamo veduto parteciparvi quelli, che unendo il loro spazio di lido entravano nella menzionata coattiva società. *Jubemus ne actor maritimæ oræ emolumento privetur: tametsi, quod tempus elapsum sit, obtinere litem non potuerit. Cujac. L. XIV. ob. 1.*

50. Bisogna però più che nel mar di Marmora, presso cui scriveva l'imperatore Leone le sue basiliche, nel mar Tirreno la pesca fosse portata alla sua grande utilità; giacchè ai tempi di Orazio, e di Ovidio veggiamo, che la pesca del tonno si faceva molto copiosamente in quel mare, ed in ispecie nel golfo di Cadice presso le antiche colonne di Ercole, ora lo stretto di Gibilterra. Ivi verso il mese di maggio se ne prendeva una prodigiosa copia, perchè in quel tempo faceva quel grosso pesce il suo passaggio dall'Oceano occidentale, ed Atlantico nel Mediterraneo, e quei *Gaditani*, o Cadicesi ve ne traggevano colle reti una infinità, che tagliato in pezzi, e salato spedivano, come ai nostri giorni, per tutta l'Europa. Plinio descrive questo pesce come stupido, lib. 9. c. 13., ed i poeti lo distinguono per copioso, e di un' indole paurosa. *Plures adnabunt Thynni et cetaria crescent.* Horat. *L.* 2. *S.* 5. *Et pavidi magno fugientes æquora thunni.* Ovid. *in Halieut. fragm.* Cadice è situata in una isoletta, fabbricata dai Fenicj, e guarda l'Oceano con un porto sicuro, ed abbondante di vascelli mercantili, che vi abbordano da tutte le bande.

51. Prima di venire a fare speciale menzione delle altre pesche, che cotanto contribuiscono al marittimo commercio, siccome avviene in quella delle balene, e dei bacalà, o sieno merluzzi, e di altri pesci di mare, dei quali occorrerà trattarne in appresso è duopo che fermiamo la nostra attenzione sulle discipline, dalle quali debb' essere accompagnata la libertà della pesca. Conciossiacchè questa libertà debba essere subordinata a quella della navigazione, essendovi per questa un interesse necessario, e generale per tutti gli uomini, e per tutte le nazioni; mentre la pesca non interessa che coloro, che sono costretti a prevalersene per vivere, e questi sono ben pochi, o quelli che vi si danno per elezione. Ecco perchè, al dire di Ulpiano, il pretore di Roma, con un suo interdetto, aveva seriamente proibito, che nel mare, e sulle rive si facessero cose, che potessero nuocere alla navigazione. *Si in mari aliquid fiat: Labeo ait, competere tale interdictum: ne quid in mari, inve littore, quo portus, statio, iterve navigio deterius fiat. L.* 1. §. 17. *ff. de flumin.*

52. Eppure questo medesimo romano giureconsulto aveva già detto, essere uguale ingiuria il vietare la pesca in mare, come il proibire di andare sulle piazze, al teatro, al bagno, od altro pubblico luogo, o spettacolo. *L.* 2. §. 9. *ne quid in loco pub. L.* 13. §. *ult. ff. de rer. div.* Marciano però le di cui parole furono adottate da Giustiniano al §. 2. *Inst. de divis. rer.* nel convenire a favore della pesca ne limitò l' esercizio della medesima quando con qualche opera ad esso relativa si fosse recato nocumento alla navigazione, siccome quella, che riesce più importante ai bisogni dell' intiera umanità. *Nemo igitur ad litus maris accedere prohibetur piscandi causa: dum tamen villis, et œdificiis, et monumentis abstineatur: quia non sunt juris gentium sicut et mare. Idque divus Pius piscatoribus Formianis, et Capenatis rescripsit. L.* 4. *ff. de rer. divis.* Imperocchè, come scrive Pomponio, sebbene ciò che si fa sul lido sia libero a tutti; pure, potendo ciò essere fatto con danno altrui, e specialmente della navigazione, nulla vi può essere fatto senza il permesso dell' autorità competente, la quale riconosca se gli edificj pescarecci sieno tali da inferire agli altri danno alcuno, il quale avrebbe perciò un giusto titolo per opporsi ad un' opera, che tragge seco il nocumento altrui. *Quamvis quod in littore publico vel in mari extruxerimus nostrum fiat: tamen decretum prætoris adhibendum est, ut id facere liceat. Imo etiam manu prohibendus est, si cum incommodo cæterorum id faciet: nam civilem eum actionem dè faciendo nullam habere, non dubito. L.* 50. *ff. de ad. rer. dom.* Arg. *L.* 2. §. 10. *ff. ne quid in loco pub.*

53. Il mare è prima di ogni altro uso destinato al viaggio degli uomini per unire più strettamente i loro rapporti, e far sì che dall' acqua alla terra siavi un facile mezzo di comunicazione, onde questi due elementi contribuiscano colle profonde viste della natura, e della provvidenza alla comune umana felicità. *Ipsum autem mare, sic terram appetens littoribus alludit, ut una ex duabus naturis conflata videatur. Cic. de nat. deor. L.* 2. *c.* 39. È quindi saggia quella legislazione, che prima di ogni altra cosa provvede alla navigazione, siccome quella che mantiene il legame sociale fra gli uomini, e che di tutti i popoli non formando che una sola famiglia,

produce quei vicendevoli soccorsi, che corrispondono in varie forme al bisogno di ciascuno. » La mer est par excellence le partage » des vaisseaux. » Emerigon *vol. I. pag.* 420.

54. I popoli anche più barbari dell' età media non dimenticarono di regolare la pesca in foggia tale, che nuocere non potesse alla navigazione. Teodorico re dei Goti, verso la metà del secolo IV. fece un editto nel quale ordinò, che colle reti, e non coi pali e recinti si facesse la pesca, e fossero perciò questi levati ovunque si erano piantati in faccia al mare, ed ai fiumi navigabili. *Comperimus quosdam sepibus cursum fluminis quantum ad navigandi studium pertineat incidisse, quod volumus modis omnibus imputare, nec tale quidquam permittatis quemquam ultra præsumere, sed inviolati alvei tractus navium relinquatur excursibus: scimus enim retibus, non sæpius esse piscandum.* Cassiodor. *L. V. variar. epist.* 20. Altri principi portarono tant' oltre la privativa della pesca, che vietarono di farla nei fiumi, senz' accontentarsi come i Romani di vietare, che colla pesca si nuocesse altrui nel fiume. *L.* 6. §. 7. *ff. de flumin.* = *L. id. ff. ne quid in loco publ. . . . Mores ubique jus gentium passim subegerunt, adeout ne in flumine quidem publico piscari liceat.* Cujac. *L. IV. obser. c.* 2.

55. È adunque almeno giusto, e ragioncvole, che la libertà della pesca, il di cui scopo non è universale, e di assoluta necessità, sia limitata da certe regole, onde ceda alla navigazione, il di cui oggetto è universale. Sia permesso di pescare; ma in modo che la nautica non ne soffra verun imbarazzo, od impedimento nel libero, e maestoso suo corso. Colui, ch' esercitar vuole la pesca dee usare tutti que' riguardi, che non intralcino il navigatore: e nell' usare delle sue reti, e di altri stromenti pescatorj agir dee in modo di prevenire ogni ostacolo, che un tal getto di reti può arrecare al passaggio delle navi.

56. Se il pescatore trascura queste cautele, ed un vascello nel passare vi rompe le reti; egli non ha che a lagnarsene di se stesso, ed a riflettere che il mare è primieramente destinato alla navigazione, e poi all' arte di pescare. L' uso della pesca è per dir così vassalla al diritto di navigare: se quella non vi cede il passo, questo

si fa largo in mezzo agli ostacoli, e li sormonta con ogni genere di difesa. Se ne risulta del danno al vascello, che vi si attraversa, il pescatore è anche in dovere di ripararlo, poich' egli è autore della causa che lo produsse. » S'il est permis de pêcher, c'est pourvu » que la navigation n'en réçoive aucune entrave. Celui qui s'exer- » çant à la pêche, jette ses filets, ou établit ses mandragues, doit » par consequent agir de maniere à prévenir tout obstacle au cours » des navires. Il réponde sans difficulté du dommage qu'il leur cause. » *Des assur. ch.* 12. *Sect.* 14. §. 5. *in fine*.

57. Può non pertanto il tranquillo, e prudente pescatore essere autorizzato a chiedere egli stesso il rimborso de' suoi danni se le sue reti, od i suoi stromenti pescarecci vengono tagliati, od infranti da un orgoglioso vascello, la di cui gente per grave colpa, o per malizia vi faccia nocumento. Lo soccorre allora la legge Aquilia; giacchè si tratta di un danno dato con ingiuria, che debb' essere rigidamente riparato da chi n' è l' autore, non essendo ad alcuno permesso di guastare, o rompere, o distruggere la cosa altrui. *L.* 1. *L.* 50. *ff. ad L. A.* Se un vento impetuoso non fu causa di tale guasto il pescatore ha la sua azione ad essere reintegrato della patita ingiuria, e del sofferto nocumento. *Quod dicitur damnum injuria datum Aquilia persequi, sic erit accipiendum, ut videatur damnum injuria datum, quod cum damno injuriam attulerit: nisi magna vi cogente fuerit factum. L.* 49. §. 1. *ff. eod.* Dappoichè non si tagliano senza motivo le reti dei poveri pescatori, quando non si abbia intenzione di fare loro uno sfreggio, il quale atto non può riuscire che ingiurioso, e riprensibile.

58. Quando peraltro, secondo il giudizioso riflesso di Paolo, la distruzione della cosa altrui proceda più da negligenza, che da colpa, questa ingiuria non si potrebbe allora presumere, e vi resterebbe la sola azione per il danno arrecato. Ma per indurre, che non siavi stata colpa nella trascuranza, è d' uopo che non vi concorrano circostanze atte a dimostrare, che siasi data occasione al danno che ne avvenne; come sarebbe nel caso di colui, che per fare un fuoco per se indifferente alle cose degli altri, scegliesse una giornata ventosa, e così capace di trasportar le fiamme sugli effetti altrui; o come

trovandosi delle reti ad asciugare su dei pali prominenti, si facesse in passando del fuoco sulla nave in guisa, che l'aria trasportare potesse le fiamme ad abbrucciare le suppellettili pescareccie; o per altra causa accadesse somigliante pregiudizio alle opere degli innocenti pescatori. *Nam si die ventoso id fecit, culpæ reus est: nam et qui occasionem præbuit, damnum fecisse videtur. In eodem crimine est qui non observavit, ne ignis longius procederet. At si omnia quæ oportuit observavit, vel subita vis venti longius ignem produxit, caret culpa. L.* 30. §. 3. *ff. ad L. Aquiliam.*

59. Supposto quì anche colposo il danno arrecato alle reti, questo debb' essere limitato alla sola rifusione di quanto importar possono le reti stesse, non già esteso al valore di quei pesci, che si sarebbero per avventura presi, e che non vi è giusta ragione di credere che potuto si sarebbero prendere con tale getto. » Au reste, si l'ac- » cident est arrivé par la faute du navire, on se borne à estimer » le dommage fait aux filets, sans avoir égard au poisson qui auroit » été pris. » Emerigon *des assur. ch.* 12. *Sect. XIV.* §. 5. *in fine.* Imperocchè essendo incerto se di pesci se ne potesse pigliare, non si dee sull' incertezza fabbricare un titolo di reintegro, per il quale la parte danneggiata col guasto delle reti venisse a guadagnare di più quello, che avrebbe potuto sperare, s'esse rimaste fossero illese da ogni pregiudizio. *Idemque Labeo, et Proculus, et circa retia piscatorum, in quæ navis inciderat, æstimarunt. Plane si culpa nautarum id factum esset, lege Aquilia agendum. Sed ubi damni injuria agitur, ob retia, non piscium, qui ideo capti non sunt, fieri æstimationem; cum incertum fuerit an caperentur. L.* 29. §. 3. *ff. ad L. A.*

60. Ove peraltro vi fosse certezza, od almeno giusta, e conghietturale speranza di pigliare del pesce in quel getto di reti, e si verificasse quella presunzione di utile, dai giureconsulti detta *certa spes lucri*, più allora non essendo *incerta* la pigliata del pesce, a misura delle circostanze potrebbesi nei termini dell' equità aggiudicare al pescatore, cui furono spezzate le reti, un proporzionato reintegro eziandio per riguardo al pesce, ch' egli aveva ragione di credere pigliato colle medesime, se rimaste fossero intatte al posto in cui erano da lui collocate.

61. Per togliere questi inconvenienti hanno i popoli fatto dei prudenti, e savj regolamenti, onde i pescatori non recassero nocumento alla navigazione, nè questa distruggesse i travagli di coloro, che dal frutto della pesca traggono il sostentamento delle loro famiglie. Primieramente si è stabilito che altri metodi si usassero per fare la pescagione in largo mare, ed altri sulle rive: giacchè in queste più che colà, coll' avvicinamento delle navi, si rendono a vicino contatto la pesca, e la navigazione. Si è quindi cominciato dal precisare l'idea del lido, e delle rive, perchè ognuno sapesse meglio regolarsi sia nel gettarvi le reti, sia nell' abbordarvi coi vascelli, sia nel luogo che con questi, e con quelle si poteva occupare.

62. Celso si attenne alla sentenza di Cicerone nella definizione del lido: ma ce lo descrive per la parte esterna del mare, vale a dire fino a quel punto, cui gettandosi le onde sulla terra vengono queste a battere le sponde. *Litus est, quousque maximus fluctus a mari pervenit: idque Marcum Tullium ajunt, cum arbiter esset, primum constituisse. L.* 96. *ff. de V. S.* Un' altra immagine del lido viene presentata dal medesimo Cicerone nella sua orazione per S. R. Amerino, indicandolo per quella prima porzione di terra, che si avvicina alle onde del mare. *Quid tam commune, quam mare fluctuantibus, litus ejectis?* Virgilio al contrario prende il lido anche per quella interna parte del mare, che sta vicino alla terra, e che è navigabile.

cui litus arandum
Cuique loci leges dedimus.

Æneid. IV. *v.* 212.

63. Sebbene poi dicasi più accuratamente *riva* dei fiumi, e lido dei mari, ad ogni modo vediamo lo stesso Virgilio, che, parlando del Mincio, che inonda, ed irriga come lago, e come fiume le campagne del Mantovano, usa il nome di lido anche per quel fiume.

Littora quæ dulces auras diffunditis agris.

Ovidio però sembra chiamare riva la parte esterna del mare, e lido la interna, ed ultima delle acque, che gettano verso terra le onde loro.

In mare perveniunt partim campoque recepti
Liberioris aquæ, pro rivis littora pulsant.

Metam. I.

64. Giustiniano dopo aver detto, che tutti potevano pescare nel porto: *ideoque jus piscandi omnibus commune est in portu*. §. 2. *Inst. de D. R.*, volle distinguer il lido dalle rive, assegnando queste ai fiumi, e quello al mare; considera per lido quello spazio di terreno, cui arriva il mare nelle più grandi sue escrescenze, massime in tempo invernale. *Est autem litus maris, quatenus hybernus fluctus maximus excurrit*. §. 3. *d. l.*

65. Queste varie definizioni si raccolgono, e combinano nello stabilire, che *lido* sia quella parte ultima del mare, di cui si vede così vicino il fondo, che portare non vi si possano dalle acque i vascelli, e le altre navi armate, e pesanti, ma sibbene i batelli, le navi pescareccie, e gli altri piccoli legni. Nel senso etimologico il *lido* è quella parte o linea di terra che confina colle acque del mare; e nel senso legale esso è quel tratto di terra che va coperto da onde leggeri e passaggere a seconda che più bassa, od alta è la superficie del vicino mare.

66. Luigi XIV. colla rinomata sua ordinanza del 1. agosto 1681. chiamò lido tutto lo spazio di sponda coperta dal mare a seconda, che più o meno questo s'ingrossa. » Sera réputé bord, et rivage » de la mer, tout ce qu'elle couvre, et decouvre pendant les nou- » velles, et pleines lunes, et jusqu'ou le grand flot de mars se peut » étendre sur les greves. » *Du rivage de la mer*. Questa definizione viene a riconoscersi ben esatta colle osservazioni giornaliere, che le alte marèe succedono ogni mese al far della luna nuova, e piena; sebbene più sensibile sia la marèa dell'equinozio di primavera. In questo tempo dalla quantità dell'arena che vi portano i fiotti del mare, massime in faccia dei grandi fiumi navigabili, che sboccano in mare, facilmente si capisce fino dove giunge coi fiotti il lido. Non bisogna perciò confondere questa parte di lido collo spazio, fino al quale alcune volte arriva l'acqua del mare spinta dagli oraganì, e dalle tempeste. Il commentatore dell'ordinanza cita in conferma di questa regola una sentenza del parlamento d'Aix, 11 marzo 1742. Questa definizione è anche conforme a quella di Giavoleno tanto per il lido dei mari, quanto per quello dei laghi, che non sieno affatto privati: lo spazio occupato dai fiotti, quando si agitano

sulle sponde, è la parte di queste, da lui chiamata pubblico lido. *Litus publicum est eatenus, qua maxime fluctus exœstuat. Idemque juris est in lacu, nisi is totus privatus est. L.* 112. *ff. de V. S.*

67. Mentre quindi Luigi il *grande* protesse la pescagione sul lido, non dimenticò di fare proibizione a chiunque di alzare delle opere sulle rive del mare, nè di piantarvi, o farvi alcuno stromento che portar potesse pregiudizio alla navigazione, sotto pena di far demolire ogni cosa, confiscarne i materiali, e pagare una multa. Sebbene infatti il mare, e le sue sponde, secondo i principj del diritto naturale, sieno cose pubbliche, e comuni a tutti con facoltà di usarne in qualsivoglia modo di cui esse sieno suscettibili; pure non dovendo mai una cosa essere permessa a danno altrui, per prevenire gli inconvenienti, che potevano risultare da questa libertà di usare delle cose comuni, abbisognò limitarla col pubblico potere; colla legislazione e coll' autorità del principe. » Il est du droit naturel » aussi que cette licence commune à tous, étant une occasion con- » tinuelle de querelles, et d'une infinité des mauvais succès, il y » soit pourvu par quelque police; et il ne pouvait y en avoir de » plus juste, et de plus naturelle que de laisser au souverain à » pourvoir à ces inconveniens. Car, comme il est chargé du soin » du répos public; que c'est à lui qu'appartient la police de l'ordre » de la societé; et que ce n'est qu'en sa personne que peut résider » le droit aux choses qui peuvent être communes au public, dont il » est chef, c'est à lui que cette qualité donne la dispensation et » l'usage de ce droit pour le rendre util au public. Et c'est sur ce » fondement que les ordonnances ont reglé l'usage des navigations, » et des pêches sur la mer, et sur les vivieres. » Domat *du droit public. Tom.* 2. *L.* 1. *tit.* 8. *sect.* 2. *note à l'art.* 1.

68. Al libro V. titolo 1. della citata ordinanza francese si dichiara, come è di ragione, che la pesca del mare è libera e comune a tutti i cittadini di una nazione, dalla quale loro è permesso di farla tanto in alto mare, che presso le sponde colle reti, coll'amo, e con altri pescarecci ordigni. Il mare, così come i pesci non sono di proprietà di alcuno, spettano alla repubblica, i di cui diritti sono devoluti al principe nello Stato monarchico. Essendo egli il capo

della nazione riunisce nella sua persona tutti i diritti, che a quella sono comuni, e fra questi sta il dominio supremo sull' uso del mare, e di tutte le coste, e rive, che da questo sono bagnate. Ma nel tempo stesso che i principi derogano a favore dei sudditi alla supremazìa della loro sovranità in questa parte di gius della pesca, si sono saggiamente riservato il diritto di vegliare sulla medesima, regolandone la polizia dei pescatori, e dei luoghi, tempi, e modi, coi quali essi possono esercitare questa facoltà di pigliar pesce dal mare, e di usare di una cosa pubblica a privato loro vantaggio.

69. Si dee quindi dal governo ordinare che per fare la pesca del merluzzo, degli sgombri, e delle arrenche, ed altri pesci d' importanza abbiasi a riportare una licenza speciale dal ministero della marina, e della finanza, la quale esprima il luogo in cui si vuol fare. Imperocchè in virtù dei trattati di navigazione, e commercio, seguìti colle potenze estere, può essere stipulato, che i rispettivi sudditi delle potenze contraenti possano, o non possano liberamente fare la pesca sulle coste dei loro Stati in certe parti delle medesime, o dappertutto ad una certa distanza da esse; al di là della quale l'impero del mare non è in proprietà di alcuno.

70. Quando i pesci vanno in fregola deesi lasciare la pesca per non distruggerne la razza. Il *pesce nuovo*, per esempio, o sia il *bianchetto*, ch'è il pesce più minuto del mare si può bensì pescare sul Mediterraneo, ove alligna, coi reti della più piccola maglia per pigliarlo: ma la pesca di esso non è per tale riflesso permessa nella primavera, cioè nei mesi di marzo, aprile, e maggio, tempo in cui questa sorte di pesce va fregando. Durante un tale tempo è anche vietato di pigliare ogn' altro pesce colla *scorticaria*, sorta di rete traversiccia, che si trascina lungo le rive, e che si mette anche alle imboccature delle paludi di acqua salata, e se non alla distanza di 200 braccia dall' imboccatura degli stagni, o dei fiumi. Di questo rete se ne prevalgono i pescatori sulle coste del Mediterraneo, e lo stendono ordinariamente alle gole degli stagni salati. E siccome i pesci depongono le loro ova, ed i loro pesciolini da maggio fino ad agosto; così in questo tempo nè da lontano, nè d' appresso far si potrebbe uso di tali reti atte a distruggere la pescificazione. Dal primo

di settembre sino all' ultimo di aprile sarebbe lecito usare di queste reti alla distanza di una lega al largo delle coste.

71. Quando si trattasse di tenui pesche, massime di pesce fresco, fatte con piccole navi, o batelli, non forniti di albero, vele, e governalio, non vi sarebbe allora bisogno di permesso, nè di notificazione alcuna; a meno che in facendo la pescagione si fossero incontrati degli accidenti interessanti la polizia, o le cure del governo. In questo caso sarebbevi l' obbligo di notificare quanto fosse avvenuto all' ufficio del prefetto marittimo, o di chi ne facesse le funzioni.

72. Le reti, i tramagli, ed altri ordigni di pescare, a venti maglie di circa cinque pollici in quadro, non si possono lasciare in mare più di due giorni, sotto pena di essere confiscati; a motivo che i reti di questa specie potrebbero recare pregiudizio ai piccoli bastimenti del mare, che vi si accostassero, od altrimenti vi abbordassero.

73. Quelli che pescano con ordigni macchinosi, e lunghi sono in obbligo di girare sempre vicini alle loro reti, fino che queste sono in mare per visitarle di tempo in tempo, e specialmente di una marèa all' altra, a meno che ne sieno impediti dal potervisi fermare per causa di burrasca, o vicinanza di nemici. Questa vigilanza dei pescatori serve tanto ad avvertire i navigatori della posizione delle reti, affinchè possano questi evitarne l' abbordaggio con esse, quanto per visitarle, e rimetterle nel loro primiero stato, se mai si trovassero scomposte, o disordinate.

74. Le grosse reti da mare hanno ordinariamente le maglie di un pollice, e nove linee in quadro; ed i tramagli, ed altri reti traversieri, che spesso vengono attaccati da due parti alle reti grandi, e composte sogliono avere le maglie di nove pollici in quadro. E perchè somiglianti reti non sieno troppo pesanti, e difficili a moversi, e regolare, si proibisce di loro attaccare più di una libbra e mezza di piombo per ogni braccio, sotto pena di essere confiscati gli ordigni pescarecci, e multati i pescatori, che si espongono con tal modo a sovverchiamente imbarazzare la navigazione.

75. Quando la pesca fosse di pesce di mezzana speeie, o poco meno, come la sardella, la quale si unisce, e va in frotta, in modo,

che se ne trovano degli ammassi considerabili, ora da una parte, ed ora dall' altra, e con cui non vi si mischiano gli altri pesci, le reti aver possono le maglie di quattro linee in quarto, o poco più. Ma si debbono guardare i pescatori dal gettare delle esche artificiali nelle onde, come la così detta *résure*, composta di ova di merluzzo, od altri pesci marini, per tirare la sardella, senza che somigliante pasta non sia visitata; onde non abbia, essendo cattiva, ad avvelenare questo pesciume. È per tale motivo, che l' art. 39. della dichiarazione del governo francese 23. aprile 1726. proibisce a qualunque persona sotto pena di una multa di lir. 300. per la prima volta, e di lir. 1000. in caso di recidività, il gettar nel mare, lungo le coste, alle imboccature dei fiumi, nelle lagune, e negli stagni di acqua salsa, della calce, delle noci vomiche, delle noci di cipresso, del coco di levante, del musco, ed altre droghe, ed ingredienti capaci di colpire, ed avvelenare il pesce.

76. I pescatori, che vogliono pescare durante la notte, deggiono in tre differenti volte mostrare col fuoco il tempo, in cui essi vanno a mettere le loro reti al mare. Questo segnale debb' essere frammezzato da qualche intervallo, onde i navigatori abbiano ad avvedersi, che colà si dà mano alla pescagione. L'ommissione di questa cautela aggrava il pescatore di una multa, e della rifusione di ogni danno cagionato con tale mancanza; a meno che, per qualche giusto motivo di trovare maggiori pesci, le reti non fossero collocate in un luogo pericoloso: poichè in questo caso ben lungi, che tali fuochi, e segnali sieno salutari a quelli, che li veggono per evitare l' abbordaggio, addivengono al contrario segni fallaci, ed ingannatori, che traggono nel rischio, e nel precipizio i creduli navigatori. Debbesi ciò anzi allora evitare con tutto lo studio, siccome abbiamo veduto nel Tomo II. sotto al tit. I. *del Naufragio*.

77. Se le reti di una tartana pescatoria sono arrestate, e trattenute da qualche ancora, scoglio, od altro impedimento, da cui essa non si possa trarre d' impaccio, la gente che vi si trova a bordo, e che si trattiene per non lasciare coll' urto rompere le reti incagliate, dee sotto eguali pene durante la notte tenere acceso un fuoco avvertitore dell' inconveniente, fino che tanto che la nave rimane su quel

luogo, cui le di lei reti sono attaccate, ed imbrogliate. Ciò serve al fine, che le altre navi possano prendere le loro misure di sicurezza per evitare l'abbordaggio colla tartana intricata, o per andare al soccorso dello stesso legno pescatore, il di cui fuoco ben fa vedere il pericolo, e cattivo stato in cui si trova.

78. Quando le reti oltre del sughero hanno, alla linea delle corde che le sostengono alla superficie dell'acqua, dei pezzi di legno prominenti, deggiono essere caricate di un quarto di più di piombo delle altre; all'effetto che tali prominenze di scheggie di legno non abbiano ad impedire la navigazione. Ogni altro stromento atto a turbare il libero corso della nautica è altamente vietato. L'ordinanza di Luigi XIV. confermata dalla dichiarazione di Luigi XV. 15. maggio 1727. all'art. 3. del tit. 10. vieta ai pescatori di prevalersi per battere l'acqua di pertiche ferrate, o puntute sotto pena della confisca delle reti, e di ogni ordigno pescatorio, e di 100. lire di multa per la prima volta, e di 3. anni di galera in caso di recidività.

79. I riguardi che i pescatori debbono ai navigatori, li debbono anche ai loro compagni. È quindi proibito ai pescatori che vanno sulle coste del mare, e nel largo di mettersi a gettare le loro reti in un sito ov' essi possono nuocere a quelli, che vi si trovavano già prima sul luogo della pesca, o che l'avessero di già cominciata, sotto pena di una multa, e di rifare ogni danno, ed interesse a chi ne fosse stato pregiudicato. Per evitare queste discussioni, colla citata francese dichiarazione di quel re, che rese famosa mad. di Pompadour, fu regolata la distanza delle pescagioni; ed all'art. 3. del tit. 1. si è stabilito che le pescarie riguardanti gli alti parchi fossero le une dalle altre lontane sei braccia almeno; e l'art. 6. del tit. 2. vuole, che rispetto ai bassi parchi le pescarie sieno lontane le une dalle altre 10., o 20. braccia, secondo ch' esse sono collocate, o in linea diretta, o al dissopra, o al dissotto. Tra le riserve dei pesci, che si fanno sul lido, vi debb' essere uno spazio di 10. braccia come all'art. 4. del tit. 4., e tra i pescatori che usano metodi più vasti vi è d'uopo l'intervallo di 15. braccia conformemente all'art. 5. del tit. 5.

80. Lo stesso diveto, e le stesse pene s'incorrono pure da tutti coloro, i quali trovandosi in una flotta o compagnia di pesca-

tori, abbandonano il loro posto per andare girando, e collocarsi altrove, dopochè gli altri hanno di già calate le loro reti al mare. Ciascuno dee stare al suo posto; e se i pescatori sono schierati, nessuno può far uscire dalla schiera il suo batello per andare a collocarsi in un sito migliore.

81. Sotto pena afflittiva non è permesso ai pescatori di prevalersi delle *fiocine*, stromenti ad uso di tridente, col quale infilzano, e prendono il pesce nell'acqua, per estrarre quello che si trova già chiuso nelle reti tese negli stagni di acqua salata, od in qualunque altro luogo. Imperocchè, come abbiamo più in alto rimarcato, essendo il pesce nelle reti già passato in altrui dominio, non si può da esse levarlo, senza commettere un vero furto a danno del proprietario delle reti. *Nec dissimilis conditio eorum est, atque piscium, et ferarum, quæ simul atque adprehensæ sunt, sine dubio ejus, in cujus potestatem pervenerunt, dominii fiunt. L. 14. ff. de A. R. D.*

82. Per assicurare vieppiù l'osservanza delle discipline risguardanti la pescagione, massime nell'uso delle reti, è lodevole costume il tenere ad ogni ufficio ammiragliale o marittimo non solo dei commessi, e vigilanti sulla pesca, ma eziandio un modello di maglia di ogni specie di reti, per tosto riconoscere all'occasione delle visite, se le reti usate dai pescatori di quel circondario sieno conformi alla maglia prescritta per quel tal uso, o no, sia ch'eglino ne usino sul mare, o lungo le rive.

83. Sulle arene del mare, nelle baje, ed alle imboccature dei fiumi navigabili può essere concessa la pesca coll'uso delle reti, chiamate alti, e bassi parchi, ossieno cortine, o riserve di pesci, distese su quelle sabbie, che il mare copre, e ricopre col suo flusso, e riflusso. Queste reti si dispongono col mezzo di due piuoli, piantati a quest'effetto nelle sabbie, o nel fango al lungo delle rive del mare, o negli altri anzi indicati luoghi. Le maglie delle reti di basso parco sogliono essere di due pollici in quadro, e sono attaccate a due piuoli piantati nelle arene, sui quali il rete è teso, senza che possa essere nascosto sotto terra; e ciò all'effetto che non sieno trattenuti i piccoli pesci. Conciossiacchè se le reti fossero strette, o

giacessero interrate nella sabbia, formerebbero una specie di diga, la quale al basso di quelle si rinforzarebbe per le materie del mare ivi trattenute, e nel ritirarsi tutto strascinarebbe con essa, e quindi anche i pesciolini, che altrimenti usciti sarebbero dalle maglie.

84. Nelle reti degli alti parchi le maglie si fanno di un pollice, o nove linee almeno in quadro; e queste come più ristrette debbono essere tese nell'acqua in modo, che il basso della rete non tocchi le sabbie, e sia da queste lontano tre pollici almeno, all'effetto che i piccoli pesci non sieno trattenuti dal passarvi facilmente per dissotto, e fuggirsene. Senza queste cautele si distruggerebbero i pesci pria che fossero giunti all'ordinario loro crescimento colla diminuzione della razza, e senza profitto per la loro consumazione.

85. Nessun edificio stabile di pietre, o di legno si può fare sul lido per pigliare i pesci; giacchè tali opere sono sommamente nocive alla pescificazione sia col disperderne le uova, sia coll'arrestare i pesciolini di prima età. La natura che ci offre negli animali un mezzo per noi di sussistenza, e di commercio ci vieta di prevalersene finochè essi atti non sono a servire al nostro sostentamento. Ogni atto distruttore della loro razza è contrario alle viste della natura, ed al nostro medesimo interesse. D'altronde il dominio delle rive del mare appartiene al solo principe, il quale vuol bene che tutti ne approfittino liberamente, senza però che alcuno vi faccia delle opere indicanti dominio, o possesso di sorte veruna.

86. In alcuni tempi però, esclusi quelli della generazione, come dal primo di maggio all'ultimo di agosto, si può ottenere di pescare con certe griglie, o crate di legno piantate nel fondo verso il mare con delle bocche della grandezza di circa due piedi, e chiuse da un rete. Queste pescherie sono assicurate all'intorno con dei pinoli piantati nelle sabbie, all'altezza da terra di più di 5. piedi, e formanti una linea diagonale dalla costa fino al mare. Ve ne sono anche di quelle, che hanno l'apertura, o l'estremità dell'angolo del parco di 6. piedi di larghezza a tutta l'altezza del recinto, e sono spalleggiate come da due ale alle due parti della imboccatura, onde il pesce sia più invitato ad entrare nella rete, che attraversa l'istessa imboccatura. Per questo genere di pesca vi abbisogna una speciale licenza degli ufficj della marina.

Digitized by Google

87. Le pescherie di fiscelle, e di reti sono di un piede e mezzo di altezza, ed hanno attaccate le loro reti colle maglie di un pollice in quadro: e le siepi di fiscelle a rilascio hanno nel fondo verso il mare un' apertura di due piedi, la quale non può essere chiusa che da una rete colle maglie di due pollici in quadro da Pasqua fino a S. Remigio, che cade il primo di ottobre, e di un pollice almeno da S. Remigio fino a Pasqua. Queste griglie, o fiscelle sono tante parti di panieri fatti di vimini assai larghi, onde l' acqua passi, e vi passino pure i pesci per dentro le reti, che vi sono appese all' intorno; ed hanno una bocca verso il mare, la quale egualmente va coperta da un rete pescareccio. Anche per questa specie di pescagione vi abbisogna di uno speciale permesso.

88. Queste foggie di pescarie fatte con materiali palustri si usano tanto nel Mediterraneo, quanto nell' Adriatico, ed in altri mari europei. Il Tasso ce le ricorda come usate dai Ferraresi nei rigagnoli marittimi delle valli di Comacchio.

» Come il pesce colà, dove impaluda
» Ne' seni di Comacchio il nostro mare,
» Fugge dall' onda impetuosa, e cruda
» Cercando in placide acque, ove ripare:
» E vien che da se stesso ei si rinchiuda
» In palustre prigion, nè può tornare:
» Che quel serraglio è con mirabil uso
» Sempre all' entrare aperto, all' uscir chiuso.

Ger. Lib. VII. 46.

89. Nessuna licenza dunque debbesi accordare a qualunque siasi persona di costruire sulle arene dei lidi del mare dei parchi, o delle conserve pescatorie, le quali sieno di legno o pietra, o di altra materia solida, e permanente. Anzi gli ufficiali di marina debbono rigidamente vegliare perchè sieno demoliti quegli edificj che sotto qualsivoglia pretesto venissero fabbricati sui lidi. Poichè, come abbiamo tante volte rimarcato, il dominio delle rive, ed arene del mare non appartiene che alla repubblica, al principe, il quale può bensì abbandonarne al pubblico il loro uso per pescarvi liberamente sotto l' osservanza delle discipline alla pesca relative, non già permettere che all' uso si accoppi alcun fatto inducente dominio, o proprietà ..

90. Ancor meno i privati cittadini, per grandi che sieno questi per dignità, o per titolo dal principe loro accordati, possono imporre alcun peso in danaro, od in ispecie sulle pesche, o pescherie che si facessero sulle rive, o nei mari vicini alle loro terre; ed anche attribuirsi veruna estensione di mare per ivi fare la loro pesca ad esclusione degli altri. L'uso del mare è comune a tutti gli uomini, è pubblico ad ogni cittadino, e nessuno può arrogarsene la proprietà. *Usus maris publicus, et proprietas nullius.* §. 5. *Inst.* DE DIV. RER. La pesca che alla libertà di un tal uso appartiene, esser dee esente da ogni diritto, e carico. Chi osasse imporne, od ascriversi delle privative dovrebbe perdere le sue prerogative, i suoi titoli. Imperocchè il principe nel ricompensare coi grandi premj i cittadini più distinti, e benemeriti dello Stato, dee ben guardarsi di conferir loro dei diritti tali, che rendano odiose al popolo siffatte attribuzioni, e che autorizzino coloro che ne sono investiti di fare degli atti prepotenti, e vessatorj rispetto al pubblico, ed alla universalità de' cittadini. I vizj dei grandi riflettono allora sul trono, ed il più buono principe trovasi in certo modo compromesso dalla tracotanza dei suoi vassalli.

91. Un eguale divieto debbe il principe imporre a tutti i governatori, prefetti, e comandanti, ufficiali, e soldati delle città marittime, delle isole, dei forti, dei castelli, ed altri luoghi situati, e costrutti sulle rive del mare; affinchè coi loro ordini, colle loro pratiche non arrechino alcun ostacolo alla pesca all' intorno delle loro piazze, nè esigano dai pescatori danaro, o pesce, per loro accordare la facoltà di esercitarla, o di smerciarne il frutto, sotto pena contro gli ufficiali della perdita dei loro impieghi, e di castigo corporale contro i semplici soldati.

92. Vi sono dei casi però nei quali i governatori, e comandanti delle piazze marittime, od altrimenti situate presso alle acque, sono nella eccezione della regola; come avverrebbe se un dato sito, un recinto d'acque fosse riserbato alla pesca del principe, o di una comune, e che il frutto della pescagione di un lago, o stagno limitato fosse per ciò di spettanza del governo locale, o supremo. In questo caso è il governatore, e comandante di Mantova, ove il

diritto della pesca sul Mincio, da cui quella città forte è circondata, è riservato alla municipalità, ed al governo del luogo, e per esso dal principe accordato ai comandanti, e governatori della medesima. In questi casi di eccezione alla regola vi debbe intervenire lo speciale decreto del sovrano, e tutto vuol essere strettamente, e rigorosamente interpretato, ed adempito, per essere siffatto privilegio limitativo, ed odioso alla libertà della pubblica pescagione.

93. I parchi acquati, ed altre pescherie, che si trovassero costrutte alle imboccature dei fiumi navigabili, o sulle rive del mare alla distanza di sole 200. braccia dal passaggio ordinario dei vascelli, si dovrebbero immediatamente demolire a spese degli stessi loro proprietarj. Nè ad evitarne la demolizione giovare potrebbe il tempo della loro esistenza, od una allegata licenza, o prescrizione; conciossiacchè sarebbero essi nocevoli alla navigazione, nè potrebbero essere stati posti, e conservati che per sorpresa, per abuso, o con decreti surretti all' autorità sovrana.

94. Fino alla medesima lontananza di 200. braccia dall' ordinario corso dei vascelli è vietato ai pescatori di stendere le loro reti fisse, e sedentarie sul mare, e sulle di lui rive, sotto pena della confisca di tali reti, di una multa corrispondente al dolo, e della riparazione di ogni danno arrecato con tale sorta di reti, o colla illecita loro estensione. Su questo punto deesi agire colla massima esattezza, e con tutto il rigore; poichè si tratta della sicurezza della navigazione, alla quale servono di pericoloso impaccio le reti stabili, e sedentarie stese, e piantate immobilmente nelle acque del mare nei luoghi in cui sogliono passare i vascelli. Ogni piuolo adunque, od altro palo, o stromento piantato nella distanza di 200. braccia dal passaggio dei vascelli debb' essere schiantato, e considerato come corpo di delitto in contravvenzione alla precitata regola pescatoria. I procuratori del re, i commissarj del governo, i prefetti, e sindaci marittimi sono rispettivamente incaricati di sorvegliarne l'esecuzione di questo importante regolamento.

95. Per mantenersi nel possesso di tali edificj non giovarebbe nemmeno il provare di aver in addietro pagati dei tributi per ottenerne, o conservarne il permesso, e l'uso. Ciò che si fosse esatto

in buona fede durante questo uso non sarebbe ripetibile; ma dopo la distruzione di tali edificj non si avrebbe più nulla a pagare, e chiunque osasse esigere siffatti tributi sarebbe colpevole di concussione, se istrutto egli fosse ufficialmente dell' eseguito demolimento.

96. L' ordinanza di Luigi XIV. al libro 5. titolo 3. articolo XIV. voleva che fosse severamente fatto il processo a coloro, che avessero ripiantati dei piuoli agli stessi luoghi dov' erano stati levati, e che i delinquenti per tal modo refrattarj al rigore di quell' ordinanza fossero condannati alla frusta. » Cette contravention à l'ordonnance, » soggiunge il commentatore, qui serait en même temps une désob- » beissance formelle à la volonté du roi, et eu égard à l'importan- » ce de l'objet, merite bien cette peine. »

97. Non solo i pesci, anche i granchj, che alla famiglia degli abitatori delle onde appartengono, non si possono in sulle rive dei mari prendere colle scorticaje, od altri reti giacenti, e strascinanti lungo le rive, ed arene marittime, nè coi copigli, ed altri cestelli, e coperchj posticci a foggia di alveari messi nell' acqua per sorprendere i piccoli granchj, e tutti pigliarli, strascinandone via il resto con le menzionate retaglie, sotto pena di confisca degli utensigli pescarecci, e di una multa per la prima volta, e di un castigo corporale in caso recidivo. Nei mesi della generazione il divieto è ancora più severo: ma eziandio nel resto dell' anno, se le reti non sono di una forma, e dimensione riconosciuta, ed approvata dall' ufficio di marina, un tal genere di pesca è egualmente proibita. La pescagione dei granchj è parimenti vietata, se si fa con caldaje, od altri coperchj di rame, e simili stromenti sedentarj nei piccoli fondi, e fra gli scogli, ed angoli del mare: ben anche in questi casi le reti che si attaccano a siffatti ordigni pescarecci debbono avere le maglie larghe almeno sei linee in quadro.

98. In Francia la proibizione di pescare in nessuna stagione dell' anno colle scorticaje, ed altre reti che si strascinano sulle arene del mare è stata colle dichiarazioni del re, 23. aprile 1726., e 18 marzo 1727. portata a tanta severità di pene, che vi si pronuncia la confisca di ogni rete, ed istromento sedentario, o strascicante ivi ritrovato, colla multa di 100. lire per la prima volta, e colla condanna di tre anni di galera nei recidivi oltre dell' indicata con-

Digitized by Google

fisca. Si è sempre dai governi civilizzati castigato con rigore ohiunque dà opera alla distruzione degli animali giovevoli all' umanità. Se quindi trattasi di reti permessi, come quelli dei parchi, e delle conserve dei pesci, e simili, si possono fare, e vendere, purchè non sieno di troppo minute maglie, più piccole di due pollici in quadro, ed a seconda della qualità dei luoghi, e delle pescagioni. O si tratta di reti, ed utensigli assolutamente proibiti, come le già indicate scorticaje, e simili, e nessuno può fabbricarne, venderne, o ricettarne senza incorrere una multa, ed un castigo corrispondente alle circostanze.

99. Per la stessa ragione è vietato di pescare i datteri di mare staccandoli dalle datterie, e raschiandone i fondi con lamine, rastrelli, od altri stromenti di ferro, strappandone le uova, e quei piccoli datteri, che non sono peranco in istato di essere pescati, onde non se ne distrugga la generazione. Resta perciò compresa in questo divieto quella specie di rete, disposta in forma d' arco, ed armata di ferro all' orifizio verso le datterie; giacchè questa qualità di pesce si trova in abbondanza nelle arene coperte dal mare, tra gli scogli, e sui banchi, ossia fondi, o strati di terra molle in tai luoghi esistente.

100. Se queste pesche vietate vengono esercite dai figliuoli, o garzoni dei pescatori per mestiere, od altrimenti con partecipazione, ed intelligenza dei loro parenti, e padroni, anche questi ne sono risponsabili per le multe, come presuntivamente consci, se non complici, della contravvenzione commessa dai loro figli, o subalterni. Non pertanto se viene dimostrato, che questi soli, e con segreto, o privato loro studio violarono il marittimo regolamento, i genitori, ed i padroni andare possono esenti da ogni responsabilità.

101. Per meglio sorprendere i pescatori, ed altri soliti abusare di reti proibite è d' uopo che gli ufficiali di marina di tempo in tempo, ed all' impensata vadano coi loro commessi a visitare sulle coste, e nei lidi i luoghi frequentati per la pesca, le case dei pescatori, e degli altri rivaroli di mare per fare le opportune perquisizioni dei reti, e stromenti vietati. Questi si portano all' ufficio per il loro giudizio; e ad affare ultimato si brucciano pubblicamente, affinchè sia tolto il sospetto, che vengano poscia in qualche modo impiegati in una pesca di sua natura illecita, e proibita.

102. Con eguali discipline debb' essere accordato di pescare colle *nasse*, ossieno cistelle, o reti, che hanno il ritroso. Anche di vinchi si fanno nasse ritonde, e larghe coll' intramento stretto, e di fuori ampio, che 'l dì, e la notte col peso d' alcuna pietra si lasciano nel fondo dell' acqua, ed hanno qualche vite nella coda legata, con che si traggono. Di queste nasse ce ne fa memoria, e descrizione nel suo poema C. Silio Italico.

Non secus ac vitreas solers piscator ad undas
Ore levem patulo texens de vimine nassam,
Cautius interiora ligat, mediamque per alvum
Sensim fastigans compressa cacumina nectit.
Ac fraudem arctati remeare foraminis arcet
Introitu facilem, quem traxit ab æquore piscem.

De II. Bello Punico Lib. V.

103. La nassa chiamasi anche *bertovello*, il quale stromento da pescare è una spezie di gabbia col ritroso in tutto simile alla nassa, se non che è di figura quasi rotonda, e quella può farsi anche triangolare. Vi si prendono con esso comunemente granchj, morene, aliuste, pinzute, occhiate, e simili pesci di mare. Trattandosi però di una legge penale uno stromento non si può prendere per l' altro, che nel caso in cui l' espressione della legge sia tanto generale, ed estensiva da comprendervi il genere, anzichè la specie delle cose ivi prescritte, o vietate.

104. Fra le pesche più importanti massime nell' Oceano, e nel Mediterraneo si hanno a considerare quelle del tonno, delle balene, delle aringhe, e del merluzzo, e simili, le quali formano lo scopo di speciali convenzioni fra le potenze marittime, ed hanno più grandi, e più distinti regolamenti. Non si possono trattare i regolamenti pescatorj senza far cenno delle più importanti nozioni, che riguardano la polizia di tali pesche, e le prescrizioni, che nell' eseguirle hanno più diretto rapporto colla marittima giurisprudenza. Daremo in seguito di volo una passata agli altri pesci di acqua dolce, che tanto ci riescono deliziosi, onde eziandio della loro ragione, e foggia di pescare se ne abbia una sufficiente istruzione.

105. Cominciando dalla pesca del tonno, si ritiene per vietata dalla

polizia marittima il porre in mare le *tonnare*, ossieno le reti fatte di gomene forti, e lunghe corde a fisse maglie per la pesca di questo grosso pesce, ed il costruire delle *chiuse* con graticci in sulle rive per meglio pigliarlo, senza uno speciale permesso del governo, sotto le indicate pene. Queste tonnare, dai Francesi chiamate *Madragues*, sono molto conosciute, ed usate sulle coste del Mediterraneo. Secondo l'opinione di Decormis, Antonio Boyer debb' esserne stato l' inventore, od almeno quegli che ne fece passare l' invenzione dalle Spagne nella Francia in Provenza. *Tom.* 2. *col.* 1199.

106. Per quanto scrive Bonifazio *Tom.* 4. *pag.* 694. le tonnare, o madraghe sono grandi macchine fisse nel mare, ed assicurate da molti seni interni a foggia di camere, attaccate alla terra con una lunga corda, che chiamasi la coda della madraga: non sono esse ben fatte, e preparate senza due qualità essenziali. L' una è, che il posto in cui sono collocate, non sia giammai lontano dalla terra più di un mezzo miglio: perchè, essendo necessario che per l'effetto della pesca le reti baccino il fondo del mare, è assolutamente d'uopo che le tonnare non sieno poste dove il mare comincia ad essere più alto, e tale da rendere impossibile di farle giacere in modo da radere il fondo; e l'altra è che i tonni non vi si vengano a gettare dentro da canto dell' alto mare, ma vi entrino solo costeggiando la terra dalla parte di levante, o di ponente. I tonni diretti su questa linea marciano all' incontro della coda della rete, e vanno a ritrovarsi negli interni seni della tonnara.

107. I proprietarj delle tonnare sotto pena di perdere i loro ordigni, e le pescagioni, e di rifare ogni danno, che agli altri ne potesse derivare, sono tenuti di mettere all' estremità di tale pescaria, nelle parti massime più innoltrate verso il mare, dei gavitelli, od altri segnali visibili di sughero, o legno qualunque, onde non s' inciampino le navi nel loro passaggio.

108. Le *chiuse* sono una specie di parchi pescarecci, formati di vimini, giunchi, o canne, costrutti ordinariamente sopra i canali, che comunicano dal mare agli stagni salati. Sono questi edifizj infestissimi alla pescificazione; poichè arrestano e pigliano il pesce nel suo passaggio dall' uno all' altro luogo. Per far uso di queste chiuse

fa di mestieri, ch' esse sieno permesse dal sovrano, e riconosciute sul luogo dagli ufficiali di marina. Lamare *de la Police T.* 3. *L. V. Tit.* 26. *ch.* 4. *sect.* 3. Questo trattato di polizia marittima non è in queste materie di minor giovamento di quello, che lo sia l'opera del Tiassan. *Police de la mer.*

109. Queste tonnare o chiuse collocare non si possono nei porti, o negli altri luoghi, nei quali si possa nuocere alla navigazione. Nè, quando si levano, vi si possono lasciare le pietre, o gli altri pesi che vi erano attaccati; mentre questi corpi, che tengono le reti, sono troppo grossi, e voluminosi, perchè le navi vi possano passare sopra senza toccarvi adosso, e riportarne danno nell' urto, e nel passaggio. Tali macchine sarebbero soverchiamente pregiudizievoli alla navigazione, ed al commercio marittimo, se come non vi è esempio, si avessero a collocare nei porti, o nelle loro entrate, e vicinanze. Debbono esse per questo collocarsi lontane almeno 200. braccia dall' ordinario passaggio dei vascelli, che vi possono capitare.

110. I canali poi, nei quali si mettono le chiuse, deggiono sempre mantenersi bene spurgati, e scevri di fondo in modo, che al dissopra di quelle siavi almeno quattro piedi d'acqua libera, e sgombra da ogni menomo impaccio, onde non sia resa difficile la navigazione. Se si mancasse a questa cura, i proprietarj sarebbero tenuti ad ogni danno; e lo spurgo si farebbe a loro spese d' ordine dei commissarj della marina.

111. Siccome con queste macchine si possono oltre dei tonni pigliare degli altri pesci di grossa specie; così coloro che già hanno in mare le loro tonnare, non hanno diritto di opporsi ad altri che volessero pescarvi in vicinanza, semprecchè coi loro reti a tale scopo destinati non avvicinino le altre tonnare più di due miglia dalla parte di levante, e da dove passano i tonni.

112. Sebbene le chiuse si possano tenere giacenti nel mare tutto l' anno; pure, a somiglianza delle altre pesche, delle quali non si può farne uso durante il tempo della generazione, sotto le già riferite pene debbonsi chiudere dal primo di marzo all' ultimo di giugno: a motivo che in questo intervallo i pesci deponendo ordinariamente le loro uova, non si possono colà dentro rinchiudere sì che non se ne vadano a compiere nei luoghi opportuni le viste della natura.

113. Nè i proprietarj di tali chiuse, od i loro conduttori potrebbero pretendere alcuna sorte d'indennizzazione dai marinai, o dai patroni, che coll'abbordare delle navi nelle chiuse vi avessero recato nocumento; a meno che si giustificasse che questa gente d'equipaggio vi avesse voluto nuocere a reo disegno e per malizia: la sola inavvertenza non colposa sarebbe insufficiente per assoggettarli all'obbligo del reintegro. Imperocchè conviene ripetere che il mare è ormai destinato prima per la navigazione, e poi per la pesca, quando questa non sia a quella di impedimento, o difficoltà.

114. Assai più piccole vogliono essere le reti per le *aringhe*. Queste sono pesci molto piccoli, per essere di mare, hanno il dorso azurro, ed il ventre largo e bianco, e si trovano principalmente nel mare del Nord; e dicesi, che gli Olandesi ne facessero per i primi la scoperta, e la pesca nel 1163.: il modo di stagionarle non si trovò prima del 1397., e secondo alcuni del 1416. Villoughby nella sua *storia dei pesci* ne fa autore Guglielmo Buckelsz, o Bachalen, nativo di Bier Uliet; e narra che Carlo V. venne in quest'isola colla regina d'Ungheria per vedere la tomba di questo primo stagionatore delle aringhe. Amano passionatamente la luce, ed appena esse la vedono vi corrono in folla: egli è perciò che la loro pesca si fa ordinariamente durante la notte. Quando è salata l'aringa si spedisce in tutte le parti del mondo, ed importante n'è il suo commercio. Lamare, *traité de la police liv.* 5. *tit.* 25. *ch.* 4. Le maglie delle reti per questa pescagione sogliono farsi di un pollice in quadro: ogni altro rete è vietato altamente sotto le consuete pene. Pare che gli antichi non conoscessero questo pesce; giacchè nè Aristotele, nè Plinio ne fanno specifica menzione. Rondelet *de piscib. marin. L. V. c.* 13.

115. Anche questo pesce non debb' essere pigliato in ogni tempo. Per un decreto del consiglio di Stato di Luigi XIV., 24. marzo 1687, quel monarca fece espressa inibizione a tutti i pescatori, ed a qualunque persona si fosse, di andare, o mandare alla pesca delle aringhe dopo il mese di dicembre, nè di acquistarne a bordo di alcun vascello estero, in qualunque siasi stagione, sotto pena di una grave multa di lir. 500., e della confisca del pesce, degli equipaggi, e dei vascelli, che lo tenessero a bordo.

116. La pesca delle aringhe, scrive Gregorio Leti, *Teatro Belgico T. I. pag.* 34., si stima la miniera d'oro dell' Olanda; poichè si fa il conto non esservi negozio, che gli porga maggiore profitto di questa. Oltre i numerosi pescatori, che vi si dedicano, molte migliaja di persone si occupano, e si arricchiscono con tale mestiere. Nel mese di giugno parte dal Mosa una caravana per così dire, cioè un prodigioso numero di vascelli, chiamati *Ruxes* alla volta di questa pesca non lungi dalle coste d'Inghilterra, e vi gettano le reti la vigilia di S. Giovanni. Se ne salano migliaja di botti, e così mandansi le aringhe in tutte le parti del mondo. Questi carichi di aringhe sono tanto considerevoli per l'Olanda, che quelli che vi vanno dal Texel in Amsterdam sono sempre accompagnati dai piloti, che loro servono di guida per essere quel tragitto molto pericoloso.

117. Più piccola delle aringhe ma loro somigliante è la *saracca*, pesce di passaggio come quelle, di acqua salsa, più grosso che l'acciuga. La sua testa è gialla, la pancia bianca, e la schiena di un verde-mare: si prepara, e sala come l'acciuga. Le principali pesche della saracca si fanno da giugno a settembre lungo le coste della Dalmazia, al mezzodì dell' isola d'Ista; sulle coste della Brettagna, dalla valle della Bell-isola sino a Brest, e verso le coste di Cronwall, e di Devonshine. Anche questo pesce va naturalmente dietro al lume, e si raccoglie da se intorno alla barca che porta il fuoco di notte per agevolarne la pesca; ed è ghiotto degli interiori del merluzzo, coi quali viene allettato ad entrare nelle reti.

118. Nessuno che far voglia la pesca delle aringhe può gettare le reti in mare ad una distanza minore di 100. braccia almeno dagli altri batelli, senza tener accesi due alti fuochi, affinchè sieno veduti dalle altre navi, e possano queste schivare l'abbordaggio: giacchè l'unione dei pescatori, che si danno alla presa delle aringhe, è sempre in tutti i mari assai numerosa. Questi fuochi per essere meglio veduti, e distinti debbonsi collocare sulle due estremità di prora, e poppa della nave; e se vengono trascurati, e ne avvenga danno agli altri legni marittimi, si fa luogo contro i contravventori di questo metodo ad una multa, ed alla rifusione di ogni interesse, e spesa, ed anche a pene corporali a misura del dolo.

119. Inoltre i pescatori delle aringhe, dopo avere gettate le loro reti nel mare, sono obbligati per tutto il tempo che stanno sulla pesca di conservare il loro fuoco sulla prora, e di tenersi nell' andare, e venire, o girare nel luogo della pesca sulla stessa linea, ed al medesimo vento, sotto cui sono, agiscono, e vanno gli altri legni pescatorj, e ciò allo stesso scopo di evitare l' abbordaggio di un batello coll' altro.

120. Per la stessa ragione i piloti, e padroni delle barche, che durante la notte volessero trattenersi, e gettare l' ancora presso ai siti, nei quali si fa la pesca, sono in dovere di ritirarsi, e collocarsi lontani da un tal luogo in modo, che nessun danno ne possa arrivare alle navi, ed ai batelli che si trovano su quella linea per cagione della pesca. Imperocchè in questo caso essendo il legno navigatore, che vuole fermarsi presso della pesca, è in obbligo di usare quelle cautele che non diano luogo all' altrui pregiudizio.

121. Se per qualche accidente un equipaggio pescareccio è costretto a cessare dalla pescagione, od a gettare l' ancora, e prendere acqua, egli è in obbligo di manifestare quest' azione col segnale del fuoco in tre differenti volte mostrato, per avvertire la gente degli altri batelli, ch' egli non è più in istato di continuare la sua pesca; o ch' egli è in bisogno di ancorarsi per qualche subitaneo improvviso avvenimento. Il primo fuoco si fa vedere appena si comincia a tirare su le reti; la seconda quando sono mezzo levate, e la terza dopo che sono tutte raccolte. Ciò eseguito, si getta il fuoco nel mare, non solo perchè addiviene inutile, ma eziandio perchè potrebbe riuscire un segnale fallace, ed atto a far credere ciò che non è agli altri, che vi possono passare, o stare d' intorno.

122. Non pertanto se le reti vengono arrestate in qualche modo nel mare, sicchè non si possano affatto raccogliere, l' equipaggio non dee gettar via il fuoco, sibbene mostrarlo la quarta volta, e tenervelo bene acceso sino a tanto che tutte le reti sieno compitamente disimbrogliate, e raccolte. Ciò avvenendo, gli altri pescatori s' accorgono dell' imbarazzo in cui l' altro si trova, e procurano di avvicinarsi a soccorrerlo; ed intanto colla scorta dei segnali del fuoco ardente evitano di farvi l' abbordaggio.

Digitized by Google

123. Questa pesca si fa ordinariamente in società di molti pescatori, i quali debbono per questo agire di conformità ai principj di diritto tra persone, che hanno il medesimo interesse alla stessa cosa. Da qui è che se la maggior parte dei pescatori in flotta cessa di pescare, e si mettono all'ancora, gli altri sono tenuti a fare lo stesso per non esser altrui di pregiudizio, e perchè la bisogna vada con armonia, e buona intelligenza. Il prefetto marittimo può proporre al governo delle pene contro i contravventori di somiglianti regolamenti. L'uguale accordo vi debb'essere fra loro per l'uso dei fuochi, e per il modo, ed il tempo di tenerli accesi, od estinti.

124. Su questo punto anche i Romani avevano le stesse leggi; ed in ogni tempo fu altamente vietato sotto pena afflittiva a qualunque pescatore di mostrare de' fuochi senza necessità, e fuori del tempo, e delle maniere prescritte nei marittimi regolamenti. Conciossiacchè altrimenti questi fuochi non potrebbero essere che segnali ingannatori, fatti al malizioso fine di trarre gli altri nell'inganno. Ulpiano ci lasciò una chiara ricordanza delle severe misure che si prendevano dal presidente della provincia contro questo delitto. *Ne piscatores nocte, lumine ostenso, fallant navigantes, quasi in portum aliquem delaturi, eoque modo in periculum naves, et qui in eis sunt, deducant, sibique execrandam prædam parant: præsidis provinciæ religiosa constantia efficiat.* L. 10. *ff.* DE INC. RUINA, NAUFR.

125. Non meno interessante è la pesca del *merluzzo*, detto ancor *baccalà*, pesce piuttosto grande, con una testa spaventevole, coi denti in fondo alla gola, e colla carne bianca, e che si piglia ai banchi delle coste di Terra-nuova. Quest'isola situata sulla costa settentrionale dell'America, scoperta da Gio. Cabot, l'anno 1494., è di forma triangolare, e di 930. miglia di circuito. Apparteneva ai Francesi, i quali soli erano in possesso di farvi la pesca del merluzzo: ma dopo il trattato di Utrecht, quest'isola è stata ceduta agli Inglesi; e Luigi XVI. riserbò ai suoi sudditi il diritto di pescare sui banchi di Terra-nuova, e sulle di lei coste con facoltà di mantenervi capanne, ed altri edificj in tempo della pesca, per ivi preparare, salare, e seccare questo pesce sulle sabbie, dal capo di

Bonavista fino alla punta ricca. Se ne prende anco del merluzzo all' isola di S. Pietro, ed all' isola di Sable, e colà si mandano ogni anno vascelli da diverse parti sì dell' America, che dell' Europa, i quali portano da 100. a 150. tonellate, sicchè ognuno può trasportarne fino a 135,000. pesci. *Chambers*.

126. Dicesi che i Biscaini nel gir dietro alle balene facessero la prima scoperta dei merluzzi di Newfoundland, e che 100. anni dopo uno di Biscaglia ne desse il suggerimento a Colombo. Altri scrivono che tale scoperta sia dovuta a Cartier di S. Malò. Gli Scozzesi scoprirono anch' eglino una sorta di merluzzo sulle coste di Buchan; ma è piccolo, e si può dire che basta solo per il loro uso.

127. Senza divagarsi dal nostro istituto, ed entrare nell' origine di questa pesca, e nei di lei progressi, come fu trattato in dettaglio da Mr. Lamare nel suo trattato di polizia marittima *Tom.* 3. *L.* 5. *tit.* 27. *c.* 5., reputiamo non essere ingrata cosa il dare qualche idea di questo rinomato genere di pescagione.

128. Tutto il circuito di Terra-nuova è pieno di spaziose baje, e porti, ben difesi dai monti, fuorchè all' imboccatura, sicchè i bastimenti vi sono in perfetta sicurezza. La pesca del merluzzo è l'unico traffico di quegli abitanti, i quali oltre alle loro case hanno dei gran magazzeni per acconciarvi questo pesce, e disporne il cambio cogli effetti degli Europei, che vi frequentano l' isola a tal effetto. Non vi è villaggio, che non abbia una specie di batteria per difendersi dai nemici, e massime dalle visite dei piccoli corsari.

129. Sebbene la razza degli antichi selvaggi Indiani, che popolavano Terra-nuova, siansi ritirati nel continente; pure vi capitano per le peschе di cui sono amatori. E benchè tutte le coste di quest' isola abbondino di merluzzo: non pertanto ve ne sono delle parti copiose in ragione della maggiore bassezza del fondo del mare: Più se ne trova nella sabbia, che dove sono gli scogli; e pochissimo dov' il fondo è montuoso, ed è il mar lontano di più di 30. o 40. passi dal lido.

130. Quando un bastimento ha preso il suo posto, scrive l' inglese autore del *ragguaglio di tutte le parti del nuovo mondo*, gli si leva il sarchiame immediatamente, e si sceglie un luogo per

mettere in sicuro il pesce. Si alzano, per lavorare sulla spiaggia delle capanne, che formano una specie di villaggio. Verso il margine dell'acqua si erge un gran palco, cui stanno vicini, e pronti molti schifi, i quali vi restano da un anno all'altro; ed il primo, che giunge alla baja, ha il diritto di valersene per suo uso, come il primo occupante.

131. Quando tutto è pronto si divide la bisogna, cui accudiscono gli stessi ufficiali. Questi pescano, quelli lavano le teste, alcuni sventrano il pesce, ed altri lo salano, e lo distendono. I pescatori si trovano in mare coi loro battelli allo spuntar dell'alba; e se non hanno compiuto il carico, non ritornano che a notte oscura, e tosto col lume si accingono gli altri alla preparazione del merluzzo. L'amo è il solo stromento di questa pesca, e ve ne vuole una copiosissima provigione. Al dì seguente, se il sale è bastantemente penetrato, risciacquasi il pesce, e gli si leva la schiuma buttata fuori dal sale: poi si porta a stendere in luogo aprico, e si rivolta più volte, affinchè si secchi. Dacchè è asciutto si mette in piccoli mucchj, onde non perda affatto quel calore, che contrae nella salatura: si sala poi ancora, e si dispone in mucchj regolari sul palco, ove rimane fino al tempo d'imbarcarlo.

132. Il *gran banco* di Terra nuova è una vasta montagna sott'acqua, lunga circa 530. miglia, e larga 270. La profondità dell'acqua è disegualissima dai 15. ai 60. passi. Il fondo è coperto di moltissimi nicchj ripieni di pesciolini, che servendo di ghiotto pascolo al baccalare, ve ne conducono una sì grande copia, che dicesi essere questa pesca una miniera più fruttifera di quelle del Messico, e del Perù. Si fa questa o dalla primavera fino all'autunno coi bastimenti europoi, e dicesi *errante*, o per tutto l'anno dagli abitanti americani, e chiamasi *sedentaria*. Quelli però che vi vanno dall'Europa per pescare, ma ritornano subito senza toccare l'isola, salano il loro pesce a bordo dei bastimenti; e con questa semplice preparazione, massime dai Francesi, si ha del *merluzzo verde*, che bisogna tosto smerciare nella Biscaglia, e nel Nord del Portogallo.

133. Gli Inglesi ordinariamente sia che vadano essi a pescare il baccalare, sia che ne acquistino la pesca dagli abitanti, non ne portano che del secco, ed asciutto. Questo traffico dà all'Inghilterra

un annuo profitto maggiore di 400m. lire sterline; e quello che valutabile si è che serve di opportunità a quella industriosa nazione per avere sempre una marineria formata, ed esercitata in guisa, che l'abilita a sostenere con gloria la superiorità politica e commerciale su tutte le altre potenze marittime.

134. Di coerenza al citato costume con una ordinanza del 7. marzo 1702. lo stesso *gran* Luigi dichiarò, che il padrone del primo bastimento, che avesse gettata l'ancora sulle coste dell'isola di Terra nuova, avrebbe avuto diritto di fare la scelta del luogo, e di occupare tutta l'estensione del littorale, e delle ghiaje marine, che gli fossero state necessarie. In conseguenza di ciò per evitare ogni confusione, che potesse nascere con quelli che vi giungessero in seguito, si regola questa pesca in modo che tutti i padroni, arrivati a quelle spiagge, un'ora dopo il loro arrivo sono obbligati di notificare con una lista, che si appende al palco dell'uncino, ossia al luogo principale destinato per la manipolazione del baccalare, il giorno dell'arrivo, il numero dei marinaj, e le spiagge, od arene che avessero scelto per fare la pesca, e la preparazione del merluzzo nei divisati modi, a proporzione della grandezza del loro bastimento, e del loro equipaggio, e secondo l'ordine di esso loro arrivo. È pure loro vietato di demolire alcun palco od altri edificj, od ordigni ivi eretti a tale uso sotto pena di essere privati della ragione di pescare, e di rifarne i danni che avessero recati agli altri.

135. La tavola di tali notificazioni riesce come una specie di *albo pretorio*, usato dai Romani per iscrivervi tutte la azioni civili, colle quali uno poteva essere convenuto in giudizio, ossia una bianca tavola di carta, o legno, che il capitano primo arrivato è in obbligo di preparare, ed affigere in un luogo pubblico, e conservarla in modo, che nessuno la possa levare. Lo scrivano od altra persona del suo equipaggio viene destinato a stare sul luogo ed inscrivervi o ricevere le notificazioni fino tanto che tutti i padroni vi abbiano fatte o scritte le loro dichiarazioni. Quelli che non le avessero fatte in tale forma non avrebbero diritto di stabilirsi a pescare nel luogo da essi designato, od occupato.

136. Collo stesso metodo i Francesi, e gli altri Europei si rego-

lano, e distribuiscono per fare la pesca del merluzzo alla baja del Canadà, provincia situata nell'Oceano settentrionale, verso la costa d'America settentrionale nella nuova Francia. Questa terra scoperta a nome, e sotto il regno di Francesco I. si stende dal paese di Labrador, e della nuova Bretagna verso la Virginia, e fino la Pensilvania verso l'Atlantico, e l'isola di Terra-nuova, e del gran banco. Ma essa è degli Inglesi dopo le conquiste ivi da loro fatte negli anni 1759., e 1760., e più non vi furono eccettuate che le isole di S. Pietro, e Miquelon, rilasciate ai Francesi per il semplice uso della pesca nel fiume S. Lorenzo, che mette foce al golfo di questo nome. Pare pertanto ch'eglino abbiano seguitato a far la pesca del baccalare fino al capo della Speranza, venendo dal capo dei *Rosiers*, ivi situato alla parte meridionale del gran fiume di S. Lorenzo, poco dopo il lungo monte della Madonna, e fra il capo del Veseovo, e l'isola Tagliata. Giungerebbe così la loro peseagione fino all' angolo, che guarda il golfo in faccia dell' isola d' Anticosti, e verso il mare Atlantico.

137. Lo stesso buon ordine impone a tutti quelli che vanno per tale pesca alle coste di Terra-nuova, ed alla baja di Canadà, di non gettare alcuna zavorra, od altra materia di sorte nelle rive del mare, e nei porti, onde sieno conservati nella loro nettezza, e profondità senza il menomo ingombramento tanto nocivo alla nautica, ed alla pesca. Egualmente rimane sotto divieto il mettere mano al sale, ed all' olio che vi si trovasse, e fosse di proprietà di altri, che ve l'avessero lasciato nella precedente pesca insieme dei loro palchi, ed edifizj ivi costrutti, i quali pure non possono dagli altri venire trasportati, distrutti, o lesi in modo alcuno. Queste materie, ed opere possono per altro appartenere a coloro che venuti essendo per i primi hanno scelti per la pesca i locali in cui esse sono situate; non già a quelli, i quali sebbene giunti i primi hanno per la loro pesca preseelto tutt'altro spazio, e luogo del lido fuor di quello in cui furono quelle cose lasciate. Esse cedono all'occupazione del luogo, e non a quella dell'uomo. Per ottenerne di esse il godimento è adunque mestieri, che non le cose, ma le spiagge, sulle quali esistono, sieno occupate. Si accorda quest'occupazione per inanimire i pescatori, e non lasciare inoperosi i luoghi abbandonati da gente, che se venne l'anno

scorso, in questo può non venire, o giungere tardi da non occupare il posto da prima avuto.

138. Somigliante diritto di occupazione esercitare non si può su quelle barchette, che venissero trovate nelle rive, o lasciate nelle baje, e fra i seni del mare, od altrimenti perdute di vista, od arrenate nel tempo della pesca. Per impadronirsi di tali navi vi abbisogna la facoltà speciale dei loro proprietarj, siccome quelli, ai quali esse non lasciano di appartenere. Il mettere mano a tali battelli, o scialuppe senza l'assenso dei padroni, e con animo di farle sue non è altro, che commettere un vero furto; a meno che vi fossero certi indizj ch'esse appajano, e sieno abbandonate.

139. Se però i proprietarj di questi battelli non se ne prevalgono, nè appare che ne abbiano altrimenti disposto o non si trovano sul luogo per potersene valere, il bene, e l'avvantaggio di una pesca così importante vuole, che coloro i quali ne hanno bisogno, ottenendone il permesso dal capitano del primo arrivato, se ne possano servire per fare la loro pesca, sotto condizione di pagarne il nolo ai proprietarj dopo che sia l'uso finito, od all'istante che questi richiamassero le scialuppe per il proprio uso. Dovrebbesi anche pagare il totale loro importo, se coll'usarne si fossero queste o perdute, o del tutto rese inservibili. Il *primo arrivato* in questa pesca fa le funzioni di ammiraglio, od almeno di capo-squadra, e comandante del luogo, ed è incaricato della polizia di tale spedizione, e bisogna.

140. Per togliere ogni frode, che commettere si potesse nell'uso degli altrui battelli, è costume che chiunque vuole prevalersi delle navi altrui per la pesca, sia tenuto di porre nelle mani del padrone se vi è sul luogo, od in sua assenza in quelle del primo capitano arrivato, o del vicino, una nota contenente il numero dei battelli usati, colla sua offerta, ed obbligazione legale in quel modo che si può fare, di pagare il nolo, e di renderli al proprietario se giunge alla costa, o se altri vi arriva in di lui nome.

141. Se nessuno arriva durante il tempo della pesca, dacchè questa è ultimata, quegli che si è servito dei battelli altrui è in obbligo di riporli in luogo di sicurezza, e farsi su di ciò munire a propria giustificazione di un certificato dal capitano primo arrivato, o s'egli è

Digitized by Google

partito già dalla pesca, da un altro che si trovi ancora sul luogo. Osservate queste regole, se in seguito accadesse qualche infortunio ai detti battelli, non potrebbero più i loro padroni rivolgersi contro coloro che se ne fossero in tal modo prevalsi: tutto il loro debito si ridurrebbe al pagamento di un conveniente noleggio.

142. Fin tanto che le navi sono impiegate in questo genere di pesca è proibito ad ogni capitano, o patrone di bastimento di far vela durante la notte; poichè, in tanta complicazione di travaglio, e moto sarebbe moralmente impossibile di non fare abbordaggio con qualche nave. Questo pericolo è ancor più prossimo, dacchè nessun vascello trovandosi sull' ancora, ma continuamente in moto, se uno sorte dalla linea forz' è che s' imbatti nell' altro, che si ravvolge sul suo posto, e nel suo rango. La riparazione d'ogni danno congiunta colla pena afflittiva avrebbe qui luogo, se oltre il nocumento dell'altrui vascello, o schifo vi fosse per mala ventura anco la perdita di qualche uomo nell' impeto dell' abbordaggio, provenuto dall'altrui colpa.

143. La polizia di questa pescagione essendo affidata al capitano primo arrivato, rimane a speciale di lui carico il tenere un giornaliero processo verbale di tutto quanto è seguito di rimarchevole durante la pesca, e farlo sottoscrivere anche dagli ufficiali del suo equipaggio per rimetterlo poi in copia conforme al ministero della marina, all' effetto che apparendovi delle contravvenzioni alla polizia marittima si possano denunciare i colpevoli al rispettivo procuratore del principe, perchè sieno giudicati, e puniti a seconda delle loro trasgressioni. Questo rapporto non può essere fatto, che dopo il ritorno di quel capitano al porto da cui salpò per andare alle coste di Terra nuova, od alla baja del Canadà. S' egli muore nel viaggio l' incarico passa nell' uffiziale che succede al suo rango, e lo rappresenta, e così di mano in mano da ufficiale in ufficiale della spedizione.

144. Non così interessante è la pesca degli *sgomberi*, abitatori d' acqua salsa, rotondi, e carnosi di corpo senza squamme, ed aventc colle due punte di nave la figura più propria per il nuoto: possono servire di modello nella nautica per la fabbrica dei vascelli. Lungo circa un piede, nell' acqua lo sgombero pare giallo, ma fuori è d'un bianco d'argento, macchiato, o strisciato di un cilestro

carico sulla schiena, ed ai lati. Trovasi questo pesce in grandi torme nell' Oceano, e specialmente sulle coste di Francia, ed Inghilterra, e vi si piglia da aprile a luglio. Entra nello stretto di Calais a misura che si avvanza l' estate, e si prende di notte con una setola, o con una rete, e si osservano le solite regole prescritte per le altre pescagioni, massime delle aringhe. I naturalisti hanno osservato, che l'acqua dove lo sgombero ha bollito manda della luce, dopo che si è alquanto agitata: io non ho ancor interrogata la natura con questa facile sperienza; a Milano non è facile di averne.

145. Meglio riservata alle tre isole brittaniche è la pesca del *sermone*, pesce, che ivi si piglia dal gennajo al settembre alle foci dei fiumi che si gettano in mare, con reti, e con nasse, e graticci di ferro, che il pesce andando in quel fiume apre colla testa, e se le chiude dacchè è entrato: è macchiato sulle squamme di bruno scuro, di pancia piatta, e carne rossa: s'ingrossa nel mare, e vien grasso nei fiumi. In alcuni luoghi pescasi il sermone colle setole, e con l'amo come le trote, o con lume di torcie, o di strame acceso; egli s'innalza verso il chiarore, ed i pescatori lo colpiscono collo spiedo, o tridente; ed anche avviene che si uccide nei fiumi colle armi da fuoco.

146. La pesca dello *storione* detto dagli antichi *silurus* è più interessante per il principe. Questo gran pesce, lungo fino a circa 10 piedi, ha il muso aguzzo, la pancia piatta, e la schiena turchinaccia, sta nel mare, e corre dietro le fiumane. Dicesi *reale*, perchè quando resta sulla spiaggia appartiene al principe, e se si pesca fuori del lido verso il pieno mare rimane in proprietà del privato pescatore. Colle uova di questo pesce si prendono i caviali tanto apprezzati dagl'Italiani. La pesca più grande dello storione si fa nella bocca del Volga, nel mar Caspio, dove i Moscoviti trovano impiego per un gran numero d'uomini. Ve ne sono eziandio nel Po, ed in altri grossi fiumi, che si scaricano nei mari d' Europa. Non si prende già questo pesce colle reti, ma con una specie di chiusura, formata di grossi pali, disposti in triangoli, che rappresentano uno Z, diverse volte replicato. Così fatte peschiere sono aperte dalla banda verso il mare, e chiuse dall' altra: venendo nella sua stagione a montare il

fiume il pesce s' inviluppa in questi ripostiglj stretti, ed angolari, e non potendo voltarsi per ritornare addietro, a cagione della sua mole, viene facilmente colpito, ed ucciso con un certo ferro adunco. Chambers *pesca dello storione*. Il latte spremuto delle uova dello storione in Russia è come il butirro in Olanda, e se ne trae una somma quantità: si vende a discreto prezzo, ed è un ramo di commercio.

147. Assai più grande riesce la pesca della *balena*. Questo enorme pesce, ordinariamente abitatore della Groelandia, si prende nel mare Boreale. Le più grandi balene si trovano d'intorno a Spitzberg, e giungono fino a 200. piedi di lunghezza: la metà sono quelle della costa d'America ed assai più piccole quelle della costa della Guienna, e del Mediterraneo. Gli Olandesi per più di due secoli ebbero soli questa pesca nei mari del Nord, ove spedivano ogni anno una gran flotta di vascelli, ed essa formava uno dei frutti principali del florido loro commercio. Tentarono anche di farvi i loro stabilimenti ad esclusione degl' Inglesi: ma questi nel 1725. si accinsero anch'essi con successo alla pesca delle balene.

148. Oltre le regole generali per ben dirigere una pesca, in ordine a questa si osserva specialmente, che nel caso in cui una nave pescareccia abbia naufragato, e siasi salvata la ciurma col capitano, il vascello, che prima in mar s' incontra debba riceverli, ed il secondo debba prendere la metà di essi dal primo: ma nessun vascello è tenuto a prendere alcuna parte del carico di un vascello rotto, o naufragato. Che se gli effetti di un vascello infranto sono assolutamente abbandonati, e sieno stati trovati, e raccolti da un altro capitano, questi al suo arrivo in porto di ritorno, dee rendere conto di una metà di essi ai proprietarj del vascello perito, dedotte pria tutte le spese: ma se la ciurma abbandona il vascello rotto, non può più essa riclamare alcuno degli effetti ricuperati. Se uno ammazza una balena sul ghiaccio, continua ad essere riputata sua, fino che lascia qualcheduno con quella: ma nel punto ch' ei l' abbandona, diventa un tributo al primo capitano che viene a quella volta, e se la piglia; salvo che siasi il pesce legato ad un' ancora, o ad una corda attaccata al lido, nel qual caso resta al suo primo proprietario, che da lui il pesce siasi lasciato solo. Se nella pesca, e nell'atto di

servire in questa spedizione qualche persona rimane ferita, i commissarj della pesca fanno sì che l'intiera flotta per contribuzione la indennizzi, e le accordi un mezzo di futuro sostentamento.

149. Vi sono anche delle particolari discipline per la sola gente di equipaggio, tranne gli ufficiali, e quelle riguardano la buona, e sottomessa di lei condotta. In virtù di tali regole il capitano può sottoporre i marinai a delle pene economiche, e pecuniarie, diminuendo le loro paghe, ed anche procedendo all'arresto, se non intervengono agli atti di pietà, se si ubbriacano, se sfoderano coltelli, o manomettono altre armi, se vengono alle mani. Niuno di loro può fare scommesse per la buona, o cattiva riuscita della pesca, sotto pena di perdere il guadagno, e la loro paga; nè possono comprare o vendere con queste condizioni in caso che si prendano uno, o più pesci. Ognuno dee accontentarsi dei viveri, e delle provvigioni rispettivamente assegnate; e ben guardarsi dall' accendere verun fuoco, candela, od esca a bordo del bastimento di notte, o di giorno senza speciale permesso del capitano.

150. Gli Olandesi prima di mettere alla vela fanno leggere somiglianti regolamenti all' intiera flotta, i singoli individui della quale giurano di osservarli esattamente: poi l' equipaggio viene chiamato a ricevere il solito regalo di partenza, e ad essere assicurato, che avrà poi quello di ritorno, in proporzione del buon esito della pesca. Al capitano si danno 150. fiorini, circa 60. al piloto, 50. ad ogni uncinante, 30. agli altri ufficiali, 20. ai marinari più vecchi, e 12. ai più giovani.

151. Le navi per questa pesca hanno circa 40. uomini di equipaggio, e sono della portata di 2. a 300. tonellate. Si mettono alla vela sul far dell' aprile, e s' avviano alle isole d' Islanda, dai 60. ai 61. gradi di latitudine, poi lasciandole all' ouest si volgono al nord verso i gradi 73. 74., e 75. di latitudine, ove cominciasi a trovare il ghiaccio, ed a spiare le balene, delle quali sono ripieni quegli enormi massi ghiacciati. Ma siccome sono esse più grandi, e più pingui nel più inoltrato Settentrione; così i più coraggiosi capitani si avventurano fino ai gradi 80., ed 82. di latitudine.

152. Ogni vascello di 300. tonellate ha sei barche, o schifi, e

ciascuna barca sei *uncinatori* con cinque marinari per vogare. Chiamansi con tal nome quegli, che sono destinati a maneggiare un rampone, ossia ferro grande uncinato, lungo 5. o 6. piedi, colla forma d'acciajo in forma triangolare, come la barba di una freccia. Coloro che maneggiano quest'arma, quando hanno veduto il pesce, da una estremità della barca, dove stanno postati, scagliano il loro ferro con quanto hanno di forza contro il dorso della balena. Se questo colpo ha la sorte di colpire la parte grassa, e giungere fino alla carne, si lascia ivi impiantato l'uncino, cui è attaccata una lunga corda, perchè seguiti il peso della balena, la quale subito ch'è colpita si sommerge al fondo; ed i pescatori la secondano, e vanno lentando la fune, e ve ne lasciano un'altra portante una zucca secca, e galleggiante sull'acqua, onde si scopra il dintorno del luogo in cui si sta la balena. Dopochè i pescatori uncinatori si accorgono che l'uncino è bene attaccato, e tiene fermo, cominciano pian piano a tirare la corda, onde la balena che sente pungersi, siegue la corda che la tira per evitare il dolore, e si appressa al vascello.

153. Ad ogni barca vi sono tre funi, o scandagli pescarecci, di tre pollici di circonferenza, cinque dei quali stanno nel didietro del vascello, e due davanti, sicchè alla prora vi sono 3600. piedi di gomene, o funi, ed alla poppa 1680. piedi di cordami. Se la balena va sott'acqua più al profondo, o corre più oltre di sotto al ghiaccio, si taglia tosto la fune, affinchè non venga a strascinarsi dietro la nave; nè si può colpire il pesce coll'uncino, che quando torna fuori a rifiatare nell'aria.

154. L'uncinatore sorveglia così quel gran pesce ne' suoi movimenti, e gli dà tanti colpi, fino che perdendo il sangue, s'indebolisce, e si lascia avvicinare dagli uomini. Allora si spinge una gran lancia a punta d'acciajo sotto le branchie della balena, nel petto, e per mezzo gl'intestini, e con questo colpo ella finisce di vivere, e comincia a fiotteggiare. Le si recidono le pinne, e la coda con delle taglienti accette; e legandola con una corda nel luogo dov'era la coda, si avvicina il pesce al vascello, e s'introduce.

155. Si cava dalle balene l'olio, ossia il grasso, e le ossa, ossieno i denti, in molte delle quali essi sortono dalla bocca come

quelli dell' ipopotamo, ossia caval marino. Il carcame, ed il resto del corpo si abbandona per gli orsi, che ne sono ghiottissimi. Nella preda di un solo anno si possono cavare dalle balene fino 1000. botti d' olio, e 20. tonellate d' osso, che gli Olandesi, ed Inglesi rispettivamente calcolano a circa 40. fiorini la botte, e più di quattro lire sterline il quintale. L' olio si ottiene colla bollitura de grasso, che produce un' operazione così puzzolente, che la polizia non permette di farla, che in case assai discoste dall' abitazione, e fuori della città, alle quali viene un tal grasso condotto dopo la pesca. Dalle narici, e mascelle si cavano gli ossi, che servono per allestire i busti delle donne, e per fare altri stromenti elastici.

156. Oltre le flotte di navi degli Olandesi, ve ne sono quasi tutti gli anni di quelle degli Amburghesi, Inglesi, Svezzesi, Danesi, e dei navigatori di Brema, d' Embden, di Lubecca, di Bergher, di Flensburg, e di altri paesi della Germania superiore.

157. Sogliono anche gli Olandesi nell' uscire dell' inverno partire verso il mare di Scozia, ove la copia delle balene è grandissima; le quali nel vedere avvicinarsi le barche corrono contro sbuffando dalle narici, e dalla bocca molt' acqua con gran furia. I pescatori ciò non ostante si appressano coi già descritti ami di ferro, od uncini attaccati alle corde, e li gettano verso le fauci, parte più tenera di quel pesce, e l' uccidono nel divisato modo.

158. Narra Gregorio Leti nel suo *Teatro Belgico*, Parte I. Lib. 3., che nel mare di Schevelinga venne, nel 1598. in cui egli scriveva, gettata dalla tempesta una balena delle più grandi, che vi fosse memoria fra i naturalisti, lunga sino a 70. piedi, e più di 60. in giro: aveva nel ventre pesci di 100. a 200. libbre tutti intieri. Fu trovata viva sulle arene, dacchè il mare si calmò dalla burrasca, che l' aveva spinta. Vi andavano da ogni parte innumerevoli, e distinte persone a vederla per meraviglia.

159. La balena non meno che gli storioni, i salamoni, o sermoni, le trotte, ed il porco marino diconsi *pesci reali* a motivo, che ogniqualvolta vengano gettati sulla spiaggia, o naufragati, in tutti i luoghi del regno, spettano al re, che non se ne sia espressamente privato a favore dei suoi sudditi. L' ordinanza dell' agosto 1681. non dichiarava reali, che il delfino, lo storione, il salmone, e le trotte;

ed accordava un premio a quelli che gli avessero raccolti, e portati nel luogo destinato, oltre il rimborso delle spese avvenute in tale raccoglimento.

160. Le balene, il tonno, il vitello, e porco marino, ed ogn' altro pesce di grascia, e lardo, se si trovavano sulle sponde del mare, si consideravano come cose abbandonate dai naufragj. Ma se si pescavano in pieno mare, od altrimenti venivano scoperti, e condotti a riva dall' industria e destrezza dei pescatori, questi soli ne acquistavano la proprietà.

161. Affinchè le pesche marittime sieno eseguite colle regole volute dalla prudenza, e dalla polizia è necessario, che in ogni piazza marittima vi sia presso il comandante del luogo una lista dei pescatori del circondario, che vanno in mare in quei contorni, nella quale sieno specificati il nome, cognome, età, e dimora di ogni pescatore, e la qualità della pesca, che si vuole esercitare. Chi mancasse a questa notificazione caderebbe in commesso colle reti, e colla pesca, e non ne potrebbe continuare l' esercizio.

162. L' ufficiale di marina in vista della rispettiva notificazione spedisce una patente per andare alla pesca. Se questa si fa con navi equipaggiate, il padrone dee nella notificazione unire la lista di quelli che compongono il suo equipaggio, esprimendo il nome, e cognome, età, e dimora della gente che lo compone. Senza di ciò non possono i pescatori avere la permissione di mettersi alla pesca.

163. In alcuni paesi vi erano tanti pescatori, che coll' autorità del loro governo eleggevano dei *periti*, o *prudenti*, i quali giudicavano le questioni sulla pesca, e ne sorvegliavano la polizia di questo esercizio: rispondevano giudicando, e le loro risposte tenevano perciò luogo di decreto, come presso i Romani *responsa prudentum*. A Marsiglia, ove i pescatori erano in gran numero, si univano la seconda festa di Natale, ed alla presenza del procuratore del re presso l' ammiragliato eleggevano li prudenti, i quali dopo aver all' indomani prestato il giuramento dinanzi il presidente di quel consiglio elettorale, divenivano giudici sovrani inappellabili di tutto ciò, che riguardava la polizia della pesca. È rimarcabile che l' attore mettendo due soldi nella bussola della guardia di tale comunità faceva citare

il reo convenuto, il quale pria di essere ascoltato doveva mettervi i suoi due soldi; ed in domenica si faceva il giudizio immediatamente esecutivo sulle navi, e sulle reti del condannato.

164. Quest' uso fu stabilito dal re Renato, conte di Provenza nel 1452., e fu poi confermato con varie lettere patenti di Luigi XII. nel 1481., di Francesco I. nel 1536., di Enrico II. nel 27. luglio 1557., di Carlo IX. nel novembre 1564., di Luigi XIII. nel novembre 1622., e 30. dell' eguale mese 1629., di Luigi XIV. nel settembre 1647., nel marzo 1660., e nella famosa sua ordinanza dell' agosto 1681., di Luigi XV. nell' ottobre 1623., e per suo decreto 16. maggio 1738, e di Luigi XVI. nel 10. gennajo 1770.

165. I pescatori che vanno giornalmente sul mare alla pesca non prendono che un sol permesso all'anno: ma quelli che partono per andare a delle pesche lontane, e di rimarco, come del merluzzo, delle aringhe, e simili debbono riportarne uno per ciascheduna pesca. Se questi però sortono dall' Europa, basterà che abbiano ottenuta una licenza solita a rilasciarsi per i viaggi di lungo corso. Qualunque sia la pesca, al ritorno da questa debbono i pescatori andare all' ufficio di marina a fare il loro rapporto di ciò che avessero veduto, od incontrato di rimarchevole durante la pescagione.

166. La tariffa per queste licenze debb' essere poco gravosa per i pescatori: altrimenti sul dubbio di perdervi con una pesca meschina ameranno meglio di avventurarsi al contrabbando, che di essere certi della loro pesca col pagare un tributo sovverchiamente pesante. In Francia per l'editto 10. gennajo 1770. si esigeva dall' ammiragliato lire quattro per ogni vascello per le pesche d' America, per le altre in Europa soldi 10., e soldi 16. per la pesca annuale nelle vicine coste.

167. Sebbene infatti la pesca nel mare, e nei fiumi, che vi sboccano sia un effetto, e frutto dell' impero del mare; pure non può considerarsi riserbata al principe, che quella importante, e grande pesca che si fa in un luogo, e tempo determinato, e su di una certa specie di pesci, non già quella che suole sempre farsi per l'uso, e bisogno dei popoli. *Stypman de jure marit. c. IV. n. 10. pag. 625. Seldeno mare claus. lib. 2. c. XXI.* Anzi questa non può vie-

tarsi non solo a' suoi sudditi, ma nemmeno ai pescatori dei luoghi vicini, qnando promiscuamente si lasci questa libertà. *Inhumanum est enim a quotidiana piscatione vel subditos, vel vicinos in vasto mari, licet occupato arcere.* Stypman *d. l.* Locenn. *de jure marit. L. 1. c. 9. n. 2.*

168. Non sogliono perciò i principi togliere intieramente ai sudditi questa libertà di pescare, che la natura dette agli uomini per proprio diritto, e sostentamento. *Animalia omnis generis alia in sicco solidoque, alia in humido innascentia, alia per sublime demissa; ut omnis rerum naturæ pars tributum aliquod nobis conferret.* Senec. *de benef. L. IV. c. V.* » La nature, dice il dottissi- » mo Azuni, a donnée la liberté de la pêche à tous les hommes » comme un droit propre, et un moyen de subsistence; ainsi que » dit Senèque, approuvé par Saint-Ambroise, dont le sentiment est, » que le fisc ne doit pas s'approprier toutes les pêches comme si » c'étoit le produit d'un champ. *Droit marit. ch. III. art. VIII. §. 7. Qui piscium jura sicut vernaculorum conditione tibi servitii subjecta commemorant.* D. Ambros. *Hexæmer. L. V. c. 32.*

169. Abbiasi il principe il supremo dominio dei mari, ed imporre vi possa moderati tributi a chi vuole del mare in privato uso valersene; ma il dominio temporario, e l'uso comune rimaner dee presso d'ogni cittadino. *Sub optimo rege, omnia rex imperio possidet, singuli dominio.* Seneca *de benef. L. VII. c. V.* S' abbia cesare il dominio delle pubbliche cose, diceva questo sommo filosofo, ma non il fisco, il quale non può far sue che le cose specificamente demaniali del principe, indicate nelle costituzioni dello Stato, e quelle a lui abbandonate dal delinquente colla propria colpa.

170. Il principe può come il sapiente coll' animo possedere tutte le cose del suo impero, ma in proprietà, e dominio egli non può far sue, che le cose a lui spettanti per ispeciale suo diritto. Conciossiachè, senza diminuire il di lui impero, si possa vedere quali sieno le cose a lui direttamente riservate in suo dominio, e quali le altre, che mentre gli spettano per sommo impero rimangono non pertanto ad uso del popolo, e di ogni cittadino, che lo compone. *Cæsar omnia habet, fiscus ejus privata tantum, ac sua: et universa in*

imperio ejus sunt, in patrimonio propria . . . . Sic sapiens universa animo possidet, jure ac dominio sua. Ivi *lib. VII. c. VI. in fine.*

171. Vedesi perciò la gran pesca massime sui fiumi annoverata fra le *regalie* dei principi, i quali ne fanno degli appalti, o delle investiture nei loro vassalli, e nei cittadini che più offrono alle finanze, o più distinti si sono nei segnalati servigi resi alla patria. Sixtin. *de Regaliis l. 2. c. XVIII. n.* 30. Svet. *c.* 29. §. 1. *de jure ædif.* Si considerano spesso gli emolumenti della pesca, come quelli del sale, e di ogni altra regalia; ed è perciò che i sovrani ne hanno di essa un'assoluta disposizione. Plin. *lib.* 3. *c.* 7. 9. Ogni altra pesca non può entrare nel patrimonio del principe, e rimane nel primiero suo stato di libertà a disposizione dei singoli privati pescatori, che la fanno senza grande apparato, e per il privato loro vantaggio. » C'est pourquoi l'on ne range parmi les *régales* de la suprématie » que la grande pêche, et l'on ne restreint qu'en ce seul objet l'an- » tique, et naturelle liberté qu'ont les peuples maritimes de pêcher. » Azuni *Droit marit. T. I. pag.* 509.

172. Non è però da questo principio, che nasce nei sovrani il diritto di prescrivere nei mari del loro impero la maniera, la qualità, ed il tempo della pesca, come abbiamo veduto succedere presso i principi d'Europa; come sarebbe il vietare di servirsi di certe reti, e macchine pregiudicevoli alla moltiplicazione dei pesci. Questo divieto procede dalla natura stessa della cosa, e da un teorema di pubblico bene, cosicchè anche un ministro indipendentemente dal sovrano può fare dei regolamenti marittimi, che mirino a tale scopo. La facoltà di farli è riservata al dovere di stabilire una polizia sulla pesca che aumenti, e protegga, e non ne distrugga lo stabilimento, e l'uso: l'ordine del re in questo caso è tacito, e presunto.

173. Maestatico sibbene è il diritto di fare delle leggi speciali sulla pesca sia riguardo all'escluderne, od ammettere i forastieri, sia rapporto al permettere, od inibire, che il pescatore faccia suoi i prodotti di una tale pesca, od altrimenti disporre di ciò, che è fuori dell'ordine naturale delle cose considerate nello stato loro primitivo. Così i re di Svezia hanno la decima delle pesche pubbliche nei loro

mari, e fiumi; e di più sono riserbati alla loro sovrana disposizione alcuni luoghi particolari, che si chiamano alvei, o vene reali; ed i re di Portogallo, d'Inghilterra, e di Francia dichiararono pesci reali, le balene, e gli altri pesci d'ogni sorte, che si fossero trovati a galla delle onde, e sulle spiagge dei loro mari. Georg. *de Cabedo decis. Lusitan. part.* 2. *decis.* 48. Chambers *dict. univ.* Ordon. *de Louis XIV. liv. VI. tit. VII.*

174. Per quanto è delle pesche coi vicini tacito, e presunto si suole ritenere il trattato di pescare a vicenda col mare attiguo; quantunque i principi gelosi della loro gloria, ed autorità amino meglio anche coi vicini a fare dei trattati specifici, e precisi. *Ex fœderibus cum vicinis principibus initis, toties ejusmodi libertas fuerit ita utrinque indulta, ut, constante fœdere velut ager compascuus, tam fœderato utenti, quam anglo domino mare deserviret.* Selden. *mare claus. l.* 2. *c.* 21. *pag.* 190.

175. In ordine poi agli esteri il bisogno della pesca diè luogo a dei trattati pubblicati per il bene delle nazioni, quale fu quello di Enrico VII. e Filippo Arciduca d'Austria del 1456. per fare la pesca nel mare germanico; e quello tra gl'Inglesi, ed Olandesi di passare nel mare di Danimarca, e di Norvegia, e sulle coste delle isole Brittaniche. Pontanus *lib.* 1. *Disc. Histor. c.* 21. Rispetto a quest'ultime nel trattato del 1654. di Cromwel colla repubblica d'Olanda si è detto, che gli Olandesi dovessero nella pesca scostarsi dieci leghe dalle coste d'Inghilterra; ma pare che gli Olandesi non sieno stati molto contenti di questo loro trattato sottoscritto più per timore, che per volontà. Rousset *Interêt des princes tom.* 1. *pag.* 322.

176. Negli articoli preliminari di pace del 3. novembre 1762. tra l'Inghilterra, la Francia, e la Spagna si convenne al §. 3. che i Francesi avessero la libertà di pescare, e seccare il pesce su di una parte delle coste dell'isola di Terra-nuova ne' modi già stipulati all'art. XIII. del trattato di Utrecht, all'eccezione di ciò che riguarda l'isola del Capo Bretone, e le altre isole all'imboccatura, e nel golfo di S. Lorenzo. S. M. B. consentì di lasciare ai sudditi di S. M. Cr. la libertà di pescare nel golfo di S. Lorenzo, a condizione che i sudditi della Francia non esercitassero la pesca, che alla distanza

di 3. leghe da tutte le coste appartenenti alla Gran-Bretagna, sieno quelle del continente, sieno quelle delle isole situate nel medesimo golfo. Per quanto concerne la pesca fuori di esso golfo i sudditi francesi non l'avevano ad esercitare che alla distanza di 15. leghe dalle coste dell'isola del Capo Bretone. Alli 4. settembre venne stipulato, che S. M. Catt. desistesse da ogni pretesa di pescare nei circondarj di Terra-nuova. Poi nel trattato definitivo fra le stesse tre potenze, del 10. febbrajo 1763., si confermarono i precitati due articoli; e solo si aggiunse alla fine dell'art. V. che per la pesca sulle coste della Nuova Scozia, o Acadia, ed in ogni altro luogo fuori del golfo S. Lorenzo, restassero in vigore gli anteriori trattati; ed all'art. XVIII. il re di Spagna confermò la rinuncia alle pretese, che poteva specialmente aver promosse a favore de' suoi sudditi di *Guispucoa* per il diritto della pesca intorno all'isola di Terra-nuova.

177. Nel trattato preliminare di pace 25. agosto 1770. tra la Francia, e la reggenza di Tunisi si è detto, che il Bey rinovasse il privilegio della pesca accordato alla compagnia reale d'Affrica; e si soggettò a pagare tutti i danni cagionati alla detta compagnia francese coll'infrazione dei trattati anteriori, e col rifiuto dei legni destinati alla pesca.

178. Leggesi nel trattato di amicizia e di commercio fra il re di Francia, e le provincie-unite d'America del 6. febbrajo 1778., all'art. IX. che gli abitanti dei due Stati si avevano a reciprocamente astenere di fare la pesca in tutte le piazze possedute dall'altra parte: che i sudditi di S. M. C. non avrebbero pescato nelle baje, rade, coste, e spiagge degli Stati-Uniti; e nell'eguale maniera questi popoli non avessero a fare la pesca nei luoghi posseduti dalla Francia; che se un vascello delle due potenze si fosse trovato a pescare sullo Stato altrui in contravvenzione al presente articolo, si sarebbero confiscati il legno, le reti, e la pesca che vi si fosse ritrovata. Questa vicendevole esclusione della pesca doveva peraltro cessare, se una delle parti contraenti avesse accordata la facoltà della pesca ad altre nazioni, qualunque esse fossero. Dal loro canto poi gli Americani, in forza dell'art. X. non dovevano giammai turbare, od incagliare ai Francesi il godimento, e l'esercizio del diritto della pesca nei

banchi di Terra-nuova, non meno che il godimento indefinito, ed esclusivo, che loro appartiene sulla parte delle coste di quest' isola nei sensi del trattato di Utrecht, nè nei diritti relativi a tutte le isole appartenenti alla Francia come si era già convenuto nei trattati di Utrecht, e di Parigi, dei quali or ora ne faremo menzione.

179. Nel trattato di pace fra la compagnia inglese delle Indie, ed i Maratti del 17. maggio 1782. si è in quelle remote regioni marittime, colla promessa di una reciproca pace, ritenuta la vicendevole ragione di pesca; la quale fu anche convenzionata nell' art. III. provvisionale di pace 20. novembre di quell' anno fra l'Inghilterra, e gli Stati-Uniti d' America. Si è ivi convenuto, che i popoli degli Stati-Uniti continuassero a godere senza molestia del dritto di pigliare pesce d' ogni specie sul gran banco, e negli altri banchi di Terra-nuova, nel golfo di S. Lorenzo, ed in tutti gli altri luoghi del mare, ove gli abitanti dei due rispettivi paesi erano soliti pescare. In eguale modo si disse, che gli abitanti degli Stati-Uniti avessero la libertà di prendere ogni sorta di pesce sulle coste di quell' isola, in quella parte ove i pescatori inglesi solevano pescare (non però seccare, e prepararvi il pesce), come sulle altre coste, e baje di dominio inglese nell' America; e che i pescatori americani avessero la facoltà di seccare, e preparare il pesce in qualche baja, spiaggia, seno, o caletta di mare non occupata della Nuova-Scozia, delle isole Maddalena, e Labradoro, fino che non vi si fosse formato stabilimento alcuno; facendosi il quale non vi si potesse far seccare, e preparare pesce senza permesso dei possessori del terreno occupato.

180. Il re di Francia colle sue lettere patenti del maggio 1783. all' in allora duca di Wirtemberg, in oggi innalzato alla dignità reale da Napoleone I., all' art. XXIV. concedette di godere dei diritti della pesca nelle acque del Doubs, e degli altri fiumi, e rivi in esso scorrenti. La stessa Francia nel suo trattato di pace 3. settembre di quell' anno colla Gran-Brettagna all' art. V. per prevenire le dispute fra le due nazioni ha rinunciato al diritto della pesca, che le apparteneva in virtù dell' art. 13. del trattato di pace, e commercio d' Utrecht del 1713. dal capo Bonavista fino al capo San Giovanni, situato sulla costa orientale di Terra-nuova, ai 50. gradi

di latitudine settentrionale, e dal suo canto il re della Gran-Brettagna acconsentì che la pesca assegnata ai Francesi, cominciando al detto capo S. Gio, passando per il Nord, e discendendo per la costa occidentale dell' isola di Terra-nuova, si stendesse sino al luogo, detto capo Raye, situato al 47. grado, e 50. min. di latit. I pescatori francesi godettero poi della pesca in tal modo assegnata con quello stesso diritto, con cui godevano di quella loro assegnata col detto trattato di Utrecht. Rispetto alla pesca nel golfo di S. Lorenzo si convenne all' art. VI. che i Francesi continuassero ad esercitarla conformemente all' art. V. del trattato di Parigi del 1763.

181. Colla convenzione 14. luglio 1786. fra la Spagna e l'Inghilterra all' art. V. venne stipulato, che gli Inglesi potessero liberamente, e pacificamente pigliar pesce sulle coste del paese loro accordato col trattato del 1783., e colla stessa convenzione si permise loro di pescare presso la punta di Cayo-Casina, e Gengeskey.

182. L'Inghilterra, per quanto scrive a favor della sua patria Gio. Seldeno, pretende di avere concesso ai Francesi ed agli esteri la facoltà di pescare nei mari a lei vicini ora ad ogni pesca, ed ora di anno in anno con quella libertà, che goder si poteva coll'uso di una patente inglese; e cita dei decreti di Enrico VI. *Per unum annum integrum tantummodo ire per mare piscando omni tempore, et quoties. Mare clausum Lib. 2. c. XXI.*, nei quali veniva anche stabilito alle navi pescareccie di non eccedere la portata di 30 tonnellate. Ammette quest' autore che nel mare orientale gli Olandesi avevano la libertà di pescare, ma vuole che la impetrassero dalla Gran-Brettagna.

183. Confessa però il giureconsulto britannico, che al tempo di Enrico IV. si convenne tra la Francia, e l'Inghilterra, che i rispettivi sudditi potessero liberamente esercitare la pesca in tutto il mare, e segnatamente in quello che giace fra il porto di Seardebourg o Scarboroug e Southampton, e la Fiandra fino alle foci della Senna. Questo reciproco diritto non poteva venir meno per ciò, che i prefetti marittimi delle coste inglesi solessero dare a tale uopo delle patenti ai pescatori francesi; giacchè quegli per evitare ogni pericolo di vessazione potevano pur anche prevalersi ad abbondanza di queste let-

tere prefetturali per il libero esercizio della loro pesca. I sudditi sono sempre costretti a prendere delle misure servili, e dipendenti dall' altrui possanza, quando il proprio sovrano non è di questa più forte, e più vigilante. Felice chi vive sotto un principe potente, e grande!

184. Furono così gelosi gl' Inglesi del dominio che si arrogavano sul mare, che amavano meglio di fare scortare dalle loro navi armate in convoglio quelle dei pescatori, che avessero preso da loro il permesso di pescare, anzichè lasciare che altri si proponesse di fare in quei mari la pesca indipendente dalla loro adesione; e sotto Odoardo IV. furono nominati quattro commissarj regj, perchè invigilassero che nessuno degli esteri, sebbene munito delle lettere patenti del suo sovrano, non vi esercitasse la pesca, se pria non avea da uno di loro ottenuto, o fatto riconoscere il suo permesso. Questo metodo fu confermato da Enrico VII. e Riccardo III., quantunque poi i re di Inghilterra a loro arbitrio ampliassero, o ristringessero negli esteri questa facoltà di pescare. *Ita ex mare recepto, et pro regum nostrorum libitu, usitato, tutelæ impensæ a piscatoribus maris hujus, ut cumque ab aliis principibus qualiscumque securitatis publicæ literas antea impetrassent, præstandæ erant. Neque alii præter eos, qui ab Anglo constituti, in tutelæ hujusmodi consortium admittendi; ne scilicet Angli juri forte derogaretur.* Selden. *de dominio maris lib. II. c. XXI. in fine.*

185. Durante la guerra dell' Inghilterra contro gli Americani il governo francese aveva ordinato di lasciare tranquilli i battelli pescarecci degli inimici, sperando di ottenere dagli Inglesi gli istessi riguardi di umanità: ma questi persistettero sempre a far prigionieri i pescatori per costringerli a servire come marinai nei loro bastimenti. La Francia ha sempre riconosciuta la neutralità della pesca: e sebbene l' ordinanza del 1. ottobre 1692. allontanasse i pescatori inglesi dalle coste francesi; pure accordava a quelli che vi si fossero incontrati un salvo-condotto di 6. giorni per ritornare al loro paese. Anche tale misura veniva dal bisogno di allontanare quegli emissarj inglesi, che sotto pretesto di pescare venivano verso le coste ad esercitare lo spionaggio.

186. Nell' indicata guerra d' America seguitò la Francia ad avere

per la pesca le stesse considerazioni. » Il desiderio, che ho sempre avuto (scriveva Luigi XVI. al duca Penthievre, grand'ammiraglio nel 5. giugno 1778.) di raddolcire le calamità della guerra, mi ha fatto gettare gli occhi su quella classe de' miei sudditi che si consacra al commercio della pescagione, e che non ha per sussistenza che le risorse di questo commercio; ho pensato che l'esempio che io darò a' miei nemici, e che non può avere altri principj, che i sentimenti d'umanità da cui sono animato, li determinerà ad accordare alla pesca le stesse facilità, alle quali io acconsento di prestarmi. In conseguenza ho dato ordine a tutti i comandanti dei miei bastimenti, agli armatori, e capitani dei corsari di non inquietare i pescatori inglesi, di non arrestare le loro barche, nè quelle che fossero cariche di pesce fresco, quand'anche si fosse questo pescato a bordo di esse navi, purchè non sieno armate d'armi offensive, nè convinte di avere dato alcun segnale, che annunziasse una sospetta intelligenza coi bastimenti da guerra nemici. »

187. Queste massime filantropiche di quel buono, ed infelice monarca furono ripetute nel decreto 6. novembre 1780. sopra istanza della camera di commercio di Dunkerque, appellatasi da un'ordinanza del 10. maggio di quell'anno del consiglio delle prede, che aveva dichiarato buono il riscatto d'un battello pescatore inglese il *Giovanni, e Sara*. Si citò a favore della libertà della pesca anche una lettera del ministro della marina del 31. maggio 1778., e l'armatore francese, dacchè fu istrutto che la nave presa era pescareccia, si fece un dovere di rinunciare alle sue pretese.

188. Nei tempi della repubblica francese, quel governo continuò a favorire la libertà della pesca. E siccome sussistevano tutt'anco le differenze coll'Inghilterra su questo soggetto; così nel marzo del 1793. il consiglio esecutivo autorizzò i municipalisti di Calais a trattare a Dune con quel comandante inglese una negoziazione che rendesse interamente libera la pesca, a tre leghe dalle coste. Nel termidoro anno 3. (1795) il comitato di salute pubblica lasciò andare senza cambio i pescatori inglesi, che si trovavano in potere della repubblica, non li considerando come prigionieri di guerra.

189. Quando i pescatori non attendono, che al loro mestiere, di

molto travaglio, e poco lucro, sono essi una classe d'uomini troppo lontani dalle guerresche operazioni, per trattarli come nemici. Sono eglino d'altronde spesso vecchi, e quasi sempre troppo deboli per sospettare da loro delle sinistre ostili intenzioni. Ogni riguardo di umanità, e beneficenza è loro dovuto, quand' anche sieno sudditi di una potenza nemica, e belligerante.

190. Il consiglio delle prede a Parigi ben si tenne a questa giusta liberale giurisprudenza nella saggia decisione del 9. termidoro an. IX. (1801. 28. luglio) sotto la presidenza di Mr. Berlier consigliere di Stato, e sulle conclusioni di Mr. Dufaut commissario di governo, in cui si ordinò il rilascio di un battello pescareccio spagnuolo stato predato da un corsaro francese: eccone il testo. » Le conseil, faisant droit sur les conclusions du commissaire du gouvernement, et adoptant les principes d'humanité, et les maximes du droit des gens qui y sont développés, ordonne que le bateau pêcheur *la nuestra Senora de la Piedad y animas*, amené à Cartaya par le coursaire français *la Carmagnole*, ensemble le poisson qu'il renfermait, ou le produit net de la vente qui auroit pu en être fait, seront restitués au maître, et patron du bateau pêcheur, ou à son fondé de pouvoirs, pour en disposer ainsi qu'il avisera. »

191. I pescatori almeno debbono essere al coperto delle ostilità. Simili ai felici agricoltori dell' Indo, e del Gange, che solcano tranquilli coll' aratro alla mano le ubertose loro campagne a fianco dei più sanguinosi combattimenti, deggiono i pescatori giammai temere che le loro reti, ed i frutti degli innocenti loro travagli sieno avvolti nelle belliche rapine. Anche nei tempi delle più vive discordie, come già disse nel 4. nevoso an. 7. (24. dicembre 1798.) il cittadino Garat al consiglio degli anziani, si sono risparmiate le navi dei pescatori, i quali accudivano al loro mestiere, come se le loro nazioni non fossero state in guerra. Mentre Carlo VI. faceva dei grandi preparativi sulla chiusa per avere del buon pesce, gli Inglesi andavano sovente a pescare sotto a Bologna di mare, e dinanzi al porto di Visaut; ma i pescatori delle due nazioni si soccorrevano a vicenda, si vendevano il pesce, se uno ne avea più bisogno dell' altro, e sembravano usciti da una sola famiglia. *Frossart part.* 3. *ch.* 41.

192. Si tentò invano di ristabilire questa libertà dei mari, nel di cui seno libera e tranquilla fosse la pesca. La missione del ministro Chamselin, ambasciatore di Francia, spiegata nella sua nota 25. luglio 1792. rimessa a quest' oggetto a lord Grenville, e quella dell' illustre inviato Maret nel 1793. non poterono ambe riuscire in questo nobile disegno, ad onta che nello stesso parlamento inglese fossero appoggiate dalle coraggiose, e sagge mozioni di Sheridan, di Grey, e di Fox. Indispettita la repubblica francese di null' aver conchiuso coi trattati, coi segnali almeno volle manifestare all' Europa le liberali sue intenzioni, e fece stampare in tutte le bandiere delle sue armate, dette d'Inghilterra, le significanti parole. LIBERTÉ DES MERS, PAIX AU MONDE, ÉGALITÉ DE DROITS POUR TOUTES LES NATIONS.

193. Io sperava che col trattato d'Amiens 25 marzo 1802., il quale fu ricevuto a Londra, e per tutta l'Inghilterra con tante dimostrazioni di gioja, avesse una volta il mare ad essere il tranquillo soggiorno dei pacifici pescatori: ma le fiere intenzioni ispirate a quel governo da Mr. Dundas nella seduta del 23. maggio 1803. allontanarono sempre più così belle speranze. Pare che quella nazione abbia, come la feroce Cartagine, intimato a tutte le nazioni commercianti, che *non soffrirà mai, che alcuna di esse osi lavarsi le mani nelle acque del mare*. Ombra di Fox, perchè non t'aggiri intorno alle sedute parlamentarie del tuo paese, ed alle anime fiere dei tuoi concittadini non ispiri collo spavento di futuri disastri quello che ottener non potesti colla più robusta eloquenza? Rinnova alla tua patria le proteste di averla un tempo avvertita dei proprj torti. » Le ciel » m'est temoin que j'ai toujours combattu ce projet insensé! » Dille che libero il mare ad ogni nazione, ad ogni nave, più lo debb' essere per i miseri pescatori: dille che la pesca tenue prodotto dei lunghi, e penosi loro travagli, debb'essere egualmente rispettata con pari misura d'umanità nelle barche dei proprj sudditi, ed in quelle di esteri cittadini; e dille che spietato, barbaro, ed iniquo è il progetto di predare le navi pescarecce, e gli uomini che vi maneggiano le reti, e l'amo. » Funeste projet qui, aux yeux de l'Europe, » a fait plus de tort au caractère national qu'aucun des évenemens » de la guerre! » Fox *au Parl. d'Angl.*

194. Ma la protezione della pesca tutta non dipende dal riguardo di umanità, che aver si debbe agli esteri pescatori: molto più essa consiste nel vegliare con provvidi regolamenti sui nazionali pescatori; onde tutti travaglino nella pesca senza frodare i diritti del principe, senza molestarsi fra loro a vicenda, e più di tutto senza usarne in modo di contrariare le viste e preparazioni della natura, e disperderne la propagazione.

195. Dopo le riferite prescrizioni volute per il buon ordine della pesca dalle varie legislazioni d'Europa, fra le quali abbiamo con distinzione seguìto quelle della Francia al tempo delle cessate dinastie di quella potente nazione, noi ne abbiamo di esse qualche decreto di conferma emanato eziandio nei tempi del di lei governo repubblicano in mezzo alle più tempestose sue vicende.

196. Il rapporto che la pesca ha colla marina commerciale, e guerriera, per gli oggetti di produzione, di trasporto, di vendita, e di allevamento alle più burrascose navigazioni, dovea bene colpire la immaginosa riflessione dei grandi uomini, che per ingegno, e per eloquenza facevano brillare la civica tribuna del popolare governo francese. Gli oratori dell'umanità non potevano lasciare sotto silenzo in Parigi le barche dei pescatori, cittadini egualmente cari alla patria, e degni della tribunizia protezione.

197. Ma poichè tutti i cittadini non sono chiamati alle più brillanti spedizioni; e nè brillante, nè indispensabile era il mestiere della pesca in una repubblica, presso cui, circondata da mari ondeggianti da nemici, ogni pescatore era tosto imprigionato, e gli uomini erano di massimo bisogno per le armate di terra, in cui erano concentrate tutte le forze militari, sicchè dovette ire in certo non cale la pescagione, ed il sistema legislativo che la promove, e regge. Più non si parlava dai Francesi, che di corone *militari*, o *civiche*. Memori dei riti romani, da loro presi ad imitare, si cingevano di *alloro* trionfale, e ne vollero cinta la fronte dell'immortal Bonaparte, che vittorioso sempre conduceva alla gloria le armate, rese invitte dal fulmineo suo comando; ornavano di *quercia*, o civica corona quell'illustre cittadino che un altro infra la zuffa salvato avesse dalla morte in uccidendo sul campo due nemici: coronavasi di *gramigna* quel prode militare

che resistendo, al par dell' intrepido Massena in Genova, al più lungo, ed affannoso assedio salvava l'esercito, e la città. *Observarique solitum ut fieret e gramine, quod in eo loco generatum esset, intra quem clausi erant, qui obsidebantur.* A. Gel. *Lib. V. cap. VI.* Fermo al par di Fabio, e più di lui costante, e fors' anche più fiero salvò questo generale ai Francesi la Liguria dalle armate austro-russe, come l' altro avea dai Cartaginesi in avversa causa salvata Roma, tenendo serrato, e fermo l' esercito anzichè la città. Questi distrusse i Liguri, e quegli li difese: ambi furono premiati dal loro valore. Di Roma il figlio ebbe dal senato la corona *obsidionale*; ed il cittadino di Nizza ottenne dall' augustissimo Napoleone, suo signore, l' eccelso grado di maresciallo. Anco a Cicerone diè il senato la civica corona per la scoperta congiura di Catilina. Diceasi *murale* il serto che l' imperatore delle truppe dava a colui che primo colla forza saliva il muro nemico; *castrense* quello dato a quello, che primo entrava battendosi nello steccato, od accampamento ostile; *navale*, a chi pel primo all' abbordaggio penetrava il legno nemico. La corona *festiva* era di mirto per que' comandanti in capo, ch' entravano giulivi in Roma per vittorie le meno brillanti. *Cui facilitati aptam esse veneris frondem crediderunt: quod non martius, sed quasi venereus quidam triumphus foret.* Gell. *d. l.* I mendici pescatori sebben anche avessero potuto battersi con qualche pirata aspirar non potevano a nessuna di queste decorazioni. Bastano per loro delle leggi, che impediscano di opprimerli, e vessarli, ed a loro stessi inibiscano l' abuso, e la frode. Occupata la nuova repubblica di Francia a gettar le fondamenta di un nuov' ordine di Stato, se far non potè nuovi piani per la pesca, il giudizio ebbe almeno di richiamare gli antichi. Nelle politiche istituzioni il distruggere per non fare è sovvente peggio che il mal fare.

198. L' assemblea nazionale di Francia col suo decreto 9. aprile 1791. in vista dei riclami dei patroni pescatori delle antiche provincie di Linguadoca, e Rossiglione confermò il diritto di far la pesca, detta dai Francesi *pêche aux bœufs*, con reti di maglie più grandi di 9. linee al basso, di 10. linee nel mezzo, e 18. nella parte superiore; e volle che tali pesche non meno che tutte le altre che si eser-

citavano collo strascino non fossero permesse dal 1. aprile al 1. luglio. Nel rimanente non erano abrogate le belle ordinanze degli ultimi tre Luigi, da noi tante volte commentate.

199. Persuasa l'assemblea, che la pesca massime della balena nei mari del Nord, e del Sud era una sorgente prospera per la marina, e per il commercio nazionale, accordò dei premj agli armatori di tutti i porti del regno, che si fossero dati a così importante pescagione, e volle che si osservassero i consueti regolamenti della navigazione francese.

200. Egualmente, sentito il rapporto dei comitati riuniti del commercio, e della marina, e sopra istanza del dipartimento della Senna-inferiore, l'assemblea col suo decreto 15. vendemmiale an. 2. (6. ottobre 1793.) permise indistintamente, e senza fissazione di tempo la pesca dello sgombro, e delle aringhe sulle coste della Francia, osservando soltanto le leggi marittime della pesca non anco abrogate, quantunque uscite da quella forma di governo, che i Francesi giurarono di abborrire, e di far dagli altri odiare.

201. Con maggiore dettaglio il direttorio esecutivo di Parigi nel suo decreto 28. messidoro an. VI. (16. luglio 1798.) uniformandosi agli articoli 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 14. 17., e 18. del titolo 31. dell'ordinanza *delle acque, e foreste* del 1669. rispetto alla polizia della pesca, proibì di pescare, in qualsivoglia giorno, e stagione in altre ore prima dell'alzata del sole, e dopo del tramontare di esso, se non agli archi dei ponti, ai molini, alle gradelle, ossiano pali piantati nell'acqua, ai quali si adattano le reti nei luoghi ristretti. In questi siti di poca preda si permette la pesca sì di notte che di giorno, per essere assai più di passatempo che di vantaggio.

202. Si è pure vietato di pescare nel tempo della fregola nei fiumi, più di altro pesce, abbondanti di trote dal 1. febbrajo alla metà di marzo, e negli altri fiumi dalle calende di aprile a quelle di giugno sotto pena per la prima volta di 20. franchi di multa, e di un mese di prigionia, e di doppio castigo in caso di recidività.

203. Da tale divieto sono eccettuate le pescagioni del salamone, della cheppia o laccia, e delle lampredc. Restano per altro vietate nel tempo della frega le nasse di giunchi, e vimini, già sopra de-

scritte, sotto pena di venti lire di multa, e della confisca dell' attrezzo pescareccio per la prima volta, e di essere per la seconda privato un anno della pesca. Passato un tale tempo sono permesse le nasse tessute a giorno, quando però i vimini, o sieno verghe sieno lontane 12. linee (27. millimetri) le une dalle altre. Si permisero pure i reti a sacchi, o brache del modello di 18. linee in quadro (4. centimetri circa), e non altrimenti sotto le medesime pene.

204. Si è ad un tempo proibito di usare nella pesca stromenti, ed ordigni già vietati dalle antiche ordinanze, e fra gli altri di quelli conosciuti sotto il nome di tramaglio, furetti, giacchio, ritrecine, ed altri retacci, che si strascinano ne' fiumi ordinariamente col mezzo di due batelli, alla cima dei quali si attaccano i fianchi o sieno le due estremità del rete, e dai Francesi detti *giles*, *tramail*, *furet*, *épervier*, *chalon*, e *sabre*: come è inibito il mettere delle chiatte nei fiumi per disperdere la popolazione dei pesci, sotto pena di 100. lire di multa per la prima volta, e di castigo corporale per la seconda.

205. Inoltre si è vietato d' intorbidar l' acqua colle pertiche, perchè il pesce sia spinto alla rinfusa nelle reti, o di scuoter l'acqua con delle marre tanto sui viuci, e salici, ai buchi, e presso gli archi dei ponti, quanto in qualunque altro sito, o di collocarvi delle esche accese, di far rimbombare insieme delle catene, delle trombe, ed altri stromenti romoreggianti nelle barchette, di raschiare colle reti, od altri stromenti le terre molli lungo i fiumi per prendervi il pesce, e le uova ivi portate dallo straripamento delle acque sotto pena di 50. lire di multa, e di essere da quei contorni banditi per 3. anni, o di 300. lire, se si tratta dei padroni che mandarono altri a pescare, o loro ne accordarono la licenza.

206. Parimenti li pescatori sono in obbligo di nuovamente gettare nell' acqua le trote, i carpi, i barbj, le reine, e simili, i quali pesci sieno meno di sei pollici fra l' occhio e la coda, e meno di cinque se sono tinche, persici, e ghiozzi sotto pena di 100. lire di multa, e di perdita del pesce pigliato, o venduto dai pescatori, o mercanti. La pena afflittiva è riservata per coloro che gettassero nell' acqua della calce, noce vomica, od altre materie atte ad avve-

lenare, e sopire il pesce; o che nell'inverno andassero negli stagni ghiacciati per farvi dei buchi, e portarvi dei fuochi, o fanali per allettare il pesce a correrci, e pigliarlo.

207. Contro questi abusi della pesca il direttorio esecutivo francese incaricò i tribunali correzionali, perchè giudicassero di conformità ai citati articoli della ordinanza del 1669., ed all'art. 609. del codice dei delitti, e delle pene.

208. Sotto il consolato della stessa repubblica francese avvenne il decreto 9. nevoso an. X. (31. dicembre 1801.) in cui si confermò il premio di 50. lire accordato dalla legge 27. maggio 1792. per ciascheduno dei bastimenti spediti dagli armatori francesi per la pesca delle balene; purchè il navilio andasse direttamente alla indicata pesca, facesse il suo ritorno in un porto di Francia, non portasse che l'olio della sua pesca, e non ne comprasse dalle estere pescagioni. In un altro decreto del 17. ventoso an. X. (8. marzo 1802.) si sono stabiliti altri premj per l'incoraggimento della pesca del baccalare, o sia merluzzo; e si sono prescritte le formalità ad adempiere per avere diritto al pagamento delle *prime* accordate dalla legge. Si sono ad un tempo regolati i diritti di entrata in Francia, ed alle Colonie sul merluzzo delle pesche straniere.

209. Anche la nostra Milano ebbe dei reali editti sulla pesca. Quello del duca di Modena, governatore di questo Stato sotto Maria Teresa, del 21. marzo 1765. richiama l'osservanza delle antiche gride, e proibisce su tutti i laghi e fiumi della Lombardia la pesca dei *persici* da Pasqua a maggio, dei *tenconi* da tutto giugno, a mezzo luglio, degli *agoni* da Pasqua sino a S. Barnaba, dei *balbi*, o *cavedini* per tutto maggio, dei *burburi*, e *carpani* per tutto giugno, e luglio. Gli *antesini*, ed i piccoli pesci chiamati *stucchette* non si potevano pescare in nessun tempo sotto pena di cento scudi d'oro, e tre tratti di corda per la prima volta, e di due anni di galera per la seconda. Il rigore di queste pene dimostra quanto si curasse la pesca.

210. Le stesse pene, oltre la perdita dei pesci, delle reti, pisenti, e navi, si sanzionarono per chi osasse di pescare i *persici piccoli* da 2. once in giù, *truttelle*, *tinche*, e *carpani* da 3. once inclusivamente in giù, e per chi vi porgesse ajuto alla pesca, o com-

prasse, e vendesse siffatti pesci proibiti. Si vietò pure sotto tali pene di gettare nelle acque pasta, od altra composizione nociva ai pesci, e di usarne per la pescagione.

211. Ogn' altra sorte di pesce si poteva pescare, tranne il tempo della frega. Si permetteva in tale stagione di pescare il *luzzo*, il quale per essere nocivo all' altro pesce, potevasi pigliare in ogni tempo. Non pertanto nell' invernata vigeva la proibizione di pescare con *guadi*, od altra sorte di reti luzzi piccoli, tencaline, e burbiretti. Le reti permesse nei tempi, e luoghi dalla legge indicati fuori di quelli della frega, e delle escrescenze, od inondazioni erano il *linate*, e *linarolo*, le *reti chiare* da trutta colla coda, le *bottére*, i *pendenti*, e *rozzoli*, le *arbore*, le *oltrane*, i *bertarelli*, e le *persechére*. Queste reti al finire del tempo di usarne dovevano essere consegnate alle autorità locali, perchè non ne avvenisse abuso.

212. In questo editto milanese si sono prescritti nella pesca dei saggi regolamenti sanitarj, e destinati alla conservazione della specie; e si giunse fino a vietare di cogliere le lumache al tempo che restano scoperte, nel quale esse sono nocive all' umana salute. Questo insetto, di cui la cucina degli uomini ne ha fatto un cibo comune, non si poteva in tal tempo cogliere, nè vendere, nè comprare sotto pena di 10. scudi d' oro, o della frusta, oltre la perdita degli stromenti per condurlo.

213. Somiglianti, e più estesi regolamenti avevano pure le città, e castella marittime dell' Italia rispetto alle pesche; ma tutte quelle gride erano troppo speciali, e ritagliate, o si trovavano sparse per incidenza in altri editti delle politiche, e giudiziali magistrature, o non avevano quella relazione fra di loro, che atta fosse a stabilire una costante, e generale legislazione su tale materia.

214. Venezia, Genova, Livorno, Ancona, e le altre città marittime dei mari d' Adria, e dell' Etruria non mancano di marittimi regolamenti sulla pesca: ma dessi non sono nè più importanti, nè più sensati di quelli che abbiamo citati delle ordinanze francesi. Tutti insieme contengono delle ottime cose, ma non costituiscono un codice di leggi pescatorie, quali si debbono all' importanza dell' oggetto, ed alle circostanze dei tempi.

215. I Romani, i quali pure signoreggiavano i nostri mari, sull' esempio degli antichi abitatori del mondo, sembra che limitassero la loro pesca ai laghi, e stagni, o sia che tutt' al più i meglio esperti, ed audaci pescatori traessero dalle rive del mare il pesce, che coi vecchi e pesanti loro stromenti potevano pigliare, e lo gettassero poi nei piccoli recinti d' acque per farvene de' vivaj. Ecco perchè abbiamo veduto al principio di questo titolo, che i più ricchi cittadini di Roma avevano nelle loro campagne dei grandiosi vivaj, o ricettacoli di pesce, formati più dall' arte, che dalla natura. *Ubi agros optime cultos, et villas expolitissimas vidisset, in his regionibus ex celsissimo locorum murum statuere ajebat: inde corrigere viam, aliis per vineas medias, aliis per roborariam atque piscinam, aliis per villam. Lacus vero, et stagna, quæ piscibus vivis coercentur clausa, suo, atque proprio nomine* PISCINAS *nominaverunt.* AUL. GELLII *noct. att. L. II. c. XXI.*

216. Da quì è che tutti i moderni gramatici dubitano nell' attribuire il nome latino ai pesci, massime marittimi, che noi chiamiamo tuttodì coi nomi delle lingue ora viventi. Debbesi quindi tutta alla vastissima erudizione del conte Giorgio Luigi Le Clerc di Buffon, e dei dotti suoi colleghi la nomenclatura dei pesci da lui in sette classi ordinata nella sua storia naturale coi generici nomi latini di *muræna*, *gymnothorax*, *synbrancus*, *sphagebrancus*, *gymnotus*, *trichiurus*, *anarhicas*, *ammodytes*, *ophidium*, *stromateus*, *xiphias*, *leptocephalus*, *platycephalus*, *gymnocephalus*, *ophicephalus*, *loricaria*, *fistularia*, e simili; se non che questi nomi sono quasi tutti derivati dal greco idioma, e sembrano per la maggior parte descrivere la figura del pesce, e specialmente quella del capo, e del ventre, e quindi desunti dalla naturale loro forma, piuttosto che dal vero antico loro nome presso i Latini. Nel nome dei cetacci, come l'orca, il monoceronte, la balena, il fisetere, il delfino, ed altri grossi pesci di mare, ravvisiamo il termine latino siccome quello che fu usato da migliori scrittori del secolo d'oro, ma pur esso è greco.

Tum variæ comitum facies, immania cete.

VIRG. *Æn. V. ver.* 822.

217. Ad Aristotile conviene dire, che siamo debitori in massima parte

della nomenclatura dei pesci marittimi: nel resto lo dobbiamo essere ai moderni scrittori, che di questa parte della storia naturale hanno trattato, e che come il Linneo, ed altri naturalisti hanno supplito alle non compiute cognizioni, che quel sommo filosofo stagirita potè raccogliere sulla pesca de' suoi tempi, e dei luoghi in cui col danaro di Alessandro il *grande* fece le illustri sue scoperte, ed esperienze. La perfezione cui fu portato il mestiere della pesca fece scoprire, ed usare degli stromenti più atti ad eseguirla, e dalla loro moltiplicità ne venne nei nostri mari un più facile, e più comune metodo di pescare. Tali sono, la bilancia dai Francesi detta *carrelet*, o *trable*; la scorticaria, la *seine*; il coleretto; la lupa; la manica; l'amo dormente; la rete in croce, l'*havenet*; la nassa; i parchi; il tramaglio, e simili. Di questi stromenti pescarecci ne abbiamo una bella, e succinta descrizione nella introduzione che fa il Bloch alla sua storia naturale dei pesci, posta in seguito alle opere di Buffon *Instrumens de la pêche*.

218. La Francia, e l'Italia avventurosamente collocate fra due mari abbondanti di pesci, da eccellenti rive per pescare, e fornite da copiosi, ed abili pescatori possono dal seno di sì vasto elemento trarre colla copia delle pescagioni l'ingrandimento della loro potenza mercantile, e navale. Il rapporto politico della pesca colla marina guerriera e commerciale non è dissimile da quello dell'agricoltura e delle arti colla negoziazione, e colle forze militari terrestri. Dai pescatori sortono i marinai più arditi e pronti, come dagli artisti, e contadini si ottengono i più bravi ed intrepidi militari. Eppure i pescatori fra di noi sembrano formare una classe di meschini, staccati dall'ordine sociale, e sono forse i soli che sieno rimasti senza leggi, e senza politici regolamenti; mentre gli altri popoli, degni della nostra stima e delle nostre considerazioni, fanno gran caso di questa gente, e vi occupano le alte cure della legislazione. Gli Inglesi, e gli Olandesi, ed altre nazioni industriose hanno mirabili instituzioni sulla pesca, e sui pescatori, e traggono da questa classe d'uomini il massimo vantaggio dei loro Stati, ed il più gran nerbo del loro commercio.

219. Vero è, che la Francia tiene ne' suoi archivj delle leggi, e delle

ordinanze piene di saggezza, e che provvide sanzioni onorano sulla pesca in Italia gli antichi governi che ressero questo bel paese: ma le guerre, ed uno spirito politico poco al mar conforme lasciarono passar fuor di costume i pescatorj regolamenti. Non è però, che non si vegga essere la pesca la prima scuola del marinaro, e del navigatore, e da interessar ben anco la sicurezza della terra ferma.

220. Ai pescatori nati ordinariamente fra gli scogli, e nelle rive più scoscese, e deserte il mare, ed i venti sono le prime loro idee, ed i primi loro passi sono fra le onde. Fanno sul mare i primi loro disegni, e traggono da esso il sostegno di loro, e delle famiglie. La barca, e la rete fanno tutto il loro mestiere, e questo addiviene difficile, e pericoloso fra le marittime vicende. La povertà, ed il bisogno gli spinge sul mare in mezzo ai rischj; si avvezzano ai fiotti, o così familiari si rendono alle tempeste, che tutto l'orrore di questo agitato, e minaccioso elemento si perde ai loro occhi abituati fino dall'infanzia a veder con indifferenza l'impeto dell'acqua innondare le loro barche. Ho io veduto dei garzoncelli, e fino delle giovani donne traversare remando intrepidamente le burrasche più spaventose per andare colle barche in preda alle onde a prendere gli oggetti meno importanti alla loro famiglia. Appena il figlio del pescatore sa marciare, va nelle barche, vi fa giuocando le prime manovre, imita quelle che fa il padre, ed agli anni 18. è già in istato di condurre le navi con una franchezza, ed esperienza di salvare quel vascello, che, senza il disprezzo della morte nel marinaro, sarebbe perito. I pescatori addivengono per abitudine eccellenti marinari, ed il loro numero, e la loro intrepidezza vengono a costituire le forze navali dello Stato.

221. La Spagna con mille risorse di ricchezza, e di popolazione non ebbe al secolo XVI. quella potenza navale di cui era capace in mezzo alle innumerabili sue flotte. Vi erano grandi e copiose navi, ma vi mancavano esperti e frequenti marinai. L'Inghilterra approfittò del difetto, e dell'incuria della sua rivale, e colle pesche ottenne il miglioramento del marittimo suo commercio, e delle nautiche sue milizie. Elisabetta fu più temuta, e grande in mezzo ai prodotti dell'industriosa marina, che Filippo II. in grembo ai tesori meravigliosi del

Messico, e Ide Perù. Sanno tutt' anco gli Inglesi che i pescatori sono le braccia della marina mercantile, e bellica; ed a costo di sagrificare al loro politico interesse il jus delle genti, si gettano nelle barche pescarecce al primo apparir della guerra, e vi tengono prigioni i pescatori delle coste nemiche fino ch' essa dura. Abbiamo più in alto rimarcato quanti sforzi abbia sempre fatto la Francia per liberare questa classe d' innocenti dalla cattività; ma quel vasto, e florido impero non ha peranco fatto tutto quanto è d' uopo per proteggere la pesca, e con essa, dicasi, alimentare il collegio dei marinari. In ogni mestiere il numero degli esercenti si aumenta, e si fa più attivo, e bravo in ragione dell' utile che vi trovano ad esercitarlo. D' altronde le meraviglie della nautica non sono peranco compiute. Il coraggioso Stark d' Amburgo ha costruito un battello portatile del solo peso di 25. libbre, con cui si passano i più grandi fiumi colla maggiore sicurezza. Il sig. Stark nel giorno 9. agosto 1808. passò l' Elba alla presenza di 20m. spettatori. Egli portava il suo battello sotto il braccio fino alla riva dove lo spiegò, e mise nell' acqua. *Giornale ital. pag.* 358.

222. L' Olanda al par di Genova, e Venezia dee i primi getti della sua potenza alle braccia, ed alle navi dei pescatori: questi passarono alle manovre dei vascelli, e dopo aver cercato nella pesca il primo loro alimento, ritrovarono nella navigazione, e nel commercio il colmo della loro possanza. Finì a comun bene della patria, e ad esempio dei popoli quell' antico vantaggio che non era da pria che domestico, e serbato alle poche famiglie che abitavano le sponde dei mari. Le pesche sono ancora degne delle più grandi loro cure: i mari più rimoti, e burrascosi le veggono ripetere, ed ordinare coi più saggi regolamenti, e colle più caute misure. Gli Olandesi deggiono alle pesche uno dei rami più importanti, e più doviziosi dell' illimitato loro commercio. Sia pure, che la mancanza di ubertose terre induca colà fra gli acquosi seni di Zuiderzée gli uomini alla pesca; ma i buoni regolamenti la portano al sommo grado dell' utile, ed alla perfezione. Le arti così compiono l' opera imperfetta della rozza natura. Con esse viene questa migliorata dall' uomo, cui ella offre allora tutta la sua fecondità. Se Olanda vuol dire,

paese vuoto da *Lande*, ed *Hol*, gli abitanti empiono questo vuoto coll' industria, e colla negoziazione.

223. Se vi mancano metodi, o regolamenti sulla pesca, o se quelli sono abbandonati, e negletti, ognuno la pratica, e poi tutti la lasciano, quando una sregolatezza distruttrice dei pesci, e della loro propagazione collo scemare la specie, rapisce il frutto ed il vantaggio di una ben regolata pescagione. La natura è sempre prodiga egualmente delle sue produzioni: ma se viene turbata nell' opera della produzione stessa, se viene arrestata in mezzo al corso della generazione, e rimane colpita e combattuta nel tempo della propagazione degli esseri che la perpetuano, ella cessa dalla sua attività, e perde affatto la più grande sua prerogativa, quella di riprodurre la specie per gli alti fini della divina providenza. La polizia medica veglia per la conservazione degli umani feti, che succèdono alla perdita di tante vittime delle guerre, e delle sventure; ed i marittimi regolamenti procurano di conservare infrà la navigazione, e l' industria l'elemento delle pesche, sì che al nuovo anno altri pesci sieno sostituiti a quanti se ne presero a suo tempo per il sostentamento degli uomini, e per il loro commercio. Questa conservazione è dipendente dai riguardi che si deggiono al pesce quando è nelle faccende della generazione: sono i pesci, e non le uova, od i girini, o datteri, che debbonsi pigliare. Gli stromenti, e le pratiche, che distruggono il germe per prendere il frutto, finiscono a disperdere l' uno e l' altro, e deggionsi però rigidamente vietare. Le reti insidiose, e le esche avvelenate sono nemiche della pescificazione, e gravi castighi debbono impedirle. » La richesse de la pêche, scrive » il dottissimo Azuni, dépende de la conservation du frai du pois- » son. C'est par cette consideration importante que de tous tems il » a été fait défense de pêcher avec de filets capables de les retenir. » *Memoire sur les pêches marit.*

224. Per ottenere tutto il vantaggio della pesca, e conservarne questa preziosa risorsa della marittima industria noi abbiamo proposti, e richiamati dei regolamenti pescarecci. Sono questi necessarj per frenare la licenza degli indiscreti pescatori, che distruggono la pescificazione, e per proteggere il genio attivo, ed industrioso di

coloro, che pescar sogliono in modi conformi alle viste della natura. Le ordinanze del 1585., e del 1681., la dichiarazione 23. aprile 1726., l'editto 31. ottobre 1784., la legge 13. agosto 1791., e quelle del 27. vendemmiale an. II. (18. ottobre 1793.), e 3. brumale an. IV. (24. ottobre 1795.), non meno che molte altre sanzioni penali quì sopra riferite contro gli abusi della pesca, e quelle fatte per il di lei incoraggiamento sono tanti monumenti delle cure, e sollecitudini del governo francese per conservare questo ramo importante della nazionale marittima industria, e negoziazione. Ad ogni modo la vigilanza sulla pesca non è peranco ristabilita con quello zelo, e quella attività, cui si può aspirare sotto di un sistema tutto fatto, e diretto all' incremento della pubblica felicità.

225. Queste considerazioni, e questi fatti non possono sfuggire all' ingegnoso, e sapiente governo, che ci guida sotto i lumi onniveggenti di quell' Uomo prodigioso, che tutto vede, e regge con inimitabile cura, e saggezza. Da Te, o Napoleone, maggior d'ogni monarca, unico fra gli eroi, quale non lo seppero immaginare le favole, nè descrivere le storie d'ogni età, dalla sublime tua mente, e dal provido tuo consiglio attende l'Europa intera un codice marittimo che simile ad ogn' altra sapiente tua legislazione dia nerbo, e gloria alle forze navali, incremento, e lustro alla commerciale marina, e consistenza, ed ordine alla marittima pesca. Sia questa a quelle soggetta, ma non vilipesa, o trascurata: abbiano quelle le prime cure del trono, ma non vada questa disordinata, e negletta. Veleggino gloriose, e sicure le militari, e mercantili antenne: ma sieno difese, e protette le navi pescarecce. Si armino pure formidabili flotte, si allestiscano brillanti nautiche spedizioni, e vi si facciano impegnate vittoriose manovre; ma non si gettino nell' obblio, ed in non cale i metodi della pesca, ed i regolamenti dei pescatori. Le forze marittime sono le più vitali del corpo politico, e queste si alimentano, e si confortano coi prodotti della pesca, in cui la navigazione, ed il commercio fanno i primi passi al valore, alla ricchezza, ed alla gloria della nazione.

TITOLO IX.

Del Diritto Convenzionale.

1. Il diritto convenzionale marittimo altro non è che l'espressione di una, o di più leggi, o costituzioni, o di uno, o di più trattati dei varj popoli del mondo. Questo dritto può essere desunto dal gius primitivo della natura, ed allora è *permanente*, *immutabile*, ed *universale*, e può anco procedere dal consenso attuale delle nazioni in tali casi, ed in tali circostanze, ed allora non è che *consensuale*, *accidentale*, e *particolare*. Se nasce dalla prima fonte comune a tutti gli esseri del globo, dicesi *jus naturale*, e per eccellenza, fra i popoli civilizzati, *jus delle genti assoluto*, *universale*. Il secondo costituisce ancora il *jus comune*, o *delle genti* se adottato appare dalla generalità delle nazioni. Questo però assume più propriamente la sua qualità di *convenzionale*, se non comprende che i trattati, e le convenzioni dei popoli fra di loro. Dove un tal diritto partecipa dei primi elementi del jus naturale, della generale costumanza dei popoli, e dei trattati delle nazioni confermata dall' uso, e dalla ragione, assume allora la solenne qualità di *diritto universale delle genti assoluto*, e *convenzionale*. Finalmente dicesi *jus pubblico* quello, che ai cittadini di un solo popolo, come figli di una famiglia è riservato. *Quot familiæ, totidem existunt imperia.* Graviña *de J. N. et G. §. XI. Omnes populi, qui legibus, et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium jure utuntur. Quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes perœque custoditur: vocaturque jus gentium, quasi quo jure omnes gentes utuntur. L. 9. ff. just. et jure.* È, poichè tacita, od espressa vi è sempre nel jus delle genti la convenzione dei popoli, e l' osservanza dei secoli che lo indussero, io penso che si possa un tal gius distinguere più ampiamente in *convenzionale assoluto*, e *convenzionale relativo*.

2. Di questo primo diritto convenzionale assoluto, che è il risultato della volontà generale dei popoli del mondo, se n'è già fatta l'applicazione nello sviluppo delle materie, che nei varj titoli, ed in tutto il complesso di quest'opera formano il soggetto della marittima giurisprudenza; e verrà trattato adesso nell'indicare quelle antiche, e moderne leggi, che vennero col tempo ricevute da tutte le genti, e fare possono il soggetto di un codice universale.

3. Del secondo, cioè del convenzionale rclativo, io non posso meglio farne discorso che col citare i trattati, le convenzioni, i concordati delle varie potenze marittime, che sottoposero a certe leggi le comuni o particolari loro ragioni, e modificarono coi patti quelle regole generali di diritto, che render lo dovrebbero eguale per tutto il mondo.

4. E siccome la saggezza, e spesso la forza, od entrambe queste due facoltà diedero autorità, e sostegno alle leggi umane, ch'indi produssero la ragione delle genti, dei popoli, e delle città: così senz'innoltrarmi nell'oscura antichità delle storie, o nel dubbio sentiero delle conghietture, per rintracciare le cause delle prime leggi, che costituirono il marittimo jus delle genti, io recarò in mezzo quelle prime o più sicure istituzioni almeno, alle quali di maggior parte di un tale diritto siàmo debitori.

5. Le leggi Rodie sono le più antiche del diritto marittimo. I Romani l'ebbero nella più alta considerazione, e lę rispettavano come fatte dal loro senato. *Rhodiorum usque ad nostram memoriam disciplina navalis et gloria remansit.* Cicer. *Orat. pro L. Manil.* Strabone parla delle marittime istituzioni di quell'antico popolo isolano con un riguardo, che ben ci addita la causa, perchè fossero ricevute dai popoli più colti dell'antichità. *Admiranda vero etiam est, insulæ Rhodi, præclara legum constitutio, et observatio, diligensque cura reliquarum reipub. partium, tum maxime rerum navalium, qua factum ut multo tempore mari dominata est, ac prædones ex eo amoverit. Lib. XIV.*

6. Cominciarono in Roma i giureconsulti Servio, Labeone, Ofilio, Alfeno, e Sabino a rispondere nelle quistioni di jus marittimo colle leggi rodie. Ma siccome i giudici non erano obbligati a riconoscerle

nei giudizj come leggi sanzionate; così Augusto decretò, che legge romana fosse la *legge rodia*, la quale fin' allora si era rispettata, ma dal pretore non peranco collocata nelle sue tavole giudiziarie. La risposta di Pio Antonino su questa legge confermò la sanzione del suo antecessore. Errano pertanto quegli scrittori, i quali opinano, che soltanto dopo Claudio, e Trajano cominciassero i Romani ad adottare le leggi rodie; e molto più quelli, che attribuiscono a M. Aurelio Antonino la risposta ad Eudemone nella *L.* 9. *ff. ad L. Rhod.* Quando Paolo citò le leggi rodie, queste già entravano nella romana legislatura; dacch' egli visse sotto Settimio Severo, e M. Aurelio, quasi un secolo dopo Antonino Pio, di cui solo è la citata legge. *Antoninum Pium intellige.* Selden. *in d. l. deprecatio.* Mare claus. *L.* 1. *c.* XXV., e questo imperatore non parla che come di una legge già riconosciuta da Augusto. *Hoc idem Divus quoque Augustus judicavit.*

7. Quantunque siffatta *L.* 9. *ff. ad L. Rhodiam*, e tutto il titolo di questo nome non sembri riportarsi che alla materia del getto; pure, secondo l'opinione dei più valenti scrittori, e giureconsulti, v' è giusta ragione di credere, che le leggi rodie si osservassero in Roma per ogni sorta di contestazione, che alla marittima giurisprudenza si riferiva. *Constantin.* Armenopolus. *Promptuarium juris lib.* 2. *tit.* 2. Domitius *de jure.* Cujac. *ad L. Rhod.*

8. Il P. Tournier, non so con quale fondamento, pretende, che le leggi rodie fossero già conosciute al tempo che Giosafat regnava nella Giudea, 20. anni dopo il regno di Salomone *Traité d'Hydrographie L.* 5. *c. IV.* Prima di quelle raccolte dai giureconsulti, ed imperadori romani io non veggo che siavi memoria di queste leggi. Che che ne sia, la legge sul getto, che costantemente dai Romani si venerava per originale dei Rodj, basta da se sola per assentare, che a questi bravi isolani dobbiamo le prime tracce del jus marittimo. Le collezioni in seguito fatte del *jus navale rodio* sia prima, sia dopo il codice di Teodosio, come disputano gli autori, non appartengono che a tempi a noi più vicini. Il presidente Azuni, che nel suo *diritto marittimo d' Europa c. IV. art.* 2. va citando in lunga serie gli autori, che di esse si occuparono, non ci dà niente di più positivo su

di tale argomento, sennonchè vi fosse presso gli antichi un diritto *greco-romano*, che dalle prime rodie leggi, scritte in greco idioma, fosse derivato, di cui egli stesso sembra non averne gran fede. Anzi di questo fatto ci lascia egli nella maggiore dubbiezza, riferendo l'opinione dell' illustre e sventurato giureconsulto di Tolosa, *Cujac. ad L. 2. ff. ad L. R. de jactu*, che non trovò tali leggi nè degne dei Rodj così celebri nell' antichità, nè dei Romani che non adottarono che le cose grandi, e sublimi. » Il paroit en consequence, » conchiude il prelodato Azuni, que ce recueil est un ouvrage fait » par des Grecs du quatorzieme siecle. »

9. Dopo le leggi rodie apparvero le romane, le quali agli idi (15) di maggio dell'anno 259. di Roma furono immaginate dai negozianti, riuniti nel collegio dei *mercuriali*, per essersi posti sotto la protezione di quel Dio, che all' industria, ed al commercio diceasi presedere. *Certamen consulibus inciderat, uter dedicaret mercurii ædem. Senatus a se ad populum rejecit: utri eorum dedicatio jussu populi data esset, eum præesse annonæ,* MERCATORUM COLLEGIUM *instituere, solemnia pro pontifice jussit suscipere.* Livius *L. 2. c. 27.* Quando il popolo romano cominciò a darsi alla nautica fece tosto battere delle monete coll' effigie di Nettuno, di un delfino, o di una prora. Il pretore pensò da poi coll' azione *de recepto* a provvedere alla sicurezza di quelli, che andarvano sul mare, perchè non fossero frodati, o derubati dai marinai, i quali fino d'allora erano gente furba, e poco dilicata. Indi apparve il digesto *de nautico fœnore*, atto a porre un altro freno alle contrattazioni, ed alle usure marittime, quantunque si fossero queste ampliate a riflesso dei rischj che s'incontravano nella navigazione; e d' indi l'*azione esercitoria* introdotta per assicurare la fede dei negozianti, che affidar solevano le loro merci ai comandanti, e commessi delle navi, sulle quali venivano caricate. Si occupò anche il pretore della custodia dei lidi, e dei porti, e della libertà della pesca, e della navigazione, come nei digesti *de rerum divis., de flum., de ad. r. dom., ne quid in loco publ. etc.* Da ultimo si fecero leggi rigorose per il furto di cose naufragate; e si ordinò un celere, e semplice giudizio per tutte le quistioni, che nascere potessero dal naufragio. Tutto questo forma il jus ma-

rittimo romano, in gran parte tutt' ora rispettato dai moderni giureconsulti, e legislatori: cercando il meglio talor si perde il buono.

10. Ad ogni modo il codice di Teodosio comparso nel 15. gennajo 438., e quello di Giustiniano agli idi 13. febbrajo 528. parlano dei marinai, dei trasporti marittimi, dell' obbligo di caricare per la repubblica, e di non unirvi carichi privati, *de classicis*; *de navibus non excusandis*; *ne quid oneri publico*; *de navicullariis*, *etc.*, e della gente destinata allo scarico delle merci, ai maneggi dei porti, del prezzo del pesce, e di altre simili cose, che si riferiscono alla sola direzione politica delle cose marittime, e che adesso non sono gran fatto di sensibile utilità. Le leggi marittime, dette *basiliche*, pubblicate nel 877. a Costantinopoli dall' imperatore Basilio, non furono per la maggior parte, che ripetizioni di quelle già unite nel codice giustinianéo. Lo stesso può dirsi delle altre emanate da suo figlio Leone, tranne alcuni piccioli dettagli in materia della *pesca*, come abbiamo veduto nel titolo antecedente.

11. Più generale addivenne all' Europa la legge del *consolato*, di cui se n' è fatto espresso ragionamento al primo titolo di quest' opera. Tutti gli scrittori vanno d' accordo nell' accordare a quest' atto di marittima legislazione una generale autorità presso tutte le nazioni, e nel sostenere che da esso i popoli più grandi hanno desunte le marittime loro istituzioni. *Consulatus maris dispositio in materiis maritimis, tamquam universalis consuetudo habens vim legis inviolabiliter attendenda est apud omnes provincias et nationes.* Casareg. *de com. dis.* 213. *n.* 12. *Lubeck. adnot. ad Avar. Apparet ex scriptoribus, qua Hispanis, qua Italis, Gallis, et Anglis, bonam partem legum, quibus hodie ad res maritimas utuntur, depromptam esse ex libro Consolatus.* Vinnius *ad L.* 1. *ff. de lege Rhodia.*

12. Questo libro del consolato, che contiene tante massime di saggezza, ed equità, secondo Vinnio nella dedica del citato suo trattato, fu composto ai tempi di S. Luigi re di Francia, e vanno con lui d' accordo quegli scrittori, come Grozio *l.* 3. *c.* 1. §. 5. *in an. n.* 6., e Marquardo *de Jure mercatorum c.* 5. *n.* 39., il Targa c. 92., il Casareggi ed altri, che lo riportano al tempo delle crociate, e fatto dai re d'Aragona. Non pertanto dopo quanto ha scritto su questa materia con una cri-

tica giudiziosa, e con saggia erudizione il presidente Azuni nel mentovato suo *Diritto marittimo*, forz'è conchiudere che l'origine del consolato del mare rimane in una perfetta oscurità; ed ignorasi assolutamente quale sia la nazione ch'ebbe per la prima a pubblicarlo; se pur non furono i Pisani che lo composero. » D'après une étude » réfléchie, et de récherches exactes que j'ai faites à ce sujet, je » pense que le consulat de la mer n'a pu être qu'une production des Pisans *Tom. I. pag.* 414. Anche l'abate Bettinelli onor d'Italia, e splendore del Mincio, gran letterato del secolo, e diletto mio amico, nel suo *Risorgimento d'Italia tom.* 3. *pag.* 84. accorda ai Pisani la gloria di avere per i primi pubblicate delle leggi marittime, le quali esser possono quelle del consolato, o di un codice ad esso eguale.

13. Con tutto questo nella Toscana, un tempo scissa da tante fazioni, e rivalità, tranne gli statuti di Pisa, e di Livorno, e quei di Fiorenza pubblicati nel 13. maggio 1522. dal *Consiglio dei Cento*, non avvi alcuna sequenza di compiuta navale legislazione. Fra le cose moderne dopo il 10. ottobre 1748. apparve in quest'ultima città, che addivenuta era la capitale dell'Etruria, un editto ben conciso sul commercio, e sulla marina mercantile, cui nel 1787. furono aggiunti degli editti, ed ordini antichi, risguardanti la polizia dei porti della Toscana, e delle fosse adjacenti al porto di Livorno.

14. Le leggi pisane, e con esse il consolato del mare dovette addivenire il codice marittimo della Sardegna; dacchè quest'isola del mar Tirreno alla pubblicazione d'esso trovavasi sotto il dominio della repubblica di Pisa, dalla quale nel 1021. venne divisa in quattro dipartimenti, o *giudicature*; e vi si tenne fino al 1327., epoca in cui fu ceduta per forza d'armi a don Giacomo d'Arragona. Ma siccome questo re possedeva Barcellona, ove pur anco vigeva il consolato del mare; così questo continuò ad essere il codice marittimo di quegl'isolani. Difatti nell'archivio di Cagliari trovasi un libro intitolato » *Libre de Consulat des fets maritimes* » e vi sono pure altri decreti in lingua catalana di don Pietro I., di Giacomo I., e Pietro III. per gli affari marittimi, de' quali se n'ordina l'esecuzione nei regni di Arragona, Valenza, Sardegna, e Corsica, e nel contado di Barcellona. In seguito anche gli atti degli Stati generali, detti

Capitulos de Corte benanche sotto ai principi di Savoja, continuarono a far parte della sarda legislazione. L'editto di Carlo Emanuele 30. agosto 1770. composto sull'andamento esatto del consolato di Nizza è pur anche desunto specialmente dal consolato di mare, e dal diritto romano, eccettuati gli articoli, che concernono l'ordine giudiziario, le competenze politico-giudiziali, il privilegio del capitanato generale di Cagliari, ed altri oggetti di pubblica amministrazione.

15. Delle leggi d'Amalfi non ne abbiamo, che delle ricordanze nelle storie, ad onta che colà vi fosse stabilito un ammiragliato, che decideva tutte le controversie marittime del Mediterraneo, dell'Adriatico, e dell'Arcipelago, giungendovi fino le quistioni di Costantinopoli, colà mandate da quel governo per essere giudicate. La famosa *tavola amalfitana* aveva fatto eclissare la legge *Rodia*, ed era divenuta come l'albo pretorio marittimo di tutta l'Italia, e delle nazioni a lei vicine, ma non ne abbiamo di tali leggi una positiva nozione. *In regno, non lege Rhodia maritima decernuntur, sed* TABULA, *quam* AMALPHITANAM *vocant, omnes controversiæ, omnes lites, ac omnia maris discrimina ea lege, ac sanctione ejusque ad hæc tempora finiuntur.* TRECCIA *de Subfeudis*. Giannone *Storia civile del Regno di Napoli* T. 1. l. 7. c. 3.

16. Per quanto è del jus marittimo nascente dal così detto *Rôle*, o *Jugement d'Oleron* dal nome dell'isola di Francia in cui fu promulgato dalla regina Eleonora, duchessa di Guienna al suo ritorno di terra Santa verso l'anno 1150, e madre di Riccardo I. d'Inghilterra, esso non fu che particolare a quella provincia, ed assai imperfetto per non esservi menzione delle assicuranze, nè del cambio marittimo, forse in allora colà non usati nè conosciuti, comunque alle volte gl'Inglesi si prevalessero di tale codice nelle marittime loro differenze. *Ut quemadmodum Rhodiæ leges nauticæ, sæculis in vetustioribus Rhodios fuisse græci maris dominos (ut res ipsa se habet) probant, ita Olearenses leges hujusmodi vim in mari sortitæ, a prima earum institutione, Angliæ regem* (dovevasi dire *regis matrem*) *utpote autorem suum, maris circumvicini dominum numquam non recognoscunt.* SELDEN. *mare clausum l. 2. c. XXIV.*

17. In quest'epoca apparve in Italia il codice veneto, detto *capi-*

tulare nauticum pro emporio veneto, del 1255. sotto il doge Raineri Zen, ampliato poi dallo statuto 25. giugno 1468. Alquanto più estese, e più famose addivennero verso l'anno 1288. le leggi di *Wisbuy*, città capitale dell' isola di Gothland nella Svezia, le quali al dire del celebre Leipniz vennero ricevute come il codice universale di tutti i popoli del Nord. *Script. rer. Brunswick Tom. III.* Selden. *d. l.* Cleirac. nella prefazione alla sua opera *Us, et cotumes de la mer.* Boucahrd *theorie des trait. de com. ch. IV. sect. 3. Lex Rhodia navalis pro jure gentium in illo mari Mediterraneo vigebat, sicut apud Galliarum leges Oleronis, et apud omnes Transrhenanos leges Wisbuenses.* Grotius *mare liberum c....*

18. Ebbero un tempo credito anche le leggi nautiche di *Marsiglia*, fondata dai Focj i più abili navigatori dell'antichità, e distinta da Ciccrone col nome di *Galliorum Athœnœ*, e da Plinio *Magistra creditorum*: ma per quanto nel secolo XIII. vi apparissero degli statuti sulla navigazione, e sui contratti marittimi scritte con una dignità, e saggezza del secolo d'oro; pure delle leggi propriamente dette *marsigliesi* non ne abbiamo contezza, se pur tale leggi non vivino nell'animo probo, e giusto dei bravi Marsigliesi, che quasi in retaggio dai loro avi, e per tradizione dei loro antichi ricevettero, e conservarono il gusto per la navigazione, ed il sano criterio per gli oggetti di marittima giurisprudenza. *Quondam a Marsiliensibus plurimœ leges nauticœ instar Rhodiorum, conditœ fuerunt, quas hodie ignoramus, et quod vel injuria temporum, vel hominum ignavia perierunt.* Mornac. *ad l. 9. ff. ad l. R. de jactu.* Le sapienti opere del sommo Emerigon non fanno che dare nuovo lustro a quell' inclito paese.

19. In seguito fecero nel dritto naturale la luminosa loro comparsa le città anseatiche allorquando si riunirono in una specie di confederazione costituzionale Lubecca, Amburgo, Danzica, Brema, Rostock, e Cologna. Congregaronsi i loro deputati in un' assemblea generale per istabilire delle leggi particolari al loro commercio, che rendere volevano superiore a quello degli altri popoli della Germania, formarono dei regolamenti sulla navigazioue, i quali furono per la prima volta pubblicati a Lubecca nel 1591. Da questi atti di

sociale legislazione nacquero le leggi chiamate dell'*Ansa Teutonica*: ma riconosciutesi bisognevoli di correzione, ed aumento si riunirono ancora quei savj deputati, e nell'assemblea del 23. maggio 1614. compilarono di tutte le loro legislative produzioni un solo codice, cui diedero il nome di *Jus anseaticum maritimum*, del quale il dotto Kurick ne ha fatto un eccellente commentario. Fu però anche questa raccolta di molto difettosa; giacchè qualche cenno appena ivi si fa del cambio marittimo, e nessuno ve ne ha delle marittime assicurazioni.

20. In questo mezzo la Francia non aveva propriamente del suo che il *giudizio di Oleron*, ed il *Guidone del mare*, il quale conteneva eziandio le antiche ordinanze del regno sulla marina mercantile emanate nel 1400., 1543., e 1584., le quali formavano parte del codice dell'ammiragliato istituito ai tempi di *Filippo III. l'ardito* verso il 1270. Non tardò peraltro gran tempo ad avere un codice marittimo quasi compiuto, ed atto a meritarsi l'universale accoglimento dell'Europa intiera. I contratti marittimi, l'ordine giudiziario delle cause marittime, quello delle prede, la giurisdizione dell'ammiragliato, e degli ufficiali di marina, la polizia dei porti, e delle baje, i regolamenti della pesca, e della navigazione, e tutti gli oggetti più essenziali del diritto marittimo furono redatti, e posti in buon ordine dalla famosa *ordinanza* del 1. agosto 1681. di Luigi XIV. Alle grandi viste, ed ai talenti sommi di quel gran re dee la Francia il suo nerbo politico, e commerciale sia per lo stabilimento di una marina guerriera, e mercantile, sia per l'eccitamento universale delle arti, e delle scienze, sia per lo spirito di saggezza onde si animò la francese legislazione. Questa ordinanza, chiamata dagli autori più colti, il capo d'opera della legislazione promulgata da questo celebre monarca, è per lui di eterna gloria.

21. Sotto il di lui regno si vidde uscir l'ordinanza generale sulla marina militare nel 1689.; alla quale le altre due posteriori del 1765., e 1776. non fecero che delle leggeri riforme; tutte poi ritrovansi nel 3. tomo della *Storia generale della marina*, stampata a Parigi verso la fine del secolo XVIII., ma esse non sono della celebrità dell'ordinanza di Luigi XIV., la quale sola è ormai addivenuta il testo fondamentale di tutti i marittimi regolamenti delle potenze transmarine d'Europa.

22. Alcuni giureconsulti commentarono questa francese *ordinanza della marina* chiamata tale per eccellenza anche dagli esteri; ma il commentario di essa fatto nel 1714. da Marville fu affatto posto in obblìo, allorchè nel 1760. apparve quello di Valin, autore eziandìo del diligentissimo trattato *delle prede*, che alla commentata ordinanza venne applicato, e sottoposto. L'Emerigon non si fece a commentarla, ma da esse ne derivò come da legge fondamentale l' elemento delle tante sue teorìe con particolare dottrina, e maestrìa sviluppate nei suoi trattati *delle assicurazioni*, e *del cambio marittimo*. Non pertanto quella ordinanza non lascia di avere bisogno di qualche mutazione che distrugga gli abusi passati in costume, e più la renda conforme all' attuale sistema di universale marina guerriera, e commerciale.

23. Durante la democrazìa francese poco si è fatto, e si poteva fare sulla marittima legislazione, siccome ho dimostrato nella prefazione a quest' opera: ma il governo consolare più costante ne' suoi piani, e più energico nei mezzi di esecuzione ideò il vasto progetto di un codice marittimo, e col suo decreto 13. germile an. 9. (3. aprile 1800.) ordinò una commissione di 5. rispettabili giureconsulti perchè ne redigessero il progetto, il quale fu per altro decreto dei consoli 14. frimale an. X. spedito a tutti i tribunali di commercio per riceverne in proposito le loro riflessioni. Intanto però che si maturavano le nuove sanzioni l' ordinanza di Luigi XIV. non cessa di avere forza, vigore, ed autorità presso i più grandi tribunali, ed i più rispettati giureconsulti d'Europa. Io stesso mi sono di essa prevalso come di un codice di diritto convenzionale marittimo, comunemente ricevuto.

24. L' Inghilterra in mezzo alla formidabile sua potenza navale, alle sublimi istituzioni politiche, e civili del suo Stato, alla facile podestà legislativa del suo parlamento, ed ai sommi talenti che fanno brillare quel governo è assai più indietro della Francia in materia di marittima legislazione. Sono infatti costretti gli inglesi di seguire nei loro giudizj il diritto romano, e quello che si può desumere dagli atti di francese legislatura nel *giudizio di Oleron*, e negli *usi, e costumi del mare*, che da Cleirac furono in inglese tradotti, e commentati per uso di quel regno.

25. Hanno gli Inglesi qualche atto di legislazione marittima nella gran *carta mercantile*, CHARTE MARCHANDE, ossia diploma mercantile di Edoardo I., negli articoli convenzionali di Quimboroug sotto Edoardo III., negli antichi statuti dell' ammiragliato, ed in quelli della *guardia dei 5. porti*; ma tutti questi sono atti imperfetti, i quali ben lungi dal fare alcuna autorità presso le forastiere giusdicenze, lo sono di ben poca, ed in ben pochi casi presso le nazionali. Vantasi colà molto il famoso *atto di navigazione* fatto da Oliviero Cromwel, ma esso non è che uno statuto col quale il parlamento ha stabiliti, e decisi diversi articoli e punti circa la navigazione, ed il commercio di quel regno; e ciò all' effetto di modificare la libertà in cui erano tutte le nazioni di portare, ed introdurre in Inghilterra ogni specie di mercanzie o di loro prodotto, o caricate altrove sui proprj vascelli. Questo atto non è dunque un codice di marittimo diritto, sibbene un semplice nazionale regolamento fatto da quel gran politico per sopprimere le cause di danno al commercio inglese, che ormai quasi totalmente era passato in mano dei forastieri, e principalmente degli Olandesi da lui cotanto odiati, siccome pure abbiamo rimarcato nella sopra citata nostra *dissertazione*, che serve di generale *prefazione* a questo trattato.

26. Un tale atto di navigazione fu composto da Cromwel prima della sua morte seguita alle 4. ore di sera dei 3. di settembre 1658., ma non ebbe forza di legge che due anni dopo sotto il regno di Carlo II. figlio di Carlo I. detto il *martire*, al di cui trono non fu però compiutamente ristabilito che nel 1662. Questo re distinse il fiero parricida dal sommo legislatore, e adottò per il bene della patria senza ribrezzo una sanzione, che solo era destinata alla prosperità del nazionale commercio.

27. In eguale modo gli Olandesi in mezzo alla forza della loro marina, ed alla estensione del loro commercio non pensavano mai ad avere un codice marittimo. Se si eccettuano le leggi di Wisbuy, e dell' ansa Teutonica, seguite da molte delle loro provincie, i regolamenti loro dati da Carlo V., e Filippo II., e quelli poi formati dagli Stati generali sulla marina militare, e mercantile, gli Olandesi non ebbero altro diritto comune alle questioni marittime, che il romano.

Questo solo fu in uso generale presso dei medesimi: e Pecchio, e Vinnio non presentarono a quel popolo virtuoso alcun' altra commentazione di nautica giurisprudenza. Gli editti detti *placards* sulle assicuranze, sulle avarie, sugli armatori non sono che atti particolari a quella nazione, la quale per il suo credito, per il suo genio, e per la sua bravura avrebbe potuto fare un diritto marittimo tale da devenire la legge universale degli altri popoli, come il jus della guerra, e della pace di Ugo Grozio, illustre di lei concittadino, addivenne l' universale diritto di tutte le genti, ed il codice di tutti i principi, e di tutti i popoli civilizzati.

28. Parlando della Spagna, quella vasta monarchia manca ella pure di un sistema generale di marittima legislazione. Le leggi di Alfonso IX. commentate verso il 1587. da Gregorio Lopez, quelle di Ferdinando V., d'Isabella di Castiglia, e di Filippo II. hanno dei titoli, e non un codice compiuto di nautico diritto. I privati affari di commercio si decidono cogli usi delle rispettive piazze, e colle opinioni delle case commerciali più ragguardevoli, da loro dette *contractaciones*. Il consolato del mare, ed i *capitoli di Barcellona* guidano i giudizj che si fanno nelle coste del Mediterraneo; e le ordinanze del consolato di Bilbao regolano i marittimi affari delle coste dell' Oceano. Le avarie, e le assicurazioni sono le materie più importanti di questa particolare raccolta di marittimi precetti, approvati dal consiglio spagnuolo negli anni 1760., e 1768. Gli affari commerciali delle due Indie si decidono colle leggi, e costumanze del consolato di Siviglia, del porto di Cadice, e colle ordinanze, e decisioni del consiglio reale delle Indie. Questi *usi*, o costumanze si raccolsero in una compilazione nel 1563., rinovata poi negli anni 1636., e 1680.

29. Le corse marittime di Spagna vennero colà regolate coll' ordinanza del 1621., e colle *cedole* del 1623., 1624., 1702., e 1718. Il cavalier d'Habreu nel suo *Trattato delle prede* cita queste leggi col nome di *Ordenanza para navegar en corso*, e *las cedulas*, le quali furono anche ripetute con diversi regolamenti del 1740., 1. luglio 1779., e 13. marzo 1780. Ma tutte queste sanzioni, per quanto sieno molte volte citate dagli esteri giureconsulti, e facciano spes-

so autorità nei tribunali marittimi di altri regni per la loro saggezza, ed equità, non si possono però in complesso considerare come un corpo di diritto assolutamente convenzionale, e delle genti, quale abbiamo veduto potersi di tale nome gloriare dopo l'antico jus rodio, e romano, il consolato del mare, e l'ordinanza di Luigi XIV., che fanno tant'onore all'Italia, ed alla Francia.

30. Nulla di più io posso dire a favore delle nautiche leggi del Portogallo, il quale non ci presenta che o quelle della Spagna a cui fu gran tempo soggetto, o poche altre dei suoi re, confermate da poi da Gio. di Braganza, le quali non hanno alcun impronto atto ad inferire da loro alcun dritto convenzionale o delle genti, in faccia alle nazioni commerciauti. Nè infatti la cosa esser poteva altrimenti; giacchè perchè un codice riesca di jus delle genti, e convenzionale, ben lungi ch'essere debba proprio per ogni nazione, debb'anzi dagli altri popoli, come loro proprio essere accolto, ed osservato. Una sola dunque, o poco più esser puote quell'avventurosa, e grande nazione, che riesca a dare alle altre nel suo diritto un codice universale di pubblica, e comune ragione, quale si ebbe un tempo il codice di Giustiniano, ed ora va ad essere quello dell'immortale Napoleone.

31. *Anversa*, città nei Paesi-bassi un tempo sì florida per le sue leggi, e sì potente per la navigazione, ed il commercio che la facevano brillare sotto il duca di Borgogna, e Filippo II. non è per riguardo alla nautica giurisprudenza ormai distinta, e rispettabile, che per essere state le sue ordinanze inserite ai titoli del naufragio, del getto, delle avarie, e di altri oggetti marittimi, nella francese ordinanza del 1681., che l'Alcorano ormai divenne dei porti, e mari d'Europa. Gli Olandesi che si resero padroni di questa città colla navigazione della Schelda l'assoggettarono alle loro leggi come la unirono al loro impero.

32. La *Germania* tranne alcuni statuti particolari delle città anseatiche, e prussiane non ha altro di celebre, che il libro dei mercanti, detto *Judicium mercatorum*, ed il jus romano cui ricorrono tutti i di lei giureconsulti quanto le municipali disposizioni non hanno altrimenti stabilito.

Digitized by Google

33. La *casa d' Austria* che fece gran figura nell' Europa, non ebbe alcun atto legislativo che la distinguesse nella marina. Potenza del tutto continentale, ch' ella è, i suoi Stati non videro il mare che a Trieste, Fiume, Carloburgo, e Portorè, e per questi luoghi marittimi non racchiudono i di lei archivj di rimarchevole in fatto di nautico diritto che l' editto della *navigazione mercantile* promulgato da Maria Teresa nel 25. aprile 1774.

34. La *Svezia* più chiara per i suoi re soldati, che per le politico-navali sue istituzioni, col suo *legisterium Sveciæ* non ci presenta, che dei pochi regolamenti nella marina mercantile, emanati negli anni 1608., e 1618., e deggiono molta parte della loro celebrità ai dotti commenti di Gio. Locennio nel suo trattato *de jure maritimo*. Carlo XI. fece un' ordinanza generale sulla marina nel 1667., ma si dovette ampliare in quella che nel 20. ottobre 1750. apparve sulle avarie, ed assicuranze marittime; i maggiori articoli che la compongono furono tratti dalla precitata ordinanza di Luigi XIV.

35. Dopo queste ordinanze, che in qualche modo rissentono del jus convenzionale a motivo della stretta analogìa, e conformità che si mantennero con quelle delle altre nazioni, si fece la Svezia dei particolari regolamenti, che se non al jus delle genti universale, almeno al pubblico diritto si riferiscono. Di quest' indole sono i regolamenti sulle corse del 19. febbrajo 1715., 28. luglio 1741., e relativa dichiarazione 14. agosto successivo; gli articoli per l'armata navale del 1755., e l' istruzione per gli armatori del 1. luglio 1788., e finalmente il generale regolamento 21. gennajo 1804. sul commercio, e la navigazione in tempo di guerra fra le altre potenze. La giustizia da cui sono animate siffatte leggi ci ha non rade volte servito di traccia per istabilire le più importanti teorìe di questo trattato, ed in tal senso, s' esse non sono per loro stesse convenzionali, hanno almeno i semi del diritto pubblico, e convenzionale delle genti.

36. Dopo il *Jus Danicum*, codice pubblicato da Cristiano V. nel di cui libro IV. trovansi le marittime leggi della Danimarca, poco ha fatto questo popolo del Nord per la navale giurisprudenza. Le ordinanze del 5. aprile 1710., e 6. aprile 1711. non riguardano che gli

armatori; ed il diploma 1. luglio 1746. di Cristiano VI. per quanto sia ridondante di sagge massime sul diritto marittimo non tende che a favorire la compagnia delle assicurazioni stabilita a Copenaghen. L'ordinanza di Cristiano VII. del 4. maggio 1803. non è che un regolamento della navigazione mercantile dei suoi Stati in tempo di guerra fra le altre nazioni belligeranti. Fu essa poi all'art. IX. modificata col reale editto 8. giugno di quell'anno; e con un'altra ordinanza del 30. successivo dicembre si dicdero delle regole direttrici per il caso di salvare navi, od effetti naufragati, tanto sulle coste del ducato di Holstein, quanto in quelle degli altri Stati danesi situati nell'Allemagna. I moderni giureconsulti non pertanto fanno gran caso di molti articoli del *jus danese*, siccome quello che racchiude negli affari di nautico diritto somma equità, e pronta giustizia. Ove quindi non riguardi le speciali circostanze del suo paese può essere su varj punti citato come una parte del jus convenzionale dei popoli marittimi, e commercianti.

37. La *Russia* quel vasto, e forte impero che fece rapido passaggio dalla barbarie alla civilizzazione, dalla rozzezza alla coltura, e dall'oscurità allo splendore seguendo il genio militare dell'illustre *Falegname di Sardana*, Pietro il grande, tutto fece per la guerriera marina, e nulla, o poco per la mercantile. E siccome da questa sola nasce la legislazione, e la giurisprudenza non vale; così vi furono colà istituite delle magistrature, e non promulgate delle leggi marittime. Il tribunale detto la *Doanna*, ed il magistrato del *Cambio* giudicano gli affari mercantili. Il *senato*, ed il *collegio del commercio* conoscono gli affari giudiziali, e quelli che colle viste politiche del governo hanno rapporto: il forastiero si difende da se stesso, con un procuratore della capitale; giacchè nelle piazze del mar Nero si sta ancor peggio per i giudizj che a Pietroburgo.

38. I primi segnali di un codice marittimo, che pur sarebbe di tutta necessità a quello sterminato impero furono gettati da Catterina II. detta *la grande*, la quale immaginandosi uno che fosse per eccellenza convenzionale, ed universale delle parti, tentò nel 1780. di unire a se tutte le marittime potenze d'Europa, ond'entrassero a compiere il grande suo disegno. Cominciò ella il vasto suo piano

dall' abozzare un codice marittimo che fissasse per sempre i diritti dei popoli neutri in tempo di guerra; e nel 1784. pubblicò un *ukase*, ossia decreto, in cui diede dei cangiamenti legislativi alle antiche ordinanze di commercio per i nuovi possessi da lei acquistati nel mar Nero, e specialmente per Kerson, città da lei fondata sulle rive del Dnieper. Con un' altra ordinanza del 31. dicembre 1787. regolò le corse marittime in tempo di guerra; e questo regolamento è tanto giusto, e saggio, che può essere a fianco delle più grandi marittime istituzioni. Ma la morte che dei miseri mortali tronca il filo, e l' esistenza mise termine all' eccelso suo sistema, ben degno in ciò d' essere imitato dalle altre più colte potenze del globo. Il conte Giulio Renato Litta, Milanese, degno ramo d' illustre prosapia, che tanto onorò il cavalierato di Malta nelle marittime sue imprese, con quanto di gloria ora copre l' ammiragliato del russo impero, unendo il genio vivace dell' Italiano alla robustezza climare e generosa del Moscovita, saprà sotto il virtuoso principe che lo impera, cooperare alla compilazione di un codice marittimo, che dia nuova solidità, e sicurezza alla russa commerciale navigazione, e nuovo lustro al trono dei regnanti successori del *Gran Pietro Alexiowitz*, l' uomo meraviglioso del secolo XVII.

39. La *Porta ottomana* ancora più indietro di ogni altra nazione europea, in oggetti di nautico diritto non ha veruna legislazione marittima nè a Costantinopoli, nè alle sue reggenze stabilite sulle coste di Barbaria. Sembra al sapiente Azuni che i Turchi non si servano di altre leggi nautiche, fuor di quelle degli esteri, che vanno colà a fare il loro traffico, il loro commercio; e che più di tutti deferiscano al diritto dei Francesi, sotto alla protezione della di cui bandiera soltanto era permesso di navigare agli esteri nelle scale del Levante. Giungevano a tanto le deferenze dei Musulmani ai consoli di Francia, che questi soli giudicavano le vertenze relative al marittimo commercio, nate ben anche coi sudditi di quell' odioso impero.

40. Ora i *Cadì* sono i giudici di tali questioni: ma essi pure sforniti di ogni legge marittima appoggiano i loro giudizj agli usi, ed alle leggi delle altre nazioni, ben anche nell' interesse dei loro

Turchi; ed i Francesi, e gli altri esteri non hanno altro di passivo che di essere soggetti alla giurisdizione di giudici musulmani, i quali però religiosamente si conformano al diritto nautico del paese di colui, che hanno a giudicare.

41. Ben lungi quindi i Maomettani di avere un codice di marittima convenzionale legislazione, cui gli altri popoli sogliono conformare i loro giudizj, riconoscono anzi quelli per convenzionale la legislatura delle altre nazioni straniere, che in quelle orientali contrade viaggiano per il proprio traffico, e per l' incremento delle loro fortune. E sebbene non solo i Francesi, ma eziandio gli altri popoli navigatori abbiano dal *Divano* ottenuto di fare colà il commercio in nome loro proprio; pure l' ordinanza di Luigi XIV. è ancora quel testo di legge che più di ogni altra viene in quelle parti ricevuta, ed osservata.

42. La *Pramatica XIV.* di Napoli, pubblicata in 72. capitoli, nel 31. gennajo 1759. da Carlo III., passato poi al trono di Spagna, contiene tutte le leggi più importanti della navigazione, e del commercio marittimo, ed una generale abrogazione di ogni antico uso, o decreto risguardante la commerciale legislazione. La pramatica XVIII. del 6. febbrajo 1764. che ha per titolo *De officio supremi magistratus commercii* non fece sotto Ferdinando IV. che ordinare la giurisdizione del magistrato commerciale, e del consolato marittimo.

43. Questo re dopo di avere promulgato nel 20. febbrajo 1764. un regolamento sulle assicurazioni marittime come in aggiunta all' usato editto di suo padre 11. aprile 1751. decretò nel 6. dicembre 1783. che fosse abolita l'antica *Corte del grand' ammiraglio* per far luogo al tribunale dell'*Ammiraglità*; e nel 15. marzo 1787. pubblicò la tariffa dei diritti consolari. In mezzo a ciò l'ordinanza di Luigi XIV. vi è di somma autorità, ed è per dire così il codice del jus convenzionale marittimo di quelle ridenti contrade del Sebeto. Così la patria dell'abate Galliani se non ha una legislazione grande per se stessa, almeno si è conservata una giurisprudenza certa, e costante per la ricca fonte da cui deriva, quella di un' ordinanza non meno illustre per il legislatore che la promulgò, che per la saggezza, e giustizia dei principj ch' ella contiene.

44. Nell' Italia la sola *Venezia*, questa bella città che da tanti secoli signoreggia l' Adriatico, si è dopo tante belle istituzioni di navale diritto nel 1786. formato un *codice per la veneta mercantile marina*, che il senato sanzionò col suggello di legge ai 20. settembre di quell' anno, unendovi due suoi decreti del 6. agosto e 19. settembre di quell' anno a compimento di quella marittima legislazione. Le regole di polizia, di sanità ivi pubblicate sono un capo d' opera dell' umana prudenza. Nulla perderebbero della loro grandezza le più potenti nazioni d'Europa, se in quelle attingessero i regolamenti che in simili materie interessar possono le viste di uu provido governo. Prima della formazione dei moderni tribunali di commercio, le questioni marittime delle venete lacune, e dei tanti esteri negozianti, che vi navigavano da rimotissime regioni, erano conosciute, e decise da una giusdicenza, che chiamavasi *il magistrato dell' arma*; e somigliava questo di molto nelle tante sue facoltà, competenze, e prerogative alle ammiraglità degli altri paesi. Ad ogni modo la raccolta delle leggi che i Veneziani fecero negli ultimi tempi della loro repubblica per quanto sia grande, e ragguardevole per la sceltezza delle saggie misure, che la distinguono, non lascia di formare un diritto pubblico particolare a quello Stato, e conforme, ed adattato alle circostanze dei loro costumi, e della loro situazione statistica, e locale.

45. Lo Stato di Genova riduce le marittime sue istituzioni al capo IV. del libro II., e cap. XVI. del lib. IV. del suo *Statuto Civile*, formato negli antichi tempi di repubblica, nel quale si tratta degli affari marittimi, e segnatamente del getto. Nel resto la nautica giurisprudenza della Liguria è appoggiata al diritto romano, alle decisioni del suo tribunale civile, detto *Rota genovese*, e alle leggi del consolato del mare su quegli articoli che ivi non è dalle locali costumanze derogato. Il Casareggi nel suo trattato *del Commercio*, ed il Targa nella sua opera delle *Ponderazioni marittime*, mentre sono due grandi sostenitori delle leggi del consolato, sono anche i primi oracoli della ligurica navale legislazione. Adesso però vi signoreggia in grado eminente l' ordinanza francese del 1681., sicchè puossi ben conchiudere che il diritto convenzionale nautico di Genova sia un

risultato dei precetti del consolato di mare, e della riferita ordinanza.

46. Seguendo il littorale del Mediterraneo verso la Francia *nel consolato di Nizza* 15 luglio 1750., già eretto nel 15. ottobre 1733. dal re di Sardegna, che vi dominava si erano seguite le massime generali del jus romano, e del consolato del mare. Solo si ammettevano i privilegi di quel porto franco Nizzardo già promulgati cogli editti del 1613. e confermati coll'editto 12. marzo 1749., nel quale si accoppiavano savj regolamenti sulla marina, e sulla nautica giurisprudenza.

47. Dal prospetto di queste leggi delle varie nazioni ove tra di loro non sieno discordi, e sui punti nei quali si avvicinano, se ne può dedurre un diritto convenzionale di tutte, in guisa che le une servano di appoggio alle altre. Imperocchè il diritto delle genti, convenzionale, non dee già risultare assolutamente da tutte affatto le nazioni del mondo, come è di mestiere nel jus delle genti *primitivo ed assoluto*, sibbene dalla maggior parte, o da molte di esse, le quali pure sono atte a costituire il diritto *secondario*, mentre il suffragio di molti ha sempre indotta, e stabilita l'opinione di tutti. D'altronde noi veggiamo che anche ciò che si leva da un popolo, e non da un altro, se l'uso è per se stesso generale, non lascia di qualificarsi jus delle genti. *Latius autem patens est jus gentium, idest quod gentium omnium, aut multarum voluntate vim obligandi accepit. Multarum addidi, quia vix ullum jus reperitur extra jus naturale, quod ipsum quoque gentium dici solet, omnibus gentibus commune. Imo sæpe in una parte orbis terrarum est jus gentium quod alibi non est.* Grot. *de J. B. et P. l.* 1. *c.* 1. §. *XIV.*

48. La conoscenza di questo convenzionale diritto si ottiene dunque e colla storia, cogli annali dei popoli, colla raccolta dei loro usi, e come dice S. Gio. Grisostomo *repertum temporis, et usus. Orat.* 36., e coll'apparenza della causa di necessità che un tal uso introdusse. Imperocchè se molte nazioni abbracciano un eguale sistema, ma nol facciano per vero bisogno sibbene per arbitrio, e per cose dalla sola volontà dipendenti, da esso nascere non può il diritto convenzionale delle genti. Tale è pure la definizione che ce

ne da Giustiniano: *nam usu exigente, et humanis necessitatibus, gentes humanæ jura quædam sibi constituerunt* §. 2. Inst. *de Jure nat. gent. et civ.*

49. Debbesi anco osservare nella scelta dei trattati delle potenze non solo di rimarcare quelli che alla necessità conformi vennero addottati da molte popolazioni, ma eziandio di fermare l'attenzione su di quelle che sono le più colte, e le più savie: giacchè non sarebbe alla ragione conforme, che si prendessero per modello d'imitare le stravaganti contenzioni che passassero tra genti barbare, e corrotte. Tali sono i due requisiti rimarcati da' pubblicisti per istabilire un diritto convenzionale giusto, e degno di autorità. *Primo, ut ab omnibus, vel saltem moratioribus gentibus sit receptum*: 2. *exigente usu, et humanis necessitatibus, unde cessante illa necessitate cessat jus gentium, adeo ut si a pluribus gentibus idem jus receptum sit, id non sit jus gentium, quia non ex communi utilitate, et necessitate, sed ex arbitrio cujusque civitatis pro sua utilitate constitutum est.* Coccei *ad Grot. d. l. pag.* 63.

50. E siccome tali trattati non possono essere che il risultato della comunicazione dei popoli, come i contratti certi lo sono della contrattazione degli uomini; così le sole nazioni commercianti sono le più atte a fare dei trattati, e quindi a stabilire il diritto convenzionale. Le nazioni selvaggie, barbare, ed isolate dalla comunicazione degli uomini, e dalle civili società non sono al certo fatte per avere un diritto primario delle genti, e meno ancora uno secondario convenzionale. Per queste genti il solo diritto di natura è quello che solo può venire conosciuto, ed osservato. Ove le genti non si trattano tra di loro, ivi non vi può essere nè diritto, nè obbligo; giacchè per l'esercizio dell'uno, e dell'altro ci abbisogna di una reciprocanza di ufficj, e di contrattazioni, che al civile commercio si riferiscono. Per i popoli isolati non vi è nè occasione nè bisogno di stabilire nè dei principj sociali, nè dei trattati convenzionali. Senza unione di uomo non vi può essere fra loro alcuna sorta di convenzione, e di commercio. *Sufficit enim jus gentium voluntarium inter eos statui inter quos mutua commercia sunt: de aliis enim, vel ignotis res non curatur, quia causa cessat, scilicet communis utilitas, et necessitas.* Coccei *d. l.*

51. Ci prova Enrico Coccei che non si dia alcun diritto delle genti, il quale nasca dall' uso, e dalle convenzioni delle nazioni; mentre, dic' egli, ognuna è libera di cambiare quando vuole un tale uso, e di non riportarsi ad una convenzione in cui non ebbe parte, o l'ebbe per un titolo inetto ad obbligarla; e che la lunga consuetudine fra le genti tutte eguali non valga per non esservi, come nelle città, l'autorità superiore che tollerandola le dia forza di legge. Ma questa sua teoria troppo nuocerebbe al buon ordine sociale se quello che praticato da tutte le colte nazioni, riservar non si dovesse dalle altre. La presunzione sta sempre per l'opinione della maggior parte, ed in questa si ritiene che gli altri vi acconsentano, in quel modo che fra eguali cittadini che votano in un affare si ha per migliore sentenza che piacque al maggiore numero, e quella si manda ad esecuzione. Altrimenti i popoli rimarrebbero senza guida nelle loro azioni: gli uni temerebbero degli altri: ogni rapporto sociale cessarebbe, e tutto si sfasciarebbe l'umano commercio, da cui solo può risultare la comune felicità per cui gli uomini si sono raccolti in civica società.

52. Se il costume non è introdotto che da alcuni popoli, e gli altri non l'hanno adottato non v'è dubbio che allora non essendo giunto a formare l'espressione del voto del giudizio comune può essere immutato, perchè non è allora propriamente il jus delle genti assoluto, nè convenzionale. *Hoc autem non est illud jus gentium proprie dictum: neque enim pertinet ad mutuam gentium inter se societatem, sed ad cujusque populi tranquillitatem: unde et ab uno populo aliis inconsultis mutari potest, imo et hoc evenire ut aliis locis atque temporibus longe alius mos communis, ac proinde jus gentium improprie dictum introducetur.* DE JURE BELLI, ET PACIS *L.* 2. *c.* 8. §. 1. Ma questo sarebbe piuttosto il caso di varie potenze, le quali avessero combinato fra di loro nel dare ai proprj sudditi una stessa legislazione, e saremmo allora fuori della quistione. Conciossiacchè non sia l'accidentale combinazione delle leggi dei popoli, ma la volontaria loro concordanza nell' uso, e nelle convenzioni, che vi riconosca il diritto convenzionale secondario, o volontario fra le genti, e non già l'accidentale combinazione che

una nazione si fosse regolata con leggi somiglianti a quelle dell' altra. *Quippe cum ista jura gentibus inter se sint communia non ex aliqua conventione aut obligatione mutua; sed ex placito peculiari legislatorum in singulis civitatibus per accidens conspirent.* Puffend. *de J. N. et G. L. 2. c. 2. §. 23. in medio.*

53. L' Erzio commentando questo famoso pubblicista chiama il diritto delle genti col nome di *jus civile delle genti*, di *legge civile di molte nazioni*, e di *jus comune a molti popoli distinti*: e questo dotto scrittore non ha voluto con ciò considerare il diritto convenzionale che colla stessa misura proporzionale del diritto civile, allorchè coll' uso, e coll' osservanza, o col contratto addiviene convenzionale per tutti i cittadini di uno Stato. Questa opinione è pur quella di Gio. Seldeno, il quale riconosce il jus delle genti secondario come l' effetto dei patti, o dei costumi invalsi nelle varie parti del mondo colto. *Interveniens autem jus gentium dicimus, quod non ex communi pluribus imperio, sed interveniente sive pacto, sive morum usu natum est, et jus gentium secundarium fore solet indigitari.* Mare clausum *L. 1. c. III. pag. 8.*

54. Si distingua adunque il diritto delle genti *assoluto*, e *positivo*, vale a dire quello che muove dai generali principj della natura, e che da ogni popolo, nessuno eccettuato, debb' essere adempito, da quello che è *convenzionale*, il quale procede dalle massime adottate dalle varie nazioni colte, e morali, e molto più da quell' altro jus che le nazioni sogliono promulgare isolatamente per loro medesime senza mira di renderlo alle altre comuni, nè tale da doverlo essere per i sociali suoi rapporti, e che propriamente dicesi *civile*. Questo è *positivo civile* rispetto alla città, alla popolazione per la quale è destinato: l' altro è *positivo delle genti*, e quindi convenzionale, e comune ai popoli che l' hanno abbracciato; e quell' altro è positivo *assoluto universale* delle genti, ed immutabile perchè procede più dalla ragione di natura, che da quella degli uomini, e delle popolazioni. *Quorum utrumque jus gentium universale, seu omnium commune recte appellandum. Quodquod in illorum alterutro obligativum est, sive ex ipsa rei natura, seu potius ex naturæ parentis authoritate, habetur apud homines immutabile.* Selden. *L. 1. c. 2. pag. 7.*

55. Una legislazione pertanto che sia per trattato, sia per consuetudine comprenda le azioni di varj popoli non è più un semplice codice di diritto civile, e particolare, ma sibbene un jus convenzionale comune, ed obbligatorio per tutti i popoli, i quali con atti legislativi, o col fatto contrarj non hanno dimostrato di opporsi al sistema universalmente seguìto dalle nazioni. Per limitare il diritto pubblico a soli due o tre popoli è d'uopo che questi agiscano soltanto in forza di speciali trattati non ricevuti insieme, ed egualmente dalle altre nazioni. *Positivum hoc jus dispertire liceat in illud quod unicæ alicui genti populove in societatem coalescenti proprium fuerit, et singulare (qualis olim habita est patria illa apud Romanos potestas. Inst. de patr. pot. §. Jus autem; atque ea quæ Athenis in more Demost. orat. contra Aristocr.) et illud, quod in usupluribus. Hoc rursum quod pluribus in usu, bifariam dividimus: in id cui plures simul, pariter, ac communiter, seu ex communi aliqua obligatione gentes, populive subsunt; atque id cui gentes populive plures non simul, pariter, aut ex obligationis communione aliqua subsunt, sed singulatim atque ex accidente.* Selden. *d. L.*

56. Il diritto può essere eziandio convenzionale purchè non sia diretto soltanto ai proprj cittadini ma comprenda gli esteri, e sieno perciò quelli abilitati negl'esteri Stati ad esercitare quelle azioni civili, che senza del jus convenzionale esercitare non potrebbero fuori del loro paese, e sotto di un governo a loro forastiero. Difatti in Roma i peregrini non potevano fare negli atti civili importanti delle speciali formalità perchè mancavano della civica qualità romana, ed erano non pertanto abilitati gli esteri a fare colà ogni altra sorta di contratti, che liberi andassero dalle formole civili. *Quamquam nec plane rejicienda videatur sententia Seldeni ad Grot. l. 2. c. 2. §. 20. ubi tradit quod jurisconsultis romanis ita gentium sit facultas ad actus et negotia peregrinis in civitate romana competens; ita civile autem proprium sit civium, peregrinos excludens.* Puffend. *l. 2. c. III. §. XXIII.*

57. Anche dall'oggetto compreso nelle convenzioni, e negli usi dei popoli si può discernere il jus delle genti convenzionale, secco-

me avviene allorquando non per oggetti privati o pubblici per un sol uomo, e per un tal popolo, ma per conseguenze interessanti ad un sol punto varie nazioni. Gli oggetti della guerra, dalla pace, della neutralità, non sono certamente oggetti riservabili ad un solo popolo, ad una sola città. Così valga lo stesso principio per la navigazione sui mari, e sul commercio colle varie parti del mondo, cose certamente che effettuare non si possono da un solo popolo, nè tra i confini di due sole o più vicine nazioni. Intervenendo tali oggetti il diritto tra i popoli esser non può che delle genti, e convenzionale se all'uso, ed alla consuetudine loro è appoggiato. *Apud multos quoque sub vocabulo juris gentium venire solent quœdam consuetudines, inter plerasque gentes, saltem quæ cultiorem, et humaniorem sibi formam vindicant, potissimum cui ea bellum tacito quodam consensu usurpari solitæ. D. l.*

58. Ogni atto adunque che alla natura non repugna, che l'umanità soccorre, e di giovamento riesce al sistema sociale può essere oggetto di jus convenzionale. Così tutti i popoli hanno rispettata la persona degli ambasciadori di gente anco nemica: giacchè senza questo mezzo nulla i popoli avrebbero mai potuto fra di loro conchiudere, ed invece di potere concordare nei vicendevoli loro interessi sarebbero tutti restati colle armi alla mano fino che non vi fosse stata la distruzione dell'uno, o dell'altro. La ragione pertanto, ed il bene degli uomini loro consigliava di adottare per generale sistema quello di considerare per sacri gli ambasciadori anche in mezzo alle guerre più ardenti, ed alle inimicizie le più alterate. La ragione di questa sicurezza nasce dalla natura della loro funzione, e rappresentanza. Portano gli ambasciadori la parola del principe che li manda, e questa debb'essere libera: essi non debbono temere di far uso di liberi discorsi. Possono dispiacere, dice Montesquieu, perchè parlano per un uomo indipendente, dicono delle verità, e si potrebbe imputar loro dei delitti per punirli, si potrebbe attribuire loro dei delitti per arrestarli: e non è giusto che un principe indipendente abbia a parlare per la bocca di un uomo che ha tutto a temere. Possono mancare gli ambasciadori; ma allora si deggiono rimandare al loro paese, od anche accusarli presso il principe che gl' inviò se-

Digitized by Google

condo il gius delle genti, e non pressarli col diritto politico, o civile del governo ove sono spediti. » Le droit de gens a voulu que » les princes s'envoyassent des ambassadeurs, et la raison fixée de la » nature de la chose n'a pas permis que ces ambassadeurs dependis- » sent des souverains chez qu'ils sont envoyés ni de ses tribunaux. Esprit des loix *lib.* 26. *ch. XXI.* Gli Irochesi che si divorano i loro prigionieri inviano, e ricevono gli ambasciadori, ed in ciò serbano il jus delle genti. » Le mal est, dice lo stesso autore, que ce droit » des gens n'est pas fondé sur les vrais principes. *L.* 1. *ch.* 3.

59. Per la stessa ragione, ma per un opposto principio le genti dovettero ritenere convenzionale la facoltà di negare ogni franchiggia, e sicurezza, anzi di recare ogni pena a coloro, i quali invece di venire lealmente al campo, e fra le nemiche genti per aprire leale trattativa di pace s'introducon con frodi, e simulazioni per ispiare gli andamenti, e tradire coloro ai quali si avvicinano. Quegli onorano il nemico coll'affidarsi alla di lui lealtà, e questi lo insidiano con male arti; quegli si appressano per conciliare gli animi, e dar luogo alla pace, e questi per irritarli, e fomentare la guerra, ed indi della più facile, e più sicura distruzione dell'umana specie. Quegli rappresentano la nazione da cui sono inviati, e sono rivestiti di un carattere magistrale, e questi sono vilissimi emissarj spediti dal turpe lucro, e dall'infamia dell'abbominevole loro mestiere.

60. Per non differente motivo fu ognora considerato dalle genti come un delitto l'assalire il suo nemico colle armi alla mano. La dichiarazione di guerra pria di farla è ormai un atto di jus convenzionale delle genti, voluto dalla ragione di non piombare come un grifo sul nostro avversario, se pria non gli abbiamo protestato di voler far uso dei nostri diritti; e sia egli per ciò posto nella libera facoltà o di arrendersi alle nostre domande, o di resistervi opponendo in estremo caso la forza alla forza.

61. Nello stesso modo abbiamo veduto essere dal jus delle genti prescritto di non vietare altrui, sebbene nemico, la caccia, o la pesca, quando è inerme, nè di avvelenare le acque di lui. Imperocchè la ragione ci dissuade dall'usare coi nostri simili mezzi distruttivi dell'umanità, ed impedire loro l'uso libero degli elementi

dell' aria, e dell' acqua, *i* quali sono egualmente comuni a tutti gli uomini, com' essi sono di proprietà di nessuno.

62. Dicesi parimenti convenzionale quel diritto che tutti gli abitatori del mondo hanno un eguale interesse a vedere adempiuti. Così fu sempre ricevuto fra le nazioni civilizzate il diritto della sepoltura; acciocchè non abbiano i corpi umani fatti cadaveri a rimanere in luttuoso spettacolo, e con lurido apparato abbandonati in preda delle fiere ad orrore dei viventi, e con invilimento, e dispreggio dell' umanità, nella di cui protezione tutti gli esseri ragionevoli sono egualmente interessati.

63. Non mancano autori, che al diritto delle genti danno il nome di jus naturale delle città, e delle nazioni, dividendo così la legge naturale come applicata agli uomini, e come applicata alle città. Non vi è dubbio che preso nell' ampio senso la ragione naturale essa tutto comprende; giacchè da lei viene prescritto tutto ciò che conduce alla felicità degli uomini riuniti in società, e quindi al ben essere di questa, che il bene degli uomini riguarda. In questo aspetto la legge naturale non è che quella della ragione, la quale conviene in eguale modo, sebbene nei differenti rapporti tanto all' uomo preso da se stesso, quanto considerato nella civica unione. *Naturalis lex dividitur in naturalem hominum, et naturalem civitatum, quæ vulgo jus gentium adpellatur. Præcepta utriusque eadem sunt: sed quia civitates semel institutæ induunt proprietates hominum personales, lex, quam loquentes de hominum singulorum officio naturalem dicimus, adplicata totis civitatibus, nationibus, sive gentibus, vocatur jus gentium.* Hobbes, *de cive cap. XIV.* §§. 4. e 5. Puffend. *L. II. c. 2. §. 23. de lege naturali in genere.*

64. Molti atti del gius delle genti ora addivenuto convenzionale non si commisero dagli uomini ch' erano alla testa delle armate, e delle nazioni, che per libera volontà, per amore della virtù, o per genio di gloria. Vollero quegli antichi capi-popoli non solo sembrare forti, e giusti, ma eziandio magnanimi, e misericordiosi, sia col trattare meno crudamente i prigionieri, cui i barbari vincitori levavano la vita, sia rispettando *i* legati, cui le selvaggie nazioni non

avrebbero avuto riguardo (se non che anche gl' Irochesi i quali si pascono di carne umana rispettano gli ambasciadori) sia nel rilasciare le proprietà dei vinti, da pria fatte preda dagli avidi soldati, sia finalmente nell' usare tanti altri riguardi all' umanità da pria negati. L'atto che riscosse dagli altri la stima, e l'ammirazione, fu riconosciuto giusto, e saggio, e si propose agli altri per esempio. Così Dario lodò la virtù di Alessandro, e rese grazie al cielo di aver trovato nel suo vincitore tanta giustizia e fede verso di lui, e tanta umanità, e clemenza nella di lui moglie fatta prigioniera dal conquistatore. *Dii patrii*, disse quell' infelice monarca, *primum mihi stabilite regnum, deinde, si de me transactum est, precor, ne quis Asiæ rex sit, quam iste tam justus possis, tam misericors victor*. CURTIUS *v.* 12.

65. Quei popoli che rimasti nella barbarie non hanno avuto esempj di virtù non poterono essere civilizzati, e perciò più addietro rimasero nel jus delle genti. I Tartari che sembrano tra di loro dolci, ed umani, sono assai crudeli nelle conquiste. Passano a fil di spada gli abitanti delle città, che prendono, e credono loro far grazia quando li vendono, e li distribuiscono ai loro soldati. Essi hanno distrutta l' Asia dalle Indie fino al Mediterraneo, ed hanno reso deserto il paese occidentale della Persia.

66. La mancanza di civilizzazione, di unione sociale non diede loro campo di avere de' buoni esempj, nè di fare delle virtuose civiche azioni. Questi popoli, dice il saggio autore dello *Spirito delle leggi L.* 18. *c. XX.*, non avevano alcuna città, e facevano tutte le loro guerre con prontezza, ed impeto: non combattevano senza speranza di vincere, e se non l' avevano andavano ad ingrossare col loro numero le armate dei più forti. Non potevano quindi essere arrestati dalle città, che loro non erano in grado di resistere: e si riguardavano queste non già come unioni di cittadini, ma come luoghi materiali per sottrarre gli uomini alla loro potenza. I Tartari non conoscevano l' arte dell' assedio, e si esponevano come fiere per superare i luoghi assediati, e trionfare degli abitanti, nei quali si vendicavano del sangue che avevano versato per giungere alla vittoria. I loro costumi non erano dunque il risultato del jus delle genti, ma da quello della barbarie, nè pur questa può conoscere specie di diritto alcuno.

Digitized by Google

67. Nei popoli colti le belle azioni passano in costume, ed il diritto delle genti da loro imitato viene tosto abbracciato dalle altre nazioni. Il bravo Grillone rifiutò di assassinare il duca di Guise: amò egli meglio di offrirsi ad Enrico III. di battersi contro di lui. Dopo la terribile giornata di S. Bartolomeo in Francia Carlo IX. scrisse a tutti i governatori del suo regno di far massacrare gli Ugonotti; il visconte Dorti, che comandava a Bajona, scrisse al suo re » Sire, io non ho trovato fra gli abitanti e la gente d'arme di questo » paese, che dei buoni cittadini, e dei bravi soldati, e non dei » carnefici: perciò essi, ed io supplichiamo V. M. ad impiegare le » nostre braccia, le nostre vite in cose fattibili: *Histoire de d'Aubigné*. Presso le anime grandi, e generose le azioni vili, ed odiose al coraggio, ed alla fede sono riputate d'impossibile esecuzione.

68. Quando un' azione viola il jus delle genti, ossia l'espressione, la voce della giustizia, e della ragione o si elude, o si combatte per evitarne la conseguenza, o vendicarne il torto; giacchè di buona fede non è possibile che i popoli convengano nel delitto. L'ordine dato da Assuero di esterminare i Giudei, non potendo essere rivocato, si deluse coll' accordare loro il permesso di difendersi. L'oggetto della guerra non è la distruzione dei nostri simili, ma la vittoria: questa tende alla conquista, e con questo mezzo alla conservazione. Dunque il jus delle genti consiste a farsi nella pace il maggior bene, e nella guerra il minor male quando s' ottiene il divisato intento.

69. Hanno perciò i popoli stimato assai i primi guerrieri che giunsero alla vittoria senza crudeltà, e che a sollievo dell' umanità raddolcirono gli aspri mali della guerra. Da là nacquero poi i riguardi per i prigionieri, per i contadini, per i pescatori, i modi di combattere i nemici, quali armi, e quali stratagemmi si avessero ad usare nelle battaglie, e negli assedj, le convenzioni di reciprocanza fra il vinto, ed il vincitore, la tolleranza delle rispettive religioni, ed il permesso del vicendevole commercio. Forse in origine nei belligeranti tratti alla guerra dall' idea gloriosa di mostrar nelle armi, e nella forza bravura, e costanza, questo generoso sentimento fu non morale, ma politica virtù per togliersi d' intorno l' invidia, e

coprire la somma loro ambizione: ma la causa dell' umanità vi acquetò; e questo acquisto rese convenzionale fra i popoli civilizzati sì lodevole costume. *Ne ambitionem suam iuvidiæ nimis exponerent magni bellatores, usurpata omni licentia justi belli, humanitatis, et magnimitatis quadam specie bellorum atrocitatem temperare multis populis est visum. Unde ortæ consuetudines circa exemptiones certarum rerum, et personarum a vi bellica, modum nocendi hostibus, modum tractandi captivos, et similia.* Puffendorf *L.* 2. *c.* 3. *pag.* 222.

70. Quì Samuele Puffendorf non ammette la sentenza di coloro, i quali accordano il titolo di jus convenzionale eziandio ai particolari trattati di due, o tre, o più popoli, i quali vengano a patteggiare sugli articoli di pace, e di alleanza, e su questo aspetto seguo anch' io la di lui dottrina. Ma se questi patti nascono dalla legge naturale, o dal costume già ricevuto da molti altri popoli, e non sieno nè specialmente particolari alle parti contraenti, nè affatto provvisorj, o temporarj, e fatti per tale durata di tempo, o per tali circostanze, sicchè più alla storia, che al jus dei popoli appartengano, io non esito ad opinare che in questo caso, fatta astrazione delle supposte limitazioni, essi possano formare parte del diritto convenzionale delle genti.

71. Se pertanto vediamo che le potenze nei loro trattati vadano stipulando di levare ogni ostacolo ai forastieri di approdare ai porti, di navigare sui mari, di commerciare colle nazioni, di scambiarsi i soccorsi, e simili atti conformi alla naturale libertà, ed alla necessità degli uomini posti in società, non dobbiamo dubitare che questi patti sieno spettanti al diritto universale delle genti. *Et jure gentium nefas esse portu, commeatu, commercio, navigatione, mercatoribus, aut peregrinis interdici.* Seldenus *Mare claus. l.* 1. *c.* 2.

72. Questo celebre scrittore con una lealtà degna del suo merito, e dei suoi talenti mentre nel decorso del famoso suo *mare clausum* va combattendo l'opinione di Ferdinando Vasquo Spagnuolo, e di Ugone Grozio Olandese ben lungi dal misurare coll'ingiusta lance della sordida invidia, che fa verdastro ogni uomo che la cova, il merito de' suoi colleghi nella scienza, rende a quegli due

illustri giureconsulti quell'elogio che ben si doveva ai chiarissimi loro genj per dottrina, e probità se non che pare che più distingua il secondo per acume d'ingegno, ed eccellenza di dottrina. Forse più sobrio, ed anche avaro sarebbe stato Seldeno di lodi verso quei due grandi uomini se comune avessero con lui avuta la patria. *Inter recentiores autem jurisconsultos, in impugnando maris dominio, primos tenuere viri hi, clarissimi quidem utrique, sed eruditione, et nitore ingenii impares. Fernandum dico Vasquium Hispanum, et Ugonem Grotium Batavum. Hispanus erat, in summo nuper domesticæ rei Philippi III. Hispaniarum regi, prætorio, senator celebris. Batavus fiscalis olim advocatus Hollandæ, Zelandæ, et Westfrisiæ, aliisque honoribus patriis marittimis auctus, vir acuminis, et omnigenæ doctrinæ præstantia incomparabilis.* De domin. maris *pag.* 4. *in fine*.

73. Vuolsi adunque considerare come jus delle genti convenzionale il massimo teorema marittimo che il mare qualunque esso sia non può essere prescritto, nè signoreggiato da veruna potenza; che nessun popolo può essere agente, o paziente sul possesso, e sul diritto di navigarvi, o di pescare, e di fare con di lui mezzo il commercio colle rimote nazioni; e che dichiarano quelle che si arrogano suo un golfo, una baja, od altro stretto, o passo di mare, come di loro proprietà, la quale cader non puote che sopra oggetti occupabili coi principj di diritto civile; il quale per rispetto alle altre nazioni è come non fosse nè promulgato, nè esistente nel popolo presso cui è ricevuto, ed osservato nè altrove mai esistito. Egli è per ciò che i trattati delle potenze, che si accordano sulla libera navigazione, e sul libero uso del mare non sono già dei patti che inducano un diritto speciale delle parti contraenti, sibbene atti, che sviluppano, ed applicano il diritto primario universale delle genti, le quali essendo eguali fra di loro non possono un tale diritto nè procurare, od accordare a se stessi, nè agli altri. Quando voglionsi fare questi trattati non è dunque già che si stabilisca un nuovo diritto convenzionale, ma si ricorre al jus primitivo o secondario delle genti per regolare le convenzioni a dettame di un tale diritto, che solo ha la giustizia per base, e per fondamento. In altra ipotesi

le convenzioni dei principi farebbero dei trattati speciali di diritto rispettivamente civile, il quale mai esser può la guida direttrice della ragione dei popoli indipendenti. *Ergo tale jus cessat, cum res agitur inter principes vel populos superiorem non recognoscentes in temporalibus. Jura enim civilia cujuscumque regionis, quo ad exteros populos, nationes, vel etiam homines singulos, non magis sunt in consideratione, quam si revera non esset tale jus, aut unquam fuisset, et ad jus commune genus primævum vel secundarium est recurrendum, eoque utendum; quo jure talem maris præscriptionem et usurpationem admissam non fuisse nunquam constat.* Vasq. *controvers. illustr. L. 2. c. 89. §. 30.*

74. Queste pubbliche convenzioni non solo si fanno dai principi, ma benanche dai generali comandanti in capo le armate delle loro nazioni. Ulpiano chiama pubbliche le convenzioni di pace, e quelle che al jus di guerra hanno rapporto. *Publica conventio est, quæ fit per pacem, quotiens inter se duces belli quædam paciscuntur. L. 5. ff. de pactis, LL. 12. 20., et 28. ff. de captivitate.*

75. Deesi perciò distinguere la pubblica convenzione da ciò che sia fatta per causa del popolo, e con uso del supremo impero di cui sono rivestiti i contraenti: giacchè se la causa è privata, sebbene il contraente fosse sovrano, la stipulazione sarebbe sempre privata, come sarebbe pur tale se fatta per la nazione, il contraente di questa non avesse il supremo potere per contrattare in di lei nome. All' opposto anche un privato cittadino può fare delle pubbliche convenzioni quando è rivestito della sovrana podestà, e se ne prevale per pubblica causa.

76. Le pubbliche convenzioni si sogliono dividere in patti, o trattati, in alleanze, ed in promesse tanto assunte per il proprio paese, quanto per l'altrui. Per gli altri trattati basta il mandato generale, e presunto nei capi e supremi comandanti delle nazioni: ma per le alleanze vi è duopo essere rivestito di speciali facoltà del potere legislativo: il governativo non è da se bastante per accettare delle alleanze, delle confederazioni in nome della propria patria. Soleva perciò il senato romano approvare i trattati dei generali, e dei consoli fatti sul campo di guerra, e nelle militari spedizioni, e giammai

approvava una confederazione della quale egli, ed il popolo non ne avessero dato da pria il comando, o la facoltà di stipularla. *Senatus, uti par erat, decrevit suo, suique populi injussu nullum potuisse fœdus fieri.* Sallust. *de Bello Jugurt. cap.* 43.

77. Sebbene però il magistrato da se, nè la minor parte del popolo abbia la facoltà di obbligare la nazione intiera; pure quando è apparentemente rivestito di tutto il potere necessario al proposto trattato, questo è valido, ed obbligatorio del popolo tutto. Leggiamo infatti presso T. Livio *Lib. V. c.* 46. *e* 49., che M. Furio Camillo, chiamato dall' esilio, e fatto dittatore potè obbligare il popolo romano al suo operato coi Galli, e dire nullo quello che si era fatto senza l' intervento della sovrana podestà. E sebbene i Galli non fossero obbligati di sapere se Camillo fosse, o no creato dittatore allora quando essi trattavano la quantità d' oro loro promessa per levare l' assedio da Roma, nè d' inquirere se nel Campidoglio fosse, o no raccolta la maggior parte del popolo, e che il senato come parte più augusta dei cittadini avesse potuto sanzionare la loro obbligazione col nemico vincitore, siccome riflette il dotto Gio. Barbeirac commentando Grozio al L. 2. c. XV. §. III., facendo la difesa degli antichi suoi padri; pure la storia ben ci dimostra che, a parte della violenza che vi era da canto de' Galli, la maggior parte del popolo romano, ed il sovrano impero stava d' intorno a Camillo, ed era per lui ben anche pria di essere eletto dittatore, ed il patto iniquo, e vile per la sua patria non essendo peranco ridotto ad effetto, egli ha potuto a cose intiere, e non consumate romperlo, e liberare colla stessa forza dal patto indegno quella nazione che colla forza vi era stata dal nemico indotta.

78. Egualmente disputabile può essere se i Romani abbiano tradita la pubblica fede quando abbandonarono ai Sanniti gli ostaggi dati dai consoli, e dalle altre prime autorità degli eserciti piuttosto che serbare l' ignominioso trattato della pace caudina. Conciossiacchè sebbene non vi fosse il decreto del senato, od il voto del popolo; pure, per quanto riferisce l' Appiano, oltre i due consoli vi erano i due questori, 4. prefetti, e XII. tribuni, i quali formavano una certa collegialità. Parrebbe quindi che i Sanniti in affare di tanta

importanza sieno stati imprudenti a contentarsi di solo 600. ostaggi, e che i Romani abbiano agito più da forti leali in quel massimo frangente, se non che in affare sì grave il console Postumio non pensava che senza l'autorità sovrana conchiudere si potesse una pace cotanto disonorevole al nome romano. *Qua tamen, quando injusta populi facta est* (*sponsio*), *non tenetur P. R.: nec quodquam ex ea, præter quam corpora nostra, debentur luminibus*. T. Liv. *L. IX. c. VII. §. 9.*

79. Quando però Roma invece di gettarsi nello squallore alla infausta novella del vituperevole trattato dei suoi consoli si fosse contenuta nel silenzo, senza clamori, e molto se avesse data mano all' adempimento di qualche articolo dell' indegno patto, più non vi sarebbe dubbio del di lei torto, se poi avesse voluto infrangerlo. *Sed si actus aliqui accesserunt, qui ad aliam causam probabiliter referri nequeant, tum recte intelligitur actus ratus esse habitus: quomodo probatum id, quod cum Gaditanis convenerunt, notat Cicero pro Balbo n. 15. de J. B. et P. L. 2. c. XV. in fine.* I Romani però colla politica, e finezza loro quasi mai confermavano le promesse dei loro consoli, e supremi generali. Così avvenne, e quando il console Ostilio Marvino si arrese ai Cartaginesi presso a Numanza. Plut. *in Tib. Grac. c.* 6. Flor. *L.* 2. *c.* 18., e quando Clodio cedette ai nemici in Corsica Val. max. *L.* 6. *c. IV.*, e quando Aulo ridotto alle strette da Jugurta fece dei patti che il senato non riconobbe, Sallust. *in Jug. c.* 78. 39. 5. Egli è perciò che risposero bruscamente a Ponzio generale dei Sanniti, che pretendeva che le romane legioni ritornassero al porto in cui erano al momento che patteggiarono con lui i consoli di Roma. Fabio Massimo che avea trattato il cambio dei prigionieri con Annibale, vistosi dal senato non aderita la sua promessa, vendette l'unico suo fondo per serbare la data fede. Plut. *in R. Fab.* Val. max. 4. 8. Brum. *ad L. V. ff. de pactis.* Ad ogni modo deggiono astenersi i principi dal rescindere con facilità i trattati fatti in buona fede, e con tutto l'apparato della pubblica autorità dai loro supremi comandanti, e dai capi delle loro politiche, e militari magistrature. *Quin et sæpe a civitate ratihabentur promissa, et acta ducum ob insignem eo-*

rum autoritatem, et ne ipsorum fidem aliis prostituant. Puffend. *de J. N. et G. L. VIII. c. IX. §. 12.* Filippo II. in mezzo alle sue crudeltà ebbe tanto di riguardo per il suo ministro, che tenne il patto di lasciar liberi tutti i prigionieri delle provincie unite d'Olanda a lui ribelli, che trovati si fossero in tutto l'impero dei due mondi, comunque l'avesse promesso il supremo comandante delle armate spagnuole, Francesco Mendoza, mentr'egli era prigione. *Valuit intantum apud regem aut Mendosæ, aut futurorum ducum respectus, ut pactis accesserit.* Grot. *Hist. Belg. Lib. XI. an.* 1602.

80. Decsi anco riflettere che quando un capo rivestito di supremo potere unisce le sue genti od armate per determinare qualche oggetto di pubblica importanza col nemico, od altro belligerante, ed estero principe, o comandante, altri non potrebbe convocare a se parte di quella gente senz'essere reo di ribellione. Imperocchè il primo che contratta esclude che altri possa prender parte per dividere, o turbare la civica, o militare rappresentanza. *Ea re, qui eorum primus vocat ad comitatum, is recte agit: quia bifariam cum populo agi non potest.* Gelli *noct. act. Lib. XIII. c. XIV. in fine.* Solevano perciò in Roma colpirsi di pena capitale coloro, che avessero raccolto il popolo in diversi luoghi, e sotto diversi magistrati. Il trattato adunque fatto dal primo comandante è valido, ed efficace, e la nazione debbe adempirlo, allorchè la pubblica fede v'intervenne a giusto titolo nelle parti contraenti.

81. Se le convenzioni si fanno per oggetti relativi alla guerra, e tendenti allo scopo della pace, e per oggetti già conformi al jus delle genti il mandato si presume nel comandante in capo, o nel supremo magistrato della nazione. Conciossiacchè sia della natura della cosa che il supremo comandante possa prendere quegli impegni che conducono al buon esito della guerra, ed al bene della sua nazione: ma se trattasi fra due potenze belligeranti che mai furono fra di loro amiche, e che perciò non si tratti di ristabilire la primiera concordia, armonia, ed amicizia, ma di cominciarne i rapporti, e di stringere legami ancor più vicini a quelli di alleanza, senza l'autorità sovrana, ed il potere legislativo assumere non si può questo patto sociale, e federativo. Esso sarebbe al di fuori della

sfera degli ordinarj attributi del potere militare armato, ed esecutivo, e stipulare non si potrebbe senza il consenso espresso della sovranità sia questa fisica come nel principato monarchico, o morale come nelle repubbliche.

82. Quantunque la nuda scienza del fatto di un supremo comandante, ed il silenzo del governo su di ciò non sia bastante ad indurre obbligazione nel popolo, e nel re: pure s'esso silenzo è accompagnato dalla notorietà del patto, e dagli atti di adesione, fosse questa ben anche tacita ogni equità impone di rispettarne l'esecuzione. Annone cartaginese riprese quindi altamente l'orgoglioso Annibale che volle assedière Sagunto in onta del trattato che Asdrubale suo cognato avea fatto coi Romani perchè il fiume Ebro sul confine dell' Asturia fosse divisorio dei due imperi, e liberi fossero i Saguntini, ed altri popoli riuniti fra i siffatti confini, patto che da Cartagine, resa di esso informata, non fu riprovato nè in vità, nè dopo la morte di quel valente generale che lo aveva segnato. Questo attentato al diritto convenzionale fu la giusta causa ch' ebbero i Romani per venire alla seconda guerra punica; tanto più che Asdrubale non si era riservato di riportare l'assenso del popolo, ciò che aveva fatto Lutazio da canto di quello di Roma cui egli apparteneva. *Nam si verborum disceptationis res esset, quod fœdus Asdrubalis cum Lutatii priore fœdere commutatum est, comparandum non erat: quum in Lutatii fœdere disserte additum esset, ita id ratum fore si populus censuisset; in Asdrubalis fœdere ne exceptum tale quidquam fuerit: et tot annorum silentio ita vivo eo comprobatum sit fœdus, ut ne mortuo quidem auctore quiquam mutaretur.* T. Liv. *L. XXI. c.* 17. Questi popoli di Sagunto, ora *Movvedus* si tennero con tanta fermezza ai loro impegni convenzionali coi Romani, che piuttosto di arrendersi ad Annibale si bruciarono coi loro effetti nell' antica loro città, fabbricata dagli Jacinti un anno dopo il diluvio.

83. Saggio costume è quindi quello ormai comunemente ricevuto da tutti i popoli, che le convenzioni dei generali, e supremi magistrati non acquistino la loro forza, che dal giorno che vengono approvate dal loro governo, e che si veggono cambiate le ratifiche

dei due Stati fra i quali avvenne il trattato, o la convenzione. Infrattanto le cose rimangono nel loro stato senza che uno dei contraenti possa intanto guadagnare terreno nell' altro, e migliorare per astuzia, o forza la propria condizione.

84. Ancor meno sarebbe lecito ad un supremo comandante di stipulare cose che fossero in urto colla religione del suo Stato, coi pubblici costumi, e colle consuetudini del suo paese. Se uno quindi dei nostri comandanti avesse a patteggiare cogli antichi popoli, i quali riputavano lecito il furto agli esteri, anche non belligeranti, come presso i Germani al dire di Cesare, *de bello Gall. L. XI. c.* 23., e di Tacito, *de morib. german. c. XIV. et XXVI.*, dei Tireni al dire di Livio, e Virgilio *Æn. VIII.* 429. *et X.*, presso i Portoghesi per quanto scrivono Diodoro Siculo *L. V. c.* 34., e Plutarco nella vita di Mario, parlando degli Spagnuoli: *latrocinium apud antiquos non tantum infamia carebat, sed insuper gloriosum ducebatur*. Scholiast. ad Hom. *Odys. V.* 71.; o che si potesse adottare la poligamia, o poliandria, od altro simile riprovato costume, è fuor di dubbio che nullo sarebbe ogni patto seguìto su tali cose vietate, illecite, ed abborrite dalla nazione per cui l'avrebbe stipulata.

85. Nello stesso modo per istabilire una lega di commercio fra due nazioni che giammai sieno state unite in vincolo commerciale vi abbisogna che il trattato perchè sia obbligatorio sia accettato, e ratificato dal sovrano della nazione per la quale si è stipulato. Ma se non si trattasse che di accordare ad ogni cittadino delle parti contraenti il diritto dell' ospitalità ove si trovasse nel paese dell' altro, questo trattato da se valido sarebbe a motivo, che riguarda un precetto della ragione naturale, ed un pregio dell' universale diritto delle genti. Somiglianti nè vanno al di là, nè essi usano cosa estranea al diritto di natura. *Nec ulterius pinguntur, neque adjiciunt aliquod juri naturali*. Gronov. *ad Grot. L. 2. c. 14. §. V.*

86. Sebbene quindi si patteggi a condizioni eguali per oggetti non necessarj all' amministrazione della guerra, pure il comandante dee riportarne l' approvazione del suo governo perchè si abbia il patto ad acquistare valore, ed esecutività da canto di lui che lo promise. Imperocchè altra cosa è il patteggiare del cambio dei pri-

gionieri, dell' evacuazioni dei forti, e delle piazze, dei magazzeni, delle navi, degli equipaggi, e di altri oggetti militari, ed altro è trattare di facoltà di navigare, di dazj, di tributi, di cittadinanza, e di altri oggetti estranei al mestiere della guerra, ed allo scopo della spedizione verso l'inimico, o l'estera potenza. Senza conferma, o speciale mandato queste convenzioni sebbene sieno pubbliche atte non sono ad obbligare il popolo per cui sono interposte. Bisogna essere rivestito del sovrano assoluto potere come Enea per dire, che avesse vinto l'italo regno, non avrebbe voluto che gli Italiani nuocessero ai Trojani, ma che gli avrebbe trattati con leggi eguali, e con eguali riguardi:

Non ego nec teucris italos pavere jubebo.
Nec mihi regna peto: paribus sed legibus ambæ
Invictæ gentes æterna in fœdera mittam.

VIRG. *LXII. v.* 189.

87. Possono le convenzioni esser fatte con diminuzione, e senza diminuzione dell' impero; ed essere queste possono transitorie, o permanenti, come quelle assolute e condizionali. Parlando delle prime io non solo le riconosco per nulle, e come non avvenute se si facessero per parte di un supremo comandante, o magistrato: ma dubito ben anche assaissimo, che non solo il re, ma nemmeno il popolo tutto insieme possa con un patto diminuire il suo impero. Perciocchè ogni potestà consiste nel conservare, e non nel distruggere la propria consistenza sia questa fisica, o politica: nè i padri di un popolo possono disonorare la loro nazione, ed assoggettare alla schiavitù i loro figliuoli. La ragione del proprio impero, come quella della propria indipendenza è imprescrittibile in qualunque forma di governo il popolo si trovi. Avvilita non sarebbe meno la gloria, e l'onore di una monarchìa, che la virtù, e la dignità di una repubblica per la diminuzione con un patto del proprio impero. Non penso quindi che a rigore di jus delle genti fosse valido il patto obbrobrioso dei Cartaginesi, che promisero di non far guerra ad alcuno senza l'ordine dei Romani, o come dice Appiano assoggettarono il loro volere alla volontà romana: o quello degli inviati della Puglia, i quali osando ad offrire la pace al popolo di Quirino

non ebbero rossore di cercare l'alleanza dai Romani alla vile condizione che tutto il loro paese passasse in dominio di Roma. *Pacis per omnem Apuliam præstando P. R. auctores, id audacter spondendo impetravejunt, ut fœdus daretur; neque ut œquo tamen fœdere, sed ut in ditione P. R. essent.* Liv. *Lib. IX. c. XII. n.* 20. La famosa Elisabetta d'Inghilterra già chiara per la sua risposta sulla libertà dei mari data al Mendozza di Spagna, non lo è meno per avere nel 1586. ricusato di accettare la sovranità delle Provincie-Unite, che gli ambasciadori di Mastricht, e Frisia le avevano offerta in nome dei loro magistrati.

88. Non so quindi comprendere come il sapiente Grozio nè alcuno degli illuminati suoi commentatori non siano insorti a riprovare e giudicare nulle quelle inique convenzioni colle quali si diminuisca, o si perda l'impero: e che soltanto si ascrivano esse a quelle ineguali alleanze, che possono succedere fra il forte, ed il debole, l'astuto, e l'ignorante, senza eliminare dal jus delle genti quelle che mirano direttamente alla politica loro distruzione.

89. Più liberale, e giusta deesi riconoscere la giurisprudenza che ammette la validità delle convenzioni fatte eziandio con quelli che sono alieni, e fuori della vera religione. Che che ne dicano alcuni teologi su questo argomento, è certo che lo stipulato avviene per rapporti politici, affatto estranei alla religione dello Stato; sicchè come cittadino, fatta astrazione di essere Cristiano posso stipulare pubbliche convenzioni coi Turchi, cogli Ebrei, ed altri Infedeli. Nè abbiamo a desiderare degli esempj nella sacra storia; giacchè vedesi riferito da Mosè nella *Genesi* XXVI. 228., e XXXI. 44., come Giacobbe patteggiasse con Labano, ed altri Israeliti venissero a trattati cogli Amaleciti, gli Egizj, ed altri Idolatri. *Deuter.* VII. 1. XXIII. 7. XXV. 17., e gli stessi Davide, e Salomone ispirati da Dio trattassero di alleanza, e di commercio con Hiram re dei Tirj, il quale non avea con essi una eguale teogonia. *II. Sam. V.* 11. *L. I. Reg. V.* 11.

90. Davide non si ebbe mai ad ascrivere a colpa l'avere nei bisogni del suo regno cercato soccorso presso di popoli irreligiosi. *L.* 1. *Samuel. XXVII.*, e Cristo stesso col suo esempio si fece

vedere, che non esitò a trattare colla donna di Samaria, e ricevere l'acqua offerta da lei che professava una ben diversa religione. *Joan. IV. 7.* Il santo fine di questa conferenza non diminuisce punto la verità che trattare, e convenir si possa con persone di diverso culto.

91. Ne' più moderni tempi i più religiosi principi non ebbero difficoltà a far trattati politici cogli infedeli, ed altri popoli nemici del cristianesimo. Così fece Costantino coi Gotti, e Vandali: così Giustiniano coi Vandali: Teodosio coi Saraceni: Ferdinando di Spagna detto il *Santo* coi Mori: il pio Alfonso di Castiglia coi Tartari, ed il papa Giulio II. coi Turchi, e cento altri buoni principi, ed imperatori che tanto onorano il diadema dei cattolici potentati fecero la stessa cosa per ben condurre il governo dei popoli loro soggetti.

92. Ma se i trattati fra popoli di diverso culto si possono validamente fare negli oggetti politici; debbono pure i principi primamente guardarsi dall' immischiare cose che sieno atte a turbare la religione de' loro sudditi, e stare sulle guardie di non unire troppo stretti legami di unione, onde gli infedeli non abbiano sovverchie, e facili occasioni di mischiarsi cogli altri popoli al vero Dio divoti massime quando vi fosse pericolo che si avessero a guastare i costumi dei proprj sudditi. L' imperatore Graziano ebbe questo giusto riguardo allorchè scrisse a Valente suo zio paterno, che cercavagli ajuto contro gli Sciti di non essere a ciò inclinato, perchè le armi cristiane non fossero associate a quelle di colui, ch' era nemico di Dio. *Zonara Lib. XXIII. c. 17.* Bisogna che questo principe si ricordasse della minaccia che il profeta Michea fece a Giosafat, re d'Israele, per avere contratta federazione, e lega sociale con Acabbo uomo empio e scellerato, e nemico del nome di Dio. *Te cum improbo opitulari, et eos diligere, qui Deum oderunt? At ob hoc ipsum exarsit in te Dei ira.* Paralip. *XIX. 2.* Joseph *Antiq. Jud. IX. 1. §. 1.*

93. Sarebbero perciò da fuggirsi i trattati di matrimonio, di parentela, i patti di famiglia, e le alleanze troppo unite ed intrinseche fra i principi di diversa religione; massime se la distanza di questa è tale da porre gli uni in assoluta discrepanza dagli altri. Il patto

di commercio non vuol essere proibito; ma le condizioni di avvicinamento non debbono indurlo a sovverchia domestichezza. I popoli di tutti i culti, e di tutti i tempi riconobbero sempre giuste queste limitazioni del diritto convenzionale.

Ego esse vester non queam commilito,
Quando nec leges, nec mores consentiunt,
Sed multis inter se intervallis discrepant.

Anaxand. ATHENEI *VII.* 13.

94. L' Apostolo delle genti nel non interdire i trattati di commercio cogli infedeli, altamente proscrive quelle convenzioni famigliari, e non necessarie, che si rischiano di fare con genti di opposto culto. *Ne jugum ducite cum alienis a fide: quod enim consortium est justitiæ cum iniquitate, aut quæ communio est luci cum tenebris, aut quæ concordia est Christo cum Satana, aut quæ pars credenti cum non credente?* PAUL. *ad Corinth. VI.* 14. Difatti fra gente di diverso culto non vi può mai essere vera corrispondenza, leale unione, e buona fede; nè vi può regnare decenza fra le viste, le intenzioni, e le abitudini di un cristiano, e quelle di uno che deride, disprezza, o dilegia la religione santa del cristianesimo. Mi pare che la dottrina dell' Apostolo non sia meno teologica, che moralmente filosofica, e tale da servire di precetto ad ogni buon principe, che trattar debba con popoli di avverso, o vario culto. *Quæ consensio templo Dei cum idolis? Ad* CORINTH. *X.* 21.

95. I patti di famiglia, ed i matrimonj sono più di ogni altro trattato di evitare fra principi di non eguale religione atteso il maggiore pericolo di urtare nelle rispettive pubbliche costumanze, e la maggiore difficoltà di serbare ciascuno dal suo lato illese le massime del proprio culto. Questa difficoltà si aumenta poi colla durata dei vincoli, che sogliono sussistere per tali patti, e contratti fra le famiglie, ed i discendenti delle due potenze contraenti.

96. A ciò aggiungesi che somiglianti contratti sebbene riguardino più il principe e la di lui famiglia, che il popolo: pure negli effetti il popolo ne risente dagli usi a lui contrarj, ed introdotti nella famiglia regnante. E siccome siffatti rapporti sono non necessarj alla nazione, e di tutta libera scelta del sovrano; così egli dee non con-

trarli, che ove sieno conformi alle circostanze del suo casato, del tempo del suo regno, del luogo in cui domina, e dei costumi del suo popolo. Le alleanze che si contraggono in queste occasioni sono adunque tali, che meno delle altre sono per l'ordinario urgenti al pubblico bene, e più di quelle vi sono strette, e pericolose al pubblico costume, il quale non debb' essere intervertito dagli impegni di un savio principe, che il di cui primo voto del cuore sia di essere amato per ottenere la comune venerazione. Ed invece le altre confederazioni debbonsi spesso fare quali si possono nelle circostanze più o meno felici di tempo, e situazione in cui si trovano le parti costipulanti: le quali necessità non sogliono concorrere negli altri contratti di famiglia, tranne qualche caso ben rado, che non può servire di regola, o massima generale in oggetti di tanto alta importanza. *Nam ad ea potius debet aptari jus, quæ et frequenter, et facile, quam quæ perraro eveniunt. L.* 5. *ff. de legibus.* Questa opinione di Celso è pur anche quella di Pomponio, e di Paolo. *LL.* 3. 4. *et* 6. *eod.* Quando adunque non siavi straordinario motivo per deflettere dal generale precetto debbonsi astenere i principi dall'accedere ad alleanze famigliari con potenze di differente religione, tuttavolta che l'impero assoluto di critiche circostanze non tolgano la libertà di fare una dignitosa, e leale convenzione. *Nam in utroque casu apparet majus periculum, aut certe plus difficultatis injiciti veræ religionis usui. Adde quod magis perpetua sunt ista vincula: et in matrimonio liberior electio; cum fœdera ex temporum, et locorum occasione sumenda sint.* DE JURE BELLI ET PACIS *L.* 2. *c. XV. §. X. in fine.*

97. Sembra che spesso gli stessi Gentili ci abbian dati dei modelli meravigliosi di prudenza, e saggezza nelle politiche loro istituzioni. I Greci, ed i Romani chiamarono barbari quei popoli che non erano parte della greca, o romana nazione; e ben guardati si sarebbero quei popoli grandi, e virtuosi di associarsi sia nelle armate, sia nel governo, sia nelle alleanze con città nè greca, nè romana. Era per essi un peccato di religione l'immischiarsi ai Barbari con sociali rapporti. *Graviter eos delinquere*, disse Alessandro, *qui adversos Græcis Barbaris militarent, contra græcorum jura.* AR-

RIAN. *L. 1. cap. XVII.* Narrasi peraltro che anche il pio Emanuele duca di Savoja rinunciasse all' impero di Cipro, anzi prevalersi dei soccorsi delle armate turche. In eguali sensi si contenne con Carlo il *semplice* il prelato Fulcone, arcivescovo di Reims. *Nihil enim distat utrum quis se paganis societ, an abnegato Deo idola colat.* FROD. *hyst. Remens. Lib. IV. cap.* 6.

98. La costante, e ferma osservanza dei patti fra le nazioni suole indurre maggiore autorità nel diritto nazionale cui essi si conformano. Se perciò con una nazione vi fu sempre corrispondenza, e reciprocità di commercio, allo scoppiarsi della guerra con altre potenze non si può con questa ritenere che sieno rotti i sociali rapporti, e che perciò si possa passare alle armi per meglio difendersi delle altre, che ci sono nemiche. » Gli altri ci saranno nemici, » disse Annibale ai Macedoni, quando al dir di Polibio L. 7. c. 2., » venne con questi ad alleanza, tranne quei re, quelle città, o quei » porti, coi quali abbiamo corrispondenza, ed amicizia.

99. Per egualc modo lo stesso Polibio ci riferisce essersi spiegati gli torti contro gli Acarnari per bocca del loro ambasciatore Cleneo presso gli Spartani *L. IX. cap.* 25. Perciocchè al diritto convenzionale appartiene il serbare vincoli di alleanza, ed amistà con quelle nazioni, che le più antiche, e costanti sono nel serbare a noi l'eguale riguardo. *Amicitias ita institui par est*, disse il console romano a quei di Capoa, *ne qua vetustior amicitia, aut societas violetur.* LIVIUS *Lib. VII.* 31.

100. Nonpertanto se il tempo dell' alleanza è spirato, ed estinto è il patto, che la convenne non v'è motivo perchè si abbia a continuarla eziandio ne' tempi avvenire: a meno che col successivo adempimento reciproco delle condizioni che la componevano non si possa ritenere per tacitamente ripetuta in diritto, ed esplicitamente osservata col fatto. *Facta autem talia esse debent, ut plenissime inde de voluntate constet.* COCCEI *ad Hug. Grot. L. 2. c. XV. in medio adnot.*

101. Se un popolo viola un trattato non ne siegue perciò che si abbia dal suo canto a rompere ogni patto perciò che non meriti fede chi non la serba altrui: ma piuttosto decsi dire, che non giustifica l'altro

la propria infedeltà. Per infrangere ogni rapporto è duopo che dall' altra parte sia violata l' antica convenzione, e sia violata in modo da manifestare una generale rottura. Se questa non vi appare deesi il mancatore della fede costringere ad adempiere quanto gli incumbe; ed ogni mezzo usare perchè ripari il proprio torto. È questo il costume più savio dei grandi principi, e dei popoli più colti, e magnanimi. *Si enim alter contrarium aliquid fœderi agit, non tamen animi rumpendi fœdus in aliis norraleis, compelli debet ad implendum; non vero ex perfidia alterius alter delinquendi licentiam arripere potest.* Coccei *d. l. ad §. XV.*

102. Presentasi qui la famosa dottrina dello Strikio, il quale, corteggiando in qualche parte il nuovo elettore di Brandeburgo di cui era consigliere di Stato, scrisse nell'illustre suo trattato, che i principi successori non sono tenuti ad osservare il diritto convenzionale dei suoi antecessori. Io non posso soscrivere alla sentenza di questo rispettabile giureconsulto, il quale sebbene non volesse parlare che dei debiti da un principe contratti sullo Stato, pure viene a percuotere la massima che il fatto del principe non sia obbligatorio per il suo successore, ed ognuno vede che ammesso questo principio per un punto viene ad essere ricevuto per l' intiera amministrazione di un regnante, cui in questo caso si dee tutto accordare, o tutto negare; conciossiachè in tutto a dir nulla egli possa obbligare il suo popolo dipendentemente dalla perpetua sua autorità. *Si quid est, in quod obligari populus possit, in omnia potest.* Postumius *apud Liv. l. IX. cap. VI. §. 8.*

103. Penso quindi che dai trattati di un principe sieno obbligati i successori, se quegli stipulati entro i confini della legittima sua amministrazione: poich' egli allora in forza del patto sociale, e del tacito mandato della universalità dei cittadini contrae in nome del popolo a lui soggetto, come capo della repubblica da lui governata. E l'uno, e l' altra essendo corpi morali che soggiacere non possono alla morte atti entrambi sono nel loro rappresentante a perpetuare l' obbligazione nei successori. Senza di questa trasmissione di patti, di obblighi, e di diritti non vi sarebbe fra le genti alcun diritto convenzionale; giacchè alla morte di ogni principe si estingueb-

bero con lui tutte le pubbliche, e nazionali convenzioni, e costumanze che un tale jus costituiscono, e perpetuano fra le genti.

104. Anche nei regni elettivi, i quali soglion essere i più burrascosi per i popoli, ed i più pericolosi per i principi, l'obbligazione del defunto passa nel successore il quale perciò decsi ritenere a titolo universale: mentre anche il nuovo re eletto non può contrarre che in nome di quella repubblica, che pria nominato avesse il di lui predecessore, ed è in usare di quella pubblica sovrana autorità che si fanno, si osservano i trattati, e deggiono conservare nella costante loro integrità, ed osservanza, qualunque sia la persona, od il corpo sovra cui venga ad essere devoluto il supremo impero di quella nazione. *Et fœdere igitur jure imperii contracto omnes obligantur, ad quod imperium illud devolvitur.* Com. Grot. *d. l. Tom. III. pag.* 226. *col.* 2.

105. Per identica ragione in uno Stato popolare, come la democrazia, le convenzioni delle genti fatte dal senato, dal corpo legislativo, e dal potere esecutivo entro i confini dei proprj attributi, e degli statuti costituzionali del popolo durano in perpetuo. Da una vicendevole osservanza dei diritti, e degli obblighi che d'indi nascono alle nazioni si forma quel jus convenzionale scritto, che passando nei posteri, e successivi tempi viene a parte del gius universale di tutti i popoli del mondo.

106. Nel governo misto può avvenire che i trattati del re senza il consenso degli ottimati, o della repubblica non sieno atti a costituire un' obbligazione ne' suoi successori, per difetto di potere in lui: ma in questo caso non è rispetto ai successori che il patto non è valido; esso è invalido nel suo principio, e la dichiarazione di guerra, o di pace, o l'alleanza è come se non fosse mai stata da principio fatta, o contratta. Allora per un vizio radicale nella prima obbligazione nè la repubblica, nè i successori possono essere obbligati, ed ancor meno da tali atti nascer può il menomo jus convenzionale.

107. Si debbono non per tanto guardare i principi dal fare nelle obbligazioni loro, o dei loro antecessori delle mentali restrizioni, o delle cavillose distinzioni, le quali se sono da supporsi nel diritto civile, sono affatto abbominevoli in quello delle genti. Lodasi adun-

que l' imp. Costanzo che, rispettando i trattati da Diocleziano fatti coi Parti, popoli dell' Asia ora detti d'Arach, ritenne l' Eufrate per confine del romano impero; e si copra di vituperio il perfido Carlo il *grasso*, che per rompere il patto di famiglia, e successione coi suoi nipoti, allegò di averlo contratto col fratello Carlomano, e non già coi di lui figli. Bene colui soffrì la pena del suo tradimento; perchè nell' 887 indebolito il suo spirito, ed abbandonato da' suoi partigiani, e da' suoi sudditi, che elessero re di Francia in vece sua Arnolfo figlio naturale di Carlomano, fu costretto mendico, e vilipeso cercare pane per vivere a Luitprando arcivescovo di Magonza, ed a morire d'affanno, ed esule lasciando le ossa nel monastero di Reichnau presso Costanza.

108. Disputano i principi se i loro alleati possano, ad onta del trattato di confederazione, abbandonargli, e venire ad altri patti coll'inimico belligerante; ma questo argomento è subitamente sciolto se si distingue ne' termini del diritto civile il socio del belligerante cui è alleato, senz' essere in società colla guerra verso del comune nemico. Se uno non fa che adempiere il patto della confederazione a favore, ed ajuto di un principe il quale sia in guerra con un altro, allora quegli non può abbandonare l' altro senz' essere fellone: giacchè la guerra non è con lui nè si fa in suo nome, ed egli non ha che il patto di alleanza che lo costringe agli ajuti del suo collega, il quale solo è in contesa coll' altro belligerante. Questo compagno adunque non può abbandonare l' altro che è combattente, nè può col nemico di lui venire ad alcun patto, od in altro modo prendere misure dirette alla continuazione, o cessazione della guerra. Difficile poi assai è che si possa venire in soccorso di un alleato senz' essere direttamente nemico dell' altro belligerante. Ad ogni modo, se il soccorso sta nei termini della sola precedente confederazione, ne' sensi di jus delle genti può siffatto principio aver luogo, senza che il confederato prenda parte nella guerresca contestazione.

109. Ove poi tutti i confederati sieno uniti contro il comune loro nemico, sicchè nella sociale ciascuno di essi difenda la propria causa con armi unite, e raccolti ajuti, ognuno allora a suo senno può abbandonare la causa della guerra, lasciare l' alleanza, e venire a

patti col nemico giacchè non è più una sola guerra di uno contro di un altro, ma sono tante guerre quante sono le cause, e le persone che vi si veggono impegnate.

110. L'intenzione di questa regola sarebbe se la guerra fosse comune per un titolo indivisibile, o se nell'atto federativo si fosse convenuto così, che a nessuno fosse permesso di partire dalla guerra pria che questa fosse terminata in concorso di tutti, nè di fare la pace senza il comune consenso. Salvo che la causa sebbene comune fosse tale da riguardare ciascuna potenza, o nazione nel rispettivo interesse, o scopo, onde ciascuno disporre potesse del suo diritto, e fosse la ragione di guerra di doppio rapporto comune, e rispettivamente singolare; o che venisse a tutti offerto un equo trattato di pace, od una congrua soddisfazione, e non pertanto alcuno dei confederati guerreggianti voglia continuare nelle ostilità; o sieno le cose ridotte al punto di rendere quell'impegno sociale decisamente fatale, e rovinoso al proprio Stato; nei quali casi potrebbe uno degli alleati abbandonare la lega, fare da se la pace ad onta degli altri belligeranti suoi colleghi, ed iscostarsi dalla loro causa. *Tunc causa fœderis cessat, indeque socius invito quoque solio pacem de sua causa statuere .... de suo jure disponere, illudque remittere, eaque a fœdere recedere potest.* Coccejus *d. l. pag.* 127. *col.* 1. *tom.* 3. *Edit. Lausannæ* 1769.

111. Nella interpretazione dei trattati fra le potenze, dai quali ne deriva il diritto convenzionale è d'uopo in buona ragione il senso delle prove e lo spirito dell'equità, anzichè il materiale senso delle parole, il quale essere può anfibologico, sottile, e cavilloso. Il jus delle genti non può avere miglior base della pubblica fede, la quale non conosce nè restrizioni, nè sottigliezze, nè paralogismi, o storcimenti di senso. *In fide quid senseris, non quid dixeris cogitandum.* Cic. *de off. L. I. c. XIII.*

112. Se si presentano delle dubbiezze nel senso dei trattati, questi si debbono intendere secondo l'uso di quelli, che lo scrissero, a tenore del pubblico senso, e conservando la proprietà del termine. *Sed nimirum consuetudo vivit, quæ cum omnium domina rerum, tum maxime verborum est.* Aul. Gel. *lib. XII. cap.* 13. *in*

medio. Imperocchè la mente degli uomini non si può meglio comprendere, che coll'investigare il senso con il quale essi sogliono rappresentare le loro idee. Se questo senso si ritrova nelle espressioni d'ambi i contraenti non v'è dubbio, che siasi allora saputo il sentimento reale, e sincero nel quale entrambi furono d'accordo. E siccome le parole sono i segni convenzionali delle nostre intenzioni; così l'esame del tempo, del luogo, e delle persone che le usarono serve ad accuratamente determinare quale sia il giusto loro senso: tanto più che in un'epoca tali parole non resero un senso che rendevano in un'altra.

Multa renascuntur quæ jam cecidere, cadentque
Quæ non sunt in honore vocabula si volet usus
Quem pene arbitrium est jus, et norma loquendi.

HORAT. *de Art. Poet. v.* 70.

113. Egl'è perciò che i Romani diligenti esaminatori di ogni argomento, e di ogni diritto stabilirono nelle loro leggi uno speciale trattato che alla significazione delle voci si riferisse: nel quale ora dall'uso, ora dalla natura delle voci, ed ora dall'opinione dei più grandi letterati, e giureconsulti ne desunsero la definizione, o l'etimologia. Ad ogni modo per quanto è del nostro istituto il senso grammaticale non basta, se a questo resiste il voto dei filosofi, e giureconsulti, e siavi più accolta un'altra definizione filologico-legale.

114. Ogni trattato vuolsi adunque spiegare giusta il suo ordine, e stato naturale, con criterio, e discrezione, e con relazione alle circostanze in cui esso avvenne, per così comprendere cosa siasi voluto stipulare, e siasi effettivamente stipulato. Si osservano le parti dell'affare fra di loro, e sul loro interesse per conoscerne la sostanza, ed i rapporti colle antecedenze, e colle conseguenze, che per diritto, e fatto ne possono d'indi risultare. Il costume, le abitudini, i modi, le attitudini, i mezzi manifestati, ed impiegati dalle parti contraenti sono tanti lumi che rischiarano il senso, e l'espressione del trattato.

115. Quantunque nel jus delle genti non si faccia luogo a stabilire delle regole d'interpretazioni, siccome avviene nel diritto civile: pure regola generale può essere quella, che in qualche accidentale

oscurità si sostengano quelle interpretazioni che danno al patto una più stretta relazione, e vicinanza al gius di natura, ed all' universale regime dei popoli costantemente osservata, dai quali due fonti sta sempre bene che scaturiscano le pubbliche convenzioni. Nullo però sarebbe il patto se l'oscurità desse luogo ad una dubbia interpretazione delle parole: avvegnachè queste debbon essere chiare, e tali da non indurre la menoma anfibologia, o doppiezza di sentimento. La volontà espressa delle parti, e non la presunta, o conghietturale dee stabilire la validità di un pubblico trattato. *Quid? verbis satis hoc cautum erat? minime. Quæ res igitur valuit? voluntas: quæ si tantis nobis intelligi posset, verbis omnino non uteremur: quia id non potest, verba reperta sunt, non quæ impedirent, sed quæ indicaverint voluntatem.* Cicero *pro Cæcina c.* 18.

116. Non potrebbesi perciò ammettere una interpretazione che non fosse conforme all' uso comune, ed al necessario fine del trattato, sicchè quello venisse investito, e questo illuso. I sotterfuggi, i cavilli, le riserve mentali disonorano coloro che le adoperano per sottrarsi all' osservanza, ed alla fede dei trattati. Così riprovati sono da Tucidide L. 2. c. 5. 6. i Platuri che avendo convenuta la consegna di tanti uomini, cavillavano di voler adempiere il patto consegnandone anche dei morti; e Diodoro Siculo L. 17. rimprovera Alessandro che dopo aver patteggiato con dei Barbari la libera loro uscita dalla città, pochi passi fuori di questa gli abbia fatti assalire, e trucidare dal suo esercito. Certamente che il senso di questi due trattati era là il libero ritorno dei Tebani prigionieri in Platea, e quì di trasportare altrove i proprj accampamenti.

117. Laddove dal complesso delle cose si vedesse chiaramente che la ragione, la mente, l' intenzione delle parti, ed il fine delle azioni ripugnassero alla proprietà dei termini usati nel trattato, sarebbe inevitabile di conchiudere per la nullità dell' atto. Conciossiacchè vi risultarebbe una ripugnanza nella volontà delle parti, e nelle cose espresse coi patti, e perciò non constando appieno della loro disposizione, l'atto che la contiene, addiverrebbe nullo, e come non avvenuto.

118. Se la voce soltanto usata fosse maligna, ma chiara apparisse

per l'effetto che n'emergesse dalla giusta di lei applicazione all' ordinario uso dei vocaboli, e per il vizio che si evitarebbe con una diversa interpretazione, questa si dovrebbe fare con siffatta discrezione. *L. in ambigua* 19. *ff. de Leg.* Se quindi un' armata nemica promettesse di uscire dal territorio del regno d' Italia, comunque da lei se ne fosse occupato una parte, dir non si potrebbe che quella fosse sua per ragione di guerra, giacchè niente è del nemico pria del finale trattato di pace. Le occupazioni sono di fatto, e non di diritto, e riescono passaggere come sono transitorie le vicende della guerra. Col dare a questo patto un' altra significazione o si sosterrebbe un assurdo manifesto, una manifesta ingiustizia, o si renderebbe vuota di senso la convenzione; e si metterebbe in dubbio ciò che è del tutto evidente, vale a dire che le armate nemiche dovessero partire dal luogo da loro occupato sul territorio di quel regno.

119. In quel modo, che nell' applicazione delle leggi si dee ricevere la causa che mosse il legislatore a disporre le cose in quelle contenute; parimenti nelle convenzioni si dee inquirere la mente, e l' opinione in cui erano i contraenti quando vennero alla disposizione di quelle. E quantunque non di rado avvenga che non la ragione, ma la passione, l' impeto, e qualche accidentale stimolo dell' animo sia la causa della promessa, o della stipulazione; pure la pubblica fede, e la sicurezza del jus delle genti impone di adempire sotto lo stesso punto di vista, con cui si contrasse, la trattata convenzione. *Nam si de voluntate disponentium constat, sive ratione, sive libidine, sive fortuito animi motu consentiant, partes obligantur, quia ita disponunt. Comment. ad Hug. Grot. L. 2. c. XVI. §. VIII.* Imperocchè malgrado che ognuno pensi nelle sue operazioni di seguir sempre la ragione, questa non è già dappertutto la causa movente, che stipula i pubblici trattati: basta però che vi sia la volontà dei contraenti perchè quelli sieno validi, ed obbligatorj al pari di ogni altro stipulato. *Interdum et præter rationem voluntas semet ex vi libertatis suæ determinat, quoad obligationem producendam sufficit. De jure B. et P. d. l.*

120. Dopo di avere Grozio nel citato capo XVI. escluse dal jus delle genti, e così dalla interpretazione del diritto convenzionale la

distinzione degli atti di buona fede, o di stretto diritto, come sottigliezze del jus civile è disceso tuttavia quel grand' uomo a dare delle regole direttive sulla interpretazione dei trattati pubblici, le quali ricadono sempre nelle stesse sottigliezze. Di questo genere sono le regole di usare il senso tecnico, o dell' arte nell' interpretare le cose favorevoli per ampliarne il valore, ed all' opposto di prendere le parole colla proprietà dell' uso popolare, che è il più ristretto, se trattasi di cose odiose; e che nel dubbio senso si debba sumere quello che l' atto sostiene, e non lo rende vano, od assurdo.

121. Anche Samuele Puffendorf nel suo insigne trattato *de jure naturæ et gentium*, sulle pedate di Grozio si trattenne a dimostrare con moltissimi articoli le stesse regole di distinzione, e d' interpretazione delle parole, che formar potevano parte di un trattato. L. V. c. 2. §. VIII., e cap. 12. Eppure in un trattato del jus della natura, e delle genti non pareva che tante distinzioni vi potessero aver luogo, essendo quelle riservate all' interpretazione delle private convenzioni, le quali soggette essendo al criterio del giudice, possono da lui essere più strettamente, o più estesamente interpretate.

122. Giovanni Barbeirac nelle sue note ai citati due pubblicisti, ai sovracitati passi, si oppone alla serie delle distinzioni da loro fatte: ma anch' egli vi ragiona più da civilista, che da pubblicista, il quale non conosce altra obbligazione nei pubblici trattati fuor di quella, che nasce dalla manifesta volontà delle parti contraenti. Le nazioni sono tra di loro eguali, e nessuno è su di esse costituito giudice per fare delle mistiche, o tecniche interpretazioni nei loro trattati.

123. Enrico Coccejo nei suoi commenti a Grozio dice chiaramente che nella interpretazione dei pubblici trattati, risguardanti la ragione delle genti non vi entra alcuna regola nè di odio, nè di favore, nè di ristringente, nè di ampliativo, nè di dubbio, nè di presuntivo; ma tutta la regola della loro interpretazione debbesi ridurre a riconoscere se vi esista, o no la chiara, e letterale disposizione, e volontà delle parti stipulanti.

124. Se pertanto la disposizione è dubbia, essa è come non inulta, ed il patto diviene nullo: giacchè il diritto non nasce che dalla ben

dichiarata volontà. Se la disposizione è certa non si sostiene già perch' essa sia propizia alla pace, ed al bene delle nazioni, ma perchè le parti così hanno voluto. Nel dubbio la cosa rimane in quello stato in cui era da pria fino che subisca una mutazione per un' altra convenzione. Il favore della causa non induce la volontà: e quando questa è certa il fatto vale senz' alcun riguardo all' odio, od al favore delle conseguenze che d'indi ne possono ridondare.

125. Le nazioni sono fra loro eguali, e questa eguaglianza distrugge in loro ogni facoltà di stabilire, o seguire delle regole nella interpretazione dei loro trattati. La regola suppone uno che la dia, e l'altro che la segua, la qual cosa induce l' idea di superiorità nelle persone che si trovano nel primo stato. Ma in questo stato nessuna delle nazioni si può trovare per dare alle altre delle regole: essendo tutte fra di loro eguali, libere, ed indipendenti, e perciò nessuna si può dall' opposto canto trovare nello stato di seguire le regole altrui. Non può dunque valere fra di esse altro patto, che quello che risulta certo, e chiaro dalle vicendevoli loro convenzioni.

126. In mezzo a ciò essere vi possono delle regole generali: ma queste saranno, come abbiamo già veduto, dettate dalla natura delle cose, e dalla comune ragione degli uomini, piuttosto che da una certa facoltà di uno sopra l'altro. Così è regola che il senso risponda alla natura del soggetto, e s' intendano le cose nel senso comune, ed universale. Se quindi quei di Lubecca erano in diritto di portare il loro commercio in Moscovia mentre i Russi guerreggiavano con quei della Livonia, erravano questi col pretendere che per terra, e non per mare i Lubeccesi andassero nella Russia, giacchè nel senso comune si dice anco andare per acqua. *Thunn. L.* 36. *Hist. ad an.* 1562. Così Cleomene cavillò nel pretendere che nell' avere accordato l' armistizio per tanti giorni agli Argni potesse assalirli, e trucidarli di notte, come in un tempo non compreso nell' armistizio. *Plut. Apopht. Lacon.* E così cavilloso fu il pretesto dei Capuani di rompere le armi dei loro nemici, perchè si era patteggiato che loro ne dessero metà.

127. Il senso comune è la regola di ogni interpretazione. Se si tratta di mover guerra ad alcuno, non vi è dubbio che il patto di

non portar le armi contro di un popolo significa nella parola armi tanto lo stromento, che il soldato: ma se il patto concerne la resa di un forte, e siavi stipulata la consegna per il rilascio delle armi, è certo che quì il vocabolo armi non esprima già il soldato, ma il solo ferro, o stromento bellico: non per quel ferro inetto all' offesa, che all' innocente fu preso da un iniquo magistrato per uno stromento atto a ferire, e fece catturare chi lo portava. *Lex est quo nocte cum ferro deprehensus fuerit, alligetur, cum annulo ferreo inventum magistratus alligavit.* Quintil. *Inst. orat. Lib. VII. c.* 6.

128. Al di là di quegli universali principj desunti dal comune senso tra i principi non evvi altra regola per interpretare i loro trattati. Se infatti l'atto fosse scritto in modo che si disputasse se in un senso, anzi che in un altro si avesse a spiegare, sicchè nascesse la menoma dubbiezza, l'atto sarebbe come non stipulato; giacchè l'insorta controversia toglierebbe quella certezza della disposizione, la quale sola può sostenere il trattato, e l'esecuzione di esso. Non perchè l'atto da loro si abbandoni perchè contenga un assurdo, od una iniquità, sibbene perchè mancandovi la chiara disposizione vi manca il consenso, dal di cui difetto dipende tutta la sussistenza, e validità dell' atto in questione.

129. Non vi sono conghietture, non circostanze, non assurdità che possano dar regole ai trattati delle genti, se questi sono sussistenti perchè chiara consti la volontà delle parti, quelle non possano venir meno per altri inconvenienti: ma se quella non appare manifestamente, non v'è motivo che atto sia ad indurne la validità. *Si certa est dispositio, et uterque vocem juxta proprietatem usus popularis intellexit, ea valet, utut absurda; si dubia sit non valet dispositio, non ut evitetur iniquitas, sed quia deficit consensus, eoque et obligatio.* H. Coccei *ad Hug. Grot. L. 2. c. XVI. ad §. XII. pag.* 161. *colum. prim. in princ.*

130. Vanno discordi ancora Grozio, e Coccejo sulla quistione, di cui al detto cap. XVI. §. 13., se debbansi, o no comprendere gli alleati anche futuri nel riguardo che un principe avesse in una convenzione accordato agli alleati di un altro; ma io reputo più ragionevole la dottrina di Grozio, il quale scrive che non sono com-

presi quegli, che dopo il trattato addivenire possono confederati col principe che stipulò a favore dei suoi amici, ed alleati. Imperocchè quantunque le ragioni da lui addotte non sieno in questa materia di pubblico diritto nè uniche, nè perentorie a favore della sua sentenza; pure è sempre più giusto il dire che i futuri socj d' armi non sieno compresi nel favore di un trattato che avvenne pria ch' esse lo fossero.

131. A sostegno di questa teoria debbonsi peraltro apprezzare le osservazioni desunte da ciò che il consenso non può essere tratto a persone ignote, e circostanze non anco nate all' epoca del trattato, ed a cose che a quello potevano poi, e non potevano appartenere. D' altronde far si potrebbe luogo alla frode di associare all' alleanza tutte quelle nazioni, e potenze delle quali l' altro principe contraente avesse motivo di querela per loro movere la guerra. L' ingiusto offensore si metterebbe allora al coperto di dare colla guerra una congrua soddisfazione all' offeso principe, mettendosi colui nella schiera di quegli alleati, ai quali questo principe, sebbene provocato, sarebbe tenuto in forza del trattato di serbare, e conservare riguardi, amicizia, e confederazione. Questo assurdo violarebbe la giustizia della cosa, la libertà naturale d' ogni principato, e la indipendenza assoluta di ogni sovrano, e di ogni nazione. Se non che in mezzo a qualunque patto se uno degli alleati viene a mancare ad un principe, questi è in piena libertà di far cessare ogni riguardo, e far valere colla guerra i proprj diritti.

132. Dicasi piuttosto che i trattati seguiti con un console, con un re, od altro capo di nazione valgono sempre ad onta che sia quello cessato dalle sue funzioni, o questo estinto, o dimesso dal trono. Imperocchè non è coll' uomo, ma col rappresentante del popolo, dello Stato, della nazione, che si è convenuto, e questi corpi morali non muojono, nè si estinguono: si cangiano gli Stati, ma non periscono.

- - - - - - - - - - Non unquam perdidit ordo
Mutato sua jura solo - - - - - - - - - -

LUCAN. *Phars. Lib. V. v.* 30.

133. Può un principe mancare agli impegni da lui contratti, o

da' suoi antecessori a favore di un' altra potenza, quando col mantenere allora la sua promessa si espone alla propria rovina. Così non sarebb' egli obbligato a mandar le sue forze a soccorrere un alleato, quando venisse assalito dai nemici nel proprio Stato, nè in obbligo sarebbe di tenere sociali vincoli con uno Stato le di cui motivazioni si fossero mutate, e tendessero queste direttamente alla distruzione di quella di quel principe alleato. Imperocchè un principe è innanzi di tutto obbligato a salvare la repubblica di cui è alla testa, e poi, se lo puote, recare soccorso ai suoi confederati; e così non dee al pericolo di un politico sovvertimento esporre il proprio Stato che su diverse basi, e con diversi principj è regolato. La difesa altrui non ci costringe alla promessa, se non dacchè il bisogno di difendere noi medesimi non ce le impedisce: è questo principio di natura che mancare non può nella ragione delle genti. *Sic qui auxilium fœderato promisit, recusabitur, quamdiu ipse domi periclitatur, iisque copiis ad sui defensionem opus habet. Nam cum quilibet princeps primo omnium loco suum populum tueri teneatur, in omnibus promissis, quæ extraneis facit, hanc subintelligit conditionem; quantum salus propriæ reipublicæ admittit.* Puffendorf. *de J. N. et G. Lib. V. c. XII.* §. 22. Follia, e non fede agli Inglesi suoi partigiani fu quella che condusse Luigi VIII. a portar le sue truppe nell' Inghilterra per la gloria di farsi conoscere in Londra, e così rischiare di perdere il soglio in Francia: dovette poi quel bizzarro monarca venire a Parigi a cercare nella sua eredità di che consolarsi nella perdita della sua conquista. *Histoire de Revolut. d' Anglet. liv. 3. an* 1217. Dicesi quindi stolta, e fanatica la religione degli Abissini, la quale durante la quaresima li costringe a cotanto col digiuno, e colle macerazioni infievolire le loro forze, che più atti non riescono a resistere ai nemici, che scelgono quel tempo per assalirli, e trarli nella schiavitù. Franc. Alvarez *descript. Æthiop. c.* 13.

134. Cicerone nel suo trattato *degli Uffici lib.* 1. *c.* 24. con accademica dottrina mette in sovverchia balìa del promittente il disciogliere la promessa quanto questa gli è di grave nocumento senza giovare di assai quello in di cui favore è fatta. L' esempio ch' egli dà è per avventura più chiaro della sua dottrina: giacchè scrive

ottimamente che non manca all' ufficio suo quel padre, il quale per la pericolosa infermità sopraggiunta al proprio figlio, non si reca al condotto patrocinio di una lite che gli era affidata. Seneca è dello stesso sentimento; e narra molti casi nei quali senza mancare al dover suo mancare l' uomo puote alle fatte promesse. *De benef. Lib. IV. cap.* 35. *e* 39. Con tutto questo nel jus delle genti senza di essere in pericolo egli medesimo un principe non può mancare alla data fede di recare altrui soccorso, ad onta che meglio per lui fosse il serbare a se stesso le sue armi, ed i suoi mezzi in quella congiuntura.

135. Finalmente sebbene il contratto sia perfetto per il solo reciproco consenso delle parti; pure nei trattati delle nazioni io non penso che validi essi sieno pria di essere sottoscritti dalle persone contraenti. Se poi i patteggianti non hanno la sovranità dello Stato che rappresentano deggiono le convenzioni acquistare la loro validità dalla firma del supremo imperante. È nel diritto civile, che quando non si è convenuto di ridurre ad atto scritto la stipulazione, questa valga da per se, e lo scritto è il documento non la sostanza del contratto. Nel jus delle genti la scrittura, e la formale soscrizione di essa non è solo monumento, ma sostanza della convenzione: non già perchè questa nel diritto di natura sia invalida quando non è ridotta allo scritto, ciò che ripugnarebbe alla natura delle umane obbligazioni nello stato naturale, ma perchè la difficoltà di stabilire fra i capi delle nazioni, che spesso cambiano di rappresentanti, la verità, ed essenza delle cose convenute, ed i gravi danni, ed inconvenienti che ne risulterebbero dalla mancanza dello scritto sono tali che alla pubblica causa rendono necessaria l' esistenza di uno scritto per determinare quale sia veramente stata la volontà delle parti contraenti.

136. Fu quindi con prudente cautela introdotto l' ormai generale costume di stabilire alla chiusa di ogni trattato, ch' esso debba ratificarsi nello spazio di un dato tempo dai principi sovrani delle parti contraenti; e che tra di esse sieno cambiate le rispettive ratifiche onde certo, assoluto, e perpetuo sia il monumento della seguita convenzionale obbligazione.

137. Colla scorta di queste massime direttrici nell' interpretazione dei pubblici trattati facile addiviene ad ognuno il vedere cos' abbiano le nazioni, e potenze stabilito nelle loro convenzioni, e quali sieno le rispettive azioni, ed obbligazioni nascenti dal diritto convenzionale. E per non rimontare alle più antiche stipulazioni dei principi, e popoli d'Europa, e delle altre parti del mondo, nè abbracciare indistintamente quelle che vanno fatte in tutte le politiche, e commerciali loro circostanze stimo prezzo dell' opera lo scegliere quelle che per causa di commercio, e ne' più vicini tempi sono avvenute. Tanto più che nel giro degli ultimi secoli molte cose si sono cangiate dallo stato politico, e commerciale in cui si trovavano, e quelle ch' erano prescritte un giorno dal jus convenzionale più non lo sono adesso. L'epoca di Luigi XIV. ha cangiato la faccia all' Europa, come adesso quella di Napoleone il grande va cangiandola al mondo. Basterà quindi che io quì rammemori quei trattati nazionali, che dalla metà del secolo passato, ed in avanti misero in essere le relazioni di commercio, e di polizia tra le più grandi potenze del globo.

138. Nella *raccolta dei principali trattati* di alleanza, e commercio delle potenze d'Europa, e delle altre nazioni del mondo il dotto compilatore De Martens, già consigliere della corte a Lunebourg, professore ordinario di jus naturale, e delle genti, non che assessore nelle facoltà legali all' università di Gottinga, comincia dall' epoca 22. marzo 1761. in cui avvenne il trattato di amicizia, e commercio tra il *gran* Federico II. di Prussia, e Mustafà sultano degli Ottomani fatto a Costantinopoli in lingua italiana.

139. Dicesi nel proemio di questo trattato, che l' essere i principi legati con vincoli di sincera amicizia non solo contribuisce alla loro forza, e sicurezza, ma ben anche apporta infiniti vantaggi ai sudditi, ed agli Stati; e che perciò fra la Prussia, e la Turchia si andava a stabilire una forte amicizia, e reciproca corrispondenza.

140. All' art. I. si è poi conchiuso, che fosse lecito ai sudditi prussiani, e turchi di trafficare per mare, e per terra senza impedimenti, ed i nazionali di Prussia, che viaggiassero colla bandiera, e patente del re, ed i marinari delle loro navi entrando nei porti,

e nelle scale, ed isole delle provincie ottomane con mercanzie nel tempo del loro arrivo, soggiorno, e ritorno non potessero venire molestati, con facoltà di trattenervisi per risarcire le navi, entrare l'equipaggio, e fare le loro provvigioni: che nella vendita e compera delle robbe, e mercanzie non proibite si è reso con ciò ai mercanti prussiani tutto quel trattamento, che si rendeva ai negozianti delle altre amiche potenze: che in eguale modo le navi prussiane che fossero approdate alle fortezze dei Dardanelli, o di altri porti, e scale, si dovevano accettare al pari delle navi delle altre amiche potenze, e dopo aver date o pagate 300. *aspre* secondo il costume, col nome di *salvo arrivo*, non fossero molestate con altri aggravj. Che se una nave naufragasse nei porti, e scale dell' impero turco, i governatori, giudici, ed ufficiali di quel luogo avessero cura di custodirla da ogni atto di ostilità, e facessero salvare le cose ricuperate dal naufragio per consegnarle a quei consoli prussiani, che si trovassero in quelle vicinanze per essere restituite ai loro proprietarj: e per questa ragione non si avesse a domandare niente fuorchè la solita paga di quelli, che servissero nella cura, e trasporto; e se tali cose fossero depredate si avessero a ricercare, e riprendere per consegnarle, e restituirle per intero ai loro padroni.

141. All'art. III. si convenne che i mercanti prussiani, ed i loro dipendenti volendo esportar effetti dalla Turchia non avessero a pagare che il 3. per cento delle dogane comuni, che per gli effetti spettanti agli ambasciadori di Prussia, e per le persone del suo seguito non si avesse a pagare dazio, o dogana di sorte alcuna; e che fuor del diritto sulle merci che facessero girare da porto in porto, e nelle scale dell' ottomano impero non si avesse ad esiggere dai Prussiani nessun diritto di finanza, nè assoggettarli al pagamento del dazio detto *Cascabrie*.

142. Si è stipulato all'art. 3. che incontrandosi le navi da guerra delle due potenze abbiansi a salutare col solito ceremoniale delle altre potenze. Le navi mercantili però della Prussia incontrandosi con quella di guerra, e dei negozianti turchi dovevano salutarsi amichevolmente secondo il costume, senza impedirsi nel viaggio, nè predar si, o chiedersi con violenza cos' alcuna; e senza sforzare i basti-

menti prussiani a trasportare truppe, cannoni, munizioni di guerra, ed altre simili cose. Se poi i mercanti ottomani avessero prese a nolo delle navi prussiane si osservasse il trattamento di noleggio delle altre potenze, salvo agli ambasciatori, e consoli di Prussia il diritto del *Consolato* su di quello, che giusta l' antico costume erano soggetti al pagamento della dogana.

143. Coll' art. IV. si conferma all' ambasciadore di Prussia ogni diritto, e privilegio annesso alla legazione in tutta la giurisdizione della Porta Ottomana colla facoltà di nominare consoli, vice-consoli, e dragomanni in ogni scala, porto, ed isola dell' impero turco, e di farsi servire il legato da 4. dragomanni, e di uno i consoli. Tutti però i sudditi della di lui nazione furono ammessi al trattamento delle altre potenze amiche della Porta.

144. Negli altri articoli si è convenuto sul modo di amministrare giustizia ai sudditi delle due potenze, sulla facoltà di fare, od accettare schiavi, e di succedere nelle vicendevoli sostanze, nonchè di conservare quelle che venissero lasciate da uno di essi sudditi defunto fuori del proprio paese, ed in quello di una delle dette due potenze.

145. Col patto di famiglia, ossia trattato di amicizia, ed unione del 15. agosto 1761. tra la Francia, e la Spagna fra le altre cose all' art. V. si è convenuto, che le due corone si avessero in caso di guerra a soccorrere mediante avviso di tre mesi con 12. vascelli di linea, e sei fregate armate, fornite tutte dei loro equipaggi secondo le regole della rispettiva marina.

146. La Prussia col suo trattato 5. maggio 1762. si obbligò verso l' imperatore delle Russie a mantenere con questo una ferma pace, ed alleanza col patto anche di disimpegnarsi da quelle promesse che avess' ella potuto fare con altre potenze, in quanto quelle potessero addivenire contrarie agli impegni assunti verso della Prussia.

147. Col 22. maggio 1762. il re di Prussia fece il suo trattato di pace col re di Svezia, e con esso i due principi ristabilirono fra i loro Stati la pace, l'amicizia, e la migliore corrispondenza del rispettivo loro commercio.

148. Negli articoli di pace del 3. novembre 1762. tra l' Inghilterra,

la Francia, e la Spagna si sono rispettivamente regolati i possessi, ed i confini dei relativi loro stabilimenti d'America: si è convenuto sulla porzione del porto di Dunkerque, sulla pesca di Terra-nuova, e sull'accesso, e sulla navigazione alle isole dell'Oceano, ed alle Indie orientali. Questi articoli furono definitivamente conchiusi col trattato finale di pace, ed amicizia fra le dette tre corone nel 10. febbrajo 1763., il quale fu ben anche accettato, in quanto lo poteva riguardare, dal re di Portogallo.

149. I vincoli di commercio, e reciprocità fra l'Ungheria, e la Boemia colla Prussia furono stretti col trattato di pace del 15. febbrajo 1763. in cui si venne a comprendere anche l'impero della Germania; ed in conseguenza dell'art. XX. ivi stipulato nel 20. successivo marzo ebbe luogo un atto separato fra l'imperatrice di Russia, ed il re di Prussia senza il re di Polonia, e l'elettore di Sassonia col quale avevano pure fatto una stipulazione nello stesso giorno 15. febbrajo.

150. Col trattato dei 25. giugno 1764. seguìto poi dagli articoli 19. giugno 1765. l'imperatrice regina d'Ungheria, e Boemia stabilì i confini dei rispettivi Stati colla repubblica di Venezia; e con quello dei 4 agosto 1764. si convenne sul possedimento dell'isola di Corsica fra il re di Francia, e la repubblica di Genova, del quale oggetto si venne poi alle finali conchiusioni coll'atto del 15. maggio 1768.

151. Dopo il trattato di amicizia fra la Gran-Brettagna, e la Svezia seguìto nel 5. febbrajo 1766., nel 12. maggio di quell'anno avvenne lo stipulato fra il re di Francia, ed il duca dei Due-Ponti per la vicendevole abrogazione del diritto che ai rispettivi sudditi vietava di succedere gli uni agli altri per causa di albinaggio. Un eguale stipulato seguì nel 24. successivo giugno fra la corona di Francia, e la nominata imperatrice. Nel 5. settembre dello stesso anno si assentò il primo patto di famiglia tra gli elettori Palatino, e di Baviera, che fu poi rinnovato nel 26. febbrajo 1771.

152. Colla convenzione 13. maggio 1769. fra la corte di Francia e quella di Spagna si stabilirono i regolamenti tanto sulle funzioni dei consoli marittimi, quanto sugli oggetti di naufragio, di visite di

vascelli, e di successioni intestate, o per testamento di uno reso defunto in uno Stato delle due corone. Nel primo aprile di quell' anno si ottenne un trattato di commercio tra i Francesi, e la città d' Amburgo.

153. Col trattato 4. aprile 1775. si sono fissati i confini tra l' impero russo, e la Porta: l' originale di esso trattato è in tedesco, e vi si descrivono i fiumi, i luoghi, i punti che rimarcar deggiono i limiti di quei vasti due imperi.

154. Negli articoli 4. ottobre 1776. venne in Filadelfia stabilita la confederazione, ed unione perpetua dei tredici Stati, che si unirono sotto il titolo di Stati-Uniti d' America. Questo atto che forma legge costituzionale di quei popoli è ormai riconosciuto anche dalle nazioni europee, le quali hanno con essi relazioni politiche, e commerciali.

155. Nel 28. maggio 1777. avvenne il trattato di alleanza generale, e difensiva tra il re di Francia, e le repubbliche elvetiche, e gli Stati coalleati, e nel 29. giugno di quell' anno si rinnovò la pace commerciale fra l' imperatore di Marocco, e le Provincie-Unite dei Paesi-bassi.

156. Cogli articoli del 1. ottobre 1777. si trattò della pace, e dei confini tra la Spagna, ed il Portogallo nei rispettivi dominj dell' America, e dell' Asia. E siccome una delle maggiori sorgenti di controversia fra questi due Stati era lo stabilimento delle colonie portoghesi del Santo Sacramento, dell' isola di S. Gabriele, e di altri posti, e territorj che questa nazione pretendeva avere sulla riva settentrionale del fiume della Plata: ciò che aveva resa comune cogli Spagnuoli la navigazione di questo fiume, e dell' Uraguai; così all' art. 3. si è convenuto che la detta navigazione nei fiumi della Plata, e dell' Uraguai, ed il terreno sulle due rive settentrionale, e meridionale appartenessero esclusivamente alla Spagna sino al punto in cui il fiume Pepiri-Guazù si scarica alla riva occidentale nell' Uraguai, dove la Spagna estendesse il suo territorio sulla detta riva settentrionale sino alla linea di divisione; la quale fu marcata cominciando dalla parte del mare nel torrente Cheù, ed il forte San Michele inclusivamente, lungo il lago Merim fino alla sorgente del

fiume Niger, che al pari degli altri si scarica nella Plata, e nell' Uraguai, fino dove questo si riunisce al Pepiri-Guazù, compresa la colonia di Santo Sacramento, e l'isola di S. Gabriele, tutti i quali possessi si dichiararono devoluti agli Spagnuoli.

157. Rispetto alle differenze nate sull' entrata della palude di Patos, nell' imboccatura del gran fiume S. Pietro, e le rive di esso fino al fiume Jacui, di cui le dette due corone ne pretendevano le rive, e la navigazione si convenne all' art. IV. di quel trattato preliminare, che la navigazione, e l' entrata apparterrebbero esclusivamente al Portogallo, e che il suo territorio si esteuderebbe dalla riva meridionale, sino al torrente Tahim, continuando lungo la palude di Mangueiras in retta linea verso il mare. Sul continente questa linea doveva stendersi dal rivaggio della palude Merim, prendendo la direzione del primo torrente meridionale, che vi si getta all' altra imboccatura, e che discende vicino al forte portoghese di S. Gonzales; d' ove senza passar le sponde del detto torrente, il territorio del Portogallo, si avesse ad estendere dalle sorgenti dei fiumi, che discendono fino al detto gran fiume, ed a quello di Jacui fino al punto in cui passando a traverso le sorgenti del fiume Ararica, e Coyami situati al fianco del Portogallo, e quelle dei fiumi Piratini, ed Ikimini spettanti alla Spagna, fosse tirata una linea al luogo degli stabilimenti portoghesi sino dove il Pepiri-Guazù sbocca nell' Uraguai.

158. Negli altri articoli si fa continuare la linea di demarcazione sino al fiume di S. Antonio, luogo presso di Curituba fino al Paranà ove si unisce all' Igurai. Poi essa linea discende in mezzo a questo fiume sino dove esso si getta nel Paraguai, e siegue fino alla palude di Xarayes, ed all' imboccatura del fiume Jauru; e da là seguendo direttamente la costa occidentale fino alla riva australe del fiume Guapore o Itmas in faccia all' imboccatura del Savarè che si getta nel Guapore verso il Nord. Si fa d' indi luogo questo fiume sino dov' esso si getta nel Mamorè che ha la sua sorgente nella provincia di Santa Croce, si traversa la missione di Moxos, si giunge il Madeira, il quale mette foce verso il mezzodì nel Maragnon, o fiume delle Amazoni. Da questo luogo si tira una linea verso l'Est,

e l' Ouest fino alla riva orientale del fiume Jabari, che discende dal Jaba, ed entra nel Maragnone verso il Sud.

159. Finalmente la linea, come all' art. XII., passa al dissopra della parte più occidentale dell' imboccatura del Japura, e traversandolo in mezzo, fino dove gli stabilimenti portoghesi sono coperti dalle rive del Japura, e del Niger, di maniera che gli Spagnuoli non possano passare al dissotto della detta imboccatura, nè i Portoghesi al dissopra, nè navigare per andarvi il fiume Orenoque; solo che sarà comune la navigazione dei fiumi che attraversano la linea di divisione fino ai luoghi nei quali le rive comincieranno ad appartenere ad una delle due potenze; nei quali siti si alzeranno delle pietre colle debite iscrizioni, affinchè i navigatori sudditi delle due corone possano leggere se loro è lecito o no di passar oltre colle loro navi.

160. All' art. XIV. si è convenuto che tutte le isole situate nei fiumi attraversanti la linea di demarcazione appartenessero a quel territorio, cui fossero più vicine nelle stagioni le più secche; ed essendo situate ad una eguale distanza delle due rive fossero neutre, a meno che fossero di grande estensione, ed utilità, mentre allora si sarebbero divise tirandovi in mezzo una linea che marcasse i limiti delle due nazioni.

161. Il gran duca di Toscana, e l'imperatore di Marocco nel 6. febbrajo 1778. fecero un trattato di pace in cui fra le prime cose si convenne agli articoli 2. e 3. che nessun Toscano avesse a restare schiavo in Marocco, nè viceversa; ed ove dagli armatori delle rispettive potenze si fosse preso un bastimento ad una di esse nemico, nel quale si trovassero Toscani, o Marocchini non si potessero ridurre in ischiavitù, ma si avessero ad assistere e servire fino alla lor patria con tutti i loro effetti.

162. Incontrandosi in mare due bastimenti di nazione alleata se uno ha bisogno dell' altro debb'essere soccorso in ogni oggetto necessario alla navigazione; ed ove uno di essi fosse vicino a perdersi, l' altro dovesse almeno far di tutto per ricuperare, e porre in sicuro l' equipaggio, che vi si trovasse.

163. Se i bastimenti mercantili, od armatori delle due potenze

entrano nei porti dei rispettivi dominj, debbono i capitani esattamente obbedire alle leggi prescritte in tali porti; ed in conseguenza gli armatori non possono far corso contro i bastimenti dei loro nemici dentro i prefissi limiti dei porti dei rispettivi dominj per non pregiudicare al loro commercio. E se qualche bastimento delle due potenze investisce in uno dei rispettivi territorj, debb' essere sicuro il bastimento, l' equipaggio, ed il carico delle mercanzie.

164. Se un ambasciadore delle due potenze viene nei rispettivi dominj deggionsi fare i soliti onori tanto alla venuta quanto alla partenza, facendo i saluti con lo sparo del cannone, e colle altre dimostrazioni di stima convenienti a quel distinto carattere. Così i consoli toscani stabiliti nel Marocco possono inalberare il loro padiglione liberamente; e resta la loro casa sicura, e privilegiata per qualunque persona, ch' entrasse in essa, sebbene poss' aver commesso qualunque delitto.

165. Da ultimo succedendo fra le due parti la guerra il riscatto dei rispettivi schiavi venne fissato alla ragione di 100. pezze per ciascuno senza distinzione dal capitano al mozzo; salvo che non si possa fare schiavo un ragazzo minore d' anni 10., nè l' uomo che oltrepassa i 58. anni, nè potrà cadere in schiavitù veruna ragazza, o donna di qualunque età; e per gli altri che fossero fatti schiavi, si dovesse ogni anno sicuramente fare il riscatto.

166. Le corti di Spagna, e di Portogallo col loro trattato di amicizia, garanzia, e commercio fatto a Pardo il 1. marzo 1778. hanno stabilito, che ogni bastimento delle due corone potesse navigare, e gettar l' ancora nei rispettivi porti per ogni loro occorrenza di commercio, o provvigione; che ciascuna potenza in caso di guerra di una di essa con altre corone guardasse solo una stretta neutralità, senza però mancare agli impegni che potesse per avventura avere già contratti con altri principi anche belligeranti. Nel caso però d' invasione, o di altri gravi cimenti fossero entrambe le parti contraenti obbligate di difendersi a vicenda colle reciproche loro forze.

167. Colla convenzione 10. marzo 1779. fra la Prussia, e la Porta Ottomana si riconobbe un carattere nazionale, e rappresentativo nei Tartari, e nei loro Chans. La Russia dal suo canto ha resistito dalla

cessione che ai Tartari si era fatto del terreno situato tra il Dniester, Bog, la frontiera di Polonia, ed il mar Nero, che la Porta pretendeva appartenere al territorio di Oczakow; e di questo articolo se ne sono stabilite le relative condizioni.

168. All' art. VI. si dichiarò che la Porta permetteva un libero passaggio dal mar Nero al Bianco, e da questo a quello ai mercanti russi, e loro vascelli, della forma, e grandezza precisa di quelli che si usano a Costantinopoli, e negli altri porti ottomani dalle altre nazioni, e particolarmente dai Francesi, ed Inglesi, come le due nazioni le più favorite.

169. Nel trattato di commercio 18. settembre 1779. fra il re di Francia, ed il duca Mecklenbourg-Schwerin si è all' art. 1. convenuto che i sudditi di questo duca, in ciò che riguarda il commercio, e la navigazione, godessero della stessa libertà di cui godono gli abitanti della città d' Amburgo. In conseguenza potevano essi trafficare, e navigare con tutta sicurezza tanto in Francia, quanto negli altri Stati da essa dipendenti, con quelle navi, e merci di entrata, ed uscita, e nei porti, che non fossero proibite ai sudditi francesi in forza delle leggi, ed ordinanze di quel regno.

170. Quanto alle dogane all' art. IV. si è stabilito che i sudditi del duca non fossero tenuti pagare per le loro merci, all' occasione di portarle, od esportarle dalla Francia, che diritti eguali soliti pagarsi dagli Amburghesi. Lo stesso trattamento si è accordato ai Francesi che avessero fatto il loro commercio negli Stati di esso duca, dovendosi in quegli trattare al pari dei di lui sudditi.

171. Così pure i sudditi di queste due potenze si ammisero a godere dei riguardi delle altre nazioni del Nord le più favorite, parificandoli a queste nel pagamento dei diritti di ancoraggio, di ammiragliato, di visita, pilotaggio, e simili, esentuandoli benanche di quei tributi di cui da una delle due parti se ne fosse goduta l'esenzione sia nel porto di Rostock, sia nei porti della Francia.

172. All' art. VIII. si è detto che i capitani, patroni, piloti, ufficiali, marinai, ed altra gente da mare soggetta al duca non potessero venire arrestati, nè i loro vascelli detenuti, od obbligati ad altro servigio o trasporto, nè potessero le loro merci, o derrate

venir poste in sequestro nei porti francesi per qualunque ordine, o causa si voglia, quand' anche si fosse trattato della difesa dello Stato. Si eccettuarono da questa disposizione gli arresti seguìti per convenzione delle parti interessate, e quelle seguìte a fraude di pagamento della cosa adoperata, o sequestrata dal potere giudiziario ad istanza dei privati legittimi creditori, e colle solite dovute forme giudiziali.

173. Le navi spettanti ai sudditi del duca, passando dinanzi le coste di Francia, ed ancorandosi nelle rade, porti, e fiumi del regno per tempesta, od altrimenti, in forza dell' art. IX., non sono costretti d'ivi scaricare, e vendere le loro merci, in tutto, od in parte, nè a pagare alcun diritto se non per le mercanzie ch' essi scaricassero volontariamente. Potrebbero non pertanto i capitani dei vascelli vendere una parte del loro carico per comperare i viveri di cui avessero bisogno, o le cose necessarie al raddobbo dei loro vascelli, dopo averne ottenuto il permesso dagli ufficiali dell' ammiragliato. In questo caso si pagano i diritti soltanto delle merci che si fossero vendute o cambiate.

174. Venendo qualche vascello di guerra, o mercantile ad arrenarsi per causa di burrasca, od altrimenti sulle coste dei due Stati, si è disposto all' art. X., che tali navi, ed i loro attrezzi, viveri, e munizioni, od i danari che si fossero ricavati dalla loro vendita, fossero resi ai proprietarj, o loro rappresentanti senz' alcuna forma di procedura, purchè l' istanza venisse fatta entro di un anno, ed un giorno pagandone soltanto le spese di salvaggio, e quelle che fossero di ragione. Sarebbero severamente castigati coloro che avessero profittato, o tentato di approfittare di somigliante disgrazia.

175. Le mercanzie dei bastimenti arrenati, o naufragati non sono vendibili pria che spiri il termine dell' anno, ed un giorno, tranne quelle che fossero di una qualità a non potersi conservare. Tali merci le più facili a guastarsi, ove dentro di un mese dal seguìto sinistro nessuno si presenti a richiamarle si passerà d' ufficio alla loro vendita, ed il prezzo sarà convertito nel pagamento dei salarj di quelli che avranno travagliato al salvaggio e ricupero delle medesime: ma di tali vendite, e pagamenti se ne formerà verbale processo.

176. In caso di guerra tra la Francia e l'imperatore, o l'impero d'Allemagna si convenne all'art. XI. che i vascelli francesi non potessero impedire, arrestare, o trattenere quelli di Mecklenbourg per qualsivoglia pretesto; ma i sudditi di questo paese dovessero con ogni riguardo astenersi dal fornire ai nemici della Francia qualsivogliano armi, munizioni da guerra, od altre mercanzie di contrabbando; le quali si veggono specificate nei seguenti articoli, e quali le abbiamo già riferite nel volume III. ai titoli del *contrabbando*, della *guerra*, e della *neutralità*. Questo trattato è un modello di giustizia per il trattamento dei belligeranti verso i neutrali in tempo di guerra.

177. All'art. XIV. è detto che le mercanzie libere possono viaggiare sicuramente, quand'anche fossero destinate ad una piazza nemica di una potenza belligerante, ed amica della neutrale; a meno che tale piazza non fosse attualmente investita, bloccata, od assediata dalle armi di essa potenza contraente. Ma anche in questo caso fu la Francia così generosa che si limitò ad assoggettare alla confisca gli effetti, e merci per tale scopo destinati, e non già il bastimento su cui esistessero, ed il rimanente del carico, come leggesi all'art. XV. In questa parte il re di Francia derogò alle ordinanze francesi degli anni 1536., 1584., e 1681., le quali portano che la merce di contrabbando trae seco la confisca del carico, e del vascello amico sul quale viene quella ritrovata. Se però il carico soggetto a confisca, dice l'art. XXI., fosse tanto voluminoso da non potere venir levato, e posto a bordo del bastimento francese, sarebbe a questo permesso di condur seco la nave meklenburghese in uno dei porti più vicini della Francia per ivi scaricare le cose soggette a confisca, e mettere in libertà la nave col resto dell'innocente suo carico.

178. Agli articoli XVI., XVII., e XVIII. dicesi che se i capitani, o patroni di bastimento avessero gettate le carte al mare, si avessero a confiscare la nave, ed il carico; e che fossero di buona preda e l'una, e l'altro quando non vi si trovassero a bordo le carte occorrenti di nolo, e di fattura; e quando i capitani o piloti avessero rifiutato di ammainare dopo il colpo d'avviso loro dato da un

vascello belligerante. Molto più sarebbero di buona preda se quel bastimento neutrale facesse resistenza.

179. Si convenne all' art. XIX. che se un capitano, o comandante di un vascello francese arrestasse una nave mecklenburghese carica di merci di contrabbando di guerra, non gli sarà lecito di far aprire, o rompere i coffani, vasi od altri recipienti, nè trasportarli, venderli, od altrimenti alienarli pria di essere stati trasportati a terra per essere inventariati minutamente alla presenza degli ufficiali dell' ammiragliato. In eguale guisa pria che sia dichiarata buona la preda l' art. XX. vieta che si metta mano agli effetti sequestrati per tale motivo.

180. Per poi conoscere quali sieno i veri proprietarj delle merci ritrovate in un vascello è duopo, dice l' art. XXII., che la polizza di carico, contenga la qualità, e quantità delle merci caricate, il nome del caricatore, e di quello cui essere debbono consegnate; il luogo d' onde il vascello è partito, e quello del suo destino; ed il nome del capitano, o patrone che è tenuto di sottoscrivere, o far sottoscrivere da uno scrivano le carte occorrenti a bordo di un vascello anche mercantile.

181. Sta scritto all' art. XXIII. che le mercanzie appartenenti ai cittadini di Mecklenburg che si trovassero caricate sopra vascelli di una nazione divenuta nemica dei Francesi dopo il seguito carico, esse non sarebbero soggette a confisca; come non lo sarebbero quelle merci mecklenburghesi che si trovassero caricate su di un vascello nemico dopo la dichiarazione di guerra; purchè il carico si fosse fatto entro di un termine discreto, e non sospetto di collusione coll' inimico. Questo termine è fissato dall' art. XXIV.

182. Se nel detto carico vi ritrovano delle merci di bellico contrabbando, dovrà il comandante il bastimento che le contiene dare sicurtà al vascello di guerra di non trasportarle, e darle ad un paese, e luogo nemico al belligerante; al quale sarà però lecito di farne l' acquisto, pagandone il giusto valore, secondo la stima, che debb' essere fatta di comune accordo. Se questa addivicne difficile, o si lascino tali effetti sul legno del neutrale, questo colla detta cauzione assicura di riportare un certificato di averne fatto lo scarico

in luogo non inimico. I tribunali, i consoli, od altri agenti di relazioni commerciali riconoscono, e segnano il certificato, com' è prescritto dagli art. XXV., e XXVI.

183. Quando in uno dei bastimenti mecklenburghesi si trovino dei passeggeri di nazione nemica alla Francia, per l'art. XXVII. eglino venire non possono arrestati, e fatti prigionieri, che nel caso che fossero militari all' attuale servigio dei nemici coi quali ella si trovasse in guerra.

184. All' art. XXVIII. non potevasi meglio definire la prova della neutralità di un vascello, che collo stabilire ch' essere debba di fabbrica di nazione amica, o neutrale; che essendo benanche di fabbrica nemica, od avendo appartenuto ai nemici, ma sia stato acquistato da un neutrale dinanzi la dichiarazione di guerra, abbiasi a considerare neutrale. Tale acquisto debb' essere però giustificato da un passaporto, da un contratto legale, od altra carta rivestita di autenticità; e questo contratto essere pur dee registrato alla cancelleria del magistrato del luogo da dove il navilio salpò dal porto.

185. Un bastimento quantunque di fabbrica neutra, o comperato da un neutrale prima della dichiarazione della guerra, in forza dell' art. XXIX. non può godere della neutralità, se il capitano o patrone, il contro-maestro o nostromo, il piloto, e sopracarico, ed il commesso non sono sudditi naturali della potenza neutra, o non appajono naturalizzati 3. mesi prima la detta dichiarazione; e parimenti se non sono nè nazionali, nè nazionalizzati due terzi dell' equipaggio. La prova dell' originarità, o della naturalizzazione tanto degli ufficiali, quanto dell' equipaggio viene stabilita coi passaporti, colle lettere di mare, che contengano il nome, e la portata del vascello, il nome e luogo della nascita, e dell' abitazione del proprietario, come del patrone, e comandante del bastimento; le quali lettere soglionsi rinnovare ogni anno se il viaggio non debb' essere più lungo; ed anche col ruolo del certificato debitamente certificato. Tutte queste carte non hanno più alcun valore se non vengono immediatamente presentate dal capitano, patrone, o nostromo al primo momento del bisogno: tal' è la disposizione dell' art. XXX.

186. Vuole l'art. XXXI. che i navilj mecklenburghesi trovati sulle

rade, od incontrati in alto mare dai vascelli francesi armati in guerra, debbano abbassare il padiglione, ed ammainare le vele appena sono rivestiti dal colpo di cannone tirato senza palla. Il vascello francese non può allora avvicinarsi di più della portata del cannone; ed il capitano vi spedisce la sua scialuppa con due, o tre uomini di guerra, oltre il necessario equipaggio, al quale il comandante della nave mecklenburghese presentar dee le carte giustificanti la di lui neutralità. In questo incontro nulla si potrà levare, o toccare di spettanza del vascello visitato, il quale continuerà liberamente il suo viaggio se tali carte siansi riconosciute conformi ai marittimi regolamenti, siccom' è detto all' art. XXXII.

187. Per prevenire gli insulti, e le violenze, che si fossero potuto fare alle genti da guerra francesi, entrate nei vascelli mecklenburghesi è prescritto all' art. XXVIII. che il capitano fosse tenuto di far passare nella scialuppa francese un eguale numero dei principali del suo equipaggio per ivi restare fino tanto che le dette genti da guerra fossero rimbarcate.

188. E perchè i corsari non avessero ad aver campo di abusare del loro mestiere si è voluto all' art. XXXIV. che i capitani di legni francesi, o mecklenburghesi armati in guerra, od in corso, dessero prima di partire dal porto in cui avvenne il loro armamento, una cauzione di 15m. lire per rispondere delle malversazioni che si fossero potuto rispettivamente fare in contravvenzione al diritto delle genti.

189. All' art. XXXV. si convenne che le sentenze riguardanti le prede fatte sui bastimenti di Mecklenbourg dai vascelli armati in guerra, od in corso della Francia, si sarebbero pronunciate con tutta la diligenza possibile secondo le leggi francesi, e se i ministri, od i sudditi di Mecklenbourg si lagnassero di tali primi giudicati, il governo francese le avrebbe fatte esaminare dal suo consiglio di Stato entro di tre mesi al più tardi; durante il qual tempo le merci, e navi predate non potessero essere vendute, nè scaricate, che di consenso del capitano, o patrone: a meno che fossero soggette a deperimento, nel qual caso il prezzo sarebbe depositato nelle mani di un negoziante solvibile.

190. Allorchè l'armatore che ha fatta la preda riclamasse dalla prima sentenza sia per avere dichiarata illegale la preda, sia per qualunque altra causa il capitano, o patrone della nave predata, in forza dell' art. XXXVI. potrebbe mediante cauzione ottenerne il rilascio. Ma se al contrario la preda è dichiarata buona, ed il capitano, o patrone ne dimandi la riforma del giudicato, l'armatore nemmeno sotto cauzione può far procedere alla vendita della nave, e delle merci, senza il consenso delle parti interessate, od il bisogno di rimediare ad un imminente deperimento; nel quale caso il prezzo della vendita si depone nelle mani di un negoziante solvibile per darlo a chi di ragione dopo uscito il giudizio finale, e definitivo.

191. Questo magnifico trattato, che fa tanto onore al ministro francese, che lo conchiuse, durare doveva per 30. anni, sicchè per lo meno aveva le sue forze vigenti fino alla fine del 1809. Voglio ben credere che per il bene della umanità somiglianti trattati si abbiano a mantenere inviolabilmente per ogni età fra tutte le marittime potenze.

192. Vi si fecero anche 7. articoli separati nei quali dalle due parti contraenti si convenne della facoltà accordata ai Francesi di stabilirsi, e negoziare nello stato di Mecklenbourg, e d'ivi essere trattati come i nazionali mecklenburghesi, e come i sudditi delle potenze più favorite: e si accordano vantaggi, e favori alle mercanzie, e manifatture francesi che si fossero provate per causa di commercio nel paese di Mecklenbourg. Le ratifiche di questo trattato avvennero da parte del duca di Mecklenbourg nel 30. settembre, e da canto del re di Francia nel 10 ottobre 1779.

193. Nel mese di marzo, e come scrivesi comunemente nel 28. febbrajo del 1780. la famosa Cattarina imperatrice delle Russie con una franchezza degna del più gran monarca del mondo dichiarò alle potenze belligeranti, e specialmente alle corti di Londra, di Versailles, e di Madrid che i vascelli neutri potessero infra la guerra navigare liberamente da porto in porto, e sulle coste delle nazioni guerreggianti; che gli effetti appartenenti ai sudditi delle potenze belligeranti fossero liberi sulle navi neutre all' eccezioni delle merci di contrabbando determinate dall' uso generale dei popoli, ed in

ispecie dagli art. X., e XI. del trattato di commercio conchiuso tra la Russia, e la Gran-Brettagna il 20. Giugno 1766.; che per determinare ciò che caratterizza un porto bloccato, non si accordasse questa denominazione, che a quello in cui vi fosse, per disposizione della potenza che l'attacca con vascelli fermi, e sufficientemente vicini, un pericolo evidente all'entrarvi; che tali principj servissero di regola nella procedura, e uei giudicati sulla legalità delle prede.

194. Protestò poi quella coraggiosa imperatrice, che per mantenere, e proteggere l'onore della sua bandiera, e la sicurezza del commercio, e della navigazione faceva allestire una parte considerabile delle sue forze marittime, senza che però questa misura non alterasse in alcun modo la stretta, e rigorosa neutralità da lei religiosamente osservata, e che avrebbe con santità fatto osservare fino che provocata e spinta non fosse dalle onte altrui a sortire dai confini di una perfetta moderazione, ed imparzialità. In queste estremità la sua flotta avrebbe avuto ordine di veleggiare dappertutto, ove l'onore, l'interesse, ed il bisogno l'avessero chiamata.

195. Quantunque siffatti principj fossero desunti dal codice primitivo dei popoli, pure l'Inghilterra colla sua dichiarazione 17. aprile 1780. protestò agli Stati generali d'Olanda che questi non sarebbero stati più trattati dai loro armatori, che come neutri non privilegiati, e che perciò si sarebbero indistintamente predati i loro vascelli ogni volta fossero trovati avere a bordo effetti spettanti ai nemici della Gran-Brettagna, o merci riguardate come di contrabbando dalla legge generale delle nazioni.

196. Di conformità alle testè riferite sue massime di pubblico diritto la imperatrice Catterina fece la sua ordinanza del 8. e 19. maggio 1780. risguardante la navigazione mercantile russa. In essa diede le regole direttrici per i legni mercantili onde si astenessero dal prendere alcuna parte alla guerra, se volevano godere di tutta la protezione della neutralità, e fossero esatti osservatori dei rigidi di lei marittimi regolamenti.

197. Nello stesso mese di maggio la corte di Danimarca dichiarò alle potenze belligeranti, che dovendosi il Baltico ritenere un mare chiuso, attesa la di lui situazione locale, in cui tutte le nazioni

deggiono, e possono navigare tranquillamente, restava proibito a qualunque vascello armato di potenza in guerra di aver accesso in quel mare per commettervi delle ostilità contro chichessia, e che perciò avrebbe prese tutte le misure per garantire il Baltico, e le coste di esso da ogni ostilità, e violenza, e di metterlo così al coperto delle corse degli armatori, e dei vascelli da guerra.

198. Inerendo al trattato di commercio fra le corti di Londra, e di Copenaghen seguito nel 1670.; nel 4. luglio 1780. spiegaronsi meglio gli effetti di bellico contrabbando, che i sudditi delle due potenze dovevansi guardare di fornire ai belligeranti. Si convenne poi che anche le derrate, e le merci escluse dal contrabbando non si potessero in verun modo portare ai luoghi assediati, o bloccati.

199. Per meglio sostenere i suoi impegni, e la spiegata sua neutralità la Danimarca si unì colla Russia, e fece la sua convenzione marittima del 28. giugno, e 9. luglio dello stesso anno, nella quale non si fece che confermare i principj di una più ferma e costante neutralità, protetta, e difesa da ogni attentato delle potenze belligeranti.

200. Una presso che eguale convenzione marittima avvenne allora in quell' anno nel 21. luglio e 1. agosto per il mantenimento della libertà del commercio, e della navigazione neutrale tra il re di Svezia, e l' imperatrice delle Russie contro le potenze in guerra, e segnatamente la Gran-Brettagna, che trovavasi in guerra contro la Francia, e la Spagna.

201. In questi trattati oltre i principj sovra citati nella dichiarazione dell' immortale Catterina, i quali servivano di base ad ogni marittima convenzione si era costantemente convenuto, che i vascelli neutri non potessero venire arrestati, che per fatti evidenti, e cause apertamente giuste, che il loro arresto si sarebbe giudicato senza ritardo, che la procedura sarebbe sempre stata uniforme, pronta, e legale, e che riconosciuto ingiusto l' arresto, oltre il rimborso dei sofferti danni, si sarebbe dalla parte offenditrice data una compiuta soddisfazione per l' insulto fatto alla bandiera della potenza cui appartenesse il vascello arrestato.

202. Non tardano guari anche gli Stati-generali delle Provincie-

unite dei Paesi-bassi ad accedere nel 24. dicemb., e 3. gennajo 1781. alle precitate due convenzioni marittime delle corti di Pietroburgo, di Copenaghen, e Stokolm; ed assunsero eglino gli stessi impegni contro quelle potenze in guerra, che avessero osato di attentare alla libertà commerciale di ogni legno neutrale.

203. Nel 1. maggio 1781. la Francia, e l'Olanda vennero ad una convenzione concernente le riprese che si fossero fatte sui mari dei predati loro legni, e stabilirono all'art. 1. che i bastimenti di una delle due nazioni francese, ed olandese ripresi dagli armatori dell'altra, sarebbero resi al loro primo proprietario, ove non fossero stati in potere dell'inimico per lo spazio di 24. ore. Questo proprietario doveva però pagare il terzo del valore del bastimento ripreso, non meno che del carico, e degli attrezzi navali, e d'artiglieria, il quale terzo si avesse a stimare amichevolmente dalle parti interessate, o dagli ufficiali di marina del luogo ove il corsaro riprenditore avesse condotto il bastimento ripreso.

204. Se poi questo legno ripredato rimase in potere nemico al di là delle 24. ore, esso appartiene totalmente all'armatore che lo riprese, com'è stabilito dall'art. 2.

205. Nel caso in cui un bastimento si fosse ripreso da un vascello, o bastimento di guerra appartenente alla Francia, od all'Olanda, si sarebbe in virtù dell'art. 3. reso al primo proprietario, pagandone la trentesima parte del valore della nave, del carico, del nolo, e degli attrezzi, s'è stato ripredato nelle 24. ore, ed il decimo se lo è stato dopo di questo termine. Tali somme soglionsi distribuire a titolo di gratificazione agli equipaggi dei vascelli riprenditori.

206. All'art. 4. è detto che i bastimenti di guerra, e corsali di ambe le due nazioni, sarebbero ammessi reciprocamente tanto in Europa, quanto nelle altre parti del mondo, nei porti rispettivi, colle loro prede, le quali ivi possono essere scaricate, e vendute secondo le formalità usate nello Stato, in cui la preda si fosse condotta, ben inteso che la legittimità delle prede fatte dai vascelli francesi fosse decisa conformemente alle leggi, ed ai regolamenti stabiliti in Francia su queste materie, e così le prede fatte dai va-

scelli olandesi fossero giudicate secondo le leggi, ed i regolamenti delle Provincie-unite.

207. Di più si è stipulato all'art. 5. che ad ambedue le alte potenze contraenti fosse in tale proposito lecito di fare quei regolamenti, che avessero giudicato convenire relativamente alla condotta da tenersi dai loro vascelli, ed armatori rispettivi a riguardo dei bastimenti, ch'eglino avessero predati, e condotti in qualche porto dei due dominj.

208. Al sistema delle altre corti del Nord si unì eziandio la Prussia la quale venne pure nell'8. maggio 1781. alla stessa convenzione della imperatrice delle Russie per il mantenimento della libertà del commercio, e della navigazione dei popoli neutrali. Si regolò il trattato sulle stesse basi della già proclamata neutralità, e negli articoli separati si convenne che con ogni mezzo possibile ed efficace presso di tutte le potenze marittime in generale si sarebbe tutto praticato per fare ricevere, e riconoscere universalmente in tutte le guerre marittime il sistema di neutralità dai detti principi addottato, ed i principj bastevoli a formare la sanzione di un *codice marittimo universale*.

209. Lo spirito brillante di Giuseppe II. fu anch'esso invitato amichevolmente da quella illustre principessa a concorrere con lei alla consolidazione dei principj di neutralità sul mare, con cui mantenere la proposta libertà del commercio marittimo, e della navigazione delle potenze neutre pubblicata colla mentovata dichiarazione 28. febbrajo 1780. Quel principe magnanimo, ed intraprendente fece tosto nel 9. ottobre 1801. il suo atto di accessione alla marittima associazione delle altre potenze settentrionali, che lo avevano preceduto nei loro trattati colla gran Czara, la quale ne accolse l'impegno col suo atto di adesione 19. dello stesso ottobre.

210. Anche le potenze meridionali d'Europa vollero entrare nella marittima associazione colla Russia, e con questa venne ad eguale trattato di armata neutralità il Portogallo colla convenzione 13. luglio 1782. nella quale non si fecero che ripetere, e consolidare i già propagati principj di libertà della navigazione mercantile neutrale.

211. Fattisi più grandi i rapporti commerciali fra la Porta Otto-

mana, e la Spagna stimarono queste due potenze di fare nel 1476. e 1782. un trattato di pace, e di commercio, in cui ai primi articoli si convennero elleno sull' obbligo di proteggersi, ed ajutarsi vicendevolmente le rispettive navi che capitassero nei porti delle due potenze contraenti; di sentire il parere dei rispettivi consoli nei giudizj che avessero a farsi sulle persone, o negli effetti appartenenti ai sudditi delle due potenze; che in caso di naufragio, od altra sventura di mare sieno obbligate le genti marinaresche di soccorrere la nave pericolante, od arrenata, di ricuperare ogni cosa smarrita, o galeggiante nelle onde per darne notificazione al console rispettivo, il quale ne dia poi conto al rispettivo proprietario; che nessuna nave possa assoggettarsi all' embargo, od alle angarie, e nessuna persona sia sottoposta ai pesi delle avanie, e simili altri carichi cui vanno soggette le nazioni non privilegiate; che venendo predata una nave da uno degli armatori delle due alte potenze sia quella subito restituita al proprietario; che in caso di contrabbando, od altra contravvenzione pena non abbiasi a soffrire, o pagare di più di quanto incumbe ad un suddito di quella potenza; che le navi spagnuole passando le scale, i porti, ed i Dardanelli dell' impero ottomano non sieno soggette ad altro registro, o carico, fuor di quelle cui lo sono le potenze amiche; che la Spagna non permetta che le navi turche a vista delle coste spagnuole sieno perseguitate, o molestate, nè che i Turchi ad eguale distanza molestino gli amici della Spagna; che gli schiavi d'ambe le parti sieno cambiati, e riscattati per somme moderate dai rispettivi commissarj di marina, e che intanto che si travaglia per il riscatto sieno essi vicendevolmente trattati dai proprietarj con umanità, e carità; che colti essendo in contrabbando i sudditi di una delle due potenze si deggiano trattare con quella maniera con cui si castigano i sudditi delle altre potenze amiche; e che i negozianti per i loro negozj di cambio e mercatura si possano prevalere delle persone loro benemerite, qualunque ne sia la loro religione, senza che possano essere per ciò in alcun modo sturbati, castigandosi severamente chi tentasse di turbarli; le navi dei sudditi di S. M. C. che si fossero prese dai Turchi, come loro nemiche, saranno tosto restituite ai loro proprietarj insieme del carico, e di tutto quanto si fosse trovato a bordo.

212. Si è perciò convenuto all' art. XVII. che si dessero gli ordini rigorosi onde nessun suddito mussulmano, e specialmente i Dulcinoti, e quegli che stanno in Albania commetta veruna ostilità contro le navi spagnuole; che fosse nonpertanto permesso ai Turchi il commercio nei paesi spagnuoli. La Porta si è poi incaricata di partecipare siffatte convenzioni alle reggenze barbaresche d' Algeri, Tunisi, e Tripoli.

213. All' art. XVIII. si concertò di non permettere nei rispettivi porti, e nelle scale della monarchia spagnuola, e dell' impero ottomano che nessun nemico dell' una, o dell' altra potenza armi delle navi da guerra, nè tampoco esteri legni veleggino con bandiera nemica, e molestino le navi d' ambe le potenze contraenti. In eguale modo nessuna di queste può concedere patenti, o bandiere che ai proprj sudditi stabiliti nei loro dominj.

214. Si accordò coll' art. XIX. ai ministri, e consoli spagnuoli di esigere, come lo esigono quelli delle altre potenze amiche, da qualunque suddito del loro sovrano qualsivoglia diritto ordinario di consolato per tutte le mercanzie, che pagano dogana, e che vengono con bandiera della loro nazione: nè si vietò che sulle navi di questa si caricasse ogni sorta di merce, tranne quelle proibite per essere di bellico o civile contrabbando.

215. Gli Spagnuoli in virtù dell' art. XX. possono fare ogni contratto di merci colla stessa specie di moneta usata dai negozianti protetti dalle altre potenze amiche senza che sui pagamenti in danaro da essi introdotto abbiano essi a pagare alcun carico maggiore di quello che si accostuma coi sudditi di esse potenze.

216. Perchè i Spagnuoli possano essere protetti dai loro ministri, e consoli sogliono i sultani di conformità dell' art. II. di questo trattato, concedere dei *firmani* ossieno decreti, od anche dei *barati*, i quali sono tanti dispacci, od ordini coi quali il sultano accorda la franchiggia ai ministri straordinarj, ed in certo qual modo li sottrae dal medesimo suo dominio, e fa sì che sieno i forastieri della nazione del ministro cui appartengono affatto da lui dipendenti come si trovassero nel paese loro natio.

217. All' art. XXI. si ritenne che a nessuna nave pronta a partire

si possa suscitare lite, o controversia, dovendosi per mezzo del console il tutto conoscere, e decidere senza la menoma dilazione. Nè i sudditi di S. M. C. si possono costringere al pagamento del *Jarach*, o di altro tributo qualunque. Questo tributo del Jarach è annuale, e pagasi da tutti i sudditi del sultano, che non professano la legge di Maometto. Perchè uno Spagnuolo sia trattenuto, o punito è d'uopo che secondo le leggi venga a provarsi colpevole del grave delitto di cui è imputato. Finalmente in questo trattato tra S. M. C., ed il Gran-Sultano si convennero tutti i buoni riguardi di amicizia, e lealtà quali vengono dettati dall' amore dell' umanità e della giustizia, e sono conformi al diritto universale delle genti.

218. Nel trattato di amicizia, e di commercio del 2. ottobre 1782. fra gli Stati-generali dei Paesi-bassi uniti agli Stati-Uniti d'America si convenne all' art. 2., che i sudditi dei primi non pagassero nei porti, e paesi, nelle rade, ed isole, o città dei secondi d'America diritti, od imposizioni di qualunque natura, o denominazione più forti di quelle che sopportano le nazioni meglio favorite; e così godessero di tutti i privilegi nel traffico, nella navigazione, e nel commercio, sia nell' andare da un porto all' altro dei detti Stati americani, sia da uno dei loro porti a qualche porto del mondo, e viceversa.

219. Lo stesso trattamento si accordò all' art. 3. dall' Olanda agli Americani per navigare, e commerciare nei loro porti, e nel pacifico godimento del diritto di navigazione ai paesi, isole, e mari nelle isole orientali, ed occidentali, e dappertutto dove trovansi stabilimenti olandesi, senza che nessuno dei detti Americani venir potesse turbato, od impedito nell' esercizio di tali facoltà.

220. Coll' art. 4. si accordò una libertà intiera, e perfetta di coscienza ai sudditi delle due parti, ed alle rispettive loro famiglie senza che mai alcuno si potesse molestare per riguardo al suo culto, semprecchè quanto alla dimostrazione pubblica si sottomettesse alle leggi del paese in cui si trovasse. In caso di morte nel territorio di un estero Stato si accordò di seppellire i cadaveri nei cimiterj usitati, od in que' luoghi convenevoli, e decenti, che si fossero assegnati all' occorrenza, senza che mai i cadaveri interrati non pos-

sano in veruna guisa essere molestati; e con facoltà a ciascun interessato di avere gli occorrenti certificati di morte, che loro potessero occorrere.

221. Si obbligarono all' art. 5. le due parti contraenti a difendere, e proteggere per quanto è da loro i vascelli, ed effetti appartenenti ai giudici rispettivi nei loro porti, o rade, mari interni, passaggi, fiumi, e fino dove s'estende in mare la rispettiva loro giurisdizione, e di ricuperare, e far restituire ai veri proprietarj, od ai loro agenti, o mandatarj tutti i legni, o carichi, od effetti, che si fossero predati sotto la loro giurisdizione. Così i rispettivi loro vascelli da guerra convogliando le altrui navi nel caso in cui potessero avere ad incontrare un comune nemico, avessero a prendere sotto la loro protezione tutti i vascelli appartenenti all' altra parte che tenessero il medesimo corso, o seguissero la stessa rotta, o direzione, non però carichi di effetti di contrabbando, nè destinati per una piazza, colla quale una delle parti fosse in pace, e l'altra in guerra, o per qualche piazza o città bloccata. In tali casi fino che i vascelli tutti vanno per l'eguale corso si difendono a vicenda contro ogni attacco, forza, o violenza del comune nemico, nella stessa maniera che ciascun vascello armato dovrebbe proteggere, e difendere i bastimenti mercantili, ed appartenenti ai proprj concittadini.

222. Gli articoli 6. e 7. trattano della libera disposizione dei beni, e della nomina delle persone legali necessarie per la difesa dei proprj diritti. L' art. 8. concerne l'embargo, e stabilisce che nessuna nave, o mercanzia dei sudditi delle due parti potrà venire assoggettata ad embargo, nè trattenuta in alcun paese, porto, o sito qualunque per qualsivoglia spedizione militare, od altro uso pubblico, o privato di chicchessia, per arresto, forza, od altra somigliante cagione. Sono eccettuati gli arresti, e le alienazioni forzate che si ottenessero dai legittimi creditori nelle vie regolari, e secondo le forme di giustizia.

223. Si è conchiuso all' art. 9. che ciascuno proprietario di nave, e del carico potesse provvedere ai proprj interessi senza l' ingerenza altrui, e maneggiassero i loro affari con quella libertà, e franchiggia

colla quale agiscono i proprj sudditi, o per lo meno quelli che appartengono alle nazioni rispettivamente le più protette, e favorite.

224. I vascelli mercantili dei cittadini di ciascuna potenza, i quali venissero da un porto proprio, neutro, od anche nemico, in forza dell' art. 10. potrebbero navigare liberamente verso qualunque porto nemico dell' altro alleato; solo che sarebbero in caso di visita tenuti di esibire tanto in primo mare, quanto nei porti le loro lettere di mare, e gli altri documenti comprovanti che i loro effetti non sono proibiti per titolo di contrabbando. Non avendo simile sorta di carico possono liberamente, e senza impedimento proseguire il loro viaggio verso qualunque porto nemico. Non sarebbe in mezzo a ciò permesso di visitare le carte di quei bastimenti, che fossero convogliati da vascelli di guerra, dovendosi allora prestar fede alla parola dell' ufficiale, che conduce il convoglio.

225. Se all'aspetto delle carte si scopre il contrabbando, non perciò, è detto all' art. 11., che si possa metter mano a nessuno degli effetti esistenti a bordo della nave contrabbandiera, nè aprire, o slacciare alcun recipiente, od invoglio, prima che il carico sia portato a terra in presenza degli ufficiali di marina, e che se ne sia fatto un legale inventario. Ancor meno sarebbe lecito di vendere i detti effetti prima di una regolare sentenza, che li giudichi caduti in commesso. All' opposto si dovrebbero tosto rilasciare quelle navi, e quegli effetti, che si riconoscessero per liberi, senzachè si possa trattenerli sotto pretesto che sieno immischiati, e confusi con altri di contrabbando. Anzi non riscontrandosi alcuna specie di contrabbando alla vista delle carte di mare colui che avrà fatta l'accusa, e sarà stato cagione di menare a terra il bastimento, ed il carico per tale sospetto farà la rifazione di ogni spesa, e danno, ed interessi sofferti dai proprietarj, e caricatori, tanto più essendo ricevuta la massima generale, che un vascello libero assicura la libertà degli effetti, di cui è carico, e che tale libertà si estende egualmente alle persone, che vi si trovano a bordo, le quali non possano essere molestate, a meno che fossero militari in attività di servizio dell' inimico.

226. Per la ragione contraria si è all' art. 12. convenuto che tro-

vandosi un bastimento nemico ad una delle parti, carico di effetti di altra di esse, sebbene di specie non vietata, potrà nondimeno essere confiscato intieramente, come se tutto appartenesse all'inimico. Si eccettuano dalla confisca gli effetti, e le merci messe a bordo di un tal vascello prima della dichiarazione della guerra, o nel di lei intervallo di mesi sei. Ove poi anche queste merci eccettuate fossero di contrabbando, non sarebbe assolutamente permesso, dacchè se ne fosse ottenuto il rilascio, di trasportarle in seguito a nessun porto soggetto ai nemici.

227. Affinchè poi non sieno i rispettivi bastimenti molestati dai vascelli di guerra, o corsali dell'altra parte si è stabilito all'art. 13. di vietare a tutti i comandanti di vascelli guerreschi, od altri bastimenti armati dell'Olanda, o degli Stati-Uniti d'America, ed a tutti i rispettivi loro sudditi di recar alcun pregiudizio ai vascelli dell'altra parte sotto pena di essere gli ufficiali, o sudditi contravventori giudicati, e puniti dai proprj loro giudici, e condannati colle loro persone, e sostanze alla riparazione di ogni danno, spesa, ed interesse. Si è perciò all'art. 14. ingiunto ad ogni armatore di dare una idonea sicurtà per qualunque malversazione a danno degli alleati avessero potuto commettere durante la loro corsa, e commissione.

228. Tutte le riprese che si fossero fatte sui pirati, ed altri schiumatori di mare, che navigano, e predano in alto mare senza commissione, si dovranno in virtù dell'art. 15. condurre in uno dei due porti dei due Stati, deporle nelle mani degli ufficiali del porto, all'oggetto di farne tosto la restituzione ai veri proprietarj, appena che questi si fossero presentati legalmente a giustificarne la loro proprietà.

229. Venendo a naufragare una nave di ragione di un suddito delle due potenze si è provveduto all'art. 16. che tanto in questo caso, quanto in quello di qualunque altra perdita marittima si desse ogni soccorso, ed assistenza per ricuperare dal rischio, o dal deperimento le persone, e le cose pericolanti, o perite, e queste insieme del ricavo di quelle soggette a guastarsi deggionsi restituire ai rispettivi padroni che ne avessero fatto riclamo entro l'anno, ed il giorno, contro il solo discreto pagamento delle spese ordinarie, e solite accadere in somiglianti circostanze, come se le cose salvate

appartenessero a persone di quel medesimo paese: Si sogliono anche dare dei passaporti, affinchè i bastimenti, e gli effetti salvati possano fare libero ritorno al loro paese od al porto, e luogo cui sono destinati.

230. Accadendo a qualche vascello di guerra, o mercantile di dovere per tempesta, per aggressione dei nemici, o per qualche altra urgente necessità ritirarsi in qualche porto, rada, baja, riva, od altro luogo spettanti all' altra parte, sarà come all' art. 17. ricevuto con tutta l' umanità, e cortesìa; e gli sarà permesso di fare le occorrenti riparazioni, e provvisioni a prezzo moderato, non che di far vela, e partire quando meglio gli sembrerà senza che si possa mettere alcuna sorta di limitazioni, ostacolo, o difficoltà sia nel soggiorno, sia nella partenza.

231. In caso di guerra, o rottura fra le due potenze contraenti si è all' art. 18. accordato ai sudditi di ciascheduna parte il termine di 9. mesi dalla data del proclama di guerra a fine di ritirarsi coi loro effetti, e trasportarli ove crederanno meglio, non che di venderli con tutta libertà. Avranno altresì dal rispettivo governo dei passaporti, e salvocondotti per i porti più vicini dei rispettivi paesi, e per il tempo necessario al loro viaggio, senza che prima di un tal termine alcun vascello possa andare soggetto a preda, od arresto di sorte alcuna. La preda sarebbe soltanto valida, e legale se il vascello venisse preso dopo aver scoperta la guerra nell' ultimo porto da cui è partito, e da cui ciò non ostante ha voluto continuare il suo viaggio.

232. Si è dall' art. 19. riserbato il trattamento di pirata a quegli armatori dell' una delle due parti, che avessero accettate delle patenti, o commissioni corsare di una potenza in guerra con altra delle stesse parti, e che venisseso ritrovate in corso con tali abilitazioni.

233. Se i vascelli di una delle due potenze abbordano ad una costa di dominio dell' altra, senz' avere intenzione di entrare nel porto, od essendo entrati, senza volere ivi fare alcun carico, o discarico, od altrimenti aumentarlo, non saranno, per quanto è dell' art. 20., obbligati di pagare nè per il vascello, nè per il carico al-

cun diritto di entrata, od uscita, nè di rendere conto dello stesso loro carico, salvo che vi fosse ragionevole sospetto, che si portassero all'inimico mercanzie di contrabbando.

234. Negli art. 21. 22., e 23. si è accordato allo stabilimento vicendevole dei rispettivi consoli, e vice-consoli nell'altrui Stato, si è persistito nell'osservanza del trattato colla Francia del 6. febbrajo 1778., e si è dichiarato di potere negoziare in seguito analoghe convenzioni col re di Spagna, coll'impero del Marocco, il regno di Fez, e le reggenze di Algeri, Tunisi, e Tripoli, massime per contribuire a rendere più sicura ad ambe le parti la navigazione del Mediterraneo.

235. Agli art. 24. 25., e 26. vengono determinati nella loro specie gli effetti di bellico contrabbando; e si precisano le prove inducenti la qualità neutrale nelle navi, e mercanzie che si avessero a visitare, non che i modi, e le forme con cui si hanno ad eseguire le visite. Tutte queste cose però sono contrarie pressochè del tutto a quelle già da noi osservate come parte del jus convenzionale delle genti nel Tomo III. al titolo della *Neutralità*.

236. Rispetto all'equipaggio si è all'art. 29. accordato di prendere per navi da guerra, e mercantili i marinari occorrenti dell'altra potenza, come fossero nazionali, salvo però che si trovassero già arrolati ad altro vascello, e non vi fosse l'adesione del patrone sotto il di cui comando si trovassero impegnati, nei quali casi sarebbero tali marinaj trattati come disertori, ove passassero a prendere servigio su di un altro vascello, di qualunque parte esso fosse.

237. In ordine alle riprese si fecero con altra convenzione dello stesso genere 8. ottobre 1782. delle ampliazioni fra i medesimi Stati-generali delle Provincie unite dei Paesi-Bassi, e gli Stati uniti d'America settentrionale. Martens *Recueil des traités Tome* 2. *pag.* 279.

238. All'eguale tempo avvenne il trattato di amicizia, e di commercio dell'8. e 19. ottobre 1782. fra l'imperatrice delle Russie, e la corona di Danimarca, nel quale sugli stessi principj dei già veduti trattati si è stipulato un reciproco trattamento fra i rispettivi sudditi delle due potenze, si è pensato alla vicendevole libertà del commercio, alle dogane specialmente relative al passaggio del sund, e gli

oggetti di religione, all'esenzione delle visite, e dei pagamenti di finanza tanto al Sund, quanto nell'Elba al rifugio, e ricovero nei rispettivi porti, gli ajuti, e soccorsi in caso di naufragio, od altro marittimo rischio o deperimento, all'esentuazione di ogni arresto, ed embargo dei rispettivi vascelli, al vicendevole commercio in tempo di guerra, alle regole della neutralità, ed al modo di mantenerla, alla forma delle relative visite di legni da guerra, o mercantili sul mare sia con convoglio, che senza; alle cose di contrabbando, alla qualità loro, ed al modo di verificarlo; alla libera facoltà reciproca di acquistare vascelli dai nemici, e di farli costruire nei loro porti, e cantieri; alla naturalizzazione dei rispettivi sudditi, ed allo stabilimento dei relativi consoli, ed agenti marittimi, e commerciali, e della loro giurisdizione nelle cause dei negozianti della loro nazione essendo però essi medesimi giustiziabili in ogni altro proprio affare colle leggi, e tribunali dei paesi, dove sono stabiliti.

239. Si è parimenti con quel trattato provveduto al caso dei fallimenti dei rispettivi sudditi in estero Stato, all'autorità dei libri di commercio, alle successioni, ed eredità, alla facoltà di abbandonare lo Stato, o di farvi degli acquisti, o stabilimenti; alla libertà di venderli in caso di guerra, o rottura, e ad ogni altro articolo che può avere fra due Stati rapporto politico, civile, e commerciale. Tutte queste convenzioni non sono che il risultato di quelle altre nazioni colte, delle quali si è di mano in mano osservato il rispettivo diritto convenzionale, che forma l'oggetto delle attuali nostre dimostrazioni.

240. Negli articoli provvisionali di pace fra l'Inghilterra, e gli Stati-Uniti d'America settentrionale del 30. novembre 1782. si è di questi riconosciuta la civile, e politica indipendenza; se ne sono stabiliti i confini territoriali; si è regolato lo stabilimento della pesca sulle coste di Terra-nuova, come abbiamo già vednto anche nel titolo antecedente; si è convenuta la restituzione dei beni rispettivamente confiscati. All'art. VIII. si è assentato che la navigazione del Mississipi, dalla sua sorgente fino all'Oceano, restasse per sempre libera, ed aperta ai sudditi della Gran-Brettagna, ed ai cittadini degli Stati-Uniti; ed all'art. IX. si è detto, che una spiaggia,

o qualche altro sito spettante ad una delle due potenze fosse conquistata dalle armi di una di esse, pria che tali articoli si fossero conosciuti nell' America se ne facesse tosto la restituzione senz' alcuna sorte di compenso.

241. Nel 10. febbrajo 1783. comparve l'atto, con cui il re delle due Sicilie entrò nel sistema di neutralità sul mare, stabilito già dalla corte di Pietroburgo col proclama della Czara Catterina II. nel 28. febbrajo 1780. in favore della libertà del commercio, e della navigazione, e si sono ripetuti gli stessi principj di neutralità, e ragioni di guerra sovra menzionati.

242. Con un proclama inglese conchiuso a Parigi nel 3. aprile 1783. si pubblicò il trattato di amicizia, e di commercio fra la Svezia, e gli Stati-Uniti d'America, nel quale si accordarono tutti i favori possibili ai negoziati delle due potenze; si annuì ad una vicendevole libertà di coscienza, di successione, di commercio, e di navigazione. All'art. IX. come negli altri trattati si dettagliarono le specie degli oggetti di bellico contrabbando. Poi agli art. XII., XIII., e XIV. si convenne sui passaporti da rilasciarsi per la navigazione, sulle discipline degli armatori, e sulle merci nemiche che esistere potessero a bordo di una nave amica, e viceversa. In seguito si trattò del giudizio delle prede, degli embarghi, del ricovero delle rispettive navi, condotte per forza maggiore, e tempesta nei rispettivi porti, delle visite sul mare, e nei vascelli, dello stabilimento dei consoli, e si sono dappertutto seguìte le massime solite a dirigere somiglianti trattati fra nazioni giuste, e civilizzate.

243. Con cinque articoli separati dello stesso giorno si è anche dalla Svezia accordato ogni genere di protezione ai vascelli americani, ed al loro commercio, e si è lo stesso favore promesso alla navigazione svedese. Si è vicendevolmente promessa una sincera assistenza per il neutrale commercio, onde difenderlo dagli attacchi dei belligeranti, e si è convenuta la libertà reciproca tanto del maneggio dei rispettivi affari, quanto del traffico delle proprie mercanzie, e degli oggetti a tali cose corrispondenti.

244. L'imperatrice delle Russie negli 10. e 21. maggio di quest'anno fece a Riga il suo trattato di commercio col duca di Curlandia,

e di Semigal, e negli 10. e 21. giugno passò ad un più ampio trattato commerciale colla Porta Ottomana, in cui si fecero degli accordi di tutto l'interesse per la navigazione, la reciprocità dei diritti, ed il commercio delle due nazioni contraenti.

245. All'art. I. la Porta permise a tutti i Russi in generale di navigare, e commerciare liberamente in tutti i di lei Stati, e sui di lei mari, e fiumi come il Danubio, e simili, e di farvi perciò sotto particolare protezione del governo tutto quel soggiorno che può essere necessario all'esercizio della nautica, e del commercio.

246. Ambe le parti all'art. II. convennero che i loro sudditi in ogni tempo, e modo entrare potessero nei rispettivi porti coi loro bastimenti, e vascelli per esercitarvi il commercio, e farvi la loro dimora, e che i marinai, e passaggeri ottomani, e russi, che si trovassero a bordo, quand' anche nell' equipaggio vi fossero persone di nazione estera fossero ricevuti amichevolmente, senza che nessuno di loro si potesse per qualsivoglia pretesto costringere a prendere servigio suo malgrado in altro di essi porti, o luoghi delle due potenze: salvo che il rispettivo sovrano ne avesse assoluto bisogno, e volesse per ciò servirsi dei proprj sudditi. Se qualcuno dell'equipaggio si fosse dal servigio sottratto colla fuga dal vascello, doveva tosto venire restituito; a meno che avesse abbracciato la religione dominante del paese.

247. Sebbene come all'art. III. il passaporto russo fosse sufficiente per navigare con sicurezza sui mari, ed ai porti della Turchia, pure se i consoli russi chiedessero dei passaporti alle magistrature mussulmane, queste sarebbero in obbligo di rilasciarne quanti abbisognassero senza la menoma difficoltà, o tassa. Così i Russi in abito del loro paese potrebbero fare liberamente in Turchia i loro affari, e spedire le loro merci senza che fossero soggette ad alcun tributo, essendosi esentuati i Moscoviti ben anche dall' imposta detta *characz*. A vicenda delle stesse facilità, ed esenzioni avrebbero goduti i Turchi se avessero fatto in Russia il loro commercio.

248. Coll' art. IV. si sono le dette due potenze assicurate vicendevolmente di una reciproca assistenza nel caso di burrasca, o di sventura per cui fossero i rispettivi vascelli gettati su di un banco

d' arena, o sulle rive dei mari, od altrimenti si trovassero nel disastro per forza superiore, o violenza dei nemici, onde ciascuno dei rispettivi sudditi possa facilmente ricuperare le cose naufragate, e ricuperate, riallestire il suo navilio, fare le occorrenti provvigioni, e continuare con tutto l'agio il corso della sua navigazione.

249. Che se il naufragio avesse inabilitato il vascello a portare le merci al loro destino, e si fossero perciò caricate su di un altro bastimento, si è convenuto all' art. V. che nessun diritto si avesse ad esigere per questo nuovo caricamento, e si avesse a somministrare a discreto prezzo il vascello di trasporto per essere condotte le merci salvate, e caricate al loro destino, ove non siensi potute vendere nel primo luogo cui ebbero a capitare.

250. Agli art. VI. e VII. si è convenuta tanto la libertà del passaggio sui rispettivi Stati, quanto quella di vendere a chi meglio conviene le proprie merci senza che alcun mercante, o proprietario sia nell' altrui dominio obbligato a fare delle vendite forzate a chichessia, e per qualsivoglia pretesto di quel paese in cui si trova.

251. Si è stabilito con molta giustizia all' art. VIII. che se un suddito delle due parti è indebitato non debba per lui venire molestato il suo compatriota, ma ogni azione debb' essere solo rivolta contro la persona del debitore. Così morendo un Russo con testamento le sue sostanze, se nessuno si presenta ad occuparle, si rilasciavano agli esecutori testamentarj, e se muore ab intestato i consoli russi sono autorizzati a confidare mediante inventario le sostanze lasciate a qualche compatriota perchè le custodisca, senza che il fisco del paese vi possa mettere il menomo imbarazzo, od aggravio.

252. In virtù dell' art. IX. ogni rispettivo suddito negli affari litigiosi debb' essere giudicato dai cadì del luogo in cui si trova: ma nessun contratto si presume fatto, e stipulato se non è eretto, e registrato dinanzi li detti cadì, o giudici del paese. Senza questa formalità non si possono ascoltare coloro che volessero stabilire la sussistenza di un contratto col mezzo di testimonj: essi non sono ammissibili, e si presumono falsi.

253. Se un suddito di altra delle due potenze si trova nella schiavitù, a tenore dell' art. X., sulla domanda del console, che lo di-

chiara effettivamente del suo paese, viene la persona schiava col suo procuratore presentata alla corte di governo, la quale, viste le carte che ne appoggiano l'istanza, la fa restituire al console che la reclama.

254. I vascelli, le galere, e truppe di mare della Porta che incontrassero in mare dei vascelli russi, e similmente i vascelli da guerra, o mercantili, così come le armate della marina russa, che incontrassero in mare i bastimenti della Porta, a norma dell'art. XI. deggiono non solamente farsi alcun torto, o danno; ma sono eziandio tenuti darsi segni vicendevoli di amicizia; e se i Russi non fanno spontaneamente dei regali ai Turchi, questi non debbono perciò far loro alcun atto di vessazione, o prepotenza, nè prendere per forza cosa veruna dai vascelli altrui; e lo stesso trattamento debbono i Moscoviti usare verso i Mussulmani.

255. In eguale modo coll'art. XII. si sono ambe le parti impegnate a difendere vicendevolmente le loro bandiere, e li bastimenti dei rispettivi sudditi, onde potessero ciascuno di essi andare, e venire liberamente, castigando ben anche severamente i proprj sudditi che facessero dei torti, o danni alle persone, e cose che si trovassero a bordo dei vascelli dell'altra nazione costipulante.

256. Cogli art. XIII., XIV., e XV. si è provveduto a ciò che nessuno dei sudditi delle due potenze possa esercitare la navigazione, ed il commercio nei rispettivi Stati senza che il governo sappia che uno dell'altra potenza vi abbia tal esercizio abilitato. Sono perciò i Russi obbligati di riportare per tale oggetto il vero firmano dalla Porta, ed i Turchi il decreto dalla corte di Russia; l'una e l'altra però si sono obbligati di tosto rilasciarli alla richiesta dei rispettivi ministri, consoli, e residenti incaricati delle relazioni commerciali. Sonosi pure obbligate le due corti a concorrere a vicenda per il raddobbo dei vascelli con vicendevole soccorso, e somministrazione a modico prezzo degli oggetti occorrenti a tale ristoro; e così a trattarsi con tutti i riguardi di amicizia ove i vascelli delle due nazioni si avessero ad incontrare.

257. In ordine ai vascelli mercantili sotto bandiera di una delle due potenze si è capitolato all'art. XVI. che incontrando dei vascelli di guerra dell'altra, se non ostante l'intenzione da quelli manife-

stata di fare a questi i consueti onori, non possono loro avvicinarsi, a motivo dell' impossibilità in cui alle volte si trovano i bastimenti di mettere con prontezza la scialuppa in mare, appena si osserverà che si sono fatti i preparativi necessarj per adempiere l' uso praticato in simili incontri, non sarà lecito ai vascelli da guerra di usare la menoma vessazione sotto pretesto che da canto del bastimento mercantile siasi ritardato a venire a bordo di quello da guerra. Nello stesso modo non si possono inquietare per qualsivoglia pretesto i bastimenti, ed equipaggi sotto bandiera di una delle due nazioni che si trovasse nei porti altrui. Si accorda per ciò la facoltà ai comandanti dei rispettivi vascelli di mettere delle sentinelle ai luoghi di loro stazione per la sicurezza delle loro persone, e del loro commercio, ed ove venga provato che scendendo a terra sieno stati inquietati da quelli del paese, contro di costoro ciascun governo è in debito di vibrare castighi severi, ed esemplari. Si è per ciò ritenuto all' art. XVII. che i sudditi d' ambedue le parti si trattassero come spettanti alle nazioni libere, e più favorite per i riguardi di amicizia, e di commercio.

258. E siccome la bandiera suole coprire il carico, così ogni bastimento di bandiera russa, od ottomana debb' essere ricevuto amichevolmente nell' uno, e nell' altro Stato, ed ivi può comperare, e vendere a suo grado senz' incontrare la menoma tassa o difficoltà per qualunque genere di contratto esso faccia, come è disposto all' articolo XVIII. Per impedire però ogni abuso di bandiera è detto all' articolo XLVIII. che il ministro russo deggia rispondere della bandiera del suo governo.

259. Negli articoli XIX. XX. XXI XXII. XXIII. XXIV. XXV. XXVIII., e XXIX. si regolano le dogane turche al 3. per 100. secondo si praticano cogli Inglesi e Francesi, con facoltà ai Russi di dare le merci per esse invece del danaro; si vieta di esigere più d' una sol volta per qualunque giro abbiano le mercanzie a fare nel regno, od anche per qualunque esportazione voglia fare delle medesime fuori degli Stati ottomani in cui furono assoggettate alla dogana. Nel resto si assoggettano i Russi a tutti gli usi praticati dagli Inglesi, e Francesi in Turchia siccome quelli, che ivi sono le nazioni più protette, e privilegiate.

260. Riguardo alle monete che i Russi portassero in Turchia in vigore degli art. XXVI., e XXVII. non sono tenuti nè a pagare imposta veruna sul danaro medesimo, nè a cambiarlo, facendo dei pagamenti, con moneta turca, nè a versarli nella zecca per fare colle loro piastre delle monete turche.

261. La Porta cogli art. XXX. e XXXI. permise ai vascelli sotto bandiera moscovita di passare liberamente il canale di Costantinopoli, e per esso navigare dal mare Nero al mare Bianco, e poi al Mediterraneo senza che verun bastimento si possa arrestare, od assoggettare a qualsivoglia imposta fuor di quella solita a pagarsi dalle navi francesi, ed inglesi che vi passano, o fanno il loro commercio sul mar nero, ed in quelle bande.

262. Debbono nondimeno i bastimenti di bandiera russa, che vengono dal mar nero, e passano per il canale di Costantinopoli, a sensi dell'art. XXXII. dopo avere presentata la lista del loro carico, verificata dal ministro di Russia ottenere un firmano per esebirlo al loro passaggio nell'uscita ai Dardanelli dal mar nero. In egual modo ritornando essi bastimenti russi al loro paese dal mar bianco via dei Dardanelli, al passaggio di questi presentando lo stesso firmano, che hanno da pria facilmente ottenuto.

263. Quantunque siasi ottenuto tale firmano, detto *Inni se finè*, pure se da canto della Porta vi fosse urgente sospetto, che si trovassero dei suoi sudditi nella gente dell'equipaggio di quel bastimento, le sarebbe lecito di farvi la visita nei modi più amichevoli, senza però mettere mano alle mercanzie ivi caricate, e senza fare il menomo torto, od atto ingiurioso al capitano, o patrone del bastimento; anzi guardandosi con molto riserbo dalle visite superflue, e vessatorie. Lo stesso dicasi degli altri vascelli russi che toccassero nei porti, e nelle scale della Turchia, non dovendo essi andare soggetti ad alcuna visita fuor di quella dell'equipaggio; come agli art. XXXIII. e XXXIV.

264. Quando i vascelli russi non toccassero che di passaggio i porti ottomani senza fermarvisi in alcuna parte dell'ottomano impero, non sarebbero sottoposti ad alcun regolamento del paese, ed a norma dell'art. XXXV. passarebbero liberamente per il canale Costantinopoli, seguendo le formole portate dall'art. XXXI.

265. I Turchi poi per l'art. XXXVI. hanno la facoltà di comperare a prezzo equo qualunque sorta di derrate nei porti, e luoghi della Russia, situati sul mar nero, e trasportarle a Costantinopoli senza pagare alcuna imposta daziaria, anzi godendo di tutte le agevolezze che possono ampliare il commercio turco nelle russe contrade.

266. Anzi vuole l'art. XXXVII. che allorquando col consenso del patrone, o capitano di vascello i sudditi della Porta caricano a prezzo convenuto le loro mercanzie sopra vascelli russi per trasportarle d'un porto turco in un altro, non vi si frapporrà il menomo incaglio, e se i noleggiatori dei vascelli gli abbandonano nel cammino, senz'essere costretti da forti, e giuste ragioni, i cadì, e gli altri capi d'ufficio sono in obbligo di costringerli a rimborsare totalmente al capitano, o patrone del bastimento il nolo per questo convenuto.

267. Se in caso di urgente necessità si avesse a noleggiare un vascello russo per conto della Porta, a mente dell'art. XXXVIII. i comandanti, ed ufficiali incaricati del nolo dovrebbero informarne il ministro, o console russo, se là ve ne fossero, per destinare i vascelli, che si trovassero proprj a tale uso; e non essendovi consoli, i bastimenti si potrebbero noleggiare a suo grado dal patrone, o capitano del vascello, pagandone loro senza ritardo il prezzo convenuto. Ma ben anche in caso di simile bisogno la Porta non noleggerà un vascello russo che per un accordo volontario, guardandosi specialmente dall'arrestare altri vascelli, che fossero noleggiati per altro conto, o già carichi d'altre mercanzie.

268. Generoso è l'art. XXXIX. in cui è detto, che allor quando un Russo caricherà in un paese nemico il suo vascello di merci, o derrate da trasportarsi in un altro paese egualmente nemico, ed incontrerà un vascello turco, non se gli debba da questo prendere il bastimento, od il carico sotto pretesto, che sia destinato all'inimico, nè si potranno trarre in ischiavitù le genti, che vi si trovassero a bordo. In mezzo a ciò se una delle parti sarà in guerra con una potenza estera, non è all'altra parte vietato di far con questa il suo commercio, ma come all'art. XL. non potrà farlo col portarvi delle munizioni da guerra, le quali soglionsi chiamare merci di bellico contrabbando; tranne però la quantità di queste ordinariamente necessaria per la difesa del vascello, e del suo equipaggio.

269. Negli art. XLI. XLII., e XLIII. si è stipulato che trovandosi dei Russi al servizio di un vascello turco ritrovato in esportazione di contrabbando al nemico, non sarebbero essi puniti; che acquistando i Russi dei viveri sui legni turchi, e s'incontrassero con questi ritornando da paesi nemici, o non alleati della Porta, i bastimenti russi non si avessero a confiscare, ma a restituire con tutto il loro equipaggio, e che confiscati non sarebbero i beni dei mercanti esistenti a bordo di un vascello nemico della Porta, nè fatte schiave le loro persone, se vi si trovassero a bordo per affare di commercio, e non di guerra.

270. Sebbene all'art. XLIV. siasi permesso ai sudditi delle due potenze di avere nei rispettivi Stati delle case d'abitazione, e dei magazzeni per riporre le loro merci: pure agli art. XLV. XLVI., e XLVII. è stabilito che i Russi possano comperare a Smirne, Alessandria, ed in altri luoghi turchi, fuori della città di Costantinopoli, della seta, del riso, del caffè di Levante, e dell' olio per trasportarlo in Moscovia; e così esportare dalla Turchia dei cotoni in lana, e filati, dei marochini, della cera, e dei cuoj: e parimenti dei fichi, delle uve, delle noci, ed altri frutti di cui abbonda il suolo ottomano, ed anche del sale nell' isola di Cipro, ed altre città della Turchia contro il pagamento delle solite dogane.

271. I ministri russi sono esenti dall'imposta chiamata *Badi*, e da ogni altro diritto sugli effetti introdotti per loro conto, qualunque sia l'uso, cui sono essi destinati. I dragomani al servizio dei ministri, e consoli russi sono esenti dai diritti di *charatsch*, di *castabiè*, e di altri simili carichi, conosciuti sotto il nome *Theaclifourfè*; e lo sono pure immuni coi loro inservienti di altro aggravio di cui sono in generale esentuati i Russi, come sono a parte di tutti i privilegi di cui essi godono. I consoli russi così protetti, come tutti quelli di una nazione amica possono insieme dei loro sostituti inalberare il padiglione, e le armi del loro sovrano, e chiedere dei giannizzeri per guardia alle loro abitazioni senza pagare per ciò la menoma gratificazione. Tal è la disposizione degli art. XLIX., L., LI., LII., LIII., e LIV.

272. I consoli russi coi loro dragomani, e mercanti in conseguen-

za degli art. LV., e LVI. possono liberamente fare del vino, ed introdurlo nelle loro case senza pagare dazio di sorte alcuna; purchè le uve, od i vini non abbiano a servire che per la consumazione delle loro famiglie, e delle persone dipendenti da loro, o dalla corte imperiale di Russia.

273. Nascendo lite contro di un console, il processo non potrebbe farsi che alla Porta, come all' art. LVII. Se il litigio è tra consoli e commercianti russi, e consoli e negozianti di altra nazione cristiana, possono portar di loro consenso l' affare alla cognizione di un ministro russo accreditato presso la Porta, senza che contro volontà delle parti litiganti se ne ingeriscano i pachas, i cadì, od altri giudici del paese, come all' art. LVIII. Così nessuno negli Stat della Porta può costringere i consoli russi a comparire in persona dinanzi i tribunali, quando essi hanno i loro dragomani, ed in caso di bisogno, per l' art. LIX., i Turchi possono spiegarsi nei loro affari coi dragomani inviati dai consoli.

274. Per proteggere i vascelli russi in mare contro i corsari barbareschi, e mettere così i consoli, e mercanti russi al coperto degli insulti nei porti, ove questi pirati possono ancorarsi, si è la Porta all' art. LX. obbligata a far sì che i pachas, ed altri ufficiali dell' impero ottomano, abbiano colla maniera più severa a proteggere, e difendere la gente moscovita; sottoponendo gli stessi officiali alla riparazione dei danni che per loro negligenza su tale articolo fosse derivata ai vascelli di bandiera russa.

275. Allorchè un Russo, incontrando dei corsari d' Algeri, Tunisi, o Tripoli, viene fatto prigioniero, o che i pirati ne predano le navi, e gli effetti dei negozianti russi, in forza dell' art. LXI. la Porta è obbligata di servirsi di ogni suo potere sui cantoni per far mettere in libertà le persone, e le mercanzie russe, che si fossero fatte schiave, o predate. Si sono quindi all' art. LXII. stabilite delle discipline per impedire le piraterie che i corsari far possono sulle coste dei rispettivi dominj.

276. In caso di controversia fra i mercanti russi, dimoranti nell' impero ottomano, portata alla cognizione del cadì, per l' art. LXIII. il giudice non può costruire il processo che in presenza del drago-

mano russo, e se questi è occupato viene l'affare prorogato ad altro giorno. Se il litiggio non è che fra sudditi russi, può essere deciso da un loro ministro, o console secondo le leggi, e gli usi della Russia. Ma se l'oggetto in contestazione eccede la somma di 4000. aspri, l'art. LXIV. vuole, che il processo sia fatto al Divano, e non già dinanzi ad altro tribunale. Così se ne risponde il console, nessun russo volendo trasferirsi ad un altro luogo può essere a sensi dell' art. LXVI. trattenuto per causa di debiti, o di cose giudicate contro di lui.

277. Se un Turco, mercante, o no ha una lettera di cambio sopra un Russo, e che questi, od il suo commesso non l'accetti, non si potrà forzarlo al pagamento senza una causa legittima, ma solo si potrà esigere un rifiuto in iscritto per servirsene contro il traente. Ad ogni modo a sensi dell' art. LXV. i ministri, e consoli russi deggiono adoperarsi a tutto potere perchè le buone lettere di cambio abbiano ad essere pagate.

278. Nessun ufficiale di giustizia della Porta può entrare per forza in una casa abitata da un Russo senza l'intervento, o l'adesione del ministro, o console ivi residente per questa nazione. Coll' art. LXVII. la Porta minaccia gravi pene a chi vi entrasse senza tale formalità.

279. All' art. LXVIII. è convenuto che le liti fra i sudditi russi, ed altri particolari, già finite giudizialmente non si possano istruire una seconda volta; ed ove la necessità esigesse un secondo esame, non potrebbero le parti ricomparire, nè esservi citate senza prevenire il ministro russo, od aspettare dal console una informazione dettagliata sull' affare, per cui questi potrà chiedere tempo ad informare se stesso. Ordinato poi il nuovo esame della lite, questa non può esser decisa che alla corte del sultano. In questo caso i sudditi della Russia, ed i loro dipendenti sono abilitati a comparire in persona, od a farsi rappresentare dai loro procuratori. I sudditi della Porta, volendo intentare un processo contro quelli della Russia, non sono ascoltati, che muniti di un titolo autentico già riconosciuto dalla parte dei tribunali.

280. Se un Russo fallisce, e non ne risponde il console, ciascuno debb'essere pagato sugli effetti da lui ivi lasciati, senza che alcun

altro del suo paese essere possa perciò molestato in modo alcuno. Se vi si nominano o stabiliscono degli agenti di cambio, od altri sensali di commercio, fossero anche ebrei, possono in Turchia esercitare liberamente il loro mestiere, senza che partendo, o morendo abbiano i loro successori, od eredi ad essere soggetti ad alcuna tassa dell'*Edee*. Così nessun russo di qualunque età, stato, e condizione va colà esente dalla tassa del *Marutsh*. Quest'è la disposizione degli art. LXIX. LXX., e LXXI.

281. Gli art. LXXII. LXXIII., e LXXIV. stabiliscono che commettendosi dai Russi fra di loro qualche delitto possa il processo farsi, e giudicarsi dai ministri, e consoli della Russia, o colla loro presenza nel caso che il delitto sia atroce, e commesso contro di un Turco, dovendosi in questo caso giudicare l'affare dai tribunali ottomani.

282. Nei seguenti articoli si accordano 6. mesi ai rispettivi sudditi per ritornare al loro paese in caso di rottura fra le dette due potenze; si accordano gli stabilimenti postali tra i due dominj a comune servizio, e si confermano gli anteriori trattati, e segnatamente quello della pace eterna conchiuso a Kainardgè nel 1774., e si promettono fra di esse i riguardi soliti a praticarsi colle nazioni più amiche, e privilegiate.

283. A questo trattato di commercio venne dietro il trattato di pace, ed amicizia fra questi due imperi, fatto a Costantinopoli nel 28. aprile 1783., e 8. gennajo 1800. in cui si confermarono gli eguali articoli degli antecedenti trattati.

284. Cogli articoli preliminari di pace fra la Gran-Brettagna, e gli Stati-Generali delle Provincie-Unite dei paesi Bassi fatti a Parigi nel 2. settembre 1783. si è ristabilito il costume di far onore alla rispettiva bandiera, e la libera navigazione inglese nei mari orientali, e si sono conciliate le differenze rispetto alla navigazione d'ambe le parti sulle coste d'Affrica.

285. Nel dì seguente a Versailles fu sottoscritto il trattato definitivo di pace, ed amicizia fra la Gran-Brettagna, e la Francia, cui servirono di base gli anteriori trattati di Westfalia del 1648., di Nimega delli 1678. e 1679., di Ryscrik del 1697., di Utrecht del

1713., d'Aja del 1717., di Londra del 1718., di Vienna 1738., di Aquisgrana del 1748., e di Parigi del 1763. Ivi si conscimò agli Inglesi il possesso sull'Isola di Terra-nuova, e la pesca nelle coste a lei vicine nei cinque gradi di latitudine settentrionale, e si ritenne la Francia la pesca al 47. gradi e 50. min. di latitudine, non meno di quella del golfo di S. Lorenzo. I Francesi ebbero l'Isola di S. Lucia, e gli Inglesi quella di Tabago; e si restituirono e cedettero a viceversa varj stabilimenti americani. Si regolarono le prede colle solite regole, e si promise dalle parti di stringere fra di loro un rapporto di vicendevole commercio nei rispettivi loro Stati.

286. Nello stesso giorno 3. settembre 1783. a Versailles si è conchiuso il trattato definitivo di pace, ed amicizia fra la Gran-Brettagna, e la Spagna, al quale pure hanno servito di fondamento i trattati di Westfalia 1648., di Madrid dei 1607. e 1670., di Utrecht del 1713., di Olanda del 1714., di Madrid del 1715., di Siviglia del 1729., di Aquisgrana del 1748., di Madrid del 1750., e di Parigi del 1763. Gli Inglesi assicurarono agli Spagnuoli l'isola di Minorica, e la Florida, e questi a quegli le isole della Providenza e di Baliama, e di altri stabilimenti, si manifestarono le eguali intenzioni per un libero vicendevole commercio.

287. Nel medesimo giorno in Parigi si è formato il trattato definitivo di pace, ed amicizia fra l'Inghilterra, e gli Stati-Uniti d'America, nel quale non si fecero che consolidare gli articoli preliminari fra essi convenuti, e qui più sopra riferiti.

288. Nel 16. successivo ottobre gli Imperatori dei Romani e del Marocco fecero il loro trattato di amicizia in cui sostanzialmente convennero che i sudditi dell'una, e dell'altra parte godessero la libertà del commercio, e della navigazione nei due imperj: non potessero venirvi costretti a pagare di più del 2. per 100. alle rispettive dogane, od al più il 5. in caso di necessario aumento delle gabelle; che sotto pene rigorose la bandiera imperiale fosse rispettata dai corsari marocchini; e che trovandosi investiti, o naufragati i legni imperiali sulle coste del Marocco, dovessero gli abitanti di quell'impero prestar loro ogni possibile soccorso; e che tali riguardi si avessero quantunque il Marocco fosse in guerra coi nemici della

casa d'Austria; e che per il riscatto di sudditi dei due imperi fatti prigionieri si pagassero 30. piastre per ogni testa.

289. La Porta ottomana con suo editto 24. febbrajo 1784. per favorire il commercio austriaco confermò i trattati di Passarovitz, e di Belgrado, esentuò le merci da ogni diritto di dogana per l'importazione, ed esportazione loro, accordò ogni genere di libertà, e franchiggia ai negozianti austriaci, promettendo di trattarli come gli Inglesi, i Francesi, gli Olandesi, i Russi, e quelli delle altre nazioni più favorite; dichiarò proteggere la navigazione sotto bandiera di Alemagna, ed ai di lei vascelli permise il libero passaggio per il canale del mar nero.

290. Nell' undici marzo di quell' anno avvenne il trattato di pace fra la compagnia inglese delle Indie orientali, ed il Nabob Tippoo sultan di Mandagura, o Mangalor città dell' India sulla costa del Malabar, appartenente al regno di Bisnagar. In questo trattato si confermarono segnatamente i privilegi del commercio inglese nel Calicut, e nelle altre parti di quella dominazione.

291. A Parigi col 20. maggio 1784. si formò il trattato definitivo di pace, e di amicizia fra l'Inghilterra, e l'Olanda, in cui si sono confermati gli antecedenti articoli preliminari sia per l'onore della rispettiva bandiera, sia per la navigazione inglese nei mari orientali, e delle coste d'Affrica, e per quella della compagnia olandese in queste parti.

292. Colla convenzione fatta a Versailles il primo luglio dello stesso anno si confermò fra la Francia, e la Svezia l'atto di commercio, e navigazione stipulato fra di loro nel 25. aprile 1741., e si ampliò ai Francesi la facoltà di commerciare liberamente nella città, porto, e territorio di Wismar, e di tenere dei magazzeni, ed emporj nel porto di Gothenburg; ed in compenso la Francia cedette alla Svezia la proprietà dell' isola di S. Bartolomeo alle Isole occidentali, senzachè però vi potesse venire turbato il culto cattolico ivi professato.

293. Col 10. settembre successivo avvenne in Tripoli fra quella reggenza, ed il re di Spagna un trattato di pace, in cui si è convenuto, che incontrandosi una nave da guerra, o corsara di Tripoli

con un bastimento mercantile spagnuolo, o viceversa non si debbano nuocere, ma sibbene ajutare, ed assistere; che in caso di visita di nave mercantile debbasi mandare il caicchio colla sola gente necessaria per condurlo, e due persone abbiano solo a passare nella nave da visitarsi; che si riputeranno pirati que' Tripolini corsari che oltre del passaporto del loro Bassà non abbiano un certificato del console di Spagna residente in Tripoli; che le navi da guerra, e corsare tripoline non possano predare bastimento alcuno dei loro nemici nello spazio di 10. leghe dalle coste spagnuole (art. I. al VI.). Tale certificato voluto dall'art. V. è del tenore seguente: » Noi ... » certifichiamo che il ..... nominato ..... armato con ... » cannoni, comandato da ..... è un corsaro di questa reggenza » di Tripoli. Perciò raccomandiamo, e preghiamo tutti gli ufficiali, » e sudditi di S. M. (che Dio guardi) lo riconoscano per tale, e » trattino il capitano, e l'equipaggio nel modo, che corrisponde ai » sudditi di uno Stato amico di S. M. ... Dato ....

294. Si è pure ivi convenuto che trovandosi passaggeri di qualsisia nazione a bordo di bastimenti spagnuoli, o tripolini, od alcuni di questi a bordo delle navi dei rispettivi nemici, e venissero tali bastimenti, o navi predate, debbano quegli rimaner liberi con tutti i loro effetti, quand' anche il vascello nemico si fosse difeso; che trovandosi la Spagna in guerra con una potenza anco barbaresca il regno di Tripoli non debba darle veruna assistenza, anzi terrà questo mano forte perchè nè i Tripolini, nè i forastieri si armino ne' suoi porti, e dominj contro gli Spagnuoli; e che qualunque di questi arrivasse, o venisse sbarcato schiavo dai nemici della Spagna, o di qualunque altro, al porre piede nel territorio di Tripoli sarà libero come se fosse arrivato al suo paese, come agli art. VIII. IX., e X.

295. Parimenti se alcun pirata di qualunque nazione si fosse rifugiato in Tripoli, si dovrà tosto sequestrare il legno con tutti gli effetti, e tenerli in potere della reggenza per un anno, ed un giorno onde scoprire, e restituire ciò ch' esser potesse tolto agli Spagnuoli, rimettendo al loro console tutto quanto si verificasse loro appartenere, pagandone anche il valore delle cose, che restituirle non si potessero in natura, come agli art. XI., e XII.

296. Si promise agli art. XIII. XIV., e XV. una reciproca assistenza nei rispettivi porti alle navi da guerra, mercantili, e corsare d'ambe le parti, ed ove una di esse fosse da qualche nemico assalita sotto al tiro del cannone di qualsisia fortificazione dei due dominj, quand'anche loro amici, ed alleati, non solo entrambi assunsero l'impegno di proteggere la nave assalita, ma ben anche di obbligare l'aggressore ad una congrua soddisfazione. Lo stesso impegno si ritenne dalle parti nel caso che fosse predato un legno de' rispettivi sudditi ancorato nelle loro coste. Se quindi un legno spagnuolo si ritrovasse in qualche porto tripolino in tempo, che vi fosse un di lui nemico superiore in forze, si tratterebbe questo per lo meno 48. ore, o due giorni interi, dopo che fosse uscito il bastimento spagnuolo.

297. Se qualche bastimento spagnuolo naufragasse, od investisse in alcun sito dipendente dal regno di Tripoli per cattivo tempo, o perchè fosse inseguìto dai nemici, dovrebbe per l'art. XVI. essere soccorso in tutto il possibile tanto per valersene il carico, l'equipaggio, ed il legno, quanto per ristabilirlo a navigare, pagandosi soltanto il prezzo regolato dei materiali, del lavoro, ed altro, senza che si possa esigere diritto alcuno per quanto si salvasse, o si scaricasse senza venderlo.

298. Nel porto di Tripoli per l'art. XVII. s'entra un legno spagnuolo, il capitano va in casa del console prima di comparire innanzi del Bassà, e de' di lui ufficiali; e se vi scarica, per l'art. XVIII. non paga più di 27. piastre gremeline di ancoraggio, e diritto di entrata ed uscita. Il rais della marina ha poi l'obbligo di provvedere il capitano di una catena di ferro per legare il suo caicchio, onde gli schiavi non gliclo portino via. Negli altri porti non si paga ancoraggio, se vi si entra per necessità. Lo stesso rais per l'art. XIX. dee mandare le barche di guardia all'entrare di un bastimento spagnuolo, senza pretendere diritto alcuno, qualora quel bastimento non abbia fatto segnale di domandare piloto.

299. In qualunque porto tripolino ogni nave, e negoziante spagnuolo sbarca, vende, e carica per l'art. XX. i suoi effetti, e le sue merci d'ogni specie senza pagare altro diritto, che il tre per

cento d'entrata. Così nella Spagna i Tripolini far possono ogni sorta di commercio comune alle altre nazioni di lei amiche pagando niente più di esso diritto. Se poi gli gli effetti sono di bellico contrabbando, per l'art. XXI. non pagano diritto alcuno d'entrata in Tripoli.

300. Delle mercanzie sbarcate nel regno di Spagna, o di Tripoli senza vendersi possono vicendevolmente essere un' altra volta imbarcate nel rispettivo bastimento, che trovano conveniente senza pagare nè i Tripolini, nè gli Spagnuoli diritto alcuno di uscita, come all' art. XXII.

301. Agli art. XXIII., XXIV., XXV., e XXVI. è stabilito, che per nessun pretesto si obblighi un capitano di legno spagnuolo a lasciare il suo timone, o le sue vele in terra; che se alcun legno, o corsaro tripolino volesse dare alla banda, non possa per nessun pretesto esigere che uno Spagnuolo lo assista suo malgrado, o senza pagamento; nè altrimenti faccia cosa che non gli piaccia, o non gli accomodi, e che i bastimenti spagnuoli mercantili non si possano trattenere più di 8. giorni nel porto di Tripoli per la ragione di aver da uscire alcun corsaro, o per altro motivo, e l'ordine del trattenimento si diriga al console perchè abbia cura della esecuzione. Il trattenimento non dee aver luogo per cagione della uscita di corsaro a remo.

302. Nell' abolire ogni altro diritto si è all'art. XXVII. voluto, che quello di carenaggio non si paghi neanche in caso di dar sego, ed agli art. XXVIII. e XXIX. si è stabilito che nessuno spagnuolo, o bastimento di quella nazione essere possa arrestato nel viaggio, o molestato per li debiti altrui, dei quali non si fosse legalmente costituito mallevadore.

303. In caso di morte di uno Spagnuolo nel regno di Tripoli l'eredità rimane in potere del console a beneficio degli eredi, e lo stesso per l'art. XXX. sarebbe per i Tripolini in Ispagna. Ma se tra uno Spagnuolo, ed un Maomettano vi è lite, non dee decidersi dal giudice ordinario del paese, sibbene dal consiglio del Bassà di Tripoli in presenza del console, o dal comandante se la disputa non è in Tripoli, come all' art. XXXI. Se poi il processo fosse per mali

trattamenti fatti da uno Spagnuolo ad un Turco si giudica come all' art. XXXII. in presenza del console per difenderlo; e se intanto il rco fugge, il console non è rispousabile.

304. Se uno Spagnuolo volesse farsi Turco, non potrebbe riceversi che dopo di avere per tre giorni persistito nella sua intenzione: intanto costui restarebbe per l' art. XXXIII. in potere del console, come in deposito. Imperocchè il console spagnuolo che non è inferiore ad altro console, per l' art. XXXIV. può assistere, e patrocinare pubblicamente i suoi nazionali; professare ed esercitare liberamente il culto cattolico nella sua casa, e cogli altri cristiani; è il giudice competente in tutte le dispute e pendenze fra gli Spagnuoli senza che i giudici di Tripoli vi si possano immischiare; può inalberare la bandiera spagnuola nella sua casa, e sul suo caicchio, quando vada in mare; nomina, e cambia a suo piacere il proprio dragomano; va quando gli piace liberamente a bordo dei bastimenti che vi si trovano nel porto, o nella spiaggia, ed è ovunque esente da ogni diritto per le provvisioni, e per gli effetti necessarj alla sua casa.

305. Con molta saviezza si è conchiuso agli articoli XXXV., e XXXVI. che facendosi particolare infrazione a questo trattato non si avesse a venir subito ad atti di ostilità, ma prendere si dovesse un formale rifiuto di far giustizia a sensi del medesimo. Laddove poi avvenisse rottura avessero gli Spagnuoli dimoranti nel regno di Tripoli sei mesi di tempo per ritirarsi coi loro effetti senz' essere molestati nè prima della partenza, nè durante il corso del loro viaggio.

306. Mediante la convenzione 4. dicembre 1784. l' imperatore Giuseppe II. di gl. m. come duca di Milano e Mantova armonizzò col gran-duca di Toscana Leopoldo II. suo fratello una reciprocità di trattamento per il commercio delle due nazioni: e per quanto riguardava le successioni, le controversie, e l' autenticità dei documenti che i rispettivi sudditi avessero avuto ad usare nella loro difesa e definitiva.

307. Nel 22. febbrajo 1785. il re di Prussia, e la città di Danzica passarono fra di loro ad una convenzione che regolò il rispettive

commercio di quella importante piazza marittima, e di lei circondario.

308. All'Aja nel 10. settembre di quell'anno venne sottoscritto il trattato di amicizia, e di commercio fra lo stesso re di Prussia, e gli Stati-Uniti d'America, nel quale si è regolato con reciproco trattamento il commercio prussiano, ed americano, sia nell'entrata, sia nell'uscita, si accordò la libertà del carico, e dello scarico; si assentò che la visita delle merci si facesse pria che siano caricate nel bastimento, che si proteggessero i rispettivi vascelli, non meno che le entrate nei rispettivi porti senz'animo di scaricare; che si ajutassero in caso di naufragio, o di ricovero in quelli, che fosse libera la disposizione delle sue fortune, non meno dell'esercizio della propria religione; che si potesse stare neutrale in qualunque guerra; che gli effetti di bellico contrabbando si potessero arrestare per un dato tempo, od aquistare, a giusto prezzo, ma non confiscare, quantunque fossero destinati al nemico d'una delle parti; che la prova della neutralità dipendesse dal passaporto, e dalla dichiarazione del primo officiale che comandasse la nave, od il convoglio; che le visite sul mare si facessero coi riguardi d'amicizia, e del jus delle genti; che nessuno embargo si facesse sui rispettivi legni, ed effetti; che le riprese fossero restituite secondo le leggi marittime ai loro proprietarj; che le prese fatte ai nemici, condotte nei rispettivi porti fossero libere da ogni diritto; che nessuna delle parti desse al nemico dell'altra alcun ajuto militare colle proprie persone, o navi da guerra armate o corsare. Si stabilirono le regole per il caso di una guerra comune, e per quello tra loro di rottura secondo i soli principj di jus delle genti: si procurò di raddolcire la sorte dei rispettivi prigionieri di guerra; e si confermarono le facoltà dei rispettivi consoli, vice-consoli, ed agenti commerciali.

309. Nell'8. novembre 1785. avvenne a Fontainebleau il trattato di difinitivo accordo fra la casa d'Austria e l'Olanda, cui servì di base il trattato di Munster 30. gennajo 1648. Si stabilì la libertà di un vicendevole commercio, ed il confine della frontiera, non che il dominio, e la navigazione della Schelda. Si conguagliarono le parti nelle rispettive loro rinuncie di paesi e diritti, e si permise ai sudditi di partire coi loro effetti, colla vendita dei loro beni dai beni in tale accordo ceduti.

310. Due giorni dopo seguì colà il trattato di alleanza definitiva fra la Francia, e l'Olanda nel quale si providde alla rispettiva difesa dai comuni nemici, ed al vicendevole commercio tanto neutro, che unito cogli altri loro alleati.

311. Nel principio dello stesso mese di novembre a Pietroburgo la famosa Catterina pubblicò in forma di editto il trattato di commercio, e di navigazione fra i suoi Stati della Russia, e l'imperatore dei Romani per i suoi Stati ereditarj, come lo avevano già conchiuso fino dal 1784. Sono ivi al solito concertati gli articoli sulla comune difesa, sulla rispettata religione dei rispettivi sudditi, sulle rispettive finanze, sul rifugio ed ajuto accordato ai vascelli d'ambe le parti, massime in caso di naufragio, sull' adottato sistema di neutralità armata, sulle visite dei legni in mare, e per il caso di quegli aventi a bordo merci di bellico contrabbando, su tutti gli oggetti di reciproca ragione, commercio, e di successione.

312. Sotto il giorno 14. giugno 1786. avvenne il trattato di pace, ed amicizia fra il re di Spagna, ed il Dey e la reggenza di Algeri, nel quale si convenne sulle visite di mare, sull'ammissione reciproca dei rispettivi vascelli nei porti delle parti, sulla protezione loro accordata nelle proprie coste, sulla franchiggia dei rispettivi sudditi tenuti a bordo di vascello nemico, sull'assistenza in caso di sventura ai rispettivi sudditi, e vascelli, sul commercio, sulla rispettiva religione, sui consoli, e diritti consolari. In questo trattato si sono ad un dipresso seguìti gli stessi principj di jus delle genti adottati dalle Spagne, e dalla reggenza di Tripoli nel riferito trattato 10. settembre 1784.

313. Nella convenzione 14. luglio dello stesso anno 1786. fatta in Londra fra quella corte, e la Spagna si accordò fra le altre particolarità agli Inglesi la libertà di rimpalmare i loro vascelli mercantili nel triangolo meridionale compreso tra il punto di Cayo-Casina, e le piccole isole situate all' opposto di questa parte di costa, non meno che di farvi la loro pesca.

314. Col trattato di navigazione, e di commercio formato a Versailles il 26. settembre 1786. si è dai re di Francia, e della Gran-Brettagna fatto divieto di rilasciare vicendevolmente lettere di rap-

presaglia, e si accordò libero l'accesso, il soggiorno, ed il commercio dei rispettivi sudditi nell'uno, e nell'altro Stato; e si regolarono le finanze, si abolì la capitazione; si ridusse a cinque scelini il diritto del noleggio, si allontanò dai porti ogni armatore estero, si stabilì il magistrato del luogo per competente nelle dispute marittime e mercantili; si protesse la libertà del commercio, e della navigazione neutra.

315. Si riservò la confisca per le cose di bellico contrabbando, e quelle prove degli occorrenti passaporti, od altri ricapiti di mare; si esentuarono dalle visite i vascelli non sospetti, ancorati sulle coste. Si è sistemato il giudizio dei vascelli contrabbandieri, dei corsari, e delle loro prede, non meno di quello delle riprese, e delle prove giustificanti il carico, o l'illegalità delle prede. Si permise il solito ajuto in caso di naufragio, e libero accesso nei porti ai corsari debitamente autorizzati dalle due potenze. Si regolarono le restanti cose coi consueti canoni di pubblico diritto, e sull'esempio delle altre convenzioni fra le marittime potenze si è anche posta la forma dei passaporti, e delle lettere di mare che soglionsi rilasciare alle navi per il libero corso nella navigazione.

316. La forma dei menzionati passaporti suol essere ordinariamente la seguente:

» N. N.

» A tutti quelli, che vedranno le presenti, salute. Facevamo sa-
» pere, che noi abbiamo dato congedo, e permesso a N. della città,
» (o luogo) di N. patrone, o conduttore del vascello N. apparte-
» nente ad N. del porto di N. . . ., della portata di . . . tonellate,
» o circa; essendo al presente al porto di N., di andarsene a N. . . .
» carico di N. . . . dopo che la visita del suo bastimento sarà stata
» fatta avanti la sua partenza, secondo la maniera usata dagli uffi-
» ciali del luogo, a ciò destinati: ed il detto N., o tale altro, che
» sarà nel caso di occupare il suo posto, mostrerà in ogni porto
» ov'entrerà col detto vascello, agli ufficiali del paese il presente
» congedo, e loro farà un rapporto fedele di ciò che sarà fatto, e
» passato durante il suo viaggio, e porterà le bandiere, le armi, e
» le insegne di N. durante lo stesso viaggio.

» In fede di che noi abbiam fatto apporre la nostra firma, ed il » sigillo delle nostre armi a questa patente, e l'abbiam fatta con- » trossegnare da N. a . . . . . giorno del . . . . anno ec.

317. Negl' 11. gennajo 1787. si conchiuse a Pietroburgo il trattato di navigazione, e di commercio fra il re di Francia, e l'imperatrice di tutte le Russie; nei di cui primi quattro articoli si assentò una perfetta libertà di commercio, e di religione fra i sudditi delle due potenze, con vicendevoli diritti di franchiggia ed esenzioni, fuor di quelle tasse che sono portate dalle leggi, e tariffe stabilite negli Stati rispettivi.

318. Si presero eziandìo gli opportuni concerti per lo stabilimento dei rispettivi consoli, della loro autorità, e giurisdizione, per le fattorie mercantili, per le dogane, i noleggi, e le monete dei rispettivi Stati, per le merci provenienti dai porti del mar nero, per l'importazione, ed esportazione dei rispettivi generi, per i diritti di successione nel rispettivo estero Stato, per la visita dei bastimenti mercantili, e per l'esenzione dei diritti in caso di ricovero per necessità.

319. Egualmente si andò d'accordo sulla stagione, e sull'incontro dei relativi vascelli da guerra, sull'abolizione del saluto di mare, sull'arresto di tali vascelli, e sul ricovero dei marinari al loro bordo, e sulla loro diserzione, sull'equipaggio, e sui passaggeri, e sull'embargo, seguendo sempre lo spirito degli antecedenti già riferiti trattati di queste, ed altre potenze marittime.

320. Non si è ommesso di conformare alla famosa citata dichiarazione russa 28. febbrajo 1780. il commercio neutro, ed i principj della navigazione neutra, la vicendevole condotta verso i neutrali. Si è dichiarata la qualità che induce il contrabbando sia nelle merci, sia nelle navi. Si è trattato dei vascelli costrutti, od indirizzati alle potenze belligeranti, e delle visite dei vascelli scontrati, e soli in tempo di guerra, nonchè dei sudditi al servigio dell'inimico. Si è su le stesse basi ripetuto il dovere di ajutarsi a vicenda in caso di naufragio, od altro sinistro.

321. Finalmente si sono ripetute massime di jus delle genti per l'interna amministrazione di giustizia ai rispettivi sudditi tanto ne'

giudizj civili, che criminali, per l'esenzione degli alloggi nelle case militari, per la loro facoltà di emigrare in caso di rottura, od in tempo di pace, e della libertà di trasportare dovunque la sede delle proprie fortune.

322. Sotto la scorta di somiglianti massime a Zarskoe-Selo nel 6. e 13. gennajo 1787. avvenne il trattato di commercio fra l'imperatrice delle Russie, ed il re delle due Sicilie. Indi negl'11. e 25. del medesimo gennajo seguì il trattato di amicizia, di commercio, e di navigazione fra gli Stati-Uniti d'America, e l'imperatore del Marocco. Nè diverso da quelli fu il trattato di commercio seguito a Pietroburgo nel 9. e 20. dicembre di quell'anno fra la stessa imperatrice, e la regina di Portogallo. Dappertutto si è sostenuta la vicendevole protezione dei vascelli amici nelle rispettive coste, nei proprj porti, e della loro uscita, e si è stipulato di far uso di nessun servigio forzato nè di merci, nè di navi, nè di equipaggio, tranne il caso di necessità, e dietro il debito pagamento.

323. Nel 15. aprile 1788. mentre all'Aja l'Olanda passò coll'Inghilterra ad un trattato di alleanza difensiva, un altro ne conchiuse a Berlino col re di Prussia, onde avere mezzi di far guerra comune, approfittare dei buoni ufficj dell'altra parte, e conseguire un sicuro appoggio ai rispettivi governatori dei porti d'Asia, e d'Affrica, e proteggere in quelle parti, e su gli altri mari una generale sicurezza del rispettivo commercio.

324. Nel 13. giugno di quell'anno maneggiarono poi i bravi Olandesi a Loo in Gueldria un trattato eguale di alleanza difensiva fra il re di Prussia, e quello della Gran-Brettagna, in cui eglino consolidarono i rispettivi trattati fatti da questi due re col loro paese. Quest'ultimo trattato fu poi confermato in Berlino nel giorno 13. del successivo agosto.

325. L'anno 1789. nel 17. maggio memore la Francia dei vantaggi che risentiva il suo commercio dal trattato commerciale 1. aprile 1769. colla città d'Amburgo lo rinnovò confermando la più ampia libertà alle bandiere neutrali. Mentre le potenze marittime, e terrestri si recano i più grandi mali nelle loro guerre, e fanno penuriare i popoli delle merci dal costume rese di una se non assoluta,

almeno relativa necessità, quella florida città viene a mettere sollievo a tante privazioni, e ci fa pervenire fino dalle più rimote regioni i generi del vecchio, e nuovo mondo che all'umana società sono di alimento, sostegno, e sollievo.

326. Verso questo tempo la Polonia si era cambiata di forma politica, e parve al re di Prussia di conchiudere a Varsavia nel 29. marzo 1790. un trattato di amicizia, e di alleanza col re, e colla repubblica di Polonia. Ebbe anche il re di Prussia la finezza di stabilire ch'egli avrebbe coi buoni ufficj, ed anche colle armi protetta la libertà delle sistemazioni politiche di quella repubblica contro qualunque estera potenza, che avesse voluto avervi dell'influenza, o turbarla nell'esercizio dei civili, e politici suoi diritti. Non potevano essere più accorte le viste della corte di Berlino.

327. Intanto la Svezia in una guerra meno infelice di quella che l'agita presentemente colla Russia, e per calmarne le disastrose conseguenze si venne ad un trattato di pace fra il re, e la corona di Svezia da una parte, e l'imperatrice, e l'impero di Russia per l'altra, conchiuso nella pianura di Werel presso al fiume Nimen tra gli avamposti dei due campi gli 3. e 14. agosto 1790., firmato poi il 17. a Czarskoe-Selo, ed al detto campo di Werel il 19. di quel mese. Il saluto marittimo, l'esportazione dei grani, la fissazione, ed il regolamento militare, e finanziere delle frontiere furono i principali oggetti di quel trattato.

328. Nel 28. ottobre del 1790. li re della Gran-Brettagna, e delle Spagne fecero una convenzione in cui si assentò che fossero restituiti quei bastimenti inglesi, che si erano presi dagli ufficiali spagnuoli verso la costa del Nord-ouest del continente dell'America settentrionale, e nelle isole adjacenti; la libertà vicendevole della navigazione, e del commercio nel mare del Sud, nelle coste di esso, non che della pesca in quel mare, e nell'Oceano Pacifico.

329. Pria che finisse quest'anno i popoli erano già in moto per la rivendicazione dei civici loro diritti, ed i principi andavano già vedendo che la dolcezza, e la clemenza approfondano sole le radici del trono, e però nel 10. dicembre all'Aja i ministri plenipotenziarj della casa d'Austria, del gabinetto di Londra, di quello di Berlino,

e dell' Olanda fecero una convenzione sopitrice di tutti gli affari belgici, mediante un amnistìa perpetua, e generale a qualunque cittadino che in quella avesse figurato, od avuta parte in qualsivoglia modo possibile.

330. Dappertutto non si usò l' eguale sistema, e questo sarebbe già stato tardo, ed inoperoso, ed intanto sorse nella Francia la più vasta, e più potente, e più gloriosa repubblica, che dopo gli annali di Roma riferir possano le storie, che dettò legge ai principi, che aveva distrutti, e la convenzione nazionale sul rapporto del suo comitato di salute pubblica nel 25. piovoso an. 3. (14. febbrajo 1795.) confermò nella pace col Granduca di Toscana la neutralità *toscana* già stabilita prima dell' 8. ottobre 1783.

331. Non tardarono gli altri re a ritrarsi dall' impegno azzardoso in cui si erano posti colla guerra contro la Francia, e si determinarono l'uno dopo l'altro a far pace con quel governo a cui avevano mossa la guerra. Il re di Prussia la ottenne in Basilea nel 16. germile an. 3. (5. aprile 1795.) L'Olanda strinse la pace coi più stretti vincoli d' amicizia, ed alleanza col suo trattato dell' Aja 27. fiorile, 16. maggio di quell' anno, e determinò un regolamento per l' uso commerciale, e bellico del porto di Flessinga.

332. Il Dey di Tunisi trattò la sua pace colla Francia nel palazzo di Bardo il 6. pratile an. 3. (25. maggio 1795.), ed ebbe la sua il re di Spagna col trattato di Basilea 4. termidoro (22. luglio) di quell'anno. Nel 26. fiorile an. 4. (15. maggio 1796.) la ottenne in Parigi anco il re di Sardegna, ma se ne seppe così poco prevalere, che col mancare agli impegni pacifici di lealtà presi colla Francia mancò più a se stesso, e privato poi de' suoi Stati, dopo un doloroso esilio in Roma, e nello Stato della Chiesa per più anni si ridusse in Cagliari a meditare ciò che si è fatto dal suo gabinetto, e ciò che di meglio si poteva fare per conservare onorevolmente l'illustre patrimonio degli antichi, e valorosi suoi avi. L' attuale re di Sardegna col suo spirito avrebbe certamente seguito un altro piano politico in tali incontri.

333. Fu pure in Parigi che nel 20. messidoro an. 4. (9. luglio 1796.) il duca di Würtemberg fece il suo trattato di pace colla Francia, e

si fece a lui comune quella nell'anno addietro seguita colla batava repubblica. Poco dopo S. Idelfonso nel 2. fruttidoro (20. agosto 1796.) di quell'anno volle la Spagna stringere colla repubblica francese nodi più importanti, e contrasse con lei un' alleanza difensiva, ed offensiva, si è però quella potenza voluta serbare neutrale con tutte le altre potenze anco nemiche dei francesi, tranne l'Inghilterra, della quale avea la Spagna motivo di doglianza.

334. Il sempre mal diretto Ferdinando IV. aveva allora avuto un saggio moto del suo cuore, od un prudente altrui consiglio, ed ottenne in Parigi la pace nel 19. vendemmiale anno 5. (10. ottobre 1796.) e gli erano stati ben anche accordati dei favorevoli riguardi di pace, amicizia, e buona intelligenza, che si era stabilita col precedente trattato di alleanza tra la Francia, e la batava repubblica. Più tranquillo fedele e buono nei suoi impegni fu l'altro Ferdinando duca di Parma, e Piacenza il quale si assicurò la sua pace in Parigi nel 15. brumale (6. novemb. 1797.) di quell' anno coll'opera dello instancabile prudente e bravo conte Luigi Palisi suo governatore.

335. Anche il pontefice Pio VI., giustamente indicato col nome di *Pellegrino Apostolico* nella profezia di Malachia, vescovo di Armach in Irlanda, fece segnare in Parigi nel 1. ventoso an. 5. (19. febbrajo 1797.) la sua pace colla Francia, ed obbligò in quel trattato a perpetuità i suoi successori. Non evvi infatti propizia per la chiesa, e per il sostegno dei fedeli che la pace. Il martirio non è di tutti i tempi, e senza di esso la guerra dove si fa corrompe i costumi, e sconvolge quell' ordine sociale, che ogni potestà, ma soprattutto la ecclesiastica dee costantemente bramare, e proteggere.

336. Nel 26. vendemmiale an. 6. (17. ottobre 1797.) il re di Boemia, ed Ungheria, l'imperatore austriaco a Campo-Formio presso di Udine dopo lunghe trattative stabilì la sua pace colla Francia; e s'egli avesse meglio sentito a favore dei suoi sudditi che l'umanità comanda di cogliere tutte le occasioni per far succeder la pace alle sventure inseparabili dalla guerra non si sarebbe poi dai consigli seduttori lasciato trarre in nuove guerre che diminuirono l'antico splendore della sua corona, e la vastità del suo impero. Era meglio per lui il riconoscere costantemente la cessione da lui fatta

degli Stati che vennero a compire gli Stati della repubblica cisalpina, e meritare in questo nuovo governo una potenza, che non sarebbe mai più perita. L'uomo grande, e portentoso che l'aveva formata, che avea promesso di difenderla, e conservarla, e l'Ente supremo che ben si vedea proteggerla non dovevano lasciare a quell' imperatore alcuna speranza di trarre vantaggio dalla infrazione dei proprj patti. Ma io so bene che quel rispettabile regnante, isolato da certi suoi ministri, avrebbe avuto più provvido consiglio.

337. Appena era nata la repubblica cisalpina che tosto guidata ad un rapido ingrandimento e per vie meglio stringere, e consolidare i legami politici che la univano alla repubblica francese nel 27. ventoso an. 6. (18. marzo 1798.) si fece a Parigi il trattato di alleanza, e di commercio fatto in due distinti atti. Era la Cisalpina troppo meschina di territorio, e sfornita di porti marittimi per risentire vantaggio da questi due trattati. Ma il genio immortale che regge i di lei destini adattò il di lei governo a quella forma politica che le conveniva nelle sue circostanze, e collo stendere i confini territoriali diè altri littorali, coste, e porti di mare, e forze di ogni genere per incoraggire, ed ampliare il suo commercio, e le politiche e mercantili sue fortune.

338. Nel 14. fruttidoro an. 8. (1. settemb. 1800.) i consoli della R. F. decretarono che tutti i marinai residenti nel territorio della Francia, che avranno sposata una Francese dal 1792. in avanti, e navigato sui bastimenti di commercio francese, fossero in obbligo di servire sui vascelli dello Stato. Erano obbligati all' iscrizione marittima, e con questa venivano considerati non solo come marinai francesi, ma partecipavano egualmente agli avanzamenti, agli aumenti di soldo, al profitto delle prede, e delle pensioni dalle leggi accordate alla gente di mare.

339. Questo decreto può essere adottato da qualunque potenza; giacchè ognuno sa che il matrimonio, e l'esercizio di una stabile professione in uno Stato sono i caratteri che stabiliscono colà il domicilio. D'altronde il forastiero per tal modo stabilito vedendosi trattato dalle leggi come un altro nazionale, le osserva con maggiore buona fede, ed esattezza, meglio adempie i doveri del suo stato,

e si mette a portata di rendere più importanti servigi al paese in cui venne a dimorare, ed a collocare la fede sua domestica, e famigliare.

340. La casa d'Austria dovette in seguito confermare il trattato di Campo-Formio testè riferito, allorchè venne al trattato definitivo di pace in Luneville nel 20. piovoso an. 9. (9. febbrajo 1801.); e vi aggiunse nuovi sagrificj de' suoi Stati, e de' suoi diritti, che avrebbe per avventura conservati illesi, se nessuna parte avesse presa nella congiura degli altri principi contro la Francia.

341. Nel 18. brumale an. 10. (9. novemb. 1802.) sembrava che tutte le potenze stancate dagli orrori della guerra amassero generalmente la pace, ed i consoli di Francia proclamarono con lieto suono la pace generale. La gran famiglia d'Europa destinata a fare il destino dell'universo, col rendere il riposo all'umanità più non presentava che nazioni amiche, ed alleate, non offriva che mari liberi, e sicuri, e porti tranquilli, ed ospitalieri. All'ambizione delle conquiste, era succeduto il dolce genio della sociale corrispondenza: alla gloria dei combattimenti veniva dietro la consolazione di un prospero commercio, e di un'avventurosa coltivazione delle scienze, delle arti, e delle terre. L'eguaglianza civile, la libertà politica, e la prosperità nazionale esser dovevano i frutti che i trattati di pace presentavano al mondo intiero. L'unione dei partiti, la semplicità di costumi, l'amor della patria, e la benevolenza delle genti esser dovevano il dolce spettacolo dell'universo. Ma queste speranze non ebbero incremento all'ombra di trattati, che la necessità, o la simulazione, e non la fede avevano stipulati. Nacquero nuove guerre, e si venne a nuovi trattati. Si ruppero questi ancora, e si destarono nuovamente le guerre, fatali inevitabili vicende della umanità. Questa sorta di beni, e mali, di pace, e guerra, di amore, ed odio ha ognora girato, e girerà mai sempre fra gli uomini così, come fra le nazioni; ed il mondo vi si ravvolgerà pel vario corso de' politici avvenimenti fino alla consumazione dei secoli.

342. Non appena seguìta in Parigi il 15. frimale an. 10. (6. dicemb. 1802.) la marittima convenzione fra la Francia, e gli Stati-Uniti d'America si dovette al dì seguente colà venire a ratificare un nuovo

trattato di pace col re delle due Sicilie, qual era stato precedentemente conchiuso a Firenze nel 7. germile an. IX. (28. marzo 1801.). Indi all' indomane si confermò in Parigi il trattato di pace 6. fruttidoro an. IX. (24. agosto 1801.) coll' elettore duca di Baviera. Al dì vegnente la convenzione di pace ivi fatta nel 16. vendem. an. X. (8. ottobre 1801.) coll' imperatore delle Russie; ed alla successiva giornata si accolse in Parigi il trattato di pace col Portogallo negoziato, e sottoscritto a Madrid il 7. vendem. an. X. (29. settemb. 1801.)

343. Nel 6. germile an. X. (27. marzo 1803.) avvenne il famoso, e tanto disputato trattato d'Amiens, che ha servito alle rispettive potenze di motivo di pace così, come di guerra. Fu esso sottoscritto in qnella città dal consigliere di Stato Giuseppe Bonaparte, ora re di Spagna per la repubblica francese, dal marchese di Cornwallis per l' Inghilterra, dal cavaliere I. Nicola d' Azzara per il re di Spagna, e dall' ambasciatore Rugero Gio. Schimmelpenninck per la repubblica batava.

344. Nei primi due articoli si promise non solo di mantenere, e far mantenere l' amicizia, e la buona intelligenza fra le potenze contraenti, ma di reprimere anche qualunque ostilità per terra, e per mare, e di non dare alcun soccorso nè direttamente, nè indirettamente, e che le volesse far seguire, o turbare la comune armonìa. Si convenne la vicendevole restituzione dei prigionieri, e degli ostaggi senza il menomo riscatto.

345. Nel 3. 4. e 5. l'Inghilterra restituisce alla Francia, ed ai di lei alleati tutte le colonie, e gli stabilimenti occupati colle armi nel caso della guerra, tranne l' isola spagnuola della Trinità, ed i possessi olandesi dell' isola di Ceylan. Nel 6. il Capo di Buona-Speranza rimane in proprietà dell' Olanda: ed ai bastimenti di ogni specie spettanti alle altre parti contraenti è accordata la facoltà di ancorarvi, e comperarsi le provvigioni necessarie, senza pagare altri diritti, che quelli cui sono soggette le navi olandesi.

346. Al 7. sono mantenuti nella loro integrità i possessi del Portogallo, quali erano prima della guerra. I limiti però della Guienne francesi, e portoghesi si sono fissati al fiume d' Aravvari, il quale si getta nell' Oceano al di sopra del capo del Nord presso all' isola

Nuova, e all' isola della Penitenza, ad un grado ed un terzo circa della latitudine settentrionale. Questi confini seguono il fiume d' Aravvari dalla sua imboccatura la più lontana del capo Nord, fino alla sua sorgente, e poi in linea retta tirata da questa sorgente, fino al Rio-Bianco verso l' ouest. In conseguenza, la riva settentrionale della riva d' Aravvari, dall' ultima di lui imboccatura fino alla sorgente, e le terre, che si trovano al Nord delle linee dei confini come sopra fissati appartengono alla Francia. La riva meridionale di esso fiume, partendo dalla stessa imboccatura, e tutte le terre al sud della detta linea, spettano al Portogallo. La navigazione di esso fiume in tutto il suo corso è comune alle predette due nazioni. La rettificazione poi dei confini di esse potenze per le frontiere dei loro Stati in Europa, trattata dalle corti di Madrid, e Lisbona, non poteva eseguirsi che di conformità alle stipulazioni del trattato di Badajoz.

347. Negli art. 8. e 9. si ritenne che i possessi, e diritti della sublime Porta si mantenessero nella loro integrità, quali erano pria della guerra, e che si fosse riconosciuta la repubblica delle Sette-Isole detta anche *Settinsulare* situata nel Mediterraneo verso ponente lungo le coste di Albania, e della Tessaglia, e prima del golfo dell' Arcadia. Quella di Cerigo è esposta al mezzodì. Le principali sono Corfù, S. Maura, Cefalonia, Zante, e Cerigo. Paxos, ed Antipaxos sono due isolette in vicinanza di Corfù, e da quest' isola dipendenti. Vi sono anche due isolette dette Strivali, che giacciono al mezzodì di Zante, e tre dirimpetto al porto di Morea nella Marca, dette della Sapienza: come pure vi è l' isolino Cerigotto presso a Cerigo. Ma tutte queste piccole isolette sono appena tante punte di scogli abitate da pochi monaci, dai pastori come le prime, o da privati come quest' ultima.

348. L' articolo 10. rende le isole di Malta, di Gozzo, e Comino all' ordine di S. Giovanni di Gerusalemme con che vi sieno esclusi dall' ordine i Francesi, e gl' Inglesi, fuori delle quali nazioni debb' essere eletto il gran-maestro: sia stabilita una lingua maltese, e mantenuta coi redditi territoriali, e coi diritti commerciali dell' Isola. Le prove di nobiltà non sono necessarie per essere cavalieri di tale lin-

gua, la quale avrà delle dignità a lei proprie, dei trattamenti, ed un albergo. Questi però sono ammessi a tutte le cariche come i cavalieri delle altre lingue. Tutti gli impieghi sono occupabili per metà dagli abitanti di Malta, Gozzo, e Comino. Queste isole doveansi evacuare dagli Inglesi 3. mesi dopo le ratifiche del trattato, perchè vi sia una guarnigione composta per metà di Maltesi nativi, ed il resto da farsi reclutare dall' ordine fra i nativi dei paesi che vi continuano a possedere le loro lingue. Il gran maestro ne ha il comando in capo, e la nomina degli ufficiali: nè può dimettersi, anche temporariamente, che in favore di un cavaliere, e col parere del consiglio dell'Ordine. L'indipendenza delle isole di Malta, Gozzo, e Comino insieme di questa costituzione è posta sotto la protezione e la garanzia della Francia, della Gran-Brettagna, dell'Austria, della Spagna, della Russia, e della Prussia. La neutralità permanente di quest' ordine fu anche proclamata, e si sono aperti i porti di quest' isola alla navigazione, ed al commercio di tutte le nazioni, affinchè vi paghino tutte diritti eguali, e moderati. I redditi si deggiono applicare al mantenimento della lingua maltese, agli stabilimenti civili, e militari dell' isola, ed alla erezione di un lazzaretto generale aperto a tutte le bandiere. I Barbareschi sono eccettuati da tale ospitalità finchè non sia cessato il sistema di ostilità ch' essi mantengono contro l'ordine di S. Gio., il quale nello spirituale, e nel temporale si regge cogli antichi suoi statuti.

349. Siccome poi S. M. siciliana doveva fornire due mille uomini del suo paese per la guarnigione di Malta fino ad un anno, o fino che l' ordine vi avesse levata una forza sufficiente a dettame delle riferite potenze garanti; così all' art. 11. si patteggiò che le truppe francesi uscissero dal regno di Napoli, e dallo Stato romano, e gli Inglesi evacuassero Porto-Ferrajo, e generalmente tutti i porti ed isole da loro occupati nel Mediterraneo, e nell' Adriatico, con che le restituzioni, cessioni, od evacuazioni come all' art. 12. si facessero dentro di un mese in Europa, di 3. mesi nel continente, e nei mari d' America, e d' Affrica, e di 6. mesi dalla ratifica per il continente, ed i mari d' Asia.

350. Rispetto alle fortificazioni dei luoghi ceduti, per l' articolo

13. restar doveano intatti nello stato in cui erano sotto il giorno della preliminare soscrizione. Gli abitanti o domiciliati nei rispettivi paesi ceduti, o cambiati avevano 3. anni dalla notificazione del trattato ad uscire dai rispettivi dominj con facoltà tanto di vendere i loro effetti, che di godere le loro proprietà, e di esercitare liberamente la loro religione, senza che alcuno potesse venire inquietato per motivo di opinione, o condotta politica, o per attaccamento ad alcuna delle potenze contraenti.

351. Si sono coll' art. 14. levati immediatamente tutti i sequestri privati, e pubblici messi sui differenti stati dalle rispettive potenze: e le questioni che si sono destate sulla ragione dei terzi, e sui diritti per uso, e diritto delle genti che si riproducono all' epoca della pace si sono riportate ai tribunali competenti.

352. Coll' art. 15. le pescherie sulle coste di Terra-Nuova, delle isole adjacenti, e nel golfo di S. Lorenzo, si rimisero sul piede in cui erano prima della guerra. I pescatori francesi di Terra-Nuova, e gli abitanti delle isole di S. Pietro, e Miquelon, poterono quindi tagliare la legna loro necessaria nelle baje dette della Fortuna, e della Disperazione, nel primo anno dalla notificazione di questo trattato.

353. Per togliere poi ogni disputa sulle prede che si fossero fatte dopo la soscrizione del trattato si convenne all' art. 16., che i vascelli, ed effetti predati nella Manica, o nei mari del Nord 12. giorni dopo il cambio delle ratifiche si avessero a restituire, entro di un mese quelle fatte sui mari da tali punti marittimi fino alle isole Canarie inclusivamente sia nell' Oceano, sia nel Mediterraneo, di due mesi da tali isole fino all' Equatore, e di cinque in tutte le altre parti del mondo.

354. Agli art. 17. e 18. si confermarono agli ambasciadori, ministri e consoli delle rispettive potenze il loro rango, i loro privilegi, e le loro immunità solite ad accordarsi; ed al ramo della casa di Nassau, da pria avente la dignità di capo del governo d' Olanda si accordò un compenso equivalente alle perdite sofferte per la mutazione politica di esso governo, costituitosi allora democraticamente in repubblica batava.

355. Finalmente all'art. 19. si dichiarò comune il trattato eziandìo per la sublime Porta Ottomana, come alleata di S. M. B., ed al 20. si convenne che gli accusati di omicidio e di falsificazione, o bancarotta frodolente seguiti dopo la conclusione del trattato definitivo si dovessero consegnare alla potenza requirente nella di cui giurisdizione fosse commesso il delitto, purchè l'evidenza del delitto sia provata in modo, che le leggi del luogo, in cui è rifugiato l'accusato, avrebbero egualmente portato l'arresto, e la traduzione ingiusta dell' incolpato, nel caso che vi avesse commesso il suo delitto, e che le spese dell'arresto, e della traduzione sieno a carico dello Stato requirente. Gli altri due articoli parlano com'è di stile della fede con cui le parti s'obbligavano all'esecuzione del presente trattato, ed a cambiare le ratifiche in Parigi nello spazio di giorni trenta.

356. Nel 6. messidoro an. 10. (25. giugno 1802.) a Parigi avvenne il trattato di pace tra la repubblica francese e la Porta ottomana, la quale all'art. 2. acconsentì che i vascelli del commercio francese portanti bandiera francese godessero senza contrasto del diritto di entrare, e navigare liberamente nel mar nero; e che alla loro entrata, ed uscita di questo mare, e dappertutto essere può favorita la libera loro navigazione, e sieno i legni francesi intieramente paragonati ai vascelli mercantili delle nazioni che navigano il mar nero. Ambe le parti avevano poi a prendere di concerto le misure più efficaci per purgare da ogni specie di schiumatori i mari inservienti alla navigazione dei bastimenti mercantili dei due Stati, proteggendo dal suo canto la sublime Porta la navigazione francese sul mar nero da ogni specie di pirateria.

357. Per l'art. 3. la Francia, in tutti i paesi ottomani situati alla riva, od in vicinanza del mar nero, doveva godere tanto per il suo commercio, quanto per i suoi agenti, e commissarj delle relazioni commerciali ch' ella avrà bisogno di stabilire degli stessi diritti, e privilegi da lei goduti prima della guerra, e di cui godono le altre potenze amiche della fulgida Porta in virtù delle antiche capitolazioni.

358. Nei finali articoli si confermò il trattato di Amiens, si promise la restituzione delle persone, e cose predate senza riscatto, e

si promisero vicendevolmente le parti i maggiori riguardi di amicizia, e buone intelligenze in tutto ciò che risguardare poteva il loro Stato, ed i rispettivi loro sudditi, e dipendenti.

359. In vista di una lettera, degna della grandezza di Napoleone, e dell'intrepido, insigne suo carattere, datata da Parigi il 29. messidoro an. 10. (18. luglio 1802.), e portata al Bey d'Algeri dal generale di palazzo, Dubois-Theinville, esso Bey nel 10. maggio 1803. (13. della luna Rahad-Level, l'anno dell'Egira 1217.) promise di rispettare le bandiere francese, ed italiana, semprecchè sotto queste bandiere non si permettesse poi di navigare alle nazioni di lui nemiche. Annuì quel principe ottomano alla pesca del corallo che i francesi sogliono fare in quelle acque; ed accordò alla compagnia d'Affrica le stesse prerogative di cui ella anticamente godeva presso quelle barbare contrade.

360. Dopo questi trattati non istettero gran tempo in pace le potenze d'Europa, e fattasi nuova guerra nel continente, e sui mari, in questo ne venne nel 27. dicembre 1805. la pace di Presburgo colla casa d'Austria, la quale confermò i trattati di Campo-Formio, e Luneville, e cedette al regno d'Italia la città di Venezia, e le provincie che da lei erano dipendenti dopo la famosa battaglia di Austerlitz, castello nella Moravia, celebre per i tre imperatori che vi si trovarono alla terribile giornata del 2. dicembre 1805. Questa pace ebbe i suoi preliminari nel giorno 4. di esso mese, allora che i due imperadori Napoleone I., e Francesco II. in poca distanza del villaggio di Nasedlowitz presso ad un mulino, a fianco della strada maestra, ed all'aria aperta ebbero il lungo loro congresso. L'imperatore d'Alemagna ritornò a sera al suo quartiere di Czettsh da dove spedito il suo generale Stutterheim col generale francese Savary ad Alessandro I. imperatore delle Russie acquartierato ad Hollitsch vi giunse a mezza notte. Si assentò l'armistizio, ma la pace non fu possibile di farla con Alessandro prima della metà del 1807.

361. Nel trattato di Presburgo agli art. 1. 2. 3., e 4. si assicurarono le parti contraenti l'integrità attuale dei loro dominj; si conobbero il principato di Lucca, e Piombino, e l'unione degli Stati veneti al regno d'Italia. Nel 5. l'imperatore d'Austria riconobbe

l'imperatore dei Francesi come re d'Italia, ritenendo però la dichiarazione da questo fatta nell'assumerne la corona, che subito che le potenze ivi nominate abbiano adempite le condizioni ivi espresse, le corone di Francia, e d'Italia debbano essere separate in perpetuo senza giammai in verun caso essere riunite sulla medesima testa; e ritenuto l'obbligo nell'imperatore d'Alemagna, e d'Austria di riconoscere all'atto di essa separazione il successore che Napoleone I. avrà nominato in re d'Italia. Questa separazione a sensi dell'art. III. e IV. dello statuto costituzionale 17. marzo 1805. avrà luogo tosto che le armate straniere si saranno ritirate dal regno di Napoli, dalle isole Jonie, e da quella di Malta.

362. Agli art. 6. 7. e 8. l'imperatore austriaco riconosce partecipi del trattato gli Stati di Baviera, Würtemberg, Bade, ed Olanda, ed ai primi due come elettori, ed appartenenti alla confederazione germanica cede porzione de' suoi Stati, e li riconosce nella loro qualità di re. Al 9. egli riconosce i debiti contratti dalla casa d'Austria a profitto de' particolari, o stabilimenti pubblici del paese, che attualmente fa parte integrante dell'impero francese: ma è rimasto libero da ogni obbligazione rapporto ai debiti che la stessa casa avea contratti a titolo del possesso, ed ipotecati sul suolo dei paesi, cui egli rinunciò col presente trattato.

363. In compenso del paese di Salisburgo, e Berchtolsgaden incorporati all'impero d'Austria per gli art. 10. e 11., l'arciduca Ferdinando aver dovrà il principato di Wirtzburgo, nel quale fu trasferito il titolo elettorale senz'obbligo in lui di pagare nel nuovo acquisto altri debiti, che quelli risultanti da imprestiti fatti col consenso degli *Stati*, o da spese fatte per l'amministrazione effettiva del paese.

364. Nell'art. 12. si convenne che la dignità di gran maestro dell'ordine Teutonico con tutti i diritti da pria dipendenti da Mergentheim, capo-luogo dell'ordine divenissero ereditarj nella persona, e discendenza diretta, e mascolina, per ordine di primogenitura, di quello tra i principi della casa imperiale, che fosse designato dall'imperatore d'Alemagna, e d'Austria. Cogli art. 13. 14., e 15. si sono vie più assicurati gli elettori di Baviera, Würtemberg, e

Bade nel godimento dei loro diritti acquistati, o ceduti col presente trattato.

365. All'art. 17. si conviene la consegna dei titoli di dominio, degli archivj, dei piani, e delle carte dei paesi ceduti, o cambiati: al 19. si garantì l'integrità dell'impero d'Austria, e dei dominj dei principi di questa casa; al 18. si riconobbero l'indipendenza della repubblica elvetica, regolata coll'*atto di mediazione*, e l'indipendenza degli Stati d'Olanda, allora repubblica batava; e negli altri sei ultimi articoli si convenne il cambio dei prigionieri, il ristabilimento delle comunicazioni, e relazioni commerciali, e del ceremoniale di rango, e di etichetta, l'evacuazione dei rispettivi paesi ivi indicati, la consegna degli Stati veneti, e di tutte le piazze forti da loro dipendenti in terra ferma, e verso il mare, e finalmente il cambio delle ratifiche. Napoleone approvò questo trattato nel palazzo di Schoenbrunn il 27. dicembre 1805.

366. Dopo questo trattato seguitò la guerra tra la Francia, l'Italia, ed i suoi alleati contro l'Inghilterra, la Svezia, la Russia, e la Prussia: ma queste sole due potenze dopo lunghe e varie belliche vicende di terra, e di mare, prudenti presero dalla ragione consiglio, e vennero ad un trattato di pace. Fu questo conchiuso a *Tilsit*, città sul Niemen nella Lituania, paese della Prussia, nel 5. giugno, e 7. luglio 1807. fra Napoleone I., ed Alessandro I. per gli imperi di Francia, e delle Russie. A questo trattato fu sostanzialmente conforme l'altro ivi sottoscritto nel vicino giorno 9. dello stesso luglio fra il medesimo imperatore de' Francesi, ed il re di Prussia, Federico Guglielmo terzo marito della bella, e spiritosa Lovisa Augusta di Mecklenburgo-Strelitz. Quest'amazone regina nella famosa notte del 7. ottobre 1806., trovandosi all'armata vestita coll'uniforme del suo reggimento di dragoni presso a Saal eccitò tutta la gentilezza delle regole di cavalleria nell'imperatore Napoleone. » Maresciallo, disse al generale Berthier il più gran capitano del » mondo, ci si dà un appuntamento d'onore pel dì 8. Un Francese » non ci è mancato giammai; e poichè si dice, che vi è una bella » regina, la quale vuol essere testimonio del combattimento, siamo » gentili, e marciamo senza coricarci per la Sassonia ». Questa

notte fu ben fatale per quella bizzarra principessa, che dovette al lungo de' vinti suoi Stati, come Pantafilea d' intorno alle mura dell' infelice sua città, fuggire raminga, per sottrarsi al trionfo delle armate francesi, ed italiane; ma il fato fu già di lei nemico in quella crucciosa notte, che alloggiò con idee di guerra il generoso, e potente imperatore Alessandro. Volle però questo bravo regnante essere fedele all' amico di lei marito, e lo condusse a Napoleone *il grande*, perchè comune vi avesse la pace.

367. In questo trattato di Tilsit si ordinò come agli art. III. e IV. la restituzione dei bastimenti, o del loro prezzo, presi posteriormente alla soscrizione di esso, e di quasi tutti i suoi paesi al re di Prussia. Si eccettuarono all' art. V. le provincie, che al primo gennajo 1772. facevano parte dell' antico regno di Polonia, i quali passarono in proprietà del re di Sassonia sotto il titolo di ducato di Varsavia. La città di Danzica in vigore dell' art. VI., col suo territorio di due leghe di viaggio intorno al suo ricinto, venne ristabilita nella sua indipendenza sotto la protezione dei re di Prussia, e di Sassonia, per essere governata dalle leggi vigenti all' epoca in cui cessò di governarsi da se medesima. Una strada militare attraverso i possessi prussiani stabilire perciò doveva per l' art. VII. la comunicazione fra il regno di Sassonia, ed il ducato di Varsavia. Ma per l' art. VIII. nè queste due potenze, nè la città di Danzica possono impedire con tributi, o dazj di qualunque natura la navigazione della Vistola.

368. Si è stabilito all' art. IX. che i confini tra la Russia, ed il ducato predetto sieno dal Bug fino alla imboccatura della Lostosna, e da una linea della detta imboccatura, seguendo il Thalweg di questo fiume, il Thalweg della Bobra fino alla sua imboccatura, il Thalweg della Narew, dal punto suddetto fino a Suratz dalla Lisa fino alla sua sorgente presso il villaggio di Mien, dall' affluente della Nurzech prendendo la sua sorgente presso il medesimo villaggio, dalla Nurzech fino alla sua imboccatura, e finalmente il Thalweg del Bug rimontandolo fino alle frontiere russe attuali, tutto questo essere doveva riunito in perpetuo all' impero di Russia.

369. Agli art. X. XI. e XII. si è convenuto che nessuno dei sud-

diti di ciascuna parte fosse molestato nella sua persona, o ne' suoi beni, o diritti, nè in qualsivoglia modo, e forma per veruna parte politica, o militare presa negli avvenimenti della guerra, che la Russia, e la Polonia sopportassero i diritti inerenti ai paesi rispettivamente assegnati; e che i duchi di Sassonia-Coburg, d'Oldenburg, e di Mechlenburg-Schwerin fossero rimessi nel possesso dei loro Stati.

370. Negli altri articoli la Russia riconobbe la qualità di re nei rispettivi Stati nei sovrani Luigi, Giuseppe, e Gerolamo fratelli di Napoleone; la confederazione del Reno, e lo stato attuale di possesso di ciascuno dei sovrani che la compongono, e i titoli rispettivamente loro conferiti; non meno che le future notificazioni di quelli, che vi vorranno entrare, fatte per parte del prefato imperatore de' Francesi; si disposero le cose per la pace coll' Inghilterra, e colla Porta ottomana, si assentarono l' integrità dei rispettivi possessi, il cambio dei prigionieri, il ristabilimento delle relazioni di commercio fra tutte le potenze contemplate nel trattato, non che la perfetta reciprocità, ed eguaglianza nel ceremoniale delle due corti delle *Tuilleries*, e di *Pietroburgo* fra loro, ed a riguardo degli ambasciadori, ministri, ed inviati delle rispettive altre potenze.

371. Se le turbolenze di Spagna non vengono adesso ad alterare per qualche tempo lo spirito del Nord il trattato di Tilsit avrà nelle storie la celebrità, e la durata di quello di Westfalia. Tutta l'umanità debb' essere interessata nel mantenimento di quelle convenzioni, che, avvenute sotto potentissimi principi, e validissime nazioni, tolgono alle potenze di second' ordine i mezzi, ed il campo di avvolgere i popoli in nuove calamità. Ogni buon cittadino, ogni uomo probo dee far voti al ciclo per la conservazione dei pubblici stabilimenti del proprio principe. Imperocchè, quantunque il rapporto politico dei trattati non riguardi specialmente che l'interesse generale degli Stati contraenti; pure anco i privati cittadini, e come membri dello Stato cui appartengono, e come individui particolari delle sociali istituzioni ritrovano ad ogni passo di che misurare, e difendere i loro diritti in forza delle convenzioni del proprio ed altrui sovrano.

372. Massimo bene pertanto ne risentirebbe l'Europa intera, anzi

l'universo, se venisse finalmente la fortunata aurora di segnare il trattato di pace colla Gran-Brettagna, quella formidabile potenza, che fattasi regina del mare, va di forze navali superiormente ad ogni altra nazione fornita, e di ricchezze inesauribili dotata, onde far fronte alle più lunghe, e disastrose guerre, che abbiano mai desolata la terra, e spogliato il mare di quella comunanza di navigazione, e di commercio che ben si dee ad ogni popolo del mondo.

373. Vero è nondimeno quanto scrive il sapientissimo abate Mably, che il progetto di voler esser solo padrone del mare, e d'impadronirsi di tutto il commercio, non è meno chimerico, nè meno rovinoso di quello della monarchìa universale nel continente; e che per il bene dell'Europa è a bramarsi che gli Inglesi si convincano di tale verità, pria che siano astretti ad apprenderla colla propria esperienza. *Principj delle negoziazioni cap. VI. in fine.* Ad ogni modo un potentissimo monarca può benissimo col valore delle sue armi, e col prodigio della sua fortuna addivenire l'universale padrone del continente. Ma questo governo alla di lui morte ricaderebbe in minutissimi pezzi, e darebbe luogo a tante guerre, a tanti partiti, a tanti mali, che l'umanità ne rimarrebbe affatto esangue, ed oppressa. Poche, e grandi potenze in pace è tutto quello che può formare l'oggetto dei pubblici voti.

374. Colla pace non vi sarebbe varietà, ed opposizione di bisogni, e d'interessi; e cessato questo stigio fonte di guerra, e di miseria per l'umanità la sola ragione delle genti, espressa dalla natura, dettarebbe a tutti i popoli, a tutti i principi una pressochè sola massima di diritto, e quindi un eguale jus convenzionale verrebbe stipulato in tutti i ttattati. Dall'uniformità del diritto convenzionale ne nascerebbe quella del jus pubblico per tutte le nazioni, e con essa l'unità di un codice marittimo per tutta la gran famiglia dei popoli, e Stati dell'universo. Il patto sociale, il vincolo delle leggi, la ragione delle genti, il diritto pubblico, ed ogni altra civile istituzione furono introdotti dagli uomini, e dalle nazioni per trovare un riparo contro la prepotenza, e l'ingiustizia di chi è più forte, o più fortunato. Incapaci i deboli Stati di far argine da loro soli all'impeto delle robuste nazioni, eccitavano le altre col timore

del comune pericolo, e coi principj della naturale ragione della propria difesa ad unirsi assieme, ed associare le forze contro dell' inimico. Con questa lega difensiva contro della violenza le popolazioni meno forti trovavano il loro interesse unito al comune diritto di tutte le genti in eguale situazione, e lo facevano valere colle ambasciate, e colle armi, all' oggetto di opporsi a quelle, che volevano abusare della superiorità, che loro accordavano le proprie forze. Anche i popoli più potenti alla forza riunita di molte piccole nazioni erano costretti di opporre i maggiori sforzi in convertendo i vomeri in arme; e stanchi dalle guerre per evitare l' ignominia di recedere vilmente dalla marziale impresa cominciarono a venire a delle negoziazioni, e dei trattati, dai quali nacque poi la ragione convenzionale delle nazioni. Ma questi trattati sono durevoli allora che spirano la libertà dei contraenti, la giustizia dei patti, e l' eguaglianza dei politici riguardi. Allora l' indole delle convenzioni è sempre la stessa: le particolari circostanze non ne alterano lo spirito, ed il codice dei trattati contiene quello della ragione comune delle genti.

375. Il bisogno di comunicarsi i prodotti della natura, e dell' arte stabilisce la necessità di un vicendevole commercio, e da questa nasce l' interesse di una comune legislazione. Questo interesse si è anche oltre modo ingigantito dacchè i più coraggiosi navigatori, i più valenti astronomi, i capitani più intrepidi, ed i più valorosi principi della terra con un genio tutto nuovo nella storia degli uomini portarono il cammino del mare alla maggiore facilità, le scoperte, ed il commercio all' estremità del globo, e le conquiste, ed i rapporti sociali in tutti gli angoli del mondo.

376. Se dunque il diritto delle genti addivienc alle volte incerto, lo è per il declinar che da lui fanno i principi nei loro trattati; ed il jus convenzionale si vede così allontanare da quel punto cui solo esser dovrebbe diretto. Se quel diritto, che pur è il maestro, ed il regolatore di ogni dovere delle civili società, e dei loro capi, che su di lui contrattano, lo scopo è sempre dei loro trattati, venire i principi non possono a patti senza formar su di esso tutte le tracce delle politiche loro convenzioni.

377. La legislazione che da questo andamento nasce è allora in-

separabile dallo stabilimento di un codice marittimo, che uniforme essendo, e permanente per tutti i popoli, ed a tutti comune, presenta in se stesso quel jus delle genti, che solo può costituire la pietra fondamentale del diritto legislativo, e convenzionale delle potenze, e delle nazioni.

378. Non è peraltro alla fucina di marte, ma all'altare di pace che lo spirito di giustizia, e di equità suole dettare la ragione convenzionale dei popoli. La ragione del più forte tempra al fuoco della guerra i trattati violenti fra il vinto, ed il vincitore: ma nel seno della pace, a diritto eguale, e collo spirito di equità vengono le parti contraenti alle mature loro convenzioni. Se quest'epoca fortunata colmerà i voti dell'umanità, il codice dei trattati non sarà più che quello del jus delle genti; e queste tutte riposeranno tranquille all'ombra dei trattati, come i più sicuri garanti della libertà del loro commercio, e della sicurezza della loro navigazione, e della difesa dei loro diritti.

379. Più durevoli di quelli dettati dalla forza non lo sono i trattati condotti a termine dalle sottigliezze, e dalle frodi. I Romani da pria sì odiati dai loro vicini giunsero a meritare la confidenza delle più barbare nazioni perchè nei loro trattati vi regnava un certo sistema di moralità, di equità, e moderazione, che formava la base della loro politica. Imprimevano essi a tutte le loro azioni un carattere di giustizia, di ragione, e di grandezza, che allontanava in loro ogni sospetto di politica sottile, e fraudolenta. Senza queste virtù il coraggio, la libertà, la militare disciplina, e l'amore della patria non sarebbero stati mezzi sufficienti a condurli al vasto piano di addivenire i padroni del mondo. Prima di sguainare la spada i Romani facevano coi loro nemici solenni formalità, tentavano tutte le vie di conciliazione, ai primi successi militari non si inebriavano di fasto, la buona fede era l'anima della loro politica, e non abusavano sì presto della prosperità. Questa moderazione mitigava nei vinti l'ardore della vendetta, eccitava negli altri la brama di essere alleati, ed il risultato delle loro convenzioni era giusto, leale, e permanente.

380. Guai ad una nazione che s'immagina di ridurre il suo av-

versario a dei trattati per lei gloriosi, ed utili, coll' incutergli il timor della guerra! Le minacce, il parlar di un tuono alto, e dispregiante irrita il nemico, e lo rende anche temerario. I modesti discorsi, i semplici ragionamenti combinati con una prudente preparazione della guerra, rendono aggradevole, e stabile la pace al proprio nemico. Le durezze al pari degli artifizj guastano ogni cosa, perchè alienano gli spiriti, e distruggono la confidenza, senza della quale venir non si può ad alcuna conclusione.

381. Roma non isperava che i suoi ambasciadori facessero dei trattati vantaggiosi trovando dei popoli stolidi, e facili a persuadersi che vi potesse avvenire una pace durevole con un governo sleale, ambizioso, e violatore del jus delle genti. Al contrario i Romani non solo davano l'impronto della fede ai loro trattati, ma gli osservavano con magnanimità. Se incorporavano dei vinti alla loro nazione, li trattavano da amici, e non da padroni, lasciando tutta l'autorità alle loro leggi, alle loro costumanze, ai loro magistrati. Si parlava di loro dignitosamente nei trattati, e si proteggavano coll' estrema lealtà. I trattati di Roma sorprendevano per la integrità dei patti gli stranieri, e sommo credito ottennero per tutto l'universo, ove portavano le vittoriose loro armate.

382. Con questo sistema di saggezza Roma vedeva i suoi nemici dopo la guerra alleati, o vinti, soggetti, e tranquilli per gran tempo almeno. Davano le loro spoglie in prezzo della loro quiete; e Roma si arricchiva senz' essere odiata. Coi guadagni di Cartagine ebbe di che vincere la Macedonia, ed ivi chiuse la guerra con aver ciò che le abbisognava per vincere l' Asia. Nè avea quella nazione, come ai nostri tempi, bisogno di riposo dopo una guerra trionfale per ristorare le proprie forze con timore ch' altri approfittasse di quel momento di politica convalescenza.

383. La lealtà dei trattati debb' essere accompagnata dalla vicendevole convenienza dei contraenti in guisa che i principj politici del loro governo, i loro costumi, le loro abitudini, e la situazione dei loro possessi non sieno di ostacolo alla esecuzione. Se i trattati si attaccano a circostanze momentanee, e passaggere, breve, e passaggera n'è la loro osservanza. La loro accidentalità non è conforme allo spirito permanente, ed invariabile del diritto delle genti.

384. In questi ultimi secoli, al dire dei più giudiziosi politici, la pace di Westfalia fu la negoziazione la più bella, la più saggia, e la più profonda che siasi trattata. La durata dell'esecuzione è la prova più certa della saviezza dei trattati fra le nazioni. Questa saviezza più che il giuramento degli antichi, e la garanzia dei principi stranieri è atta a perpetuare l'osservanza delle pubbliche convenzioni. In luogo di Dio si presero degli uomini per conservatori della pace; ma questo irreligioso ripiego non fu di alcun giovamento. L'appoggio vicino sta nel mettere la giustizia per base dei trattati; e questi allora ottengono l'osservanza per molte età. Possono le future vicende scuotere, ed anche abbattere il politico edifizio di una, o di più nazioni; ma allora il difetto, o la necessità sta negli uomini, o nelle circostanze, e non nel trattato, che si distrugge.

385. Siccome però gli uomini regolano le nazioni, e spesso imprimono a queste i loro affetti; così per quanto saggio, e giusto sia un trattato non dee mai un popolo abbandonar affatto l'idea della guerra per tutto gustare il piacere della pace. I migliori garanti del diritto convenzionale, dicea da filosofo guerriero, il principe Eugenio di Savoja all'imperatore Carlo VI., sono delle buone armate, dei soldati ben disciplinati, delle fortezze ben munite, delle finanze poste in buon ordine, e, poteva aggiungere dei ministri attivi, saggi, e leali. Un governo forte, e grande al di dentro è sempre rispettato al di fuori. Nessuno ardisce far atto che induca con lui violazione dei trattati. Si temono le di lui forze, il di lui spirito; e tutti amano far qualche sagrificio, anzichè andar incontro colla guerra a danni più grandi, ed irreparabili.

386. A queste massime del diritto convenzionale avrei pur voluto far succedere quelle *delle commerciali relazioni di tutti i popoli del mondo*: ma fatto segno alla persecuzione è forza che abbandoni gli studj, e pensi a me stesso.

FINE.

Digitized by Google

INDICE

Dei Titoli contenuti in questo Quarto Tomo.

TITOLO I. *Dei Porti, e Lidi, e delle Rade, e Coste marittime* . . . . . Pag. 1

II. *Del dominio sul mare, ossia dei diritti marittimi* . . . . . » 42

III. *Delle Bandiere* . . . . . » 80

IV. *Del Blocco* . . . . . » 107

V. *Dei Porti franchi* . . . . . » 119

VI. *Dei Lazzaretti* . . . . . » 158

VII. *Dei Convogli, e delle Conserve* . » 203

VIII. *Delle Pesche* . . . . . » 233

IX. *Del Diritto Convenzionale* . . . » 315

Correzioni degli Errori più gravi, incorsi nel IV. Tomo, stampato in assenza dell' Autore.

Tit.	§.	linea	Errori	Correzioni
IX.	9	12	andarvano . .	andavano
	10	6	maneggi . .	servigi
	13	3	maggio . . .	marzo
	18	4	*creditorum* . .	*eruditorum*
		3	vivino . . .	vivono
	36	8	1303	1803
	37	6	non vale . .	universale
	40	pen.	odioso . . .	odrisio
	41	2	sogliono . .	sogliano
	44	6	di quello . .	dello stesso
		14	*arma*	*armar*
	47	10	si leva . . .	si usa
	49	6	contenzioni .	convenzioni
	50	2	certi . . . :	civili
		15	di uomo . .	degli uomini
	51	1	Ci prova . .	Opina
		9	riservare . .	osservare
		13	sentenza . .	la sentenza
	52	16	vi riconosca .	costituisce
	56	6	negli	degli
	57	2	discernere . .	desumere
		8	sul	per il
		pen.	*cui ea* . . .	*circa*
	58	18	delitti. . . .	debiti
		22	pressarli. . .	processarli
	59	10	ed indi . . .	e con essa i modi
	62	2	adempiuti . .	adempiuto
	64	16	nella	verso la
		ult.	*possis* . . .	*hostis*
	66	pen.	nè.	se
	67	7	scrisse . . .	rispose
	69	12	acquetò . . .	acquistò
	72	18	*maxttimis* . .	*meritissimè*
	73	6	dichiarano . .	vi declinano
		17	procurare . .	prescrivere
	75	2	sia fatta . . .	si è fatto
	78	10	leali	, che leali
			massimo . . .	mestissimo
	79	3	molto. . . .	molto più
		18	porto	posto
		20	vistosi . . .	vistasi
		21	R	V.
			SRUM.	SRUM.
	82	12	a morte . . .	po la morte
		24	*Movvedus* . .	*Morviedro*
	85	9	Somiglianti .	Somiglianti patti
			essi usano . .	impongono
		10	*pinguntur* . .	*porriguntur*
		11	*aliquod* . . .	*aliquid*
	86	14	che avesse . .	che se avesse
		17	*teucris italos pavere*	*Teucris Italos parère*
		18	sed	se
			mittam . . .	*mittant*
	89	6	posso. . . .	può
	95	2	di evitare . .	da evitare
	96	28	*injiciti*. . . .	*injici*
	97	9	*adversos Græcis*	*adversus Græcos*
	99	2	torti	Etoli
	101	13	*animi*	*onime*
			norraleis . . .	*articulis*
	102	12	a dir	, od in
	103	21	stipulati . . .	stipulò
	104	6	avesse . . .	aveva
		9	sovra. . . .	morale
		10	*Et*.	*Ex*
	107	8	*Grasso* . . .	*Grosso*
	110	1	L' intenzione .	Limitazione

Tit.	§.	linea	Errori	Correzioni
IX.	110	16	*tolio*	*socio*
		18	*eaque*	*eoque*
	111	2	in buona ragione	in buona fede seguire
		3	prove . . .	parti
	112	14	*vivit*	*vicit*
	114	5	sul loro ioteresse	nel loro Insieme
	115	6	regime . . .	ragione
		14	*tantis*	*tacitis*
		ult.	*indicaverint* . .	*indicarent*
	116	3	quello venisse investito . .	quella venisse investita
		6	Plaiuri . . .	Plateesi
		ult.	di trasportare.	di potere i Barbari trasportare
	118	1	maligna . . .	ambigua
	119	1	ricevere . . .	ricercare
	124	1	inulta . . .	iscritta
		8	fatto	patto
	126	10	*Thunn* . . .	*Thuan*
	127	6	esprima . . .	esprime
	ivi	9	*Lex est quo* .	*Lex est: qui*
	128		quegli . . .	questi
		7	Non perchè l'atto da loro .	Non è però che l' atto dubbio
	130	pen.	esse	essi
	133	3	allora . . .	altrui
		6	motivazioni .	costituzioni
	137	7	vanno . . .	vennero
	141	ult.	*Cascabrie*. . .	*Cassabai*
	142	4	quella . . .	quelle
		pen.	quello . . .	quelli
	157	16	Coyami . . .	Coyacui
	158	7	Itmas	Iteoes
		8	Si fa d'Indi luogo	Si va d' indi lungo
	167	3	resistito . . .	desistito
	170	ult.	in	ivi
	175	3	Tali	Per tali
	179	3	sarà	sarebbe
	186	4	rivestiti . . .	avvertiti
	192	3	si accordano .	si accordarono
	202	1	tardano . . .	tardarono
	211	2	1476	1746
	218	2	agli	, e gli
	224	5	primo . . .	pieno
	228	3	dei due porti .	dei porti
	234	1	allo	lo
	242	4	negoziati . .	negozianti
	263	1	*Inni se fini* . .	*Inniefinè*
	271	4	*castabiè* . . .	*cassabiè*
	300	1	Dalle. . . .	Le
	308	6	siano	fossero
	309	pen.	dal beni . .	postl nei paesi
	315	2	prove . . .	prive
	316	3	Facevamo . .	Facciamo
	327	5	Nimen . . .	Kimen
	333	4	dopo	dopo a
	334	ult.	Palisi. . . .	Politi
	336	11	meritare. . .	ravvisare
	338	3	avranno . . .	avevano
	344	5	, e che . . .	a chi
	346	2	della	delle
	347	10	Morca nella Marca . .	Morsa nella Morèa
	360	13	Czettsh . . .	Czeitsh
	361	2	si conobbero .	riconobbero
	384	9	vicino . . .	divino

Digitized by Google